



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Storia

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE STORICHE

INDIRIZZO DI STORIA

CICLO XXIV°

**UN FUNZIONARIO DELL' IMPERO
NELLE PROVINCE VENETE ASBURGICHE:
LA FIGURA DEL COMMISSARIO DISTRETTUALE (1819-1848)**


Direttore della Scuola: Ch.ma Prof.ssa Maria Cristina La Rocca

Coordinatore d'indirizzo: Ch.mo Prof. Walter Panciera

Supervisor: Ch.mi Proff. Alfredo Viggiano - Enrico Francia

Dottorando: Dott. Luca Rossetto

Matr. 966713-DR



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova
Scuola di Dottorato in Scienze Storiche
Indirizzo di Storia
XXIV° ciclo

Dottorando: DOTT. LUCA ROSSETTO (Matr. 966713-DR)

UN FUNZIONARIO DELL' IMPERO
NELLE PROVINCE VENETE ASBURGICHE:
LA FIGURA DEL COMMISSARIO DISTRETTUALE (1819-1848)

SINTESI

La presente relazione si prefigge lo scopo di rendere preciso conto, seppur in modo sintetico, dei risultati più significativi raggiunti al termine di una ricerca triennale incentrata appunto sulla figura istituzionale del commissario distrettuale, un funzionario dell'Impero nelle cosiddette Province Venete asburgiche della prima metà dell'Ottocento, ed in particolare dal 1819, anno in cui tale figura vide ufficialmente la luce, al 1848, anno in cui i ben noti avvenimenti rivoluzionari posero fine a quello che ancor'oggi viene etichettato (pur tra alcune critiche che traggono origine prevalentemente dalla storiografia anglosassone) come il periodo della 'seconda dominazione austriaca' negli ex territori della Repubblica Serenissima. Va poi precisato, perché questo è l'ordine che si seguirà nell'esposizione, che l'elaborato consta di una introduzione, di tre sezioni, a loro volta suddivise in capitoli (dal numero variabile per ciascuna sezione) e di un epilogo.

L'introduzione, al di là del necessario inquadramento della ricerca all'interno del più recente panorama storiografico non solo italiano, ma pure anglosassone e di lingua tedesca (e più specificamente austriaco), oltre a soffermarsi su imprescindibili questioni di carattere metodologico (ad esempio sul perché della scelta di alcune scansioni geografiche e temporali

o di dedicare notevole spazio a dei profili biografico-professionali dei commissari), offrendo nel contempo una breve sintesi del contenuto di ciascuna sezione in cui l'intero lavoro è stato strutturato, è caratterizzata da una cifra che, con una sorta di andamento circolare, si ritrova di nuovo particolarmente accentuata proprio nell'epilogo, ma che non è per nulla estranea nemmeno al corpo dell'elaborato e che costituisce una sorta di filo rosso che collega le varie componenti dello stesso: la peculiare attenzione alla 'collocazione imperiale' delle Province Venete. Una dimensione che comportava una serie di conseguenze e di ripercussioni troppo spesso scarsamente considerate, quali, ad esempio, il fatto che le stesse decisioni prese a Vienna dovessero tenere conto di tale logica; o che le istituzioni centrali con cui si aveva a che fare fossero sovente ancora istituzioni 'di corte'; o che la fedeltà alla persona del sovrano ed alla dinastia avesse ancora un peso essenziale nei rapporti politici; o che si agisse per lo più attraverso organi collegiali. Di conseguenza diventava ineludibile condurre anche una sorta di comparazione con la realtà delle altre province che, seppur con grandissime differenze (si pensi solo, per ciò che qui più interessa, al tipo di amministrazione), facevano parte della complessa realtà imperiale: ineludibile per non rischiare di cadere ad esempio nella finora troppo frequentata opinione che uomini di governo abili (come il Metternich) fossero semplicemente incapaci di agire di fronte alla situazione italiana (senza per questo voler negare la presenza di contrasti e di problemi di notevole entità in seno allo stesso governo centrale).

Ed è all'interno di tale ottica che si muove anche quel paragrafo dell'introduzione dedicato all'indispensabile tracciamento di un 'identikit normativo' del commissario distrettuale: un paragrafo attraverso il quale non ci si è potuti esimere dall'inoltrarsi nel passato della 'prima dominazione austriaca' e della successiva caratterizzante esperienza napoleonica, vissuta, pure a livello amministrativo, dalle Province Venete; ma nel contempo un paragrafo che risulta propedeutico all'approfondimento delle tematiche affrontate nella sezione iniziale dell'elaborato, dedicata all'analisi dei mutamenti istituzionali, provocati e/o subiti negli anni, dalla figura del funzionario al centro della presente ricerca.

La medesima sezione è stata suddivisa in cinque capitoli che collimano con un corrispondente frazionamento cronologico progressivo dell'arco temporale che va dal 1819 al 1848, fatti salvi, ovviamente, gli opportuni riferimenti ad un 'prima' ed ad un 'dopo' significativi rispetto alla tematica della trasformazione negli anni di questa categoria di impiegati.

Si sono esaminate tutte le competizioni concorsuali documentate del succitato trentennio per le Province Venete, riuscendo così ad evidenziare il mutare dei criteri di selezione dei

commissari distrettuali, a delineare le loro identità e le loro storie personali, di vita e soprattutto lavorative e soffermandosi anche sui progetti di riforma che investirono tali figure e pure su quelli, che, benché invocati e formulati da loro stessi, restarono lettera morta. Particolare attenzione è poi stata dedicata al vero e proprio momento di svolta nella connotazione generazionale/professionale, *lato sensu* intesa (e nel testo affidata alle più volte citate ed esplicitate definizioni di ‘vecchi’ e di ‘giovani’), di questa categoria di funzionari, il quinquennio 1835-1839, relativamente al quale molti *input* furono generati dalla scomparsa dell'imperatore Francesco I e dall'ascesa al trono del figlio inetto del medesimo, Ferdinando. La paralisi che da allora, progressivamente ma inesorabilmente, cominciò ad interessare l'attività dell'amministrazione centrale (complice anche il ‘triumvirato’ composto dall'arciduca Ludovico, dal Metternich e dal ministro Kolowrat) ebbe infatti una serie di ripercussioni nei rapporti tra Vienna e Ranieri e tra costui ed il governo veneto (meno con quello lombardo, vicino ai progetti politici del viceré che avrebbero indiscutibilmente avvantaggiato il prestigio ed il ruolo della capitale meneghina rispetto al capoluogo lagunare). Pure a questo riguardo, dunque, si è cercato di fornire una visione d'insieme degli aspetti problematici affrontati, che collocasse le trasformazioni istituzionali che investirono i commissari veneti all'interno di una più ampia prospettiva che abbracciasse la dimensione del Regno e, giustamente, quella imperiale, senza tralasciare, però, la strada del tentativo di delineare i succitati brevi profili dei soggetti al centro delle trasformazioni medesime.

Un ulteriore balzo nella direzione di un passaggio da una trattazione prevalentemente teorico-normativa di questa figura dell'amministrazione periferica dell'Impero ad un esame più concreto dei vari aspetti dell'esistenza condotta quotidianamente appunto dai commissari nei rispettivi distretti, si compie attraverso l'analisi pensata e proposta nella seconda sezione dell'elaborato. Ecco quindi che la loro condizione economica originaria, la corresponsione del ‘soldo’, le potenziali promozioni, le motivazioni sottostanti alla concessione o meno di permessi di assenza ed il trattamento pensionistico sono tutti fattori che acquistano una rilevanza significativa e che pongono anche un interrogativo ben preciso, cui si è cercato di dare risposta: e cioè se potesse esistere uno spirito di corpo, o, più modestamente, una sorta di ‘rete di sicurezza’ tra colleghi, con ricadute concrete nei rapporti con le altre istituzioni, specie in difesa degli interessi della categoria (ad esempio in occasione dei trasferimenti di sede in sede).

Una difesa quanto mai necessaria in caso di supposti comportamenti illeciti attribuiti a tali funzionari, spesso segnalati attraverso missive anonime di singoli o di generici supposti rappresentanti delle comunità (con una frequenza diversa, però, in differenti periodi del

trentennio considerato), che potevano comportare, dopo la conclusione di un'accurata indagine da parte delle autorità politiche e giudiziarie, conseguenze più o meno gravi sul piano disciplinare.


Ma i rapporti con i superiori sono stati studiati anche nella doppia ottica che vedeva da un lato i commissari come controllori della vita dei distretti su loro incarico (con non pochi contrasti tra delegati provinciali e dirigenti di polizia), e, contemporaneamente, dall'altro, come sorvegliati speciali proprio in quanto risultavano gli impiegati dello stato a più stretto contatto (e quindi più a rischio di 'contaminazione') con la popolazione: in entrambi i casi, comunque, i prodotti di tali attività si concretizzavano nella stesura di rapporti scritti, rispondenti però a precisi modelli e tipologie, qui analizzati sia separatamente che in via comparativa.

Per quanto concerne poi nello specifico appunto il ruolo dei commissari-controllori del territorio, è evidente che proprio le competenze in materia di polizia di cui tali funzionari erano dotati rilevavano in maniera particolare; ma sin dal loro concepimento teorico da parte del governo viennese esse peccavano di un deficit di definizione (frutto di un compromesso tra le istanze dei diversi dicasteri centrali): ciò non poteva che alimentare dei conflitti con i corrispondenti responsabili periferici dell'ordinamento giudiziario, i pretori (conflitti resi tanto più aspri, poi, da un trattamento economico nettamente favorevole a questi ultimi), e rinnovare, più in generale, il problema del complesso e tormentato rapporto, all'interno della datata struttura imperiale asburgica, tra giustizia e amministrazione.

Come influiva tutto ciò sulla vita delle comunità è un aspetto di cui si occupa l'ultimo dei cinque capitoli che compongono la cosiddetta seconda sezione. *In primis* si è pensato di offrire una panoramica dei territori che costituivano la realtà delle Province Venete e degli enti locali che le reggevano (attingendo le informazioni da una pluralità di soggetti istituzionali e privilegiando però, ovviamente, il punto di vista dei commissari): quali erano dunque in concreto le loro peculiarità e in che modo influenzavano la gestione degli stessi? Quindi si è concentrata l'attenzione su un momento di notevole tensione nelle relazioni tra funzionari imperiali periferici ed il sistema degli 'enti locali': l'applicazione della legge sull'alienazione dei beni comunali del 1839; una tensione che, pur con notevoli differenze tra distretto e distretto, perdurò nel tempo e scaricò parte dei propri effetti fin dentro quel grande 'recettore' che fu il '48. Ma questo capitolo è pure servito a dare l'abbrivio all'ultima delle sezioni del presente lavoro, incentrata in maniera più specifica sull'azione di controllo sociale delle comunità locali, esercitata dai commissari proprio attraverso l'attività di ausilio alle autorità giudiziarie criminali.

L'esame di una corposa serie di procedimenti penali (e delle problematiche di maggior respiro connesse ai delitti da essi perseguiti) pure tramite gli strumenti interpretativi forniti dalla più recente ricerca (specie anglo-americana) inerente i rapporti tra azione preventiva dei comportamenti devianti svolta dalla polizia, quella repressiva esercitata dalla giustizia punitiva e la funzione di mediazione sociale dei conflitti, ossia insomma, in termini più generali, della relazione tra potere, società e diritto (si pensi solo, tra gli altri, agli studi di Cooney, Damaška, Davis, Dinges Evans, Friedman, Hughes, Roodenburg, Spierenburg, o, più specificamente, per l'area delle Province Venete, di Viggiano per il 'napoleonico' e la 'prima dominazione', di Povolo e Chiodi per la 'seconda' o di Bellabarba per il Tirolo) ha consentito di mettere a fuoco proprio il nesso tra l'azione di un apparato statale burocratico e gerarchico ed una società locale ancora profondamente intrisa di valori tradizionali, specie nelle realtà rurali. Anche in quest'ambito, oltre che alle peculiarità di ciascun distretto ed alle inclinazioni di ciascun singolo funzionario, sembra aver pesato molto, soprattutto dagli anni quaranta, il fattore generazionale e quindi la già ricordata distinzione tra commissari 'vecchi' e commissari 'giovani'.

Infine, come non dedicare la parte conclusiva del presente lavoro al tentativo di comprendere se, quanto meno nel biennio prerivoluzionario (funestato pure da una crisi agricola e da una congiuntura economica fortemente negativa) tali funzionari riuscirono a percepire e/o a segnalare alle istanze superiori la presenza di fattori destabilizzanti che avrebbero appunto contribuito a condurre agli accadimenti del 1848, così nefasti, a lungo andare, per il futuro della monarchia austriaca. Un interrogativo (cui ci si è impegnati chiaramente a rispondere) che pareva potesse opportunamente chiudere un percorso di studio incentrato sulla figura di quel pubblico impiegato che cercò di fungere da cinghia di trasmissione tra il cuore dell'Impero e la realtà periferica delle campagne e dei centri urbani minori delle Province Venete.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova
Scuola di Dottorato in Scienze Storiche
Indirizzo di Storia
XXIV° ciclo

Dottorando: DOTT. LUCA ROSSETTO (Matr. 966713-DR)

**A GOVERNMENT OFFICIAL IN THE PROVINCES OF THE VENETO
UNDER THE HABSBURG EMPIRE:
THE FIGURE OF THE *COMMISSARIO DISTRETTUALE* (1819-1848)**

SYNOPSIS

The goal of the present synopsis is to offer a detailed but at the same time concise account of the most significant results of a three-year study of the *commissari distrettuali* employed by the Empire in the so-called Habsburg Provinces of the Veneto in the first half of the 19th century, especially from 1819, the year in which this position was officially created, until 1848, when revolutionary movements put an end to the so-called “second Austrian domination” in the former territories of the Serenissima (some scholars, predominantly in Anglo-Saxon circles, dispute the term “domination”).

My study consists of an introduction followed by three sections, each of which is divided into a varying number of chapters, and an epilogue.

The introduction, besides presenting all the relevant information culled from the latest studies by Italian, English and German (particularly Austrian) historians, discusses inevitable questions of methodology: for example, a justification for selecting certain geographical and temporal limits, or dedicating generous space to the officials’ life histories and professional backgrounds. At the same time there will be found a short summary of the contents of each section into which the entire work has been organized. Special attention has been given to the

position of the Veneto provinces within the Empire, a theme that pervades my entire thesis in a kind of circular motion, acting as a connecting thread between the various sections, and that will reappear in the epilogue, where it is treated at length. This particular situation of the Veneto resulted in a series of consequences and repercussions that too often have been overlooked especially by Italian historians. For example, decisions taken at Vienna were forced to take this situation into account. Yet at the same time, the central institutions involved in decision making were still basically “institutions of court”, and loyalty to the person of the emperor and the dynasty still carried considerable weight in political relationships. In addition, these decisions were mostly carried out by collective bodies.

It seemed necessary to the present writer to compare the situation of the Veneto with those of other provinces under the complex apparatus of imperial government, keeping in mind their important differences (for example, in their various types of administration). It was thought appropriate to avoid the widely-held view that able government representatives such as Metternich were simply incapable of acting when faced with the Italian situation (without of course denying that there were in effect conflicts and serious problems within the central government).

It is in this context that the introductory paragraph traces an “identikit” of the *commissario distrettuale*. It was found necessary to move backward in time to examine the “first Austrian domination” and the subsequent Napoleonic period, in order to understand how the Veneto provinces were really administered. At the same time, this paragraph prepares the way for a deeper exploration of these subjects in the initial section of my thesis, which analyzes the institutional changes over the years that were caused by or endured by the government officials who are the main subject of the present study.

This section is divided into five chapters with their corresponding time periods ranging from 1819 to 1848, although at times referring to “before” and “after” while discussing the changes occurring over time to this branch of government employees.

An investigation of all the examinations for posts of *commissario distrettuale* in the Veneto during the above-mentioned thirty-year period reveals the changes that occurred in the criteria of selection, making it possible to delineate the character of these officials as human beings, and above all in their professional capacities. It will be shown how some reforms were imposed upon them from above, while others, solicited and drawn up by the officials themselves, were never instituted. Particular attention has been given to the difference between generations in a professional sense (referred to in the text as “old” and “young”) during the five-year period 1835-39, when, after the death of Emperor Franz I and the

succession to the throne of his ineffectual son Ferdinand, changes of personnel began to take place.

A slow but inevitable paralysis could not but affect the central administration (which received little help from the “triumvirate” consisting of Archduke Ludwig, Metternich and the minister of finance Kolowrat). This resulted in a series of clashes with the Viceroy Rainer, and between Rainer and the government of the Veneto. There were fewer problems with the administration in Lombardy, for its policies were more in line with those of the viceroy, who decidedly favoured Milan over Venice. In the present study, these conflicts have been treated in an overview that attempts to place the *commissari* of the Veneto in the wider perspective of the Kingdom and of the Empire, while at the same time not neglecting the above-mentioned brief descriptions of those who found themselves at the centre of all these transformations.

From a prevalently theoretical and general examination of the role of these government officials active in the Italian farther reaches of the Empire, we move on to the second section of my thesis, which is given over to a more detailed treatment of the various aspects of their daily existence within their respective districts. These include their class origins, the manner in which their wages were paid, the likelihood of promotion, the underlying reasons for granting or refusing requests for leaves, and the subject of pensions. All these factors were of great importance, and lead to the interesting question: was there a strong esprit de corps or at least a feeling of solidarity between fellow-workers, which had significant consequences in their relationship with other institutions, especially for the protection of this particular profession (for example regarding transferrals from one seat to another)?

This was a defence system that could have been even more necessary in case they were accused of illicit activity, often by means of anonymous letters by individuals or unidentified members of the local community (with a frequency however that varied within the 30-year time span under consideration). This could result, after a careful investigation on the part of political and judiciary officials, in more or less serious punishment of the accused.

The *commissari*'s relationship with their superiors has also been examined from two points of view: on the one side were the officials acting as representatives of their superior officers (leading to numerous conflicts between *delegati provinciali* and police officers); on the other side the *commissari*, as state employees, were themselves under surveillance, since they were in close contact with the native population and therefore at risk of being “contaminated”. In both cases, however, these activities were written in reports, respecting precisely established procedures and terminology, that are here analysed both singly and in comparison with one another.

Regarding the specific role of the territorial officials is concerned, it is evident that it was especially those powers of police enforcement which gave these officials their importance. But from the very beginning of their implementation by the Viennese government the extent of these powers was in practice far from clear. This was the result of compromise between the requirements of the various ministers in the central departments, and could only lead to more conflicts with the corresponding magistrates in the outposts of Empire (the *pretori*). Such conflicts were exacerbated by granting significantly higher wages to them. This also renewed in a more general sense the problem of the complex and difficult relationship between justice and administration in the by now dated structure of the Habsburg Empire.

How all these problems affected the various local communities is an aspect that is treated in the last of the five chapters that comprise the second section. Firstly, there is a panoramic view of the conditions of the time throughout the territories of the Veneto and their local governments, utilizing information culled from a great number of sources, giving most weight of course to the *commissari*'s point of view. What exactly were their particular qualities, and what impact did they have on the government of each locality? Attention is then drawn to a moment of particular tension between the peripheral imperial officials and local authority. The application of the law which should have permitted the selling off of communal property (*beni comunali*) in 1839 caused varying degrees of tension from district to district, and its effects were felt right up to the great disruptions of 1848.

This chapter also serves as an introduction to the last section of the present study, which focuses more closely on the "social control" of the local communities, and the manner in which the *commissari* worked together with judicial authorities in the prosecutions.

Taking into consideration the latest interpretations offered by authoritative historians (Anglo-American scholars in particular), a great number of trial records and other documents related to the prosecution of the accused has been examined. These records deal with "crime" prevention by the police, punishment enforced by the judiciary and mediation of conflicts in society; or in more general terms, the relationship between power, society and law (see, for example, the work of Cooney, Damaška, Davis, Dinges, Evans, Friedman, Hughes, Roodenburg, Spierenburg, or studies more specifically concentrated on the Veneto: Viggiano on Napoleon and the "first domination", Povolo and Chiodi on the "second domination"; or Bellabarba on the Tyrol). This analysis has helped me to bring into sharper focus the action of a hierarchical state bureaucracy in societies still deeply immured in traditional values, especially in rural areas. While bearing in mind the distinctive characteristics of each district and the individual inclinations of each official, it may be affirmed that the generation gap

between “young” and “old” *commissari* within the corps also had significant repercussions beginning in the 1840s.

It seemed only right to conclude the present study with an attempt to answer the inescapable question: did these government officials (at least during the pre-revolutionary period of agricultural crisis and serious depression) have any idea of the underlying threat of the destabilising forces at work which would eventually lead to the events of 1848 and their disastrous effects on the future of the Austrian monarchy? An answer to this question has been proposed here which, it is hoped, will satisfactorily conclude a study of those government officials who had (and tried) to act as intermediaries between the central government of Vienna (the heart of the Empire) and the peripheral administration of rural areas and little towns of the Provinces of the Veneto.

INDICE

INTRODUZIONE	p. 1
Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un 'identikit normativo'	p. 6
SEZIONE I	
LA DINAMICA ISTITUZIONALE	
CAPITOLO I	
L'ORIGINE ED I PRODROMI: GLI ANNI '20	
Premessa	p. 12
1819-1822	p. 16
1823-1824	p. 20
1825-1829	p. 24
CAPITOLO II	
I 'VECCHI' E I 'GIOVANI': 1830-1834	
Premessa	p. 30
Commissari 'vecchi', aggiunti 'giovani' (1830-1832)	p. 31
Il governo veneto tra lombardi e viceré (1833-1834)	p. 33
CAPITOLO III	
LA SVOLTA: 1835-1839	
Premessa	p. 40
Largo ai 'giovani' (1835-1836)	p. 43
Due questioni ancora sul tavolo: i 'vecchi' e i lombardi (1837-1839)	p. 47

CAPITOLO IV

1840-1844: UN SISTEMA A REGIME?

Premessa	p. 57
Quattro anni di tensione (1840-1843)	p. 59
1844: la pace guerreggiata	p. 66

CAPITOLO V

VERSO IL '48

Premessa	p. 72
La vittoria degli alunni veneti	p. 74
Lo scontro finale sui commissari	p. 76
Commissari nuovi, problemi vecchi	p. 80

SEZIONE II

L'ESERCIZIO DELL'AUTORITA'

CAPITOLO I

VITA DA COMMISSARI

Premessa	p. 84
I commissari distrettuali: ricchi e gratificati o poveri e frustrati?	p. 88
Assenze (più o meno tollerate), trasferimenti (più o meno subiti), pensioni (più o meno meritate)	p. 99

CAPITOLO II

COMMISSARI ALLA SBARRA

Premessa	p. 112
I commissari controllati	p. 114
I commissari puniti	p. 118
I commissari processati	p. 122

CAPITOLO III

I RAPPORTI CON I DIRETTI SUPERIORI

Premessa	p. 130
Le informazioni sui commissari	p. 134
Commissari controllori: il rapporto con i delegati provinciali	p. 136
Commissari controllori: il rapporto con i commissari superiori di polizia	p. 143
Conflitti di competenza, conflitti di autorità	p. 149

CAPITOLO IV

UNA CONVIVENZA SOFFERTA: COMMISSARI E PRETORI

Premessa	p. 152
Scontro su tutta la linea	p. 158
Il coinvolgimento delle autorità superiori	p. 164
Le ragioni dei ‘vecchi’ e quelle dei ‘giovani’	p. 168

CAPITOLO V

DISTRETTO, DISTRETTI: IL RAPPORTO CON I POTERI LOCALI

Comuni e distretti	p. 172
L’ombra lunga della legge sull’alienazione dei beni comunali del 1839	p. 181
Il ruolo ‘comunale’ del commissario distrettuale	p. 189

SEZIONE III

CONTROLLO DEL TERRITORIO, CONTROLLO SOCIALE

CAPITOLO I

GIUSTIZIA PENALE E AMMINISTRAZIONE

Potere, società e diritto	p. 196
Giustizia penale asburgica e controllo sociale	p. 199
I commissari distrettuali come ‘third party’	p. 206

CAPITOLO II

COMMISSARIO, COMMISSARI

L'interrogatorio	p. 210
Il commissario surclassato	p. 216
Gli informatori	p. 218
L'elogio dei giudici	p. 221
Commissari, preture e tribunali	p. 226
Il commissario-poliziotto mediatore	p. 231
Il primo distretto	p. 233
La coscrizione	p. 236
Cimiteri, deputati e sacerdoti	p. 240
La legge è uguale per tutti	p. 253
Il parroco	p. 258
Un caso delicato	p. 263
I 'vecchi' ed i 'giovani'	p. 267
L'appeasement	p. 274
Commissario über alles	p. 276

CAPITOLO III

LA PERCEZIONE DEL '48

Premessa	p. 282
Anno Domini 1847: tasse e fame	p. 284
La vigilia del '48	p. 295
Giustizia, società e territorio: i commissari distrettuali alla vigilia del '48	p. 312

EPILOGO

p. 332

APPENDICE

p. 339

FONTI E BIBLIOGRAFIA

p. 349

INTRODUZIONE

Il commissario distrettuale: chi era costui?

Un'espressione di manzoniana memoria che bene si attaglia alla figura di questo funzionario dell'amministrazione asburgica del Lombardo-Veneto, amministrazione oramai ampiamente studiata sotto diversi aspetti, ma ancora poco conosciuta per ciò che concerne la sua struttura periferica.

Dunque, un'indagine sulle strutture, appunto, scevra da quelle connotazioni esclusivamente negative che a lungo hanno caratterizzato un filone di ricerca sull'atteggiamento di Vienna nei confronti delle province italiane, filone figlio di una stagione storiografica che già nel 1999 Marco Meriggi indicava, salvo alcune eccezioni, come «sostanzialmente conclusa»¹.

Solo qualche anno più tardi, poi, David Laven, nell'introduzione del suo libro *Venice and Venetia under the Habsburgs, 1815-1835*, e più specificamente all'interno di una sintetica ma efficace rassegna degli studi dedicati nell'ultimo secolo alla presenza austriaca nel nord della penisola tra 1815 e 1848, metteva in luce quanto fino ad allora fosse stata scarsa soprattutto l'attenzione nei confronti delle Province Venete del Regno, nonostante la documentazione archivistica conservata nel capoluogo lagunare riguardante l'amministrazione delle stesse fosse assai più completa di quella raccolta a Milano per le Province Lombarde e pure di quella presente nell'ex capitale dell'Impero². Una ricchezza di materiale poco sfruttata, come già nel 1993 aveva evidenziato Brigitte Mazohl nella sezione fonti e bibliografia del suo *Österreichischer Verwaltungsstaat und administrative Eliten im Königreich Lombardo-Venetien 1815-1859*³; anche se va sempre ricordato che la consultazione degli scritti di prima mano dei funzionari, che ci rivela chi in concreto fossero, non può essere disgiunta dall'attenzione pure alle disposizioni normative che hanno per oggetto i medesimi, che pone

¹ M. MERIGGI, in B. MAZOHL WALLNIG - M. MERIGGI (edd), *Österreichisches Italien - italienisches Österreich: interkulturelle Gemeinsamkeiten und nationale Differenzen vom 18. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkrieges*, Wien 1999, p. 13.

² D. LAVEN, *Venice and Venetia under the Habsburgs, 1815-1835*, Oxford 2002, pp. 1-14. Laven precisa che molto del materiale conservato a Milano è stato compromesso dai bombardamenti aerei del 1944, mentre quello viennese, oltre agli eventi bellici legati al secondo conflitto mondiale, aveva già subito un depauperamento in conseguenza degli scontri avvenuti in città in occasione dell'incendio del palazzo di giustizia, il 15 luglio 1927. Nella stessa introduzione metodologica, poi, l'autore dichiara di non essersi servito, per la redazione della sua opera, di documentazione proveniente da archivi della terraferma veneta.

³ B. MAZOHL WALLNIG, *Österreichischer Verwaltungsstaat und administrative Eliten im Königreich Lombardo-Venetien 1815-1859*, Mainz 1993, p. 414. Brigitte Mazohl, tra l'altro, riserva il primo capitolo del testo proprio ad una interessante analisi della figura del commissario distrettuale; un'analisi, però, incentrata per lo più sull'arco temporale 1849-1859, limitata geograficamente ad una sola provincia, quella di Verona, presa a modello, e, a detta della stessa autrice, fondata solo in minima parte sull'inesplorato materiale archivistico veneziano.

invece l'accento sul come, teoricamente, avrebbero dovuto essere⁴. Riassumendo: si è scelto di concentrare la presente analisi sulle Province Venete perché mancava uno studio specifico su di esse a livello di amministrazione periferica dello stato, mentre più ricco è il panorama storiografico relativo alla parte lombarda del Regno, e perché molto del materiale archivistico a riguardo giaceva ancora inesplorato.

E' bene poi accennare ad altre due caratteristiche di tale analisi, una attinente alla dimensione spaziale ed una a quella temporale della stessa, che saranno però richiamate più volte nel corso della trattazione, pur a proposito di differenti argomentazioni.

Innanzitutto ci si occuperà di territorio extraurbano e di centri minori, perché le competenze dei commissari distrettuali nei capoluoghi di provincia e nelle città regie risultavano limitate alla sola sfera censuaria, mentre invece si vedrà che era *in primis* attraverso l'esercizio delle funzioni di polizia, e più in particolare nel servizio di ausilio all'autorità giudiziaria penale, che l'azione di tale funzionario incideva sulla vita delle comunità. E, d'altra parte, non poteva che essere così all'interno di un'amministrazione improntata all'ideologia politica dell'imperatore Francesco quasi sino al 1848, e quindi ben oltre un decennio dopo la sua morte, stante anche l'inettitudine del successore al trono nel 1835, il figlio Ferdinando. Ebbene, come scrive Marco Bellabarba, centrando perfettamente il problema:

«Di fronte ad un dominio territoriale fatto di *regna* e popoli disparati Francesco I riteneva che una buona amministrazione della giustizia fosse lo strumento più efficace per diffondere tra i suoi sudditi un messaggio di pace, tranquillità e sicurezza pubblica»⁵.

Tutto ciò fino al '48, si è detto, che costituisce uno spartiacque nella politica imperiale e che quindi rappresenta pure il termine *ad quem* dell'analisi del presente studio; più precisamente il marzo del 1848, cioè la vigilia degli eventi che scossero l'intero continente: e questo perché addentrarsi nelle vicende dei moti, e oltre, avrebbe voluto dire raccontare un'altra storia, anche dell'attività dei commissari. Gli accadimenti che prima generarono il biennio rivoluzionario e che quindi partorirono un mutato quadro politico ed una mutata dialettica

⁴ Per questa e per altre ancora validissime considerazioni, non solo metodologiche, riguardanti più in generale lo studio della figura del pubblico impiegato nel Lombardo-Veneto della Restaurazione, si veda C. MOZZARELLI, *Il modello del pubblico impiegato nel Lombardo-Veneto della Restaurazione*, in F. VALSECCHI - A. WANDRUSZKA (edd), *Austria e province italiane 1815-1918. Potere centrale e amministrazioni locali*, Bologna 1981, pp. 279-300. Con il termine 'disposizioni normative', poi, si va ben oltre il solo riferimento a quei provvedimenti inseriti nelle *Raccolte delle leggi lombardo-venete*, che, come appunto osserva giustamente il sempreverde A. SANDONA', *Il Regno Lombardo-Veneto 1814-1859. La costituzione e l'amministrazione*, Milano 1912, p. V, «non contengono, né potevano contenere, tutte quelle disposizioni che il Governo di Vienna non rese mai di pubblica ragione».

⁵ M. BELLABARBA, *Il «fondamento dei miei regni». Giudici, cultura politica e letteratura nell'Impero austriaco di primo Ottocento*, in M. BELLABARBA - B. MAZOHL - R. STAUBER - M. VERGA (edd), *Gli imperi dopo l'Impero nell'Europa del XIX secolo / Altes Reich und neue Reiche*, Atti della settimana di studio, Bologna 2008, p. 284. Il corsivo è nell'originale.

istituzionale, sconvolsero quello che da circa un trentennio era stato invece il funzionamento ‘fisiologico’ dell’amministrazione periferica distrettuale, che in tali funzionari aveva trovato i propri rappresentanti e che vuole qui essere studiata attraverso di essi per cercare di gettare nuova luce su alcuni aspetti di una parte relativamente breve, ma assai incisiva e significativa, della presenza delle Province Venete tra i domini asburgici.

Proprio per questo, passando sinteticamente all’analisi delle problematiche affrontate nel presente lavoro, si è ritenuto di dover dedicare un primo paragrafo ad una sorta di ‘identikit normativo’ del commissario distrettuale, senza dimenticare però la ‘cornice o dimensione imperiale’ entro la quale il Lombardo-Veneto, e nello specifico le Province Venete, erano collocate. Tale identikit è propedeutico all’analisi di diverse tematiche affrontate nello svolgimento dello studio, mentre la prima sezione in cui lo stesso è suddiviso mira innanzitutto ad esaminare come mutò negli anni, da un punto di vista istituzionale, la figura di questo funzionario.

L’arco temporale che va dal 1819 al 1848 è stato frazionato a sua volta in cinque periodi che sono parsi particolarmente significativi, con i limiti che attengono sempre alle scansioni cronologiche, nella trasformazione complessiva di questa specifica categoria di impiegati⁶. Ecco allora che l’ambito concorsuale, i criteri di selezione, i progetti di riforma (sia quelli provenienti dalle autorità superiori, sia quelli proposti dagli stessi commissari e riguardanti la concezione e la strutturazione della loro funzione all’interno dell’apparato dello stato), acquistano un significato di primaria importanza. Ma si è cercato pure, come d’altra parte in tutte le altre sezioni della ricerca, di attribuire ‘un nome ed un volto’ (talora anche con l’inserimento di casi esemplari) ai protagonisti di questo processo istituzionale che visse il principio di un lento ma progressivo nuovo corso, non esclusivamente ‘fisiologico’ e non poco contrastato, ma frutto di una volontà politica a sua volta figlia di vicendevoli tensioni tra viceré, governo lombardo e soprattutto governo veneto, dal 1836 (e quindi, come per altri numerosi aspetti dell’ ‘edificio imperiale’, in conseguenza della morte di Francesco I e dell’ascesa al trono del figlio Ferdinando I), quando, a commissari che per facilità di classificazione si è scelto di definire ‘vecchi’, e cioè caratterizzati da trascorsi nelle precedenti amministrazioni, cominciarono ad affiancarsi i ‘giovani’, e cioè coloro che per lo più erano stati formati scolasticamente e professionalmente all’interno delle strutture asburgiche post

⁶ I cinque periodi sono: gli anni ’20, gli anni dell’avvio e della parziale stabilizzazione del sistema; gli anni 1830-1834, con il sorgere di alcune contraddizioni interne al sistema stesso; gli anni 1835-1839, il quinquennio della svolta; gli anni 1840-1844, gli anni del sistema a regime; gli anni 1845-1848, vigilia degli eventi rivoluzionari.

1815 ed i cui curricula, al contrario di quelli dei ‘vecchi’, rispettavano tutti i requisiti previsti dalla legge.

Con la seconda sezione, che si è scelto di intitolare «L’esercizio dell’autorità», ci si immerge in quella che era la vita quotidiana dei commissari, esaminando innanzitutto gli aspetti più concreti della loro stessa esistenza, come la corresponsione del ‘soldo’ (ovverosia la retribuzione), le condizioni economiche, le possibilità di promozione, i permessi di assenza, i trasferimenti ed il trattamento pensionistico, tutti fattori che influenzavano in modo sostanziale tale esistenza, con inevitabili ricadute, più o meno significative, sull’attività dei funzionari; a proposito di talune dinamiche, si è cercato anche di indagare se esistesse e fosse attivo un meccanismo di autodifesa della categoria, rappresentato da una sorta di ‘griglia o rete corporativa’ tra colleghi.

Si è passati quindi all’esame dei potenziali comportamenti illeciti tenuti dai commissari, i quali potevano esser denunciati pure attraverso lettere anonime di singoli sudditi o individuati da autorità a ciò preposte: il che portava con sé una serie di conseguenze più o meno gravi che andavano dal provvedimento disciplinare (licenziamento incluso) al processo penale. Anche in questo caso, data la maggior concentrazione di atteggiamenti illegali in anni ben precisi⁷, si è pensato che una scansione cronologica avrebbe potuto aiutare ad analizzare più agevolmente il fenomeno.

Ma l’esercizio dell’autorità significava soprattutto rapportarsi quotidianamente con i diretti superiori che erano interessati principalmente ad ottenere quante più informazioni disponibili, e della natura più diversa, sullo stato dei distretti. In questo ambito i commissari si trasformavano da ‘controllati’ in ‘controllori’ e stendevano puntuali relazioni indirizzate a tali istanze.

L’azione di controllo sul territorio, però, adempiuta principalmente attraverso l’attuazione di competenze in materia di polizia riservate ai commissari, anche se normativamente non così ben definite (si vedrà con quali ricadute nella prassi), portò sovente alla necessità di confrontarsi, e addirittura di scontrarsi sul campo, con il proprio ‘*alter ego* giudiziario’, e cioè con i pretori, che, tra l’altro, particolare non trascurabile frequentemente sottolineato in modo polemico dagli stessi commissari, godevano di un trattamento economico privilegiato rispetto a loro. A livello di ‘alte sfere’, talora ciò dava origine a tensioni che potevano arrivare a coinvolgere perfino governo veneto e tribunale d’appello di Venezia e che riproponevano il problema del complesso e tormentato rapporto, all’interno della struttura imperiale asburgica, tra giustizia e amministrazione. Alla base della piramide istituzionale, invece, l’esercizio

⁷ Lo si vedrà, soprattutto nei primi anni ’20.

dell'autorità determinava un'interazione continua con il sistema degli enti locali e si esplicitava concretamente anche nella redazione di una serie di documenti che, sul piano descrittivo/narrativo, offrivano ed offrono una singolare panoramica dei distretti che componevano la realtà delle Province Venete.

Un momento di notevole tensione nelle relazioni con tale sistema fu poi rappresentato dall'applicazione della legge del 1839 sull'alienazione dei beni comunali: una tensione che continuò a persistere per diversi anni, pur con notevoli differenze proprio tra distretto e distretto, e che talora portò effetti squilibranti fin dentro il '48 ed oltre.

Nella terza ed ultima sezione, infine, l'interesse si sposta più nello specifico sull'azione di controllo sociale, svolta dal commissario in primis attraverso l'attività di ausilio alle autorità giudiziarie criminali.

Muovendosi all'interno di una serie di procedimenti penali e con una visione ed un approfondimento a tutto tondo delle problematiche da essi sollevate ed affrontate, ci si interroga se tale azione possa essere stata caratterizzata solamente da intenti preventivi/repressivi o se invece non abbia contribuito, in maniera più o meno incisiva, alla mediazione di conflitti, e, quindi, alla ricerca di un assetto calibrato tra l'operare di un apparato statale burocratico e gerarchico ed una società locale ancora profondamente intrisa di valori tradizionali e conservativi, specie nelle realtà rurali. Anche a questo riguardo accanto alle peculiarità di ciascun distretto ed alle differenze prodotte dalle inclinazioni e quindi dalla condotta di ciascun singolo funzionario, soprattutto negli anni quaranta sembra aver avuto un peso non insignificante il fattore generazionale che si esplica nella già rammentata distinzione tra commissari 'vecchi' e commissari 'giovani'.

Se e quanto, poi, stante appunto la loro massima vicinanza al territorio, tali funzionari, in un biennio reso tra l'altro particolarmente difficile da crisi agricole accompagnate in seguito pure da una congiuntura economica negativa generalizzata, riuscirono a percepire fino alla vigilia del '48 la presenza di elementi destabilizzanti che avrebbero condotto agli eventi rivoluzionari, o se invece poco o nulla fece presagire una serie di accadimenti così nefasti per il futuro della monarchia, è l'interrogativo cui si tenta di dare risposta a conclusione del presente percorso di studio, focalizzato sulla figura di quell'impiegato dello stato che cercò di mettere in comunicazione dialettica il cuore dell'Impero con il mondo delle campagne e dei centri urbani minori delle Province Venete: con quale fortuna, lo si vedrà.

Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un ‘identikit normativo’

Troppo spesso in passato si è colposamente, o, talora volontariamente, evitato di pensare alle Province Venete (e all’intero Lombardo-Veneto) come ad un territorio inserito, più che in una prospettiva ‘nazionale’, in una ‘dimensione imperiale’. Eppure da tale ‘dimensione’ non si può prescindere per cercare di valutare approfonditamente l’azione dell’amministrazione centrale asburgica, e, di rimando, anche di quella periferica, che qui più sta a cuore, non solo nel quotidiano, ma pure nel particolare ambito rappresentato dall’elaborazione di progetti di riforma volti ad un tentativo di perfezionamento del sistema di governo del territorio; e questo senza voler far finta di non vedere i tanti contrasti, le tante difficoltà ed i tanti ostacoli che caratterizzarono *in primis* l’operare degli stessi commissari distrettuali.

Retrospectivamente, si ricordi che è soprattutto dal 1750 in avanti, attraverso una serie di provvedimenti legislativi, che Maria Teresa, prima, e Giuseppe II, poi, fanno nascere il concetto di monarchia austriaca intesa come ‘stato organizzato’, indebolendo i diversi territori che la componevano, o meglio le prerogative dei loro ceti e appunto delle loro signorie territoriali, ma continuando a garantire la loro esistenza e cercando di tollerare almeno in parte le loro peculiarità⁸.

Per quanto concerne più nello specifico il Lombardo-Veneto, invece, «in seguito al Congresso di Vienna, si assiste alla ‘fondazione’ (*Stiftung*) di un nuovo regno con un atto di *nuova creazione* giuridica. Ci si riallacciò allora consapevolmente alla tradizione italo-napoleonica per poter mantenere anche sotto il *dominio austriaco* la dignità di un ‘regno’⁹: la realtà politica e sociale di queste regioni, infatti, poco aveva in comune con quella delle altre regioni dell’Impero, non essendoci una combinazione di tradizioni legate alla persona del principe e dei ceti, indispensabile per formarne una del *Land*, né, per l’appunto, «una

⁸ Per questi ed altri passaggi istituzionali fondamentali, come quello ad esempio della fine dell’Impero romano-germanico e della nascita dell’Impero austriaco, si veda A. DE BENEDICTIS, *Politica, governo e istituzioni nell’Europa moderna*, Bologna 2001, pp. 62-68. Specifica R. J. W. EVANS, *Felix Austria. L’ascesa della monarchia asburgica: 1550-1700*, Bologna 1981 (Oxford 1979), p. 562, «Già dagli anni quaranta del Settecento le antiche istituzioni e le ideologie che le giustificavano si palesarono inette a rendere la Monarchia competitiva nei confronti di altri stati europei moderni, centralizzati e, in certo modo, aventi già una prima base ‘nazionale’. La risposta degli Absburgo fu quella di procedere a riforme, avendo giustamente compreso che l’unica speranza per assicurare la vita della potenza asburgica stava nel dare alla Monarchia una nuova identità ossia un nuovo assetto che poggiasse su una amministrazione bene organizzata e su un’economia efficiente. Eppure né Maria Teresa né Giuseppe II *demolirono* l’edificio esistente: infatti non ne avevano uno di ricambio. Cercarono piuttosto di ristrutturarlo». Il corsivo è nell’originale.

⁹ B. MAZOHL WALLNIG, *Il Regno Lombardo-Veneto ‘provincia’ dell’Impero austriaco*, in *Il rapporto centro-periferia negli stati preunitari e nell’Italia unificata*, Atti del LIX congresso di storia del Risorgimento italiano, Roma 2000, p. 98. Il corsivo è nell’originale. Si ricordi che la Lombardia era entrata per la prima volta nella ‘orbita imperiale’ nel 1748, mentre il Veneto nel 1797.

tradizione 'reale' di 'statalità' autonoma, come esisteva ad esempio in Boemia o in Ungheria»¹⁰. Scrive a tale proposito Marco Meriggi:

«Lo Stato amministrativo moderno, la cui incompiuta realizzazione costituisce il problema di fondo per le province ereditarie della monarchia, in quelle lombardo-venete esiste già, corroborato nel suo funzionamento dall'esperienza di qualche lustro, quando gli eserciti imperiali fanno, nel 1814, il loro ingresso nel paese. I risultati che nell'area 'tedesca' risultano ancora irrealizzabili, a causa dell'elemento frenante costituito dai diritti cetuali consolidati, emergono nella loro compiutezza in un paese in cui l'Ancien Régime è stato rovesciato con la forza, ed i cui lineamenti amministrativi sono stati riplasmati sulla base di mutati presupposti di ordine giuridico-sociale»¹¹.

Con il Regno Lombardo-Veneto, dunque, il tentativo avrebbe dovuto essere quello di «trasformare e tradurre vecchie tradizioni dell'*Ancien Régime* e dell'impero in una nuova situazione di dominio nell'ambito dello stato moderno, e di servirsi a questo scopo del modello napoleonico»¹².

Rebus sic stantibus, risulta chiaro come in questa realtà anche il sistema dell'impiego pubblico differisse notevolmente da quello sostanzialmente omogeneo degli altri domini asburgici, soprattutto per la totale assenza di poteri amministrativi e giudiziari «in mani signorili»¹³. Ed infatti, per quanto concerne nella fattispecie la figura del commissario distrettuale, pur a distanza di centotrent'anni l'uno dall'altro, due storici, Walter Keating Kelly in *History of the House of Austria, from the Accession of Francis I to the Revolution of 1848*¹⁴ e Marco Meriggi in *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848)*¹⁵ citano entrambi il seguente passo dell'opera di Franz Hartig *Genesis der Revolution in Oesterreich im Jahre 1848*¹⁶:

«Nei paesi non ungheresi ai *Kreisämter* in qualità di primi organi dell'amministrazione (politica) interna sottostavano in parte magistrati municipali, in parte *landesfürstliche* commissari distrettuali, in

¹⁰ *Ibidem*, p. 100.

¹¹ M. MERIGGI, *Potere e istituzioni nel Lombardo-Veneto pre-quarantottesco*, in P. SCHIERA (ed), *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo*, Bologna 1981, pp. 217-218. Aggiunge M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino 1987, p. 270, «Per molti versi, d'altro canto, nell'epoca della Restaurazione e ancor di più in quella successiva alla rivoluzione del '48, fu semmai il Lombardo-Veneto ad offrire il modello di sue singole istituzioni (soprattutto fiscali, ma, in epoca postquarantottesca, anche politico-amministrative) alle altre regioni, che erano governate in base ad istituti di carattere più arcaico».

¹² B. MAZOHL WALLNIG, *Il Regno Lombardo-Veneto 'provincia' dell'Impero austriaco*, cit., p. 100. Il corsivo è nell'originale.

¹³ C. MOZZARELLI, *Il modello del pubblico impiegato nel Lombardo-Veneto della Restaurazione*, cit., n. 6, p. 280. Aggiunge inoltre C. MOZZARELLI, *ibidem*, n. 6, pp. 280-281: «All'estremo opposto può considerarsi la situazione ungherese, dove la scarsa presenza di impiegati statali si accompagna al più ampio esercizio di funzioni pubbliche da parte signorile, ad esplicite riserve di cariche a favore della nobiltà, infine alla non applicazione della *Diätennormale* del 1813».

¹⁴ W. K. KELLY, *History of the House of Austria from the Accession of Francis I to the Revolution of 1848*, London 1853.

¹⁵ M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, Bologna 1983.

¹⁶ F. HARTIG, *Genesis der Revolution in Oesterreich im Jahre 1848*, Leipzig 1851. Si ricordi che Franz Hartig fu, tra l'altro, governatore della Lombardia dal 1830 al 1840.

parte uffici economici di signorie private; alle delegazioni nel Regno Lombardo-Veneto sottostavano invece solo i *landesfürstliche* commissari distrettuali; a questa differenza fondamentale è da attribuire l'andamento decisamente più ordinato dell'amministrazione interna in questo Regno»¹⁷.

Diventa quindi assolutamente ineludibile soffermarsi su una breve analisi avente ad oggetto le specifiche competenze di questo funzionario nel Regno Lombardo-Veneto, e, di conseguenza, nelle Province Venete. Ora si tratterà un quadro di massima di tali competenze, riservando un approfondimento di quelle qui menzionate, e di altre ancora, in sede di successiva trattazione delle problematiche connesse all'esercizio delle stesse.

Al termine di un biennio di transizione, nel 1816, le Province Venete del Regno furono divise in otto delegazioni (Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Udine), a loro volta composte da un certo numero di distretti (novantatre in totale), alla testa di ciascuno dei quali venne posto un cancelliere del censo, carica ribattezzata nel 1819 appunto col nome di commissario distrettuale¹⁸. Afferma in proposito Brigitte Mazohl:

«Le sue origini risalgono tuttavia a molto prima, alla seconda metà del XVIII secolo e alla Lombardia austriaca. L'inizio della sua storia è contraddistinto da un avvenimento giuridico apparentemente marginale: la Giunta del Censimento considerò i Cancellieri delle Comunità, esistenti già prima della sua costituzione, come organo utilizzabile per l'espletamento della propria attività catastale, si servì di loro come organo di collegamento con le comunità, arrivando a dare a loro stessi istruzioni ed infine (1753) emanò alle comunità un decreto in base al quale in futuro la Giunta stessa avrebbe nominato i Cancellieri e le Comunità avrebbero dovuto riconoscere come propri questi Cancellieri Delegati della Giunta. Era nato così il Cancelliere del Censo di nomina 'statale', che servì al futuro commissario distrettuale come base istituzionale»¹⁹.

¹⁷ F. HARTIG, *Genesis der Revolution in Oesterreich*, cit., p. 30. Il corsivo è mio. Si ringrazia la dott.ssa Sigrid Bachmann per la traduzione dal tedesco. Questo l'originale: «In den nichtungarischen Ländern standen unter den Kreisämtern als erste Organe der inneren (politischen) Verwaltung theils städtische Magistrate, theils landesfürstliche Bezirkscommissäre, theils privatherrschaftliche Wirtschaftsämter, unter den Delegationen im lombardisch-venetianischen Königreiche durchaus landesfürstliche Districtscommissäre, welcher wesentlichen Verschiedenheit der in diesem Königreiche bemerkbare geregeltere Gang der inneren Verwaltung zuzuschreiben ist». Lo stesso passo è citato in lingua inglese da W. K. KELLY, *History of the House of Austria*, cit., pp. 29-30. La versione fornita da M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 13, p. 156, si rifà ad un'edizione dell'opera di Hartig del 1850 e non del 1851 come quella cui si riferisce l'estratto qui sopra riportato nel corpo del testo, a proposito di alcuni elementi del quale va precisato quanto segue. Il sostantivo *Kreisämter* può essere reso in italiano con il termine 'capitanati circolari'; l'aggettivo *landesfürstliche* riferito ai commissari distrettuali (in realtà chiamati solo da Hartig in due modi diversi, *Bezirkscommissäre* e *Districtscommissäre*) è stato tradotto da Kelly con *government*, mentre da Meriggi con 'regi': in questa sede si è scelto di mantenere il lemma tedesco; infine, per quanto riguarda l'attributo *bemerkbare geregeltere* relativo all'andamento dell'amministrazione nel Regno Lombardo-Veneto, influenzato proprio dalla figura del commissario distrettuale, pare più corretta l'interpretazione di Kelly con *the more orderly* che quella di Meriggi con 'sensibilmente diverso': dunque si è qui optato per l'espressione 'decisamente più ordinato'.

¹⁸ Per una sintetica ma efficace rassegna delle istituzioni del Regno Lombardo-Veneto, si veda M. MERIGGI, *Le istituzioni del Regno Lombardo-Veneto*, in P. PRETO (ed), *Il Veneto austriaco 1814-1866*, Treviso 2000, pp. 29-40.

¹⁹ B. MAZOHL WALLNIG, *Presenza dello stato alla periferia: il commissario distrettuale nel Lombardo-Veneto*, in E. MARTINENGO (ed), *Le Alpi per l'Europa. Una proposta politica*, Atti del convegno, Milano 1988, p. 338.

La stessa Brigitte Mazohl attribuisce il cambio di denominazione della carica da cancelliere del censo a commissario distrettuale al «profluvio degli affari politici... dati i suoi sempre nuovi doveri»²⁰, mentre Marco Meriggi ricorda come nel 1819 il governatore delle Province Venete Goess avesse chiesto a Vienna per questi funzionari addirittura una promozione di ‘classe’ nella gerarchia dell’impiego pubblico, «sottolineando che si trattava delle cariche amministrative chiave di un paese, in cui la periferia era sottratta alla sfera tutelata della signoria ed affidata ad un confronto diretto tra sudditi e funzionari di stato. La sua proposta non venne accolta, ma quell’anno stesso ai cancellieri venne mutata la denominazione, ed essi assunsero il titolo di commissari distrettuali»²¹. La notificazione del governo veneto che il 31 luglio 1819 comunicava tale mutamento recitava:

«Con Sovrana Risoluzione 6 giugno prossimo passato essendosi degnata Sua Maestà di determinare, che si sostituisca la denominazione di *Commissario distrettuale* a quella di *Cancelliere del censo*, il Governo nell’atto di portare a comune notizia così fatto cambiamento di nome, dichiara che tutte le ispezioni, incumbenze, ed attribuzioni per le quali le Leggi, ed i Regolamenti in vigore chiamano la ingerenza o l’opera dei Cancellieri del censo, sono d’ora innanzi proprie dei Commissarij distrettuali»²².

In realtà l’origine di questo funzionario non è ascrivibile alla sola Lombardia teresiana. In epoca napoleonica i cancellieri del censo assunsero alcune funzioni amministrative, rappresentando lo stato di fronte ai comuni nella propria giurisdizione cantonale: non possedevano, invece, competenze in materia di polizia.

Il primo documento post Regno Italico che fissa proprio le caratteristiche istituzionali del cancelliere del censo è il paragrafo 10 della sovrana patente 7 aprile 1815, la patente di fondazione appunto del nuovo Regno Lombardo-Veneto:

«In ogni Distretto vi sarà un Cancelliere del Censo, il quale sotto la dipendenza della rispettiva Regia Delegazione avrà la superiore ispezione sopra i Comuni di seconda e terza classe, tutta l’ingerenza negli affari censuarj, e la sorveglianza generale sui Comuni delle suddette classi per l’adempimento delle leggi politiche»²³.

²⁰ *Ibidem*, p. 344.

²¹ M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., pp. 189-190.

²² Notificazione 31 luglio 1819 n. 214, n. 22321 Prot., *Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall’Imperial Regio Governo delle Province Venete*, VI, pt. II, Venezia 1819, in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 60. Il corsivo è nell’originale. Si segnala che anche la grafia e la punteggiatura di questo e di tutti i successivi documenti citati rispecchiano quelle originali, pur risultando in tal modo la lettura e la comprensione dei testi talora più ostiche.

²³ Sovrana patente 7 aprile 1815, *Raccolta delle Sovrane Patenti e de’ Regolamenti relativi all’attivazione del sistema amministrativo nelle Province, Distretti e Comuni dipendenti dal Governo di Venezia*, Venezia 1815, in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 351.

L'ufficio del cancelliere del censo, prima, e del commissario distrettuale, poi, era formato anche da un aggiunto e da uno scrittore: l'articolo 254 del regolamento 4 aprile 1816 per l'attuazione della sovrana patente 12 febbraio del medesimo anno, infatti, statuiva:

«Ogni Cancelliere ha un Aggiunto nominato dal Governo che dipende dal Cancelliere rispettivo. Questi lo coadiuva in tutte le incombenze del suo Ufficio e lo supplisce in caso di assenza, od impedimento. Ha un inserviente pure di nomina della Regia Delegazione»²⁴.

Dunque, non vi è dubbio che il commissario distrettuale, che operava alla base della piramide amministrativa dello stato, dovesse garantire l'effettiva esecuzione dei provvedimenti emanati dalle autorità superiori. Ecco allora che finiva per occuparsi, seppur a seconda dei casi con diverso grado di coinvolgimento e con un ruolo più o meno incisivo, oltre che di affari censuari, e di tutto quanto appena ricordato, di concorsi per gli insegnanti delle scuole comunali, di medici comunali e di levatrici e più in generale del funzionamento dei comuni stessi, di lavori pubblici, di esazione delle imposte, di leva militare, di elezione dei parroci, ma pure di mantenimento dell'ordine pubblico con lo svolgimento di mansioni di polizia.

Si trattava in definitiva di un funzionario caratterizzato da «tre facce (funzionario censuario, amministratore di bilanci, e funzionario esecutivo) che quasi nessuno possedeva all'inizio della restaurazione»²⁵.

Se poi la struttura della polizia era costituita da una direzione generale per la Lombardia (con sede a Milano), da una per il Veneto (con sede a Venezia), e da autorità da esse dipendenti a livello provinciale, «nei distretti, viceversa, tale struttura cessava di essere distinta da quella politico-amministrativa e trovava anch'essa nel commissario distrettuale il proprio estremo anello di irradiazione»²⁶. A questo proposito Simona Mori chiarisce:

«Una maggiore integrazione organica sulla direttrice centro-periferia era già stata del resto predisposta con il coinvolgimento dei distretti, circoscrizione intermedia tra provincia e comune e articolazione fondamentale delle competenze in materia censuaria fin dalla legislazione teresiana. Al momento in cui furono impartite le istruzioni alla Direzione generale di polizia, a Vienna si stava considerando l'istituzione di commissari distrettuali di polizia, la quale, nonostante lo scarso favore del sovrano, sembrava poter essere utile alla sicurezza... Si procedette in tal senso, trasformando le Cancellerie censuarie in Commissarie distrettuali investite, in dipendenza delle delegazioni, sia degli oggetti del censo, sia di quelli di polizia»²⁷.

²⁴ Regolamento per l'attivazione della Regia Patente 12 febbraio 1816, *Raccolta delle Sovrane Patenti e de' Regolamenti relativi all'attivazione del sistema amministrativo nelle Provincie, Distretti e Comuni dipendenti dal Governo di Venezia*, Venezia 1816, in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 351.

²⁵ M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., p. 188.

²⁶ M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 37.

²⁷ S. MORI, *La polizia fra opinione e amministrazione nel Regno Lombardo-Veneto*, in «Società e storia», 105, 2004, p. 570. Proprio sulla possibilità di attivare la figura del commissario distrettuale di polizia, S. MORI,

Fu quindi appunto soprattutto attraverso l'assunzione e l'esercizio delle funzioni di polizia, che il commissario distrettuale divenne «la figura più caratteristica della vita amministrativa lombardo-veneta, il segno tangibile di quell'avvicinamento diretto tra sudditi e stato che nelle terre ereditarie era escluso dalla presenza dell'area intermedia signorile»²⁸.

ibidem, n. 30, p. 570, rimanda ad una lettera del 24 novembre 1817 inviata dal Supremo Dicastero aulico di polizia, la *Polizeihofstelle*, al governo lombardo. Il testo integrale della missiva si trova in ASMI, *Presidenza di Governo 1817*, b. 20 ed è il seguente: «Allorchè venne sottoposta al Supremo Dicastero aulico di polizia la proposizione per l'erezione di appositi Commissariati Distrettuali di polizia, Sua Maestà credette opportuno di non accordare questa domanda. Nulla di meno devesi tuttora riflettere, se lo stato attuale della Gendarmeria permette una tale dislocazione della medesima, che le viste importanti della pubblica quiete e sicurezza rendino con ciò affatto superflua l'erezione degli anzidetti Commissariati Distrettuali di polizia; ovvero se ad onta di ciò tale misura per l'avvenire potrebbe rendersi necessaria; e se in tale caso questi Commissariati non sarebbero da limitare ai punti dei confini i più importanti. E' perciò, che invito l'I. R. Governo a volere ponderare seriamente quest'importante oggetto, richiamando a tale uopo i pareri delle rispettive Delegazioni provinciali, e comunicandomi a suo tempo il motivato risultato delle singole opinioni esternate in questo merito». Si ricordi comunque che, nonostante gli effetti generali, quest'ultima è una discussione tutta lombarda, visto il ruolo determinante che sembra assumere nel documento la Gendarmeria, assente nelle Province Venete fino al post 1848. Infine, sempre S. MORI, *ibidem*, pp. 574-575, si occupa del sostanziale fallimento dell'attivazione di un'altra figura istituzionale, quella dei commissari di polizia comunali.

²⁸ M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., p. 190. Si veda, a questo proposito, quanto già detto nella presente introduzione sulle figure istituzionali operanti nelle altre province dell'Impero.

SEZIONE I

LA DINAMICA ISTITUZIONALE

CAPITOLO I

L'ORIGINE ED I PRODROMI: GLI ANNI '20

Premessa

Per Cesare Mozzarelli, «le caratteristiche formali che contraddistinguono l'impiegato di una amministrazione burocratizzata si ritrovano già, pur ambigualmente, nella Lombardia austriaca»¹; ma è solo dopo aver mutuato strutture dal modello napoleonico che, con Francesco I, si torna sulla via maestra delle riforme centralizzatrici giuseppine, ossia, per dirla con Marco Meriggi, «alla ripresa del tentativo di trasformare il grande impero multinazionale in uno stato moderno»², e quindi alla necessità anche di «un modello di funzionario, rispondente alle esigenze di crescente specializzazione che la sempre più marcata ramificazione dell'apparato di stato imponeva»³.

Se però è vero che ora il reclutamento avveniva sulla base di un titolo di studio, di esami e di un concorso⁴, è certo vero anche per i commissariati distrettuali ciò che ancora Marco Meriggi afferma più in generale sui pubblici uffici lombardi, e cioè che «buona parte del personale in servizio al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme»⁵, introdotte dagli austriaci al loro ritorno, non poteva fregiarsi del curriculum richiesto e che per oltre vent'anni, stante il ragguardevole numero di funzionari ereditati dal regime francese, tale realtà si sarebbe discostata non poco da quanto previsto dalla normativa, conoscendo solo all'incirca dalla metà degli anni quaranta una congrua presenza di 'volti' nuovi.

¹ C. MOZZARELLI, *Il modello del pubblico impiegato nel Lombardo-Veneto della Restaurazione*, cit., p. 282.

² M. MERIGGI, *Aspetti dell'impiego di concetto in Lombardia durante la Restaurazione (1816-1848)*, in A. GIULIANI - N. PICARDI (edd), *L'educazione giuridica, IV: Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*, t. II: *L'età moderna*, Perugia 1981, pp. 331-332.

³ *Ibidem*, p. 332.

⁴ Per l'età napoleonica, annota M. MERIGGI, *ibidem*, pp. 333-334: «Nella carriera dei pubblici uffici si entrava in virtù di fattori esterni ad una logica professionale, senza bisogno di prerequisiti, ed in seguito si avanzava, sulla base, per così dire, dei meriti acquisiti sul 'campo di battaglia'; non esisteva inoltre una frattura rigida, e non pochi esempi lo confermano, tra impiego di concetto ed impiego d'ordine. Vero è però che sul finire del periodo napoleonico... alla normalizzazione politico-sociale della situazione, dunque al soffocamento dei fermenti politici che la fase rivoluzionaria di fine secolo aveva lasciato in eredità, sullo specifico terreno del pubblico impiego aveva fatto riscontro un'accentuazione dell'interesse per la formazione tecnico-professionale dei nuovi funzionari dell'apparato di stato... Ma è nondimeno fuor di dubbio che, su questo nodo, la monarchia asburgica aveva saputo nel frattempo pervenire a risultati formalmente più avanzati».

⁵ *Ibidem*, p. 334.

Di qui, data in questo ambito la complicata coesistenza di passato e presente, la necessità di abbandonare la trattazione teorica del problema e di passare a misurarsi con la prassi di tanti e differenziati casi concreti. E forse torna utile, a riguardo, partire da un'altra notazione di Meriggi, stavolta originante da un preciso documento archivistico, un dispaccio della cancelleria aulica riunita⁶ al governo di Milano, datato 5 ottobre 1826, con il quale, in risposta ad un'interrogazione di quest'ultimo, veniva suggerito, nei termini qui sotto riportati, di non consentire proprio ai commissari ed agli aggiunti distrettuali privi degli studi legali l'accesso ai concorsi per posizioni vacanti in incarichi superiori dell'impiego di concetto:

«Se tra gli attuali commissari distrettuali ed aggiunti molti ve n'hanno che mancano degli studi legali, ciò devono attribuirlo all'epoca della loro nomina seguita avanti che fosse stabilita la massima che questo requisito occorresse per entrare negli uffici suddetti, ed alla circostanza che non si è voluto escluderli dopo che erano nominati. Ma non per questo devono godere di un secondo illimitato favore»⁷.

Qual era invece la situazione nelle Province Venete? Altrettanto complicata, se non di più.

Da un punto di vista meramente normativo, dal luglio del 1820 i requisiti necessari per aspirare al posto di commissario distrettuale (o di aggiunto), fissati dal viceré Ranieri con un rescritto datato giorno 3 dello stesso mese, erano i seguenti:

«Primo. Coloro, che aspirano all'Impiego di Commissario Distrettuale, o di Aggiunto devono far constare

a) d'aver il diritto di Cittadinanza negli Stati di SUA MAESTA'; b) la loro buona condotta morale; c) d'essere di maggiore età; d) d'aver compiuto il corso degli Studi Legali, ciò che sarà da comprovarsi con un documento d'alcuna delle Università del Regno; e) d'aver fatto per un anno almeno l'Alunnato presso qualche Commissariato Distrettuale.

Secondo. Compiuto l'Alunnato, e riportato per questo un certificato d'idoneità, gli Aspiranti dovranno sottoporsi ad un esame tanto in voce, quanto in iscritto innanzi all'Eccelso Imperiale Regio Governo, ed all'Imperiale Regia Direzione Generale del Censo.

Terzo. Quando l'esito dell'esame sia favorevole agli Aspiranti, sarà a questi rilasciata una dichiarazione di abilitazione a presentarsi ai Concorsi per gli Impieghi di Commissario, o di Aggiunto»⁸.

⁶ A proposito della cancelleria aulica riunita, che comprendeva tre vice-cancellerie regionali (una per l'Austria-Illiria, una per la Boemia-Galizia ed una per il Lombardo-Veneto), scrive M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 101-102: «Dal sistema di collegamento demandato alla Cancelleria rimase invece esclusa l'Ungheria, che continuò a godere di una particolare posizione autonomistica all'interno del contesto imperiale. Le tre vice-cancellerie avevano la funzione, nelle materie politico-amministrative (ma non in quelle finanziarie, di polizia, militari e giudiziarie) di operare un'azione di filtro tra centro (la presidenza della Cancelleria) e periferie».

⁷ *Ibidem*, n. 12, pp. 357-358.

⁸ Avviso della Cesarea Regia Delegazione della Provincia di Venezia del 29 luglio 1820, in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 513. Tale avviso, identico anche per le altre province della parte veneta del Regno, si rifaceva ad un dispaccio del governo veneto del 22 luglio dello stesso anno, che a sua volta richiamava il rescritto del viceré Ranieri del 3 luglio, indicato qui sopra nel corpo del testo. A proposito del requisito concernente gli studi universitari, va precisato che era sufficiente la frequenza di quattro anni al corso politico-legale, al termine del quale veniva rilasciato il cosiddetto 'assolutorio'. Per il conseguimento del titolo di dottore, indispensabile ad esempio per l'esercizio dell'avvocatura, era invece necessario in aggiunta un esame di laurea. Al corso politico-

Ma, al punto quarto dello stesso rescritto, si lasciava aperta una ‘porta’ di notevoli dimensioni alle eccezioni:

«Quarto. Si potrà prescindere dalle condizioni stabilite co l’Articolo I. (eccetto quelle sotto le Lettere a. b. c.) e dagli esami, in favore dei Quiescenti Pensionati, od Impiegati dello Stato, ne’ quali concorrano distinti meriti, e servigj»⁹.

E non era la prima ‘porta’ ad essere stata lasciata aperta, perché, a proposito di concorrenti all’impiego di cancelliere del censo, nel settembre del 1815 si era già stabilito che:

«Avendo la regia patente 7 aprile 1815 disposto, che vi sarà in ogni distretto un cancelliere del censo, il quale sotto la dipendenza della rispettiva regia delegazione avrà la superior ispezione sopra i comuni di seconda e terza classe, tutta l’ingerenza negli affari censuarj, e la sorveglianza generale sui comuni delle suddette classi per l’adempimento delle leggi politiche, s’invitano tutti quelli che credessero di poter aspirare alla carica di cancelliere, non esclusi gli attuali cancellieri provvisorj, di dover entro tutto il futuro mese di ottobre presentare al protocollo delle rispettive prefetture le loro domande.

Per poter aspirare al posto di cancelliere dovranno i petenti comprovare colla produzione dell’originale documento di essere stati esaminati, e di avere ottenuto il certificato d’idoneità o dalla cessata direzione generale del censo, o da questo Governo. Se il certificato originale fosse già stato presentato, e rimanesse tuttora presso qualche pubblico uffizio, basterà che venga indicato ove, e quando fu esibito.

Sono dispensati dalla produzione del certificato, e dall’obbligo di un esame quelli che avessero coperta con indubbe prove di onoratezza, e di capacità la carica o di vice-prefetto, o di segretario generale di prefettura, o di capi sezione presso le prefetture.

Quelli che non avendo ancora subito l’esame prescritto dal decreto 5 dicembre 1805 credessero di sottoporvisi, dovranno presentare le loro domande alle rispettive prefetture, facendo constare:

1. Di esser sudditi di S.M.I.R.A., maggiori d’età, e di una condotta morale superiore ad ogni eccezione.
2. D’aver compiuto il corso regolare degli studj.
3. Di essersi esercitati per il corso di un anno almeno nella qualità di alunni di concetto presso questo Governo, o presso la cessata amministrazione generale del censo, o presso le cancellerie. Cominciando col 1816 l’alunnato di pratica dovrà essere stato almeno di due anni.

Le domande saranno tosto inoltrate dalle prefetture al Governo, il quale farà conoscere ai petenti col mezzo delle stesse prefetture il giorno ed il luogo che verrà stabilito per l’esame. L’esame verterà

1. Sulle cognizioni dello stesso esaminando nelle materie amministrative politiche, non omesse quelle relative al codice delle gravi trasgressioni di polizia.
2. Sul modo di dirigere i registri delle partite d’estimo di ciascun possessore di fondi.
3. Sulla formazione tanto dei quinterneti di scossa, per gli esattori comunali, quanto dei conti preventivi, e consuntivi per le comuni, e sugli analoghi regolamenti.

legale si accedeva dopo uno ‘studio filosofico’ (dal 1825 biennale) post ginnasiale. Le materie d’insegnamento, in base al *Prospetto degli studj dell’Imperiale Regia Università di Padova per l’anno scolastico MDCCCXX-MDCCCXXI*, in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 433, erano le seguenti: al primo anno introduzione enciclopedica allo studio politico-legale, diritto naturale privato, statistica generale degli stati d’Europa, statistica particolare della Monarchia Austriaca, agraria (per coloro che volevano applicarsi ad un impiego ‘di campagna’), diritto naturale pubblico, diritto criminale (Codice Austriaco dei Delitti); al secondo anno diritto romano combinato coll’antico statutario, diritto ecclesiastico, diritto feudale; al terzo anno diritto civile universale austriaco e differenza tra questo e il diritto francese (Codice Civile Universale Austriaco e Codice Civile Francese), diritto mercantile sulle basi della scienza del commercio, legislazione sui cambi, diritto marittimo e di navigazione; al quarto anno scienze politiche, leggi politiche austriache e spiegazione del Codice delle Gravi Trasgressioni di Polizia, procedura giuridica con continui esercizi pratici, procedura notarile e stile degli affari con esercizi pratici.

⁹ Avviso della Cesarea Regia Delegazione della Provincia di Venezia del 29 luglio 1820, in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 513.

4. Sul modo di assistere, e rilevare gli atti dei consigli comunali, e di farne i corrispondenti rapporti alle autorità superiori giusta il prescritto dagli articoli 21 e 22 del decreto 8 giugno 1805»¹⁰.

Tale notificazione però, come visto, richiamava a sua volta il decreto napoleonico sui cancellieri del censo del 5 dicembre 1805:

«Art. I. Gli attuali Cancellieri del censo che hanno meno di dieci anni di servizio in detto impiego, dovranno fra tre mesi prossimi aver riportata da Noi la conferma.

II. Dovranno a quest'effetto, fra due mesi dalla data del presente Decreto, ricorrere al Consigliere di Stato Direttore Generale del Censo, e far constare

1. Di avere riportata da una delle Università del Regno, o da altra Università approvata per il paese unito al Regno, e di cui fossero nativi, la laurea sia nella facoltà legale, sia nelle matematiche.

In difetto della laurea basterà che il Cancelliere sia stato in debita forma autorizzato all'esercizio della professione legale, o notarile o di Architetto Ingegnere.

In difetto anche di queste qualità basterà che il Cancelliere del Censo sia stato in debita forma esaminato, e dichiarato abile all'esercizio di Cancelliere dalle Autorità competenti.

2. Di una condotta irreprensibile tanto dal lato della capacità, che della probità nell'esercizio delle funzioni di Cancelliere del Censo.

III. *Non concorrendo nei Cancellieri alcuno degli estremi contemplati nel § 1 dell'art. II del presente Decreto, dovranno subire l'esame e riportarne il certificato d'idoneità.*

Le forme e i modi dell'esame saranno stabiliti dal Ministro delle Finanze sopra proposizione del Consigliere di Stato Direttore generale del Censo.

IV. Il Direttore generale, sentiti i Prefetti de' dipartimenti sopra la capacità e condotta di ciascun Cancelliere, presenterà la nota dei Cancellieri in istato di ottenere la conferma, come altresì quelli che non lo fossero, al Ministro delle Finanze.

V. *Chiunque in avvenire aspirerà all'impiego di Cancelliere del Censo, dovrà far constare*

1. Di essere cittadino italiano, maggiore d'età, e di una condotta morale superiore ad ogni eccezione.

2. Di avere riportata la laurea in una delle Università del Regno sia nella legale, sia nelle matematiche; o quanto meno di essere autorizzato in debita forma all'esercizio della professione legale, notarile, di Architetto, o Perito Agrimensore.

3. Di essersi esercitato nella qualità d'Alunno o presso l'Amministrazione generale del Censo, o presso le Cancellerie del Censo esistenti nei dipartimenti.

Per quelli che hanno riportato la laurea, o saranno legittimamente autorizzati all'esercizio della professione legale, notarile, o d'Architetto Ingegnere, basterà l'alunnato di un sol anno presso l'Amministrazione generale del Censo, o di due anni presso le Cancellerie.

Per gli altri l'alunnato sarà di un anno di più rispettivamente.

4. *Di essere stato dichiarato idoneo all'esercizio delle funzioni di Cancelliere del Censo nell'esame che ciascun nuovo aspirante dovrà subire.*

Nessun aspirante potrà essere ammesso all'esame, se non comprova di essere munito delle qualità espresse ai §§ 1, 2 e 3 del presente articolo.

VI. Non può essere Cancelliere di un cantone chi ha lite pendente con qualche comunità dello stesso cantone, o sia debitore, o tenuto a render conto di qualche amministrazione ad alcuna di esse.

VII. Nessun Cancelliere, sotto pena di destituzione, potrà aver parte o interesse nelle Esattorie dei comuni del proprio cantone.

VIII. Le Cancellerie saranno di prima, seconda e terza classe. La designazione ne verrà fatta con Decreto a parte. I Cancellieri saranno promossi dall'una all'altra classe in ragione di merito ed anzianità.

IX. Venendo a riconoscersi nelle visite dei dipartimenti, che il Ministro delle Finanze ordinerà, o altrimenti, che un Cancelliere del Censo manchi ai doveri del proprio impiego, ovvero tenga una

¹⁰ Notificazione 15 settembre 1815 n. 100, n. 35047 Prot., *Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imperial Regio Governo delle Provincie Venete*, II, pt. II, Venezia 1815, in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 58. Il corsivo è mio.

condotta riprovevole, sarà, secondo i gradi della colpa, rimandato ad una Cancelleria di una classe inferiore, sospeso, od anche destituito senza speranza di reimpiego.

X. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi»¹¹.

Ma quali effetti concreti ebbero questi provvedimenti sul reclutamento di tali funzionari? E in che modo si presentava nelle Province Venete del principio degli anni venti il 'corpo' degli ex cancellieri del censo, ora commissari distrettuali?

1819-1822

Nel novembre del 1815 tutti i prefetti provvisori delle Province Venete inviarono al presidio di governo di Venezia dei prospetti contenenti le istanze di diversi soggetti interessati alla nomina nelle 'nuove' cancellerie del censo austriache. Taluni di questi soggetti avevano già ricoperto la stessa funzione in periodo napoleonico; altri, in base alla succitata notificazione del 15 settembre 1815, risultavano comunque idonei per essere stati vice-prefetti, o segretari generali o capi sezione presso le prefetture; altri ancora, che non avevano conseguito l'idoneità sotto i francesi (idoneità accettata, dunque, come valida a tutti gli effetti), si dichiaravano pronti a sostenere l'esame indicato nel medesimo provvedimento normativo.

I dati forniti da tali prospetti permettono di confermare come la percentuale di 'non veneti' (soprattutto lombardi), significativa ma non così debordante, fosse ovviamente più alta tra coloro che provenivano dall'esperienza delle cancellerie del censo napoleoniche o dagli impieghi nelle prefetture o nelle vice-prefetture appena elencati, con un picco massimo (notevole) nel veronese ed uno minimo nel Friuli. Invece, tra coloro che si preparavano ad essere esaminati e che avevano svolto per lo più mansioni a livello di amministrazioni comunali, la presenza dei 'locali' era assolutamente predominante¹².

Si badi bene, però, che pure la stragrande maggioranza dei numerosi esaminandi che riuscirono a diventare cancellieri del censo, prima, e quindi commissari distrettuali dal 1819, non aveva comunque i requisiti universitari (assolutorio politico-legale¹³) e professionali (alunnato, inizialmente biennale) fissati successivamente da Ranieri con il rescritto del 3 luglio 1820 sopra ricordato. In buona sostanza ciò consente di poter anticipare una questione

¹¹ Decreto 5 dicembre 1805 n. 150, *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, 1805, pt. II, Milano 1805, in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 27. Il corsivo è mio.

¹² I prospetti che forniscono i dati oggetto di questa valutazione si possono rinvenire in ASV, *Presidio di Governo 1815-1819*, VIII, bb. 125, 126, 127, 128. Tali tendenze trovano riscontro anche nella «sistemazione» delle stesse cancellerie del censo, operata nel 1817 da una collaborazione tra la Commissione Aulica Centrale di Organizzazione ed il governo veneto: ASV, *Governo 1817, Allegati*, I 1, b. 44. Un prospetto completo dei cancellieri provvisori delle province lombarde istituiti col primo maggio 1816 si trova invece in HHSW, *Kaiser Franz Akten*, b. 13, cc. 58 e 59.

¹³ Sull'assolutorio, si veda la nota 8 del presente capitolo.

che sarà trattata più approfonditamente in seguito, e cioè appunto che il profilo di gran parte dei commissari distrettuali che operarono nelle Province Venete tra 1819 e 1848 non rispondeva al modello teorico fissato da Vienna proprio all'inizio degli anni venti; mentre, per gli aggiunti, la situazione cominciò a mutare radicalmente già dal 1826, con ricadute significative sui posti di commissario, però, solo da metà anni quaranta.

Fino al primo 'vero' concorso documentato (con quelle caratteristiche 'standard' che i concorsi manterranno sin al 1848), datato giugno 1821, le procedure di reclutamento furono caratterizzate da incertezze ed eccezioni.

Vale qui invece la pena di segnalare quanto meno due tappe significative che condussero alla creazione dell'iter che si sarebbe affermato in seguito come definitivo.

Innanzitutto il 29 gennaio 1819 il viceré Ranieri comunicò al governo veneto che per le nuove nomine al ruolo di cancelliere, che spettavano a lui e a lui solamente¹⁴, attendeva dal governo stesso delle proposte, sotto forma di terne, una per ciascuna delle sedi disponibili, con allegate anche le informazioni di polizia relative a tutti i concorrenti¹⁵. Nel marzo dello stesso anno, poi, il governo di Milano sollecitò a quello di Venezia «un compendio delle qualità che vorrebbero richiedersi dagli aspiranti ai posti di Cancelliere e Aggiunto Censuario... onde regolare un metodo esatto ed uniforme da rassegnarsi all'approvazione dell'Aulica Cancelleria Riunita»¹⁶.

Da questo confronto scaturì il progetto di un percorso formativo identico per cancellieri ed aggiunti (stante anche il fatto che i secondi avrebbero dovuto supplire alle eventuali assenze dei primi), che fu recepito nel più volte citato rescritto di Ranieri del 3 luglio 1820.

Dunque, nel 1821 si aprì un concorso per rimpiazzare il defunto responsabile del commissariato di Teolo, Stefano Piquet¹⁷. L'indicazione esplicita della sede cui si sarebbe stati destinati era l'ultima anomalia che differenziò tale concorso da tutti quelli che sarebbero seguiti¹⁸.

¹⁴ Ranieri, viceré dal 3 gennaio 1818 al 6 maggio 1848, ottenne con rescritto 18 luglio 1818 il potere di nomina dei cancellieri del censo (precedentemente appannaggio dell'imperatore) e quindi dei commissari distrettuali, mentre la nomina degli aggiunti fu lasciata al governo. Si veda a riguardo A. SANDONA', *Il Regno Lombardo-Veneto 1814-1859*, cit., pp. 89-98. D'ora in avanti il criterio qui prescelto per indicare la data dei concorsi farà riferimento proprio alla nomina pronunciata da queste due autorità (mentre l'avviso di concorso va ovviamente collocato cronologicamente in media almeno un paio di mesi prima).

¹⁵ Tale comunicazione del 29 gennaio 1819 si trova in ASV, *Governo 1819*, I 12, b. 1384.

¹⁶ Nota del 15 maggio 1818, in ASV, *Governo 1819*, I 15, b. 1385.

¹⁷ Milanese, era stato dapprima promosso a cancelliere del censo nel nuovo distretto di Polesella nel 1817, mentre stava svolgendo il proprio servizio come aggiunto a Padova.

¹⁸ Salvo casi eccezionali, come ad esempio nel concorso del febbraio 1827 (in cui una delle destinazioni era Ariano, località allora tristemente famosa per l'aria insalubre) per evitare da parte del neo-nominato una richiesta di trasferimento quasi immediata. Per altre caratteristiche di tale concorso, si rinvia al paragrafo 1825-1829 ed alla relativa nota 61 del presente capitolo.

Oltre che le informazioni sugli aggiunti partecipanti, fornite dalla direzione generale di polizia (informazioni che già nei concorsi successivi saranno invece di norma inviate direttamente al presidio di governo¹⁹) e relative alla loro condotta morale e politica, nel fascicolo si rinviene anche il giudizio complessivo (e quindi concernente pure le capacità operative, esaminate per lo più sulla base di quanto a propria volta espresso dalle delegazioni provinciali competenti territorialmente) riguardante ciascun concorrente, formulato dal consigliere di governo incaricato di svolgere le funzioni di relatore e di presentare quindi all'intero consiglio il profilo di tutti i candidati. Nella fattispecie, il governo alla fine 'confezionò' una terna con in cima il nome di Antonio Berti, che per anni aveva svolto la professione di segretario municipale, che aveva sostenuto l'esame di abilitazione, che nel 1817 era stato aggiunto presso la cancelleria del censo di Polesella e che ora proveniva da quella di Venezia.

Al di là del buon giudizio espresso proprio dagli organi di polizia («di plausibile contegno politico, la sua condotta morale non offre sinistri rimarchi»²⁰), e al di là del fatto che proprio su di lui cadde la scelta del viceré, ciò che qui più preme sottolineare è che il criterio che ispirò la selezione dei 'migliori' da parte del governo medesimo fu innanzitutto la loro esperienza pregressa e la valutazione sul loro rendimento di aggiunti. Le informazioni di polizia contarono, ma non furono determinanti, così come ancor meno determinante risultò in fin dei conti la quasi impossibile presenza in questo periodo di una formazione scolastica e professionale aderente ai requisiti richiesti dalla legge.

Il concorso del maggio 1822 si presenta invece molto più complesso perché i posti da assegnare diventano cinque. Le caratteristiche di questa tornata di nomine sono tre.

Innanzitutto, essendovi cinquanta concorrenti, per sfoltire il corposo blocco iniziale, il governo li divise in gruppi, dichiarandone diciotto momentaneamente inammissibili (per varie ragioni), diciannove ammissibili con riserva (perché ammoniti disciplinarmente e/o con scarsa esperienza), e i restanti tredici idonei (moralmente e politicamente 'puliti', ma *in primis*, ancora una volta, perché capaci e pure con qualche trascorso di sostituzione dei propri rispettivi commissari, in veste di facenti funzioni).

In secondo luogo vi fu una piccola 'incrinatura' sia tra consiglio di governo e consigliere relatore, che espresse la propria '*dissenting opinion*' su alcune modifiche apportate dal consiglio stesso all'interno di tre delle cinque terne proposte, sia tra governo e viceré, il quale in due casi non optò per i nominativi che stavano in testa alle terne.

¹⁹ D'ora in avanti, dove non diversamente specificato, ci si riferisce sempre alle istituzioni delle Province Venete del Regno.

²⁰ ASV, *Governo 1821*, XII 4, b. 1757. La documentazione relativa a tale concorso ha, ovviamente, la medesima collocazione archivistica.

Ma soprattutto, per la prima volta nella pur breve storia dei concorsi per commissario, non ci fu nell'avviso per la selezione, come già ricordato, l'indicazione della sede da ricoprire. Da quella data in avanti e fino al 1848, una volta designati il prescelto o i prescelti, il viceré avrebbe lasciato al governatore la decisione concernente il commissariato di destinazione. In tal modo, pur creandosi alcune difficoltà (connesse alla copertura a lungo termine di certe sedi particolarmente disagiate) che si esamineranno in seguito, si sarebbero però potuti inviare i neo-nominati in realtà di più facile gestione, sottoponendoli così ad una sorta di periodo di 'rodaggio'²¹.

Con il concorso dell'ottobre 1822, invece, torna prepotentemente alla ribalta l'importanza delle informazioni di polizia, pur fornendo lo stesso concorso altre indicazioni interessanti per tracciare quantomeno un profilo del 'corpo commissariale' delle origini: su trentadue concorrenti, solamente due conoscevano la lingua tedesca; cinque avevano compiuto gli studi legali e nessuno l'alunnato; la maggior parte aveva esordito nella propria carriera nelle istituzioni napoleoniche; solo poco più di metà arrivava da importanti centri urbani; quelli di origine lombarda (impiegati da anni in uffici veneti) non erano per niente numerosi; la stragrande maggioranza non proveniva dagli strati più agiati della società.

Ma, se ci si concentra sulla peculiarità di questo concorso, che dal punto di vista procedurale vide anche il viceré scegliere un soggetto non inserito nelle terne governative (una scelta lecita e non isolata, ma foriera di conseguenze politiche, lo si vedrà, specie nelle competizioni dal 1836 in poi), l'elemento che più lo caratterizza e che, pur ripresentandosi di tanto in tanto nel tempo, resta tipico di alcuni casi di questi primi anni venti, è lo spettro della presenza di concorrenti appartenenti o ex appartenenti a società segrete, massoneria *in primis*²². Descrive bene la situazione, in termini più generali, Marco Meriggi:

«Immediatamente associata all'idea di giacobinismo, e dunque di rivoluzione, la massoneria era stata duramente perseguitata sin dalle fasi di avvio della politica di Vienna nelle province italiane e seguì a costituire oggetto di indagine assidua fino all'inizio degli anni '30... Ma le autorità austriache incorsero sostanzialmente in un abbaglio, sopravvalutando largamente le potenzialità politiche della società segreta... Il problema della massoneria non può comunque certo dirsi chiuso con le reimmersioni in ruolo intorno agli anni '20. La macchia massonica rimase un segno indelebile, e ad essa si deve in gran parte l'intensità della pressione e della vigilanza poliziesca sul mondo degli impiegati che costituì, nel corso della restaurazione, uno dei segni più caratteristici del cambio di

²¹ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1822*, XIII 7, b. 1948.

²² La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1822*, XIII 7, b. 1949. D'ora in avanti l'espressione 'corpo commissariale' (che tra l'altro compare anche nei documenti governativi) sarà usata esclusivamente nell'accezione che le conferivano appunto le autorità superiori, e cioè come sinonimo di insieme di tutti i commissari operanti nelle Province Venete, senza alcuna implicazione relativa ad una coscienza, o meglio, ad un'autocoscienza professionale degli stessi. Per un approfondimento di questo tema, si rinvia al paragrafo *Assenze (più o meno tollerate), trasferimenti (più o meno subiti), pensioni (più o meno meritate)* del capitolo *Vita da commissari* di questo lavoro.

regime, e che, attestata come fenomeno in tutta l'area imperiale, conobbe in Italia le sue punte più alte e opprimenti»²³.

Una testimonianza concreta di questa tendenza è fornita ad esempio dal caso dei commissari della prima ora Antonio Bianchi e Luigi Cega, ex 'franchi muratori', i quali, pur graziati dal sovrano e divenuti funzionari dell'amministrazione, su richiesta diretta del viceré al presidio di governo, furono comunque sottoposti a «secreta sorveglianza» da parte della direzione generale di polizia²⁴.

E che dire, infine, degli aggiunti di questo periodo?

Le nomine governative dell'agosto e del novembre 1822 evidenziano ancora una realtà molto simile a quella fin qui esaminata con riferimento ai loro immediati superiori.

Dei dieci prescelti solo due non erano già in forza agli uffici dei commissariati e provenivano da esperienze nelle delegazioni. Ma, ciò che più importa, appena la metà aveva svolto o stava svolgendo l'alunnato: l'altra metà, invece, fu ancora selezionata tra gli 'impiegati d'ordine', e cioè scrittori o protocollisti, con buona pace, anche in questo caso, dei requisiti previsti dal vicereale rescritto del luglio 1820²⁵.

1823-1824

La varietà delle realtà di provenienza ed i differenti trascorsi sono dunque una caratteristica innegabile di tanti soggetti che nei primi anni venti si ritrovano a svolgere le funzioni di commissario distrettuale o di aggiunto. E se le esperienze nelle prefetture, nelle vice-prefetture o nelle cancellerie del censo napoleoniche, così come nelle austriache, denotano la maggioranza dei percorsi professionali di tali soggetti, ciò non significa che non ve ne siano stati anche di più complicati, e, in un certo senso, di più 'avventurosi'.

Si prenda ad esempio quello di Antonio Neumayr²⁶, cancelliere del censo e poi commissario distrettuale a Mestre dal 1817 al 1823, che passò dalla carriera politico-amministrativa a quella di polizia, divenendo addirittura commissario superiore a Vicenza nel 1825²⁷. Ebbene, questo 'nobile di Flessen Seilbitz', proprio da un documento del 1823 risultava essere nato a

²³ M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., pp. 251-254. Sulla costante preoccupazione per il pericolo costituito dalle società segrete che affliggeva l'imperatore Francesco ed i suoi più fidati consiglieri, si veda anche D. LAVEN, *Law and Order in Habsburg Venetia 1814-1835*, in «The Historical Journal», 3g, 2, 1996, pp. 392-393. La situazione era comunque più delicata nelle Province Lombarde: a tale proposito, si rinvia alla *Premessa* ed alla relativa nota 5 del capitolo *Commissari alla sbarra* del presente lavoro.

²⁴ Per questa vicenda, si veda il fascicolo sul processo al commissario Giovanni Battista Della Rovere (ma si incontra anche la grafia Dalla Rovere) del maggio 1822 in ASV, *Presidio di Governo 1820-1823*, VII, b. 266.

²⁵ La documentazione relativa a tali concorsi si trova in ASV, *Governo 1822*, XIII 7, b. 1949. Sulle autorità investite del potere di nomina di commissari ed aggiunti, si rimanda alla nota 14 del presente capitolo.

²⁶ Si incontrano anche le grafie Neumaÿr e Neumayer.

²⁷ Per la nomina in polizia, si veda ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2871.

Vienna, quarantanovenne, sposato, laureato in filosofia e medicina a Padova, membro di diverse istituzioni culturali (tra cui l'Università e l'Accademia Olimpica), autore di scritti di arte oltre che appunto di medicina, con un passato di medico militare ed alcuni anni trascorsi anche presso la commissione provinciale del censo del capoluogo euganeo e gli uffici del governo a Venezia²⁸.

In ogni caso, una lunga procedura concorsuale, apertasi nell'agosto del 1823 e conclusasi solo a dicembre, ben rappresenta il tentativo del sistema, dopo i primi anni di 'sperimentazione', di 'depurarsi' dagli elementi palesemente meno 'adeguati'²⁹. Le otto sedi rimaste vacanti, infatti, che generarono il concorso, furono il risultato di una serie di provvedimenti che il viceré adottò su informativa del governo e che sortirono degradazioni (da commissario ad aggiunto), trasferimenti ad altri uffici (in particolare alla direzione generale del censo), ed in due circostanze addirittura l'allontanamento dei funzionari (questo, in realtà, per espressa volontà del medesimo viceré, trattandosi di individui che nel vicino 1817 avevano fatto parte della Loggia dei Franchi Muratori)³⁰.

Il fattore discriminante delle nuove nomine (emerse dalla competizione di cinquantotto concorrenti) fu rappresentato dalla lunghezza dei regi servigi e quindi dalla ricerca dell'affidabilità e della fedeltà, non disgiunte, però, dalla sempre gradita competenza. E la particolare delicatezza della situazione è testimoniata dalla compattezza dimostrata da governo e viceré, il quale designò tutti e otto i candidati in cima alle terne espresse³¹: esattamente quello che avvenne nei concorsi successivi del gennaio 1824³² e del marzo 1824³³.

Esemplare, a questo riguardo, la vicenda dell'ex cancelliere e commissario Agostino Carminiani³⁴ che, 'dirottato' alle mansioni di ragioniere provinciale a Treviso, inoltrò ben due istanze a Ranieri per essere riammesso nelle precedenti funzioni. Nel narrare tale situazione allo stesso Ranieri, il governo, in un documento del 21 febbraio 1823, espresse quale fosse la

²⁸ Queste notizie biografiche si trovano nella documentazione relativa alla richiesta di un passaggio di classe (con annesso aumento di soldo) avanzata da alcuni commissari distrettuali tra cui il Neumayr: ASV, *Governo 1823*, XI 6, b. 2159.

²⁹ Ad esempio il delegato di Vicenza, Marcantonio Pasqualigo, in un rapporto al governo del novembre 1823, contenente informazioni sui commissari e sugli aggiunti della propria provincia, riferendosi agli stessi parla di una preparazione generalmente migliore negli «oggetti censuari»: ASV, *Presidio di Governo 1820-1823*, VII, b. 266.

³⁰ Su questo tema si rimanda a quanto già detto a proposito del concorso a commissario dell'ottobre 1822 nel paragrafo 1819-1822 del presente capitolo.

³¹ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1823*, XI 14, b. 2163 e in ASV, *Governo 1824*, XI 3, b. 2404. Si ricordi inoltre che con il presidiale decreto del 26 novembre 1823 n. 488/4673 venne introdotto il principio in base al quale sarebbe stato preferibile che i commissari distrettuali, così come gli altri pubblici funzionari, non operassero nella località di origine: ASV, *Presidio di Governo 1820-23*, VII, b. 267.

³² La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1824*, XI 3, b. 2404.

³³ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1824*, XI 3, b. 2406.

³⁴ Si incontra anche la grafia Carmignani.

propria posizione, o per lo meno la linea di tendenza della medesima, di fronte al problema dell'integrazione degli ex impiegati napoleonici assorbiti nel nuovo sistema:

«Il sig. Agostino Carminiani al cominciare del sistema attuale di amministrazione fu trovato coprire il carico di Cancelliere del Censo, a cui sotto il cessato regime erano attribuite le sole mansioni di scritturazione censuaria. Siccome avvenne della maggior parte degli impiegati di quella classe contro ai quali nessuna politica o morale mozione emergeva fu il Commissario confermato nel posto stesso, ma con tutte le attribuzioni sia amministrative che politiche e censuarie che nei Regi Commissariati Distrettuali pur oggi sono trasfuse. Questa provvisoria destinazione fu seguita dalla stabile di lui conferma nel posto stesso, ma la esperienza di vari anni à fatto incontrare una tale incapacità, ed una tale novità nelle sue idee e nell'applicazione delle massime generali, che il servizio restava altamente compromesso mentre gli amministrati conoscendo l'indole e la brevità dei talenti del loro Commissario, non solo rifiutavansi all'obbedienza ed al rispetto a lui dovuto ma ponevano benanche in una qualche derisione le di lui prescrizioni con danno del servizio»³⁵.

In sostanza, dopo alcuni trasferimenti in distretti sempre meno importanti e difficili, le cose non erano migliorate. E quindi, su richiesta anche della delegazione di Treviso da cui dipendeva, il Carminiani nel 1819 era stato rimosso dalla sua carica di commissario e collocato prima presso la direzione del censo di Treviso, poi nel 1821 alla delegazione di Treviso medesima come contabile. Per una questione di soldo (era passato dagli 800 ai 600 fiorini l'anno) ora il Carminiani chiedeva che gli fosse riaffidato un distretto. Il governo espresse il proprio parere: nonostante la sua condotta politica incensurabile (anche quella morale sarebbe stata pura, se non si fosse macchiato di una relazione con una donna separata), egli era «lontano dal poter prestare un utile servizio come capo di un distretto»³⁶.

La soluzione migliore sembrava quindi quella di conservargli soldo e rango 'ad honorem' e di continuare a tenerlo in un impiego contabile, per cui pareva aver sviluppato una certa attitudine, mentre risultava debolissimo in materia politica ed amministrativa. Anche la conclusione del governo medesimo è sintomatica:

«S.A.I.R. vorrà degnarsi di decidere sopra il presente caso, e siccome nelle stesse e poco dissimili condizioni si trovano altri R. Commissariati Distrettuali, così si riserva il Governo di farne sollecita separata rappresentanza»³⁷.

Nel frattempo, nei concorsi per aggiunti del marzo e del maggio 1824, su dodici nominati solo cinque erano in possesso del titolo di studio universitario richiesto (peraltro con una maggioranza degli stessi non così giovane anagraficamente e che quindi, probabilmente, si era

³⁵ Comunicazione del governo al viceré del 21 febbraio 1823, in ASV, *Governo 1823*, XI 14, b. 2164. Il corsivo è mio.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ibidem*. Il viceré continuerà a respingere le istanze del Carminiani. In data 2 febbraio 1830, ad esempio, gli rifiuterà il commissariato di Padova sostenendo che una sede siffatta avrebbe richiesto un funzionario tra i più abili. Si veda tale risposta in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3785.

laureata in legge per altri scopi), e, tra questi cinque, solo due avevano compiuto o stavano ultimando l'alunnato³⁸.

Che a livello di commissari, invece, fosse in un certo senso oramai 'tempo di bilanci' lo conferma una comunicazione del viceré al governo del 17 luglio 1824, nella quale fu disposto d'ufficio il pensionamento di alcuni di essi, che, per lo più cancellieri del censo in epoca napoleonica, nel 1816, al momento dell'attivazione delle cancellerie del censo austriache, erano stati mantenuti al loro posto, e quindi in quello successivo di commissario, pur di fronte alle nuove ed impegnative mansioni politiche e di polizia per tali funzionari.

In realtà il governo era ben consapevole del problema, se in un suo rapporto del 23 aprile 1824 aveva già segnalato una serie di altri nominativi di individui che sarebbe stato auspicabile 'giubilare'. A questo riguardo la premessa di tale rapporto è inequivocabile:

«Allorché s'attivò il presente sistema d'amministrazione e s'istituirono le Cancellerie del Censo in numero ben maggiore sostituite alle VicePrefetture che andavano a cessare, il Governo propose e S.M.I.R.A. si degnò di approvare come Capi delle Cancellerie suddette i cessati Cancellieri del Censo. Il motivo di questa disposizione si fu principalmente perché si volevano per giustizia e per erariale economia avere in contemplazione quegli individui che avendo prestati zelanti servigi accompagnati da regolare condotta avrebbero dovuto cessare per riforma. Sebbene però questi ritenessero il titolo stesso che prima avevano, le loro attribuzioni eransi nell'avvenuto cangiamento di sistema in modo assai considerevole estese, ed era necessario in conseguenza attendere un lasso di tempo abbastanza conveniente per potere con precisione e senza tema d'errore conoscere se questi antichi impiegati soltanto abituati alle cure censuarie fossero anche abbastanza capaci a sostenere le amministrative e politiche tanto da quelle differenti, più difficili e più gelose. Il periodo scorso finora d'oltre otto anni se diede al Governo la soddisfazione d'esperimentare buon numero di questi funzionarj capaci, attivi ed esperti in ogni ramo di pubblico servizio, fece però dall'altro canto sentire lo sconforto che alcuni altri abbiano assai poco corrisposto alle esigenze del servizio pubblico e che sebbene a taluni dire si possa bene affidata la direzione d'un Distretto in punto di condotta e d'integerrimità di principj, nulladimeno ciò ritener non si possa relativamente alla loro abilità e cognizioni indispensabili per disimpegnare con esattezza le difficili, molteplici e svariate mansioni di R. Commissario Distrettuale»³⁹.

Il documento continuava descrivendo ciò che il governo aveva tentato di fare per ovviare a questi problemi, tenendo presente anche le peculiarità dei territori: trasferimenti,

³⁸ La documentazione relativa a tali concorsi si trova rispettivamente in ASV, *Governo 1824*, XI 3, b. 2406 e in ASV, *Governo 1824*, XI 3, busta 2404. Si segnala che nel concorso del marzo 1824 fu nominato aggiunto a Lendinara Pietro Erizzo, ventiquattrenne di Padova, con studi politico-legali, laurea in legge ed alunnato (anche se svolto presso la delegazione provinciale di Rovigo): Erizzo divenne nel febbraio del 1836, lo si vedrà, il primo commissario distrettuale dotato di tutti i requisiti richiesti dalla legge e formatosi (dal 1818) esclusivamente all'interno delle istituzioni austriache. La suddetta pratica, svolta dall'Erizzo appunto presso la delegazione provinciale di Rovigo, era stata parificata a quella da attuarsi presso un commissariato, con l'avallo del viceré comunicato al governo in data 27 novembre 1822: ASV, *Governo 1822*, XIII 6, b. 1948.

³⁹ Rapporto del governo al viceré del 23 aprile 1824, in ASV, *Governo 1824*, XI 3, b. 2406. Questo rapporto si trova appunto nella documentazione relativa alla proposta per la giubilazione di alcuni commissari.

ammonizioni, provvedimenti disciplinari. Purtroppo, però, in alcuni distretti restavano commissari che «non ànno né l'attività né le cognizioni necessarie»⁴⁰.

1825-1829

In questo clima di smobilitazione dei meno efficienti tra gli ex cancellieri del censo napoleonici, traghettati nel 1816 in un ufficio caratterizzato da nuove mansioni che il più delle volte non erano in grado di svolgere, si apre anche il concorso dell'aprile 1825. Ed infatti i posti disponibili risultavano vacanti per l'uscita di scena di due degni rappresentanti di tale categoria: Domenico Omodei, lombardo, patentato, già cancelliere del censo in Cadore, poi trasferito a Belluno, e Pietro Brentani Scalini, già vecchio cancelliere ad Arzignano.

Si faccia attenzione, però. Sbarazzarsi dei più incapaci tra gli ex napoleonici non implicava necessariamente ed immediatamente la nomina di commissari 'giovani', dotati di tutti i requisiti previsti dalla legge, specie se gli aggiunti tra cui 'pescare' nella stragrande maggioranza dei casi quei requisiti non li possedevano. Per l'inizio di un tale cambiamento, lo si vedrà in seguito, bisognerà attendere un'altra decina d'anni.

Nell'aprile del 1825, dunque, il viceré, rispettando la tendenza degli ultimi concorsi esaminati, designò i due candidati posti in cima alle terne di nomi presentate dal governo⁴¹. Ma i prescelti, Giovanni Pontotti⁴², cinquantenne, originario di Gemona, nel 1817, con undici anni di servizio alle spalle, nominato aggiunto alla cancelleria del censo di Tarcento (diventato poi commissariato di Tricesimo), e Giovanni Maria Fossati, trentatré anni, veneziano, dal 1808 prima alla direzione provinciale di polizia a Venezia e poi all'ispettorato alla stampa e libri, nominato aggiunto alla cancelleria del censo di Colonia nel 1817⁴³, pur non appartenendo alla categoria degli ex napoleonici 'vecchissimi', rispetto al succitato profilo dei 'giovani' possono certamente essere etichettati quantomeno come 'vecchi'⁴⁴.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2869.

⁴² Nella informativa della direzione generale di polizia riguardante gli aggiunti partecipanti al concorso del 1821 per il rimpiazzo del defunto commissario di Teolo, Stefano Piquet (per il quale si rimanda al paragrafo 1819-1822 ed alla nota 20 del presente capitolo), a proposito di Giovanni Pontotti, si segnalava come, nonostante fosse stato un sostenitore del passato «Governo Italiano», il suo atteggiamento si fosse poi fatto «abbastanza prudente». In quell'occasione Pontotti non fu nominato, ma la valutazione positiva delle sue competenze e della sua esperienza gli fu sufficiente perché gli venissero 'perdonati' i trascorsi napoleonici.

⁴³ Fossati, in una tabella riassuntiva delle sue caratteristiche di aggiunto del 1820, viene descritto dal delegato provinciale di Verona Paul Lederer come un funzionario dalla capacità buona, dall'assiduità e moralità distinta e soprattutto, riferendosi per l'appunto alla sua sede di attività, Colonia, dalla prudenza quanto mai utile «in un paese popolato da un non piccolo numero di persone irrequiete e turbolente»: ASV, *Governo 1820*, I 4, b. 1562.

⁴⁴ D'ora in avanti la dicitura 'vecchi' e 'giovani' virgolettata riferita ai commissari distrettuali o agli aggiunti sarà usata (come già evidenziato nell'introduzione del presente lavoro) non con riferimento all'età anagrafica, ma rispettivamente a funzionari con trascorsi nelle precedenti amministrazioni e a coloro che si erano formati scolasticamente e professionalmente all'interno delle istituzioni asburgiche post 1815 ed i cui curricula rispettavano tutti i requisiti previsti dalla legge.

Si è accennato al fatto, invece, che la svolta a favore dei ‘giovani’ cominciò, per quel che riguarda gli aggiunti, dal 1826, nonostante una ricaduta significativa di questo mutamento sulle carriere commissariali vere e proprie iniziò a farsi sentire solo dalla metà degli anni quaranta.

Ebbene, se il concorso del marzo 1825 ripropose il copione della scelta di soggetti anagraficamente di età non avanzata, ma assolutamente privi dei requisiti previsti dalle norme⁴⁵, nel gennaio del 1826⁴⁶ una singola nomina aprì la strada alla succitata svolta che si concretizzò nel marzo⁴⁷ e che comportò appunto la designazione di aggiunti, caratterizzati dal possesso sia dell’assolutorio politico-legale che dell’alunnato, sino al 1848 senza soluzione di continuità, con una sola eccezione nel luglio del 1827 a favore di un paio di funzionari dotati di lunga esperienza⁴⁸. Nello specifico, per il triennio qui esaminato tale tendenza fu quindi confermata nel luglio del 1826⁴⁹, nel luglio del 1828⁵⁰, nell’ottobre del 1828⁵¹, nell’aprile del 1829⁵² ed infine nel giugno del 1829⁵³.

Da notare che il viceré aveva lanciato al governo dei segnali importanti in questo senso, respingendo ad esempio già nel novembre del 1825 la concessione della dispensa dagli esami e da un anno di pratica a Giovanni Battista Giustina, giovane padovano che pure possedeva una laurea in legge⁵⁴.

⁴⁵ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2869.

⁴⁶ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2871. Venne nominato aggiunto a Pieve di Cadore Alvise Cicogna, trentatré anni, nubile, originario di Venezia ma domiciliato a Belluno, dottore in legge, che aveva svolto l’alunnato. Il termine ‘nubile’ riferito ad un individuo di sesso maschile è stato qui e di seguito utilizzato perché corrisponde a quello rinvenuto nella documentazione.

⁴⁷ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2869. Vennero nominati a Badia Calavena Luigi Pescarolo, ventisei anni, di Treviso ma domiciliato a Padova, nubile, con studi politico-legali e alunnato svolto a Padova; ad Auronzo Giacomo Da Re, ventotto anni, ammogliato con figli, di Venezia ma domiciliato a Serravalle, con studi politico-legali e alunnato a Serravalle; a Bardolino, infine, il trentenne Giuseppe di Porcia e Brugnera.

⁴⁸ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2873.

⁴⁹ La documentazione relativa a tale nomina si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2872.

⁵⁰ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2875.

⁵¹ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2876.

⁵² La documentazione relativa a tale nomina si trova in ASV, *ibidem*.

⁵³ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2877.

⁵⁴ La comunicazione del viceré al governo del 28 novembre 1825 si trova in ASV, *Presidio di Governo 1825-1829*, VI, b. 474. Per descrivere, invece, un’autorizzazione di ammissione all’alunnato, si prende qui come esempio quella relativa ad un certo Ignazio Da Re del maggio 1827. In seguito al giudizio positivo della direzione generale di polizia su condotta morale e politica, carattere, metodo di vita, fama pubblica, partecipazione passata o presente a società segrete, era il governo che, esaminati tutti i documenti presentati dal richiedente (tra i quali, solitamente, veniva inserita dallo stesso pure l’indicazione della sede del commissariato in cui avrebbe voluto svolgere l’alunnato medesimo) e riscontrata la loro regolarità, si pronunciava come a seguire: «Dagli atti... risulta che Ignazio Da Re ha compiuto regolarmente nella Università di Padova il corso quadriennale dello Studio Politico Legale e che egli è provveduto dei mezzi di sussistenza necessari al suo mantenimento durante l’Alunnato. Ciò posto si propone di autorizzare la Regia Delegazione di Padova ad ammetterlo alla prescritta pratica presso quel Commissariato Distrettuale e qualora vi corrisponda di nominarlo Alunno aspirante presso il Commissariato suddetto»: ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2874. Il corsivo è mio. Relativamente all’incidenza che la necessità di mantenersi a proprie spese durante l’alunnato poteva avere sulla selezione e sull’esistenza stessa di coloro che decidevano di intraprendere la carriera commissariale, si rimanda

Va inoltre chiarito che queste nuove ‘inornate’ di ‘giovani’ non determinarono né da parte del viceré, né da parte del governo, una perdita di attenzione nei confronti delle capacità e soprattutto dell’esperienza accumulata e dimostrata da alcuni ‘vecchi’. Ciò è evidente nel caso del succitato concorso dell’ottobre 1828, in cui, dei due neo-nominati, un primo fu destinato direttamente in una delle due sedi rimaste vacanti, perché si trattava di un distretto considerato di facile gestione (Malo), mentre il secondo venne inviato in una realtà ritenuta di più agevole conduzione (Bardolino) rispetto all’altra scoperta (Cividale), a cui fu chiamato un aggiunto ‘vecchio’ che serviva oramai da circa quattro anni in una località valutata come altrettanto difficile (Agordo)⁵⁵.

Il 1826 si aprì invece per i commissari con un caso del tutto eccezionale, date le loro ridotte possibilità di avanzamento di carriera, come si vedrà in seguito più approfonditamente.

Infatti cominciò la propria ascesa politica Matteo Luigi Zamagna, quarantacinquenne, nobile originario di Ragusa (Dalmazia) e facente parte del governo della stessa fino all’occupazione francese, con ‘esperienze professionali napoleoniche’, presso il ministero dell’interno a Milano e la prefettura di Udine, nonché ‘austriache’, nelle cancellerie del censo di Tarcento e Cividale e quindi nei commissariati di Portogruaro e Mestre: questo funzionario, agevolato probabilmente dai natali e dai trascorsi illustri, ma riconosciuto anche quale infaticabile lavoratore e persona dalla moralità specchiata, diventerà negli anni relatore provinciale, relatore presso la congregazione centrale, segretario di governo e quindi consigliere di governo⁵⁶.

Ma mentre lui percorreva la sua fulgida carriera, il *menage* quotidiano di un funzionario qualunque di un distretto qualunque delle Province Venete era ben diverso; nel giugno dello stesso 1826, infatti, il commissario di Bassano Paolo Angelini⁵⁷, in una richiesta indirizzata al presidio di governo, al fine di poter aumentare l’organico del suo ufficio attraverso l’acquisizione di un diurnista, e cioè di un soggetto esterno ai ranghi del pubblico impiego,

appunto alla *Premessa* ed al paragrafo *I commissari distrettuali: ricchi e gratificati o poveri e frustrati?* del capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro.

⁵⁵ Per l’indicazione archivistica della documentazione relativa al concorso dell’ottobre 1828, si rimanda alla nota 51 del presente capitolo. Più nello specifico, a Malo venne inviato Giuseppe Forabosco, ventisettenne, originario di Asolo, nubile, con studi politico-legali ed alunnato a Venezia; a Bardolino Domenico Cardin, ventiseienne, di Padova, nubile, con laurea dottorale legale ed alunnato; a Cividale, invece, fu trasferito da Agordo il ‘vecchio’ Bartolomeo Pasqualigo, trentaquattro anni, di Venezia, ex segretario comunale a Loreo e nominato aggiunto nel maggio del 1824. Per l’indicazione archivistica della documentazione relativa al concorso del maggio 1824, si rimanda alla nota 38 del presente capitolo.

⁵⁶ La nomina di Matteo Luigi Zamagna a relatore provinciale e le informazioni biografiche che lo riguardano si trovano all’interno della documentazione concernente il trasferimento di alcuni commissari: ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2871.

⁵⁷ Paolo Angelini, nato a Lesina (in Dalmazia) nel 1782, fino al 1815 aveva servito diversi governi come ufficiale dell’esercito. Nel 1817 divenne cancelliere del censo provvisorio a Polesella (zona di confine con molti passaggi di truppe). Nel 1819 fu confermato come commissario distrettuale provvisorio, e, una volta sostenuti gli esami, stabilizzato, con successivo trasferimento a Bassano nel 1823, dove rimase fino al 1828.

assunto per un periodo di tempo limitato e per far fronte ad incombenze di servizio pressanti, inserì, proprio a sostegno delle motivazioni della richiesta, un'interessantissima descrizione di tale *menage*, che qui si riporta:

«A chi non ha mai fatto il Commissario Distrettuale, o non diresse un Distretto che cumuli tante circostanze, e tante incombenze come questo, sembrerà esagerata la mia esposizione, *ed ecco appunto la sventura de' Commissarii Distrettuali, giacchè le loro attribuzioni sono tante, sì estese, e sì ramificate, ed hanno a che fare con tanti e diversi Ufficj, che nessuno è in grado di conoscere l'entità del loro lavoro:* per esempio, il Referente al Censo non vede che quella parte di operazioni, che riguardano il suo Dipartimento; il Referente alla Polizia quelle che a lui si riferiscono; il Referente all'Amministrazione, soltanto le amministrative; lo stesso dicasi dell'Istruzion Pubblica, del Culto, della Sanità, del R. Demanio, della Finanza, del Militare a cui va annessa la coscrizione, e di tutti gli altri Referati Governativi, ciascheduno de'quali viene più o meno trattato da R. R. Commissarij Distrettuali. Ognuno dunque non calcola che il lavoro che al medesimo si demanda, e quindi ritiene, che un Commissario abbia pochissimo da che fare, motivo per cui l'Eccelso Governo non ha peranco potuto convincersi della massa enorme di besogna che aggrava taluno de' Commissariati, né della differenza che passa tra un Distretto, ed un altro, comunque questa differenza sia sì sproporzionata come si è quella che passa tra la Città di Verona e quella di Chioggia: il paragone sembrerà assurdo, e pure la cosa è così, *ed oserò eziandio asserire con piena sicurezza, che neppure le R. R. Delegazioni sono in grado di conoscere l'immensità del lavoro interno a cui è vincolato un Commissario di primo rango, e nessun altro può conoscerlo se non quello che lo dirige; che perciò si deve concludere, che nessun Capo d'Ufficio delle Province Venete sia più aggravato di lavoro, ed abbia meno mezzi di eseguirlo che un Commissario Distrettuale dell'enunciata classe, e nessun Capo d'Ufficio sia così meschinamente pagato, giacchè i semplici Cancellisti de' Tribunali d'Appello hanno un egual salario, ed il R. Pretore di Bassano, che non ha alcuna rappresentanza, ha appunto un appannaggio per metà maggiore al mio. E' però da lusingarsi, che una volta la Giustizia del Governo vorrà approfondire le sue ricognizioni sull'infelice situazioni de' Commissarii Distrettuali, ed allora si convincerà che sono realmente sacrificati, e pertanto meritevoli d'immediate provvidenze»⁵⁸.*

Angelini partiva quindi da considerazioni specifiche per allargare poi la propria riflessione con valutazioni complessive riguardanti l'attività, la condizione economica ed il ruolo del commissario distrettuale.

Le autorità superiori risposero (negativamente) alla sua richiesta di impiego temporaneo di un diurnista, ma apparentemente non presero in considerazione le problematiche di carattere generale sollevate.

Apparentemente, si è detto. Perché in realtà la complicata macchina burocratica asburgica si mise in moto e, attraverso una serie di passaggi che coinvolsero la delegazione provinciale di Vicenza, il governo, il presidio di governo, la cancelleria aulica riunita, rese edotto di tali problematiche l'imperatore in persona, il quale, nell'ottobre dello stesso anno, richiese un

⁵⁸ Istanza del commissario distrettuale di Bassano Paolo Angelini al presidio di governo del 27 giugno 1826, in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2871.

parere in proposito proprio alla cancelleria aulica riunita, la quale, a sua volta, ripercorse al contrario l'iter procedurale seguito per informare il sovrano⁵⁹.

Al di là del fatto che nel maggio del 1827 il presidio stesse ancora sollecitando alla delegazione provinciale una risposta, si vedrà che negli anni a seguire le questioni sollevate da Angelini furono non solo oggetto di prese di posizione da parte di suoi colleghi, ma si ritrovano anche al centro dei possibili progetti di riforma del sistema di amministrazione periferica statale, progetti elaborati dalle autorità centrali dopo ulteriori ed estenuanti febbrili consultazioni, ma nel merito mai realmente attuati.

Un altro fattore che sarebbe ricomparso con sempre maggior frequenza, inalterato nella forma ma ben diverso nella sostanza, dal 1830 in poi, fu la 'ruggine' creatasi tra viceré e governo nel concorso del febbraio 1827.

La manifestazione immediata di tale tensione risultò essere la decisione dello stesso viceré di nominare commissario un soggetto non presente nelle cinque terne approntate appunto dal governo. Non era un novità. Un copione simile, per la verità, lo si era già visto nell'ottobre 1822⁶⁰; però ora veniva arricchito da una polemica diretta tra i due contendenti.

Una volta ricevute le terne, infatti, il viceré non procedette immediatamente alle nomine, ma invitò il governo a fornirgli delle spiegazioni sui criteri di 'confezionamento' delle medesime. Perché mai erano stati esclusi dei candidati dalle buone referenze e con una maggiore anzianità rispetto a quelli proposti?

Il governo rispose una settimana dopo, rispolverando provvedimenti disciplinari risalenti nel tempo di cui erano stati oggetto gli esclusi e con l'enunciazione inoltre dei parametri adottati nella selezione, parametri che qui interessano per ribadire come ancora una volta l'accesso alle funzioni di commissario fosse assolutamente precluso ai pur pochi aggiunti 'giovani' dotati dei requisiti di legge:

«Per primi... quelli che fossero esenti anche di passate censure, che più lungamente e lodevolmente si fossero sperimentati nel sostenere le funzioni di Commissario e che appunto da più lungo tempo fossero Aggiunti»⁶¹.

Non si mutò atteggiamento nella selezione nemmeno nel concorso del gennaio 1828, anche se il viceré continuò a far pensare il governo perché rispetto ai tre posti vacanti si limitò a

⁵⁹ La documentazione relativa ai vari passaggi di tale iter procedurale si trova in ASV, *Presidio di Governo 1825-1829*, VI, b. 476.

⁶⁰ Per il concorso dell'ottobre del 1822, si rimanda al paragrafo 1819-1822 ed alla relativa nota 22 del presente capitolo.

⁶¹ Comunicazione del governo al viceré del 13 febbraio 1827, in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2872. Tale comunicazione è inserita nella documentazione relativa al concorso del febbraio 1827, che ha la medesima collocazione archivistica.

nominare due funzionari e comunicò il terzo nome solamente a luglio, ripescando proprio il candidato governativo (con trascorsi massonici da lui stesso sanzionati) respinto per ben due volte consecutivamente⁶².

Una temporanea rappacificazione fu stabilita attraverso una nomina concorde con la proposta nell'agosto del 1828⁶³. Ma un ulteriore contrasto si ripresentò puntualmente tra gennaio e febbraio del 1829, quando il viceré optò solo in seconda battuta, e tra l'altro a sorpresa, per un aggiunto precedentemente scartato⁶⁴.

Certo è che l'adozione di un atteggiamento volto a trascurare le indicazioni del governo puntando su soggetti, pur sempre papabili, ma al di fuori delle preferenze espresse dal governo medesimo, per il momento aveva vissuto più di forma che di sostanza: negli anni a venire, invece, con questioni assai più concrete e rilevanti in gioco, avrebbe costituito un precedente foriero di conseguenze di ben altra portata.

⁶² La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2874. Il 'ripescato' era Benedetto Schuldhau, quarantunenne, tirolese, nubile, laureato in legge, con quattordici anni di servizio alle spalle tra carriera napoleonica in Sudtirolo e con il ruolo di cancelliere del censo provvisorio e quindi di commissario distrettuale provvisorio e poi stabilizzato a Latisana dal 1817 al 1823, anno in cui fu escluso dal pubblico impiego con vicereale dispaccio per una passata affiliazione alla Loggia dei Franchi Muratori di Udine, ma poi riammesso su sollecitazione del governo che lo considerava un funzionario valido, e quindi candidato dallo stesso governo sin dal concorso del gennaio 1827. Con la nomina del luglio 1828 gli fu affidato il commissariato di Schio.

⁶³ La documentazione relativa a tale nomina si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2875. Il nominato fu Agostino Marchi, tra l'altro laureato in legge, già aggiunto alla cancelleria del censo e poi al commissariato distrettuale di Rigolato dal 1817 al 1820; aggiunto a Paluzza dal 1821 al 1824 e quindi a Cividale appunto fino al momento della sua nomina a commissario, proprio a Paluzza. E' molto probabile che la convergenza di vedute tra il governo ed il viceré fosse stata dettata dalla necessità di inviare in quel particolare distretto carnico un funzionario esperto del territorio friulano, qual era appunto il Marchi.

⁶⁴ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2876. Ancora una volta, come nel caso appena esaminato relativo alla nomina di Agostino Marchi nell'agosto del 1828, ebbe il suo peso nella scelta del viceré il tipo di sede resasi improvvisamente vacante e quindi da accomodare nell'immediato. Ed ancora una volta si trattava di un distretto montano: Agordo. A corto di candidati preferiti, dato che i due prescelti nel concorso appena passato del gennaio 1829 erano stati destinati proprio in altrettante località di montagna, Auronzo e Gemona, il viceré recuperò il nome di Giovanni Menegazzi, trentaseienne di Conselve ma residente a Padova, geometra censuario (e quindi abituato a lavorare sul terreno) con un'esperienza anche alla direzione generale del censo di Milano, già aggiunto alla cancelleria del censo e poi commissariato di Battaglia dal 1817 al 1820 e con trascorsi in molteplici realtà quali Palma fino al 1822, Monselice fino al 1825 e quindi Padova fino alla sua nomina a commissario.

CAPITOLO II

I ‘VECCHI’ E I ‘GIOVANI’: 1830-1834

Premessa

Il quinquennio 1830-1834 si aprì all’insegna dei ‘giovani’.

Se a livello di concorsi per aggiunti, lo si è già ricordato, la svolta a loro favore era cominciata con il 1826¹, ora mutava radicalmente anche la ‘sorgente’ dalla quale tali aggiunti sarebbero stati attinti.

Una serie di esami di abilitazione, che in base al vicereale rescritto del 3 luglio 1820 davano accesso proprio ai concorsi per aggiunti, vide infatti come vincitori un consistente numero di soggetti in regola sia con il titolo di studio politico-legale, sia con il periodo di alunnato prescritti.

Naturalmente la stragrande maggioranza di loro non riuscì a raggiungere il ruolo di commissario prima della metà degli anni quaranta (e moltissimi restarono ‘in sella’ anche dopo gli eventi del 1848)², ma quello che più conta è che si manifestò un ulteriore importante segnale del lento, progressivo ma inesorabile declino dei ‘vecchi’³.

Un altro avvenimento che ebbe come protagoniste le stesse istituzioni centrali dell’Impero, con in testa il monarca in persona, sollecitato dalla cancelleria aulica riunita, fu la prima vera discussione su una potenziale riforma dei commissariati distrettuali.

Con risoluzione dell’11 luglio 1833, infatti, il sovrano esortò il governo veneto a riflettere su un possibile aumento di soldo in favore degli impiegati di tali uffici: ovviamente la contropartita avrebbe dovuto essere quella di una riduzione del numero delle sedi.

Il governo, a sua volta, raccolse, fino al marzo del 1834, i pareri delle diverse delegazioni provinciali, che si dissero sostanzialmente d’accordo sull’incremento delle retribuzioni ed arrivarono, in taluni casi, a proporre addirittura l’accrescimento degli organici degli uffici medesimi, ma non riuscirono ad accordarsi sulle modalità di raggiungimento di tale obiettivo perché non produssero nel contempo un piano credibile di accorpamento dei commissariati⁴.

¹ Per l’analisi di tale fenomeno, si rimanda al paragrafo *1825-1829* del capitolo *L’origine ed i prodromi: gli anni ’20* del presente lavoro.

² Per una panoramica sulla condizione dei commissari distrettuali post 1848 il testo più dettagliato rimane, B. MAZOHL WALLNIG, *Österreichischer Verwaltungsstaat und administrative Eliten im Königreich Lombardo-Venetien 1815-1859*, cit., pp. 3-66.

³ La documentazione relativa agli esami dell’agosto 1830 si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 3, b. 3779; quella relativa agli esami dell’ottobre 1831 e del maggio 1832 si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 3, b. 3780; quella relativa agli esami del luglio 1833, del dicembre 1833, del marzo 1834 e del dicembre 1834 si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 3, b. 3781.

⁴ La documentazione relativa a questo tentativo di riforma si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 1, b. 3779.

Restava però sul tavolo una questione fondamentale. Non era la prima volta che i commissari esprimevano una certa preoccupazione per alcune difficoltà operative incontrate nell'esercizio delle loro funzioni⁵. E non sarebbe stata nemmeno l'ultima.

Ma le autorità superiori (a partire dalle delegazioni e sù fino all'imperatore) non furono mai in grado di dare risposte efficaci, e soprattutto tempestive, a tale disagio.

La proverbiale 'allergia' di Francesco I a qualsiasi mutamento che avesse potuto mettere a rischio o anche solo alterare l'equilibrio del complesso e variegato sistema istituzionale periferico presente nei propri domini non ebbe certo un effetto secondario a riguardo.

In ogni caso il non intervenire a livello di struttura delle amministrazioni non implicava che comunque non ci si potesse muovere nella direzione di un innalzamento del grado di preparazione e di professionalità degli amministratori.

Per quanto concerne la realtà specifica dei commissari distrettuali delle Province Venete, fu in primis nel viceré Ranieri che si fece strada questa convinzione; ed anche se si manifestò inequivocabilmente, lo si vedrà, solo dopo il 1835, e cioè esattamente in seguito alla morte del sovrano suo fratello ed all'ascesa al trono del nipote imbecille, Ferdinando I, i prodromi di questa linea di tendenza emersero già, per l'appunto, nel quinquennio che qui ci si accinge ad analizzare.

Commissari 'vecchi', aggiunti 'giovani' (1830-1832)

I primi quattro concorsi per commissario degli anni trenta⁶ segnarono al contempo il perpetuarsi della tradizione, ma pure la comparsa di un elemento di grande novità.

Le tensioni che avevano caratterizzato il rapporto viceré-governo nelle ultime nomine effettuate svanirono come neve al sole; e ciò conferma quanto si fosse trattato di meno pericolose questioni di merito, piuttosto che di dissidi che andavano a toccare i criteri generali di selezione dei candidati⁷.

Dunque, se il profilo dei prescelti rispondeva senza dubbio a quello usuale di funzionari con vaste esperienze pregresse, ma privi dei requisiti previsti dalla legge, e quindi era un profilo da 'vecchi', è vero anche che per la prima volta partecipavano alla competizione dei 'giovani'

⁵ Per una precedente richiesta di informazioni indirizzata alla possibile realizzazione di una riforma e generata da un'istanza del commissario distrettuale di Bassano Paolo Angelini nel giugno del 1826, si rimanda al paragrafo 1825-1829 del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro.

⁶ La documentazione relativa al concorso del febbraio 1830 si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3784; la documentazione relativa ai concorsi del marzo 1831 e del giugno 1831 si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3788; la documentazione relativa al concorso del gennaio 1832 si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3789.

⁷ Si trattava soprattutto dei concorsi del gennaio 1828 e del gennaio 1829, per l'analisi dei quali si rimanda al paragrafo 1825-1829 del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro.

aggiunti (di media circa quattro su una quarantina di concorrenti), che però non entrarono nemmeno in terna. Ma uno spiraglio si era aperto.

Un'altra novità gravida di future conseguenze caratterizzò il concorso per aggiunti dell'agosto 1830⁸. Una novità 'geografica', perché il nominato era un lombardo 'a tutto tondo', nel senso che aveva compiuto sia gli studi universitari (a Pavia) che l'alunnato nella propria terra d'origine⁹; ebbene, riuscì a sbaragliare dieci concorrenti veneti.

Se è pur vero che nei due concorsi successivi del febbraio e del settembre 1831 non si ebbe la ripetizione di tale 'anomalia'¹⁰, in quello del gennaio 1832 il governo, per favorire il candidato locale, dovette ricorrere a delle argomentazioni quantomeno pretestuose per 'neutralizzare' gli alunni d'oltre Mincio¹¹. Infatti, nonostante i curricula assolutamente impeccabili di questi ultimi, ci si appellò ad una incompletezza della documentazione presentata, sostenibile per il fatto che i due concorrenti lombardi erano in competizione contemporaneamente anche per vincere un posto nelle proprie Province.

Il principio ispiratore di tale mossa poteva essere da un lato la giustificabile propensione per la nomina di un soggetto conosciuto, perché nato e cresciuto, pure professionalmente, nelle Province Venete; ma dall'altro lato la finalità ultima, come diverrà chiaro anche alla luce dei concorsi successivi (con prese di posizione ben più esplicite da parte del governo), coincideva con il tentativo di bloccare la penetrazione lombarda tra i ranghi degli aggiunti locali.

Già nel maggio dello stesso anno, però, Venezia fu costretta a capitolare per la seconda volta, decretando la scelta di un altro candidato 'forestiero'¹².

Alle tensioni generate dal tentativo del viceré di iniettare progressivamente nuova linfa giovanile all'interno del 'corpo commissariale', si aggiunsero quindi ben presto quelle relative al problema di una presenza sempre più massiccia di alunni lombardi che si affacciavano ai

⁸ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3784.

⁹ Si trattava di Luigi Albrisi, trentunenne, di Milano, vedovo, laureato in legge a Pavia e con l'alunnato svolto in Lombardia: venne destinato al distretto di Tolmezzo.

¹⁰ La documentazione relativa a tali concorsi si trova rispettivamente in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3784 ed in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3787.

¹¹ Per una puntuale analisi relativa alla composizione del governo di Venezia dal 1816 al 1848, si rinvia a M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., pp. 215-228. Qui basta ricordare che dai primi anni '30 l'elemento veneto in seno allo stesso governo, di impronta più nobile (specie di terraferma) che borghese, diventa maggioritario. Per un'affermazione veneta (ma in questo caso non maggioritaria) nelle delegazioni provinciali si dovranno attendere, invece, gli anni '40.

¹² Si trattava del lombardo Luigi Crivelli, ventinovenne, originario di Garbatola (distretto di Saronno), ammogliato, con assolutorio politico-legale ed alunnato svolto nella sua regione: venne destinato al distretto di Tolmezzo, al posto del conterraneo Luigi Albrisi, che fu trasferito a Bardolino. Da notare che la scelta, in entrambi i casi, di questo 'scomodo' distretto montano non sembra così casuale da parte del governo veneto. La documentazione relativa al concorso del maggio 1832 si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3789. D'ora in avanti, salvo dove diversamente specificato, si utilizza il termine 'Venezia' come sinonimo di governo veneto.

concorsi per aggiunto indetti dal governo lagunare¹³; presenza che, ciò che era più preoccupante, cominciava a supplire ad una sempre più evidente penuria di giovani veneti disposti ad intraprendere il lungo e faticoso percorso professionale che avrebbe potuto condurli a divenire funzionari politici dell'amministrazione statale periferica nei loro territori nati.

Il governo veneto tra lombardi e viceré (1833-1834)

Ciò che probabilmente si temeva, puntualmente si verificò: e scatenò, da parte di Venezia, una reazione più emotiva che efficace.

Se nel concorso per aggiunti del settembre del 1832 la presenza lombarda risultò ancora limitata¹⁴, in quello del giugno 1833, invece, su venti partecipanti ben diciassette erano i candidati sostenuti da Milano e riuscirono a strappare quattro posti su sei ai colleghi veneti¹⁵.

Il colpo fu talmente forte che, nelle tre occasioni successive dell'ottobre 1833, del novembre del 1834 e del dicembre 1834 si tentò di reagire esclusivamente con nomine ispirate ad un principio di 'autodifesa'. Passarono nel complesso sei locali, un bolognese ed un lombardo: questi ultimi due, però, entrambi 'naturalizzati' veneti, perché residenti da lungo tempo in tale territorio¹⁶.

In realtà il vero problema, quello dello squilibrio numerico e della sproporzione tra gli alunni provenienti dalle due regioni, non solo giaceva irrisolto, ma sarebbe scoppiato in tutta la sua 'virulenza' a partire dal 1836, per essere stabilmente sanato non prima di un decennio¹⁷.

¹³ Secondo la puntuale analisi di Marco Meriggi, «Il governo austriaco ridusse sin dall'inizio il numero di posti di lavoro nella pubblica amministrazione... e così facendo penalizzò, in primo luogo, i funzionari già in servizio, i quali persero, per qualche anno o per sempre, il posto di lavoro. Ma il fatto più grave, o comunque più foriero di crisi sul lungo periodo, fu piuttosto la successiva crescita a fiato ridotto degli organici amministrativi. Questo fenomeno era comunque inevitabile, e non fu dovuto ad una mancanza di sensibilità da parte delle autorità governative, quanto piuttosto al crearsi di limiti oggettivi all'ulteriore espansione... A crescere non all'infinito, ma comunque secondo un ritmo ascensionale che non era possibile programmare e che non si voleva arrestare, furono invece coloro che chiedevano di accedervi»: M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 162-163. All'interno del Regno, però, risultarono soprattutto le Province Lombarde le più sensibili nei confronti del problema «dell'eccessiva apertura di forbice tra domanda e offerta d'impiego»: M. MERIGGI, *Aspetti dell'impiego di concetto in Lombardia durante la Restaurazione (1816-1848)*, cit., p. 351. E questo perché proprio in Lombardia «l'offerta di laureati aspiranti al pubblico impiego era decisamente superiore al numero dei posti disponibili»: *ibidem*, p. 349.

¹⁴ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3790.

¹⁵ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3791.

¹⁶ La documentazione relativa a tali concorsi si trova rispettivamente in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3792; ASV, *ibidem*; ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3793.

¹⁷ Per lo sviluppo di tale problematica negli anni indicati, si rinvia ai capitoli del presente lavoro *La svolta: 1835-1839, 1840-1844: un sistema a regime?* e *Verso il '48*. Non vi era invece più alcuna tolleranza da parte delle autorità centrali nei confronti dell'assenza dell'assolutorio legale per l'accesso al concorso di aggiunto. Significativo, a questo riguardo, il caso dell'alunno di concetto di Codroipo, nobile Federico Trento, dell'ottobre del 1834. Il consiglio di governo, a maggioranza, aveva autorizzato la sua partecipazione a tale concorso, pur essendo il Trento privo del necessario titolo di studio. La minoranza dei consiglieri, guidata dal governatore Johann Baptist von Spaur, avvisò direttamente Vienna dell'accaduto, che rispose stigmatizzando tanto l'operato

Ben altre tensioni, nuovamente col viceré, attendevano già il governo, invece, nei concorsi per commissario. Un braccio di ferro che cominciò nell'agosto del 1832 e che si concluse, apparentemente e momentaneamente in maniera vittoriosa per Venezia, nell'ottobre del 1834.

Proprio nell'agosto del 1832, infatti, Ranieri optò per un candidato al di fuori delle terne di 'vecchi' proposte dal governo. Lo stesso avvenne per uno dei tre nominati del gennaio del 1833¹⁸. Ciò che accomunava i due 'outsider', però, era una caratteristica ben precisa: i curricula di entrambi rispettavano appieno il requisito degli studi universitari previsto dalle norme. Non era un caso. Anzi, si trattava di una circostanza che creò un'impasse proprio all'interno del governo¹⁹.

dello stesso consiglio di governo, accusato di aver superato le proprie facoltà, quanto quello del commissario distrettuale di Codroipo Vincenzo Brascuglia, reo di non aver segnalato fin da principio l'anomalia. La documentazione relativa a questo caso si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 3, b. 3781. D'ora in avanti, salvo dove diversamente specificato, si utilizza il termine 'consiglio' per riferirsi al consiglio di governo veneto.

¹⁸ La documentazione relativa ai concorsi dell'agosto 1832 e del gennaio 1833 si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3790.

¹⁹ Scrive a proposito del governo E. TONETTI, *Minima burocratica. L'organizzazione del lavoro negli uffici del governo austriaco nel Veneto*, Venezia 2000, p. 10, «Il Governo era il massimo organo politico-amministrativo nel Veneto della Restaurazione (1813-1848)... Operava in due sezioni, politica e camerale... La sezione politica si componeva d'un presidente (governatore), un vicepresidente, nove consiglieri di Governo, titolari di altrettanti dipartimenti (in pratica dei ministeri, se così può dirsi, sia pure di ridotte dimensioni), ciascuno con un proprio segretario e un vicesegretario di Governo, che all'occorrenza sostenevano le funzioni del consigliere; oltre ad un certo numero di impiegati di varia qualifica. Funzionava come organo collegiale, giacché le decisioni che non fossero automatiche o di *routine* (affari correnti) dovevano essere discusse e votate in apposite sedute di Consiglio». E specifica, anche a proposito del presidio e del consiglio di governo, :«Gli affari trattati dal Governo si dividevano in due categorie: quelli deliberati in consiglio e quelli decisi al di fuori del medesimo. Questi secondi erano trattenuti dal governatore per ragioni di urgenza, o di segretezza, o perché diretti dai dicasteri aulici alla sua persona e venivano conclusi 'in via presidiale' nel suo ufficio, il Presidio... Gli affari di Consiglio, a loro volta, eran di due tipi: quelli *da riferirsi* e quelli *correnti*. I correnti, in genere affari di secondaria importanza, venivano svolti direttamente dal rispettivo consigliere, che li sottoponeva, una volta conclusi, all'approvazione del governatore. Insorgendo disparità d'opinione tra i due, la pratica veniva portata in Consiglio. Ben più ampio era, invece, il numero degli affari da discutere collegialmente... Tra cui anche 'tutte le proposte per qualche impiego' e le relative nomine... Ciascun consigliere stendeva, o faceva stendere da un segretario o da un alunno del proprio dipartimento, un 'voto' per ogni pratica da discutere in seduta... Generalmente le conclusioni dei relatori venivano approvate com'erano state presentate; talvolta il governatore o qualche consigliere intervenivano per perfezionarle in alcuni particolari; in diversi casi, però, poteva aprirsi un vero e proprio dibattito in seno al Consiglio e si levavano varie voci in dissenso, tanto da modificare anche radicalmente il 'voto' iniziale e da rendere necessaria una ballottazione per stabilire la volontà della maggioranza. In qualche caso i consiglieri dissenzienti redigevano un 'voto' separato, esponendo le loro diverse conclusioni»: *ibidem*, pp. 12-13. Il corsivo è nell'originale. La cancelleria aulica riunita, nel marzo del 1835, precisò che in consiglio di governo il voto del presidente (e cioè del governatore) era decisivo solo se l'opinione dei votanti, senza la sua, si fosse divisa in due parti uguali; non se ci fosse stata parità, con lui schierato da una delle due parti. Tale comunicazione della cancelleria aulica del marzo 1835 si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 1, b. 5063. Sulla componente veneta in seno al governo di Venezia, che divenne maggioritaria all'inizio degli anni '30, si rimanda a quanto detto nella nota 11 del presente capitolo.

Due consiglieri, infatti, Renier²⁰ e Giudici²¹, pretesero di ripresentare per il concorso del gennaio 1833, esattamente gli stessi nominativi che il viceré aveva ‘snobbato’ nel concorso precedente. Contro questa ipotesi, però, si schierò il consigliere relatore Jacotti²², il quale elaborò delle nuove terne, che ottennero l’appoggio della maggioranza (oltre a lui, si dissero favorevoli i consiglieri Dercich²³, Contin²⁴ e Crippa²⁵) e che proposero una mediazione tra la posizione degli intransigenti Renier e Giudici e la nuova linea politica inaugurata da Ranieri, che si può riassumere in una tendenza alla progressiva esclusione, da allora in poi, dei candidati che non fossero in possesso appunto del titolo universitario.

In realtà tale linea politica era stata quantomeno concordata direttamente con Vienna e aveva trovato il proprio portavoce all’interno del governo nel consigliere Fölsch²⁶, che si era

²⁰ «Daniele Renier, patrizio veneziano (nato nel 1770), consigliere di governo (1817-1836). Savio agli ordini, provveditore agli uffici, giudice alle Rason vecchie sotto la Repubblica; 1800-1806 membro della congregazione delegata e poi consigliere di governo - <giovane, troppo giovane patrizio, inadatto ad una carica del genere> secondo Roner 1802. In età napoleonica podestà di Venezia, quando Mulazzani lo individua come <animato da duplicità - sotto il mantello dell’ipocrisia nostalgico per l’antico ordine di cose>. Giudicato sempre con accenti assai critici (malversazione, corruzione, ecc.) dalla polizia austriaca. Nel 1838 viene nominato gran scudiere del Regno Lombardo-Veneto»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 73, pp. 115-116. Puntualizza su di lui M. GOTTARDI, *Stato e carriere tra Veneto austriaco e Regno d’Italia*, in D. CALABI (ed), *Dopo la Serenissima. Società, amministrazione e cultura nell’Ottocento veneto*, Venezia 2001, pp. 110-112, «Nato nel 1768... avrebbe avuto tempo e modo di combinare sfaceli come consigliere del governo veneto sino al 1837, dando prova di inettitudine - allorché venne rimosso dal dipartimento acque e strade che aveva portato all’inattività, caricandolo nel contempo di debiti - e insieme di ottima conoscenza del Palazzo, nel quale era, prima di tutto, riferimento e protettore degli ex patrizi. E se gli austriaci, pur conoscendo l’ambigua personalità di Renier, lo tennero in consiglio... era perché, come sottolineava ancora nel ’15 il governatore conte di Goess, egli aveva ‘un enorme ascendente presso il pubblico’: così passava attraverso di lui la possibilità per Vienna di avere un partito filoaustriaco a Venezia».

²¹ «Filippo Giudici, abate di Lodi (nato nel 1767), studi al seminario di Pavia, carriera napoleonica nel ministero del culto, carriera austriaca come consigliere di governo a Venezia 1821-1840»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 32, p. 216.

²² «Giacomo Jacotti (nato nel 1772), di Tolmezzo, consigliere di governo (1816-1833 circa). Impiegato nel Veneto austriaco nel capitanato di Udine e nell’amministrazione dei boschi. Vice-prefetto napoleonico a Chioggia e Gradisca (in rotta coi prefetti di Udine Somenzari ed Agucchi). Prefetto provvisorio di Belluno 1814-1816. Affetto gravemente da podagra, l’arciduca Ranieri ne propone nel 1819 il pensionamento, perché disertava 2/3 delle sedute. La polizia quell’anno stesso lo riconferma ex-massone e partitante del governo napoleonico. Nel 1827 il governatore lo definisce <il miglior membro della sezione politica>. Va in pensione nel 1833»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 68, p. 114.

²³ «Giuseppe Dercich, protomedico a Venezia 1831-1848, sposa una figlia del Kübeck»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 47, p. 224. Si incontra anche la grafia Derchich.

²⁴ «Francesco Contin, nobile veneziano (nato nel 1779), in servizio già nello stato austro-veneto, estromesso dal governo napoleonico <per eccesso di amor proprio> (1815), consigliere di governo a Venezia dal 1829 al 1848 (dal 1844 consigliere aulico)»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., *ibidem*. Si incontra anche la grafia De Contin.

²⁵ «Gaetano Crippa, milanese (nato nel 1780), carriera napoleonica presso la municipalità di Milano, e poi nella prefettura di Venezia (un protetto di Galvagna anch’egli malvisto dall’ambiente conservatore veneziano); quiescente nel 1816, poi carriera nell’amministrazione esecutiva nel governo di Venezia e nelle delegazioni venete (1818-1820 vice-delegato a Belluno, 1820-1830 a Venezia, 1830-1834 consigliere di governo a Venezia); dal 1834 al 1848 consigliere di governo a Milano»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 16, p. 209.

²⁶ Joseph von Fölsch, nobile austriaco, consigliere aulico presso il governo di Venezia dal 1832 al 1836. Si veda a riguardo M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 49, p. 226. Si incontra anche la grafia De Fölsch.

così espresso nella seduta del 13 dicembre 1832, convocata per la predisposizione dei nominativi da sottoporre all'attenzione del viceré:

«La guida più sicura nella scelta da farsi fra tanti concorrenti ai posti dei quali si tratta sarà veramente la retta e ben ponderata applicazione delle relative Prescrizioni Normali, e segnatamente quella della Risoluzione Sovrana di massima del 3 Dicembre 1829 partecipata con Dispaccio Aulico 7 Dicembre 1829 n. 28807, mediante la quale S. M. si è degnata di ordinare: che vengano dichiarati ai Governi Lombardo-Veneti alcuni precisi principj come norma inalterabile da osservarsi costantemente nella scelta di concorrenti ad un posto di pubblico Servizio resosi vacante in quelle Provincie. Nel primo punto dei predetti principj si vede enunciata la massima fondamentale: 'che non potrà giamai essere preso in considerazione veruno dei concorrenti che non avesse dovutamente fatto constare gli studj, le cognizioni ed il tirocinio prescritto dalle Sovrane direttive pel conseguimento del posto in questione'. Ciò premesso e visto che le direttive del sistema attualmente in corso prescrivono appunto l'Estremo dei Studj politico-legali pegli aspiranti ai posti di Commissario ed Aggiunto Distrettuale e persino a quelli che d'ora in poi vogliono iniziarsi nella carriera del Servizio distrettuale in qualità di Alunni di Concetto, ammesso anche che a tali direttive e Normali fra loro combinate non fosse da attribuirsi una forza retroattiva assoluta e che quindi non fossero da escludersi assolutamente ed in qualunque ipotesi da ogni futuro avanzamento quelli Aspiranti i quali già anteriamente alle suddette Normali erano iniziati ad impiegati nel ramo di Servizio distrettuale, Egli è però innegabile a mio modo di vedere, e diventa per così dire una conseguenza necessaria della voluta coerenza ai principj, che quelli concorrenti al posto di Commissario i quali oltre a tutti gli altri requisiti genetici in linea di capacità, assiduità e condotta e oltre ad essere già da qualche tempo nel numero degli Aggiunti Distrettuali e quindi anche assistiti dal titolo di aspiro naturale e di sufficiente esperienza nel rispettivo servizio, posseggono pure l'essenzialissimo Estremo presentemente prescritto dei studi legali, debbano naturalmente meritare una particolare contemplazione e quindi la decisa preferenza in confronto di altri soggetti, che non fossero eminentemente più distinti sotto altro aspetto e che sono altresì mancanti dell'anzidetto Estremo. Tale preferenza poi, basata al manifesto Voler Sovrano ed oltreche alla natura dell'importante posto di Commissario da mettersi alla testa dell'Amministrazione politica d'un intero distretto, non risultante dal titolo dei Studj in concorso di altre qualità distinte, non potrebbe in nissun modo venir controbilanciata colla sola circostanza dell'anzianità di servizio in genere ed anche nel rispettivo rango ovvero nella classe di Aggiunto»²⁷.

I nomi proposti da Fölsch rispettavano pienamente i nuovi criteri di selezione adottati da Ranieri. La mediazione operata da Jacotti fu comunque parzialmente accettata dal viceré, che designò due dei candidati indicati da quest'ultimo (con un profilo palesemente da 'vecchi'), e con lui dalla maggioranza dei consiglieri, inserendo, però, come detto, un altro concorrente dotato del requisito degli studi legali, pur non 'pescandolo' tra quelli proposti dallo stesso Fölsch, per non rendere troppo evidente l'armonia di intenti che caratterizzava il suo rapporto con quest'ultimo.

Le conseguenze di tali avvenimenti ebbero degli effetti diretti sul concorso del giugno 1833²⁸, in cui però la linea di Ranieri mutò nuovamente con un ritorno all'antico, proprio per evitare nell'immediato ulteriori gravi dissidi con Venezia.

²⁷ La trascrizione della dichiarazione del consigliere Fölsch alla seduta del consiglio di governo del 13 dicembre 1832 si trova all'interno della documentazione relativa al concorso del gennaio 1833 in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3790. Il sottolineato è nell'originale.

²⁸ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3791.

Tutto il governo, meno un consigliere, e con Fölsch, guarda caso, rientrato tra i ranghi, nella propria relazione di presentazione di terna al viceré accennò al fatto che i candidati più anziani di servizio da promuovere sarebbero stati sempre i soliti, ma aggiunse che, avendoli ripetutamente proposti a Ranieri con esito negativo, rifarlo avrebbe assunto l'aspetto di una «irriverente insistenza»²⁹, e suggerì dunque un insieme di nominativi selezionati in parte in base ai vecchi parametri, in parte ai nuovi, già espressi proprio da Fölsch. Più o meno sulla stessa linea si pose la terna proposta dall'unico consigliere dissidente, Giudici, che pure manifestò notevole perplessità circa il fatto di sacrificare dei candidati meritevoli 'vecchi' sull'altare del requisito degli studi legali. Il viceré, lo si è accennato, volle rasserenare la situazione e nominò a sorpresa un concorrente in tutto e per tutto 'vecchio'; ma, per rivendicare comunque la propria autorità, non lo scelse tra coloro che erano stati indicati dal governo.

Ranieri attese inoltre con curiosità le reazioni che caratterizzarono il concorso successivo del febbraio 1834³⁰.

Che ricadute avrebbe prodotto la sua marcia indietro? Avrebbe favorito una maggiore disponibilità alla trattativa della parte più conservatrice del consiglio o l'avrebbe al contrario incoraggiata a proseguire nella direzione intrapresa?

Se il viceré si aspettava quale effetto della propria mossa un complessivo riallineamento del governo su posizioni più moderate, si sbagliò di grosso; invitato probabilmente il consigliere Fölsch a non esporsi e a restare in posizione defilata, assistette ad una nuova spaccatura in seno al consiglio, con una maggioranza che propose addirittura la 'vecchissima' terna sacrificata per pudore e rispetto la volta precedente, ed una minoranza che si attestò su dei nominativi di compromesso che in sostanza aprivano però alle sue richieste.

L'elemento più significativo consisteva nel fatto che le carte si erano ulteriormente rimescolate e che, di concorso in concorso, i diversi consiglieri sembravano oscillare nervosamente tra posizioni 'innovatrici' e posizioni 'conservatrici'; tranne che il solito Fölsch, che appariva sempre più chiaramente come il braccio operativo di Ranieri (anche se discreto) nel governo.

Di fronte a questa situazione il viceré decise di non forzare la mano e scelse nuovamente un candidato 'vecchio', fuori terna però. E non si fermò qui.

²⁹ Questa l'espressione usata nel resoconto di proposizione di terna del governo al viceré del 25 giugno 1833. Tale resoconto si trova all'interno della documentazione relativa al concorso del giugno 1833 in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3791.

³⁰ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3792.

Capì infatti, proprio attraverso questi concorsi ‘campione’, che il necessario progetto di rinnovamento del ‘corpo commissariale’, già in fondo avviato con la selezione di soli ‘giovani’ tra gli aggiunti sin dal 1826, per ora non avrebbe potuto essere attuato sistematicamente senza resistenze e contrasti con i funzionari più anziani, forti anche, questi ultimi, dell’appoggio di diversi esponenti del consiglio di governo, a loro spesso accomunati da scarni curricula universitario-professionali e da trascorsi nelle precedenti amministrazioni ed evidentemente preoccupati pure del fatto che c’era il rischio che tale rinnovamento degli organici non si limitasse alle sole istituzioni periferiche.

Ma Ranieri seppe attendere. Ecco perché nel successivo concorso dell’ottobre del 1834³¹ decise di spegnere definitivamente le polemiche di fronte ad un governo che ripropose per l’ennesima volta la terna con cui era cominciato il braccio di ferro sul mutamento dei criteri di selezione dei commissari distrettuali nell’agosto del 1832.

Un governo che sostenne, non senza qualche imbarazzo, che l’importanza del requisito degli studi legali meritava un riconoscimento, ma solo a patto che ciò non andasse a discapito di quei ‘vecchi’ funzionari con una lunga anzianità di servizio ed a cui appunto la mancanza degli studi legali era stata a suo tempo condonata (con la logica loro ammissione alle funzioni di aggiunto) e che osò addirittura portare a sostegno della propria tesi le due ultime nomine operate dal viceré, fornendone così, in mala fede, un’interpretazione volutamente distorta.

Ranieri non si scompose e, dopo due anni di tensione, designò i soggetti indicati nella terna della discordia. Forse aveva perso una battaglia, o forse più di una. Ma era consapevole di non poter affrettare i tempi.

La situazione politica generale era incerta, dato anche il sempre più compromesso stato di salute di suo fratello l’imperatore, di per sé sempre molto cauto nel portare avanti processi riformatori, pur da lui stesso formalmente autorizzati, come visto in questo caso.

Probabilmente nemmeno il viceré in persona si aspettava che il crescente numero di aggiunti ‘giovani’ sempre più presenti ai concorsi per commissario (nell’ottobre del 1834 arrivati a costituire circa un terzo dei partecipanti) ed una maggior autonomia da Vienna nell’esercizio dell’autorità, conseguente proprio alla morte del fratello del marzo 1835 ed alla successiva paralisi del potere centrale generata dall’ascesa al trono del nipote Ferdinando, gli avrebbero consentito a breve di riprendere lo scontro col governo veneto³².

³¹ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3793.

³² Nell’ambito della sua facoltà di nomina e più in generale nella sua attività di supervisione dei commissari distrettuali, da quanto finora esaminato (e pure da quanto si vedrà in seguito) emerge dunque una figura del viceré parecchio dinamica e determinata in campo amministrativo, cui bene si attagliano i giudizi controcorrente già espressi in passato da Marco Meriggi e da Marino Berengo. Scrive infatti a riguardo M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 94, «Ranieri dimostrò poi nel corso del suo vicerego di possedere notevoli talenti

Questa volta, però, con ben altra fortuna.

amministrativi e, contrariamente a quanto generalmente si è creduto, esercitò un'influenza tutt'altro che indifferente nell'organizzazione del paese, compatibilmente con lo spazio che gli veniva concesso dall'ordinamento globale dell'amministrazione imperiale». Sulla stessa lunghezza d'onda M. BERENGO, *Appunti sulla polizia austro-veneta agli inizi della Restaurazione*, in M. L. BETRI - D. BIGAZZI (edd), *Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta*, I: *Politica e istituzioni*, Milano 1996, pp. 136-137: «Ranieri rivelerà negli anni seguenti un'acuta attitudine a giudicare gli affari amministrativi e il personale che vi attende, mentre dell'alta polizia, di quella che riguarda le cose di Stato, si rivelerà poco sollecito». Si è parlato di giudizi controcorrente perché minoritari rispetto a quelli espressi da altri studiosi di diverse epoche, che evidentemente poco si erano soffermati sull'analisi dell'attività amministrativa 'periferica' del viceré. Eccone, qui di seguito, alcune sintesi dei più noti, in ordine cronologico. A. SANDONA', *Il Regno Lombardo-Veneto 1814-1859*, cit., p. 90, «Che cosa poteva essere, o meglio a che si riduceva la carica di vice-re di un regno che esisteva solo di nome? Rappresentante del monarca? No, perché il vice-re dipendeva direttamente per molti affari di governo dai dicasteri di Vienna... Un governatore generale? Nemmeno... Non ci resta che l'ultima soluzione: una carica rappresentativa, sorta da elementi negativi, tutt'altro che onorifica per colui che l'ebbe a coprire»; U. TUCCI, *Stipendi e pensioni dei pubblici impiegati nel Regno Lombardo-Veneto dal 1824 al 1866*, in «Archivio economico dell'unificazione italiana», X, 1960, p. 1, «Vuota di significato era la stessa carica del Vicerè, dalle attribuzioni molto limitate e spesso incerte»; A. G. HAAS, *Metternich, Reorganization and Nationality: 1813-1818*, Wiesbaden 1963, p. 143, «Kaiser Franz decreed a viceroy who was just what the more cynical (and realistic) Italians were already saying openly - a sham»; C. A. MACARTNEY, *L'impero degli Asburgo: 1790-1918*, Milano 1976 (London 1968), n. 31, p. 267, «Il viceré fu in realtà una figura puramente decorativa, e i governatori avevano rapporti diretti con Vienna, senza che egli ne avesse conoscenza. Oltre a tenere modeste corti nelle due capitali, Ranieri si dedicò all'organizzazione di talune istituzioni di carità e alla creazione dei bellissimi giardini ornamentali di Monza»; P. GINSBORG, *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49*, Milano 1978 (Cambridge 1978), p. 18, «I governi gemelli costituiti a Milano e a Venezia non avevano alcun potere reale di prendere decisioni indipendenti. Né tale potere aveva il viceré del regno, il mediocre arciduca Ranieri, il quale assolveva la funzione di una sorta di aulico cronista imperiale dal suo palazzo a Monza»; B. MAZOHLE WALLNIG, *Il Regno Lombardo-Veneto 'provincia' dell'Impero austriaco*, cit., p. 101, «Concretamente, infatti, il viceré non aveva alcun potere di governo... Egli, in generale, svolgeva la funzione di 'intermediario'... Egli non aveva pressoché alcun potere decisionale».

CAPITOLO III

LA SVOLTA: 1835-1839

Premessa

La mattina presto del 2 marzo 1835 l'imperatore Francesco morì dopo un improvviso peggioramento delle sue già precarie condizioni di salute¹.

Non bisogna mai dimenticare, quando ci si occupa dell'Impero asburgico nel periodo 1815-1848 che, sebbene la politica estera fosse effettivamente per lo più sotto il controllo del principe Metternich, al vertice dei processi decisionali stava comunque il sovrano, e che, nello specifico, Francesco I, appunto fino al 1835, gestì personalmente gli affari interni, tanto nella trattazione ordinaria, quanto nell'elaborazione di progetti di riforma².

Certo, il fatto che Francesco avesse sempre l'ultima parola non solo nelle questioni di stato più importanti, ma che dedicasse gran parte delle sue lunghe giornate di lavoro pure alla lettura di migliaia di rapporti su problematiche riguardanti anche l'ultimo dei sudditi, ebbe degli 'effetti collaterali' non irrilevanti sull'efficienza della macchina amministrativa, perché molti funzionari, di fronte a casi dubbi da sbrigare, preferivano sentire il parere dei superiori (in un iter ascendente che finiva per raggiungere lo stesso sovrano) piuttosto che assumersi la responsabilità di prendere delle decisioni che, se fossero state successivamente soggette ad una revisione nelle alte sfere, non sarebbero comunque tornate loro accompagnate dalle motivazioni che stavano alla base di tale revisione, non essendo il monarca tenuto a fornirle³.

Francesco era una persona sincera e dai modi semplici, ma era altrettanto convinto che il potere concessogli da Dio nella sostanza non dovesse in alcun modo essere intaccato da riforme. Man mano che invecchiava, però, e specie in seguito ai pericoli generati ed al turbamento provocatogli dalle esperienze rivoluzionaria, prima, e napoleonica, poi, questa sua insofferenza per qualsiasi tipo di turbamento dello *status quo* si era fatta più forte⁴. Un ruolo non secondario, in tal senso, aveva giocato anche una fase di grave malattia che lo aveva colpito nel 1826 e che, pur superata, ne aveva fiaccato zelo e determinazione⁵.

La mancata capacità di rinnovamento del sistema istituzionale asburgico va quindi imputata, tra l'altro, più all'imperatore che al Metternich, come per diverso tempo si è invece fatto.

¹ L'episodio, con maggiori particolari, è narrato in E. RADVANY, *Metternich's Projects for Reform in Austria*, The Hague 1971, p. 71.

² Per questa considerazione, si veda D. LAVEN, *Austria's Italian Policy Reconsidered: Revolution and Reform in Restoration Italy*, in «Modern Italy», 2, 1997, n. 14, p. 24.

³ Per un approfondimento di questo aspetto, si veda W. K. KELLY, *History of the House of Austria*, cit., p. 27.

⁴ *Ibidem*, pp. 8-17. Si rammenta inoltre che Francesco sedeva sul trono dal 1792.

⁵ Su questa fase della vita di Francesco, si veda C. A. MACARTNEY, *L'impero degli Asburgo: 1790-1918*, cit., p. 274.

La parola d'ordine dell'amministrazione (e non tanto dell'azione di governo, che latitò) di Francesco fu sicuramente 'stabilità'. E sotto il segno di tale parola d'ordine si aprì il regno di Ferdinando I. «*Regiere und verändern nichts*»⁶ fu l'indicazione fondamentale di Francesco nel testamento al figlio. Un figlio che, se ereditò dal padre una certa rettitudine ed una sincera preoccupazione per la ricerca costante del bene dei sudditi, era comunque affetto da limiti fisici e mentali innegabili, che lo costrinsero a delegare la gestione degli affari interni ai propri consiglieri, rallentando di fatto il funzionamento della macchina statale⁷. Da questo punto di vista la conseguenza principale dell'ascesa al trono di Ferdinando fu quella di frenare ulteriormente la discussione e l'adozione di qualsiasi tipo di riforma e di rendere assai più lenta e complicata l'azione di Vienna nelle periferie dell'Impero, specie nei momenti di crisi⁸.

Un altro grosso problema fu rappresentato dall'ascesa all'interno del governo centrale, a partire dal 1826, della figura del boemo conte Kolowrat.

Balzato agli onori delle cronache per essere riuscito a permettere il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 1830, nonostante la sua visione politica non fosse poi così dissimile da quella di Metternich, i due si odiavano. L'antipatia personale (che sfociava spesso in insulti proferiti *vis-à-vis*), si univa alla ferrea volontà di Kolowrat di limitare al massimo le uscite statali. Ma ciò si traduceva in concreto nell'impossibilità di avviare qualsiasi riforma dell'amministrazione, e, in politica estera, di portare avanti, da parte del Metternich stesso, strategie di ampio respiro. Non che non vi fosse necessità del rigore economico; ma se ciò andava bene per risanare il debito, comprometteva la combinazione di riforme moderate e di attento controllo poliziesco, fulcro dell'azione politica di Metternich in Italia.

A Francesco, tutto sommato, l'antagonismo Metternich-Kolowrat era andato pure bene, perché aveva costituito una sorta di rassicurante pretesto per procrastinare appunto gli interventi di riforma che tanto lo allarmavano; lui, però, era stato anche capace di condurre i due personaggi a scelte di compromesso, quando necessario, o di agire in maniera totalmente indipendente da entrambi.

Per Ferdinando, invece, che a suo stesso dire trovava faticoso perfino firmare le patenti imperiali, controllare tali soggetti era impossibile.

Quasi non bastasse, Francesco, temendo l'intraprendenza dei suoi fratelli Carlo, Ranieri, Giovanni e Giuseppe, aveva preferito indicare per la reggenza un altro fratello, l'arciduca

⁶ Per questa citazione, si veda R. W. SETON WATSON, *Metternich and Internal Austrian Policy I*, in «The Slavonic and East European Review», 51, 1939, p. 555.

⁷ Su questi aspetti della figura di Ferdinando, si veda W. K. KELLY, *History of the House of Austria*, cit., pp. 17-19.

⁸ Per un approfondimento di questo aspetto, si veda D. LAVEN, *Austria's Italian Policy Reconsidered*, cit., p. 19.

Ludovico, che si vantava invece della propria indolenza, che non riusciva nemmeno a concepire una politica di riforme e che non si sarebbe mai schierato nettamente né con Metternich né con Kolowrat, affidandosi, come infatti fece, al perenne litigio tra i due per ‘anestetizzare’ l’azione di governo⁹.

L’assetto del potere viennese (voluto da Francesco) fu sostanzialmente questo: a Ludovico venne dunque attribuita una reggenza ufficiosa (necessaria per sostenere il povero Ferdinando) che gli avrebbe consentito a sua volta di difendere Metternich e Kolowrat dalle mire degli altri membri della famiglia imperiale. Questa ‘triade’ sarebbe durata dal 1835 al 1848¹⁰.

Il motto dell’arciduca Ludovico era «*Liegen lassen ist die beste Erledigung*»¹¹. Il risultato concreto di tutto ciò fu la genesi di un vero e proprio vuoto di potere al centro dell’Impero, nella stessa capitale, con conseguenti ricadute anche nelle periferie, Lombardo-Veneto, e, quindi, più nello specifico, Province Venete incluse. E se, come accennato, proprio il fatto che Ranieri, inizialmente spesso interpellato dal fratello Francesco per dei consigli, si fosse distinto in quanto persona capace e ragionevole, aveva finito per giocargli contro nella strategia politica complessiva dell’imperatore, che in buona sostanza lo esautorò dal suo ruolo di consulente per gli affari interni¹², è altrettanto fuori discussione il rapporto più che buono che intercorreva tra Ranieri e Metternich, il quale a più riprese, al contrario appunto dell’imperatore, si era detto favorevole alle richieste di maggiori poteri ed autonomia da Vienna avanzate dal viceré¹³.

Ecco perché questi ultimi fattori sembrano essere stati realmente determinanti per l’emergere tra 1835 e 1836 proprio di quella maggiore autonomia nell’esercizio dell’autorità da parte di Ranieri che si palesa chiaramente anche nel pur limitato osservatorio rappresentato dai concorsi e dalle procedure di nomina dei commissari distrettuali (comunque già appannaggio esclusivo dello stesso Ranieri). E non è un caso nemmeno che in tale ambito tutto ciò si traducesse principalmente in una ripresa delle ostilità tra viceré e governo veneto, non solo per l’introduzione nella prassi di inediti criteri di selezione dei candidati (il che non

⁹ Per queste ed altre riflessioni legate all’influenza del ‘tandem’ Metternich-Kolowrat sulla gestione del potere imperiale, si veda D. LAVEN, *Venice and Venetia under the Habsburgs*, cit., pp. 221-223.

¹⁰ Una riflessione sulle caratteristiche di questa ‘triade’ è offerta da E. RADVANY, *Metternich’s Projects for Reform in Austria*, cit., p. 72.

¹¹ Per questa citazione, si veda R. W. SETON WATSON, *Metternich and Internal Austrian Policy II*, in «The Slavonic and East European Review», 52, 1939, p. 130.

¹² Per un approfondimento della tematica del deterioramento dei rapporti tra Francesco e Ranieri, si veda C. A. MACARTNEY, *L’impero degli Asburgo: 1790-1918*, cit., pp. 212-220.

¹³ Su questo aspetto, si veda E. RADVANY, *Metternich’s Projects for Reform in Austria*, cit., p. 103. Per un riferimento, risalente addirittura al 1811, sempre relativo al buon rapporto di lunga data esistente tra Ranieri e Metternich, si veda *ibidem*, p. 25.

era propriamente una novità), ma pure per il tentativo di Ranieri, dal 1836, di aprire concretamente le porte dei concorsi per commissari gestiti da Venezia anche a candidati provenienti dal territorio lombardo e viceversa (pur con effetti, lo si vedrà, in quest'ultimo caso molto più limitati).

Non è affatto peregrina l'idea secondo la quale tale strategia di Ranieri si inscriveva in un disegno più ampio, volto ad operare una sorta di centralizzazione e di razionalizzazione del potere all'interno del Regno. Un disegno che la descritta situazione politica viennese aveva incoraggiato ad elaborare e che molto probabilmente, se realizzato secondo le intenzioni del viceré (ma l'intero sistema istituzionale, come visto, era bloccato), in una ipotetica lotta tra Milano ed il capoluogo lagunare appunto per il primato di centro operativo del potere, non avrebbe certo visto prevalere l'ex città dei dogi¹⁴. Ma si tratta in fondo di un'altra dimensione, sebbene strettamente connessa a quella più limitata della realtà dei commissari distrettuali nelle Province Venete, alla quale, comunque, è tempo di fare ritorno.

Largo ai 'giovani' (1835-1836)

Lo stato di calma apparente instauratosi tra viceré e governo dopo il concorso per commissari dell'ottobre 1834¹⁵, sembrò reggere alla prova della successiva tornata del febbraio 1835¹⁶ e addirittura consolidarsi in quella di giugno¹⁷; ma già nel dicembre dello stesso anno (a neanche dieci mesi dalla morte dell'imperatore Francesco) cominciò progressivamente a sgretolarsi. Infatti, se nel giugno Venezia si era da un lato perfino spinta a

¹⁴ Si ricordi che, nonostante ufficialmente Ranieri dovesse vivere sei mesi a Milano e sei a Venezia, in realtà preferì sempre di gran lunga la sua residenza di Monza (ma d'estate non disdegnava nemmeno Schönbrunn). Un altro esempio (più politico) dei sentimenti filo-lombardi del viceré e della scarsa considerazione di cui godevano presso di lui i sudditi veneti, è offerta da una serie di giudizi espressi dallo stesso nel 1831 in occasione di alcune riflessioni sulla necessità del mantenimento in vigore della tassa personale. Scrive in proposito (riferendosi però anche a valutazioni precedenti) D. LAVEN, *Venice and Venetia under the Habsburgs*, cit., pp. 118-119, «The government had to be careful 'not to foster indolence'. It was the job of the Habsburgs to overcome the moral defects of the Venetians. Once again, the stereotype of the Venetian -to which Rainer seems to have subscribed even before he became viceroy- shaped policy». Alquanto diversi sembrano essere stati, invece, i sentimenti dell'imperatore Francesco (forse anche per il motivato minor attaccamento dei veneti al passato regime napoleonico); osserva ancora D. LAVEN, *Venice and Venetia under the Habsburgs*, cit., p. 220, «Compassionate and italphile, Francis genuinely cared about the welfare of his Venetian subjects».

¹⁵ Per l'analisi di tale concorso e delle sue conseguenze, appunto sul piano dei rapporti tra viceré e governo, si rimanda al paragrafo *Il governo tra lombardi e viceré* del capitolo *I 'vecchi' e i 'giovani': 1830-1834* del presente lavoro.

¹⁶ Con la nomina conciliante, da parte di Ranieri, di due candidati con profilo da 'vecchi', anche se uno nella terna governativa; l'altro, invece, scelto personalmente. La documentazione relativa al concorso del febbraio 1835 si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5084.

¹⁷ Con il governo che, a sua volta, venne incontro a quelle richieste del viceré che erano state alla base del dissidio del 1832-1834, presentando nelle terne dei candidati dotati del requisito degli studi legali (ed uno pure dell'alunnato), anche se non propriamente con profilo da 'giovani', ma non per l'età anagrafica, quanto piuttosto per l'aver conseguito il titolo universitario per finalità personali e non in vista della specifica carriera commissariale (tanto è vero che erano laureati in legge e non dotati dell'assolutorio, che sarebbe stato sufficiente). La documentazione relativa al concorso del giugno 1835 si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5084.

parlare di «migliori qualificazioni»¹⁸ come uno dei nuovi criteri di selezione dei candidati alle funzioni di commissario (allontanandosi in tal modo, almeno in parte, dallo ‘storico’ parametro dell’anzianità di servizio)¹⁹, d’altro canto aveva sbarrato la strada ai ‘giovani’, dotati di tutti i requisiti richiesti dalle norme, escludendo esplicitamente dalle candidature esattamente coloro che incarnavano tale generazione, vale a dire gli aggiunti di recente nomina.

Ebbene, proprio nella competizione di dicembre, Ranieri lanciò un segnale inequivocabile a riguardo²⁰. I posti disponibili erano ben otto. I partecipanti cinquantatre, di cui però oramai quasi la metà ‘giovani’. Il governo presentò delle terne miste, con una netta prevalenza di ‘vecchi’ e appunto la novità costituita da due ‘giovani’. Dissentirono due consiglieri freschi di nomina, Sanpietro²¹ e Zamagna²², che reclamavano rispettivamente la piena osservanza del requisito degli studi legali²³, il primo, e la candidatura di un altro ‘giovane’ a tutti gli effetti, al posto di un ‘vecchio’, il secondo. Il viceré nominò sette concorrenti e ne ‘congelò’ uno. I sette erano sei ‘vecchi’ suggeriti dal governo (uno solo dei quali con gli studi legali) ed uno individuato da Ranieri. L’ottavo però, su cui lo stesso Ranieri chiese un supplemento di informazioni per via del suo carattere esuberante, era esattamente il ‘giovane’ proposto da Zamagna: venne designato dopo tale supplemento di indagine nel febbraio del 1836²⁴ e fu il

¹⁸ Questa l’espressione usata nel resoconto di proposizione di terna del governo al viceré del maggio 1835. Tale resoconto si trova all’interno della documentazione relativa al concorso del giugno 1835 in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5084.

¹⁹ E’ indubbio che deve aver pesato a tale riguardo un ulteriore intervento di Vienna dopo quello indiretto, attraverso la relazione del consigliere di governo Fölsch, del dicembre 1832. Infatti nel giugno del 1835 la cancelleria aulica riunita, proprio in una comunicazione al governo, riportava il testo della sovrana risoluzione 9 aprile 1834 n. 764, in base alla quale il limite dei quarant’anni per conseguire un impiego di stato avrebbe potuto essere dispensato solo per la ricerca di singoli posti e non per un’intera categoria. Il testo di questo intervento della cancelleria aulica riunita si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 1, b. 5064. Per la trascrizione della qui citata relazione del consigliere Fölsch, si rimanda invece al paragrafo *Il governo veneto tra lombardi e viceré (1833-1834)* del capitolo *I ‘vecchi’ e i ‘giovani’: 1830-1834* del presente lavoro.

²⁰ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5090.

²¹ «Giovanni Battista Sanpietro, lombardo, carriera austriaca prima come aggiunto fiscale, poi come consigliere di governo a Venezia (1835-1841), poi come consigliere aulico presso la cancelleria vicereale»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 49, p. 226.

²² Per un profilo biografico di Matteo Luigi Zamagna, si rimanda al paragrafo *1825-1829* del capitolo *L’origine ed i prodromi: gli anni ’20* del presente lavoro. Qui è sufficiente aggiungere che fu consigliere di governo da metà anni ’30 a metà anni ’40. La documentazione del maggio 1835 relativa alla nomina (appunto a consiglieri di governo) di Sanpietro e Zamagna si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 1, b. 5068.

²³ A questo proposito, in un documento datato 13 dicembre ed indirizzato al viceré dal presidio, quest’ultimo comunicò come il consigliere Sanpietro, nell’ambito di tale concorso, avesse sostenuto che tra più candidati la cui competenza fosse stata considerata distinta, si sarebbe dovuto accordare la preferenza a coloro che avevano regolarmente percorso lo studio legale, nel rispetto della risoluzione sovrana 3 dicembre 1829. Questo documento si trova in ASV, *Presidio di Governo 1835-1839*, II, b. 857. La sovrana risoluzione 3 dicembre 1829, cui Sanpietro fa riferimento, è invece quella già citata dal consigliere Fölsch nella sua relazione al concorso per commissario del dicembre 1832: per la trascrizione di questa relazione, si rimanda al paragrafo *Il governo veneto tra lombardi e viceré (1833-1834)* del capitolo *I ‘vecchi’ e i ‘giovani’: 1830-1834* del presente lavoro.

²⁴ Tale nomina si trova all’interno della documentazione relativa al concorso del dicembre 1835 in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5090.

primo commissario senza esperienze in precedenti amministrazioni, dotato dell'assolutorio politico-legale e dei due anni di alunnato²⁵.

Dunque il viceré seguì una precisa strategia: tranquillizzò il governo con la nomina di sette candidati 'tradizionali', ma preannunciò e poi effettuò la svolta. Sembrò quindi voler concedere un po' di tempo al consiglio, che già aveva indicato due 'giovani', ma che probabilmente stava vivendo un forte contrasto interno con i neoarrivati Sanpietro e Zamagna, che spingevano nella direzione di un rinnovamento dei criteri di selezione dei futuri commissari.

Il tempo concesso scade però definitivamente col concorso dell'agosto del 1836²⁶, quando si assistette a due vere e proprie 'rivoluzioni' pilotate da Ranieri in persona e facilmente riassumibili: l'apertura ai lombardi anche dei posti di commissario e la nomina di 'giovani' in tre delle quattro sedi vacanti disponibili.

I concorrenti furono quarantotto: con oramai solo un terzo di 'vecchi' e con undici 'nuove leve' da oltre Mincio. Nella sua relazione di presentazione dei candidati selezionati²⁷, il governo stesso confermò di aver aperto il concorso anche nelle Province Lombarde in seguito al provvedimento normativo del viceré: quale?

Il decreto 24 aprile 1836 n. 3359, in cui Ranieri affermava che per ottenere un maggior numero di aspiranti agli impieghi di commissario ed aggiunto in tutto il Regno, i posti vacanti in Lombardia andavano ufficializzati anche in Veneto e viceversa²⁸.

La formale equiparazione delle due parti del Regno in verità nascondeva una realtà totalmente asimmetrica e che si era già manifestata, seppur 'a singhiozzo', nei concorsi per aggiunti fin dal 1830²⁹: il sempre più scarso numero di veneti disposti a percorrere il cammino lungo ed irto di ostacoli della carriera commissariale.

Si è parlato di iniziale andamento 'a singhiozzo' perché il boicottaggio dei candidati lombardi da parte di Venezia sembrava aver dato i propri frutti nei primi anni trenta con un assottigliamento della presenza di questi ultimi alle competizioni³⁰.

²⁵ Si trattava di Pietro Erizzo, per il profilo biografico del quale si rimanda alla nota 38 del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro.

²⁶ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5092.

²⁷ Il verbale di tale seduta del 13 agosto 1836 si trova in ASV, *ibidem*.

²⁸ Per il riferimento a questo decreto, si veda il fascicolo relativo allo «Scarso numero di praticanti di concetto nei commissariati distrettuali» del maggio 1837 in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 1, b. 5064.

²⁹ Il primo concorso che aveva visto tale asimmetria manifestarsi era quello dell'agosto 1830, per il quale si rimanda al paragrafo *Commissari 'vecchi', aggiunti 'giovani' (1830-1832)* del capitolo *I 'vecchi' e i 'giovani': 1830-1834* del presente lavoro.

³⁰ Soprattutto dopo il concorso del giugno 1833 in cui si erano dovuti nominare candidati lombardi in quattro dei sei posti disponibili. Per tale concorso, si rimanda al paragrafo *Il governo veneto tra lombardi e viceré (1833-1834)* del capitolo *I 'vecchi' e i 'giovani': 1830-1834* del presente lavoro.

Nel maggio e nell'ottobre del 1835 la diga resse³¹, ma avrebbe presto dovuto essere aperta perché la penuria di forze fresche locali era ormai di una gravità eclatante.

Nei successivi concorsi per aggiunti del giugno, agosto e dicembre 1836 si dovettero coprire diciannove posti rimasti vacanti: fu una necessità, e non una scelta, assegnarne praticamente la metà ai 'cugini' lombardi³². Gli elenchi con i nominativi degli alunni di concetto che avevano inoltrato la documentazione necessaria ai concorsi, provenienti dalle diverse delegazioni provinciali del Veneto, erano desolatamente striminziti: densissimi, invece, quelli inviati dal governo di Milano.

Venezia tentò di far fronte a tale emergenza in vari modi. Già nel dicembre del 1835, e più precisamente col decreto del 23 dello stesso mese n. 44869, si era accorciato il periodo di alunnato obbligatorio da due anni ad uno solo, per tentare di 'rimpolpare' la partecipazione dei candidati locali³³. Ma gli effetti si sarebbero visti solo sul lungo periodo. Fino al termine del decennio la misura maggiormente adottata (e che si rivelò inefficace di fronte allo stato di fatto) fu la consueta attitudine a favorire i pochi concorrenti regionali, ricorrendo anche alla motivazione, non del tutto infondata per la verità, secondo la quale i nominati lombardi, appena possibile, facevano il diavolo a quattro per essere trasferiti in 'patria' o partecipavano alla selezione per i posti di commissario banditi nella propria terra d'origine, il più delle volte con scarso successo.

E' però il momento di tornare alla svolta nella storia dei concorsi per commissario, avvenuta nell'agosto del 1836. Come visto, un elemento di novità fu proprio l'apertura degli stessi ai lombardi. Si è già precisato in che senso tale apertura non significasse che per la prima volta dei funzionari di origine lombarda potessero accedere alla carriera commissariale nelle Province Venete, ma piuttosto che vi giungessero dei lombardi non solo di nascita, ma di 'formazione' e cioè con un curriculum universitario-professionale svolto esclusivamente in Lombardia³⁴.

³¹ La documentazione relativa a tali concorsi si trova rispettivamente in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5086 ed in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b.5089.

³² La documentazione relativa ai concorsi del giugno 1836, agosto 1836 e dicembre del 1836 si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5091.

³³ Per il riferimento a questo decreto, si veda il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista presso il commissariato distrettuale di Vicenza dell'agosto 1844 in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6126. Per alcune informazioni relative all'alunnato, si rimanda alla nota 54 del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro. E' chiaro che, almeno fino al febbraio del 1836, anche le continue nomine a commissari di aggiunti 'vecchi' avevano molto scoraggiato i giovani locali ad investire in una carriera che tra l'altro, si rammenti, richiedeva un notevole sforzo economico proprio per mantenersi durante il periodo di alunnato gratuito.

³⁴ Di lombardi di nascita, ma formati poi nelle Province Venete, se n'erano visti nei concorsi per commissario già dai primi anni '20; si rimanda, ad esempio, a quello dell'ottobre 1822 esaminato nel paragrafo *1819-1822* del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro.

Si è anche già analizzato come tale presenza massiccia fosse senz'ombra di dubbio figlia della maggiore forbice tra domanda e offerta d'impiego di cui soffriva la parte occidentale del Regno, con una quantità di laureati in cerca di occupazione non comparabile con quella presente invece nelle Province Venete³⁵.

L'altra novità, ben più significativa, risultò essere l'improvvisa accelerazione nella scelta di candidati 'giovani'. Il governo si espresse argomentando di aver compiuto una prima scrematura dei concorrenti in base alla ricerca di un «livello superiore all'ordinaria attitudine»³⁶ e di aver quindi proceduto per età ed anni di servizio, senza dimenticare però i «titoli»³⁷.

E' chiaro che si stava prospettando a Ranieri un compromesso simile a quello dell'ultimo concorso: insomma, una timida apertura ai 'giovani' senza chiudere la porta in faccia ai 'vecchi'. E difatti pure i cinque nominativi proposti si ispiravano a tale atteggiamento.

Il viceré aveva però pazientato abbastanza. Aveva concesso al governo tempo per una discussione al suo interno e godeva ora della succitata maggiore autonomia rispetto ad un centro del potere imperiale in difficoltà³⁸. Il risultato fu la designazione di quattro aggiunti 'giovani' e due 'vecchi' (dei quali, tra l'altro, uno con l'alunnato) tra l'agosto, appunto, ed il novembre del 1836³⁹.

La svolta era avvenuta e con essa il principio di un lento ricambio non solo anagrafico, quanto piuttosto qualitativo (almeno nelle intenzioni di chi lo aveva promosso) del 'corpo commissariale'.

Due questioni ancora sul tavolo: i 'vecchi' e i lombardi (1837-1839)

I concorsi per commissari e aggiunti del 1837 si aprirono in un clima di attesa e di grande incertezza. Ranieri avrebbe proseguito nella sua azione di epurazione dei 'vecchi' o avrebbe concesso un po' di terreno al governo? E quale sarebbe stato l'atteggiamento di entrambi di

³⁵ Su questo aspetto, si rimanda al paragrafo *Commissari 'vecchi', aggiunti 'giovani' (1830-1832)* ed alla relativa nota 13 del capitolo *I 'vecchi' e i 'giovani': 1830-1834* del presente lavoro.

³⁶ Questa l'espressione usata nel resoconto della seduta del 13 agosto 1836 che si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5092.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ Per un approfondimento sulla situazione politica viennese connessa e conseguente alla morte dell'imperatore Francesco del 2 marzo 1835, si rimanda alla *Premessa* del presente capitolo.

³⁹ La documentazione relativa alle nomine dell'ottobre e del novembre 1836 si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, 5092. I tre 'giovani' designati in agosto erano: Pasquale Covi, trentottenne, originario di Pontelongo (distretto di Piove), proveniente dal commissariato di Verona e destinato a Zevio; Sebastiano Bonato, quarantaquattrenne, originario di Campolongo (distretto di Asiago), proveniente dal commissariato di Asiago e destinato ad Ampezzo (un altro caso di trattamento particolare riservato ai distretti di montagna); Giuseppe di Porcia e Brugnera, originario di Porcia (distretto di Pordenone), proveniente dal commissariato di S. Vito e destinato a Rigolato (ma finirà a Maniago); il 'giovane' nominato ad ottobre era Teodorico Tessari, trentottenne, proveniente dal commissariato di Asolo e destinato ad Ampezzo (proprio per la prematura scomparsa del succitato Sebastiano Bonato).

fronte al problema dei lombardi? Il viceré avrebbe spianato loro la strada per diventare commissari, creando così un corpo di funzionari periferici unitario per tutto il Regno, senza distinzioni regionali, e, di fatto, nel temporaneo vuoto di potere viennese, date anche le sue preferenze per la città meneghina e la più volte evocata sproporzione numerica dei candidati sulle due sponde del Mincio, con un possibile accentramento di potere a Milano? E Venezia avrebbe reagito evitando di nominare i lombardi ad aggiunti, pur di fronte ad una drammatica scarsità di concorrenti veneti?

Va innanzitutto chiarito come su quest'ultimo problema, a dire il vero, esistesse da tempo un serrato dibattito tra Ranieri stesso e il governo. Un dibattito che si concluse nel maggio del 1837 (prima che avessero inizio le procedure concorsuali di quell'anno) con l'invio a Venezia da parte del viceré di alcune direttive volte a contrastare proprio il fenomeno dell'esiguo numero di alunni praticanti nei commissariati distrettuali 'orientali'.

Ranieri chiedeva di applicare anche nelle Province Venete le facilitazioni già di casa in Lombardia: la possibilità che i candidati potessero sostenere la parte censuaria dell'esame presso le delegazioni (con minori costi legati a viaggio e trasferta in laguna) e l'applicazione alla lettera del regolamento per gli esami orali, nei quali i quesiti avrebbero dovuto essere estratti a sorte, mentre a Venezia, sulla base, a detta loro, del combinato disposto di alcuni provvedimenti legislativi, gli esaminatori si arrogavano la libertà di formulare autonomamente le domande, andando a 'scavare' proprio dove la preparazione del candidato era apparsa dagli scritti più lacunosa ed operando così una feroce selezione che aveva però gravi ripercussioni di carattere quantitativo sulla percentuale dei promossi.

Molto più interessanti erano invece le osservazioni sulla questione dell'insufficiente numero di alunni esposte nell'ottobre del 1835 al governo (su sua richiesta) dai delegati provinciali e sulle quali il governo stesso avrebbe successivamente potuto fondare il parere da comunicare a Ranieri.

Tante delle opinioni espresse dai capoluoghi veneti (opinioni per lo più provenienti, senza dubbio, dagli stessi commissari) richiamavano tematiche sollevate di frequente nell'ambito della discussione più generale relativa appunto alla scarsa appetibilità della carriera commissariale⁴⁰: le soluzioni offerte al problema erano però le più diverse.

Ecco allora il delegato di Padova puntare il dito sulle inesistenti possibilità di promozione, sulla molteplicità di affari da sbrigare, sullo scarso numero di collaboratori, sul confronto economico impari con la figura del pretore (che pure agiva sullo stesso territorio) e proporre

⁴⁰ Per un esempio di tali argomentazioni, si rimanda alla trascrizione del documento del commissario distrettuale di Bassano Paolo Angelini, datato giugno 1826, riportata nel paragrafo 1825-1829 del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro.

come rimedio a breve termine il reclutamento di un po' di alunni tra gli scrittori, anche se privi del titolo di studio. Da Venezia si stigmatizzavano invece ancora la mancanza di un *cursus honorum* ascendente, ma soprattutto l'alunnato gratuito: una retribuzione nella fase di 'tirocinio', si suggeriva, avrebbe spinto diversi giovani a intraprendere la carriera commissariale. Verona metteva l'accento, oltre che sulle possibilità di promozione, sulla sproporzione del trattamento economico esistente con gli impiegati giudiziari. Idem Rovigo, che suggeriva un aumento dei posti di commissario. Belluno, in una sorta di cinico sunto delle posizioni fin qui considerate, reclamava più soldi, più posti e più promozioni. E lo stesso faceva Vicenza, che rispolverava però anche l'argomentazione della frattura esistente con gli impiegati dell'amministrazione giudiziaria. Treviso, invece, nel lungo periodo suggeriva di puntare su più risorse economiche e su più promozioni, mentre a breve abbracciava la proposta padovana di reclutare alunni tra gli scrittori, anche se privi del titolo di studio richiesto.

Il governo, alla fine, si chiamò fuori proprio dalle valutazioni economiche riguardanti il confronto con il sistema giudiziario e ripropose il già fallito piano di razionalizzazione del numero dei commissariati (con conseguente teorica maggiore disponibilità di risorse), avanzato nel marzo del 1834⁴¹; rigettò inoltre la proposta delle delegazioni di Padova e di Treviso di reclutare alunni tra gli scrittori senza titolo perché ciò non avrebbe fatto altro che creare ulteriori ostacoli di carriera agli alunni 'regolari'⁴².

Alla suindicata direttiva di Ranieri il governo stesso rispose indirettamente già nel luglio del 1837, proprio nella relazione illustrativa della scelta dei nominativi connessa ad un concorso per commissario⁴³:

«Si permetterà infine il Governo l'osservazione che, poichè ultimamente per mancanza di alunni, si dovettero nominare 9 Aggiunti di Lombardia, sarebbe desiderabile che le odierne scelte fossero fatte tra i veneti onde non scoraggiare maggiormente e i soggetti distinti dei quali non avvii penuria e la gioventù che già riprende questa carriera essendovi ormai non pochi alunni taluni dei quali anche esaminati con successo»⁴⁴.

⁴¹ A proposito di tale piano, si rimanda alla *Premessa* del capitolo I 'vecchi' e i 'giovani': 1830-1834 del presente lavoro.

⁴² La documentazione relativa a tutta questa discussione si trova in un fascicolo dedicato allo «Scarso numero di praticanti di concetto nei commissariati distrettuali» del maggio 1837 in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 1, b. 5064. Manca nel fascicolo il parere del delegato di Udine. Si può però tentare ragionevolmente di ricostruirlo attraverso due missive sulla medesima tematica inviate dallo stesso delegato al presidio circa tre anni dopo (più precisamente in data 1 agosto e 17 settembre 1838) ed in cui si parla delle tante incombenze che il commissario distrettuale si doveva sobbarcare, appoggiando pienamente la proposta di concentrazione e conseguente riduzione del numero di commissariati avanzata dal governo, come qui sopra ricordato, già nel marzo del 1834. Tali missive si trovano in ASV, *Presidio di Governo 1835-1839*, II, b. 872. Si rammenta che nel 1835 e nel 1838 il delegato di Udine era sempre il medesimo, Andrea Trento.

⁴³ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5093.

⁴⁴ Queste le parole usate nel resoconto di proposizione di terna del governo al viceré del luglio 1837. Tale resoconto si trova all'interno della documentazione relativa al concorso del luglio 1837 in ASV, *Governo 1835-*

Il messaggio al viceré non poteva essere più chiaro. L'ostruzionismo nei confronti degli aggiunti lombardi che aspiravano ad un posto di commissario nelle Province Venete sarebbe stato totale. Promessa pienamente mantenuta, visto che la situazione a riguardo sarebbe mutata per la prima volta solo nel maggio del 1846 (ma si sarebbe trattato in quel caso di un lombardo che operava nelle ex terre di San Marco sin dal 1836)⁴⁵: effettivamente candidati di valore veneti non mancavano.

Discorso diverso per le nomine degli aggiunti stessi. A tal proposito il governo parlò di una sorta di 'crisi di vocazioni' tra i giovani locali oramai superata. E mentì sapendo di mentire.

Dopo due anni di strenua resistenza, avrebbe capitolato nel maggio del 1839 e per tre volte consecutive si sarebbe trovato costretto a designare proprio un gran numero di lombardi.

Le cose sarebbero temporaneamente migliorate, invece, dopo il 1840, con gli effetti del succitato provvedimento di accorciamento dell'alunnato del dicembre 1835, allora a regime⁴⁶.

Entrando un po' più nel dettaglio. Già nel marzo del 1837, dopo la 'sfornata' di nove lombardi tra giugno e dicembre del 1836, i nominati furono solamente alunni veneti ed un trentino⁴⁷. E si riuscì a replicare nell'ottobre, nonostante i partecipanti d'oltre Mincio risultassero in numero di cinque sui nove totali⁴⁸.

Nei concorsi del maggio e dell'ottobre 1838 tale linea fu ribadita sia nelle scelte (stavolta anche con l' 'aiuto' di un candidato proveniente da Trieste) sia con due pronunciamenti espliciti da parte del consiglio. Il primo recitava così (smentendo la sicumera esibita nelle affermazioni del luglio 1837, viste qui sopra):

1839, XXXV 8, b. 5093. I «9 Aggiunti di Lombardia» cui si fa riferimento sono quelli nominati nei concorsi di giugno, agosto e dicembre del 1836. Su tali concorsi, si rimanda al paragrafo *Largo ai 'giovani' (1835-1836)* del presente capitolo.

⁴⁵ Per un approfondimento su tale concorso, si rinvia al paragrafo *Lo scontro finale sui commissari* del capitolo *Verso il '48* del presente lavoro. Il prescelto fu Giovanni Battista Buzzi, con laurea a Pavia, alunnato svolto a Cremona, ma diventato aggiunto in Veneto e destinato a Bassano nel dicembre del 1836. Nel maggio del 1846, con la promozione, passò proprio dal commissariato di Bassano a quello di Pieve di Cadore.

⁴⁶ E più precisamente dal gennaio 1842. Dal giugno dello stesso anno si sarebbe ricorsi ad un ulteriore accorciamento dei tempi per l'accesso alle funzioni di aggiunto (con il conseguente emergere di nuove problematiche connesse soprattutto alla scarsa preparazione dei designati). Le cose sarebbero nuovamente peggiorate per i veneti dall'ottobre 1843, per migliorare più o meno stabilmente solo dall'aprile del 1845. Per l'approfondimento di tale tematica negli anni indicati, si rinvia ai capitoli *1840-1844: un sistema a regime?* e *Verso il '48* del presente lavoro.

⁴⁷ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5091. L'alunno trentino nominato era Bernardino Fonzasio, originario del Primiero, che però aveva studiato a Padova e che conosceva la lingua tedesca (fatto piuttosto raro sia tra gli aggiunti, sia tra i commissari delle Province Venete). Fu destinato al distretto di Rigolato.

⁴⁸ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5094.

«D'altronde, nella difficoltà che hanno i giovani di queste Provincie di entrare in questa Carriera, non gioverebbe disanimarli anche con la preferenza ai Lombardi, salvo il caso di una prevalenza assoluta e complessiva di titoli e di qualifiche»⁴⁹.

Nel secondo, invece, si introduceva un argomento che sarebbe stato più volte utilizzato in futuro, alla bisogna:

«Quando vi sono giovani idonei in queste Provincie, non giova preferire loro i Lombardi, dei quali d'altronde gli ultimamente eletti non fecero quella riuscita che promettevano le informazioni di quelle autorità, per non porre al colmo lo scoraggiamento dei giovani di queste Provincie oramai troppo alienati dalla carriera politica»⁵⁰.

Si è detto che questo fu l'ultimo scatto di un'ipocrita ostentazione di sicurezza. Nel maggio del 1839 gli alunni lombardi rientrarono in gioco e ottennero due posti (tra l'altro tra 1840 e 1841 entrambi i vincitori abbandonarono il territorio veneto, avendo conseguito il trasferimento nella regione d'origine)⁵¹.

Ma fu nell'ottobre dello stesso anno che si toccò il fondo, quando, anche per il riavvicinamento concesso ad uno dei nove aggiunti lombardi nominati nel 1836, al concorso tutti lombardi furono i partecipanti e, di conseguenza, i prescelti (uno dei quali nel 1842, tanto per cambiare, fece ritorno in 'patria')⁵².

⁴⁹ Queste le parole usate nella seduta del governo del maggio 1838 che si occupò della destinazione dei nuovi nominati. Il resoconto di tale seduta si trova all'interno della documentazione relativa al concorso del maggio 1838 in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5094. L'alunno designato proveniente da Trieste era Nicolò Di Sorgo. Originario di Ragusa (Dalmazia), aveva studiato a Vienna e compiuto l'alunnato proprio presso il governo di Trieste e in alcuni circoli dell'Istria: conosceva, oltre all'italiano, «il tedesco, l'illirico e la lingua serviana». Fu destinato al distretto di Montagnana. Come nel caso della nomina ad aggiunto di Pietro Erizzo nel 1824 (a tale riguardo si rimanda alla nota 38 del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro), non avendo il Di Sorgo svolto la pratica prevista presso un commissariato, si era dovuto procedere ad una parificazione del titolo attraverso l'avallo del viceré: ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 9, b. 5099.

⁵⁰ Queste le parole usate dal governo nel resoconto di nomina dell'ottobre 1838. Tale resoconto si trova all'interno della documentazione relativa al concorso dell'ottobre 1838 in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5095.

⁵¹ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5095.

Gli alunni Giulio Tatti (proveniente da Sondrio) e Pietro Camisasca (proveniente da Bollate), erano i due lombardi (destinati rispettivamente ai commissariati di Rigolato e di Asiago) che nel giro di un anno ottennero il trasferimento e ripresero la via di casa. Sia il decreto di trasferimento di Tatti del febbraio 1840, sia quello di Camisasca, del dicembre 1841, si trovano in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6131.

⁵² Il lombardo che nel dicembre del 1836 era stato nominato aggiunto a Moggio (per tale concorso si rimanda al paragrafo *Largo ai 'giovani'* del presente capitolo) e che nel 1840 ottenne il trasferimento in Lombardia (su questo si veda la documentazione relativa al concorso per aggiunti dell'ottobre 1839 in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5096) rispondeva al nome di Pietro Simonelli, laureato a Pavia ma con l'alunnato svolto proprio a Moggio. Non è un caso, infatti, che nel dicembre del 1843, al concorso indetto anche per la morte del vecchio commissario Francesco Concieri (a Moggio dal 1830) il Simonelli tornasse alla carica per guadagnarsi la promozione (senza successo, però): ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6140. Il lombardo nominato, invece, nel concorso per aggiunti dell'ottobre del 1839 (guarda caso sempre a Moggio), e che nel gennaio del 1842 rientrò in terra natia, era Pietro De Molo: per la sua designazione si veda la documentazione relativa al concorso dell'ottobre 1839 in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5096, mentre, per il trasferimento, in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6133.

Il governo veneto non poteva più fingere ed espresse senza mezzi termini qual era il nocciolo del problema, ricorrendo, per motivare lo stesso, ad una delle argomentazioni più volte sollevate dai commissari quando venivano interpellati a proposito di eventuali riforme che avrebbero potuto investire il loro ufficio:

«Nessun concorrente delle Provincie Venete, sei soli di Lombardia... ecco il miserabile risultato di questo concorso, ed ecco dunque crescenti le dannose conseguenze dell'attuale sistema per cui la gioventù sfugge la carriera politica, si appiglia alla giudiziaria, più allettante nei suoi principj e diretta a più alta meta, e non resta per politico che lo scarto»⁵³.

⁵³ Queste le parole usate dal governo nel resoconto di nomina dell'ottobre 1839. Tale resoconto si trova ovviamente all'interno della documentazione relativa al concorso dell'ottobre 1839 in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5096. Al di là della mai sopita polemica connessa alla disparità di trattamento economico tra impiegati politici e giudiziari, va detto, ad onor del vero, che anche all'interno del 'politico' le possibilità di promozione per i commissari distrettuali erano veramente limitate. Nei fascicoli sulle informazioni dei petenti impiego nel governo, ad esempio, c'è qualche riferimento a taluni commissari che tentarono la via che portava a diventare vicesegretario, con esito quasi sempre negativo (per qualche esempio a riguardo, si veda il fascicolo dedicato appunto ai «Petenti impiego nel governo», in ASV, *Presidio di Governo 1835-1839*, II, b. 858; per un caso dall'esito positivo, invece, anche se inserito in una già avviata carriera di successo, si rimanda alla vicenda di Matteo Luigi Zamagna nel paragrafo 1825-1829 del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro). Non erano però così numerosi quanto coloro che battevano invece la strada delle delegazioni. Ma anche questa via si fece più difficile da percorrere proprio dal novembre del 1839. In quel periodo, infatti, Vienna comunicò che, in seguito all'abolizione della carica di vice-delegato provinciale, si sarebbero dovuti nominare al posto di primi aggiunti di delegazione solo individui capaci, non considerandosi tale posto come un semplice avanzamento di carriera per anzianità per coloro che erano secondi, terzi o quarti aggiunti di delegazione (come i pochi commissari promossi): questa comunicazione si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 1, b. 5067. A complicare ulteriormente la situazione ci si mise, poi, la nuova risoluzione dell'imperatore del 27 novembre 1839, relativa alla parentela ed affinità degli impiegati. Scriveva Ferdinando: «Abolendo le norme adottate finora... il divieto di parentela od affinità fra gli impiegati della stessa autorità o dello stesso ufficio non si estenderà che a consanguinei in linea ascendente e discendente a collaterali sino al grado di zio e nipote e poi agli affini dello stesso grado inclusivamente». Ma specificava anche: «Una tale parentela ed affinità non è ammissibile... fra Commissarij Distrettuali e Pretori da una parte, ed i loro Aggiunti, Cancellieri, Attuarij d'altra parte, perchè quest'ultime tre classi devono supplire le prime». E concludeva: «Chiunque aspiri ad impiego effettivo od occasionale presso alcune delle sunnominate autorità deve indicare esattamente nella petizione se ed in quale grado di parentela od affinità si trova con taluno degli impiegati dell'Autorità al cui servizio desidera d'essere nominato». Chi non l'avesse fatto avrebbe rischiato il trasferimento, o perfino il pensionamento. Nei confronti di chi si fosse trovato già da un periodo precedente in questa condizione (anche in seguito a matrimoni eventualmente intervenuti), si sarebbe agito proprio attraverso il trasferimento, senza, però, alcuna detrazione salariale. Il testo integrale della sovrana risoluzione del 27 novembre 1839 si trova ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 1, b. 5067 (la legislazione precedente si basava invece sulla sovrana risoluzione 12 novembre 1798: a tale proposito si veda il fascicolo «Nomina dei commissari Fava e Gregoris» che si trova in *Governo 1822*, XIII 7, b. 1949). Infine, a proposito delle informazioni assunte su coloro che aspiravano ad un posto di pubblico funzionario, va segnalato come la cancelleria aulica riunita, proprio nel quinquennio 1835-1839, avesse compiuto una sorta di 'sondaggio' tra i governi di Milano e Venezia (e quindi tra le rispettive delegazioni provinciali) riguardo la possibilità di evitare di allegare le 'fedi di raspa' alla documentazione richiesta ai concorrenti perché su ogni candidato venivano comunque già raccolte le stesse informazioni attraverso l'azione della direzione generale di polizia. Nel dicembre del 1839, poi, Vienna decise per l'abolizione del suddetto obbligo per gli aspiranti a posti dipendenti dall'autorità politica o di finanza. Probabilmente si riteneva che la polizia stessa fosse perfettamente in grado di garantire la vigilanza sulla correttezza e la moralità del personale, senza il bisogno di ricorrere ai dati in possesso dell'autorità giudiziaria. Eppure, in una precedente comunicazione dell'agosto, proprio la direzione generale di polizia di Venezia si era pronunciata in modo assolutamente contrario al provvedimento che avrebbe fornito maggiori possibilità di farla franca specie a coloro che avevano condanne giudiziarie risalenti nel tempo. In vari modi si erano espressi anche i delegati delle Provincie Venete: favorevole quello di Belluno (perché comunque nelle 'fedi di raspa' già non venivano riportati altri elementi importanti come i procedimenti penali subiti e conclusisi con una sospensione del processo), contrario quello di Verona (il commissario superiore di polizia di ogni capoluogo avrebbe dovuto disturbare in continuazione la direzione generale per avere informazioni extra provincia), contrario il delegato di Padova (che

Non v'era altro da aggiungere. O sarebbe stato meglio non aggiungere altro. Mentre, ancora nel primissimo concorso del nuovo decennio, nel gennaio del 1840, pur consapevole che il reale problema stava nella più volte ricordata mancanza di giovani veneti disposti ad intraprendere la carriera commissariale e nella sproporzione di laureati che ancora esisteva proprio con le Province Lombarde (seppur in parte ridimensionata rispetto agli anni venti), il governo di Venezia, privo di qualsiasi capacità di reazione ed in attesa di tempi migliori (che sarebbero però giunti solo nel 1842), non poté che far risuonare un 'disco rotto', definendo il concorso stesso «miserabile»⁵⁴ per lo scarso numero di partecipanti, peraltro tutti lombardi, ma soprattutto per la scarsa qualità di tali alunni, e dovendo comunque, infine, nominare giocoforza uno di loro.

Si è ricordato in che modo, invece, l'ostruzionismo nei confronti dei candidati d'oltre Mincio fosse assai più agevole da attuare nei concorsi per commissario, perché la riserva di aggiunti locali a cui attingere era abbondante e, visto che oramai la componente dei 'giovani' aveva raggiunto i due terzi della stessa, pure di buona qualità.

Ranieri capì di non avere molto spazio di manovra in tal senso. Ma lo capirono soprattutto i diretti interessati, gli aggiunti lombardi che, presenti in numero significativo alla competizione del luglio 1837, nella quale Venezia, come visto, si espresse esplicitamente contro di loro, calarono vistosamente già nel concorso successivo e non costituirono più una seria minaccia per i colleghi veneti.

Restava invece sul tavolo nei rapporti tra governo e viceré la questione dello svecchiamento del 'corpo commissariale', inaugurata da quest'ultimo nel 1836.

Ebbene, proprio nel concorso del luglio 1837, sapendo di aver già tirato la corda sui rapporti con Milano, il consiglio presentò a Ranieri esclusivamente nominativi di aggiunti 'giovani', tra i quali, pur nel rispetto dei requisiti, solo uno poteva dirsi vecchio anagraficamente⁵⁵. In

usò argomentazioni simili a quelle succitate della direzione generale), favorevole il delegato di Rovigo (salvo il caso in cui i candidati fossero al primo concorso), contrario quello di Vicenza (con motivazioni affini a quelle enunciate dal collega di Verona), contrario quello di Venezia (secondo il quale le 'fedi di raspa' erano sommamente utili), contrario quello di Udine (con posizione identica a quella dei delegati di Verona e Vicenza), *idem* quello di Treviso. Tutta la documentazione relativa a questa inchiesta, e quindi alle determinazioni finali viennesi, si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 1, b. 5064 ed in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 1, b. 6101.

⁵⁴ Questa l'espressione usata nel resoconto di nomina del gennaio 1840. Il resoconto di tale seduta si trova all'interno della documentazione relativa al concorso del gennaio 1840 in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5096.

⁵⁵ Era Alvise Cicogna, quarantaquattrenne, veneziano di nascita ma domiciliato a Belluno, dottore in legge; aveva portato a termine l'alunnato. Nominato aggiunto nel gennaio del 1826, venne destinato a Pieve di Cadore, dove rimase sino al 1835. Dopo un biennio di esperienze nelle delegazioni, nel 1837 fu designato commissario a Fonzaso, per ritornare poi dal 1839 al 1846 proprio a Pieve ed essere infine promosso a relatore della congregazione provinciale di Rovigo nello stesso anno (per un approfondimento dei vari tipi di promozione di cui poteva beneficiare un commissario distrettuale, si rinvia alla *Premessa* ed al paragrafo *I commissari*

realtà, in dissenso con il consiglio stesso, il consigliere Zamagna aveva avanzato la candidatura di un ‘vecchio’⁵⁶. Sorprendentemente la scelta del viceré cadde proprio su tale candidato e sul più anziano tra i ‘giovani’ proposti.

L’aver optato per il ‘protetto’ di Zamagna non può essere spiegato solamente con l’ipotesi di un favore personale fatto a quel consigliere che pure, nel momento della svolta del concorso del dicembre 1835, aveva sposato pienamente la linea politica di Ranieri⁵⁷. C’era molto di più in ballo.

Il viceré pensò che la sua ‘rivoluzione giovanile’ fosse oramai stata digerita all’interno del consiglio, ma si volle tenere aperta per il futuro la possibilità di sporadiche nomine aventi come protagonisti dei soggetti, pur non dotati di tutti i requisiti previsti dalla legge, ma ritenuti particolarmente idonei ad essere destinati in distretti peculiari sotto vari punti di vista (nel caso specifico Fonzaso e Loreo)⁵⁸.

Si ricordi poi che, sebbene la scelta della sede cui destinare il nominato fosse stata di fatto lasciata al governatore sin dal maggio del 1822, è indubbio che per le sedi considerate appunto peculiari, la consultazione di quest’ultimo con il viceré risultasse ineludibile e scontata⁵⁹.

distrettuali: ricchi e gratificati o poveri e frustrati? del capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro). E’ interessante notare come solo un mese dopo la nomina di Cicogna a commissario, nell’agosto del 1837, il governatore, conte Johann Baptist von Spaur, rispose al governo, su incarico del viceré, che la proposta di giubilare per anzianità Alessandro Vecelio, commissario di Pieve di Cadore, non era stata considerata avveduta perché la conduzione di quel distretto da parte del Vecelio era valutata come ottimale e quindi sarebbe convenuto prendere tempo affinché il suo abile aggiunto (per l’appunto il Cicogna) potesse poi sostituirlo. Vecelio fu quindi giubilato apposta nel 1839 anziché nel 1838: siamo quindi di fronte ad un altro caso di trattamento particolare riservato ai distretti di montagna. La documentazione relativa a questa vicenda si trova all’interno del fascicolo su «Commissari ed Aggiunti Distrettuali: informazioni chieste da S. A. il Viceré su quelli che fossero inabili ed incapaci» contenuto in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5089. Su Alessandro Vecelio si precisa che era divenuto cancelliere del censo a Pieve nel lontano 1817, provenendo dal distretto di Longarone, in cui ricopriva il medesimo ruolo. Questi dati sono tratti dalla «sistemazione» delle stesse cancellerie del censo, operata nel 1817 da una collaborazione tra la commissione aulica centrale di organizzazione ed il governo veneto: ASV, *Governo 1817, Allegati*, I 1, b. 44. Per quanto concerne invece i governatori delle Province Venete dal 1816 al 1848, essi furono: «Peter Goess (1816-1819), Carl Inzaghi (1819-1827), Johann Baptist Spaur (1827-1841), Alois Palffy (1841-1848)»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 61, p. 233; per un approfondimento su questi personaggi, si vedano le relative voci in C. WURZBACH, *Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich*, I-LX, Wien 1856-1891.

⁵⁶ Era Francesco Zuzzi, quarantacinquenne, originario di Ragogna (distretto di San Daniele); non laureato, dal 1810 era stato prima segretario comunale a Latisana, dove poi era diventato aggiunto presso la cancelleria del censo e dove rimase fino al momento della sua nomina a commissario, destinato al distretto di Loreo, in cui si fermò solo un anno, per tornare poi in terra friulana.

⁵⁷ Nel concorso del dicembre 1835 il consigliere Zamagna aveva sostenuto la candidatura di Pietro Erizzo, divenuto poi, nel febbraio del 1836, il primo commissario ‘giovane’ nominato da Ranieri. Per l’analisi di tale concorso si rimanda al paragrafo *Largo ai ‘giovani’ (1835-1836)* del presente capitolo.

⁵⁸ Per una panoramica sulle peculiarità dei distretti delle Province Venete (alcuni dei quali particolarmente ‘caldi’ specie dopo l’emanazione e la notificazione della legge sull’alienazione dei beni comunali dell’aprile/luglio 1839), si rinvia al capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* del presente lavoro.

⁵⁹ Per l’analisi del concorso del maggio 1822, si rimanda al paragrafo *1819-1822* del capitolo *L’origine ed i prodromi: gli anni ‘20* del presente lavoro. Per un esempio della consultazione tra governatore e viceré sulla destinazione di un neonominato in un distretto peculiare, si rimanda invece al caso di Pieve di Cadore nella nota 55 del presente capitolo.

L'ipotesi del viceré relativa al successo della propria strategia sembrò trovare conferma nel successivo concorso del febbraio 1838, in cui non solo non vi fu alcun contraccolpo conseguente al comportamento di Ranieri del luglio 1837, ma per la prima volta, le nomine di quest'ultimo coincisero esattamente con le proposte governative, e tutto all'insegna di candidati 'giovani'⁶⁰. E non riuscì a scalfire questa apparente concordia tra Venezia e viceré nemmeno la relazione che il governo stesso, nel luglio 1838, consegnò a Ranieri al termine di un'inchiesta, da lui voluta ed avviata già nel maggio del 1835, sulla segnalazione dei commissari e degli aggiunti delle Province Venete ritenuti meno abili.

Allora, quando aveva dato origine alla procedura, il viceré era in procinto di intraprendere lo scontro col governo sulla svolta professionale all'interno del 'corpo commissariale'. Ora i tempi erano mutati e ci fu piena identità di vedute pure sui soggetti (pochi) da destinare a pensionamento per inefficienze, specie legate all'età, e riscontrabili proprio nei più anziani, anche a livello lavorativo, e cioè in coloro con esperienze pregresse in passate amministrazioni e privi di quei requisiti e di quelle capacità che la svolta aveva mirato ad introdurre⁶¹.

In questo clima di rappacificazione si aprì anche il concorso del febbraio 1839, nel quale, rispetto alla tornata precedente, si riaffacciò qualche candidato lombardo (con nessun successo) ed i 'giovani' vincitori differirono dai 'giovani' proposti dal governo (a parte uno) solamente perché il viceré fu attento a designare (a parità di capacità) gli aggiunti con maggiore anzianità di servizio, probabilmente per lanciare un segnale di equità nella progressione di carriera anche a coloro che stavano pensando di intraprendere il difficile iter professionale di commissario⁶².

Ranieri, però, procedeva speditamente, anche se in modo inconsapevole, verso un vicolo cieco. Il fatto che specie alcune componenti del consiglio di governo avessero accettato nella prassi la riforma dei criteri di selezione dei commissari non significava certo che li condividessero e che non fossero tentati di tornare allo *status quo ante*.

Rivelatore a questo riguardo, e foriero di conseguenze che riaprirono col viceré uno scontro di principio su tale questione, con malumori sin dal 1840, e che raggiunse il suo apice tra 1843 e 1846⁶³, fu per Venezia, tra il settembre ed il dicembre del 1839, la volontà di Ranieri di

⁶⁰ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5094.

⁶¹ La documentazione relativa a tale inchiesta si trova all'interno del fascicolo su «Commissari ed Aggiunti Distrettuali: informazioni chieste da S.A. il Viceré su quelli che fossero inabili ed incapaci» contenuto in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5089.

⁶² La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5095.

⁶³ Per l'approfondimento di questo ennesimo scontro tra viceré e governo, si rinvia ai capitoli *1840-1844: un sistema a regime?* e *Verso il '48* del presente lavoro.

nominare ancora una volta (dopo il caso del luglio 1837) ben tre candidati ‘vecchi’ di fronte a proposte governative ‘giovani’.

Esattamente come nell’occasione precedente, l’anomalo comportamento del viceré fu dettato dalle particolari caratteristiche dei distretti cui i prescelti sarebbero stati destinati (Este, ancora Fonzaso e Latisana)⁶⁴.

Una notevole (e forse anche lodevole) attenzione, da parte di Ranieri, agli affari amministrativi ed al personale che vi attendeva, non c’è che dire⁶⁵. Una sensibilità che però dimostrava anche, al tempo stesso, quanto fosse difficile conciliare la teoria dei programmi di riforma e la prassi dell’azione quotidiana di governo sul territorio.

Un tentativo di mediazione tra questi due fattori che, nei suoi rapporti col governo veneto, il viceré avrebbe pagato molto caro negli anni a venire.

⁶⁴ La documentazione relativa a tali nomine si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5096. Sulle peculiarità dei distretti delle Province Venete, si rimanda a quanto già detto nella nota 58 del presente capitolo. I tre ‘vecchi’ divenuti commissari erano: Pietro Bruni (aggiunto a Cividale, destinato a Latisana), cinquantenne, originario di Pordenone, già scrittore alla cancelleria del censo di Chioggia nel 1817 e, nello stesso anno, divenuto poi aggiunto a Camposampiero, ovviamente senza laurea ed alunnato; Francesco Tirindelli (aggiunto a Longarone, destinato a Fonzaso), cinquantatreenne, senza laurea ma con l’alunnato e con quindici anni di esperienza in distretti di montagna come Rigolato, Agordo e lo stesso Fonzaso; Daniele Bertoli (aggiunto ad Este, destinato a Gemona), cinquantanovenne, studi tecnici, dal 1807 carriera alla direzione del censo, aggiunto dal 1822, privo di laurea ed alunnato.

⁶⁵ Si vedano, a tale riguardo, i giudizi concordi (ma al tempo stesso controcorrente) di Marino Berengo e Marco Meriggi nella nota 32 del capitolo *I ‘vecchi’ e i ‘giovani’: 1830-1834* del presente lavoro.

CAPITOLO IV

1840-1844: UN SISTEMA A REGIME?

Premessa

Il governo veneto si destò, agli albori del 1840, con una comunicazione della cancelleria aulica riunita, datata 23 gennaio, nella quale si rendeva noto che una sovrana risoluzione di appena due giorni prima aveva stabilito come, nella scelta delle candidature da proporre al viceré per la nomina ai posti di commissario distrettuale, fosse assolutamente necessario dare priorità alle capacità ed alle cognizioni dei partecipanti al concorso medesimo e come, solo a parità di tali requisiti, cui si aggiungeva inoltre quello della fiducia riposta nel soggetto, dovesse diventare un criterio determinante di selezione l'anzianità di servizio¹.

Questa direttiva, che sembrava adattarsi perfettamente alla più recente linea di condotta di Ranieri (e cioè quella che andava in direzione di una decisa volontà di rinnovamento professionale del 'corpo commissariale', non escludendo, in singoli casi, la possibilità di attingere alla riserva di aggiunti 'vecchi', ma particolarmente ferrati nella gestione di distretti peculiari) aveva, con tutta probabilità, lo scopo di scongiurare che Venezia interpretasse (più volontariamente che in buona fede) proprio le ultime decisioni del viceré (con la designazione esattamente di candidati 'vecchi', e quindi, di conseguenza, appunto caratterizzati da una maggiore anzianità di servizio) come un ritorno al passato e le sfruttasse quanto meno per rallentare il processo di sostituzione di commissari connotati da una formazione e da esperienze sul campo in precedenti amministrazioni (come diversi consiglieri di governo, tra l'altro) con le 'nuove leve', che avrebbero dovuto rispondere pienamente al modello ideale di funzionario imperial regio che Vienna e Ranieri avevano in mente. Si vedrà tra breve che tale *input* non fu raccolto da Venezia e che, su questo terreno, si sarebbe riaperto un confronto duro e serrato tra governo e viceré fino al periodo pre-rivoluzionario².

Questi scontri e queste tensioni, però, non pare abbiano inficiato quanto meno la percezione che del sistema di amministrazione periferica delle Province Venete avevano altre realtà dell'Impero: una percezione tutto sommato positiva, se nell'aprile del 1840 il tribunale

¹ Il testo di tale comunicazione del 23 gennaio 1840 si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 1, b. 6101.

² Nonostante, ancora in una comunicazione dell'8 febbraio 1841, anche il presidio, riferendosi alla lettera dell'articolo 2 della sovrana risoluzione 14 agosto 1838, prescrivesse espressamente «di accettare soltanto quelli individui in qualità di candidati di concetto che sono muniti di eminenti attestati tanto negli studj, quanto nei costumi»: il testo di tale comunicazione si trova in ASV, *Presidio di Governo 1840-1844*, II, b. 1055.

d'appello e superiore giudizio criminale del Tirolo e Vorarlberg di Innsbruck così scrisse al massimo organo politico-istituzionale delle stesse³:

«Sono incaricati questo Tribunale d'Appello e l'I. R. Governo di questa provincia, di umiliare a Sua Maestà la proposizione di una nuova organizzazione dei Giudizi Distrettuali della Provincia del Tirolo e Vorarlberg. Per deliberare in questo proposito con quella circospezione che esige l'importanza di tale oggetto, questo Tribunale d'Appello bramerebbe di conoscere più da vicino l'organismo e le attribuzioni delle Preture e dei Commissariati Distrettuali di codesta provincia. Si rivolse a tal fine all'I. R. Tribunale d'Appello di Venezia, pregandolo a volere procurare a quest'Appello le relative norme e istruzioni vigenti nel Veneto. Venne corrisposto a questa ricerca con Nota del 31 marzo per quanto concerne l'organismo delle Preture, ma per quanto riguarda i Commissariati Distrettuali fu accennato di dovere rivolgersi a codesto Inclito Governo. Egli è perciò che s'interessa la sua compiacenza di fare conoscere a questo Tribunale d'Appello l'organismo e le attribuzioni dei Commissariati Distrettuali di codesta provincia, nonché i limiti delle loro competenze e di comunicare a questa parte le relative norme ed istruzioni vigenti nel Veneto»⁴.

Solo tredici giorni dopo rispose il consigliere di governo Contin⁵, tracciando un breve ma efficace profilo istituzionale della figura del commissario distrettuale e soddisfacendo appieno (stante anche l'assenza di repliche) la sete di informazioni proveniente dal Tirolo:

«Con la pregiata nota del 10 aprile codesto I. R. Tribunale chiese che gli sia fatto conoscere l'organismo e le attribuzioni di questi Commissariati Distrettuali, nonché i limiti delle relative competenze, e che comunicate pure gli vengano le relative norme ed istruzioni vigenti nel Veneto. Soddisfando lo scrivente governo a tali ricerche ha l'onore di esporre quanto segue:

1. Li Commissariati Distrettuali furono sostituiti alle Cancellerie Censuarie per effetto della Sovrana Risoluzione 6 giugno 1819, pubblicata con Notificazione del 31 luglio ed inserita nella Collezione delle Leggi vol. VI parte II pag. 236 con la quale fu dichiarato che le incombenze dei Cancellieri del Censo erano ai Commissari Distrettuali demandate.

2. Le Attribuzioni dei Cancellieri devolute agli attuali Commissari sono determinate nel Regolamento 4 aprile 1816 approvato da S. M., inserito nella suddetta Collezione. Le ulteriori incombenze che nei parziali oggetti d'amministrazione sono demandate ai Commissariati risultano dai relativi regolamenti e dalle speciali disposizioni che trovansi inserite in detta Collezione, come nella coscrizione e simili, avendo essi in ultima analisi l'iniziativa negli affari tanto amministrativi e politici.

3. Se per le competenze vogliasi intendere il soldo annesso ai rispettivi posti, con Sovrana Risoluzione 15 aprile 1817 abbassata con Dispaccio dell'I. R. Aulica Commissione di Organizzazione del 25 aprile n. 20006/2504 fu ripartito in tre classi il soldo dei Cancellieri ora Commissari, cioè in 1000, 900 e 800 fiorini ed in due quello degli Aggiunti, cioè di 600 e 500 fiorini. Hanno inoltre le Commissarie uno Scrittore che prima godeva del soldo di 150 fiorini che di recente venne portato a 200 fiorini. Il passaggio da classe a classe si ha per ottazione dietro l'anzianità di servizio, ed il numero dei Distretti delle varie classi fu stabilito sulle basi che furono additate dall'Aulico Dispaccio 2 settembre 1822 n. 11323/2571 che in copia si acclude.

4. Che se poi sotto la parola competenze vogliansi considerare gli indennizzi di viaggio per le trasferte che si sostengono da tali impiegati, vi provvede il regolamento relativo per i viaggi in servizio regio e

³ Sul Lombardo-Veneto post '48 come modello a cui ispirarsi per la creazione di singole istituzioni politico-amministrative in altre regioni dell'Impero, governate da strutture di carattere più arcaico, si rimanda al paragrafo *Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un 'identikit normativo'* dell'Introduzione del presente lavoro ed alla relativa nota 11.

⁴ Questa comunicazione del tribunale d'appello e superiore giudizio criminale del Tirolo e Vorarlberg al governo veneto, datata 10 aprile 1840, si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6132. Il sottolineato è mio.

⁵ Per un breve profilo biografico del consigliere Contin, si rimanda alla nota 24 del capitolo I *'vecchi' e i 'giovani'*: 1830-1834 del presente lavoro.

per quelli in servizio dei Comuni e le competenze sono commisurate dal Regolamento 25 dicembre 1820 inserito a pagina 380 del vol. IX parte II della Collezione delle Leggi a Stampa. Il Regolamento medesimo determina pure la concorrenza dei Comuni nelle spese d'ufficio delle Commissarie Distrettuali.

Qualora a codesto I. R. Tribunale fossero per occorrere ulteriori informazioni in proposito, sarà pronto il Governo a corrispondere ad ogni inchiesta»⁶.

Quattro anni di tensione (1840-1843)

Fu proprio Francesco Contin uno dei protagonisti di questo periodo, nel quale, per quel che concerne i concorsi per aggiunti e l'ormai annoso 'problema lombardo', si diede fuoco alle polveri nel luglio del 1840, quando si presentarono alla competizione cinque candidati, tutti d'oltre Mincio. Nella sua relazione al consiglio, Contin espresse due concetti già noti a Venezia (e cioè la tendenza dei lombardi a tornare nelle terre d'origine appena possibile e la scarsa preparazione dei concorrenti), ma soprattutto propose per la prima volta una sorta di azione di 'resistenza passiva' di fronte alla potenziale invasione degli 'insubri', e, dopo aver presentato il nominativo dell'alunno secondo lui più idoneo a ricoprire uno dei tre posti vacanti, aggiunse sorprendentemente:

«... gli altri due è meglio lasciarli scoperti che coprirli male con gente mediocre, il rifiuto in sostanza delle Provincie Lombarde. Intanto si esaminerà qualche altro alunno e si potrà meglio provvedere»⁷.

Si trattava della più netta presa di posizione di sempre su tale problematica e non stupisce che provenisse, guarda caso, da un ex patrizio veneziano.

Una presa di posizione cui seguì, in pratica fino al 1844⁸, ed ogni volta in cui fu possibile, un prevedibile atteggiamento di chiusura nei confronti dei candidati d'oltre Mincio: così dunque nel febbraio del 1841, nel settembre del 1841, nel gennaio del 1842, nel maggio e giugno del 1842, nel marzo del 1843 e nell'ottobre del 1843⁹.

⁶ Questa risposta del consigliere di governo Contin, datata 23 aprile 1840, si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6132. Per un approfondimento del profilo istituzionale della figura del commissario distrettuale, si rimanda al paragrafo *Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un 'identikit normativo'* dell'*Introduzione* ed alla *Premessa* del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro. Per un approfondimento del tema del soldo e della condizione economica di questi ultimi, si rinvia invece alla *Premessa* ed al paragrafo *I commissari distrettuali: ricchi e gratificati o poveri e frustrati?* del capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro.

⁷ Queste le parole usate nel resoconto di nomina del luglio 1840. Tale resoconto si trova nella documentazione relativa al concorso del luglio 1840 in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6129. Il sottolineato è mio.

⁸ Più precisamente fino al concorso del maggio 1844, per l'analisi del quale si rimanda al paragrafo *La tregua (1843-1844)* del presente capitolo. Che alla base della politica del Contin in questo specifico ambito vi fossero pure degli interessi legati a rapporti di patronato non è da escludere, ma non vi sono nemmeno elementi sufficienti per affermarlo. Certo, come ex patrizio veneziano, il suo ruolo potrebbe anche essere stato per alcuni aspetti non molto diverso da quello del più anziano collega Daniele Renier: si rimanda a tal proposito alla nota 20 del capitolo *I 'vecchi' e i 'giovani': 1830-1834* del presente lavoro.

⁹ La documentazione relativa ai concorsi del febbraio 1841 e del settembre 1841 si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6135; quella relativa al concorso del gennaio 1842 si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6138; quella relativa al concorso del maggio 1842 si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b.

In sostanza, in tutti i casi elencati, se vi era un numero sufficiente di concorrenti veneti per coprire le sedi vacanti, questi passavano di sicuro (anche qualora i partecipanti fossero stati in maggioranza lombardi). E se è pur vero che si confermava la succitata tendenza dei lombardi a farsi trasferire in 'patria' appena possibile, è comunque altrettanto innegabile che era ormai da inizio anni trenta che questi ultimi esercitavano una funzione di supplenza indispensabile di fronte alla penuria di alunni veneti¹⁰.

Così come era stato nel biennio 1835-1837, ma ora con ritmo più serrato, tra aprile e settembre del 1840, delegazioni, governo e viceré si confrontarono sulla causa scatenante di questo fenomeno, ossia la 'crisi di vocazioni' dei giovani, specie veneti, e la conseguente difficoltà nel rinvenire aspiranti alla carriera commissariale.

Come nel 1835-1837 i delegati formularono delle osservazioni concernenti soprattutto la scarsa retribuzione, il personale ausiliario insufficiente, la quasi assoluta mancanza di possibilità di promozioni (anche questa volta in un polemico confronto, considerato impari, con il pretore, la figura simbolo dell'amministrazione giudiziaria periferica), con un unico elemento condiviso di novità: forse sarebbe stato meglio specificare nel bando di concorso i nomi delle sedi vacanti, facendo in modo che, specie per i disagiati distretti montani, si presentassero al concorso medesimo solo individui realmente motivati, evitando così richieste di trasferimento troppo repentine (che creavano tra le comunità di tali distretti una sorta di senso di abbandono) e prevedendo per questi candidati volenterosi una sorta di scatto di anzianità premio. Il governo, invece, si limitò a respingere tale proposta (che avrebbe finito per lasciare scoperti i distretti 'peggiori') e a richiamare ancora una volta il progetto di riforma della pianta organica, elaborato nel 1834¹¹, che contemplava la razionalizzazione del numero dei distretti, con conseguente aumento delle risorse finanziarie disponibili. E se è vero che dal successivo concorso per aggiunti del giugno 1842 un qualche effetto positivo sul numero di alunni veneti partecipanti sembrò finalmente sortire dal già ricordato provvedimento sull'accorciamento ad un anno del periodo di alunnato, ora corroborato dalla

6135; quella relativa al concorso del giugno 1842 si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6139; quella relativa al concorso del marzo del 1843 si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6140; quella relativa al concorso dell'ottobre 1843 si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6141.

¹⁰ Il nominato nel luglio del 1840, Giuseppe Catenacci, alunno a Pavia e destinato a Badia, non prese nemmeno servizio perché vinse contemporaneamente un concorso in Lombardia: a riguardo, si veda la documentazione relativa al concorso del luglio 1840 in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6129. Domenico Lagomaggiore e Francesco Chiodera, nominati nel settembre del 1841 e destinati rispettivamente ad Ampezzo e a Tolmezzo, chiesero il trasferimento sin dal 1844, senza successo però: per tali richieste si veda il fascicolo «Governo di Milano trasmette avvisi di concorso alle vacanze di Commissarij Distrettuali nel suo territorio» in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6133. Si ricordi inoltre che la prima nomina ad aggiunto di un alunno lombardo era avvenuta nel concorso dell'agosto 1830; a tal proposito, si rimanda al paragrafo *Commissari 'vecchi' e aggiunti 'giovani' (1830-1832)* del capitolo I *'vecchi' e i 'giovani': 1830-1834* del presente lavoro.

¹¹ A proposito di tale piano del marzo 1834, si rimanda alla *Premessa* del capitolo I *'vecchi' e i 'giovani': 1830-1834* del presente lavoro.

prassi del governo veneto di procedere a candidare, appunto per un posto di aggiunto, alunni appena abilitati dal superamento dell'esame previsto¹² (con qualche difficoltà però in termini di esperienza accumulata e di preparazione)¹³, altrettanto fondata (e forse motivo di sprone per l'adozione del provvedimento appena ricordato) era stata l'accusa lanciata da Ranieri proprio a chiusura del confronto con governo e delegazioni dell'aprile-settembre 1840¹⁴: la 'crisi di vocazioni' andava combattuta con la massima apertura dei concorsi, sia per commissario che per aggiunto, a concorrenti di entrambe le regioni del Regno ed era sicuramente aggravata dalla pratica di supplire alla mancanza di alunni (non solo di concetto, ma anche di cancelleria, e cioè destinati a divenire scrittori in seno all'ufficio), pure in casi di non strettissima necessità, con l'assunzione, da parte dei commissari, di impiegati locali a termine, detti diurnisti¹⁵.

A questo proposito Venezia si era dovuta difendere anche da un attacco simile proveniente dai colleghi di Milano (ancora una volta in buona sintonia con le opinioni espresse dal viceré)¹⁶: ma lo fece non raccogliendo la provocazione, ben sapendo, lo si vedrà in seguito, che in alcuni distretti considerati per diversi motivi 'sensibili'¹⁷ si era chiuso un occhio di fronte all'ausilio di qualche diurnista conoscitore della realtà locale, come ad esempio nel caso di certi ex segretari comunali¹⁸.

¹² Precedentemente, invece, dopo l'abilitazione conseguente all'esame, l'alunno era destinato a continuare la pratica per completare la propria formazione professionale. Per un'analisi più approfondita del decreto governativo relativo all'alunnato del 23 dicembre 1835, si rimanda al paragrafo *Largo ai 'giovani' (1835-1836)* del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro.

¹³ Fu lo stesso consiglio di governo che, nella relazione di nomina del concorso del giugno 1842, osservò come «tutti gli aspiranti sono abilitati da recentissima data al concorso e quindi dopo il risultato degli esami non poterono dar saggio valutabile della loro attitudine»: tale resoconto si trova nella documentazione relativa al concorso del giugno 1842 in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6139.

¹⁴ Tale comunicazione di Ranieri al governo, datata 6 settembre 1840, è contenuta nel fascicolo sulle «Difficoltà di rinvenire aspiranti alla carriera di Commissari Distrettuali e proposizioni per migliorare lo stato attuale» che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 1, b. 6101.

¹⁵ I diurnisti erano impiegati temporaneamente. Lavoravano quindi a tempo determinato (anche se era possibile più di una proroga del loro mandato), spesso per rispondere a situazioni di emergenza (ingestibili con il solo personale ordinario) come la sostituzione o l'ausilio degli scrittori d'ufficio per recuperare sugli arretrati, ma anche in caso di assenza degli aggiunti o dei commissari (con conseguente aumento degli impegni per i subordinati) o comunque per attività straordinarie, quali ad esempio il riordino degli archivi. Erano autorizzati dal viceré perché i loro servizi richiedevano un esborso di risorse extra rispetto al budget stanziato per i commissariati. Di solito non si era sordi alle richieste, se motivate, dei commissari stessi, comunicate alle istanze superiori attraverso le delegazioni provinciali. Nel periodo 1840-1844, però, le domande inoltrate superarono di gran lunga quelle degli anni precedenti.

¹⁶ Per un approfondimento sul peso e sulla valenza politico-istituzionale di tale 'sintonia' tra Ranieri e Milano, si rimanda al capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro.

¹⁷ Specie quelli più interessati dall'emanazione della legge sull'alienazione dei beni comunali dell'aprile/luglio 1839: per un approfondimento di tale tematica, si rinvia al capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* del presente lavoro.

¹⁸ Tutta la documentazione relativa a questo dibattito tra delegati, governo e viceré, compresa la polemica tra Milano e Venezia, è contenuta nel fascicolo «Difficoltà di rinvenire aspiranti alla carriera di Commissari Distrettuali e proposizioni per migliorare lo stato attuale» che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 1, b. 6101.

L'intreccio del problema riguardante la 'crisi di vocazioni' con quello relativo appunto ai diurnisti sarebbe perdurato ben oltre il '48¹⁹, con una opposta definizione di quale dei due fosse la causa e quale l'effetto dell'altro, a seconda che tale definizione fosse fornita dalle autorità venete o dal viceré.

Sintomatico, a questo riguardo, il fatto che a neanche un anno di distanza dal suo precedente pronunciamento, Ranieri, nel giugno del 1841, fosse costretto a ribadire in un proprio rescritto che un aumento temporaneo del personale dei commissariati avrebbe dovuto essere accordato solo in caso di «assoluto bisogno»²⁰ e sempre che non si fosse stati in grado di reclutarlo in altro modo, e cioè attraverso le vie canoniche.

Per quel che attiene in modo più specifico, invece, ai rapporti viceré-governo nell'ambito dei concorsi per la nomina dei commissari, la tendenza a non presentare candidature lombarde da parte di Venezia e a non forzare la mano da parte di Ranieri, fu pienamente confermata. Anche perché, almeno fino al 1848, la riserva degli aggiunti locali cui attingere risultò assolutamente sufficiente.

In questo caso il problema sul 'piatto' restava, come sopra ricordato, quello dello svecchiamento del 'corpo commissariale' e soprattutto della velocità di tale processo, che il viceré riteneva dovesse essere sostenuta e che aveva comunque pensato di poter conciliare, alla bisogna, con l'inserimento di qualche elemento 'vecchio' senza il rischio di risvegliare posizioni 'conservatrici' nel governo²¹.

La realtà era però ben diversa e Ranieri se ne accorse già nel concorso del settembre 1840²². Innanzitutto va osservato che su ventinove concorrenti, vi erano sei lombardi, ma, soprattutto, ventitre 'giovani'. E' dunque chiaro che la 'vena' dei 'vecchi' si stava progressivamente esaurendo²³. Non nella più assoluta tranquillità, però. Perché, al di là delle nomine dello

¹⁹ A questo proposito, esulando l'argomento dal periodo cronologico oggetto del presente lavoro, si accenna solo al fatto che con sovrana risoluzione 29 novembre 1853 l'imperatore Francesco Giuseppe I decise di accordare l'assunzione di «diurnisti inservienti a carico del Regio Erario» nei commissariati, con uno stanziamento annuale *ad hoc* a cui potevano attingere tutte le sedi delle Province Venete: la succitata sovrana risoluzione si trova in ASV, *Luogotenenza delle Province Venete, Atti, Commissariati Distrettuali, 1852-1856*, filza 348. Nonostante la consueta raccomandazione di servirsi dei diurnisti per il solo tempo strettamente necessario, il problema della sovrabbondanza dell'attività degli stessi, per un motivo o per l'altro, è ancora all'ordine del giorno nei documenti della Luogotenenza relativi al 1856: si veda ad esempio ASV, *Luogotenenza delle Province Venete, Atti, Commissariati Distrettuali, 1852-1856*, filza 356.

²⁰ Questo dispaccio di Ranieri del 17 giugno 1841 è contenuto all'interno del fascicolo «Asolo. Commissariato» che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6129.

²¹ Per un approfondimento di questi ultimi due aspetti, si rimanda al paragrafo *Due questioni ancora sul tavolo: i 'vecchi' e i lombardi (1837-1839)* del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro.

²² La documentazione relativa a tale concorso, si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6135.

²³ Pur essendo numericamente triplicati dal 1836 al 1842, i 'giovani' a tale data continuavano però a costituire circa solo un sesto del totale dei commissari distrettuali delle Province Venete (un cambio di passo significativo si avrà solamente dalla metà degli anni '40: si rinvia, a tale proposito, al capitolo *Verso il '48* del presente lavoro). Queste cifre sono desunte da due fascicoli intitolati «Commissari distrettuali. Ottazioni di soldo» relativi all'ottobre del 1836 ed al giugno del 1842. Si tratta in sostanza di documenti spediti al governo, su sua richiesta,

stesso Ranieri, che scelse due ‘giovani’, di cui uno anziano solo anagraficamente (ma dotato dei requisiti richiesti dalla legge), il problema non fu costituito dal fatto che il consiglio avesse indicato quattro nominativi diversi di ‘giovani’: il viceré aveva optato semplicemente, a parità di capacità, per i due soggetti con un maggior numero di anni di servizio alle spalle, richiamando in questo modo indirettamente il governo al rispetto della succitata direttiva della cancelleria aulica riunita, inviata a Venezia il 23 gennaio dello stesso anno²⁴.

La vera questione risultò essere che per la prima volta, pur non ponendoli in terna, Venezia richiamò l’attenzione di Ranieri su una coppia di aggiunti tra i più avanti con gli anni e professionalmente ascrivibili alla categoria dei ‘vecchi’: Giacomo Solveni²⁵ e Giovanni Battista Viganò²⁶.

La lotta tra governo e viceré per la designazione di questi due individui, cui si aggiunse nelle tornate successive un altro ‘vecchio’, Giulio Vincenti²⁷, sarebbe durata sino al dicembre del 1846 (Viganò diventò commissario nel marzo del 1843, Solveni nel marzo 1845 e Vincenti appunto nel dicembre del 1846)²⁸ ed avrebbe rappresentato l’ultimo braccio di ferro tra un consiglio non ancora piegato alla volontà di Ranieri ed un Ranieri fortemente impegnato nella difesa del processo di rinnovamento del ‘corpo commissariale’. Tale scontro si sarebbe concluso senza vincitori. Il governo alla fine avrebbe ottenuto le tre nomine, ma ad un prezzo altissimo, costituito da feroci spaccature che avvennero al suo interno e dalla scomparsa nei concorsi dapprima di ‘vecchi’ vittoriosi, già dal 1847, e quindi, un anno dopo, dei ‘vecchi’ nel complesso; da parte sua il viceré dovette arrendersi all’evidenza che le tensioni degli anni precedenti non avevano condotto ad un’accettazione passiva di Venezia della sua volontà e che la riforma del ‘corpo commissariale’ avrebbe richiesto ancora un po’ di tempo per essere perfezionata²⁹.

dagli uffici della imperial regia contabilità centrale di Venezia per dare la possibilità allo stesso di decidere su eventuali promozioni, con conseguente aumento di soldo. I succitati fascicoli si trovano rispettivamente in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5086 ed in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6125. Per un approfondimento su tali meccanismi, si rinvia al paragrafo *I commissari distrettuali: ricchi e gratificati o poveri e frustrati?* del capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro.

²⁴ Per un approfondimento su tale direttiva, si rimanda alla *Premessa* del presente capitolo.

²⁵ Cinquantunenne, di Belluno, con carriera iniziata nel 1810; commesso alla cancelleria del censo della stessa città nel 1817, aggiunto al commissariato di Agordo nel 1820, e, nel 1840, con le medesime funzioni, in quello di Aviano.

²⁶ Quarantasettenne, di origine lombarda, ma nel 1817 già alla cancelleria del censo di Illasi come commesso; aggiunto al commissariato di Caprino dal 1820 al momento della sua nomina a commissario nel 1843.

²⁷ Sessantacinquenne, originario di Sacile, con carriera iniziata nel 1807 (cancelliere civile e criminale, poi nelle giudicature di pace, quindi nella finanza e nella gendarmeria); commesso alla cancelleria del censo di Oderzo nel 1817; aggiunto nel commissariato della stessa cittadina dal 1823 e, nel 1840, con le medesime funzioni, in quello di Sacile.

²⁸ Per la nomina di Viganò, si veda questo stesso paragrafo; per quelle di Solveni e Vincenti, si rinvia al paragrafo *Lo scontro finale sui commissari* del capitolo *Verso il '48* del presente lavoro.

²⁹ Per un approfondimento di queste tematiche, si rinvia al prosieguo del presente capitolo ed al capitolo *Verso il '48* del presente lavoro.

Il malumore serpeggiante tra queste due istituzioni (ma da subito anche all'interno del consiglio medesimo) cominciò a manifestarsi nel concorso del marzo 1841.

Ranieri, sentita 'puzza di bruciato' già solo al discorso di Venezia su Solveni e Viganò della tornata precedente, nominò due 'giovani' a tutto tondo. E se tali soggetti rientravano tra quelli proposti dal governo, questa volta il consigliere Sanpietro³⁰ presentò ufficialmente le candidature dei due 'vecchi' succitati.

Fu invece il relatore Contin³¹ (il 'feroce anti-lombardo' dei concorsi per aggiunti) che si eresse a difensore della «distinta attitudine»³² necessaria per diventare commissari e per evitare che anche nelle sedi di maggiore importanza, com'era purtroppo già avvenuto nelle meno rilevanti, si insediassero funzionari di scarse capacità. E riuscì a trascinare con sé la maggioranza del consiglio.

Tale assetto sembrò reggere anche nelle tornate successive dell'agosto 1841, del marzo 1842 e del gennaio 1843.

³⁰ Per un breve profilo biografico del consigliere Sanpietro e per il suo atteggiamento di segno opposto, a pieno sostegno di un candidato fornito del requisito degli studi legali, nel concorso del dicembre 1835, si rimanda al paragrafo *Largo ai 'giovani' (1835-1836)* e alle relative note 21, 22 e 23 del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro.

³¹ Sull'atteggiamento conciliante del consigliere Contin nei confronti delle avvisaglie della politica di rinnovamento del 'corpo commissariale' di Ranieri già nel concorso del gennaio 1833, si rimanda al paragrafo *Il governo veneto tra lombardi e viceré (1833-1834)* del capitolo *I 'vecchi' e i 'giovani': 1830-1834* del presente lavoro.

³² Queste le parole usate dal consigliere Contin nel resoconto di proposizione di terna al viceré nel marzo del 1841. Tale resoconto si trova all'interno della documentazione relativa al concorso del marzo 1841 in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6137; nel medesimo resoconto si fa riferimento al candidato Giovanni Osterman (ma si incontra anche la grafia Ostermann: trentanovenne, con un'esperienza presso la deputazione comunale di Gemona, assolutorio politico-legale, alunno dal 1829, diventò aggiunto nel febbraio 1831 con destinazione Auronzo; ora proveniente dal distretto di Sacile, ma con precedente attività anche in quello di Asiago), che infatti fu poi nominato da Ranieri, come ad un candidato che sarebbe stato particolarmente adatto ad uno di quei distretti della Carnia «tanto poco desiderati e tanto importanti pel carattere di quelle popolazioni» e dove «ogni istante riproducesi il fermento popolare per le pretese dei montanari sui beni comunali»: tra l'altro Osterman, nativo proprio di Gemona, conosceva pure «la lingua e carattere degli abitanti dell'Alto Friuli». Da questo frammento risulta chiaro che la ricerca dell'eccellenza nelle nomine dei commissari poteva inoltre essere influenzata dal momento particolarmente difficile legato all'applicazione della legge sull'alienazione dei beni comunali dell'aprile/luglio 1839: per un approfondimento di tale tematica, si rinvia al capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* del presente lavoro. In una nota del primo agosto 1847, a proposito dei delicati distretti carnici, Ranieri comunicò al governatore Palffy che l'imperatore aveva deciso di non procedere alla concentrazione degli stessi in uno solo: tale comunicazione è contenuta in un fascicolo appunto sulla «Possibile concentrazione dei distretti della Carnia» che si trova in ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1292. Anche in un altro documento successivo, riguardante i requisiti richiesti agli alunni di concetto per la nomina nei commissariati ai fini della pratica, Contin richiamava la necessità di puntare sui migliori. Ricordava infatti al governo che, pur non essendo prescritto appunto il requisito degli studi legali con valutazione eminente, tuttavia ciò non significava che andassero ammessi tutti quelli con l'assolutorio (magari preso a stento), pena la trasformazione della carriera commissariale in un «rifugio degli scarti della gran massa di gioventù d'ogni condizione che oggidì vuol avere tutti gli stadi dell'educazione». Tale comunicazione dell'agosto 1844 si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 9, b. 6146. Pur in un altro contesto (quello di un'inchiesta governativa sulla moralità dei costumi nelle Province Venete tra 1828 e 1830), infine, la posizione di Contin sulla assoluta necessità di esigere studi universitari e sufficienti cognizioni per essere collocati negli impieghi pubblici e regi è espressa chiaramente: in proposito si veda B. BERTOLI, *Chiesa, società, stato nel Veneto della Restaurazione*, Vicenza 1985, n. 22, p. 130.

In quei concorsi, che videro nominati tutti ‘giovani’, il criterio della capacità sembrò appunto prevalere nettamente su quello dell’anzianità. I nomi che scottavano, ossia quelli di Solveni e Viganò, ai quali cominciò ad associarsi quello di Vincenti, furono momentaneamente ‘congelati’ da Contin, con il ricorso alla formula secondo la quale, pur essendo in servizio da più tempo di tutti gli altri, andavano assunte ulteriori informazioni sulla loro condotta³³.

Evidentemente il fuoco covava sotto la cenere ed il consigliere relatore tentava di controllarlo, in attesa di un gesto distensivo da parte di Ranieri. E le cose sembravano non funzionare poi tanto male, stante che nell’ottobre del 1842 il governo stesso aveva inviato una comunicazione, proveniente dal presidio, ai delegati provinciali in cui si raccomandava di indicare espressamente nelle schede di giudizio redatte da questi ultimi sugli aggiunti intenzionati a partecipare ai concorsi per commissario, quali soggetti sarebbero stati «idonei a dirigere qualsivoglia distretto»³⁴: la tendenza alla qualità nelle selezioni dei candidati, coincidente giocoforza con la scelta dei ‘giovani’, sembrava corroborarsi.

Ma il segnale distensivo di Ranieri (una nomina estemporanea di cui pure nel recente passato era stato capace) non arrivò e Contin non poté evitare che nel marzo del 1843, a distanza di quattro anni dalla scelta dell’ultimo ‘vecchio’ (in quel caso, però, appunto voluto dal viceré in persona)³⁵ si replicasse esattamente con la designazione di Viganò (seppur in compagnia di un ‘giovane’).

Tutto il consiglio, infatti, sostenne proprio la candidatura di Viganò, definito dalle informazioni fornite dal presidio (che a sua volta le aveva ricevute dalla direzione generale di polizia) come adatto ad una piccola sede di campagna e che infatti, dopo essere stato per ventidue anni aggiunto a Caprino, si trovò destinato al non certo appetibile distretto di Paluzza. Probabilmente proprio con la scelta della destinazione (in cooperazione col governatore)³⁶ Ranieri pensò di poter limitare i danni che un tale soggetto incapace avrebbe potuto causare. Ma non riuscì a negarne la nomina.

³³ La documentazione relativa al concorso dell’agosto 1841 si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6137; quella relativa ai concorsi del marzo 1842 e del gennaio 1843 si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6139.

³⁴ Queste le parole usate in tale comunicazione, datata 12 ottobre 1842 e rinvenibile in ASV, *Presidio di Governo 1840-1844*, II, b. 1055.

³⁵ Le ultime nomine estemporanee di ‘vecchi’ da parte di Ranieri non erano poi così lontane e risalivano al settembre-dicembre 1839: a tale riguardo, si rimanda al paragrafo *Due questioni ancora sul tavolo: i ‘vecchi’ e i lombardi (1837-1839)* del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro.

³⁶ Per un approfondimento sulla tematica della cooperazione tra viceré e governatore nella scelta della sede alla quale destinare un commissario fresco di nomina, si rimanda al paragrafo *Due questioni ancora sul tavolo: i ‘vecchi’ e i lombardi (1837-1839)* del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro.

Come già in altre occasioni, di fronte ad un governo compatto, non se la sentì di inasprire lo scontro istituzionale³⁷. Tale compattezza del consiglio era comunque frutto di una forzatura da parte della sua componente più ‘conservatrice’.

Un governo apparentemente vittorioso avrebbe ben presto sperimentato una frattura al proprio interno che sarebbe stata sanata solo in seguito ad ulteriori scontri con la linea politica del viceré e solo (forse non casualmente) alla vigilia degli eventi rivoluzionari.

1844: la pace guerreggiata

Che il consigliere Contin fosse dunque il miglior alleato di Ranieri in seno al governo è fuor di dubbio. Che fosse la sua *longa manus* (come Fölsch nella prima metà degli anni trenta)³⁸ è invece da escludere. Da questo punto di vista, peraltro, un ruolo simile sarebbe stato assunto in breve tempo dal governatore Palffy³⁹.

Si può dire che Contin e Ranieri erano sulla stessa lunghezza d’onda per quel che concerne la necessità oramai indifferibile di nominare esclusivamente ‘giovani’ capaci nelle commissarie delle Province Venete. Non si trovavano però d’accordo sulla provenienza geografica degli stessi. Si è sottolineata più volte la totale chiusura dell’ex patrizio ai candidati lombardi nei concorsi per aggiunto⁴⁰. Tutti questi elementi emersero durante il 1844. Un anno, se si vuole, di transizione, apparentemente dedicato, da parte dei protagonisti succitati, ad un raffreddamento delle tensioni accumulate, ma destinato a sfociare, proprio in dicembre, in un nuovo duro scontro tra viceré e governo, con Ranieri, Contin e Palffy che si ritrovarono inaspettatamente (ma non troppo) dallo stesso lato della barricata.

Per il consigliere relatore, in realtà, i rapporti con alcuni dei colleghi si misero al brutto già dalla procedura concorsuale per aggiunti del maggio 1844, nonostante nel dicembre del 1843 fosse riuscito apparentemente a ricucire lo strappo proprio tra governo e viceré con la proposizione in cima alle terne, per altrettanti posti di commissario, di due candidati ‘giovani’ da parte del primo e con la successiva investitura degli stessi da parte del secondo⁴¹.

Dopo il muro contro muro del marzo 1843, Contin aveva in qualche modo pilotato un concorso all’insegna della distensione, adottando però nei confronti dei due ‘aggiunti della

³⁷ Tutta la documentazione relativa al concorso del marzo 1843 si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6140.

³⁸ Per un breve profilo biografico e per il ruolo di Fölsch all’interno del consiglio di governo, si rimanda al paragrafo *Il governo veneto tra lombardi e viceré (1833-1834)* ed alla relativa nota 26 del capitolo I ‘vecchi’ e i ‘giovani’: 1830-1834 del presente lavoro.

³⁹ Che subentrò a Johann Baptist Spaur nel 1841 e restò governatore fino al 1848. Per la successione cronologica dei governatori delle Province Venete, si rimanda alla nota 55 del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro.

⁴⁰ Specie a partire dal concorso del luglio 1840, per un approfondimento del quale si rimanda al paragrafo *Quattro anni di tensione (1840-1843)* di questo stesso capitolo.

⁴¹ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6140.

discordia' rimasti dopo la promozione di Viganò (Solveni e Vincenti) una tattica meno attendista di quella usata qualche tempo prima per ritardare appunto pure la designazione del loro collega: non si limitò, infatti, a 'congelarne' la scelta con la scusa che fosse necessario un approfondimento delle informazioni che li riguardavano, ma puntò sulla carta che per Viganò era stata usata da Ranieri e Palffy solo al momento della definizione della sede da affidargli: quella dell'assenza dell'idoneità necessaria per essere destinati ad un qualsiasi tipo di distretto⁴².

Come accennato, però, il concorso per aggiunti del maggio 1844 era in agguato e segnò una sconfitta cocente per la linea anti-lombarda di Contin.

In realtà non avrebbe potuto fare molto di più di ciò che fece. Su tredici concorrenti, solo due erano locali. Uno dei due dovette essere accantonato in partenza per manifesta incapacità, ma sull'altro il relatore cercò di giocare il tutto per tutto, coagulando attorno alla sua candidatura anche i voti dei consiglieri Zamagna⁴³ e Pollini⁴⁴. La maggioranza, però, gli preferì la competenza di un altro alunno lombardo. Contin non aveva comunque rinunciato al suo ormai consueto appello:

«Giovrebbe conferire almeno uno dei due posti ad un individuo di queste Provincie, onde non disanimare gli aspiranti a questa carriera... e perchè l'esperienza ha dimostrato che i Lombardi eletti cercano alle prime occasioni di ritornarsene nel loro paese e quindi se capaci si perdono, se mediocri rimangono»⁴⁵.

Parole che richiamavano quelle pronunciate al concorso del luglio 1840, quando era ufficialmente iniziata la sua lotta per incentivare i giovani veneti ad intraprendere il difficile iter della carriera commissariale⁴⁶; una lotta che per quattro lunghi anni aveva reso la vita impossibile agli alunni provenienti da oltre Mincio.

⁴² Rifacendosi, tra l'altro, in questo modo, alla succitata indiretta prescrizione del presidio dell'ottobre 1842: si vedano il paragrafo *Quattro anni di tensione (1840-1843)* e la relativa nota 34 del presente capitolo.

⁴³ Per un profilo biografico di Matteo Luigi Zamagna, si rimanda alla nota 22 del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro.

⁴⁴ «Cesare Pollini, lombardo, carriera napoleonica fino a caposezione del ministero dell'interno, carriera austriaca in Lombardia fino a vice-delegato di Lodi (1822), e poi in Veneto come consigliere di governo (1834-1846)»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 49, p. 226. Il fatto che Pollini fosse lombardo di origine, ma appoggiasse un candidato veneto, conferma che le 'oscillazioni' di posizione cui erano soggetti i consiglieri rispondevano a più complesse logiche politiche e ad equilibri interni al governo, non a mere appartenenze territoriali.

⁴⁵ Queste le parole usate da Contin nel resoconto di presentazione delle terne del maggio 1844. Tale resoconto si trova all'interno della documentazione relativa al concorso del maggio 1844 in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6141.

⁴⁶ Per l'esame di tale concorso, si rimanda al paragrafo *Quattro anni di tensione (1840-1843)* del presente capitolo.

La maggioranza governativa, dunque, nel caso dei concorsi per aggiunti, sembrava voler premiare le capacità: esattamente il contrario di quello che stava appunto facendo in ambito di scelte dei candidati ai posti di commissario, con la disputa su Solveni e Vincenti.

Non vi sono sufficienti elementi per sostenere con assoluta certezza la tesi di un tentativo di guastare i buoni rapporti tra Contin e Ranieri (uniti, come già ricordato, nella lotta per lo svecchiamento del 'corpo commissariale', ma divisi sull'apertura ai lombardi), però la tendenza pareva effettivamente essere quella.

Un indizio inequivocabile in tal senso fu anche la procedura concorsuale per la scelta di due commissari del dicembre del 1844, che tra l'altro si svolse in un clima di tensione, ulteriormente esacerbato dalle sempre più frequenti richieste di riforma degli uffici commissariali avanzate da autorevoli rappresentanti della categoria e che sarebbero proseguite senza soluzione di continuità fino alla vigilia dei sommovimenti del 1848⁴⁷. Tali richieste erano il più delle volte associate a quelle succitate di concessione temporanea di diurnisti⁴⁸.

Ebbene, nell'agosto del 1844 toccò al vecchio e rispettato commissario di Vicenza, Luigi Tetamanzi, farsi portavoce di un disagio oramai non più solo latente. Proprio in una relazione allegata ad un'istanza al viceré per ottenere la proroga di un diurnista, il funzionario evidenziò una serie di problemi che attanagliavano la sua attività quotidiana in un distretto importante come quello del capoluogo berico.

Innanzitutto il numero di incombenze che facevano capo ai commissari (in città, ma non nel territorio del suo distretto, limitate alla materia censuaria); la difficoltà di trovare alunni di cancelleria, ancora più grande in ambito urbano per la forte attrazione rappresentata da altri uffici o da studi privati; la dispendiosa opera di istruzione alla pratica amministrativa di giovani che arrivavano dalle università totalmente digiuni della stessa (con un elogio, però, in chiave di contrasto alla più volte rammentata 'crisi di vocazioni' dei giovani stessi, alla decisione governativa di dimezzare il periodo di alunnato obbligatorio); infine, la cronica carenza di personale, a proposito della quale Tetamanzi offriva una visione comparata con la realtà lombarda (di cui era originario, nonostante la sua carriera fosse proseguita in Veneto sin dal 1816), che suonava così:

«Vi saranno dei Commissariati Distrettuali bisognosi di personale, e specialmente in Lombardia dove i sistemi di amministrazione sono tanto antichi, e noti anche nelle ville, che sanno farsi gratuitamente sussidiare dagli Agenti Comunali chiamandoli a travagliare all'Ufficio, od inviando loro al Comune

⁴⁷ Per una richiesta del genere relativa addirittura agli anni '20, si rimanda a quella inoltrata dal commissario distrettuale di Bassano Paolo Angelini (e datata appunto giugno 1826) ed esaminata nel paragrafo 1825-1829 del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro.

⁴⁸ Sul fenomeno dei diurnisti, si rimanda al paragrafo *Quattro anni di tensione (1840-1843)* ed alla relativa nota 15 del presente capitolo.

dei lavori di spettanza Commissariale, conché occultano il vero bisogno di un sussidio, ma ciò non è praticabile nel Distretto di Vicenza, perchè oltre al divieto promulgato dal Governo fin dalla loro istituzione con Decreto del 8 giugno 1816 n. 21699, vi osta la capacità, la lontananza, e la poca paga degli Agenti, nonché il dissenso dei Deputati»⁴⁹.

In questa atmosfera non certo ideale si aprì il concorso per commissari del dicembre 1844. Innanzitutto va precisato che già nel novembre il presidio aveva richiesto alla direzione generale di polizia ulteriori informazioni sugli aggiunti Solveni e Vincenti: ciò significa che ci si aspettava che tali nominativi sarebbero stati ancora una volta al centro del dibattito governativo⁵⁰. Oltre a costoro, sui ventisette totali, vi erano due concorrenti ‘vecchi’⁵¹ e tre lombardi, che, in realtà, oramai dal 1836 svolgevano le funzioni di aggiunti nelle Province Venete.

Il relatore Contin, ufficialmente in permesso (ma probabilmente defilatosi per allentare la tensione), fu sostituito dal consigliere Jederlenich⁵²: Solveni e Vincenti finirono in cima alle terne proposte. A tale riguardo il ragionamento della maggioranza risultò il seguente: tolti gli impedimenti che li rendevano inidonei a ricoprire un qualunque distretto (si parlò di non meglio precisati problemi economici per il primo e genericamente di malattia per il secondo) e stante pure il mutato giudizio (in positivo) sul loro operato del delegato provinciale di Udine⁵³ (erano uno aggiunto ad Aviano, l’altro a Sacile), cadevano, con gli effetti, anche le cause che ostavano ad una loro nomina. Al momento del voto, però, il governo si spaccò. Ricomparso Contin, lo stesso, con una minoranza composta dai consiglieri Dercich⁵⁴,

⁴⁹ La relazione del commissario Tetamanzi dell’agosto 1844 è contenuta nel fascicolo «Diurnista Vicenza» in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6126. Luigi Tetamanzi, cinquantatreenne, originario di Milano, in servizio dal 1809 alla cancelleria del censo di Bergamo, passato a quella di Valdagno come cancelliere dal 1816 e lì rimasto come commissario fino al 1835, quando fu trasferito a Vicenza.

⁵⁰ Tale richiesta del 6 novembre 1844 è contenuta nel fascicolo «Concorrenti per impieghi ai Commissariati Distrettuali: informazioni, qualifiche» in ASV, *Presidio di Governo 1840-1844*, II, b. 1065.

⁵¹ Che però non riusciranno mai a diventare commissari. Si trattava di Giovanni Vinanti (originario di Sacile) e di Giovanni Battista Fontana (originario di Enego, distretto di Asiago), ultrasessantenni, entrambi già impiegati nelle cancellerie del censo dal 1817, ma con precedenti esperienze napoleoniche anche nelle giudicature di pace (il primo con funzioni di cancelliere, il secondo, invece, essendo notaio, di magistrato). Nel 1844 erano aggiunti rispettivamente a Malo e ad Isola della Scala. Evidentemente candidati ‘politici’, essendo caratterizzati entrambi da mediocri stati di servizio.

⁵² «Tomaso Jederlenich, sacerdote, consigliere di governo a Venezia dal 1841»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 50, p. 227. Per un approfondimento delle principali caratteristiche delle norme di funzionamento dell’organo governativo, si rimanda alla nota 19 del capitolo I ‘vecchi’ e i ‘giovani’: 1830-1834 del presente lavoro.

⁵³ Delegato provinciale ad Udine nel 1844 era «Johann Baptist conte Marzani di Steinhof, tirolese (1794-1865), carriera austriaca in Italia da praticante di delegazione ad Udine a vice-delegato a Venezia (1829-1835), Belluno (1835-1841), delegato ad Udine (1841-1845), Padova (1845-1847), Venezia (1847-1848); nel decennio seguente Statthalter a Venezia (1855)»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 47, p. 224.

⁵⁴ Per un sintetico profilo biografico del consigliere Dercich, si rimanda alla nota 23 del capitolo I ‘vecchi’ e i ‘giovani’: 1830-1834 del presente lavoro.

Roner⁵⁵, Pascottini⁵⁶ e dal governatore Palffy, si espresse a favore di quattro ‘giovani’, sostenendo che i nuovi giudizi su Solveni e Vincenti non erano comunque «rassicuranti»⁵⁷.

La maggioranza, però, (formata dal vicepresidente Sebregondi⁵⁸, dal relatore Jederlenich e da Zamagna, Pollini, Beltrame⁵⁹, Contarini⁶⁰ e Legat⁶¹) confermò la propria predilezione per Solveni e Vincenti⁶².

In questa delicatissima situazione la ‘palla’ passava a Ranieri, il quale, pur rendendosi conto del rischio di avvelenare ulteriormente il clima, considerò prioritario portare avanti il progetto di rinnovamento professionale del ‘corpo commissariale’, consapevole che la sempre maggiore efficienza e le sempre maggiori competenze richieste ai commissari distrettuali nell’esercizio delle loro funzioni (se si voleva evitare, tra l’altro, un gran numero di diurnisti negli uffici, nefaste per le finanze statali), strettamente connesse pure alla necessità di mandare un chiaro segnale di apertura ai pochi giovani disposti ad intraprendere questo tipo di carriera (con una ‘crisi di vocazioni’ all’ordine del giorno), imponevano di sbarrare la strada al passato, rappresentato da tanti ‘vecchi’ incapaci ancora in attività che, se commissari, avrebbero dovuto essere relegati progressivamente nei distretti di minore importanza fino alla

⁵⁵ «Carl de Ronner (o Roner) von Ehrenwerth (1783-1857), vice-delegato dal 1816 al 1833, in varie sedi, consigliere di governo dal 1833 al 1846»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 81, p. 119.

⁵⁶ «Barone Carlo Pascottini d’Ehrenfels, triestino, carriera prima in Lombardia come vice-segretario di governo, poi in Veneto come vice-delegato di Venezia (1835-1840), consigliere di governo (1841-1847), delegato di Udine (1847-1848)»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 49, p. 226.

⁵⁷ Questo il termine usato nel resoconto del consiglio di governo che votò le candidature da presentare al viceré nel novembre 1844; tale resoconto si trova nella documentazione relativa al concorso del dicembre 1844 in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6134.

⁵⁸ «Nobile Giuseppe Sebregondi, di Como (1792-1861), laureato in legge e in matematica, imparentato con il Melzi; carriera austriaca da relatore di congregazione provinciale a vice-delegato a Brescia (1828), delegato a Mantova (1831), consigliere aulico a Vienna (1835), vice-presidente del governo veneto dal 1841 al 1848; podestà di Como (1850) e di Milano (1856-1860) nel decennio seguente»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 21, p. 212.

⁵⁹ «Franco Beltrame, veneto (nato nel 1796), carriera austriaca da alunno (1815) a vice-delegato a Treviso (1833-1841) e consigliere di governo a Venezia (1842-1848): M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 49, p. 226.

⁶⁰ «Nobile Franco Contarini, consigliere soprannumerario e onorario del governo di Venezia 1839-1848»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 49, p. 226. Sul sistema delle cariche soprannumerarie e gratuite, si veda M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., pp. 236-238.

⁶¹ «Bartolomeo Legat, sacerdote, consigliere a Venezia» fino al 1848: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 49, p. 226.

⁶² Solitamente le ‘oscillazioni’ di posizione, cui risultavano soggetti i consiglieri, rispondevano a strategie politiche e ad equilibri interni al governo, variabili di volta in volta, non certo a semplici appartenenze territoriali. Pollini e Zamagna, ad esempio, gli unici che avevano appena appoggiato Contin nell’ultimo concorso per aggiunti, ora ‘militavano’ nello schieramento opposto (è pur vero, però, che in questa occasione Contin godeva del sostegno di tutti gli ‘imperiali’). La frequenza di tali ‘oscillazioni’ si era fatta sicuramente più elevata, quasi frenetica, dalla prima metà degli anni ‘30, e cioè da quando, allora attraverso l’azione del consigliere Fölsch, Ranieri aveva dato avvio alla prima fase del progetto di rinnovamento del ‘corpo commissariale’ con la progressiva esclusione dei candidati che non fossero stati in possesso del titolo universitario: su questo aspetto, si rimanda al paragrafo *Il governo veneto tra lombardi e viceré (1833-1834)* del capitolo I ‘vecchi’ e i ‘giovani’: 1830-1834 del presente lavoro.

giubilazione, se aggiunti, venire bloccati nelle loro aspirazioni di promozione e, nei casi più gravi, ‘indirizzati’ in posizioni di minore responsabilità.

Forte specie di quest’ultima convinzione, il viceré compì un atto che fino ad allora non aveva mai osato azzardare. Nel decreto di nomina di due dei quattro ‘giovani’ indicati dalla minoranza, anche se indirettamente, lanciò un messaggio dirompente ai sostenitori di Solveni e Vincenti con queste parole:

«Rammento al Governo che gli Aggiunti Commissari, i quali per limitata capacità non possano progredire ai posti di Commissario e che siano invece raccomandabili per molto zelo e per lodevole attività, potranno essere meritevoli di speciale riguardo nel conferimento di altri impieghi pei quali siano pienamente idonei»⁶³.

Il disegno di un ricambio generazionale (ma soprattutto professionale) accelerato, in seno all’amministrazione statale periferica delle Province Venete, indubbiamente procedeva, anche se a strappi; e questo avrebbe continuato ad essere il suo andamento (tra resistenze di ‘vecchi’, ‘allergie ai lombardi’⁶⁴ e nuove tattiche politiche), fino al febbraio del 1848, quando, a risultato parzialmente raggiunto, ci si sarebbe dovuti arrestare di fronte agli eventi rivoluzionari.

⁶³ Queste le parole usate da Ranieri nel decreto di nomina del dicembre 1844; tale decreto si trova nella documentazione relativa al concorso del dicembre 1844 in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6134.

⁶⁴ Nel periodo 1840-1844 i tentativi da parte di aggiunti veneti (ma anche di alunni) di partecipare a concorsi in terra lombarda si contavano sulla punta delle dita di una mano ed ebbero comunque esito fallimentare. Questi i dati tratti dal fascicolo «Governo di Milano trasmette avvisi di concorso alle vacanze di Commissarj Distrettuali nel suo territorio» in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6133.

CAPITOLO V

VERSO IL '48

Premessa

Nel febbraio del 1845, attraverso delegazione e governo, il commissario distrettuale di Vicenza, autore di un identico gesto sei mesi prima, rinnovò al viceré la richiesta di prorogare il mandato del diurnista che operava presso il suo ufficio.

Al di là delle motivazioni specifiche che stavano alla base dell'istanza (una gran mole di lavori di contabilità arretrata e di altre pratiche di cancelleria), Luigi Tetamanzi¹ pensò bene non solo di ricapitolare a Ranieri (esattamente come nell'agosto del 1844)² quali problematiche attanagliavano l'attività di un funzionario che operava in una sede così importante, ma si spinse fino ad evocare la necessità di un riordino generale appunto della struttura dei commissariati distrettuali, vecchia oramai di quasi trent'anni. Scrisse tra l'altro il Tetamanzi, inoltrando tale istanza:

«Colla speranza che nel frattempo sia superiormente riconosciuto anche pei Commissari Distrettuali il bisogno del riordino dell'antica loro sistemazione portata dal Regolamento Amministrativo 4 aprile 1816, come lo si riconobbe per gli altri Uffici Amministrativi stati pure dopo la loro istituzione riordinati, e meglio classificati per assegni di soldo, di personale, e di impiegati stabili. Siccome pei Commissarij la classe personale, e gli impiegati a loro dati a quel epoca ugualmente per tutti, e sotto qualifica di Cancellieri del Censo, non è più compatibile col susseguito aumento dei loro affari, colla cambiata loro denominazione, e colla varia estensione, popolazione, ed importanza dei loro Distretti»³.

Al contrario di quanto era avvenuto negli anni precedenti, la denuncia di Tetamanzi non si configurava, ora, come una voce isolata.

Solo un mese dopo, il suo collega di Portogruaro, Giorgio Luigi Sgobaro, sulla stessa lunghezza d'onda, invocava precisamente una nuova pianta organica per il personale dei commissariati⁴. Mentre Spiridione Vordoni, da Verona, in due riprese, era sceso più nel

¹ Per un breve profilo biografico di Luigi Tetamanzi, si rimanda alla nota 49 del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro.

² Per un'analisi dell'istanza presentata da Luigi Tetamanzi nell'agosto del 1844, si rimanda al paragrafo *1844: la pace guerreggiata* del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro.

³ Queste le parole usate da Luigi Tetamanzi nell'istanza del febbraio 1845. Tale istanza è contenuta all'interno del fascicolo «Vicenza. Commissariato» che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6953. Per un riferimento alla parte del *Regolamento Amministrativo 4 aprile 1816* relativa ai cancellieri del censo, si rimanda al paragrafo *Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un 'identikit normativo'* dell'*Introduzione* del presente lavoro.

⁴ Anche questa istanza, del marzo 1845, è associata ad una richiesta di rinnovo del mandato di un diurnista, contenuta all'interno del fascicolo «Portogruaro. Commissariato» che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6954. Giorgio Luigi Sgobaro, cinquantaduenne, originario di Cividale, con servizi resi in quella cancelleria del censo oltre che in quella di Udine; di scarsa istruzione, ma conoscitore del dialetto slavo parlato ancor'oggi nelle Valli del Natisone, divenne aggiunto alla cancelleria di San Pietro nel 1817, dove rimase anche come aggiunto distrettuale fino alla sua nomina a commissario nel 1830.

dettaglio, parlando nel 1845 di alunni maggiormente attratti da altri tipi di carriere e nel 1847 addirittura di rischio di estinzione di tali soggetti⁵. Da Badia, nel Polesine, un altro veterano della professione, Giovanni Gabriele Simoni, aveva espresso, anche se in modo più *soft*, lo stesso concetto⁶.

La ‘crisi di vocazioni’ dei giovani locali disposti ad intraprendere una carriera all’interno degli uffici dell’amministrazione statale periferica, dunque, continuava, nonostante i vari tentativi per contenerla messi in atto specie a livello governativo (accorciamento dell’alunnato e strategie concorsuali)⁷. E tale crisi riguardava non solo coloro che aspiravano a diventare, un giorno, commissari (un giorno percepito però come molto lontano, visto il numero di ‘vecchi’ che ancora occupava tale posizione)⁸, ma anche i potenziali futuri impiegati in mansioni d’ordine, «privo come è l’Ufficio di Alunni così di concetto come di cancelleria»⁹, segnalava nel gennaio del 1845 il responsabile della rilevante sede di Adria, Andrea Gentilini.

⁵ Entrambe le riflessioni di Spiridione Vordoni sono associate a due richieste di rinnovo del mandato di un diurnista, contenute all’interno del fascicolo «Verona. Commissariato» che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6951. Spiridione Vordoni, sessantaseienne, originario di Trieste, con servizi resi dal 1808 presso la prefettura del Tagliamento; cancelliere del censo a San Bonifacio nel 1817 e transitato come commissario a Chioggia, era a Verona dal 1822.

⁶ Il giudizio espresso da Giovanni Gabriele Simoni è associato ad una richiesta di rinnovo del mandato di un diurnista dell’aprile 1847, contenuta all’interno del fascicolo «Badia. Commissariato» che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6952. Giovanni Gabriele Simoni, ultrasettantenne, originario di Musestre (distretto di Treviso), con servizi resi dal 1803, cancelliere patentato a Badia dal 1817 e lì sempre rimasto.

⁷ Per l’approfondimento di queste tematiche, si vedano i capitoli *I ‘vecchi’ e i ‘giovani’: 1830-1834, La svolta: 1835-1839 e 1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro.

⁸ Tanto che, paradossalmente, erano ‘vecchi’ anche tutti i commissari qui citati richiedenti riforme (salvo uno). Si vedrà nel prosieguo del presente capitolo che appunto la percentuale di commissari ‘giovani’ crebbe sensibilmente tra 1845 e 1847, proprio in seguito ad una serie di pensionamenti di ‘vecchi’. Le cifre dell’inizio dei primi anni ‘40, invece, avevano mostrato una componente ‘giovane’ non superiore ad un sesto del totale: per questi dati si rimanda, nello specifico, alla nota 23 del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro.

⁹ Queste le parole usate da Andrea Gentilini in un’istanza del gennaio del 1845 per chiedere il rinnovo del mandato di un diurnista presso il commissariato da lui diretto. Tale istanza è contenuta all’interno del fascicolo «Adria. Commissariato» che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6950. Andrea Gentilini, quarantaduenne, originario di Oderzo, alunno di concetto nella stessa località, ottenne l’assolutorio legale a Padova; nominato aggiunto nel 1829 con destinazione Tolmezzo, divenne commissario nel concorso del gennaio 1843. In base a quanto detto la ‘crisi di vocazioni’ non risparmiò nemmeno la categoria degli alunni di cancelleria, e cioè di coloro che, alla fine del loro percorso formativo, avrebbero ricoperto un impiego d’ordine nei commissariati: sarebbero cioè divenuti i cosiddetti scrittori (per un approfondimento sull’organico operante all’interno delle cancellerie del censo, prima, e dei commissariati distrettuali, poi, si rimanda al paragrafo *Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un ‘identikit normativo’* dell’*Introduzione* del presente lavoro). Nel loro caso, per contrastare tale crisi, ci si era mossi un po’ in ritardo rispetto a quanto si era fatto per gli aggiunti (che avevano beneficiato dell’accorciamento del periodo di alunnato già dal 1835). Nell’aprile del 1839, su richiesta della cancelleria aulica riunita, il sovrano aveva concesso un aumento di soldo da 200 a 250 fiorini annui (la documentazione relativa a tale decisione è contenuta nel fascicolo «Alcuni aspiranti ad Alunno di Cancelleria per dispensa studj prescritti e proposte per migliorare la sorte degli Scrittori Distrettuali» che si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 10, b. 5101). Nel luglio del 1845 si replicò, portando la cifra a 300 fiorini annui (tale provvedimento è citato in un fascicolo relativo alla richiesta di un aumento di pensione per cecità avanzata dall’ex scrittore di Noale «Antonio Stancari» nel 1847 che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6954). In merito all’influenza che la diminuzione dei giovani interessati a questo percorso professionale ebbe sull’aumento delle richieste di diurnisti da parte dei commissari, si rimanda al paragrafo *Quattro anni di tensione (1840-1843)* del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro. E’ evidente che l’aumento del soldo agli scrittori comportava problemi finanziari nettamente inferiori a quelli che sarebbero stati

Ovviamente aumentavano di conseguenza in modo esponenziale proprio le richieste di diurnisti avanzate dagli stessi commissari, che sapevano bene che tipo di persone (e con quali competenze) servivano per rispondere alle loro esigenze. Il fenomeno assunse dimensioni tali che nel luglio del 1847 perfino la cancelleria aulica riunita di Vienna dovette giungere a significare, attraverso un decreto, il proprio rimarco nei confronti delle continue e reiterate istanze di rinnovo dei mandati di tale personale ausiliario¹⁰.

Fu all'interno anche di questo scenario, ed immerse anche in questo clima di sempre più sentite esigenze di riforma provenienti dalla base della piramide amministrativa statale (seppur declinate in tanti modi diversi da parte dei tanti protagonisti), che vennero scritte le ultime fasi della trentennale parabola professionale del 'corpo commissariale' delle Province orientali del Regno, con una dialettica tra i principali organi istituzionali dello stesso che, qualunque risultato ne sia poi sortito, non avrebbe comunque conosciuto eguali dopo il 1848 e fino al crepuscolo della presenza asburgica nel territorio veneto.

La vittoria degli alunni veneti

Tra il 1845 ed il 1846 la linea anti-lombarda del consigliere Contin¹¹ nei concorsi per aggiunti si affermò nuovamente e si consolidò. Si trattava di una vera e propria rivincita dopo lo smacco subito nel maggio del 1844¹².

In realtà Contin ebbe gioco facile perché la nomea che si era creata attorno al governo riguardante l'atteggiamento ostile nei confronti dei candidati d'oltre Mincio ed un'infornata di giovani alunni veneti, risultato sia del decreto governativo del 1835¹³, sia della strategia di selezione dei potenziali aggiunti tra i neoabilitati dall'esame previsto¹⁴, entrambi volti a favorire una velocizzazione dei tempi della carriera (anche se talora, come analizzato, a scapito della preparazione dei futuri funzionari), condussero in questo biennio ad una drastica

generati da un proporzionale ritocco al rialzo della retribuzione dei commissari (per un approfondimento del tema del soldo e della condizione economica di questi ultimi, si rinvia alla *Premessa* ed al paragrafo *I commissari distrettuali: ricchi e gratificati o poveri e frustrati?* del capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro).

¹⁰ La citazione del decreto della cancelleria aulica riunita n. 29704 del 30 luglio 1847 è inserita in un'istanza di proroga del mandato di un diurnista dello stesso anno, prodotta dal commissario distrettuale di Mestre, Ferdinando Lucchini; tale istanza è inserita all'interno del fascicolo «Mestre. Commissariato» che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6955. Ferdinando Lucchini, cinquantacinquenne, prestò vari servigi sin dal 1812; aggiunto patentato alle cancellerie del censo di Noale e poi di Sacile nel 1817; divenne commissario nell'ottobre del 1834.

¹¹ Per un breve profilo biografico del consigliere Contin, si rimanda alla nota 24 del capitolo *I 'vecchi' e i 'giovani': 1830-1834* del presente lavoro.

¹² Per l'analisi di tale concorso, si rimanda al paragrafo *1844: la pace guerreggiata* del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro.

¹³ Per approfondire il significato del decreto 23 dicembre 1835 n. 44869, si rimanda al paragrafo *Largo ai giovani (1835-1836)* del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro.

¹⁴ Prassi inaugurata per la prima volta al concorso del giugno 1842: a tal proposito, si rimanda al paragrafo *Quattro anni di tensione (1840-1843)* del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro.

riduzione del numero di concorrenti lombardi, quantificabili in una sola unità, peraltro non vincitrice della competizione a cui prese parte.

Ecco allora che nel febbraio e nell'aprile del 1845¹⁵ gli aspiranti aggiunti locali furono rispettivamente otto su otto e nove su nove nel novembre del 1845, nel febbraio del 1846¹⁶ quattordici su quindici e, nell'agosto¹⁷ dello stesso anno, dodici su dodici.

In tutte queste occasioni il consiglio sembrò compatto, salvo una polemica tra Contin ed il collega Beltrame, il quale avrebbe voluto che nelle scelte, oltre alle capacità del singolo, si tenesse conto anche del requisito dell'anzianità di servizio¹⁸. La proposta fu rigettata, sebbene Contin medesimo comprendesse che effettivamente l'accorciamento del periodo di alunnato in qualche caso aveva inevitabilmente comportato un livello qualitativo più basso dei partecipanti. A questo riguardo, al concorso dell'agosto 1846, affermò:

«Si tratta d'altronde di concorrenti... da poco tempo ammessi dopo l'esame... per cui non saprei trovar quella probabilità di buona riuscita»¹⁹.

Ma i vantaggi dei provvedimenti che si erano adottati superavano di gran lunga gli svantaggi. Tanto che già nel novembre del 1845, in un intervento al consiglio, respingendo (senza alcuna opposizione dei colleghi) la candidatura dell'unico alunno lombardo, Contin aveva annunciato e sancito con queste parole la fine della 'crisi di vocazioni' dei giovani veneti²⁰:

«E' qui opportuno di premettere che la carriera commissariale, per riempire i vuoti della quale era mestieri anni orsono di ricercare concorrenti anche nel territorio di Lombardia, è ormai fatta viva in queste Provincie Venete da Alunni di Concetto fra i quali è ben posto avvertire che non pochi ve ne sono, i quali prestano presso i Regi Commissariati Distrettuali un servizio veramente utile, e distinto, e offrono fondata speranza di divenire un giorno eccellenti pubblici funzionari. Il numero di questi alunni (che ascende presentemente a 41, de' quali 17 hanno anche subiti gli esami) ha fatto cessare infatti il bisogno di ricorrere per parte di questo Governo all'espedito sopra menzionato; espedito, d'altronde, che era stato prescritto da S. A. I. il Serenissimo Arciduca Vicerè, nel solo caso che nelle Venete Provincie difettassero i concorrenti alla Carriera Commissariale. Ora, nel vistoso numero che si ha in queste Provincie di Alunni di Concetto e nel dovere che sembrami abbia il Governo di non sconsolarne (in quanto ciò sia compatibile coi riguardi di giustizia) le speranze da loro in buona fede

¹⁵ La documentazione relativa a tali concorsi si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6951.

¹⁶ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6956.

¹⁷ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6959.

¹⁸ Lo scontro con Beltrame raggiunse il suo picco nel concorso dell'agosto del 1846, quando Contin, con l'appoggio degli altri colleghi, chiuse definitivamente la questione dichiarando che non bisognava accrescere «il numero degli impiegati distrettuali di scarsa capacità, essendocene purtroppo parecchi o che per decadente attività sono inferiori alle esigenze del tempo, o che non corrisposero in fatto alla previsione»: queste le parole usate da Contin nel resoconto di nomina dell'agosto 1846. Tale resoconto si trova all'interno della documentazione relativa al concorso dell'agosto 1846 in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6959.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Risalente almeno a metà degli anni '30: a tale proposito, si rimanda al capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro.

preconcette, credo di non errare...»²¹ in sostanza nel respingere l' 'insubre', e ciò tantopiù perché «gli Alunni Lombardi appena qui nominati Aggiunti dimandano traslocazione in Lombardia»²².

E nei successivi due concorsi del 1847, nonostante una timida ricomparsa di sette candidati d'oltre Mincio (su un totale di trentaquattro concorrenti, però), si rimase fedeli alla linea tracciata²³.

Tuttavia, lo stesso Contin non avrebbe potuto non rendersi conto che in realtà si era di fronte ad una vittoria dimezzata: neutralizzare la minaccia lombarda contribuiva a tamponare e non sanava l'emorragia di quei giovani veneti che guardavano con poche speranze ad una carriera commissariale al contempo impegnativa e per nulla attraente, e non solo in termini economici, ma pure in fatto di prestigio personale; le continue massicce richieste di diurnisti da parte di tanti uffici lo stavano a testimoniare ed avrebbero continuato a testimoniarlo anche dopo il 1848: segno evidente che nemmeno lo scossone rivoluzionario sarebbe riuscito ad innescare le necessarie riforme per rendere più appetibile tale carriera²⁴.

Lo scontro finale sui commissari

Nulla di nuovo, invece, sotto il cielo dei concorsi per commissari. La tornata del marzo 1845 ricalcò, nelle posizioni assunte, esattamente ciò che era avvenuto in quella del dicembre 1844²⁵ (e la musica sarebbe stata più o meno la stessa sino al termine dell'anno successivo). Di fronte a quattro posti disponibili, la maggioranza in seno al governo (che guadagnò anche

²¹ Queste le parole usate da Contin nel resoconto di nomina del novembre 1845; tale resoconto si trova all'interno della documentazione relativa al concorso del novembre 1845 in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6956.

²² *Ibidem*.

²³ La documentazione relativa ai concorsi dell'agosto del 1847 e del settembre 1847 si trova rispettivamente in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6960 e in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6961.

²⁴ Nel febbraio del 1851, il luogotenente Georg Otto Ritter von Toggenburg (a capo appunto della luogotenenza di Venezia dal 1850 al 1855 e poi ancora dal 1860 al 1866), pur essendo stato ridotto a settantotto il numero dei distretti veneti (contro i novantatre pre '48, il che non dovette di certo agire come fattore incentivante per i giovani), per completare la pianta organica degli uffici fu costretto ad aprire il concorso per aggiunti anche a coloro che all'interno degli uffici stessi svolgevano le funzioni di scrittore ed erano quindi abilitati solamente per un impiego d'ordine. Nella comunicazione del 4 febbraio 1851 si indicavano come idonei appunto quegli scrittori che «... sebbene non forniti di tutti i requisiti prescritti per gli Impieghi di concetto abbiano tuttavia dimostrato di essersi mediante un pratico tirocinio presso gli Uffici stessi resi specialmente idonei al disimpegno delle mansioni di aggiunti commissariali o di avere già prestati difficili ed utili servizi presso qualche Commissariato»: queste, tra le altre, le parole contenute in tale comunicazione del 4 febbraio 1851, che si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, 1852* (fondo non inventariato). Mi si permetta in questa sede di esprimere un sincero ringraziamento alla direttrice dell'Archivio di Stato di Padova, dottoressa Francesca Fantini D'Onofrio, e a tutti i suoi collaboratori, Mauro Ceccarello e Vezio Simonato *in primis*.

Per un esempio di nomine di questo tipo, si vedano quelle del gennaio 1852 in ASV, *Luogotenenza delle Province Venete, Atti, Commissariati Distrettuali, 1852-1856*, filza 344 ed in ASV, *Presidenza della Luogotenenza 1849-1851*, II, b. 34. Dell'aspetto degli effetti delle mancate riforme post '48 si occupa in modo sintetico ma puntuale B. MAZOHL WALLNIG, *Presenza dello stato alla periferia: il commissario distrettuale nel Lombardo-Veneto*, cit., pp. 333-354.

²⁵ Per l'analisi di tale concorso, si rimanda al paragrafo 1844: *la pace guerreggiata* del capitolo 1840-1844: *un sistema a regime?* del presente lavoro.

l'appoggio del consigliere Pascottini e del nuovo entrato Marc'Antonio Guerra) propose in cima alle terne tre 'vecchi' (i soliti Solveni e Vincenti, più un altro quasi sessantenne, Agostino Rossi)²⁶, mentre la minoranza composta da Contin (che pure ebbe parole di elogio per Rossi), da Dercich e dal governatore Palffy, rispose con tutti 'giovani'. I consiglieri Legat (ex maggioranza) e Roner (ex minoranza), puntarono su dei nomi più vicini alla linea politica espressa dalla maggioranza stessa²⁷. Ranieri, che solo tre mesi prima aveva tirato diritto per la propria strada²⁸, non se la sentì di replicare nell'immediato: tanto più che, essendoci in ballo tra le sedi vacanti un distretto delicato come quello di Asiago, riteneva che a tale sede dovesse essere destinato un aggiunto di grande esperienza, anche se ciò avesse voluto dire deviare momentaneamente dall'intrapreso percorso di rinnovamento del 'corpo commissariale'²⁹. Ed Agostino Rossi faceva proprio al caso suo. Ecco che allora, scegliendolo, si vide costretto a concedere pure la designazione di almeno uno dei due 'vecchi' simbolo dello scontro in atto col governo: il meno peggio, e cioè Solveni, che però fu destinato nel poco agognato distretto di Rigolato³⁰. Per bilanciare il tutto e per significare alla minoranza che non era sua intenzione cambiare la rotta dello svecchiamento degli organici, nominò anche due 'giovani'³¹.

Contin ed il governatore Palffy recepirono e compresero il segnale lanciato dal viceré.

²⁶ Per alcuni cenni biografici relativi a Giacomo Solveni e Giulio Vincenti, si rimanda rispettivamente alle note 25 e 27 del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro. Agostino Rossi, cinquantottenne, originario di Maniago, perito agrimensore, aggiunto alla cancelleria del censo di Moggio nel 1816, al commissariato distrettuale di Udine nel 1819, e quindi ininterrottamente a Maniago dal 1820 alla sua nomina a commissario.

²⁷ La maggioranza era quindi composta dal vicepresidente Sebregondi e dai consiglieri Zamagna, Pollini, Beltrame, Contarini, Pascottini e Guerra (non c'era più, invece, il consigliere Jederlenich). Il nuovo entrato, Marc'Antonio Guerra era un «nobile padovano, vice-delegato ad Udine dal 1835 e consigliere di governo» fino al 1848: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 49, p. 226. Per alcune indicazioni riguardanti i cenni biografici sugli altri consiglieri qui nominati (così come per quelli di minoranza Contin, Dercich ed il governatore Palffy e per i 'solitari' Legat e Roner), si rimanda al capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro ed alle relative note.

²⁸ E cioè nel già citato concorso del dicembre 1844, quando aveva nominato i due 'giovani' indicati dalla minoranza.

²⁹ Era già dal concorso per commissari del luglio del 1837 che Ranieri aveva deciso di tenersi aperta questa porta, servendosene poi alla bisogna. Per l'analisi di tale concorso, si rimanda al paragrafo *Due questioni ancora sul tavolo: i 'vecchi' ed i lombardi* del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro. Per altre nomine simili, si rimanda allo stesso paragrafo e quindi al capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro. Per quanto riguarda invece l'influenza che sulla nomina dei commissari, specie destinati ai distretti montani, poté avere l'applicazione della legge sull'alienazione dei beni comunali dell'aprile/luglio 1839, si rinvia al capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* del presente lavoro.

³⁰ Stesso trattamento era stato riservato, nel marzo del 1843, al 'vecchio' Giovanni Battista Viganò, in quel caso spedito a Paluzza: per l'analisi di tale concorso, si rimanda al paragrafo *Quattro anni di tensione (1840-1843)* del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro. Per un approfondimento sulla tematica della cooperazione tra viceré e governatore nella scelta della sede alla quale destinare un commissario fresco di nomina, si rimanda al paragrafo *Due questioni ancora sul tavolo: i 'vecchi' e i lombardi (1837-1839)* del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro.

³¹ Tutta la documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6949. Su un totale di trenta concorrenti i 'vecchi' si erano oramai ridotti a quattro (oltre a quelli citati partecipava anche l'ultrasessantenne Giovanni Battista Fontana: per un suo breve profilo biografico, si rimanda alla nota 51 del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?*) e quattro risultavano pure i lombardi di più recente arrivo, nominati però aggiunti nelle Province Venete già nel lontano 1836.

Nel settembre dello stesso anno, infatti, al momento del concorso successivo, si tornò al consueto canovaccio. Proprio Contin e Palffy sostennero per i tre posti vacanti le candidature di tre ‘giovani’, polemizzando apertamente con gli altri consiglieri per la loro ostinazione nel voler proporre ‘vecchi’ inadeguati³²:

«E' inutile accennare l'imbarazzo in cui si trova la Presidenza nell'assegnare i Distretti ai Commissari poco capaci e come crescerebbe l'inconveniente se colle nuove nomine se ne accrescesse il numero»³³.

La maggioranza (il vicepresidente Sebregondi ed i consiglieri Pollini, Zamagna, Beltrame, Pascottini e Contarini) non si scompose e, accanto a due dei ‘giovani’ già segnalati dalla minoranza, piazzò ancora il ‘vecchio’ Vincenti. Questa volta Ranieri, non essendoci in ballo sedi particolari di destinazione (come invece nel concorso precedente), respinse al mittente la ‘proposta Vincenti’ e nominò i tre giovani indicati da Contin e Palffy, due dei quali, appunto, erano stati designati anche dallo schieramento opposto.

I rapporti tra governo e viceré si fecero, dunque, nuovamente molto complicati. Forse troppo. Certo, Contin e Palffy ne avevano una percezione più chiara di Ranieri, lavorando quotidianamente a stretto contatto con gli ‘insoddisfatti’: per evitare un eccesso di nervosismo, alla tornata concorsuale del febbraio 1846 decisero quindi di compiere un gesto di distensione e, d'accordo con la maggioranza, misero in cima alle terne proprio il nome di Vincenti. Si dissociarono, invece, i consiglieri Dercich (rientrato da un permesso e noto per la sua posizione ‘filogiovani’) e Guerra (che abbandonò la maggioranza stessa)³⁴.

Il viceré, però, decise di accelerare nella sua politica, anche a costo di peggiorare ulteriormente le relazioni con Venezia. Nominò, infatti, nuovamente tre ‘giovani’, di cui uno era quello indicato da Dercich e Guerra al posto del ‘vecchio’ Vincenti³⁵. Il messaggio a Contin ed al governatore non poteva essere più esplicito.

Anche di fronte alla quasi unanimità del governo, Ranieri proseguiva diritto per la sua strada.

Contin lo capì così bene che, solo due mesi dopo, nel maggio del 1846, di fronte ad un altro concorso, abbracciò nuovamente la linea del viceré ed escluse Vincenti dagli aggiunti selezionati per la promozione. Non solo. Riuscì infatti anche ad allargare la minoranza con il

³² Il consigliere Dercich, che, sia nel dicembre del 1844 sia nel marzo del 1845 aveva appoggiato la linea di Contin e di Palffy, risultava, al momento del concorso del settembre 1845, in permesso, e quindi assente.

³³ Queste le parole usate da Contin nel resoconto di presentazione delle terne del settembre 1845. Tale resoconto si trova all'interno della documentazione relativa al concorso del settembre 1845 in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6956.

³⁴ Per alcune considerazioni in merito a queste ‘oscillazioni’ dei consiglieri di governo, si rimanda alla nota 62 del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro ed alle altre indicazioni ivi contenute.

³⁵ La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6956.

nuovo consigliere Friedrich Haam³⁶ e soprattutto strappando alla maggioranza il consigliere Contarini (ai due andava sommato, ovviamente, il ‘fedele’ Dercich), mentre in questo caso Palffy non si espresse, probabilmente per poter assumere una funzione di paciere e di mediatore in caso di eventuale scontro tra Venezia e Ranieri³⁷. E fece bene, visto che la maggioranza (il vicepresidente Sebregondi ed i consiglieri Pollini, Zamagna, Beltrame, Legat ed un altro nuovo ingresso, Franco Triffoni³⁸) mise ancora sul piatto la candidatura di Vincenti.

Come nella tornata precedente, il viceré scelse due ‘giovani’ proposti da entrambi gli schieramenti, aggiungendovene un terzo indicato dalla minoranza e che, pur essendo diventato aggiunto nel Veneto già nel 1836, risultò il primo ‘giovane’ lombardo che ebbe accesso ad un posto di commissario distrettuale appunto nelle Province Venete³⁹.

I rapporti tra Ranieri ed il governo non erano mai stati così tesi. Ed il tutto, ironia della sorte, avveniva proprio in un momento in cui la situazione politica generale risultava molto preoccupante. Montava infatti la carestia, conseguente ad una crisi dei raccolti, e con essa una altrettanto allarmante depressione economica di livello europeo⁴⁰.

La necessità di ricompattare nella loro azione tutte le istituzioni del Regno, la tradizionale tendenza di Ranieri a piegare la testa di fronte ad un governo che si esprimeva all’unanimità e la speranza che la nomina dell’ultimo ‘vecchio’ su cui il consiglio sembrava aver avanzato le proprie pretese potesse chiudere un ciclo, determinarono l’esito del concorso del dicembre 1846 - marzo 1847, segnarono la fine dello scontro tra viceré e la parte maggioritaria del governo nell’ambito della selezione dei futuri commissari distrettuali, ed aprirono la strada, alla vigilia dello scoppio dei moti del ’48, alla sola presenza di candidati ‘giovani’ in risposta ai bandi e quindi, di conseguenza, nelle terne.

Procedendo con ordine. Al concorso del dicembre 1846, l’unico concorrente ‘vecchio’ rimasto era proprio Vincenti. Contin ben sapeva che la corda era stata tirata oltre ogni misura ed era pure consapevole del fatto che se Ranieri si fosse trovato di fronte ad un consiglio di governo unanime, difficilmente non lo avrebbe assecondato con le proprie scelte (com’era già

³⁶ «Barone Friedrich Haam, membro dei ceti dell’Austria inferiore, consigliere di governo a Venezia» fino al 1848: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 51, p. 227.

³⁷ In realtà Palffy avrebbe ribadito la propria posizione al governo neanche un mese dopo, in una comunicazione del 9 giugno 1846, affermando, tra l’altro, che era necessario continuare a nominare «solo i più distinti»: tale comunicazione del 9 giugno 1846 si trova in ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1283.

³⁸ «Franco Triffoni, veneziano (nato nel 1797), carriera austriaca da praticante di concetto (1816) a consigliere di governo» fino al 1848: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 51, p. 227.

³⁹ Si trattava di Giovanni Battista Buzzi. Per un suo breve profilo biografico, si rimanda alla nota 45 del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro. Tutta la documentazione relativa al concorso per commissari del maggio 1846 si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6958.

⁴⁰ Per un approfondimento di tale tematica, si rinvia in particolare al paragrafo *Anno Domini 1847: tasse e fame* del capitolo *La percezione del ’48* del presente lavoro.

accaduto in passato)⁴¹. Ecco perché decise di creare appunto l'unanimità sul nome di Vincenti, che fu posto in cima alle terne in compagnia di alcuni 'giovani', dato che le sedi vacanti disponibili erano in tutto cinque.

Contin stesso seppe sfruttare, come giustificazione del suo cambiamento di fronte, la circostanza per la quale l'ex consigliere Pascottini, che dal marzo 1845 aveva caldeggiato la nomina di Vincenti in seno al governo, ora lo appoggiava anche dalla sua nuova carica di delegato di Udine (Vincenti era aggiunto a Sacile, proprio in provincia di Udine), definendolo, tra l'altro, particolarmente adatto ad un distretto di montagna⁴². Era andata. L'intero consiglio (il governatore Palffy, il vicepresidente Sebregondi, i consiglieri Contin, Dercich, Pollini, Zamagna, Beltrame, Legat, Triffoni, Haam e Contarini) confluì sul nome di Vincenti, che risultò tra i vincitori del concorso.

Il viceré mandò però nel contempo un segnale chiaro in merito al fatto che da allora in avanti la nomina dei 'vecchi' sarebbe divenuta più o meno *off-limits*, salva, ovviamente, la sua autonomia nelle scelte definitive: ecco spiegata pure la designazione tra i 'giovani' di colui che, escluso dalla terna, era stato considerato dal governo stesso inadatto ad assumere nell'immediato le funzioni commissariali⁴³.

Commissari nuovi, problemi vecchi

Il clima di concordia istituzionale richiesto dalla negativa congiuntura politica, economica e sociale (non solo 'italiana') del 1847 fu pienamente confermato nella tornata di luglio, nella quale, come accennato, il consiglio di governo si trovò per la prima volta nella storia dei concorsi per commissario a dover scegliere tra soli candidati 'giovani', che selezionò, presentando infine a Ranieri dei nominativi all'unanimità. E Ranieri, sintomo della difficile situazione generale pre-quarantottesca in cui ci si muoveva, non solo scelse i due aggiunti più

⁴¹ A tale riguardo, per un caso simile rilevante, si rimanda al concorso per commissari del marzo 1843 (che aveva visto la nomina del 'vecchio' Giovanni Battista Viganò, al centro di un precedente braccio di ferro tra Ranieri ed il governo) nel paragrafo *Quattro anni di tensione (1840-1843)* del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro.

⁴² E difatti Vincenti finì nel commissariato di Ampezzo.

⁴³ Si trattava di Angelo Dal Piero, un trentasettenne originario di Venezia, diventato aggiunto col concorso dell'ottobre 1835, con esperienza nei distretti veronesi di Zevio e Legnago, ed infatti destinato a Caprino. Tra i nominati in questa tornata vi fu anche un secondo aggiunto di origine lombarda (dopo Giovanni Battista Buzzi nel maggio del 1846), ma, come il primo, in servizio in Veneto già dal 1836: Giovanni Domenico Scaglia, proveniente dalla decennale esperienza nel distretto montano di Agordo, ed infatti destinato ad Auronzo. Tutta la documentazione relativa a questo concorso per commissari del dicembre 46 - marzo 47 si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6959. Come già visto per il periodo 1840-1844 (a tale proposito si rimanda alla nota 64 del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro) anche nel periodo 1845 - gennaio 1848 i tentativi da parte di aggiunti veneti (ma pure di alunni) di partecipare a concorsi in terra lombarda si contavano sulla punta delle dita di una mano ed ebbero comunque esito fallimentare. Questi i dati tratti dal fascicolo «Lombardia. Commissari ed Aggiunti Distrettuali: vacanze, concorsi, nomine» in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6950.

valenti e dalle maggiori capacità tra quelli proposti, ma soprattutto ne escluse uno con una motivazione indicativa appunto della greve atmosfera che si stava cominciando a respirare anche nelle Province Venete: pur in gamba, infatti, il soggetto scartato era stato descritto dal delegato provinciale nel cui territorio si trovava il distretto nel quale prestava servizio, come un funzionario «poco ferrato negli oggetti di polizia»⁴⁴.

La stessa direzione generale di polizia, lo si vedrà, sarebbe stata influenzata da tale atmosfera nella raccolta delle informazioni da inviare al presidio relativamente ai ‘giovani’ aggiunti partecipanti al successivo concorso del febbraio 1848, proprio alla vigilia, dunque, degli sconvolgimenti rivoluzionari.

Ma, a proposito di ‘giovani’ e di vigilia del 1848: quanti tra loro erano, a quella data, commissari distrettuali⁴⁵?

Più che il valore assoluto in sé (che si attestava ancora ad un po’ meno della metà dei novantatre complessivi)⁴⁶, colpisce il balzo che si verificò tra 1845 e 1847. Infatti, tra decessi e, soprattutto, pensionamenti, restarono scoperte una ventina di sedi. Ma se i ‘vecchi’ in uscita costituirono praticamente la quasi totalità di tale gruppo, quelli in entrata per il rimpiazzo, come visto, risultarono tre soli (Solveni, Rossi e Vincenti).

L’incremento dei ‘giovani’ nel biennio fu di circa il settanta per cento. Va però considerato che, per quanto concerne gli aggiunti, nel 1845 la presenza dei ‘vecchi’ rappresentava meno di un decimo dell’intera categoria⁴⁷.

Queste cifre permettono di concludere che la politica di rinnovamento del ‘corpo commissariale’, inaugurata dal viceré nel 1836, in termini percentuali aveva ricevuto la maggior spinta propulsiva nel primo decennio di attuazione⁴⁸.

Il volano rappresentato appunto dall’incremento dei ‘giovani’ del 1845-1847 era connesso invece alla quasi totale scomparsa degli aggiunti ‘vecchi’, certo frutto pure dell’età

⁴⁴ Questa l’indicazione fornita dal delegato provinciale di Rovigo, conte Michele Strassoldo, a proposito dell’aggiunto al commissariato distrettuale di Adria, nobile Marzio Capra, che, come si vedrà, sarà comunque promosso nel concorso successivo del febbraio 1848. Tutta la documentazione relativa al concorso per commissari del luglio 1847 si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6960.

⁴⁵ Tutte le cifre e le percentuali riportate sono frutto di calcoli basati sui dati desunti da due fascicoli intitolati «Commissari distrettuali. Ottazioni di soldo» relativi rispettivamente all’ottobre del 1836 ed al giugno del 1842 (per un approfondimento su questo tipo di fonte, si rimanda alle indicazioni fornite nella nota 23 capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro), più un terzo, dalla medesima denominazione ed aggiornato all’ottobre del 1847 che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6949.

⁴⁶ Poco più di quaranta unità.

⁴⁷ Tra le cinque e le dieci unità.

⁴⁸ I commissari ‘giovani’ in quel decennio si erano quintuplicati. Riassumendo e semplificando: tra 1836 e 1845 erano passati da cinque a ventiquattro unità, con un incremento percentuale complessivo del 380%, pari quindi ad una media annua del 38%, mentre la media annua tra 1845 e 1847 fu del 23,3%.

anagrafica, ma soprattutto della strategia di bloccare l'accesso, proprio al ruolo di aggiunto, ai soggetti privi di assolutorio ed allunato sin dai lontani concorsi del 1826⁴⁹.

Se ne deduce, quindi, che gli scontri degli ultimi due anni tra Ranieri e la maggioranza del governo, in sede di nomina dei commissari, avevano assunto più i caratteri di una questione di principio e di rivendicazione da parte di ciascuno della propria autorità e del proprio peso politico⁵⁰. I numeri, oramai, contavano veramente poco. E non stupisce quindi che, al di là dei numeri stessi, la distensione inaugurata nel 1847 fosse veramente legata, come detto, al clima di generale incertezza che si stava respirando in quel periodo e che richiese sia al viceré che alle autorità a capo delle Province Venete un ricompattamento ed uno sforzo comune per far fronte alle possibili sopravvenienti difficoltà.

Ecco perché l'ultimo concorso per commissari pre-rivoluzione, quello del febbraio 1848, più che per l'andamento e l'esito del medesimo (praticamente una fotocopia del precedente con soli concorrenti 'giovani', con le proposte governative formulate all'unanimità, e con il sostanziale accordo di Ranieri)⁵¹ è interessante per il tipo di informazioni raccolte sui partecipanti da parte della direzione generale di polizia, la quale, sicuramente sollecitata in tal senso dal presidio, cui, come di consueto, fu inoltrato tutto il materiale collezionato, rispetto alla tornata di luglio ed ai riferimenti alla condotta morale, politica e sociale dei contendenti, segnalò in modo specifico coloro tra gli aggiunti che erano anche i più «assistiti da una favorevole opinione nel pubblico»⁵².

Curioso poi, dal punto di vista procedurale, come, benché le nomine del viceré fossero arrivate prima dello scoppio dei moti, non si riuscì invece a notificarle in tempo agli interessati (con, tra l'altro, l'indicazione della sede di destinazione): ecco perché in un documento del 4 aprile 1848 il già segretario di governo Cesare Noy richiedeva, ora al governo provvisorio della Repubblica Veneta, in che modo intendesse procedere a riguardo⁵³.

⁴⁹ A proposito del quale, si rimanda al paragrafo 1825-1829 del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro.

⁵⁰ Su tali contrasti, si rimanda appunto al paragrafo *Lo scontro finale sui commissari* del presente capitolo.

⁵¹ Tra l'altro, in questo concorso fu nominato un terzo aggiunto lombardo, (dopo Giovanni Battista Buzzi nel maggio del 1846 e Giovanni Domenico Scaglia nel dicembre del 1846), sebbene, come i due precedenti, in servizio in Veneto già dal 1836: Giovanni Michini (si è incontrata anche la grafia Micchini), polesano di nascita, ma cresciuto nel mantovano, proveniente dal commissariato di Badia e destinato a quello di Occhiobello. Inoltre Ranieri ripescò Marzio Capra (trentanovenne, originario di Vicenza), aggiunto ad Adria (sin dal momento della sua nomina nel giugno del 1833), scartato nel concorso precedente perché non brillante nell'espletamento delle funzioni di polizia, ora però riscattatosi con un'ottima reggenza dello stesso distretto durante l'assenza per malattia del commissario Andrea Gentilini (per alcuni cenni biografici su di lui, si rimanda alla nota 9 del presente capitolo), tanto che finì per sostituirlo.

⁵² Questa informativa della direzione generale di polizia del gennaio 1848 si trova in ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1283.

⁵³ Tutta la documentazione relativa al concorso per commissari del febbraio 1848 si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6960.

Sicuramente più significativo è però il fatto che, nonostante il progressivo e inesorabile rinnovamento del ‘corpo commissariale’, ora rafforzato anche da una nuova comunione di intenti del viceré e del governo stesso, quest’ultimo, sempre nel febbraio del 1848, rispondeva, con un tono mai usato sino ad allora, alle delegazioni che gli avevano inoltrato proprio alcune «proposte di riforma che esigerebbe per miglior pubblico servizio l’Ufficio di Commissario Distrettuale»⁵⁴.

Si sostenne che non era tempo di parlare di riforme (e quando mai lo era stato su quelle tematiche?) perché si sarebbe suscitata appunto «una folla di reclami, lagni e malcontenti, da evitarsi in ogni momento e molto più al presente»⁵⁵.

Le argomentazioni e le richieste provenienti a tal proposito dai capoluoghi di provincia (che erano quanto meno influenzate dalle opinioni, quando non dalle istanze, dei diretti interessati) risultavano effettivamente le stesse da almeno un decennio⁵⁶: aumento del personale negli uffici, migliore retribuzione, ampliamento delle possibilità di promozione, più vasta autonomia di azione, prestigio ed autorità equiparati a quelli dei colleghi dell’apparato giudiziario periferico (cioè i pretori).

Nonostante ciò di cui animatamente e faticosamente si era discusso nelle alte sfere a livello di rinnovamento professionale del ‘corpo commissariale’, dunque, era evidente che lo scollamento tra tali dibattiti teorici e le esigenze concrete legate alla realtà del quotidiano esercizio dell’autorità nei rispettivi distretti da parte dei funzionari preposti, ‘vecchi’ (più indisciplinati) o ‘giovani’ (più allineati) che fossero, costituiva ed avrebbe continuato a costituire, nello stesso tempo, uno dei maggiori difetti ed uno dei maggiori problemi dell’imperial regia amministrazione politica delle Province Venete asburgiche.

⁵⁴ Questo è anche il titolo del fascicolo relativo che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 1, b. 6928.

⁵⁵ ASV, *ibidem*.

⁵⁶ E cioè soprattutto da quando la politica di rinnovamento professionale del ‘corpo dei commissari’, inaugurata da Ranieri dopo la morte del fratello imperatore, aveva cominciato ad illudere i commissari stessi sul fatto che ci sarebbe potuto essere spazio anche per una revisione complessiva del loro stato di funzionari (sul vuoto di potere creatosi a Vienna successivamente alla dipartita di Francesco, si rimanda alla *Premessa* del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro). Le istanze di riforma, da allora, divennero più frequenti e sistematiche (a tale proposito si rimanda, ai capitoli *La svolta: 1835-1839* e *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro); ma non si dimentichi che già nel decennio precedente qualcuno si era mosso, pur senza ottenere e/o produrre, al solito, i risultati sperati: si rimanda appunto ad un’istanza del commissario distrettuale di Bassano Paolo Angelini nel giugno del 1826 (nel paragrafo *1825-1829* del capitolo *L’origine ed i prodromi: gli anni ’20* del presente lavoro) ed al tentativo (per la verità frustrato anche per responsabilità delle delegazioni), avviato dallo stesso imperatore Francesco, pur in già precarie condizioni di salute, nel luglio del 1833 (nella *Premessa* del capitolo *I ‘vecchi’ e i ‘giovani’: 1830-1834* del presente lavoro).

SEZIONE II

L'ESERCIZIO DELL'AUTORITA'

CAPITOLO I

VITA DA COMMISSARI

Premessa

Fin dai primi anni della Restaurazione, Vienna si dedicò anche nel Lombardo-Veneto all'introduzione di quelle «procedure di formalizzazione dell'impiego»¹ pubblico già da tempo in vigore nei territori appartenenti all'area tedesca dell'Impero.

I funzionari del Regno furono dunque divisi in dodici classi, a ciascuna delle quali corrispondevano un diverso rango ed un diverso trattamento economico. Osserva a tale proposito Marco Meriggi:

«Dalla I alla VII classe viene richiesta una formazione scolastica di tipo universitario (compimento degli studi giuridici presso una delle università dell'Impero); le classi dalla VIII alla XI hanno carattere misto, comprendendo esse sia le cariche inferiori dell'impiego di concetto (studi universitari), sia quelle più elevate dell'impiego d'ordine (per le quali sono sufficienti gli studi filosofici, ovvero l'educazione liceale); nella classe XII sono compresi sia i praticanti gratuiti dell'impiego di concetto (studi universitari), sia il nucleo più consistente degli impiegati d'ordine. A questi ultimi è richiesto come pre-requisito scolastico almeno il compimento degli studi elementari»².

Per quanto riguarda nello specifico gli uffici distrettuali, i commissari facevano parte della X classe, con uno stipendio che poteva variare dagli ottocento ai mille fiorini annui a seconda di un'ulteriore sottoclasse cui appartenevano (prima, seconda o terza); gli aggiunti afferivano invece alla XI classe, con una retribuzione che oscillava dai cinquecento ai seicento fiorini annui a seconda anch'essi di una ulteriore sottoclasse di pertinenza (prima o seconda); gli scrittori videro invece il proprio compenso toccare al massimo la cifra di trecento fiorini annui³.

¹ M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., p. 256.

² *Ibidem*.

³ Per un approfondimento sui vari 'aggiustamenti' nella retribuzione degli scrittori, si rimanda alla *Premessa* del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* ed alla nota 9 del capitolo *Verso il '48* del presente lavoro. Sul sistema monetario ed il cambio delle valute presenti all'interno dell'Impero, si vedano C. A. MACARTNEY, *L'impero degli Asburgo: 1790-1918*, cit., p. 998 e A. SANDONA, *Il Regno Lombardo-Veneto 1814-1859*, cit., pp. 265-268. A mero titolo comparativo, si ricordano infine lo stipendio massimo e quello minimo dei pubblici impiegati del Regno: un governatore percepiva dodicimila fiorini l'anno, mentre un portaflettere della direzione generale delle poste cento.

La provenienza sociale della maggior parte dei commissari stessi, tra l'altro, non era legata alle élite di notabili (qualche eccezione si ritrova soprattutto tra i 'vecchi', specie ex cancellieri del censo), anche se la necessità di mantenersi durante il periodo di alunnato gratuito non apriva di sicuro la porta della carriera a soggetti appartenenti agli strati più bassi della popolazione. E non va comunque trascurato il fatto che attraverso l'impiego di stato si godeva di una serie di privilegi non indifferenti (sebbene non di natura puramente finanziaria) quali l'esenzione dal servizio militare, una pensione al termine della vita lavorativa e, in caso di morte, assistenza garantita alla propria vedova ed ai propri figli⁴.

Se la condizione economica successiva all'ingresso nel ruolo di commissario dipendeva molto, lo si vedrà, anche dal distretto i cui si veniva destinati a svolgere il mandato, oltre che dalla situazione familiare, è bene per un momento tornare all'elemento rappresentato dal periodo di alunnato gratuito, che, come detto, richiedeva quasi sempre la disponibilità di personali mezzi di sussistenza. Esisteva, a dire il vero, la possibilità di farsi concedere un 'adjutum', e cioè una sovvenzione di trecento fiorini per il periodo di tirocinio, ma ciò rappresentava più l'eccezione che la regola e quindi non alterava l'efficacia del principio di gratuità stabilito⁵.

⁴ A questo proposito, si veda M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., pp. 271-272. Sulla provenienza sociale dei commissari distrettuali, si rimanda anche a B. MAZOHL WALLNIG, *Österreichischer Verwaltungsstaat und administrative Eliten im Königreich Lombardo-Venetien 1815-1859*, cit., pp. 60-62. Un altro elemento distintivo delle dodici classi di impiegati era l'uniforme, che differiva «per i ricami, la qualità e quantità di fregi, ma era per tutti di panno color verde carico e tagliata 'a guisa di un abito civile, però da poter abbottonare da sopra in giù; con collarino in piedi: e con tasche all'abito e sottabito'»: C. MOZZARELLI, *Il modello del pubblico impiegato nel Lombardo-Veneto della Restaurazione*, cit., p. 284. In realtà l'uso dell'uniforme non era imposto, dato che la stessa doveva essere considerata appunto come «una veste d'onore accordata da Sua Maestà per distinzione a tutti gli impiegati dello Stato, in segno di particolare benevolenza»: U. TUCCI, *Stipendi e pensioni dei pubblici impiegati nel Regno Lombardo-Veneto dal 1824 al 1866*, cit., p. 5. A tale proposito già la circolare governativa del 19 novembre 1816 n. 170 aveva comunicato come il 17 del mese precedente l'aulica camera avesse deciso di estendere ai cancellieri del censo «il privilegio di portare il relativo uniforme già fissato da S. M. per gl'Impiegati politici dello Stato»: circolare 19 novembre 1816 n. 170, n. 39945 Prot., *Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imperial Regio Governo delle Provincie Venete*, III, pt. I, Venezia 1816, in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 58. Infine, sull'assistenza garantita a vedova e figli di un funzionario defunto, scrive U. TUCCI, *Stipendi e pensioni dei pubblici impiegati nel Regno Lombardo-Veneto dal 1824 al 1866*, cit., p. 12, «Le vedove e gli orfani degli impiegati morti in servizio o in istato di quiescenza percepivano una pensione corrispondente a un terzo dello stipendio del defunto, indipendentemente dalla durata del servizio prestatto, sempre però per un periodo non inferiore ai dieci anni... Alle vedove degli aventi diritto a provvigione veniva liquidato un assegno 'a titolo di semplice alimentazione' nella misura di un terzo della nota base per la determinazione del trattamento dei provvisionati». Il corsivo è nell'originale.

⁵ A questo proposito, si veda C. MOZZARELLI, *Il modello del pubblico impiegato nel Lombardo-Veneto della Restaurazione*, cit., p. 288. Aggiunge ancora Cesare Mozzarelli, *ibidem*, p. 289, «Una delle prime norme del 1817, fa divieto ai Cancellieri (del censo, ndr) di svolgere attività professionale e privata... La presenza del requisito dei mezzi di sussistenza implica ora, come si accennava, una scelta decisa, da parte del governo imperiale, per la definizione della propria base sociale in termini quasi esclusivamente di censo e per la fondazione della gerarchia sociale su questo».

Lo stipendio in sé non era elevato, ma nemmeno misero, stanti anche, però, appunto le succitate differenze connesse alla località in cui si prestava servizio ed alla condizione familiare⁶.

Certo la Diätennormale del 1807, che aveva stabilito a livello imperiale le dodici classi di impiego e le relative retribuzioni, non aveva ovviamente tenuto conto che negli altri territori il costo della vita era notevolmente più basso che nelle province italiane. Così come, all'interno del Regno stesso, a parità di soldo era sicuramente più difficile permettersi certi agi in Lombardia piuttosto che in Veneto, sebbene tra 1815 e 1816 gli stipendi fossero stati parzialmente modificati al rialzo rispetto a quelli 'austro-boemi'⁷.

L'orario minimo di lavoro per un commissario era di sette ore al giorno (dalle nove alle sedici), escluse le domeniche e le feste di precetto (in cui, teoricamente, il funzionario si sarebbe dovuto recare alla funzione religiosa); altrettanto ufficialmente gli era interdetto, tra l'altro, di recitare o di suonare in teatro e gli era pure consigliato di limitare al massimo la propria presenza nei caffè ed in altri luoghi pubblici o comunque di non fare alcun cenno, all'interno dei medesimi, ad argomenti inerenti l'attività d'ufficio⁸.

In caso di documentata necessità era prevista anche la possibilità di richiedere una 'anticipazione di soldo' per un importo massimo corrispondente a tre mensilità, da restituire poi in venti rate, sempre mensili, senza interessi; mentre, per prestazioni straordinarie, potevano essere erogate speciali 'indennità' (a seconda dell'importanza del servizio, della durata e dell'utilità dello stesso)⁹.

⁶ Solo qualche dato relativo alla retribuzione di altri funzionari, in chiave comparativa: il governatore, appartenente alla III classe, percepiva 12.000 fiorini l'anno; un consigliere di governo, della VI classe, tra i 2500 ed i 3000 (identica la condizione dei delegati provinciali); un aggiunto di delegazione, della IX classe, tra gli 800 ed i 1200; nel giudiziario, un presidente di tribunale (III o IV classe) dai 4000 ai 7000, un consigliere (VII o VI classe) dai 1400 ai 3000, un pretore (IX, VIII o VII classe) dai 1000 ai 1600, un aggiunto in pretura (X) dai 700 ai 1000, un cancelliere (XI) dai 600 agli 800, uno scrittore (XII) dai 400 ai 500: per questi dati, si veda M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., pp. 346-347. Risulta ora più chiaro perché, anche dal punto di vista economico, i commissari distrettuali ce l'avessero soprattutto con i pretori che operavano su un territorio di pari estensione: per le lamentele a riguardo nel corso degli anni, si rimanda alla sezione *La dinamica istituzionale* del presente lavoro.

⁷ A questo proposito, si veda M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., pp. 279-284.

⁸ A questo proposito, si veda U. TUCCI, *Stipendi e pensioni dei pubblici impiegati nel Regno Lombardo-Veneto dal 1824 al 1866*, cit., p. 5.

⁹ A questo proposito, si veda *ibidem*, p. 6. Sulla valutazione dell'adeguatezza della retribuzione dei commissari distrettuali, nemmeno i delegati provinciali erano sempre d'accordo; ad esempio in due informative al presidio del medesimo mese di gennaio del 1833, mentre quello di Verona arrivava addirittura a parlare per certi casi di condizione drammatica, il collega di Padova non ravvisava la necessità di un aumento di soldo; località in cui si operava e condizione familiare, dunque, contavano eccome: i due rapporti qui citati si trovano in ASV, *Presidio di Governo 1830-1834*, I, b. 565. A ciascun commissario era anche elargito un assegno per spese d'ufficio e di combustibile per metà a carico dei comuni, che contribuivano nella stessa misura pure al pagamento del canone d'affitto per i locali del commissariato (a meno che il comune capoluogo di distretto non avesse un immobile idoneo di sua proprietà): a tal proposito si veda, C. STEFFANI, *Manuale per l'amministrazione dei comuni del Regno Lombardo-Veneto*, parte II, Padova 1847, pp. 126-127. Se poi il commissario, nel tempo, riteneva che

Se non erano poi contemplati periodi di congedo, si vedrà che era invece possibile ottenere dei ‘permessi di assenza’ per motivi di salute o di famiglia¹⁰.

Per quanto concerne le chance di promozione, teoricamente sia i commissari distrettuali, sia coloro che comunque erano stati abilitati dall’esame a ricoprire quella carica, già dal 1820 avrebbero potuto concorrere, senza essere valutati ulteriormente, ai posti di aggiunto di delegazione oppure di vice-segretario o di concepista presso un governo o un aulico dicastero. Un altro sbocco naturale era quello di poter finire a fare il relatore presso una congregazione provinciale o in quella centrale di Venezia¹¹ (o di Milano).

Certo la circostanza, già rammentata, che almeno fino alla metà degli anni quaranta siano stati per lo più i ‘figli’ di amministrazioni precedenti (*in primis* la napoleonica), «figli della politica, piuttosto che della scuola»¹², a ricoprire le cariche di commissario, impedì quasi sempre agli stessi, proprio per la mancanza di un adeguato curriculum scolastico, di ascendere a posizioni burocratiche più prestigiose (mentre, nel contempo, bloccavano l’accesso di molti ‘giovani’ appunto alle funzioni commissariali)¹³.

Ma, oltre alla mobilità verticale, esisteva pure quella geografica, che aveva visto la sua progressiva affermazione nel pubblico impiego sin dall’inizio dell’Ottocento.

Garantire l’impersonalità del funzionario ed impedire pericolose contaminazioni con interessi particolari locali si tradusse per i commissari (salvo casi eccezionali legati per lo più alle peculiarità di taluni distretti) in un vero e proprio continuo cambiamento di sede, una tendenza affermata definitivamente, però, solo dai primi anni venti¹⁴.

fossero necessari ulteriori lavori alla sede, lo segnalava alla delegazione, la quale, compiuta un’ispezione con l’ingegnere provinciale, esprimeva il proprio parere; era poi necessario quello della ragioneria centrale prima del pronunciamento definitivo del governo (fatte salve le spese per lavori a carico del proprietario dell’immobile, che gravavano interamente sullo stesso): questo iter è chiaramente descritto in un documento della cancelleria aulica riunita del 18 dicembre 1830, contenuto nel fascicolo «Commissariati. Prescrizioni sugli affitti, e restauri» che si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 1, b. 3779. Tra l’altro i commissari non potevano rifiutare per le loro visite nei comuni del distretto un mezzo di trasporto in natura offerto dagli stessi al posto del pagamento della tariffa chilometrica prescritta: a questo proposito, si veda V. GUAZZO, *Enciclopedia degli affari ossia, guida universale per la cognizione e conformazione di qualunque atto, e per lo sviluppo di qualsiasi affare tanto tra privati, come avanti qualunque Autorità od Ufficio*, III, Padova 1853, pp. 668-678.

¹⁰ A questo proposito, si veda U. TUCCI, *Stipendi e pensioni dei pubblici impiegati nel Regno Lombardo-Veneto dal 1824 al 1866*, cit., p. 6.

¹¹ A questo proposito, si veda V. GUAZZO, *Il funzionario pubblico, ossia Manuale pratico-disciplinare pegli impiegati regii, pegli addetti ai corpi tutelati e pei disciplinati dallo Stato*, Venezia 1846, p. 25. Inoltre, per un approfondimento sulle possibilità di promozione a cui poteva aspirare un commissario distrettuale, si rimanda alla nota 53 del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro.

¹² M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., p. 292.

¹³ A questo proposito, si veda *ibidem*, pp. 292-293. Per un approfondimento del rapporto tra ‘vecchi’ e ‘giovani’ nell’ambito della carriera commissariale e per le conseguenze dello stesso, si rimanda alla sezione *La dinamica istituzionale* del presente lavoro.

¹⁴ A questo proposito, si veda M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., p. 262 e la nota 31 del capitolo *L’origine ed i prodromi: gli anni ’20* del presente lavoro.

Non esistevano poi unicamente le ‘traslocazioni’ subite o coatte, ma pure quelle accolte dietro richiesta dell’interessato: tali richieste, inizialmente rivolte al governo o alla presidenza dello stesso, dal 1834 andavano inoltrate alla delegazione provinciale, la quale le avrebbe a sua volta trasmesse esclusivamente al presidio, con allegato un proprio parere in merito¹⁵.

Si è detto che, al termine di una faticosa carriera, se tutto andava per il verso giusto, il commissario o l’aggiunto avrebbero goduto della meritata pensione: dopo dieci anni di servizio essa era pari a un terzo dello stipendio; dopo venticinque, alla metà; dopo quaranta, ai due terzi; oltre i quaranta, all’intera retribuzione. Se non si fossero raggiunti nemmeno i dieci anni di servizio, era prevista l’erogazione per una sola volta di una semplice ‘gratificazione’, pari ad un’annualità di soldo; mentre, se si era collocati a riposo per la soppressione dell’ufficio o per una riduzione di organico, o perché diventati fisicamente inabili, la pensione o l’assegno di sostentamento venivano chiamati ‘provvigione’¹⁶.

Ma non è più tempo di indugiare, bensì di esaminare tutti i succitati aspetti, calandosi nella difficile realtà della vita quotidiana di un qualsiasi commissario distrettuale (*mutatis mutandis*) delle Province Venete.

I commissari distrettuali: ricchi e gratificati o poveri e frustrati?

Nel giugno del 1826, all’interno di un’istanza indirizzata al presidio ed avente per oggetto la richiesta di un aumento dell’organico del suo ufficio attraverso l’acquisizione di un diurnista, il commissario distrettuale di Bassano, Paolo Angelini¹⁷, si era pronunciato, non troppo velatamente, anche sulla condizione economica della categoria dei funzionari a cui si onorava di appartenere. In sostanza denunciava il fatto che, a fronte delle molteplici attribuzioni da cui i commissari stessi erano gravati (e delle quali, rincarava la dose ‘il nostro’, né il governo, né le delegazioni provinciali erano pienamente a conoscenza) risultavano «così meschinamente

¹⁵ A questo proposito, si veda V. GUAZZO, *Enciclopedia degli affari*, cit., pp. 668-678.

¹⁶ A tale proposito, si veda U. TUCCI, *Stipendi e pensioni dei pubblici impiegati nel Regno Lombardo-Veneto dal 1824 al 1866*, cit., p. 11. Lo stesso autore aggiunge anche, «In casi particolari, però, a coloro che ‘senza propria colpa, ma a causa di mania o di altra malattia, o per aver perduto la vista, fossero divenuti incapaci affatto di guadagnarsi il pane’ veniva assegnata una pensione pari ad un quarto dello stipendio, anche se non ne avessero maturato il diritto. Per inabilità permanente determinata da cause di servizio poteva essere concesso un trattamento di quiescenza più favorevole di quello corrispondente all’anzianità valutabile... Le pensioni di reversibilità competevano alla vedova e agli orfani dell’impiegato, ma la loro misura non era proporzionata al numero dei componenti della famiglia... Agli impiegati che avevano maturato il diritto alla pensione col servizio prestato nell’amministrazione del Regno Italico era conservato il trattamento previsto dalle norme allora vigenti. Gli impiegati contribuivano al fondo pensioni con una ritenuta del 2% sullo stipendio...»: *ibidem*, pp. 12-13. Per un approfondimento sul tema del fondamento del sistema austriaco delle pensioni con le riforme teresiane e giuseppine, si veda H. WAGNER, *Royal Graces and Legal Claims: the Pension Payments of Maria Theresa and their Withdrawal by Joseph II*, in S.B. WINTERS - J. HELD (edd), *Intellectual and Social Developments in the Habsburg Empire from Maria Theresa to World War I*, New York 1975, pp. 5-29.

¹⁷ Per un breve profilo biografico del commissario Angelini, si rimanda alla nota 57 del capitolo *L’origine ed i prodromi: gli anni ’20* del presente lavoro.

pagati, giacché i semplici Cancellisti de' Tribunali d'Appello hanno un egual salario, ed il R. Pretore di Bassano, che non ha alcuna rappresentanza, ha un appannaggio per metà maggiore al mio»¹⁸.

Si è osservato come anche all'interno delle proposte relative a ipotetici progetti di riforma del sistema di amministrazione periferica statale, avanzate dai commissari medesimi su richiesta delle autorità superiori (a cui mai, comunque, fu dato seguito), il tema dell'insoddisfacente trattamento economico al quale erano sottoposti, risultava sempre immancabile (molto frequentemente, per la verità, associato allo squilibrio esistente se paragonato con quello dei pretori, la cui giurisdizione appunto insisteva territorialmente all'incirca sulla stessa superficie sottoposta alla supervisione politica dei commissari)¹⁹. E non erano solo funzionari distrettuali di origine non propriamente agiata a lamentarsi.

Un altro personaggio a noi già familiare e destinato ad una fulgida carriera che lo avrebbe condotto a divenire addirittura consigliere di governo, Matteo Luigi Zamagna²⁰, nobile di Ragusa (Dalmazia), nel gennaio del 1826, quando ricopriva la carica di commissario distrettuale a Mestre, si era vista respinta da Ranieri una richiesta di aumento di stipendio *ad personam*, fondata principalmente sulla motivazione di una maggiore quantità di risorse finanziarie da destinare all'educazione dei figli²¹.

Di sicuro questo non era il modo più diffuso e più efficace per tentare di migliorare momentaneamente la propria condizione economica o di far fronte a spese impreviste. Soprattutto per quest'ultimo fine, un metodo indubbiamente più praticato e redditizio risultava la sopra rammentata domanda di 'anticipazione di soldo': come nel caso del commissario di Ariano, Clemente Zampieri, che, in partenza per una nuova destinazione (Maniago), pur essendo nubile (e quindi non avendo particolari necessità legate a motivazioni famigliari), ottenne dal viceré, nel maggio del 1842, tale anticipazione, perché aveva dato fondo alle proprie risorse per curarsi da una patologia causata dall'aria insalubre del Polesine²².

¹⁸ Per la trascrizione completa, l'analisi e la collocazione archivistica di questo documento, si rimanda al paragrafo 1825-1829 ed alla relativa nota 58 del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro.

¹⁹ Per un approfondimento di questo tema, si rimanda alla sezione *La dinamica istituzionale* del presente lavoro.

²⁰ Per un breve profilo biografico del commissario Zamagna, si rimanda al paragrafo 1825-1829 del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro.

²¹ La risposta negativa di Ranieri dell'8 gennaio 1826 (e quindi copia dell'istanza di Zamagna) si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 2, b. 2866. Si ricordi che per la corresponsione del soldo era necessario aver consegnato al momento del giuramento la 'reversale', e cioè la dichiarazione di non appartenenza a società segrete né nei domini asburgici, né fuori, o, in caso contrario, la promessa di procedere all'immediata uscita dalle stesse, pena la perdita dell'impiego.

²² Per questo e per altri casi di 'anticipazioni di soldo', si veda l'omonimo fascicolo che si trova in ASV, *Presidio di Governo 1840-1844*, II, b. 1070. Clemente Zampieri, quarantanovenne, originario di Este, studi presso il seminario vescovile, già in servizio presso la vice-prefettura della stessa località, nel 1816 aggiunto presso la cancelleria del censo di Teolo, promosso a commissario nel 1834, ad Ariano dal 1840.

Certo la via canonica per tentare di disporre di un minimo in più di risorse finanziarie restava la richiesta di passaggio di classe, che comportava anche un aumento di soldo.

In realtà il governo ridisegnava i ranghi periodicamente e non ogni volta che qualcuno presentava tale tipo di istanza, che veniva dunque archiviata in attesa delle ridefinizioni della pianta organica in seguito a decessi, pensionamenti, nuove nomine (non modificando mai, però, la pianta stessa per ciò che concerne il numero totale dei funzionari). Ecco allora, ad esempio, il caso del commissario di Cittadella, Carlo Stefani, che, già cancelliere del censo nel 1817, nel giugno del 1825 richiese appunto un passaggio di classe, essendo da sempre rimasto nella terza (quella da ottocento fiorini l'anno, contro i novecento della seconda ed i mille della prima): anche nel caso dello Stefani l'istanza era supportata da motivazioni connesse all'aumento delle spese, legato a sua volta all'onerosa educazione dei figli²³.

Ma cos'erano questi passaggi di classe, chiamati tecnicamente 'ottazioni di soldo'?

Non erano che promozioni ad una sottoclasse superiore (sempre all'interno della classe principale, però, e cioè la X per i commissari e la XI per gli aggiunti) con relativo aumento del soldo stesso. Promozioni che venivano, come detto, periodicamente disposte dal governo e che erano o d'ufficio o attivate dal soggetto interessato, la cui istanza poteva essere appoggiata, se commissario, da un parere favorevole del delegato provinciale a cui faceva riferimento, se aggiunto, dal proprio commissario distrettuale²⁴.

Lo schema originario su cui erano poi state operate le successive ottazioni (si ricordi, tre sottoclassi per i commissari e due per gli aggiunti, con un aumento di soldo per questi ultimi da cinquecento a seicento fiorini l'anno) risultava essere la Tabella Generale creata con l'aulico dispaccio 16 ottobre 1818 n. 22329²⁵.

Il criterio fondamentale di promozione era l'anzianità di servizio, fatta salva l'influenza in positivo («superiorità decisa di talento, di sapere e di condotta»)²⁶ o in negativo delle informazioni sui candidati, raccolte pure dalla direzione generale di polizia, anche se, specie dagli anni quaranta, l'avviato processo di rinnovamento professionale della categoria fece guadagnare terreno al parametro della qualità (con la dicitura «qualità e durata dei servizi»)²⁷

²³ Il fascicolo relativo a tale richiesta dello Stefani si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2870. Carlo Stefani (ma si è incontrata anche la grafia Steffani), quarantenne, originario di Borgo Valsugana (Tirolo), caposezione di prefettura in epoca napoleonica, studi superiori, nel 1816 aggiunto alla cancelleria del censo di Isola della Scala, promosso a cancelliere già nel 1817; nel 1820 commissario a Longarone, nel 1822 ad Agordo, dal 1823 a Cittadella e quindi a Rigolato dal 1829 fino al pensionamento, avvenuto nel 1834.

²⁴ A questo riguardo, si veda ad esempio il fascicolo «Ottazioni di soldo» che si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3785.

²⁵ Per il riferimento a tale dispaccio, si veda il fascicolo «Ottazioni di soldo» che si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5086.

²⁶ Per il riferimento a questi criteri, si veda il fascicolo «Ottazioni di soldo» che si trova in ASV, *ibidem*.

²⁷ Per il riferimento a questi nuovi criteri, si veda il fascicolo «Ottazioni di soldo» che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6125.

rispetto a quello dell'anzianità («maggiori servizi»)²⁸, pur non stravolgendo la gerarchia di tali criteri.

Un altro sistema per tentare di guadagnare qualcosa in più da parte dei commissari era l'attribuzione delle cosiddette 'competenze di trasferta' per servizi resi nei comuni appartenenti al distretto, però al di fuori del capoluogo del medesimo. Tali servizi potevano essere i più vari, ma richiedevano tutti uno spostamento fisico del funzionario.

Interessantissimo, ad esempio, il caso delle competenze pagate al commissario di Asiago, Marco Conti, che, nel corso dell'anno 1841, si era recato più volte nel comune di Valstagna per dirimere degli screzi legati all'elezione del parroco locale²⁹. Anche in questo settore le richieste di adeguamento dei rimborsi alle spese effettivamente sostenute e di un miglioramento del trattamento finanziario erano state a lungo oggetto di lamentela da parte dei commissari.

Una riforma, a tale riguardo, fu varata nel novembre del 1844³⁰, ma rispose più alla necessità di razionalizzare la materia (e le risorse) che alle reali necessità esposte dai funzionari, tra l'altro gravati, tra 1845 e 1847, da un aumento del numero di trasferte stesche correlate alla notevole quantità di colleghi che andò in pensione in quel periodo e quindi dall'esigenza per il governo di coprire momentaneamente le sedi vacanti con continui spostamenti di impiegati che operavano nei distretti vicini³¹.

Stante tutti questi elementi concorrenti, qual era dunque la reale condizione economica dei commissari distrettuali delle Province Venete? Si è osservato che nel gennaio del 1833 il delegato di Verona e quello di Padova avevano opinioni molto diverse in proposito³².

²⁸ ASV, *ibidem*.

²⁹ Il fascicolo relativo a questa vicenda si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6139. Marco Conti, cinquantunenne, originario di Mel, ex segretario municipale dello stesso comune, aggiunto alla cancelleria del censo di Mel dal 1817, promosso a commissario proprio ad Asiago nel 1832. Per un approfondimento del ruolo del commissario distrettuale nell'elezione dei parroci (con riferimenti anche alla prima circolare governativa a riguardo, emanata per i cancellieri del censo il 27 ottobre 1817) dal punto di vista proprio di un ex commissario, si veda C. STEFFANI, *Manuale pei MM. RR. Arcipreti e Parrochi contenente le leggi sovrane, le auliche e le vicereali risoluzioni, i decreti, i regolamenti, le istruzioni relative alle incombenze che furono loro appoggiate per ciò che riguarda l'amministrazione dello stato*, Padova 1839, pp. 526-542.

³⁰ Il testo del nuovo *Regolamento sulle diarie e diete dei commissari distrettuali* è contenuto nell'omonimo fascicolo che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 1, b. 6103. Tra l'altro tale *Regolamento* prevedeva: nessun compenso per la presenza alle riunioni dei consigli comunali o dei convocati del distretto; in caso di più impegni, cercare di organizzarli in modo da occuparsene in un'unica trasferta; nessun compenso per gli spostamenti volti a garantire la presenza del commissario nei comuni del distretto nei giorni dei rispettivi mercati; continuavano invece ad essere retribuiti i viaggi presso gli istituti di beneficenza, le parrocchie e presso i privati.

³¹ Lamentele di diversa natura (anche per il migliore trattamento riservato ai funzionari dell'amministrazione giudiziaria dal loro tariffario) sul nuovo *Regolamento* adottato sono rinvenibili nel fascicolo «Nuovo Regolamento per le competenze di trasferte dei Commissari varato il 6 novembre 1844» che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 1, b. 6927. La documentazione relativa all'aumento di trasferte nel biennio 1845-1847 si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6956.

³² Per un approfondimento di tale argomento, si rimanda alla nota 9 del presente capitolo.

Due fattori determinanti nella definizione del grado di benessere di ciascun funzionario sembrano essere stati non tanto la situazione finanziaria di partenza (in rarissimi casi, come detto, caratterizzata da ingenti ricchezze), quanto la sede più o meno disagiata a cui si era destinati per l'espletamento del servizio e le esigenze del nucleo familiare cui si apparteneva e che bisognava sostenere.

Se si dovesse proporre una periodizzazione, ci si potrebbe arrischiare a dire che negli anni quaranta le richieste di sussidi per debiti, già in crescita nel decennio precedente, aumentarono notevolmente³³.

Probabilmente i commissari 'giovani', rispetto almeno ad alcuni 'vecchi' (taluno dei quali, peraltro, lo si è visto, di origine notabile), non avevano nemmeno goduto della possibilità di accumulare, specie durante la più generosa amministrazione napoleonica, una riserva, seppur minima, di patrimonio. Spesso avevano dato fondo alle sostanze paterne per pagarsi l'alunnato, nella speranza di migliorare la propria condizione e quella dei loro parenti con l'ingresso nella carriera di funzionario dello stato.

Eppure le erogazioni dei suddetti sussidi (anche nei difficili anni quaranta) non erano mai state abolite, nonostante non potessero essere né metodiche né continuative, ma necessariamente «limitate e dietro comprovati estremi di familiari e straordinarie circostanze economiche de' ricorrenti»³⁴.

Formula teorica alla quale, però, talora, non seguiva un atteggiamento così disponibile da parte delle 'superiorità'. Come nel caso del commissario distrettuale di Cittadella, Angelo Franceschi, che il 19 settembre 1834 aveva inoltrato al governo di Venezia la tutt'altro che immotivata «supplica umilissima colla quale, in vista dello stato di enorme sbilancio della domestica di lui economia in causa di sofferte malattie tanto da esso, che dai membri di sua famiglia, ed altre sciagure, implora sommessamente un grazioso sussidio, che valga a sollevarlo in parte dalle angustie in cui versa»³⁵. Dati gli importanti aspetti della condizione

³³ I dati relativi agli anni '30 sono contenuti all'interno di diversi fascicoli (riguardanti i debiti di numerosi commissari) che si trovano in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 1, b. 3779. I dati relativi agli anni '40 si trovano invece in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6137.

³⁴ Così il governo in un documento del settembre 1843 inviato alla delegazione provinciale di Belluno contenuto nel fascicolo «Commissario Clair. Sussidio» che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6138. Antonio Clair, cinquantaquattrenne, originario di Milano, già impiegato presso la Ragioneria Centrale, aggiunto ad Adria nel 1821, promosso a commissario nel 1833; al momento della richiesta del sussidio in servizio ad Agordo.

³⁵ Questo incipit alla supplica del 19 settembre 1834 si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Riservato 1835-37* (fondo non inventariato). Angelo Franceschi, sessantunenne, originario di Corfù, carriera censuaria a Cattaro, per molti anni impiegato presso la vice-prefettura di Castiglione (Mantova), aggiunto alla cancelleria del censo di Cividale nel 1817, promosso a commissario nel 1822, a Cittadella dal 1832, là morì nel 1835.

economica dei commissari che tale supplica indirettamente testimonia e trasmette, la si riporta qui integralmente:

«La inflessibile spesa sostenuta nel 1829 del proprio per recarmi colla numerosa mia famiglia in allora costituita di nove individui, ora di sette soltanto, dal Distretto di Codroipo a quello di Mestre per ispontaneo cambio combinato tra me ed il Regio Commissario Sig. Brascuglia³⁶, l'altra non meno grave di oltre trecento Fiorini incontrata verso la fine del 1830 per l'ingresso nel Regio Collegio di Verona a mezza-grazia della maggiore delle mie figlie, a cui tenne addietro l'ingente dispendio del relativo assegno di quattro anni, i primi due in ragione di F. 344.84 all'anno, e gli ultimi due in ragione di F. 400, dopo i quali per mancanza appunto di mezzi, essendo riuscite frustrate le mie istanze per ottenere la grazia intiera, fui costretto a levar anche a una serie incessante di sciagure, succedentesi l'una all'altra in malattia, mortalità di due individui di famiglia, ed altro, avevano gravemente sbilanciata la mia, d'altronde non mai ben sistemata domestica economia, nel giro di anni tre e mezzo, che mi trovai alla direzione del Distretto di Mestre.

Prova di questo mio sbilancio si è la circostanza, che mosso da Mestre ex Ufficio nel mese di agosto del 1832 colla destinazione per Cittadella, oltre l'indennizzo avuto delle spese di viaggio nella somma di F. 97.98, fui in necessità di domandare alla bontà Governativa un'anticipazione trimestrale del mio soldo, che mi fu graziosamente accordata, come vedesi dalla partecipazione qui unita sub A; anticipazione, che proprio dal mese di agosto del corrente anno ò già estinto.

Alla penetrazione di codesto Eccelso Dicastero non può certamente sfuggire, come ad un impiegato onorato, una volta che si trovi al di sotto, riesca malagevole e disastroso, non solo a rialzare la testa, ma ad impedire per anco d'immergersi viemaggiormente nell'abisso.

Sgraziatamente io ebbi ad sperimentare questa ultima fatalità.

Venuto a Cittadella avente la terza classe, che da un anno circa soltanto fu migliorata colla seconda, trovai un Distretto, non solo spoglio affatto di risorse, ma dove il vivere è a carissimo prezzo. Troppo felice ancora se gli ostacoli al rialzamento della domestica mia economia si fossero a ciò solo limitati! Ma non sazia la sorte di perseguitarmi, me ne vidi fatto anche qui il bersaglio nella continuazione quasi perenne d'indisposizioni di salute, e di malattie, tanto in me, che nei membri della mia famiglia, come spicca dal qui unito Certificato del Medico-Chirurgo Condotta presente sub B.

O' detto più sopra di aver trovato un Distretto spoglio affatto di risorse, e vado a provarlo.

Non ignora l'Eccelso Governo, che a tre si riducono i rami di proventi legittimi presso i Regi Commissariati. Quello delle Tasse d'Ufficio pelle copie, e trasporti d'estimo, quello delle trasferte d'Ufficio, e quello finalmente di un qualche avanzo sull'assegnamento fisso pelle spese d'ufficio.

Parlando del Commissariato di Cittadella riescono pressoché nulli tutti e tre i detti rami.

Nullo il primo, ed il più importante, dappoiché non si arriva giammai alla somma per questo titolo di F. 300 annua come può facilmente riscontrarsi dalle Rese di Conto di tale provento, ch'esistono e presso la R. Delegazione Provinciale, e presso la I. R. Direzione del Censo. Che se nullo pella sostanziale sua entità, più nullo ancora a mio riguardo pella sottrazione di un terzo, che equità e convenienza esigono, ch'io rilasci a favore dello Scrittore, a cui è appoggiato questo ramo di servizio.

Nullo il secondo, dappoiché questo Distretto non conta che quattro Comuni foresi alla distanza dal Capo-luogo uno di un miglio e mezzo, il secondo di due miglia, il terzo di due miglia e mezzo, ed il quarto finalmente di tre miglia e mezzo. La indennizzazione, che pei viaggi in oggetti di straordinario servizio presso i Comuni medesimi ne ritraggo è di gran lunga al difetto del reale dispendio, che debbo sostenere pella carrettina, che mi vi conduce.

Nullo il terzo, dappoiché se pella fortunata combinazione di esservi all'intorno di questo Distretto, ed anche in questo Distretto medesimo delle Fabbriche di carta, potessi pur fare qualche avanzo per questo titolo sul misero annuo rassegnamento di F. 726,20, questo viene assorbito dal costo della legna, ch'è qui carissima, e che occorre per alimentare tre stufe durante cinque mesi dell'anno.

³⁶ Per l'analisi della tematica relativa alle traslocazioni, si rinvia al paragrafo *Assenze (più o meno tollerate), trasferimenti (più o meno subiti), pensioni (più o meno meritate)* del presente capitolo. Vincenzo Brascuglia, ultra quarantenne, originario di Cordenons (distretto di Pordenone), geometra censuario in servizio dal 1806, cancelliere del censo a Codroipo nel 1817, li tornato al momento di questa istanza.

Si abbia d'altronde, com'è di fatto, e come lo prova il qui unito Certificato sub C, che né io, né mia moglie godiamo beni di fortuna.

Non sarà certamente meraviglioso dopo tutto ciò, se dacché m'attrovo in Cittadella, nel corso cioè di anni due, e qualche mese, non potendo contare, che sul misero annuo appuntamento dapprima di 800, indi di 900 Fiorini, son lontano di rialzarmi dalla mia caduta, mi trovo invece in maggiori guai, che in addietro, e circondato appresso da impegni, ai quali non so come far fronte, come vedesi dagli Allegati D usque G, e da tanti altri ancora, che sarebbe lungo l'annoverare.

Egli è perciò che pieno di fiducia nel più generoso e clemente dei Governi mi sto colla presente umilissima supplica ad implorare un grazioso sussidio³⁷, in quella misura che la di Lui generosità appunto, e la di Lui bontà credesse conveniente, se non a togliermi interamente dallo stato infelice, in cui mi trovo, ad alleviarmi almeno le fatali strettezze.

Ad appoggio di questa mia ferventissima preghiera non addurrò che in sessanta anni di età ne conto quarantadue di onorati servigi, fra quali ventinove effettivi all'Augustissima Casa d'Austria felicemente Regnante tra la prima, e la seconda epoca del fausto Suo Reggime negli Stati ex Veneti, non le testimonianze di soddisfazione, che mi furono rese per parte delle Primarie Cariche Provinciali, sotto le quali ho servito, nel corso di anni diecisette, che batto questa carriera, non finalmente nove o dieci Decreti, ne'quali è fatta onorevole menzione del mio nome negli oggetti più interessanti del pubblico e sovrano servizio, dappoiché ò il nobile orgoglio di vedere che il mio nome, la mia persona, i miei servigi, e la mia condotta, non siano del tutto stranieri agli alti Soggetti, che compongono l'attuale Eccelso Governo. Grazie»³⁸.

Era cambiato l'esecutore, ma non la partita, rispetto a due richieste simili del gennaio 1831 e del febbraio 1832, inoltrate rispettivamente dal commissario Paolo Angelini (allora a Maniago ma, precedentemente, per lungo tempo a Bassano) e dal commissario Alessandro Baroggi³⁹ (in servizio ad Auronzo): e se è pur vero che in fin dei conti ad Angelini fu cancellato un debito con l'amministrazione militare di duecento fiorini risalente al 1817, mentre a Baroggi venne concesso un sussidio straordinario di sessanta fiorini per consentirgli di riprendersi finanziariamente dopo un lungo e costoso trasloco dalla sua vecchia sede di lavoro a Palma, è sintomatico che le argomentazioni usate anticipino e coincidano quasi alla perfezione con quelle successivamente adoperate da Franceschi: scarsi introiti dovuti agli scarsi movimenti censuari nei rispettivi distretti, spese notevoli per mantenere un certo decoro (a Bassano perché, città regia, lo standard doveva essere abbastanza alto; ad Auronzo perché il costo della vita era effettivamente più caro, stante la collocazione geografica del distretto), famiglie numerose a cui provvedere⁴⁰.

³⁷ Nell'originale sottolineato in rosso.

³⁸ Questa supplica del 19 settembre 1834 si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Riservato 1835-37* (fondo non inventariato). Il corsivo è mio.

³⁹ Alessandro Baroggi, quarantacinquenne, originario della provincia di Cremona, già segretario municipale di Camisano, nel 1817 aggiunto alla cancelleria del censo di Lonigo, promosso a commissario nel 1831 e destinato ad Auronzo.

⁴⁰ Il caso relativo a Paolo Angelini è contenuto nel fascicolo «Commissario Angelini. Debito» che si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 1, b. 3779; quello relativo ad Alessandro Baroggi è contenuto nel fascicolo «Commissario Alessandro Baroggi. Debiti e sussidio» che si trova in ASV, *ibidem*. Alessandro Baroggi è un esempio di commissario distrettuale dalle condizioni economiche particolarmente precarie; di umili origini, con moglie malata al seguito e sei figli: una descrizione della sua vita travagliata è contenuta nel fascicolo «Asolo. Commissariato» (relativo anche alla sua pratica di pensionamento del dicembre 1841) che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6129.

Il fatto che la risposta governativa a richieste di supporto economico, se fondate e accertate come tali (anche attraverso le informazioni offerte dalla direzione generale di polizia), fosse, quando possibile, positiva (nel caso suddetto di Franceschi la momentanea condizione di indigenza era stata per lo più creata per lo stesso supplicante da una ‘traslocazione’ fortemente desiderata) è testimoniato anche dalla situazione di disagio in cui Venezia si trovava ogni qualvolta si doveva esprimere giocoforza negativamente perché nell’impossibilità materiale di poter fare di più: e questo specie proprio nei difficili anni quaranta sopra ricordati. In un documento dell’agosto del 1844, infatti, il consiglio parlò addirittura di «dolore»⁴¹ inevitabile a causa del sempre troppo veloce esaurimento del «fondo sussidii e gratificazioni»⁴². Un dolore inutile e sterile, però, come lo ‘scaricabarile’ in questa ed in altre occasioni perpetrato ai danni di Vienna, quasi che la responsabilità per le mancate riforme in merito, percepite però quali necessarie, potesse essere attribuita esclusivamente al centro dell’Impero, che pure non si distingueva certo per intraprendenza.

Si è detto che le difficoltà economiche che gravavano sui commissari si concentrarono per lo più negli anni quaranta tra i funzionari più ‘giovani’, che, provenienti nella maggior parte dei casi da ambienti famigliari modesti, seppure non propriamente indigenti, avevano sacrificato i loro esigui patrimoni per percorrere proprio la carriera commissariale⁴³, consumandoli specie per l’auto-mantenimento durante il periodo di alunnato gratuito.

Ma come funzionava questo dispendioso tirocinio? In seguito al giudizio positivo della direzione generale di polizia su condotta morale e politica, carattere, metodo di vita, fama pubblica, partecipazione passata o presente a società segrete, era il governo che, esaminati tutti i documenti presentati dal richiedente (tra i quali, solitamente, veniva inserita dallo stesso pure l’indicazione della sede del commissariato in cui avrebbe voluto svolgere l’alunnato medesimo) e riscontrata la loro regolarità, si pronunciava in questo modo:

«Dagli atti... risulta che... ha compiuto regolarmente nella Università di Padova il corso quadriennale dello Studio Politico Legale e che *egli è provveduto dei mezzi di sussistenza necessari al suo mantenimento durante l’Alunnato*. Ciò posto si propone di autorizzare la Regia Delegazione di... ad

⁴¹ Questo pronunciamento del governo dell’agosto 1844 si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6129. Portavoce di tale disagio si fece, nell’occasione, il consigliere Roner, per un breve profilo biografico del quale si rimanda alla nota 55 del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro.

⁴² ASV, *ibidem*. A questo fondo si attingeva anche per concretizzare delle forme curiose di retribuzione aggiuntiva. Ad esempio quelle riguardanti il personale del commissariato di Battaglia, impegnato in un’attività supplementare di sorveglianza durante la stagione termale: a tale proposito si vedano gli omonimi fascicoli in *Presidio di Governo 1830-1834*, IV, b. 675; *Presidio di Governo 1835-1839*, II, b. 859; *Presidio di Governo 1840-1844*, II, b. 1070; *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1277.

⁴³ Percepita comunque come sempre più arida di soddisfazioni: anche da qui la ‘crisi di vocazioni’ evidenziata nella sezione *La dinamica istituzionale* del presente lavoro, cui si rimanda anche per l’analisi dei tanti progetti di riforma mancati (con relative responsabilità) riguardanti i commissariati distrettuali.

ammetterlo alla prescritta pratica presso quel Commissariato Distrettuale e qualora vi corrisponda di nominarlo Alunno aspirante presso il Commissariato suddetto»⁴⁴.

Riassumendo. Ottenuto l'assolutorio legale, l'interessato presentava una richiesta di ammissione per divenire 'praticante di concetto' (ma si usava pure, anche se meno di frequente, l'espressione 'alunno praticante') presso un commissariato; tale richiesta era esaminata dal governo; se ammesso, stava poi al commissario con cui si collaborava dare il *placet* per accedere all'esame di idoneità, una volta superato il quale (vi erano a disposizione due tentativi ed il giudizio finale spettava ad una commissione governativa) si rientrava in veste di vero e proprio alunno di concetto presso la sede in cui si era esperita la pratica per completare la stessa (fin quando l'alunnato durò due anni era invero possibile farsi esaminare già dopo il primo, sempre dietro parere favorevole del proprio commissario)⁴⁵ o in attesa dell'apertura di un concorso per aggiunti⁴⁶.

Si è più volte rammentato come questo fosse l'iter teorico, in realtà percorso esclusivamente dai commissari 'giovani', non dai 'vecchi' con esperienze presso precedenti amministrazioni, i quali, nella migliore delle ipotesi, avevano sostenuto solo l'esame di abilitazione (chi tra loro era laureato, lo era quasi sempre per altre ragioni personali, non perché fin dal principio interessato alla carriera di cancelliere del censo, prima, e di commissario distrettuale dal 1819); così come si è visto che le crescenti difficoltà e la dilatazione dei tempi di accesso a tale carriera avevano prodotto una vera e propria 'crisi di vocazioni' tra le nuove generazioni di veneti, facendo sì che molti di loro si orientassero verso altri tipi di percorsi professionali⁴⁷. Uno fra tanti, ad esempio, il nobile Carlo Zorzi, praticante di concetto che nel giugno del 1842 induceva il governo a prendere atto della sua rinuncia all'alunnato, dopo quasi un anno, «per dedicarsi alla pratica civile e criminale»⁴⁸ presso l'autorità giudiziaria, in vista di un potenziale futuro ruolo da pretore, ben più remunerativo⁴⁹.

⁴⁴ Per un esempio concreto di applicazione di questa formula, si rimanda alla nota 54 del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro. Il corsivo è mio.

⁴⁵ Per un approfondimento delle motivazioni (ma anche delle conseguenze) legate al provvedimento governativo di riduzione del periodo di alunnato da due anni ad un anno del dicembre 1835, si rimanda al paragrafo *Largo ai 'giovani' (1835-1836)* ed alla relativa nota 33 del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro.

⁴⁶ Per un approfondimento di questo iter, si vedano i fascicoli relativi alla nomina degli alunni di concetto che si trovano in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 9, b. 5097 e ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 9, b. 5100.

⁴⁷ Per l'approfondimento di tutti questi aspetti, si rimanda alla sezione *La dinamica istituzionale* del presente lavoro.

⁴⁸ Questa l'espressione usata nella relazione del governo sul caso che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6136.

⁴⁹ Un grido d'allarme su questo fenomeno era già stato lanciato dal governo nel concorso per aggiunti dell'ottobre del 1839: a riguardo, si rimanda al paragrafo *Due questioni ancora sul tavolo: i 'vecchi' e i lombardi (1837-1839)* del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro. Si ricordi anche che lo stesso governo annunciò la fine della 'crisi di vocazioni' dei giovani veneti al concorso per aggiunti del novembre 1845: per un approfondimento su tale concorso e sulla effettiva veridicità di tale annuncio, si rimanda al paragrafo *La vittoria degli alunni veneti* del capitolo *Verso il '48* del presente lavoro.

Anche se un giorno si fosse riusciti a diventare commissari, infatti, che ulteriori prospettive di carriera si sarebbero aperte?

La documentazione sulle informazioni dei 'petenti impiego' nel governo è quasi sempre testimone dell'insuccesso dei tentativi appunto di qualche commissario di accedere alla funzione di vicesegretario⁵⁰.

Un po' meglio andavano le cose nelle congregazioni o nelle delegazioni provinciali, ma i numeri, anche in quei casi, furono sempre piuttosto striminziti⁵¹.

Vero è che, se nei criteri di bocciatura talora all'anzianità anagrafica si aggiungeva quella professionale (con la mancanza soprattutto del requisito dell'assolutorio legale), si capisce perché, vista l'incidenza della presenza dei 'vecchi' nel 'corpo commissariale' fino a metà degli anni quaranta, il numero dei successi fu così limitato⁵².

In realtà anche tra i posti di relatore presso una congregazione e quelli di aggiunto presso una delegazione c'erano delle belle differenze. Essendo la prima istituzione di carattere decisamente più consultivo che esecutivo⁵³, le maglie della selezione risultavano molto più larghe; e lo stesso Ranieri (che deteneva il potere di nomina), già da inizio anni venti aveva tentato di favorire un ingresso dei commissari in tali organi, cercando nel contempo di scongiurare invece un'ondata di richieste da parte di funzionari ancor meno qualificati, primi fra tutti i segretari comunali.

Fu con questo spirito che il 28 agosto del 1823 il viceré rispose al governo proprio in merito ad una richiesta di chiarimento sul rango dei relatori provinciali:

«Nel rapporto che l'I. R. Governo di Venezia mi ha spedito in data 14 corrente n. 27734 si chiede, se gli impiegati delle Congregazioni Centrali, e li relatori delle provinciali debbano riguardarsi quali effettivi impiegati regi, ovvero se soltanto parificati a questi ultimi debbano rispettivamente considerarsi tanto sul rango che negli aspiri. A questa interpellazione io non posso altrimenti corrispondere se non che confermando e riportandomi a quanto fu dichiarato nel mio Decreto 29

⁵⁰ Si vedano i fascicoli «Petenti impiego nel Governo» che si trovano in ASV, *Presidio di Governo 1835-1839*, II, b. 858 per gli anni '30 e ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1281 per gli anni '40. Si rimanda, inoltre, anche alla nota 53 del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro.

⁵¹ Si vedano i fascicoli «Petenti impiego nelle Delegazioni» che si trovano in ASV, *Presidio di Governo 1835-1839*, II, b. 856 per gli anni '30 e ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1282 per gli anni '40. Si rimanda, inoltre, anche alla nota 53 del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro.

⁵² Nell'agosto del 1847 la cancelleria aulica riunita ribadì la necessità del requisito degli studi legali per aspirare ai posti di relatore provinciale, salvo rarissime dispense che potevano essere concesse dal sovrano: tale pronunciamento si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 1, b. 6928.

⁵³ Si rammenti che le congregazioni provinciali, formate da possidenti nobili, non nobili e da rappresentanti delle città regie, venivano per lo più consultate su affari censuari e dell'amministrazione economica ed erano presiedute dai rispettivi delegati provinciali, dotati del rango di consiglieri di governo ed a capo appunto anche delle delegazioni provinciali, che erano invece organi esecutivi: si vedano, a riguardo, anche le voci corrispondenti in V. GUAZZO, *Enciclopedia degli affari*, cit.. Per un approfondimento sul ruolo delle congregazioni provinciali e su quello della congregazione centrale di Venezia, si rinvia alla *Premessa* del capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali*, mentre per un approfondimento sulla funzione delle delegazioni provinciali, si rinvia al capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro.

Luglio p.p. n. 5553 colle seguenti parole... ‘gioverà che l’I. R. Governo di Venezia nel diramare alle Delegazioni Provinciali la nuova determinazione dell’I. R. Corte incarichi le medesime di avvertire i Commissari Distrettuali che non si fa alcuna differenza fra i Relatori delle Congregazioni Provinciali, e fra gli Impiegati Regi, come non se n’ha fra i Segretari di Governo, e quelli delle Congregazioni Centrali’ non potendosi dubitare che i Commissari Distrettuali siano impiegati Regi, se i Relatori delle Provinciali sono assimilati ai Commissari, è chiaro che i primi debbano considerarsi come impiegati regi al pari dei secondi»⁵⁴.

Già nel suo citato precedente decreto del 29 luglio, tra l’altro, Ranieri non aveva mancato di sottolineare l’appetibilità di questa carica per i commissari distrettuali, anche dal punto di vista dei risvolti economici:

«Rileverà questo I. R. Governo essere stata concessa (con nota 2 luglio 1823 n. 20175.882 del Supremo Cancelliere) ai relatori presso le Congregazioni Provinciali la classe IX in guisa che vengano essi ad essere considerati superiori in rango ai Commissari Distrettuali ai quali non è accordata se non la classe X. Mediante questa dichiarazione debb’essere più facile che questi ultimi si pongano in concorrenza come aspiranti ad ottenere il posto di Relatore presso le Congregazioni Provinciali ed a questo impiego potrà ora concorrere un maggior numero di soggetti particolarmente idonei da che può farsi la scelta fra i Commissari Distrettuali»⁵⁵.

Una sorta di via di mezzo tra i concorsi per impieghi al governo (quasi proibitivi per i commissari) e quelli nelle congregazioni provinciali (teoricamente incoraggiati) era rappresentata dalla possibilità di accedere al ruolo di aggiunto di delegazione.

Le cose, in realtà, si complicarono un po’ dal novembre del 1839, perché, con l’abolizione della carica di vice-delegato, diveniva strategica quella di primo aggiunto, cui precedentemente si accedeva a sua volta per anzianità dal ruolo di secondo, terzo o (dove presente) di quarto aggiunto. Morale della favola: i già rarissimi casi di commissari che riuscivano a superare appunto il quarto o il terzo grado di aggiunti, da allora in avanti sarebbero stati azzerati a causa delle competenze richieste per i primi due gradi⁵⁶. Nonostante ciò, proprio al concorso per un posto di quarto aggiunto di delegazione del dicembre 1839, ben dodici partecipanti su venti erano commissari o aggiunti distrettuali (tra cui solo due ‘vecchi’ senza assolutorio): eppure la vittoria e la destinazione a Verona (entrambe decretate dal viceré, anche se il governo esprimeva sempre le proprie preferenze) andarono ad un alunno di concetto proprio della delegazione scaligera⁵⁷.

⁵⁴ Tale risposta di Ranieri al governo del 28 agosto 1823 è contenuta nel fascicolo «Rango dei relatori provinciali» che si trova in ASV, *Governo 1823*, XI 14, b. 2164.

⁵⁵ ASV, *ibidem*. Nel 1842, però, fu il presidio a suggerire al viceré di pensare al nome di qualche commissario per la nomina di un relatore provinciale a Belluno «perchè si deve pure animare anche quelli»: tale documento del presidio del 22 marzo 1842 si trova in ASV, *Presidio di Governo 1840-1844*, II, b. 1064.

⁵⁶ A tale proposito, si rimanda alla nota 53 del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro.

⁵⁷ Si trattava del trentaquattrenne, nobile Benedetto Barbaro. La documentazione relativa a tale concorso si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 1, b. 5067.

Questo fu un copione abbastanza usuale: benché l'avvio del processo di rinnovamento del 'corpo commissariale' (iniziato nel 1836) avesse prodotto anche un notevole aumento di commissari ed aggiunti distrettuali che tentavano appunto la carriera in delegazione (specie come aggiunti, molto meno come segretari), i concorsi svoltisi fino al 1848 videro pochi di loro vincitori, a vantaggio dei candidati 'interni' (esattamente come in governo); o almeno non in numero significativo, se una delle proposte di riforma della figura del commissario distrettuale post-rivoluzione fu precisamente quella di aumentarne le possibilità di ascesa professionale e quindi di rendergli l'accesso a tali promozioni assolutamente più agevole⁵⁸.

Assenze (più o meno tollerate), trasferimenti (più o meno subiti), pensioni (più o meno meritate)

Si è già sottolineato che, al di là dei giorni festivi (nei quali in ogni caso la partecipazione alle sacre funzioni era teoricamente obbligatoria), per i funzionari dei commissariati, così come per gli altri dipendenti della pubblica amministrazione, non erano contemplati periodi di congedo, fatta salva, però, la possibilità di ottenere dei 'permessi di assenza' per motivi di salute o di famiglia⁵⁹. Il presidio di governo (titolare della facoltà di accordarli o meno), da parte sua, aveva la tendenza a non negare tali permessi (alcuni addirittura rinnovati più volte per una durata complessiva di due mesi, anche se di regola le proroghe non venivano concesse troppo volentieri): era necessario, comunque, che l'andamento del lavoro d'ufficio non subisse interruzioni e che quindi il richiedente sbrigasse gli affari urgenti prima di assentarsi. La formula più usata in proposito nei documenti ufficiali era «qualora nel frattempo non resti esposto il servizio...»⁶⁰. I delegati provinciali di solito rassicuravano Venezia, sostenendo che l'aggiunto di turno sarebbe stato tranquillamente in grado di sostituire il commissario; e tale opera risultava tanto più necessaria quanto più l'assenza si fosse prolungata, venendo di fatto ad assumere l'aggiunto stesso appunto il ruolo di commissario facente funzioni. Per i brevi periodi, invece, era frequente anche il caso della supplenza da parte di un collega di un distretto vicino.

Pure nell'ipotesi in cui qualcosa andasse storto, più che il diretto interessato, a pagare era la delegazione provinciale di riferimento, alla quale spettava la sorveglianza diretta su questo

⁵⁸ Sulla necessità di favorire l'ascesa professionale dei commissari espressa già prima del 1848, si rimanda alle varie proposte di riforma dell'ufficio esaminate nella sezione *La dinamica istituzionale* del presente lavoro. Per il post-rivoluzione, si vedano, invece, B. MAZOHL WALLNIG, *Österreichischer Verwaltungsstaat und administrative Eliten im Königreich Lombardo-Venetien 1815-1859*, cit., pp. 3-66 e B. MAZOHL WALLNIG, *Presenza dello stato alla periferia: il commissario distrettuale nel Lombardo-Veneto*, cit., pp. 333-354.

⁵⁹ Per un approfondimento di questi aspetti, si rimanda alla *Premessa* del presente capitolo.

⁶⁰ Questa formula e le suddette informazioni sui permessi di assenza sono contenute nell'omonimo fascicolo che si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2877.

tipo di problematiche. Nel maggio del 1833, ad esempio, lo sconosciuto commissario di Sacile, Giuseppe Antonio Molena, inoltrando al governo una richiesta di permesso per le gravi condizioni di salute della suocera, lasciò inavvertitamente trapelare che già in precedenza si era allontanato qualche giorno dal suo distretto per lo stesso motivo, senza autorizzazione: il presidio rampognò la delegazione che aveva taciuto il fatto ma, nonostante biasimasse pure il comportamento del Molena, decise di accordargli comunque il permesso perché contemplato dagli estremi di legge⁶¹.

Ad onor del vero bisogna dire che non pare che i commissari abusassero della possibilità di ottenere un permesso, sapendo che la tendenza del presidio era quella di negarne due in uno stesso anno, a meno che le motivazioni non fossero direttamente connesse alla salute del funzionario. Questa era la prassi.

Nell'applicazione della teoria alla realtà, invece, per quel che concerne un aspetto legato in qualche modo alle funzioni di polizia, si era assistito nel 1832 ad un vero e proprio confronto-scontro tra organi politici (lo stesso presidio, il governo, le delegazioni) e l'organo più propriamente competente in tale materia, ossia la direzione generale di polizia (alla quale, tra l'altro, il governatore richiedeva solitamente un supplemento di indagini ed informazioni su alcuni dei commissari più anziani che, originari di altri stati, avrebbero dovuto ottenere un passaporto per espatriare)⁶². La direzione generale il 23 febbraio 1832 scrisse al presidio affinché esigesse l'applicazione delle disposizioni (in qualche caso disattese) previste dal decreto 27 giugno 1826 del presidio medesimo, in base al quale o il governo o le delegazioni avrebbero dovuto comunicarle i permessi di assenza accordati ai commissari. Il presidio, il 28 febbraio, rispose che con dispaccio presidenziale 6 agosto 1831 n. 3852 si era successivamente stabilito che fossero gli stessi commissari a contattare direttamente la direzione generale, ritenendola una procedura più razionale: infatti essi avrebbero potuto

⁶¹ Il caso del commissario Molena del maggio 1833 è contenuto nel fascicolo relativo ai suoi permessi di assenza che si trova in ASV, *Presidio di Governo 1830-1834*, IV, b. 678. Anche la delegazione stessa, in realtà, poteva concedere dei permessi (per lo più d'emergenza e di breve durata), comunque normati dalla legge; in quelle circostanze, però, era sempre necessario chiedere l'autorizzazione al presidio, il quale, nella formulazione del proprio parere, teneva conto soprattutto dello stato del distretto e della qualità dell'aggiunto o del collega commissario che temporaneamente avrebbero dovuto fare le veci dell'assente: ASV, *ibidem*. Giuseppe Molena, trentanovenne, laureato in legge, originario di Conegliano dove operò prima nella cancelleria del censo napoleonica e poi come aggiunto in quella austriaca (e quindi nel commissariato), promosso nel 1824, a Sacile dal 1831; nell'ottobre del 1834 divenne conservatore delle ipoteche a Treviso, con gran sollievo del governo che nel maggio del 1835 così si espresse sulla circostanza: «Uno dei Commissari Distrettuali che meno corrispondevano alle esigenze di servizio... Una fortunata occasione per disfarsene l'offrì al fine la di lui destinazione al posto di Conservatore delle Ipoteche a Treviso conferitogli dall'I. R. Senato Lombardo-Veneto della Suprema Giustizia come partecipò il Tribunale d'Appello coll'inferta sua nota 23 settembre 1834»: tale documento del governo è contenuto nel fascicolo relativo al concorso per commissario del febbraio 1835 che si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5084.

⁶² Per una serie di esempi di questa natura si vedano i fascicoli sui permessi di assenza che si trovano in ASV, *Presidio di Governo 1830-1834*, IV, b. 683.

anche non usufruire di un permesso accordato o stare assenti per un lasso di tempo inferiore a quello concesso. Già in una precedente missiva della direzione generale al presidio del 2 agosto 1831, la stessa aveva sostenuto:

«Dopocché col primo di Giugno dell'anno 1826 furono poste in attività le Organiche Istruzioni della Polizia, già sancite da Sua Maestà l'Imperatore e nelle quali venne stabilito che gli oggetti riservati e di alta polizia venissero trattati sotto l'esclusiva dipendenza di questa Direzione Generale, fu superiormente assentito che anco i Commissarj Distrettuali dovessero tenere per questi affari un Protocollo, ed Archivio separato da rendersi soltanto al Signor Direttore Generale ostensibile e nelle Provincie al R. Commissario Superiore»⁶³.

Secondo la direzione generale, dunque, anche la succitata disciplina dimostrava «che questi Signori Commissarj dipendono pel trattamento degli affari tanto dalla Regia Delegazione Provinciale che da questa Direzione Generale»⁶⁴; e motivava la questione argomentando che siccome diversi oggetti di polizia «importanti e delicati»⁶⁵ non potevano essere affidati agli aggiunti, era necessario che la direzione generale sapesse quando un commissario si assentava, tentando quindi di far passare la cosa quale una misura opportuna per il buon andamento del servizio.

In realtà non pare esagerato affermare che neanche troppo velatamente si voleva introdurre, nel concreto, più che altro un vero e proprio strumento di controllo, e con esso, a livello teorico, pure un principio di subordinazione dei commissari stessi alla direzione generale (anche al di fuori della stretta materia di polizia), a danno *in primis* dell'autorità politica delle delegazioni.

Si è visto qui sopra come il presidio avesse deciso che si instaurasse appunto una corrispondenza diretta tra commissari e direzione generale per la comunicazione dei permessi di assenza, escludendo così che la stessa direzione generale potesse intromettersi nella loro concessione e difendendo al medesimo tempo anche l'autorità delle delegazioni provinciali, avendo la direzione generale medesima ipotizzato pure una corrispondenza tra sé e le delegazioni con un proprio nulla osta e l'aggiunta della formula «purché la Delegazione non abbia niente in contrario»⁶⁶; il presidio, in data 6 agosto 1831, aveva infine risposto che alla

⁶³ Tale missiva della direzione generale di polizia al presidio del 2 agosto 1831, così come tutta la documentazione relativa a questo caso, è contenuta nel fascicolo «Disposizioni della Polizia relativamente ai permessi di assenza dei Commissari Distrettuali in generale» che si trova in ASV, *Presidio di Governo 1830-1834*, IV, b. 681. Per un approfondimento del tema dei complessi rapporti dei commissari distrettuali con i propri diretti superiori in materia politica e di polizia, si rinvia appunto al capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro.

⁶⁴ ASV, *ibidem*.

⁶⁵ ASV, *ibidem*.

⁶⁶ ASV, *ibidem*.

direzione generale non sarebbe potuto spettare di fornire quella che si configurava come un'autorizzazione preventiva sull'eventuale permesso di assenza richiesto.

Tale disputa, anche per la mancanza di effetti concreti che ne seguì, non incise sulla frequenza delle richieste inoltrate dai commissari, che si mantenne alta ma non eccessiva, esattamente come prima dello scontro istituzionale suddetto, salvo una flessione registrata tra 1836 e 1837, in concomitanza con la fase acuta dell'epidemia di *cholera morbus*⁶⁷. Esemplificativa, a tale riguardo, la considerazione contenuta in una comunicazione del presidio inviata alla delegazione di Treviso in data 2 giugno 1836, in risposta proprio ad una richiesta di permesso inoltrata da quest'ultima in nome e per conto del commissario Lorenzo Vida di Ceneda:

«Nelle attuali circostanze di pubblica calamità egli è un sano dovere di ogni capo d'ufficio ed in ispecie dei capi locali e distrettuali di non abbandonare per più tempo i loro posti»⁶⁸.

Perfino nel biennio pre-rivoluzionario la situazione risultò tutto sommato tranquilla⁶⁹, mentre un profluvio di istanze travolse subito dopo il marzo 1848 il governo provvisorio della Repubblica Veneta, anche se in quella situazione i funzionari che si allontanarono dalle sedi di lavoro lo fecero a prescindere dal fatto di aver ricevuto l'attesa risposta dal capoluogo lagunare⁷⁰.

Ma le promozioni ed i permessi di assenza non rappresentavano le occasioni più frequenti riservate ai commissari per 'cambiare aria'. Da questo punto di vista contarono sempre molto di più i trasferimenti (ricercati o subiti) cui erano sottoposti: le cosiddette 'traslocazioni'⁷¹.

⁶⁷ Si vedano a riguardo i fascicoli «Permessi di assenza» che si trovano in ASV, *Presidio di Governo 1830-1834*, IV, bb. 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684; ASV, *Presidio di Governo 1835-1839*, II, bb. 863, 864, 865, 866, 867; ASV, *Presidio di Governo 1840-1844*, II, bb. 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077. Per alcuni riferimenti archivistici riguardanti del materiale documentario relativo al *cholera morbus*, si rinvia alla nota 31 del capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro.

⁶⁸ Tale comunicazione del presidio alla delegazione provinciale di Treviso del 2 giugno 1836 si trova in ASV, *Presidio di Governo 1835-1839*, II, b. 866. Lorenzo Vida, sessantunenne, friulano di origine, nel 1817 fu trasferito dalla direzione della cancelleria del censo della stessa località a quella di Sacile, dove rimase fino al 1820, per tornarvi poi (dopo una breve parentesi ad Aviano) nel 1822 ininterrottamente fino al 1831, anno del suo trasferimento a Ceneda: andò in pensione nel 1846, all'età di 71 anni.

⁶⁹ Si vedano a riguardo i fascicoli «Permessi di assenza» che si trovano in ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, bb. 1278, 1279, 1280.

⁷⁰ Si vedano, a titolo esemplificativo, due documenti del governo provvisorio del maggio 1848 relativi ai commissari, aggiunti e scrittori che dopo la caduta del governo austriaco furono costretti (o consigliati) ad allontanarsi dalle rispettive residenze: ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6961.

⁷¹ L'esame degli *Almanacchi per le Province soggette all'I. R. Governo di Venezia nel Regno Lombardo-Veneto* relativi agli anni 1821-1846 (che si trovano in ASV, *Biblioteca legislativa*, bb. 215-232) e dei *Manuali del Regno Lombardo-Veneto* relativi agli anni 1847 e 1848 (che si trovano in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 208) ha consentito (compiute le necessarie verifiche nella documentazione archivistica vera e propria), oltre che di 'familiarizzare' con i nomi di commissari, aggiunti e scrittori, anche di individuare i distretti in cui operavano e, soprattutto, di ottenere una panoramica generale sulla loro mobilità.

Si è già ricordato il presidiale decreto n. 488/4673 del 26 novembre 1823, con il quale era stato introdotto, anche a livello normativo (e non solo di prassi), un principio già conosciuto ed applicato durante l'amministrazione napoleonica: si sarebbe dovuto evitare che i commissari operassero nei propri territori di origine; così come si è pure già constatato che si continuò a derogare a tale principio (da parte dello stesso Ranieri) quando ci si trovava di fronte a circostanze o a distretti particolari⁷².

Che le traslocazioni abbiano sempre rappresentato una 'procedura sensibile' per il presidio (il quale era investito della potestà decisionale sulle stesse, anche se il viceré, oltre ad esserne costantemente aggiornato, frequentemente ne domandava al governatore pure le motivazioni) è testimoniato anche dal fatto che in questi frangenti le informazioni fornite dalla direzione generale di polizia (relative alla condotta morale e politica del funzionario da trasferire, o ai potenziali legami che poteva intrattenere con soggetti che risiedevano nella sede di destinazione), soprattutto tra il 1820 ed i primi anni trenta, sembravano avere un peso maggiore di quelle inoltrate ad esempio dai delegati provinciali (in altre circostanze molto più considerate), i quali, peraltro, se il 'traslocando' risultava di buone capacità, solitamente appoggiavano le richieste di spostamento avanzate dallo stesso (il più delle volte ispirate dalla volontà di un riavvicinamento al luogo di origine o, comunque, di residenza della famiglia)⁷³.

Naturalmente a trasferimento stabilito, così come la sezione governativa di finanza, veniva avvisata immediatamente la stessa direzione generale di polizia, «interessando a quell'Autorità di conoscere i cangiamenti e variazioni che emergono fra i vari Commissarij ed Aggiunti Distrettuali che pur sono bracci della Polizia e ciò tanto più che fra le avvenute traslocazioni si contano alcune nella Provincia di Venezia ove la Direzione Generale di Polizia à l'immediata sorveglianza»⁷⁴.

Complessivamente vi fu un mutamento della politica delle traslocazioni da parte del presidio (e del governo) tra gli anni venti ed il '48? Schematizzando. Gli anni venti (specie la seconda metà) ed i primi anni trenta si caratterizzarono per il tentativo di dare un'applicazione

⁷² Sul decreto del 26 novembre 1823, si rimanda alla nota 31 del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro. Per quanto concerne, invece, le deroghe al principio stabilito nello stesso, che nel corso degli anni vennero attuate specie in circostanze o in distretti particolari (quelli montani *in primis*, ma non solo), si rimanda alla sezione *La dinamica istituzionale* del presente lavoro. Per arricchire il quadro degli esempi a tale riguardo, si aggiunge qui la vicenda legata al distretto di Conegliano, nel quale, come cancelliere del censo, prima, e come commissario, poi, Domenico Fenzi (originario del luogo) prestò servizio ininterrottamente dal 1817 al 1839, anno della morte. In un rapporto al governo del giugno 1833, la delegazione provinciale di Treviso definì il Fenzi appunto un «locale» che però godeva di grande stima tra gli amministrati e che sapeva essere imparziale (inutile dire che i giudizi potevano variare nel tempo; non in questo caso però): tale rapporto si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3791.

⁷³ Si vedano ad esempio, a riguardo, i tanti fascicoli sulle traslocazioni che si trovano in ASV, *Presidio di Governo 1824*, VII, b. 340.

⁷⁴ Queste, tra le altre, le parole usate dal governo in un documento del 1822 che si trova in ASV, *Governo 1822*, XIII 6, b. 1948.

sistematica al principio contenuto nel succitato decreto del novembre 1823⁷⁵. Tra il 1835 ed il 1839, invece, pare che nelle determinazioni finali del presidio i suggerimenti forniti dalle delegazioni siano tornati a pesare più di quelli espressi dalla direzione generale di polizia⁷⁶ (probabilmente perché, rispetto soprattutto alla prima metà degli anni venti, gli episodi di abusi e corruzione aventi quali responsabili commissari ed aggiunti, come si vedrà, diminuirono sensibilmente)⁷⁷.

Emerge più chiaramente anche un altro aspetto fondamentale della questione: le istanze di traslocazione avanzate dai commissari stessi, eccetto in circostanze legate a meriti di servizio acquisiti, venivano quasi sempre respinte⁷⁸. Tendenza, quest'ultima, che mutò in parte solamente tra il 1847 ed i primi mesi del '48, periodo nel quale, accanto a qualche caso in più di trasferimento forzato (specie per disinnescare la formazione di potenziali tensioni con le comunità amministrative), si assistette appunto anche ad una maggiore attenzione alle esigenze personali dei funzionari, che, a dire il vero, sembravano aver cominciato a cercare di avvicinarsi a casa fin dall'anno prima, al momento dello scoppio dei disordini legati al cattivo andamento dei raccolti e quindi alla conseguente carestia⁷⁹.

Ma si era già evidenziato anche come in questo biennio il presidio fosse ridiventato più sensibile alle informazioni fornite dalla direzione generale guarda caso sulle capacità in 'oggetti di polizia' dei singoli commissari e aggiunti⁸⁰.

Ad esempio, in una risposta al governatore, già nel maggio del 1846 la stessa direzione generale, riguardo al commissario Giuseppe Guarnieri di Massa, aveva sostenuto che proprio le sue prestazioni in «oggetti polizia»⁸¹ non risultavano così soddisfacenti; lo si era già notato quando operava a Crespino, distretto poco importante sotto l'aspetto amministrativo, ma «interessantissimo proprio per le viste di polizia»⁸²: la direzione medesima sconsigliò quindi di traslocarlo a Polesella, altro distretto delicato da quel punto di vista, «specialmente nei

⁷⁵ Si vedano i fascicoli relativi alle traslocazioni che si trovano in ASV, *Presidio di Governo 1825-1829*, VI, b. 471 ed in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3793.

⁷⁶ Si vedano i fascicoli relativi alle traslocazioni che si trovano in ASV, *Presidio di Governo 1835-1839*, II, bb. 853 e 855.

⁷⁷ Per l'approfondimento di tale tematica, si rinvia al capitolo *Commissari alla sbarra* del presente lavoro.

⁷⁸ Per le traslocazioni della prima metà degli anni '40, si vedano i relativi fascicoli che si trovano in ASV, *Presidio di Governo 1840-1844*, II, bb. 1059 e 1062.

⁷⁹ A tale riguardo si vedano i fascicoli relativi alle traslocazioni che si trovano in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6949 ed in ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, bb. 1269, 1270, 1271.

⁸⁰ In proposito, a titolo esemplificativo, per il caso dell'aggiunto al distretto di Adria, Marzio Capra, del luglio 1844, si rimanda al paragrafo *Commissari nuovi, problemi vecchi* ed alla relativa nota 44 del capitolo *Verso il '48* del presente lavoro.

⁸¹ La comunicazione della direzione generale di polizia al governatore Palfy del 13 maggio 1846, così come tutto il materiale documentario connesso a questo caso, è contenuto nel fascicolo relativo alle traslocazioni che si trova in ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1270. Giuseppe Guarnieri, nel 1817 già cancelliere del censo a S. Pietro in Cariano, poi commissario; in Polesine dal 1823, prima ad Occhiobello, quindi ad Adria, Crespino (dal 1835) e Massa (dal 1843).

⁸² ASV, *ibidem*.

momenti attuali»⁸³. Da notare che il trasferimento a Polesella lo aveva suggerito il delegato provinciale (molto benevolo nel suo giudizio sul Guarnieri), perché realtà amministrativamente meno impegnativa di quella di Massa (caratterizzata anche dalla presenza di diverse gestioni consorziali) e Guarnieri era un commissario settantenne sulla soglia dei quarant'anni di servizio (per la verità il delegato aveva parlato anche di Massa come di un distretto difficile dal punto di vista delle mansioni di polizia, stante la permeabile linea di confine rappresentata dal fiume Po). Alla fine il presidio ascoltò guarda caso la direzione generale, prendendo nota del fatto che Polesella richiedeva appunto un funzionario abile negli oggetti di polizia.

In questo periodo anche le proposte di trasferimento di commissari o di aggiunti avanzate dai delegati si fecero più frequenti: ne furono colpiti soprattutto i soggetti più anziani, spesso accusati di indolenza, specie se operavano in località ritenute sensibili⁸⁴.

Ma conviene tornare ora alla 'normalità' dei processi di trasferimento, dal momento che è indubbio, come visto, che l'andamento degli stessi, nel biennio pre-rivoluzionario, comportò e rappresentò almeno parzialmente un'alterazione della 'condizione fisiologica' del sistema.

Prima di tutto non bisogna dimenticare che la decisione di traslocare un commissario inevitabilmente innescava a catena una serie di altri spostamenti che andavano attentamente valutati: pure spostamenti di aggiunti, stante il principio che dove c'era un capo distretto in gamba il suo aiutante poteva anche non essere di grande caratura, mentre il discorso si capovolgeva se si aveva a che fare con commissari poco esperti o cagionevoli di salute.

In secondo luogo si tenga a mente che la maggior parte delle traslocazioni avveniva nel momento in cui, con la nomina di nuovi commissari da parte di Ranieri, vi era uno scambio di pareri tra lo stesso ed il governatore, cui spettava ufficialmente (come più volte ricordato) l'indicazione finale della sede di destinazione.

Non si creda però che le prescrizioni trasmesse dal presidio medesimo al governo (che raggiungevano poi gli interessati attraverso le delegazioni provinciali) fossero motivate da riflessioni articolate.

Solitamente ad un incipit standard che recitava così «Per conciliare le differenti viste di servizio mi sembra utile di fare le seguenti variazioni... »⁸⁵, seguivano stringatissime delucidazioni (eppure anche con indiretti riferimenti alle qualità dei commissari che se ne

⁸³ ASV, *ibidem*.

⁸⁴ Si vedano i fascicoli relativi alle traslocazioni che si trovano in ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1271.

⁸⁵ Su questa formula e sulle seguenti stringatissime spiegazioni fornite dal presidio al governo nelle comunicazioni relative alle decisioni prese riguardo alle traslocazioni, si veda, a titolo esemplificativo, il fascicolo concernente appunto le traslocazioni stesse disposte dal governatore Inzaghi il 13 dicembre 1823 in conseguenza della nomina di otto nuovi commissari: ASV, *Governo 1824*, XI 3, b. 2404.

andavano o alle caratteristiche dei distretti) della serie: «perché trovo giusto che quest'uomo senta qualche peso...; va bene...; avendo quel distretto bisogno di un capo distinto...; non sta bene lì...; solamente per il caso che l'Aggiunto venga traslocato in un migliore sito, come lo merita...; quel distretto ha bisogno di un uomo sobrio e di buone maniere...»⁸⁶. Qualche parola in più o in meno poteva dipendere dal governatore in carica⁸⁷ o dal periodo in cui si prendevano le decisioni: ma lo standard non mutava.

Cosa accadeva, invece, quando a chiedere un trasferimento erano gli stessi funzionari?

A parte gli alunni, che talora domandavano di servire in una sede dove fosse possibile acquisire il maggior numero di competenze, le giustificazioni alla base della stragrande maggioranza delle istanze si riducevano a tre (pur declinate in diverse maniere): l'insalubrità o la rigidità del clima, l'avvicinamento alla famiglia o all'amministrazione degli affari famigliari (per motivi economici o per anzianità dei genitori), l'istruzione dei figli⁸⁸.

Salvo casi eccezionali (ad esempio un impedimento fisico che rendesse di fatto difficile l'espletamento del servizio in un distretto di montagna), specie se il funzionario era stato soggetto da poco tempo a precedente trasferimento (subito o voluto, non importa), la tendenza del governo (che si occupava di rispondere agli interessati) era quella di comunicare come l'istanza, nell'immediato archiviata, sarebbe stata presa in considerazione al momento opportuno.

Tra la ricchezza di informazioni, talora anche curiose, che la documentazione relativa alle richieste di trasferimento può offrire, ve ne sono di molto significative (e spesso, al contempo, molto scontate): ad esempio la predilezione dei distretti veronesi da parte degli ex alunni lombardi, nominati aggiunti nel Veneto (non solo per vicinanza geografica, ma quasi a voler evocare una difficile ma non impossibile chiamata in patria); le sedi più gettonate in assoluto erano invece i capoluoghi di provincia, con Padova in testa (si ricordi che all'interno della città, ma non nel suo distretto, il commissario svolgeva solo funzioni di carattere censuario); quelle da evitare accuratamente, le località montane, con Auronzo e la carnica Rigolato in fondo alla classifica (la prima perché pure di difficile gestione, la seconda per la desolazione del posto)⁸⁹.

⁸⁶ ASV, *ibidem*.

⁸⁷ Per la serie dei governatori delle Province Venete tra 1816 e 1848, si rimanda alla nota 55 del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro.

⁸⁸ A titolo esemplificativo, si vedano i fascicoli relativi ai commissari ed agli aggiunti «petenti traslocazioni» che si trovano in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2871; ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 8, b. 3793; *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6125.

⁸⁹ Per una panoramica sulle peculiarità dei distretti delle Province Venete (alcuni dei quali particolarmente 'caldi' specie dopo l'emanazione e la notificazione della legge sull'alienazione dei beni comunali dell'aprile/luglio 1839), si rinvia al capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* del presente lavoro.

Un interrogativo legittimo che ci si può porre consiste nel domandarsi se si poteva verificare il caso di due commissari che riuscissero a prendere accordi tra di loro per chiedere contemporaneamente uno scambio vicendevole di distretto e se, più in generale, di fronte alla politica dei trasferimenti operata dalle autorità superiori, gli stessi commissari riuscissero ad opporsi tramite una sorta di ‘rete corporativa’ per parare eventualmente i colpi ritenuti più duri nei loro confronti. In nessun altro frangente la risposta può essere così secca: nulla di tutto questo.

Pochissimi risultano essere stati i casi pianificati e quindi autorizzati di scambio vicendevole di sede⁹⁰: le condizioni da soddisfare perché ciò potesse avvenire (vista la delicatezza della gestione di quel complesso mosaico costituito dai novantatre distretti veneti), erano tali e tante che la semplice volontà di due funzionari non sarebbe stata sufficiente per convincere chi di dovere.

Così com’è da escludere nella maniera più assoluta la possibilità di rintracciare una sorta di ‘autocoscienza professionale’ di tutti i commissari.

Le provenienze più diverse, non solo geografiche, ma, appunto, soprattutto professionali dei ‘vecchi’, che rappresentarono fino al ’48 la maggioranza dei commissari delle Province Venete⁹¹, la struttura gerarchica dell’amministrazione che, pur caratterizzata da organi collegiali, faceva sì che i rapporti istituzionali più stretti che tale funzionario poteva instaurare fossero quelli con il rispettivo delegato provinciale (il quale, per tanti aspetti attento alle esigenze dei commissari medesimi, era pur sempre un consigliere di governo operante sul territorio e suo organo esecutivo)⁹² e proprio la continua mobilità cui si era costretti dagli avvicendamenti tra colleghi, rendevano impossibile la formazione e la conservazione di una ‘coscienza di corpo’⁹³.

⁹⁰ Tra i pochissimi documentati uno interessò i commissariati di Tricesimo e di Bardolino nell’agosto del 1821 (ASV, *Governo 1821*, XII 4, b. 1759); un altro i commissariati di Mestre e di Codroipo tra 1827 e 1828 (si veda la vicenda relativa alla richiesta di sussidio da parte del commissario Angelo Franceschi del settembre 1834, riportata nel paragrafo *I commissari distrettuali: ricchi e gratificati o poveri e frustrati?* del presente capitolo); un altro ancora (ma post ’48) i commissariati di Ampezzo e di Aviano nell’aprile del 1854 (ASV, *Luogotenenza delle Province Venete, Atti, Commissariati Distrettuali, 1852-1856*, filza 350). Lo scambio vicendevole che interessò i distretti di Cividale e di Paluzza nel settembre del 1824 fu invece voluto (oltre che autorizzato, come di regola), dal presidio (ASV, *Governo 1824*, XI 3, b. 2407).

⁹¹ Per l’approfondimento di questa tematica, si rimanda alla sezione *La dinamica istituzionale* del presente lavoro.

⁹² Per un approfondimento sulla funzione delle delegazioni provinciali ed appunto sul loro stretto rapporto con i commissari distrettuali, si rinvia al capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro.

⁹³ Pure le vicende rivoluzionarie sembrarono dimostrarlo: di fronte agli eventi del ’48 si ebbero quasi tante situazioni e tanti comportamenti diversi, quanti erano i commissari impiegati sul territorio; ciascuno si mosse pragmaticamente in modo autonomo; e anche i casi di maggiore lealismo nei confronti dell’Austria furono caratterizzati ed ispirati per l’appunto da una ‘gerarchica’ fedeltà al governo momentaneamente caduto (ed all’imperatore) più che da un attaccamento all’istituzione commissariale in quanto tale. Questi accadimenti, però, che pur paiono trovare riscontro da un punto di vista archivistico, esulano dall’oggetto dell’analisi qui proposta e rimandano ad eventuali future riflessioni. Sul significato istituzionale dell’espressione ‘corpo commissariale’,

Tornando invece all'uso delle traslocazioni d'ufficio da parte delle autorità, non si può omettere di esaminare un'ultima funzione assolta dalle stesse: quella punitiva.

Già nel settembre del 1821, in risposta ad un'interrogazione della delegazione provinciale di Udine relativa ad un caso specifico, il governo argomentava in maniera più generale:

«Il Governo prende dalle sue fonti uffiziali e regolari le informazioni dei propri dipendenti impiegati, e cerca, ove non risultino fatti gravi e decisi che possano chiedere procedure regolari e giudiziarie, di richiamarli al loro dovere, e di valersi appunto anche del mezzo delle traslocazioni per esperimentarli altrove e toglierli da formate non lodevoli relazioni ed abitudini»⁹⁴.

Vi è comunque da precisare che il provvedimento del trasferimento a fini punitivi era generalmente preceduto da una o più ammonizioni al soggetto interessato.

A seconda poi del tipo di traslocazione, variavano di conseguenza anche le modalità di eventuale riconoscimento di un sussidio di viaggio: se ci si trovava di fronte ad una traslocazione conseguente a richiesta del funzionario (anche se raramente destinata a concludersi nella sede preferita espressa) o a motivi disciplinari, non scattava l'erogazione di alcun indennizzo.

Una volta decretato il trasferimento, però, specie nei primi anni venti, e quindi durante la fase iniziale di radicamento dei funzionari sul territorio, al prescelto conveniva non creare troppi fastidi.

L'aggiunto Giovanni Battista Sarri Dall'Armi nel giugno del 1822 fu dimesso dal servizio perché, traslocato da Valdobbiadene (dove viveva e dove aveva già lavorato nella cancelleria del censo) a Tolmezzo, non si era mai presentato alla nuova sede⁹⁵.

Ancora più insolente fu l'atteggiamento del suo collega Santo Colpi che, aggiunto ad Asiago (pure lui già nella cancelleria del censo), nel maggio del 1823 minacciò di andarsene se non fosse stato spostato in una località più gradevole; in soli dieci giorni il governo lo 'accontentò', decretandone il licenziamento⁹⁶.

Oltre a non essere troppo schizzinosi, era meglio anche non prendersela comoda. Secondo Venezia, infatti, il commissario (e quindi, *mutatis mutandis*, l'aggiunto) destinato ad una

così come usata dalle autorità politiche superiori, si rimanda, invece, alla nota 22 del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro.

⁹⁴ Questo documento riservato, datato 14 settembre 1821, si trova in ASV, *Governo 1821*, XII 4, b. 1758.

⁹⁵ Il fascicolo contenente questa vicenda si trova in ASV, *Governo 1822*, XIII 7, b. 1949.

⁹⁶ Il provvedimento governativo a riguardo è datato 23 maggio 1823 e si trova in ASV, *Governo 1823*, XI 11, b. 2161.

nuova sede, avrebbe dovuto recarvisi nel più breve tempo possibile, salvo «assoluta necessità pienamente dimostrata e sopra motivi particolari di servizio»⁹⁷.

Le autorità governative, poi, vigilavano in maniera estremamente accorta anche sulla procedura di passaggio di consegne di un ufficio tra il funzionario in uscita e quello in entrata: la redazione dei relativi verbali era infatti regolata da una serie di disposizioni normative ben precise. Coadiuvato dalla contabilità centrale, lo stesso governo riusciva perfino a rilevare errori come quello di una omessa citazione in tali verbali di due scaffali rispetto al corretto inventario del mobilio in dotazione ai locali adibiti a sede commissariale⁹⁸. Infine, attorno al 1848, in occasioni come queste si pose sempre più attenzione al maneggio del «protocollo riservato in oggetti di alta polizia».

Benché non vi fosse una chiara distinzione tra gli affari di polizia «ordinaria» («amministrativa» o «bassa») e quelli che riguardavano invece la sicurezza dello stato, né, lo si vedrà in seguito, una netta separazione di competenze tra gli organismi che avrebbero dovuto occuparsi degli uni e degli altri⁹⁹, ossia delegazioni provinciali e direzione generale di polizia (tramite i commissari superiori a livello provinciale), il governo, sentiti entrambi, e scontentando per lo più le prime, già nel 1844 aveva deciso che, essendo il succitato protocollo fisicamente separato non solo dal protocollo generale, ma anche da quello della corrispondenza riservata con la delegazione in oggetti di «polizia ordinaria od amministrativa», da allora in avanti, ad ogni mutamento di commissario in un ufficio, si sarebbe dovuto redigere un apposito processo verbale di consegna (riguardante appunto il protocollo riservato degli oggetti di alta polizia) da trasmettere al commissario superiore di polizia del capoluogo provinciale, salvo che nel veneziano, dove sarebbe stato inviato direttamente alla direzione generale¹⁰⁰.

Nonostante tutte queste difficoltà, si è visto come dopo anni di duro lavoro (da un minimo di dieci ad un massimo di oltre quaranta) un commissario distrettuale avrebbe potuto godere del meritato riposo¹⁰¹. Puntualissimo, a tale riguardo, uno dei tanti estratti in circolazione delle direttive austriache in tema di pensioni, ben conosciuti dagli interessati:

⁹⁷ Questo richiamo del governo (molto frequente) può ad esempio essere rinvenuto all'interno di un fascicolo riguardante il commissariato distrettuale di Paluzza che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6138.

⁹⁸ Questo episodio è riportato all'interno del fascicolo «Ampezzo. Commissariato» che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6952.

⁹⁹ Per l'approfondimento di questa tematica, si rinvia al capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro.

¹⁰⁰ Tutta la documentazione relativa a questa vicenda è contenuta nel fascicolo intitolato «Proposizione di attivare una formula uniforme in occasione del passaggio di consegne di un ufficio tra un Commissario ed un altro. Risultato positivo ma con prescrizioni su documenti riguardanti materia di polizia» che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 19, b. 6149.

¹⁰¹ Per questi particolari, si rimanda alla *Premessa* del presente capitolo.

«La giubilazione ha luogo o sopra istanza diretta alla competente superiorità o dietro dimanda dell'autorità medesima. L'età, mancanza di forze e le malattie sono motivi per i quali si potrà procedere alla giubilazione. L'età si comprova colla fede di battesimo, il numero degli anni di servizio dal Decreto di nomina e di avanzamento, la mancanza e difetti di salute e la conseguente inabilità al servizio cogli attestati dei chirurghi e dei medici»¹⁰².

Prima di giubilare era comunque necessario considerare se l'impiegato inabile non fosse «in grado di servire in una mansione meno pesante»¹⁰³: in caso di errori od omissioni ne avrebbe risposto direttamente l'autorità che aveva proposto la giubilazione.

I tempi per esaminare la pratica e per giungere quindi all'erogazione della pensione accordata non erano così rapidi: nella concitata situazione dei mesi immediatamente precedenti il marzo del 1848 l'attesa raggiunse anche i due anni¹⁰⁴.

D'altra parte numerosi erano gli uffici e le autorità (per lo più collegiali) attraverso i quali il fascicolo doveva transitare (mentre la decisione sull'erogazione competeva, di regola, a Ranieri). E tale iter era sicuramente rallentato dalla mole di ricorsi ed istanze che potevano comunque essere inoltrati dall'interessato anche dopo l'esaurimento dell'analisi relativa alla sua 'cartella' (istanze da indirizzarsi quasi tutte direttamente, a mo' di supplica d'antico regime, al viceré o allo stesso imperatore, al quale spettava sempre il pronunciamento definitivo e che, per lo meno con Francesco I, fino al 1835, e con Francesco Giuseppe I, dopo il '48, studiava i casi personalmente uno ad uno¹⁰⁵): quasi sempre richieste di aumenti¹⁰⁶ o fondate su di una supposta ingiusta valutazione dei servizi resi, o più prosaicamente motivate da una infamante ed insopportabile condizione debitoria, o ancora caratterizzate da lagnanze relative a precari stati di salute, infermità o malattie (cecità, gravi reumatismi, patologie polmonari, ecc.) più o meno collegati e collegabili alla usurante carriera commissariale trascorsa in località spesso malsane o climaticamente inospitali.

¹⁰² L'estratto, di cui qui si è citata una parte, è contenuto all'interno del fascicolo intitolato «Carlo Stefani: quiescenza, pensione, reimpiego e sussidio» che si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5085. Per un breve profilo biografico del commissario Stefani, si rimanda alla nota 23 del presente capitolo; per un'analisi più approfondita della sua esperienza professionale, si rinvia, invece, alla nota 33 del capitolo *Commissari alla sbarra* del presente lavoro.

¹⁰³ ASV, *ibidem*.

¹⁰⁴ Su tale questione, si vedano i fascicoli relativi alla giubilazione di diversi commissari che si trovano in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6956.

¹⁰⁵ Sulla coscienziosa meticolosità dell'imperatore Francesco I nello studio delle pratiche che venivano sottoposte alla sua attenzione, e sulla sua figura in generale, si rimanda alla *Premessa* del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro.

¹⁰⁶ Significativo, per rimanere sotto il segno di questa persistenza di pratiche di antico regime, il caso del 'vecchio' commissario Giovanni Battista Puppa, il quale, giubilato nel febbraio del 1831 per la scarsa capacità nell'espletare le funzioni previste dall'impiego (si veda il relativo fascicolo in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3786), nell'ottobre del 1839 ottenne da Ferdinando un aumento dell'importo della pensione proprio per la sua comprovata incensurabile condotta morale e politica, non casualmente coincidente, nella dicitura contenuta nel decreto della cancelleria aulica riunita che gli trasmise la decisione, con la fedeltà alla persona del sovrano: ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5096. Puppa, originario del Friuli, già cancelliere del censo di Ampezzo nel 1817, dal 1823 al momento della pensione fu sempre lasciato nel poco complicato distretto di Loreo.

Eppure esisteva anche la sciagurata possibilità di non vedersi nemmeno riconosciute tanta dedizione al proprio ufficio e tanti anni di duro lavoro, dal momento che «perdevano il diritto al trattamento di quiescenza gli impiegati che avessero presentato le dimissioni o fossero stati destituiti per negligenza o incapacità, per motivi disciplinari o in conseguenza di condanna penale»¹⁰⁷. Il fatto che i commissari (e gli aggiunti) non idonei al trattamento pensionistico per comportamenti illeciti o illegali fossero più o meno numerosi costituiva ovviamente un problema che esulava dal ristretto campo delle giubilazioni e che investiva invece il funzionamento stesso dell'amministrazione statale periferica delle Province Venete¹⁰⁸.

¹⁰⁷ U. TUCCI, *Stipendi e pensioni dei pubblici impiegati nel Regno Lombardo-Veneto dal 1824 al 1866*, cit., p. 11.

¹⁰⁸ Per l'approfondimento di questa tematica, si rinvia proprio al capitolo successivo, *Commissari alla sbarra*, del presente lavoro.

CAPITOLO II

COMMISSARI ALLA SBARRA

Premessa

In un passo della parte del proprio saggio dedicata a *L'amministrazione del Regno Lombardo-Veneto* (a sua volta contenuto nel volume numero uno dell'opera *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, a cura di Vittorio Emanuele Orlando, edito a Milano nel 1900), il giurista Carlo Schupfer, a proposito degli impiegati regi, scriveva pure:

«Il licenziamento poteva essere motivato da delitti, da trasgressioni politiche, da negligenza nei propri doveri, ed era circondato di non lievi garanzie. Difatti si pronunciava dall'aulico dicastero, da cui l'impiegato dipendeva, sul parere del Governo... , nonchè di due consiglieri di appello che gli si aggregavano per la circostanza. Solamente, trattandosi di impiegati di basso servizio, deliberava il Governo... , con l'intervento del regio Fisco. La sottoposizione a procedimento penale portava seco la sospensione dall'ufficio e dal soldo; ma la assoluzione per inesistenza di reato dava diritto senz'altro alla riammissione. Sulla riassunzione in servizio di persona assolta per insufficienza di indizi, si pronunciava volta per volta il dicastero aulico, previo parere dell'ufficio a cui l'impiegato apparteneva. Altre cause di sospensione erano determinate dalla sicurezza del servizio e dal decoro dell'ufficio; ma non toglievano il diritto agli alimenti»¹.

Questo stesso passo era ancora citato, sessant'anni dopo, da Ugo Tucci nel suo *Stipendi e pensioni dei pubblici impiegati nel Regno Lombardo-Veneto dal 1824 al 1866*².

Ovviamente, anche i commissari distrettuali erano soggetti a tale normativa³.

Una normativa che, come sempre nel 'tragitto' dalla teoria alla prassi, poteva trovare diverse forme di applicazione.

Si prenda, ad esempio, il caso della legislazione anti-massonica. Venne più volte ribadito che gli ex appartenenti alla setta dei 'Franchi Muratori' non avrebbero mai potuto accedere ai pubblici impieghi: eppure vi furono diverse eccezioni.

Di certo, dice bene Meriggi, per i funzionari 'sporcatisi' di tale appartenenza, quella macchia «rimase un segno indelebile, e ad essa si deve in gran parte l'intensità della pressione e della vigilanza poliziesca sul mondo degli impiegati che costituì, nel corso della restaurazione, uno

¹ C. SCHUPFER, *I precedenti storici del diritto amministrativo italiano*, in V. E. ORLANDO (ed), *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano. L'amministrazione del Regno Lombardo-Veneto*, I, Milano 1900, p. 1199.

² U. TUCCI, *Stipendi e pensioni dei pubblici impiegati nel Regno Lombardo-Veneto dal 1824 al 1866*, cit., n. 2, p. 11.

³ Oltre che a provvedimenti disciplinari di minore impatto quali la traslocazione, la degradazione e la sospensione temporanea dall'esercizio dell'impiego o dal soldo. L'elenco dei dispacci della camera aulica, contenenti appunto la normativa a tale riguardo, indirizzati al presidio ed al governo, sarebbe lunghissimo. Si riportano in *Appendice* i più significativi, rimandando per completezza, proprio ad un *Elenco degli aulici dispaccj prescriventi le norme da osservarsi nel caso d'inquisizione, e di condanna, di assoluzione ab instantia e di assoluta innocenza, non che di altre mancanze a carico degl' I. R. Impiegati* che si trova in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 515.

dei segni più caratteristici del cambio di regime, e che, attestata come fenomeno in tutta l'area imperiale, conobbe in Italia le sue punte più alte e opprimenti»⁴.

In realtà se il discorso fila perfettamente per la Lombardia, la situazione veneta era differente: secondo David Laven dal 1814 e per lo meno fino al 1835, società segrete antiaustriache o patriottiche non sembrano essere state attive (ma pure al di là del Mincio il fenomeno non assunse dimensioni così eclatanti)⁵.

D'altra parte non va dimenticato che i rapporti di polizia riguardanti questioni interne all'amministrazione, oltre che utili, come già osservato, per delineare il profilo dei candidati ai vari concorsi e per verificarne il comportamento una volta assunti⁶, servivano pure per «condurre accertamenti qualora fosse stato sollevato un sospetto a partire da testimonianze, da voci circolanti o da denunce anonime»⁷: ed in questo ambito il ruolo della direzione generale era sicuramente di primo piano⁸.

E' ancora una volta condivisibile la riflessione offerta da David Laven: la raccolta di tali informazioni non aveva tanto lo scopo di prevenire potenziali eventi rivoluzionari, quanto piuttosto di controllare le varie branche della burocrazia e di mantenerla quindi efficiente. Si riteneva che i funzionari colpiti da scandali avrebbero gettato discredito sull'amministrazione e di conseguenza, in fin dei conti, sulla stessa legittimazione degli Asburgo a governare.

I rapporti di polizia, inoltre, tendevano a scansare le macchinose procedure (con innumerevoli passaggi di consegna tra organi gerarchicamente organizzati, e per lo più, tra l'altro, di natura collegiale) cui erano sottoposte tutte le pratiche d'ufficio e che ne ritardavano terribilmente il rapido raggiungimento dei centri del potere decisionale⁹.

Dunque, se specie per Francesco (ma anche per il figlio Ferdinando, o meglio per chi lo coadiuvava nell'azione politica) la stabilità dell'Impero era strettamente connessa all'onestà dei suoi impiegati (oltre che alla lealtà dei suoi militari), non si poteva che esercitare una strettissima supervisione sull'attività quotidiana dei medesimi da parte delle istanze immediatamente superiori, ma anche, appunto, da parte delle autorità di polizia¹⁰.

⁴ M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., p. 254.

⁵ Ancora David Laven specifica che, ad esempio, in una congiura scoperta in Polesine nel 1818, tra i responsabili solo trentaquattro furono processati; i più provenivano dalla Lombardia, mentre il gruppo organizzato coinvolto apparteneva ad un ramo della carboneria con base nei territori papali (e più precisamente nelle Legazioni Pontificie). Per entrambe queste riflessioni, si veda D. LAVEN, *Law and Order in Habsburg Venetia 1814-1835*, cit., pp. 393-394. Conferme a riguardo provengono pure da diversi rapporti giunti presso la cancelleria di stato e ritrovabili in HHSW, *Staatskanzlei, Provinzen, Lombardo-Venetien*, b. 34.

⁶ Per questi due aspetti, si rimanda rispettivamente alla sezione *La dinamica istituzionale* ed al capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro.

⁷ S. MORI, *La polizia fra opinione e amministrazione nel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 576.

⁸ Per un approfondimento di questo tema, si veda Simona Mori, *ibidem*, pp. 576-577.

⁹ Su queste riflessioni, si veda D. LAVEN, *Law and Order in Habsburg Venetia 1814-1835*, cit., pp. 399-400.

¹⁰ Per queste considerazioni, si veda C. A. MACARTNEY, *L'impero degli Asburgo: 1790-1918*, cit., pp. 193-194. Sempre secondo Macartney, *ibidem*, p. 193, «Francesco stesso, come suo padre e suo zio prima di lui, si

Pure le investigazioni sui commissari distrettuali, perciò, fossero esse di natura penale o semplicemente politica, ebbero per lo più un carattere preventivo e non punitivo¹¹, sebbene le concrete conseguenze per l'esistenza del singolo vadano ovviamente valutate caso per caso, senza nascondersi che quand'anche tali indagini si concludessero con un nulla di fatto (nella maggioranza delle occasioni, specie da metà anni venti in poi) rischiarono frequentemente di creare e/o di alimentare (come poi effettivamente accadde) un clima di sospetto e di tensione (e talora di pericolosa delegittimazione) attorno ad un funzionario che, con tutti i suoi limiti, era comunque chiamato a rappresentare lo stato di fronte ai mille interessi confliggenti delle realtà locali¹².

I commissari controllati

Cologna (Verona), marzo 1830:

«S. M. è suplicata di leggere per atto di carità dall'Italia.

Il cuore del Sovrano è massimo, clementissime, e piissime le intenzioni, santissime le Leggi, eccellentissime le principali autorità ma nei piccioli luoghi dei mostri governano.

In Cologna sotto Verona il Commissario Eccli, il Pretore Zambaldi sono due scellerati, ladri, violenti, donnaioli, persecutori, massacrano la proprietà, l'onore, e la vita delle famiglie. Contro costoro fu separatamente ricorso, ma pel Commissario fu incaricato quel Pretore, per questo quel Com.o, e costoro si difesero a vicenda, aiutati da Franceschini Benedetto, ivi avvocato, nemico di Cesare, insultatore dell'Aquila Imp. bicipite, e traditore del Regimento Esterasi.

Il Comis.o a fatto bastonare dai satellizi il povero villico Domenico Bajocco d.to Moda per far piacere all'esattore Fornasa, perché è egli amico di tutti gli esattori. Testi li sud.ti e il dr. Giuseppe Gaspari di Cologna.

Lo stesso a fatto imprigionare per 2 ore il sud.to Gaspari, il quale per liberarsi a pagata una somma, ed alcuni carri di legna.

Si è malato il Camoni scrittore in Comis.to ed a chiesto, ed ottenuto un giornalista in Pietro Marchi di Pressana. Camoni si è recuperato in capo a otto dì e il Commissario a continuato a dividere col giornalista Marchi, che non faceva altro, che fumare i Maridati, la paga; anzi avendo questo manifestati li suoi timori, di essere scoperto, scelse in suo sostituto Pietro Caliari per firmare le carte: s'accorse il Camoni scrittore della truffa, che il Com.o faceva al Sovrano, e si fece a chiedere allo stesso per mezzo di Fossati Aggiunto una tangente.

Il Comis.io rispose, che è in bisogno, e che non potrà dargli nulla testi.ni sud.ti.

Il Comis.io, se bene dalla Polizia incaricato di sorvegliare Papesso Gio. per impedire gli amori illeciti, e adulterini della Pini Teresa, li favorì invece.

Testi il Parroco S[...], il Parroco Ferrari, il primo di S.n Steffano, il secondo di Bagnolo, anzi questo protestò di non voler più frequentare il Com.io, perché è un ruffian... Testi li sud.ti e Bezzati Luigi.

In casa del Comi.io si tentò di combinare amori illeciti colla d.a Domenica Vecchietti, e Alessandra Vanzetti... Testi il C.te Giacomo Falghera, e Carrotti [?].

serviva specie dei rapporti della polizia come di un mezzo per tenersi informato sugli affari correnti, compresa l'opinione pubblica, più che per altri sinistri propositi».

¹¹ Anche su questo aspetto, si veda Macartney, *ibidem*, p. 192.

¹² Per un confronto con altre figure istituzionali simili (ma non identiche) negli altri territori asburgici, si rimanda al paragrafo *Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un 'identikit normativo'* della *Introduzione* del presente lavoro.

Il medico Franco Dea copre due condotte con quella di Pessana, ove non può assistere ed i poveri villici muojono senza assistenza o ammazzati dall'ignoranza del [...] di Roveredo. Testi tutti i villici della Comune di Soave, il deputato Rodella, più il dottor Pasetti e Franco Franceschini di Girolamo, i quali tutti diranno essere ciò opera del Com.o, che divide col medico il premio dell'umanità.

Il Reg. Inf. Esterasi depositò due cassoni di attrezzi di guerra, e della Banda Militare, in mano della Deputazione Comunale di Cologna, in cui tutto faceva il celebre Benedetto Franceschini. Questi cassoni furono vuotati, e spilati dal Franceschini sud.to ed invece si rispose l'anno scorso dal Com.io d'accordo col Franceschini alla Delegazione, che pel Regimento Esterasi si chiedevano gli effetti, che erano stati derubati dai Francesi.

Testi. Giuseppe Gaparin, Giuseppe Vecchietti, e Angelo di lui fratello e Antonio Querini segretario della Deputazione sud.ta

Tutti i Botteghieri anno crediti dal Com.io, ma tutti taciono, perché, o lo temono, o guadagnano illecitamente col suo mezo. Tutti gli esattori sono legati con esso, perché fanno il loro interesse a dano della Popolazione...

Un processo sia fatto a Cologna per ordine di S.M. con segreto e con allontanamento per interim del Pre.re e del Com.io, onde li testi anche quelli addetti ai rispettivi uffizi possano dire il vero senza timore e allora il paese sarà redento dalla clemenza di Cesare»¹³.

Caprino (Verona), agosto 1844.

Una missiva anonima, indirizzata direttamente al viceré, descriveva i seguenti avvenimenti.

Il commissario Giovanni Battista Cattelan si era scontrato con uno dei possidenti più importanti del luogo, Antonio Carlotti. Il funzionario aveva denunciato alla delegazione di Verona che il marchese faceva uso di acqua per irrigare le sue campagne senza averne titolo.

Un altro motivo di attrito era stata l'esclusione del dott. Bazzica [?] dal concorso per il posto di medico condotto decisa dal commissario medesimo¹⁴: molto gradito agli estimati perché coltissimo, il Bazzica trascurava la cura dei poveri (preferendo le visite private nelle case dei più abbienti). Il problema dell'acqua era invece legato al periodo di siccità: la gente protestava mentre i Carlotti irrigavano in abbondanza i loro campi.

Fu la direzione generale di polizia ad informare il governo degli avvenimenti. La delegazione stessa si schierò con il Cattelan, ma suggerì nel contempo il suo trasferimento per l'atmosfera pesante che si respirava in paese (sebbene, ci tennero a precisare da Verona, solitamente non si cedesse alle inclinazioni della 'pubblica opinione').

Anche la direzione generale di polizia medesima espresse un giudizio positivo sull'operato del commissario; però definì la situazione complessiva preoccupante (il clero era ostile al funzionario, probabilmente sollecitato dai Carlotti stessi; non mancava, comunque, un

¹³ Questa lettera anonima del marzo 1830 contro il commissario distrettuale di Cologna Bernardo Eccli è contenuta nel fascicolo «Accusa anonima, abbassata ab aula, contro il Commissario Distrettuale di Cologna, Bernardo Eccheli, il Pretore Zambaldi ed i due Avvocati Benedetto e Ludovico Franceschini per abuso della podestà d'ufficio, arbitrario procedere e scandaloso modo di vivere» che si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 2, b. 3779. Bernardo Eccli (ma si incontra appunto anche la grafia Eccheli), originario di Malcesine (distretto di Bardolino), ex delegato prefettizio, nel 1817 già cancelliere del censo a Isola della Scala (dopo aver sostenuto l'esame abilitante), fu commissario a Cologna dal 1819 al 1846, quando venne trasferito a San Donà.

¹⁴ Per quanto riguarda il ruolo del commissario nella procedura di selezione del medico comunale, si rimanda al paragrafo *Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un 'identikit normativo' della Introduzione del presente lavoro.*

atteggiamento poco conciliante del Cattelan nei confronti del parroco e appunto degli altri sacerdoti).

Il delegato non fece nomi per il sostituto; certo, visto il costo dei viveri, la scarsità di alloggi e l'infelice posizione di Caprino, suggerì di mandarci un commissario di nuova nomina, perché quelli già in servizio avrebbero chiesto il trasferimento il prima possibile. Il Cattelan venne infine trasferito al distretto di Malo¹⁵.

Ci si trova quindi di fronte ad un paio di esempi di denunce anonime. Dalla prima sembra uscire il ritratto di un commissario amico dei notabili e nemico della «popolazione»¹⁶; dalla seconda l'esatto contrario, con il funzionario, difensore della povera gente, schierato contro il proprietario terriero, i maggiori estimati ed il clero del luogo.

Quello che qui più interessa è analizzare lo strumento attraverso il quale in questi due casi i presunti comportamenti sanzionabili dei commissari stessi erano stati portati alla luce, ed in che modo tale strumento (e di riflesso il suo contenuto) veniva generalmente valutato dalle istanze superiori, o addirittura dalle supreme¹⁷.

Le denunce anonime, dunque, che solitamente racchiudevano accuse di minore gravità rispetto a quelle appena esaminate (ad esempio ubriachezza, irreligiosità, libertinaggio), erano sempre sottoposte al vaglio della direzione generale di polizia, la quale, nella stragrande maggioranza dei casi, contribuiva a 'neutralizzarle' scagionando di fatto i commissari. Un'attività della polizia, perciò, più preventiva che punitiva, perfettamente in linea con quanto sostiene David Laven, come qui sopra ricordato.

La sensazione che si ricava dalla lettura di questi documenti è che spesso alla base degli stessi vi fosse la vicenda di un funzionario che aveva finito con il 'pestare i piedi' a più di qualcuno a livello locale¹⁸. Chiaramente, se, nonostante la presenza pure di fazioni filo-commissariali,

¹⁵ Qui l'atteggiamento della delegazione è assolutamente imparziale (delegato a Verona era all'epoca Josep di Pauli di Treuheim, «tirolese, delegato provinciale a Padova, 1825-1834, e a Verona, 1834-1845»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 45, p. 223): appoggia il commissario, nonostante i Carlotti siano influenti (un Carlotti era delegato a Vicenza). Idem per la direzione generale di polizia. Eppure alla fine Cattelan è trasferito. L'equilibrio della comunità prima di tutto. Ed in questo caso era già stato turbato a sufficienza (lo stesso Cattelan aveva espresso al delegato il desiderio di cambiare aria dopo cinque anni di logoramento, tra l'altro i suoi primi cinque in veste di commissario). Tutta la documentazione relativa a questo caso si trova in ASV, *Presidio di Governo 1840-1844*, II, b. 1062. Il Carlotti dell'Imperia delegato di Vicenza dal 1843 al 1848 era il marchese Giulio «veronese, già consigliere soprannumerario del governo di Venezia dal 1841 al 1843»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 50, p. 227. Giovanni Battista Cattelan (ma si incontra anche la grafia Catelan), cinquantatreenne, originario di Lugo (distretto di Thiene), con allunato ma privo dell'assolutorio, aggiunto dal 1829 (a Cittadella, Malo e Marostica), promosso a commissario nel 1839 fu destinato proprio a Caprino.

¹⁶ Questo il vocabolo usato nella lettera anonima del marzo 1830, già citata nella nota 13 del presente capitolo.

¹⁷ Per un approfondimento della tematica relativa all'atteggiamento dei commissari di fronte alle dinamiche ed alle tensioni che caratterizzavano e percorrevano le comunità locali componenti i distretti sotto la loro responsabilità, si rinvia alla sezione *Controllo del territorio, controllo sociale* del presente lavoro.

¹⁸ Si vedano, a riguardo, diversi fascicoli relativi ad accuse nei confronti di commissari ed aggiunti che si trovano in ASV, *Presidio di Governo 1830-1834*, IV, b. 667.

all'interno della comunità interessata dallo scontro l'azione dell'impiegato regio, benché sacrosanta, rischiava di compromettere gli equilibri sociali della stessa e lo portava a ripetuti contrasti almeno con una parte degli amministrati, la traslocazione non si faceva attendere troppo a lungo¹⁹.

Ma in che modo si esplicava, in generale, l'azione di controllo sulla moralità e sulla condotta dei commissari?

Prima di tutto va detto che tale azione, almeno in linea di principio, era da sempre nota agli interessati. Già nel maggio del 1821 il governo aveva emanato una circolare (dispaccio n. 16361) in cui richiamava commissari ed aggiunti all'esercizio zelante del loro servizio e li ammoniva sulla costante vigilanza del loro operato e della loro condotta, pubblica e privata (la comunicazione era stata trasmessa ovviamente attraverso le delegazioni, che, da parte loro, avevano assicurato a Venezia come sarebbero stati segnalati anche i comportamenti più virtuosi)²⁰.

A seconda della gravità degli episodi, dunque, entravano in azione pure differenti tipi di indagini, condotte da altrettanto differenti organi politici, giudiziari, di polizia (delegazioni, preture, direzione generale di polizia).

Nessun aspetto della vita del funzionario veniva comunque trascurato: dalla condizione economica, alle frequentazioni, ai rapporti sentimentali, alla religiosità²¹.

E' certamente vero che i commissari erano tenuti sotto osservazione più di quel che si possa immaginare: ma in generale, visti i rari casi di provvedimenti punitivi adottati nei confronti dei medesimi, questo depone anche a favore di una loro condotta complessivamente onesta²².

¹⁹ Un altro caso simbolo è quello del commissario di Chioggia Pietro Reggiani (lì dal 1822), che nel 1837 il governatore Spaur trasferì a Bassano, pur essendo nulle le risultanze delle indagini a suo carico svolte dalla direzione generale di polizia per la presunta frequentazione di una donna sposata: sicuramente il polverone era stato sollevato perché il funzionario aveva finito con l'intralcio gli interessi di qualcuno (così affermava la stessa polizia; vi era già stato, tra l'altro, uno scontro con il podestà Naccari nel 1825: ASV, *Presidio di Governo 1825-1829*, VI, b. 473). Il fatto però che anche solo una diceria circolasse in un ambiente così particolare come quello chioggiotto (che andava governato «più con l'insinuazione che con la forza»: questa l'espressione usata nel rapporto della direzione generale) determinò il governatore, su sollecitazione del viceré (del 16 aprile), a decretare la traslocazione. Tutta la documentazione relativa a questo caso si trova in ASV, *Presidio di Governo 1835-1839*, II, b. 854. Pietro Reggiani, originario di Modena, laureato in legge, ex vice-prefetto, già cancelliere del censo a Montagnana e poi a San Bonifacio, quindi a Chioggia dal 1822 al 1837, quando fu trasferito nell'importante distretto di Bassano (il prestigio della nuova sede assegnata conferma che non vi era alcun intento punitivo nei suoi confronti da parte delle autorità superiori).

²⁰ Il testo di tale circolare si trova in ASV, *Governo 1821*, XII 4, b. 1758.

²¹ Si vedano, a riguardo, diversi fascicoli relativi ad indagini compiute da molteplici autorità (politiche, giudiziarie, di polizia) nei confronti di commissari ed aggiunti in un periodo 'sensibile' come il 1820-1823 che si trovano in ASV, *Governo 1820*, I 4, b. 1562 ed in ASV, *Presidio di Governo 1820-1823*, VII, b. 266.

²² Si vedano, a riguardo, diversi fascicoli relativi ad indagini compiute dalla direzione generale di polizia nei confronti di commissari ed aggiunti che si trovano in ASV, *Presidio di Governo 1825-1829*, VI, b. 472. Sul provvedimento che Vienna adottò invece nel dicembre 1839, relativo all'abolizione dell'obbligo di allegare le 'fedi di raspa' alla documentazione richiesta agli aspiranti ai posti dipendenti dall'autorità politica o di finanza, si rimanda alla nota 53 del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro.

Altro discorso, invece, se si volesse tentare di descrivere nello specifico una curva dei comportamenti penalmente perseguibili e perseguiti di tali funzionari (la cui integrità, anche in caso di esito dei procedimenti loro favorevole, restava in ogni caso macchiata forse più agli occhi della popolazione che delle autorità superiori): è fuor di dubbio che il picco della stessa andrebbe collocato, come si vedrà dettagliatamente in seguito, negli anni venti, e, precisamente, nella prima metà del decennio²³.

I commissari puniti

Quali erano, al di fuori dei casi caratterizzati dalle determinazioni conseguenti a condanne penali (che meritano un esame a parte), i provvedimenti disciplinari che potevano essere adottati nei confronti dei cosiddetti commissari ed aggiunti dalla ‘condotta censurabile’?

Che esistessero pure in quest’ambito delle «non lievi garanzie»²⁴, è innegabile.

Si prenda ad esempio l’episodio che nel 1822 vide come protagonista il responsabile del distretto di Montagnana, Giuseppe Troni.

Inquisito dal tribunale provinciale di Rovigo per i delitti di infedeltà e truffa connessi ad alcuni comportamenti che lo stesso aveva tenuto nella sua precedente esperienza proprio di commissario del capoluogo polesano, pensò bene di fuggire negli Stati Pontifici. Seguì una richiesta di estradizione respinta e l’indizione di un concorso per sostituirlo.

Ebbene il Troni non fu licenziato, ma semplicemente sospeso. Se mai fosse ricomparso nel Lombardo-Veneto sarebbe stato arrestato e quindi processato. Solo in seguito alla sentenza si sarebbero presi ulteriori provvedimenti²⁵.

E sospensione fu nel giugno del 1825 anche nel caso del commissario di Sacile Francesco Gondolo. Se ne contestava l’indolenza (il governo parlò di «riprovevole inerzia»²⁶), ma, in

²³ Per un’analisi approfondita degli anni ’20, si rinvia al paragrafo *I commissari processati* del presente capitolo. I dati sugli anni ’30 e ’40 sono invece contenuti in diversi fascicoli relativi ad accuse nei confronti di commissari ed aggiunti che si trovano in ASV, *Presidio di Governo 1830-1834*, II, b. 665; *Presidio di Governo 1835-1839*, II, b. 854; *Presidio di Governo 1840-1844*, II, b. 1059; *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1269.

²⁴ Queste le parole usate dal giurista Carlo Schupfer in un lavoro dedicato anche alla storia dell’amministrazione del Lombardo-Veneto, già citato nella *Premessa* e nella relativa nota 1 del presente capitolo.

²⁵ Tutta la documentazione relativa a questo caso è contenuta nel fascicolo «Sospensione del commissario di Montagnana Giuseppe Troni» che si trova in ASV, *Governo 1822*, XIII 7, b. 1948 e nel fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1823*, XI 11, b. 2161. Giuseppe Troni, lombardo, cancelliere del censo patentato già in periodo napoleonico, nel 1816 a Rovigo e nel 1820 commissario a Montagnana fino al momento della sua fuga. Per un approfondimento dell’aspetto specifico della vicenda riguardante l’extradizione, un’interessantissima corrispondenza in merito, pure tra la cancelleria di stato viennese ed il senato lombardo-veneto di Verona, è rinvenibile in HHSW, *Staatskanzlei, Provinzen, Lombardo-Venetien*, b. 54, prott. 739/49 e 792/55. Sulla possibilità offerta dalla legge di celebrare un processo criminale *in absentia*, si rinvia invece alla nota 56 del presente capitolo. Infine, per un’analisi più accurata anche degli aspetti ‘sostanziali’ relativi all’amministrazione della giustizia penale, si rinvia alla sezione *Controllo del territorio, controllo sociale* del presente lavoro.

²⁶ Questa l’espressione usata dal governo in un documento del 25 gennaio 1825 contenuto all’interno del fascicolo «Commissario Gondolo. Sospensione e riammissione» (come il resto della documentazione sul caso) che si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 2, b. 2865. Francesco Gondolo, quarantaquattrenne, originario di

seguito ad un'istanza che fu ritenuta fondata (ed in cui il Gondolo stesso addebitava tale atteggiamento ad una coincidenza di circostanze sfavorevoli che lo avevano colpito, quali la malattia e la morte del padre ed il precario stato di salute dell'aggiunto) venne reintegrato in servizio nel mese successivo (nella decisione devono aver giocato un ruolo non secondario anche le preoccupanti condizioni economiche della famiglia, composta dalla vecchia madre, dalla moglie e da ben quattro figli).

Stessa sorte era toccata al collega di Este, Domenico Martinelli, nel dicembre del 1822, ma in quella circostanza il reintegro era stato determinato da un giudizio a lui favorevole del Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia che lo aveva scagionato definitivamente dall'accusa di abuso della potestà d'ufficio²⁷.

Da una risposta riservata giunta da Venezia proprio in merito ad un altro caso concreto segnalato dalla massima autorità politica della provincia di Udine nel settembre dello stesso anno, infine, risulta chiaramente anche quale dovesse essere il già evidenziato uso dei trasferimenti coatti di fronte alle varie situazioni non penalmente rilevanti:

«Il Governo prende dalle sue fonti ufficiali e regolari le informazioni dei propri dipendenti impiegati, e cerca, ove non risultino fatti gravi e decisi che possano chiedere procedure regolari e giudiziarie, di richiamarli al loro dovere, e di valersi appunto anche del mezzo delle traslocazioni per sperimentarli altrove e toglierli da formate non lodevoli relazioni ed abitudini»²⁸.

Tutto questo garantismo di sistema non escludeva, ovviamente, che fosse possibile o praticata l'adozione della misura disciplinare più severa e più temuta: il licenziamento. Che poteva giungere inaspettato, anche in seguito ad una sentenza di tribunale che decretava la sospensione del processo per 'difetto di prove legali'²⁹: tutto regolare, come visto³⁰; regolare ma non troppo piacevole, nel febbraio del 1826, per l'ex aggiunto di Marostica, Carlo

Cividale, facente funzioni di viceprefetto in epoca napoleonica, cancelliere del censo a Cividale nel 1817, trasferito a Moggio e quindi commissario a Sacile nel 1820, poi ad Aviano e a Mel proprio nel 1825.

²⁷ La documentazione relativa a questo caso è contenuta nel fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1822*, XIII 7, b. 1949. Giovanni Domenico Martinelli, originario di Portogruaro, già vice-prefetto di Camposampiero durante il periodo napoleonico, cancelliere del censo ad Este nel 1817 e quindi commissario distrettuale nella stessa sede, ove rimase fino al 1831. Sulla vicenda giudiziaria di Martinelli, si rinvia al paragrafo *Commissari processati* del presente capitolo. Per approfondire la tematica relativa all'organizzazione dell'amministrazione giudiziaria del Regno Lombardo-Veneto, si rinvia invece alla sezione *Controllo del territorio, controllo sociale* del presente lavoro.

²⁸ Questo documento riservato del governo alla delegazione provinciale di Udine del 14 settembre 1821 si trova in ASV, *Governo 1821*, XII 4, b. 1758. Per quanto riguarda invece l'uso 'disciplinare' delle traslocazioni, si rimanda al capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro.

²⁹ Per l'approfondimento anche degli aspetti procedurali relativi all'amministrazione della giustizia penale, si rinvia alla sezione *Controllo del territorio, controllo sociale* del presente lavoro.

³⁰ A questo riguardo, si rimanda alla *Premessa* ed alla relativa nota 3 del presente capitolo.

Ricchini³¹. Oppure poteva essere un licenziamento repentino, come nel caso del ‘vecchio’ commissario lombardo di Isola della Scala, Paolo Pagliari, arrivato solo da un anno dal distretto di Viadana (provincia di Mantova), ma a cui fu dato il benservito nel gennaio del 1829 « per essere di poca capacità e di mediocre diligenza...»³² e perché si lasciava «dominare dal vizio dell’ubriachezza, e dal carattere impetuoso e torbido» ben oltre il limite (solitamente, a dire il vero, non troppo basso) tollerato dalle autorità rispetto a questi atteggiamenti.

Oltre che della condotta, non si poteva non tenere conto del rendimento dei funzionari.

Nel settembre del 1831 dovette lasciare il proprio incarico l’aggiunto di Badia Calavena, Francesco Vismara. Una serie di giudizi dei cancellieri/commissari con i quali aveva collaborato sin dal 1817 (a Cittadella, Lonigo, Zevio, Cividale e Paluzza) non gli lasciavano scampo: in sintesi si trattava di un soggetto fannullone ed insubordinato che godeva inoltre di cattiva reputazione presso gli amministrati.

Anche in questo caso si palesò la componente garantistica del sistema. Furono effettuate ben quattro traslocazioni in soli dieci anni, prima di adottare il provvedimento più drastico. Così come vennero esaminati attentamente tutti i ricorsi presentati dal Vismara per la reimmissione nell’impiego.

Che queste istanze non fossero prese alla leggera, lo testimonia il fatto che la parola fine dell’intera vicenda fu pronunciata solo dall’imperatore il 15 agosto 1839, dopo indagini ed audizioni dell’ex aggiunto da parte di commissari distrettuali, di delegati provinciali e della direzione generale di polizia, con il successivo intervento di tutti gli organismi collegiali previsti dalla procedura, ossia delle commissioni miste governo - corte d’appello e della cancelleria aulica riunita³³.

³¹ La documentazione relativa a questo caso è contenuta nel fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2871. Carlo Ricchini (ma si incontra anche la grafia Richini), già ex segretario di vice-prefettura a Castelfranco durante il periodo napoleonico, nel 1820 divenne aggiunto al commissariato distrettuale di Marostica fino al 1823, anno in cui fu sospeso proprio perché indagato e poi processato per abuso della potestà d’ufficio e truffa.

³² La documentazione relativa a questo caso è contenuta nel fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2875. Paolo Pagliari, lombardo, era stato trasferito d’ufficio dal commissariato di Viadana (Mantova) a quello di Isola della Scala (Verona) con Intimazione Presidenziale del governatore Spaur del 30 ottobre 1827, sulla base di un precedente decreto del viceré Ranieri: la documentazione relativa si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2874.

³³ Per il ruolo svolto dalle commissioni miste governo-corte d’appello e dalla cancelleria aulica riunita, si rimanda alla *Premessa* ed alla relativa nota 3 del presente capitolo. Uno degli esempi più significativi di quali fossero le garanzie, ma anche i tempi lunghissimi, delle procedure giudiziarie, e quindi disciplinari, che potevano interessare i funzionari distrettuali è rappresentato dalla vicenda del commissario Carlo Stefani (per un sintetico profilo biografico, si rimanda alla nota 23 del capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro). Un’informativa sulla sua condotta, redatta dalla delegazione di Belluno, quando tra 1820 e 1822 era commissario a Longarone, risulta favorevole; il governo però, possiede notizie contrastanti e chiede alla direzione generale di polizia di indagare anche perché nel frattempo Stefani ha assunto la responsabilità del delicato distretto di Agordo. Nel 1825, quando oramai è a Cittadella, la stessa direzione generale lo descrive come funzionario affidabile, a parte

Proprio quest'ultima espresse il parere negativo che orientò definitivamente la decisione di Ferdinando, il quale, impietosito dal fatto che il Vismara aveva una famiglia numerosa da mantenere e non si era macchiato di condanne penali vere e proprie, si era speso in un ultimo tentativo di salvarlo, sondando la possibilità di conferirgli almeno un sussidio o un altro impiego di minore responsabilità³⁴.

E che effettivamente da parte delle autorità superiori non vi fosse un intento persecutorio nei confronti degli impiegati, per un motivo o per l'altro caduti in disgrazia, è confermato anche dal caso del commissario Marco Bognolo, il quale venne sottoposto da Vienna a procedimento di dimissione nell'aprile del 1834 solo dopo aver subito due giudizi penali (non conclusi, a dire il vero, con esito negativo) ed un salvataggio compiuto precedentemente da Ranieri in persona, stante le buone informazioni di servizio sul suo conto. Anche in questo frangente la parola fine dell'intera vicenda si ebbe solo con il respingimento della richiesta di reimmissione o di pensione, compiuto dalla cancelleria aulica riunita nel maggio del 1839³⁵.

alcune difficoltà economiche; ed infatti nel 1829 viene trasferito a Rigolato per debiti accumulati proprio a Cittadella (Ranieri ritiene eccessivo sospenderlo perché non vi è alcuna indagine giudiziaria in corso nei suoi confronti; governo e direzione generale di polizia sono, invece, un po' più sospettosi). Ben presto anche a Rigolato, però, il suo atteggiamento si fa preoccupante; nel dicembre del 1833 viene arrestato e, imputato per abuso della potestà d'ufficio ed infedeltà (per fatti avvenuti a Cittadella), subisce tre sentenze: di assoluzione dal tribunale provinciale di Udine, a sei mesi di carcere duro da quello di appello di Venezia e nuovamente di assoluzione dal senato lombardo-veneto nel marzo del 1834. Nell'ottobre del medesimo anno la cancelleria aulica riunita, pur consapevole che non è il caso che lo Stefani continui a svolgere le funzioni di commissario per l'innegabile tendenza a coltivare i propri interessi, riconosce che, stante il proscioglimento definitivo ed i giudizi positivi forniti sulla sua persona dai delegati sotto la cui giurisdizione ha lavorato, non può essere dimissionato ma va giubilato (con metà del soldo). Il governo si era invece espresso in maniera opposta (con il consigliere abate Giudici dissenziente) perché ravvisava gli estremi della «somma negligenza», necessari per licenziare. Allo Stefani viene consentito pure di avere un impiego d'ordine e difatti diventa registrante presso la congregazione provinciale di Verona nel 1836. Nel 1838 chiede però di essere reintegrato come commissario, ma il governo esprime parere negativo perché permangono le condizioni per le quali era stato pensionato. Lascia l'impiego di registrante per problemi di vista e continua ad inoltrare richieste di reintegro: ennesimo no della cancelleria aulica riunita nel novembre del 1844. Non avrà miglior fortuna con le reiterate istanze per l'aumento della pensione. Tutta la documentazione relativa a questo caso è contenuta nei rispettivi fascicoli nominativi che si trovano in ASV, *Governo 1821*, XII 4, b. 1758; *Governo 1822*, XIII 7, b. 1948; *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2870; *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2876; *Presidio di Governo 1830-1834*, IV, b. 665; *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3790; *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5085; *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6126; *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6957.

³⁴ La documentazione relativa a questa vicenda è contenuta nei rispettivi fascicoli nominativi che si trovano in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3787 ed in *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5087. Francesco Vismara, cinquantaseienne (nel 1831), originario di Milano, perito censuario, già aggiunto alla cancelleria del censo di Cittadella nel 1817.

³⁵ La documentazione relativa a questa vicenda è contenuta nei rispettivi fascicoli nominativi che si trovano in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3789 ed in *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5085. Marco Bognolo, originario di Venezia, dopo diversi impieghi nell'amministrazione durante il periodo napoleonico fu cancelliere del censo ad Auronzo già nel 1817 e quindi commissario distrettuale a Feltre, Moggio, Rigolato e San Pietro.

I commissari processati

Si è già accennato al fatto che il periodo più buio per ciò che riguarda il numero di commissari ed aggiunti sottoposti a procedimenti giudiziari penali coincise con la prima metà degli anni venti.

Va subito chiarito che un alto numero di procedimenti non equivaleva ad un alto numero di condanne³⁶.

Così come è altrettanto vero che alla mancata condanna non sempre corrispondeva una completa estraneità ai fatti dell'imputato. Il problema comunque esisteva.

Ma, considerata la tipologia di delitto di gran lunga maggiormente contestata ai commissari giudicati (l'abuso della potestà d'ufficio) non è da escludersi che, più che alle sempre presenti denunce frutto della volontà di colpire i funzionari statali da parte di soggetti facenti capo a gruppi di interessi operanti in seno alle comunità (già esaminate)³⁷, un ruolo primario possa aver giocato anche l'inesperienza di impiegati 'vecchi', provenienti cioè da trascorsi nel periodo napoleonico ed in grave difficoltà nell'applicazione delle nuove attribuzioni, specie in materia amministrativa e di polizia (tanto più che, come si vedrà in seguito, vi furono diversi contrasti in proposito con i pretori)³⁸, molto meno in quelle censuarie, previste dalle norme e dai regolamenti appunto per la neonata figura istituzionale del commissario distrettuale³⁹, stante anche il dato che alcuni degli avvenimenti contestati risalivano agli anni 1818 e 1819.

Ciò non significa che non vi fossero effettive situazioni di malversazione.

Come nel caso del commissario Angelo Germani, che, accusato, tra l'altro, di aver bruciato alcune carte del suo ufficio a Battaglia, di aver asportato un baule ed uno scrittoio appartenenti all'ufficio medesimo, di essersi appropriato di una somma destinata a pagare le spese sostenute dai comuni del distretto per il contrasto della diffusione del morbo tifico e di irregolarità e mala amministrazione relativa ad alcuni lavori stradali, scappò in Francia per poi ravvedersi e tornare: non gli servì, comunque, la sospensione del processo per difetto di prove legali perché tanti e tali erano i dubbi sul suo operato che venne licenziato e che fu respinta pure la richiesta di reintegro presentata nel 1827⁴⁰.

³⁶ Per l'approfondimento degli aspetti organizzativi, procedurali e 'sostanziali' relativi all'amministrazione della giustizia penale, si rinvia alla sezione *Controllo del territorio, controllo sociale* del presente lavoro.

³⁷ A tale riguardo, si rimanda alla *Premessa* ed al paragrafo *I commissari controllati* del presente capitolo.

³⁸ Per l'approfondimento di tale tematica, si rinvia al capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro.

³⁹ Per un approfondimento di questa tematica, si rimanda al capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro.

⁴⁰ La documentazione relativa a questo caso è contenuta nei rispettivi fascicoli nominativi che si trovano in ASV, *Governo 1820*, I 4, b. 1561; *Governo 1823*, XI 11, b. 2161; *Governo 1825-1829*, IX 2, b. 2866. Angelo Germani, milanese, già cancelliere del censo in Lombardia nel 1802, nel 1817 a Battaglia, dove divenne poi commissario; si spostò quindi a San Vito ed a Codroipo.

O come nella vicenda del collega di Paluzza, Giovanni Battista Marpillero, il quale, pur avendo beneficiato di un giudizio non troppo negativo nei suoi confronti, espresso dalla delegazione di Udine e fondato sulle disastrose condizioni economiche in cui versava la di lui famiglia, pagò la sua condotta corrotta con la dimissione dal servizio nel 1823⁴¹.

Oppure ancora, come nell'episodio riguardante il responsabile del distretto di Montebelluna, Augusto barone di Goudron, che aveva allungato un po' troppo le mani all'interno delle casse del comune e che nel 1824 fu condannato a tre anni di carcere duro e conseguentemente perse il posto⁴².

Accanto a questa triste realtà fatta di abusi, di ruberie e di storie non certo a lieto fine, conclusesi o con l'effettivo accertamento del comportamento penalmente rilevante o con il non molto rassicurante giudizio di sospensione del procedimento per difetto di prove legali, la documentazione relativa ai primi anni venti restituisce anche un numero considerevole di casi di indagini e di iter giudiziari lunghi e complicati, terminati con il pieno proscioglimento dei funzionari coinvolti (che, pur di rado, non escluse comunque da parte delle autorità superiori l'utilizzo di vari *escamotage* per farli dimettere)⁴³, duramente provati, però, nella persona e nella propria credibilità, specie di fronte alle rispettive comunità, come già ricordato.

Ecco allora l'assoluzione del commissario di Este Giovanni Domenico Martinelli, incarcerato e processato per abuso della potestà d'ufficio (imputazione generata, guarda caso, da un episodio di presunto arresto arbitrario, e quindi in oggetti di polizia, nel 1821), che fu tra l'altro ricompensato da Ranieri in persona con una raccomandazione al governo di ricordarsi

⁴¹ La documentazione relativa a questo caso è contenuta nei rispettivi fascicoli nominativi che si trovano in ASV, *Governo 1821*, XII 4, b. 1757; *Governo 1822*, XIII 7, b. 1949; *Governo 1823*, XI 1, b. 2161. Giovanni Battista Paolo Marpillero, originario di Venzona (distretto di Gemona), già cancelliere del censo a Gemona e a Paluzza, dove rimase poi come commissario.

⁴² La documentazione relativa a questo caso è contenuta nei rispettivi fascicoli nominativi che si trovano in ASV, *Governo 1822*, XIII 7, b. 1948 ed in *Governo 1824*, XI 3, b. 2405. Augusto barone di Goudron, aggiunto alla cancelleria del censo di Treviso nel 1817, promosso nello stesso anno cancelliere ad Oderzo e quindi commissario a Montebelluna.

⁴³ Si segnalano, a questo proposito, il caso del commissario di Isola della Scala, Giuseppe Ferioli (quarantasette, di origine modenese, già cancelliere del censo nel mantovano e nel 1817 a San Donà; poi commissario distrettuale proprio a Isola della Scala) e quello del commissario di Rovigo, Pietro Borgognoni (originario di Budrio, Ravenna, era stato comandante della guardia nazionale e poi segretario municipale, quindi aggiunto cancelliere del censo patentato a Milano e facente funzioni nel bolognese durante il periodo napoleonico; nel 1817 aggiunto e poi cancelliere a Colonia; nel 1820 commissario a Rovigo e poi a Castelfranco). Il primo, prosciolto da nove capi d'accusa contestatigli ed assolto sul decimo dal senato lombardo-veneto nell'ottobre del 1823, su suggerimento di Ranieri, in quanto impiegato provvisorio, fu «fatto cessare per effetto di sistema» (la documentazione relativa a questo caso è contenuta nel fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1823*, XI 11, b. 2161); il secondo, invece, assolto nel 1822, inquisito nuovamente nel 1827 con sospensione del processo per difetto di prove legali, fu definitivamente dimissionato dalla cancelleria aulica riunita nel novembre del 1829 su proposta del governo (la documentazione relativa a questo caso è contenuta nei rispettivi fascicoli nominativi che si trovano in ASV, *Governo 1822*, XIII 7, b. 1949 ed in *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2874).

di lui nel caso si cercasse un candidato per la promozione ad un posto in delegazione o in congregazione provinciale.

La sua vicenda è significativa anche perché il governo stesso, probabilmente consapevole che tante irregolarità derivavano appunto dall'esercizio di nuove funzioni cui i commissari risultavano chiamati, era intervenuto nei confronti del lavoro del tribunale d'appello di Venezia, sollecitandolo, come in realtà avveniva di frequente, ad una risoluzione più spedita del procedimento perché le lungaggini producevano effetti estremamente negativi proprio sul servizio commissariale⁴⁴.

Così come esito altrettanto felice ebbe il processo a carico del commissario di Asiago Angelo Rigoni Stern (originario del luogo, con tutti i rischi che ciò comportava specie se si fosse dimostrato, quale in effetti fu, un funzionario corretto), pure lui accusato di abuso d'ufficio e scagionato nel 1823, che era stato trasferito in via cautelare a Tolmezzo, ma che dimostrò poi il suo valore ottenendo prima la gestione della sede di Feltre e poi, per lungo tempo, quella prestigiosa di Padova⁴⁵.

Per non parlare del commissario Domenico Dellai di Lonigo, dopo un lungo procedimento, nel 1824, dichiarato innocente dal senato lombardo-veneto rispetto al delitto di abuso della potestà d'ufficio e beneficiato quindi dal trasferimento al suo luogo natio, Malo, ove rimase in servizio fino alla pensione⁴⁶.

Un altro elemento convincente che porta acqua al mulino dell'ipotesi che tanti dei procedimenti subiti dai commissari nei primi anni venti fossero legati a degli errori di condotta, più o meno accidentali, dovuti alla scarsa dimestichezza con le mansioni cui erano stati chiamati dalle recenti riforme normative pertinenti al loro ruolo istituzionale, è rappresentato dai dati relativi alle inquisizioni (quasi sempre per abuso della potestà d'ufficio, si rammenti) cui furono sottoposti nel quinquennio successivo, e cioè all'incirca dal 1825 al 1829⁴⁷.

⁴⁴ La documentazione relativa a questo caso è contenuta nei rispettivi fascicoli nominativi che si trovano in ASV, *Governo 1821*, XII 4, b. 1759 ed in *Governo 1823*, XI 24, b. 2166. Per un breve profilo biografico di Giovanni Domenico Martinelli, si rimanda alla nota 27 del presente capitolo.

⁴⁵ La documentazione relativa a questo caso è contenuta nel fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1824*, XI 3, b. 2405. Angelo Rigoni Stern, quarantenne, originario di Asiago, aveva servito dal 1803 in poi presso gli uffici amministrativi dello stesso comune; dal 1814 aggiunto alla cancelleria del censo della medesima località e nel 1817 cancelliere e poi commissario distrettuale; dal 1823 al 1827 a Tolmezzo; poi a Feltre fino al 1830 e dal 1831 a Padova.

⁴⁶ La documentazione relativa a questo caso è contenuta nel fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1824*, XI 3, b. 2407. Domenico Dellai, quarantaseienne (nel 1824), originario di Malo, con studi legali ma senza laurea, ex giudice di pace, facente funzioni di vice-prefetto a Schio e facente funzioni di cancelliere del censo e podestà a Malo durante il periodo napoleonico; sostenuti gli esami di cancelliere nel 1817 fu aggiunto a Malo e poi cancelliere e commissario a Lonigo; nel 1825 a Battaglia e dal 1826 nuovamente a Malo fino al 1838.

⁴⁷ I dati sugli anni 1820-1824 sono contenuti in diversi fascicoli relativi ad inquisizioni nei confronti di commissari ed aggiunti che si trovano in ASV, *Governo 1820*, I 4, bb. 1561 e 1562; *Governo 1821*, XII 4, bb.

A questo riguardo si assistette ad un vero e proprio crollo. Non essendo migliorate le condizioni economiche dei funzionari indigenti e non essendo scomparsi gli interessi dei soggetti o dei gruppi interni alle comunità in cui i commissari stessi operavano (le altre due principali cause del grosso dei processi avutisi nel periodo precedente) è chiaro che appunto la diminuzione del numero totale delle inquisizioni può essere ascritta per lo più al crollo della tipologia dei procedimenti sopraccitati⁴⁸.

Questa tendenza trova una sostanziale conferma anche negli anni trenta e nella prima metà degli anni quaranta, con una peculiarità geografica, però, proprio negli anni trenta, e cioè una maggiore intensità di processi nel territorio veronese. Il fenomeno sembra riconducibile, comunque, più ad una coincidenza di singole vicende personali che a motivazioni di carattere economico, politico e sociale⁴⁹.

Caso importante è certamente quello del commissario di San Pietro in Cariano, Luigi Andrich, il quale, pur vedendosi ridotta la pena a cui era stato condannato per «infedeltà» da cinque anni di carcere duro ad un solo anno di carcere semplice alla fine dei tre gradi di giudizio, fu ovviamente licenziato dal servizio nel dicembre del 1830⁵⁰.

1757-1759; *Governo 1822*, XIII 7, bb. 1948 e 1949; *Governo 1823*, XI 11, b. 2161; *Governo 1823*, XI 14, b. 2164; *Governo 1824*, XI 3, bb. 2405-2407. I dati sugli anni 1825-1829 sono invece contenuti in diversi fascicoli relativi ad inquisizioni nei confronti di commissari ed aggiunti che si trovano in ASV, *Governo 1825-1829*, XI 7, bb. 2869-2877.

⁴⁸ Ovviamente, alcuni casi del genere vi furono. Come quello di Catterino Marangoni, inquisito dal 1826 per abuso della potestà d'ufficio, scagionato definitivamente nel 1829 e nel 1831, giubilato dopo anni di «onoratissimi servizi»: la documentazione relativa a questo caso è contenuta nei rispettivi fascicoli nominativi che si trovano in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2877 ed in *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3785. Catterino Marangoni, patentato dalla direzione generale del censo di Milano, nel 1817 già cancelliere del censo a Camposampiero e quindi commissario distrettuale nella stessa sede e poi anche a Mestre, Teolo, Monselice e Noale.

⁴⁹ I dati sugli anni 1830-1834 sono contenuti in diversi fascicoli relativi ad inquisizioni nei confronti di commissari ed aggiunti che si trovano in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, bb. 3785, 3786, 3789. I dati sugli anni 1835-1839 sono contenuti in diversi fascicoli relativi ad inquisizioni nei confronti di commissari ed aggiunti che si trovano in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, bb. 5086, 5090. I dati sugli anni 1840-1844 sono contenuti in diversi fascicoli relativi ad inquisizioni nei confronti di commissari ed aggiunti che si trovano in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6135. Ringrazio l'amico e collega Christian Rossi per avermi segnalato i processi veronesi per abuso d'ufficio, la cui esistenza avevo già intuito attraverso il materiale archivistico veneziano, ma che possono essere consultati con maggior dovizia di particolari in ASVR, *Imperial Regio Tribunale Provinciale di Verona*, fasc. 573, 574, 579, 580, 585, 604, 606, 899.

⁵⁰ La documentazione relativa a questo caso è contenuta nel fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3785. Luigi Andrich, già aggiunto approvato alla cancelleria del censo di Treviso nel 1817, dal 1820 aggiunto al commissariato di Dolo; dal 1822 commissario a Piazzola, ad Arzignano e quindi a San Pietro in Cariano. A proposito del delitto di «infedeltà», il paragrafo 161 del *Codice Penale Universale Austriaco*, Parte I, Sezione I, recita: «E' da considerarsi, come un delitto, quella infedeltà, colla quale taluno trattiene, o si appropria l'altrui roba, statagli affidata in conseguenza del pubblico suo ufficio, o d'un particolare incarico d'una magistratura, quando la somma ecceda cinque fiorini». D'ora in avanti tutte le citazioni relative al Codice Penale Universale Austriaco del 1803 faranno riferimento alla ristampa anastatica della seconda edizione ufficiale del medesimo, data a Milano dall' I. R. Stamperia nel 1815 e contenuta in S. VINCIGUERRA (ed), *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, Padova 1997. Si rimanda allo stesso *Codice Penale Universale Austriaco*, Parte I, Sezione I, paragrafi 11-14, per la descrizione dei tre tipi di detenzione prevista che contemplavano condizioni di permanenza in prigione via via più restrittive per il condannato (carcere, carcere duro, carcere durissimo).

Rientra invece a pieno titolo tra gli episodi di errata interpretazione delle proprie prerogative quello che vide come protagonista, con l'accusa di abuso della potestà d'ufficio, l'ex aggiunto del distretto di Legnago, Francesco Gianfranceschi: fu la stessa cancelleria aulica riunita che, in una comunicazione del gennaio 1833, ricordò al governo come tutte le «incolpazioni» a suo carico fossero infondate ed appunto come «alcuni errori sussistenti» non si presentassero «tanto gravi per poter dare adito ad una dimissione o degradazione»⁵¹.

L'irregolarità nella compilazione dei registri contabili dovuta all'inesperienza costituì anche la motivazione con cui nell'ottobre del 1836 venne assolto il giovane aggiunto di Tolmezzo, Francesco Mazzoleni, accusato di truffa⁵².

Naturalmente continuavano ad esistere anche funzionari dalla condotta non propriamente specchiata: come il commissario di Camposampiero, Antonio Ambrosi, il quale nel 1835 fu solo ufficialmente redarguito per fatti commessi più di quindici anni prima quando era aggiunto ad Ariano, grazie all'intervenuta prescrizione dei delitti⁵³.

Catapulta, invece, in un clima completamente diverso e quasi pre-rivoluzionario, la lunga vicenda del commissario di Lendinara, Giuseppe Garbini.

Inquisito per truffa ed abuso della potestà d'ufficio, arrestato e quindi sospeso nel gennaio del 1843 (restò in carcere per sette mesi), scagionato con una chiusura del processo per difetto di prove legali (sia in primo grado che in appello), nel dicembre del 1844 (con un commissariato vacante ed una famiglia economicamente allo stremo) era ancora in attesa di un pronunciamento sulla sua sorte da parte della cancelleria aulica riunita, pur sollecitata dal governo veneto (favorevole alla dimissione, ufficialmente per la gravità delle imputazioni) e alle cui determinazioni si era rimesso anche l'imperatore.

Il Garbini fu effettivamente licenziato nel gennaio del 1845. Ma la cosa non finì lì.

⁵¹ Queste, tra le altre, le parole usate dalla cancelleria aulica nella sua comunicazione al governo del gennaio 1833. Tale comunicazione, così come tutta la documentazione relativa al caso, è contenuta in un fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3786. Francesco Gianfranceschi, quarantenne (nel 1833), originario di Bardolino, aveva iniziato a seguire il corso legale a Padova nel periodo napoleonico; dal 1814 al 1818 in servizio al comune di Bardolino; aggiunto a Loreo nel 1822 e a Legnago dal 1823 al 1827, quando divenne commissario ad Asiago per passare poi nel 1834 a San Pietro in Cariano.

⁵² La documentazione relativa a questo caso è contenuta in un fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5089. Francesco Mazzoleni, originario di Vicenza, nominato aggiunto a Tolmezzo nel giugno del 1833.

⁵³ La documentazione relativa a questo caso è contenuta in un fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5086. Antonio Ambrosi, cinquantaquattrenne (nel 1835), originario di Venezia, impieghi censuari già in periodo napoleonico; aggiunto alla cancelleria del censo di Ariano nel 1817, nel 1820 aggiunto commissariale a Treviso; nel 1827 commissario ad Ariano e dal 1832 a Camposampiero. La prescrizione era regolata dai paragrafi 206-210 del *Codice Penale Universale Austriaco*, Parte I, Sezione I: non era prevista per i delitti per i quali era stabilita la pena di morte, era di vent'anni per i delitti puniti con il carcere a vita, di dieci per quelli puniti con pene dai dieci ai vent'anni e di cinque per gli altri delitti. Trattandosi in questo caso dei delitti di abuso della potestà d'ufficio e di truffa, si era abbondantemente fuori tempo massimo. A tale riguardo, si vedano rispettivamente i paragrafi 87 e 181 del *Codice Penale Universale Austriaco*, Parte I, Sezione I.

Tutti i protagonisti istituzionali della vicenda, quasi sentissero di aver agito con troppa severità (dettata dai tempi) e con un gioco allo ‘scaricabarile’ in un caso che in altro periodo si sarebbe risolto probabilmente con una semplice traslocazione, cominciarono a darsi da fare per ricompensare in qualche modo il commissario ‘sacrificato’.

Al di là del risultato finale che si concretizzò in un sussidio annuo di duecento fiorini, più la possibilità di essere occupato come diurnista, ma non in uffici commissariali (la sovrana grazia non poteva giungere a tanto, col rischio di perdere la faccia di entrare in contrasto con una concessione di segno esattamente opposto alla misura disciplinare adottata), sono le stesse espressioni usate da tali protagonisti nella loro corrispondenza che tradiscono appunto le vere motivazioni che erano state alla base di un trattamento tanto rigoroso, e cioè, per citare le parole usate proprio dal Garbini in una supplica all’imperatore del marzo 1847 (e mai contestate) «perché la mia punizione potesse servire d’esempio agli altri»⁵⁴. E così, già in una missiva a Ranieri sul caso dell’aprile 1846, il governatore Palffy ricordava i lodevoli servigi offerti dal commissario in tutta la sua carriera ed allegava pure un rapporto della direzione generale di polizia secondo il quale il ‘nostro’, uscito dal carcere, aveva goduto della solidarietà di alcuni abitanti di Lendinara (che da sempre lo consideravano «incapace di prevaricazioni nel suo ufficio e de’ fatti che gli vennero imputati, solamente colpevole di commessi difetti d’ordine nell’amministrazione de’ Comuni»⁵⁵) e di Rovigo, oltre che della curia di Adria, la quale, elemento non secondario per spiegare il ‘ravvedimento’ delle istanze politiche superiori, attraverso la mediazione del vescovo in persona, era riuscita già nel 1845 a far inoltrare al sovrano una supplica redatta addirittura dal patriarca di Venezia, Jacopo Monico⁵⁶.

Nel ‘caso Garbini’ era stato dunque il governo, in un’atmosfera pre-quarantotto, a dare il la alle autorità centrali per l’adozione di un atteggiamento più intransigente nei confronti di

⁵⁴ Queste, tra le altre, le parole usate dal commissario Garbini nella sua supplica all’imperatore del 6 marzo 1847, contenuta in un fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6949.

⁵⁵ Queste, tra le altre, le parole usate dalla direzione generale di polizia nel proprio rapporto allegato alla missiva inviata dal governatore Palffy a Ranieri in data 17 aprile 1846: ASV, *ibidem*.

⁵⁶ Tutta la documentazione relativa a questo caso è contenuta nei rispettivi fascicoli nominativi che si trovano in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6135 e in *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6949. Giuseppe Garbini, quarantasettenne (nel 1844), originario di Morgano (distretto di Treviso), già durante il suo periodo come aggiunto alla cancelleria del censo di Este nel 1817 era stato considerato un funzionario di scarso valore; tornò come aggiunto commissariale a Montebelluna nel 1823, poi passò a Battaglia e San Daniele; commissario a Lendinara dal 1835. Per la vicenda di un suo collega (Giuseppe Troni), inquisito nei primi anni ’20, ma fuggitivo e che venne quindi sospeso indefinitamente in attesa di giudizio (solo in circostanze eccezionali si poteva infatti realizzare la celebrazione di un processo criminale *in absentia*, con l’obbligo di rifarne uno nuovo, però, dopo un eventuale ricomparsa del contumace: a tale riguardo, si vedano rispettivamente i paragrafi 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499 del *Codice Penale Universale Austriaco*, Parte I, Sezione II), si rimanda al paragrafo *I commissari puniti* ed alla relativa nota 25 del presente capitolo.

funzionari anche solo sospettati di irregolarità nell'esercizio delle loro mansioni (nonostante la successiva necessaria retromarcia)⁵⁷.

Ma già qualche anno prima questo stesso organo, e la sua presidenza, perseguendo l'obiettivo di attuare una sorta di supervisione politica sul problema dei comportamenti devianti del personale dei commissariati distrettuali, aveva condotto una polemica neanche troppo velata contro la massima istituzione giudiziaria delle Province, il tribunale d'appello di Venezia (polemica, tra l'altro, innescata proprio da quella serie di 'casi veronesi' succitati).

In una nota del 14 luglio 1836, infatti, il governatore Spaur comunicò appunto al presidente del tribunale d'appello Orefici che qualora un commissario fosse stato indagato da un organo giudiziario (pure sulla base di una denuncia anonima o di un ricorso di privati, come accadeva ancora sovente in quel periodo), anche se da parte della stessa autorità giudiziaria non vi era nessun obbligo di legge di avvisare l'autorità politica fino all'apertura dell'inquisizione, sarebbe stato buona norma farlo in via riservata attraverso la Delegazione (che avrebbe a sua volta comunicato il tutto alla presidenza di governo) per evitare di turbare ulteriormente una pubblica opinione all'epoca provata dalla diffusione del *cholera morbus* e per scongiurare inoltre promozioni od ottazioni di soldo di soggetti inquisiti. La chiosa finale, però, suonava palesemente polemica nei confronti della magistratura: si sosteneva, infatti, che il più delle volte le accuse sollevate altro non erano che «congetture esagerate a danno di un onesto funzionario»⁵⁸.

Orefici rispose duramente già il 27 luglio: si sarebbe dovuta creare un'appendice alle disposizioni della Prima Parte del Codice Criminale perché fino ad allora solo le «decretazioni di aprimento delle speciali inquisizioni dovevano essere portate a notizia della superiorità da cui dipende l'impiegato contro cui veniva presa la procedura criminale»⁵⁹.

Nel 1839 toccò all'istituzione centrale della cancelleria aulica riunita emanare una disposizione salomonica volta a riconciliare i due contendenti su quello che, come visto, era e sarebbe sempre rimasto uno degli argomenti più delicati connessi alle eventuali procedure di

⁵⁷ Pure i dati generali concernenti gli anni 1845-1847 confermano questo atteggiamento; anche se il numero complessivo dei procedimenti risulta ulteriormente ridimensionato rispetto al periodo immediatamente precedente. Tali dati sono contenuti in diversi fascicoli relativi ad inquisizioni nei confronti di commissari ed aggiunti che si trovano in ASV, *Presidio 1845-1849*, III, bb. 1268, 1269.

⁵⁸ Questa nota del governatore Spaur al presidente della corte d'appello di Venezia Orefici, datata 14 luglio 1836, si trova in ASV, *Presidio di Governo 1835-1839*, II, b. 872. Per alcuni riferimenti archivistici riguardanti del materiale documentario relativo al *cholera morbus*, si rinvia alla nota 31 del capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro.

⁵⁹ La risposta del presidente della corte d'appello di Venezia Orefici al governatore Spaur, datata 27 luglio 1836, si trova in ASV, *ibidem*. La prima parte del Codice Penale era quella relativa ai «delitti» (definizione degli stessi e procedura); la seconda, invece, si occupava delle «gravi trasgressioni di polizia»: a tale riguardo, si veda S. VINCIGUERRA, *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, cit..

dimissione del personale dei commissariati distrettuali (e dei funzionari statali in genere): la sottoposizione di questi ultimi a procedimenti giudiziari penali.

Finalmente si stabilì che da allora in avanti i tribunali criminali non avrebbero più dovuto avvisare le autorità politiche competenti territorialmente quando un soggetto che godeva di pensione, di provvisione o di qualche «sostentazione in via di grazia» fosse stato appunto sottoposto ad inquisizione: tale obbligo rimaneva però in vigore nel caso in cui si trattasse di un impiegato effettivo o quando un impiegato, un «provvisionato» o un «sovvenzionato per grazia» fossero stati condannati per delitto⁶⁰.

⁶⁰ In pari data il Tribunale Supremo di Giustizia aveva avvisato il senato lombardo-veneto delle medesime nuove determinazioni. Tale disposizione della cancelleria aulica riunita, datata 28 febbraio del 1839, si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 1, b. 5067. Subito dopo l' I. R. Magistrato Camerale inviò una nota al tribunale d'appello di Venezia contenente un estratto delle Risoluzioni che riguardavano il procedimento di dimissione dei pubblici impiegati (di tutti i generi) per «problemi giudiziari», il quale estratto, riassumendo, contemplava le seguenti ipotesi: a) se vi fosse stata una condanna per delitto, la dimissione sarebbe scattata automaticamente; b) se si fossero configurate o una condanna a grave trasgressione o una dimissione dal processo criminale o politico per difetto di prove, il licenziamento non sarebbe stato automatico, ma sarebbe risultato necessario un «giudizio amministrativo» con l'esame degli atti processuali; c) idem se l'autorità dalla quale l'impiegato dipendeva avesse proposto la dimissione per grave mancanza d'ufficio; d) se l'impiegato fosse stato momentaneamente sospeso perché imputato di delitto o di grave trasgressione e successivamente fosse stato dichiarato innocente o si fosse configurato un difetto di indizi legali per aprire l'inquisizione, ma la sua autorità superiore avesse ritenuto di doverlo comunque dimettere per qualche grave mancanza d'ufficio legata all'oggetto dell'inquisizione, sarebbe stato necessario un giudizio amministrativo; e) di solito il giudizio amministrativo era proferito dall' I. R. Magistrato Camerale o dal governo, in base all'autorità dalla quale dipendeva l'impiegato, o con l'intervento di due impiegati del tribunale d'appello; se la nomina era stata effettuata dall'Aulico Dicastero Politico o Camerale o dall'imperatore, l'impiegato doveva essere giudicato dall'Aulico Dicastero da cui dipendeva, più due consiglieri del Supremo Tribunale di Giustizia; l'autorità politica o camerale avrebbe quindi comunicato la propria decisione in merito ed avrebbe chiesto in seguito il parere dei due consiglieri giudiziari; se tutti fossero risultati d'accordo, si sarebbe proceduto come deciso; se solo uno dei pareri dei due consiglieri giudiziari fosse stato in contrasto con la delibera dell'autorità politica o camerale, sarebbe stato necessario procedere alla convocazione di una riunione congiunta; se si fosse raggiunto l'accordo, bene, sennò la decisione sarebbe passata all'istanza superiore; l'impiegato riammesso in servizio poteva recuperare, per speciali circostanze e solo su richiesta dell'autorità da cui dipendeva, parte dello stipendio (idem se l'impiegato inquisito era morto durante il giudizio e se la sua vedova avesse avanzato una richiesta di pensione): ASV, *ibidem*. Per l'analisi di altri casi e di altri tipi di contrasto tra autorità politica ed autorità giudiziaria, si rinvia al capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* ed alla sezione *Controllo del territorio, controllo sociale* del presente lavoro.

CAPITOLO III

I RAPPORTI CON I DIRETTI SUPERIORI

Premessa

Si è già ricordato che il commissario distrettuale, a livello locale, espletava sia funzioni di amministrazione politica e censuaria, ma anche, in seno al proprio distretto, di commissario di polizia¹. E si è pure sottolineato come nella capitale e nei capoluoghi provinciali la stessa polizia avesse di fatto un'organizzazione autonoma, sganciata appunto da quella politica.

Il direttore generale di polizia teoricamente doveva fare riferimento al governatore, ma in realtà si muoveva spesso e volentieri in maniera assolutamente indipendente e rispondeva direttamente al suo dicastero centrale a Vienna, la *Oberste Polizeihofstelle*.

A loro volta i commissari superiori (provinciali), normativamente subordinati alle delegazioni, in concreto erano mossi esattamente dalla direzione generale di Venezia².

Di certo i delegati provinciali, rispetto ai prefetti napoleonici (di cui avrebbero dovuto essere i naturali sostituti) non disponevano di altrettante risorse economiche ed erano quindi non solo limitati nella capacità operativa, ma talora pure personalmente non realizzati e professionalmente frustrati.³

Vale la pena di soffermarsi brevemente proprio sul sistema di amministrazione delle province. La regia delegazione era invero composta da un delegato, da un vice-delegato e da uno o più aggiunti, a seconda dell'importanza della provincia stessa. Il delegato era nominato direttamente dall'imperatore, rispondeva al governo, presiedeva la congregazione provinciale⁴ ed ogni anno compiva una visita di ispezione nel territorio di competenza. Esercitava le proprie funzioni in stretta collaborazione con i commissari distrettuali, con il commissario superiore di polizia, con il censore e revisore delle stampe, con il protomedico o medico e con

¹ Per un approfondimento di queste tematiche, si rimanda al paragrafo *Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un 'identikit normativo'* dell'Introduzione ed alla Premessa e al paragrafo 1819-1822 del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro.

² A questo riguardo, si veda M. MERIGGI, *Le istituzioni del Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 30.

³ Questo argomento è sviluppato da M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 85. Invece, per l'approfondimento di una figura caratteristica della prima amministrazione austriaca in territorio veneto, il capitano provinciale, si veda M. GOTTARDI, *L'Austria a Venezia. Società e istituzioni nella prima dominazione austriaca 1798-1806*, Milano 1993, pp. 57-69. Meglio sarebbe, però, parlare di 'amministrazione austriaca' se ci si volesse distaccare da un riferimento storiografico (quello appunto di 'dominazione austriaca') in parte superato, ma tuttora utilizzato anche perché ancora valido ai fini dell'identificazione del relativo materiale archivistico veneziano.

⁴ Per un approfondimento del ruolo di questa istituzione, si rinvia alla Premessa del capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* del presente lavoro.

gli ingegneri provinciali. Aveva inoltre uno speciale compito di tutela dei capoluoghi, delle città regie e dei comuni di I classe⁵. Scrive, in una efficace sintesi, Andreas Gottsmann:

«Egli era dunque a capo degli uffici e dei funzionari provinciali, controllava l'amministrazione comunale, a lui spettava il compito di gestire gli affari attinenti alla cittadinanza ed ai passaporti, doveva sorvegliare le istituzioni e le società ecclesiastiche e private, gestiva il settore scolastico, gli istituti di beneficenza, gli orfanotrofi, gli ospizi dei poveri e provvedeva ai lavori pubblici. A lui spettava ancora il compito di incoraggiare l'industria e l'agricoltura, e di provvedere all'approvvigionamento e al controllo delle misure e dei pesi»⁶.

Inoltre, «compito del delegato era quello di analizzare le informazioni che gli passavano gli impiegati subalterni per riassumerle ed inoltrarle al governatore»⁷.

I commissari superiori di polizia, invece, soggiacevano alla succitata particolare forma di doppia subordinazione, essendo nel contempo i 'tentacoli' periferici della direzione generale per la specifica materia, ma anche al servizio delle delegazioni medesime per gli 'oggetti' riservati a queste ultime⁸.

Un ingarbugliato quadro di competenze, dunque, tale sin dalle origini. Puntualizza Marino Berengo:

«Sin dalle prime nomine decise a Vienna alla fine del 1813 in piena fase di guerra, la polizia era apparsa come un corpo, collegato sì all'amministrazione civile, ma per molti aspetti distinto da essa, e in diretta dipendenza dall'autorità centrale, dal Dipartimento aulico. Questo carattere si manifestava nei fatti, ma non era sancito né sostenuto da alcuna precisa risoluzione sovrana...

Non si potevano però lasciare le cose così fluide, e il 10 gennaio 1816 il Presidio di governo dirama una circolare indirizzata alla Direzione generale di polizia e ai suoi rappresentanti periferici: questi

⁵ A questo proposito, si veda C. SCHUPFER, *I precedenti storici del diritto amministrativo italiano*, cit., pp. 1200-1201. Per un approfondimento sui personaggi che ricoprono la carica di delegati nelle Province Venete durante la seconda amministrazione austriaca, si veda M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., pp. 109-125, 215-228 e 342-344.

⁶ A. GOTTSMANN, *I rapporti politici e istituzionali tra Veneto e l'area centroeuropea nell'Ottocento*, in *La storia e le tradizioni del Veneto. Le relazioni e le forme della comunicazione tra l'area veneta e il mondo germanico*, Atti del convegno, Venezia 2003, p. 166.

⁷ *Ibidem*, p. 165. Aggiunge ancora Gottsmann, *ibidem*, p. 166, «Il criterio fondamentale per diventare dei delegati stimati era manifestare lealtà verso il governo austriaco e godere della massima accettazione sociale nel capoluogo... Questo era l'unico modo per fare accettare il delegato dai potentati locali e soprattutto dalla nobiltà fondiaria che, in ambito provinciale, contava nei propri ranghi le persone più importanti e influenti».

⁸ Questo concetto è sviluppato da S. MORI, *La polizia fra opinione e amministrazione nel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 569. Argomenta M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 92, «Va inoltre aggiunto che, diversamente da quanto accadeva nell'apparato politico-amministrativo, in quello poliziesco la presenza di personale 'estero' fu sostanziosa: a ricoprire i ruoli di commissario andarono in misura cospicua, anche se non esclusiva, elementi provenienti da una regione dell'Impero dove si parlava italiano: il Trentino, che dopo aver fatto parte del Regno d'Italia napoleonico era però stato assegnato nel 1814 al Land tirolese». Precisa, infine, M. BERENGO, *Appunti sulla polizia austro-veneta agli inizi della Restaurazione*, cit., p. 138, «Negli alti gradi della polizia veneta si parlava dunque con uno spiccato accento tedesco; e nati sudditi asburgici erano per la maggior parte i commissari che operavano a Venezia e nelle province. Questo settore dell'amministrazione statale era sì quello che richiedeva maggiori garanzie politiche; ma era anche quello che meno di altri si prestava a subire un'immigrazione massiccia di elementi estranei: nei comandi militari si poteva fare a meno degli italiani, nella polizia no. La rete dei confidenti, la conoscenza dei punti deboli nell'ordine pubblico, la confidenza con la popolazione e la facilità di stabilirvi e mantenervi i necessari contatti erano fattori insostituibili, maturati negli anni, che nessun 'forestiero' venuto da fuori era in grado di improvvisare».

non saranno più denominati delegati, ma commissari in capo; i prefetti (di troppo napoleonica e francese memoria) sono sostituiti dai delegati provinciali, da cui i commissari [superiori di polizia, ndr] dipendono, ed è loro proibita 'qualsivoglia pubblicazione a proprio loro nome... senza la previa cognizione del regio delegato'. Un vincolo così stretto - che avrebbe ridotto i commissariati a uffici interni delle delegazioni - viene però allentato dall'ultima delle quattro clausole del documento: 'non viene peraltro derogato con ciò il diritto della Direzione generale di polizia di dare delle commissioni particolari ai detti commissari e di continuare il carteggio co' medesimi perché resta ferma la personale loro dipendenza dalla stessa, in manieracché la loro nomina rimane tuttavia riservata all'azienda della predetta Direzione generale'. Il tono di queste istruzioni è perentorio, ma l'ambiguità del nesso gerarchico permane»⁹.

La questione fondamentale stava dunque nel problema che la doppia natura degli 'oggetti di polizia', alta (o segreta) e bassa (o comune o pubblica), che faceva riferimento a due distinte gerarchie istituzionali, ai livelli inferiori dell'amministrazione convergeva negli stessi uffici periferici¹⁰.

Di qui i frequenti dissapori (per usare un eufemismo) che si verificavano proprio tra delegati provinciali e commissari superiori, non spiegabili con semplici motivazioni di ordine personale. Osserva Simona Mori:

«La distinzione tra alta e bassa polizia, che ripartisce all'apice le sfere di attribuzione della *Hofkanzlei* e della *Polizeihofstelle* e definisce di conseguenza le gerarchie, in sede esecutiva e decentrata si presenta assai più sfocata. Se peraltro la documentazione tende ad accentuare la portata della conflittualità, perché ne viene maggiormente incisa, non mancano riscontri del fatto che proprio la

⁹ M. BERENGO, *Appunti sulla polizia austro-veneta agli inizi della Restaurazione*, cit., pp. 142-143. Per un approfondimento sui dibattiti viennesi in materia di definizione dei rapporti fra polizia e amministrazione territoriale relativi a questo periodo, si veda S. MORI, *La polizia fra opinione e amministrazione nel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 563-570; per quanto concerne, invece, le ricadute degli stessi sulle competenze del commissario distrettuale, si rimanda al paragrafo *Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un 'identikit normativo' dell'Introduzione* del presente lavoro.

¹⁰ Questo il concetto espresso da S. MORI, *La polizia fra opinione e amministrazione nel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 569. Precisa la Mori, *ibidem*, p. 564, «Il progetto che i capi della *Polizeihofstelle* presentarono per il Veneto al principio del 1816, preceduto da un quadro assai allarmante dello stato politico della regione, merita qualche riflessione perché fissa alcuni principi guida che informeranno gli assetti definitivi. Esso introduceva, o meglio ribadiva guardando al modello giuseppino, una distinzione tra 'alta polizia' e 'polizia ordinaria', che doveva incidere tanto sui profili oggettivi della funzione, quanto su quelli soggettivi, sollecitando l'inquadramento degli uffici di polizia periferici in una gerarchia ordinata sotto la Direzione generale. In tale prospettiva i compiti di polizia comune erano ascritti alle attribuzioni dell'amministrazione territoriale, che configuravano in capo all'agente periferico una competenza generale, dunque 'politica' nell'accezione più ampia e tradizionale del lemma, in vista del perseguimento dei fini della sicurezza e del benessere con riferimento al territorio, alla popolazione e agli insediamenti della provincia. Di diverso ordine risultavano i compiti di alta polizia, inerenti alla salvaguardia della persona del monarca e della famiglia reale, nonché alla vigilanza sullo spirito pubblico, sulla stampa e sulle associazioni, sugli esponenti di spicco della società civile, sulla condotta di impiegati e militari, sulla propaganda del clero. L'alta polizia viene infatti ad operare non sul piano dell'amministrazione, piuttosto su quello costituzionale, in quanto si interessa alla sfera intima della sovranità, al suo riverberarsi all'esterno, e al riconoscimento dei suoi poteri da parte dei sudditi». Per alcune considerazioni sull'origine di questa distinzione, elaborata dal conte e ministro Anton Von Pergen nel 1790, si veda M. BELLABARBA (in press), *Magistrati politico-economici, giudici e polizia nel Tirolo di primo Ottocento*, in S. MORI - L. TEDOLDI (edd), *Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario*, Atti della Giornata di studi di Bergamo 28-29 gennaio 2010, Soveria Mannelli, p. 260 (il volume è al momento appunto in corso di stampa; la numerazione delle pagine cui si fa riferimento qui e nelle successive citazioni potrebbe quindi subire nella versione definitiva delle seppur lievi modificazioni).

debolezza dei criteri di riparto consentiva in condizioni favorevoli una proficua cooperazione fra polizia e amministrazione territoriale»¹¹.

E' chiaro che in questo quadro tra i compiti della polizia non vi era solo quello di fornire rapporti regolari sullo stato dello spirito pubblico, ma anche sulle cause che lo orientavano in una certa direzione. Ecco allora che i *bollettini politici* finivano per essere integrati dagli apparentemente meno rilevanti *bollettini amministrativi*, relativi appunto allo stato dell'amministrazione a livello comunale; oppure ancora, poteva accadere che entrambi i tipi di informazioni confluissero in un unico *bollettino politico-amministrativo*.

Tali rapporti, attraverso il governatore, giungevano sino ai dicasteri centrali viennesi, e, durante il regno di Francesco, presero ad allargare lo spettro delle cognizioni contenute sino a comprendere notizie sulla pubblica opinione, sulle tasse, sul servizio militare, sulle catastrofi naturali, sulla salute, sulla condotta dei funzionari e del clero, sulla beneficenza.

Secondo David Laven, la caratteristica più sorprendente di questo tipo di documenti è la schiettezza con la quale vi vengono esposte anche le informazioni più spiacevoli¹². Ma Laven stesso attribuisce la paternità dei rapporti ai delegati o ai commissari superiori di polizia, non evidenziando a sufficienza che tali rapporti si fondavano sui dati e sulle opinioni precedentemente raccolti e vagliati proprio dai commissari distrettuali, i quali trasmettevano loro i *'berichte'* redatti¹³.

Attenzione però, perché anche in questo frangente la situazione era più complessa di quel che sembra. Se teoricamente, infatti, in tutti gli oggetti di alta polizia i funzionari distrettuali dipendevano dal commissario superiore della provincia¹⁴, esistono, tra la documentazione archivistica conservata, anche dei *bollettini riservati* sulla medesima materia inviati al delegato.

¹¹ S. MORI, *La polizia fra opinione e amministrazione nel Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 571. Per un approfondimento, in chiave comparativa, sulle conseguenze che la distinzione tra alta e bassa polizia ebbe anche nell'ambito delle gerarchie amministrative asburgiche in Tirolo, si veda M. BELLABARBA (in press), *Magistrati politico-economici, giudici e polizia nel Tirolo di primo Ottocento*, cit., pp. 262 e 268, che puntualizza, «Doppie competenze e doppi vincoli gerarchici caratterizzavano gli apparati polizieschi nell'insieme delle province ereditarie, compreso il neo istituito Regno Lombardo-Veneto, dove il loro intreccio aprì da subito un ampio ventaglio di problemi... Ora, l'ambito provinciale tirolese - forse per una minore complessità della struttura istituzionale, forse per l'assenza di poli urbani considerevoli - non sembra toccato da una conflittualità così evidente... I litigi continui che nel vicino Lombardo-Veneto rendono faticosa la vicinanza di commissari superiori e autorità amministrative non sembrano essere di casa in Tirolo».

¹² Per questi ultimi concetti, si veda D. LAVEN, *Law and Order in Habsburg Venetia 1814-1835*, cit., p. 400.

¹³ Per un sintetico ma efficace approfondimento sui vari tipi di rapporti redatti dai commissari distrettuali, si veda B. MAZOHL WALLNIG, *Presenza dello stato alla periferia: il commissario distrettuale nel Lombardo-Veneto*, cit., pp. 334-335. Per un approfondimento, in chiave comparativa, sugli *'Stimmungsberichte'* redatti nel Tirolo di primo Ottocento, si veda M. BELLABARBA (in press), *Magistrati politico-economici, giudici e polizia nel Tirolo di primo Ottocento*, cit., p. 264.

¹⁴ A questo riguardo, si veda V. GUAZZO, *Enciclopedia degli affari*, cit., p. 107.

Non resta dunque che passare all'esame dei vari tipi di rapporti indirizzati all'autorità politica e a quella di polizia da parte dei commissari distrettuali: un'analisi che consente non solo di aiutare a sciogliere, almeno parzialmente, il dilemma sul comparto di materie e sul conflitto di attribuzioni, ma soprattutto di mettere in luce le relazioni intrattenute dai commissari medesimi con i loro diretti superiori.

Le informazioni sui commissari

Già nel 1817, in occasione della risistemazione della pianta organica delle cancellerie del censo, i giudizi sui funzionari delle cancellerie medesime, espressi dalla Commissione Aulica Centrale di Organizzazione, furono elaborati sulla base delle informazioni ricevute da parte dei diversi delegati e della polizia¹⁵.

Dal 1819 in avanti, poi, ogni volta che si apriva un concorso per commissario, gli stessi delegati segnalavano al governo i possibili candidati del territorio su cui avevano giurisdizione¹⁶, spesso su sollecitazione diretta degli interessati. I casi a riguardo si sprecano, ma può essere utile citarne almeno uno paradigmatico, essendo spesso questi documenti molto simili tra loro.

Il 10 maggio del 1836, Giuseppe Forabosco¹⁷, aggiunto facente funzioni di commissario a Cittadella, scriveva appunto al delegato di Vicenza, Domenico Michiel¹⁸:

«Le rinnovo, Imp. R. Sig. Consigliere Delegato, di mettermi fra i concorrenti al posto di Commissario Distrettuale la di cui vacanza venne annunciata colla Circolare Delegatizia. Soffra pertanto che io le subordini una umilissima istanza [precedentemente aveva scritto 'supplica', poi corretto, *ndr*], per l'I. R. Governo corredata di alcuni documenti e della prescritta normale tabella¹⁹, la supplico del pari di secondare gl'impulsi dell'ottimo di Lei cuore e d'interporsi presso la ossequiata Ecc. Superiorità per

¹⁵ La documentazione relativa alla «sistemazione» delle cancellerie del censo, operata nel 1817 da una collaborazione tra la Commissione Aulica Centrale di Organizzazione ed il governo veneto, si trova in ASV, *Governo 1817, Allegati*, I 1, b. 44.

¹⁶ In realtà ciò era già avvenuto anche per i cancellieri del censo. Ad esempio, nel novembre del 1815 tutti i prefetti provvisori delle Province Venete avevano inviato al Presidio dell'Eccelso Governo Generale di Venezia i prospetti con le istanze proprio per la nomina di un cancelliere con allegate le domande di ammissione agli esami per la nomina medesima. In quella occasione gli stessi prefetti avevano inoltre espresso i loro pareri sugli aspiranti (esattamente come avrebbero fatto in seguito i delegati provinciali). La documentazione relativa a questa procedura si trova in ASV, *Presidio di Governo 1815-1819*, VIII, b. 125.

¹⁷ Per un breve profilo biografico di Giuseppe Forabosco, si rimanda alla nota 55 del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro. Forabosco arrivò come aggiunto a Cittadella nel 1831 (proveniente da Malo) e se ne andò nel 1837 con destinazione Vicenza. Divenne commissario a Pordenone nel 1841, dove rimase fino allo scoppio della rivoluzione. Nell'ottobre del 1849 fu promosso a relatore della congregazione provinciale di Vicenza.

¹⁸ «Domenico Michiel, nobiluomo (patrizio veneziano nato nel 1788), protagonista di una fulminea carriera interamente austriaca da aggiunto di delegazione a Vicenza a vice-delegato a Verona e Rovigo (1823-1835) e delegato a Vicenza (1835-1842). Giudizi lusinghieri anche se 'come ex-patrizio tende a favorire i suoi concetuali' (1824) e 'moralmente discutibile' per una relazione sentimentale illecita (1826)»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 45, p. 222.

¹⁹ E' quella in cui venivano riportati nome, età, luogo di nascita e di residenza, corso di studi e carriera. Tabella che, insieme al proprio giudizio personale, il delegato inviava poi al governo.

l'implorato effetto, che a maggior compenso non aspirano le mie quali esse si sieno prestazioni nell'attuale dirigenza dell'Ufficio»²⁰.

Pure la risposta del delegato era piuttosto standardizzata. Nella situazione specifica per il Forabosco non giunsero buone notizie:

«Codesto Ufficio restituirà al Sig Aggiunto l'accluso suo aspiro a Commissario Distrettuale, avvertendolo che i posti vacanti furono conferiti ad altri individui»²¹.

Ovviamente, come visto, alle informazioni fornite dal delegato, si aggiungevano quelle della direzione generale di polizia, ancora più dettagliate se si aveva a che fare con un 'forestiero'²².

Un'altra occasione per il responsabile di una provincia, al fine di raccogliere notizie utili sui diversi funzionari, era rappresentata dalle visite che ogni anno doveva compiere nei territori sottoposti alla sua giurisdizione politica; anche se, nelle relazioni successivamente inviate al governo, essendo tenuto a soffermarsi su tantissimi aspetti della vita di un distretto, lo spazio riservato a tali notizie era veramente ridotto e riguardava, nello specifico, la capacità generica del soggetto, l'assiduità, la condotta dentro e fuori l'ufficio, più alcune osservazioni particolari, ad esempio sulla sua moralità e sugli eventuali meriti acquisiti in vista di una promozione di classe di impiego.

Si ha quindi l'impressione che in questo ambito le comunicazioni più urgenti o comunque importanti tra delegazione e governo non fossero veicolate da simili rapporti, ma da uno scambio ben più celere e riservato tra le due istituzioni.

Ciò nonostante, i giudizi ivi espressi sui commissari sono per la grande maggioranza positivi²³, ed in questa valutazione si è confortati anche da una riflessione analoga compiuta

²⁰ La missiva di Forabosco al delegato provinciale di Vicenza del 10 maggio 1836 si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Riservato 1835-1837* (fondo non inventariato).

²¹ In realtà la risposta fu del vice-delegato Locatelli, datata 15 settembre 1836 (a cose oramai fatte): si trova in ASPD, *ibidem*. «Rocco Locatelli (nato nel 1792), vice-delegato a Belluno (1826-1828) e a Vicenza (1828-1840), delegato a Belluno (1840-1848), giudizi positivi di polizia»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 47, p. 224.

²² E così, nel giugno del 1823, Girolamo Noris fu segnalato dal governo di Milano a quello di Venezia con rapporti favorevoli della delegazione provinciale di Bergamo e proprio della direzione generale di polizia. Da tali rapporti si venne a sapere, tra l'altro, che il Noris era ammogliato con cinque figli, trentatreenne, originario della provincia di Brescia, ma aggiunto a Clusone (provincia di Bergamo); non possedeva l'assolutorio, aveva alle spalle diciassette anni di servizio (con carriera napoleonica nel trevigiano, ad esempio alla cancelleria del censo di Roncade, nel Dipartimento del Tagliamento); stava inoltre imparando la lingua tedesca. Questa segnalazione del governo di Milano a quello di Venezia, datata 16 giugno 1823, si trova in ASV, *Governo 1823*, XI 14, b. 2163. Particolare allerta suscitavano, inoltre, le non infrequenti situazioni debitorie di commissari e aggiunti: per l'approfondimento del tema della condizione economica dei funzionari distrettuali nei suoi molteplici aspetti, si rimanda al capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro.

²³ I dati che stanno a fondamento di tutte queste considerazioni sono contenuti all'interno dei fascicoli sulle «Visite dei delegati» che si trovano in ASV, *Governo 1821*, XII 10, b. 1761; *Presidio di Governo 1830-34*, IV, b. 664; *Presidio di Governo 1835-39*, II, b. 851. Tra l'altro Ranieri, con comunicazione al governo del 28 giugno 1819, aveva reso noto che, in base alla Sovrana Risoluzione 7 maggio 1819, le autorità politiche provinciali del

da Brigitte Mazohl su uno degli aspetti fondamentali dell'attività di tali funzionari, quello della ordinata compilazione (e conservazione) dei vari 'protocolli' d'ufficio:

«Regelmäßig nahm der Delegat Einsicht in diese Register, wenn er zur Kontrolle die einzelnen Distrikte bereiste, und in den meisten Fällen wurde dann dem Distriktskommissär bescheinigt, daß er seine Bücher in Ordnung habe»²⁴.

Commissari controllori: il rapporto con i delegati provinciali

Naturalmente i commissari, oltre ad essere l'oggetto di alcune relazioni stilate dai loro superiori, erano nel contempo anche i redattori di altri tipi di rapporti, risultato conclusivo dell'esercizio della loro funzione di controllori della vita dei rispettivi distretti.

Si considerino innanzitutto i rapporti annuali alle delegazioni relativi agli «oggetti dell'amministrazione comunale» (detti anche *rapporti statistici annuali*), da stendersi in base all'articolo 238 del Regolamento 4 aprile 1816²⁵ e contenenti informazioni su: confini, esattorie, debiti, alienazione dei fondi, stato dei fondi incolti, bilanci consuntivi, stato delle strade. A questo proposito, il commissario di Adria Luigi Carapia²⁶, il 27 maggio 1824 inviava alla delegazione di Rovigo il seguente testo:

Regno (le delegazioni, insomma) avrebbero potuto comunicare direttamente con quelle estere solo se di eguale categoria negli oggetti di loro competenza e se l'urgenza lo avesse richiesto; non avrebbero potuto, invece, corrispondere con le autorità della capitale dello stato estero o con le autorità di rango ineguale o di diversa natura (ciò valeva anche per le autorità subalterne, e quindi pure per i cancellieri censuari, fatte salve le occasioni di urgente necessità): questa comunicazione di Ranieri si trova in ASV, *Governo 1819*, XLIII, b. 1534. Sulla corrispondenza della carica di delegato con quella delle altre province dell'Impero, torna utile una informativa del consigliere Renier al governo, datata 9 gennaio 1824, che si trova in ASV, *Governo 1824*, XI 1, b. 2404: «Partecipa che Sua Maestà con venerata risoluzione 3 dicembre si è degnata di prescrivere che 'al posto di Primo Commissario di Circolo non abbiano a proporsi se non che individui i quali sieno pienamente atti al posto di Capitano del Circolo'. Sebbene in queste Provincie non esista la carica di Primo Commissario del Circolo, pur equivalendo ad essa quella di Vice-Delegato Provinciale, siccome equivale quella di Regio Delegato al Capitano del Circolo, può ritenersi suscettibile di applicazione anche alle Provincie stesse predetta Sovrana Risoluzione, e dovrà quindi il Governo serbarla per norma nelle future sue proposizioni per i posti vacanti di Vice-Delegato».

²⁴ B. MAZOHL WALLNIG, *Österreichischer Verwaltungsstaat und administrative Eliten im Königreich Lombardo-Venetien 1815-1859*, cit., p. 5. Nel caso in cui qualcosa non funzionasse, invece, veniva immediatamente allertata pure la presidenza del governo, solitamente meno comprensiva dei delegati (come tutte le istanze superiori, d'altra parte) nei confronti dei commissari.

²⁵ Tale articolo prescriveva una «relazione sullo stato della propria cancelleria che va spedita ogni anno alla Delegazione Provinciale entro il mese di marzo sui cambiamenti dei confini, le esattorie comunali, i nuovi debiti, l'alienazione de' fondi e delle rendite del comune e uso del ricavato, stato dei terreni incolti (pascoli, paludi, Alpi, boschi), stato del bilancio consuntivo, strade». Lo stesso articolo prescriveva inoltre anche una relazione sull'«Ufficio ed Archivio Distrettuale» (incluso l'accesso agli atti): Regolamento per l'attivazione della Regia Patente 12 febbraio 1816, *Raccolta delle Sovrane Patenti e de' Regolamenti relativi all'attivazione del sistema amministrativo nelle Provincie, Distretti e Comuni dipendenti dal Governo di Venezia*, Venezia 1816, in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 351. Per un approfondimento su altri aspetti del medesimo Regolamento, si rimanda al paragrafo *Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un 'identikit normativo' dell'Introduzione del presente lavoro*.

²⁶ Luigi Carapia, molto anziano, originario di Bologna, già cancelliere del censo ad Adria nel 1817, quindi commissario distrettuale nella stessa sede; dal 1824 al 1831 a Massa, poi giubilato.

«Relazione dell'Imperial Regio Commissariato Distrettuale di Adria concernente lo stato del suo Distretto nell'anno 1823, che viene rassegnata alla Regia Delegazione Provinciale in esecuzione dell'articolo 238 del Regolamento Amministrativo 4 aprile 1816.

I. Cambiamenti di confine entro l'anno per deposizioni e accrescimenti di territorio.

Al sud-est del Distretto, e precisamente nel confine della Comune di Bottrighe, e Papozze verso il Po', nascono continuamente delle corrosioni, ed una conseguente perdita della superficie territoriale; per lo che in ispezie di fronte al cosiddetto ritiro pallata [?], per un tratto considerevole è scomparso interamente l'antico argine. Questa corrosione proviene dalla curva che forma nel suo corso verso il Distretto il riferito fiume. Il Distretto per altro è bastevolmente presidiato da un argine di ritiro costruito da circa 20 anni, che presenta una bastevole solidità, e da una mazzana, che in alcuni tratti presenta una profondità di venti metri.

II. Sullo stato delle esattorie comunali deliberate nel corrente anno, o che succedono nell'anno venturo.

Li contratti in corso dell'esattorie sono durativi a tutto 31 Ottobre 1825. Sul conto dei patti ai quali furono deliberate valgono le stesse cose dedotte con rapporto 28 marzo 1823, n. 789.

III. Sui nuovi debiti, che si sono contratti dai Comuni, o debiti vecchi appurati nel decorso dell'anno.

Non emerse in corso d'anno alcuno dei casi di contro contemplati.

IV. Sulle alienazioni de' fondi, e delle rendite comunali seguite entro l'anno decorso.

Non vi sono in proposito innovazioni quanto ad Adria, che è l'unica Comune che possessa dei beni suddetti.

V. Sullo stato de' terreni incolti, de' pascoli, delle paludi, dell'alpi, e dei boschi di ragione comunale alienati col patto di renderli coltivati entro un dato termine.

Vale l'avvertenza nel pregresso n. IV.

VI. Sulla trasmissione dei Bilanci Consuntivi.

Li Bilanci Consuntivi delle Comuni assistite nell'annata 1823, niuno escluso, furono nei tempi debiti spediti all'Imperial Regia Delegazione Provinciale. Quello della Città di Adria viene spedito in giornata.

VII. Sulle strade comunali.

Le acque che derivarono sulla fine dell'autunno nel territorio del Distretto attesa la rotta fatta dal fiume Adige procurarono dei notabili guasti anche sull'articolo strade. Quelli in comune di Fasana vennero rilevati, e formarono argomento della proposizione comunale 27 marzo 1824, e portano per apporvi un radicale riparo il dispendio di F. 1182,10. Quanto a quelle dell'altre Comuni, e segnatamente del circondario esterno della Città di Adria, sono state date le convenienti disposizioni in esito al Delegatizio n. 1633/296 IX, 31 Gennaio 1824 per i sopraluoghi, locchè non ebbe effetto fin a quest'istante nella partenza dell'Aggiunto Sig. Antonio Clair²⁷, che ne aveva avuta speciale commissione. Giova peraltro assicurare che non andrà molto che verrà assoggettato anche sul conto loro un dettagliato rapporto²⁸.

Sono appunto, come si vede, pure e semplici relazioni statistiche²⁹. Ben diverse dai più fittanti rapporti "riservati", inviati alle delegazioni medesime ed ai commissariati superiori di polizia.

²⁷ Per un breve profilo biografico di Antonio Clair, si rimanda alla nota 34 del capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro.

²⁸ Questo rapporto del commissario Carapia alla delegazione di Rovigo del 27 maggio 1824 è contenuto nel fascicolo «Rapporti statistici annuali dei Commissari Distrettuali» che si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IV 12, b. 2763. Delegato a Rovigo era, all'epoca, Giacomo Ansaldi, «lombardo (nato nel 1780), vice-delegato a Belluno (1816-1819) e delegato (1819-1844) a Rovigo. Cancelliere del censo e poi vice-prefetto a Schio sotto Napoleone. Giudizi molto positivi per tutto il corso della restaurazione, e, da un'inchiesta del 1824, emerge il sospetto che abbia un incarico segreto di polizia»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 82, p. 120.

²⁹ Forse risultano un po' più significative solo quelle relative ai comuni montani, almeno per ciò che attiene ai terreni incolti, ai pascoli ed ai boschi, appunto di ragione comunale, alienati.

Cominciamo dai primi. Ce ne fornisce un esempio significativo il *bollettino politico-amministrativo*³⁰ relativo al terzo trimestre del 1836, spedito il primo ottobre dal facente funzioni di commissario a Cittadella, l'aggiunto Giuseppe Forabosco, alla delegazione provinciale di Vicenza:

«Sentimento della popolazione: nulla havvi di rimarchevole, riscontrandosi anzi esser questo sempre più subordinato e fedele all'Imperante Famiglia d'Austria.

Notizie estere: non ne pervengono altrimenti che per mezzo de pubblici tollerati fogli, che qui si leggono d'altronde con lodevole moderazione, e senza il benché menomo spirito di partito.

Condotta degli impiegati: lodevole ed ottima sotto ogni aspetto generalmente parlando.

Condotta dei militari: nessun lagno pervenne a questo Ufficio sulla condotta dei pochi militari che trovasi sparsi nel Distretto in permesso temporaneo o illimitato. Una querela fu insinuata alla Regia Pretura da certo Gelmin Pietro in confronto del militare in permesso Albiero Antonio di Fontaniva per malintesi sulla pubblica strada; l'esito della procedura regolerà le mosse di quest'Ufficio per provocare dall'autorità cui spetta il richiamo al corpo del suddetto Albiero.

Condotta della squadra di pubblica sicurezza: la incerta salute del capo Archiapati fa sì che non si presti il servizio con quella attività che pur sarebbe desiderabile; però egli dirige molto bene la squadra che gli è affidata; la guardia Brunazzo Antonio affetta da asma cronico si conserva nello stato di quasi assoluta inattività; l'altra guardia destinata a far parte di questo appostamento tiene una condotta quanto basta plausibile; sui suoi dispostamenti l'I. R. Commissario ha dovuto trattenere l'attenzione della superiorità col rapporto del 12 settembre.

Condotta del clero: taluno dei sacerdoti addetti a questa Parrocchiale tiene un contegno non molto riservato e si abbandona forse troppo alla galanteria col sesso fragile, per cui talvolta si suscitano delle mormorazioni; nulla accade di rimarcare per le altre comuni del Distretto.

Pubblico buon ordine, politezza e moralità: se l'istruzione pubblica fosse meglio disciplinata e di qualche classe superiore arricchita se ne potrebbe ottenere maggior effetto; circa la istituzione di una scuola femminile pendono le risoluzioni invocate col rapporto del 2 maggio; della apertura in questo capo Distretto di una scuola di terza elementare si è occupato il Consiglio nella ultima straordinaria seduta del giorno 23 e quanto prima sarà avanzato rapporto sull'argomento; il Paese si abbellisce sempre più e si mantiene in un grado di pulitezza lodevole; col nuovo appalto dell'illuminazione notturna sperasi una riforma alla quale si terrà dietro; con una ben regolata e costante vigilanza nulla è a dirsi sul pubblico buon ordine e moralità.

Pubblica tranquillità e sicurezza: si subordina, com'è di metodo, il prospetto generale dei delitti, gravi trasgressioni di polizia, contravvenzioni, arresti, ed avvenimenti calamitosi ch'ebbero luogo nell'ultimo scaduto trimestre; nel numero non si ha gran differenza, fatto il confronto con gli altri quadri dei passati trimestri. Le tre [...] si riferiscono agli sgraziati Andrea Cornelia di San Martino di Lupari, al bambino Paolo Pan, ed alla giovanetta di nome Rosa Didonè, entrambi di Cittadella; la morte improvvisa si riferisce a Modesta Meneghetti di Galliera; coll'esecuzione dei lavori proposti a queste Regie Carceri a presidio dei riguardi di punitiva Giustizia, si andrà a raggiungere lo scopo prefissosi, che è quello in concreto della maggior sicurezza delle Regie Carceri.

Fiere e mercati: dopo le ultime sanitarie vicende tornano di nuovo a prosperare i settimanali mercati di questo Capo Distretto, e si solleva dalla sua meschinità anche quello di San Martino di Lupari.

³⁰ Bollettino cui andava allegato il *Quadro* (o *tabella*) *dei delitti, gravi trasgressioni politiche, avvenimenti calamitosi ed arresti*, redatto dalla pretura competente e spedito al commissario stesso. Un esempio di tale quadro, datato 4 ottobre 1837 e relativo al terzo trimestre dello stesso anno, si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Riservato 1835-1837* (fondo non inventariato). Lo inviò la Pretura di Cittadella al Commissario perché quest'ultimo potesse a sua volta riportarne il contenuto nel Bollettino Politico-Amministrativo del terzo trimestre civile 1837, poi spedito alla delegazione di Vicenza il 5 ottobre 1837. Trattasi di una tabella suddivisa appunto in delitti (tre rapine e nove furti); trasgressioni (in generale, una; contro l'onore, diciannove; furto, diciassette; contro la salute, una; offese verbali alle guardie, una; risse, quattro); contravvenzioni (in genere, tre; in oggetti di finanza, due; precetti politici, due); avvenimenti calamitosi (morti improvvisi, due).

Avvenimenti particolari: nessuno oltre a quelli già menzionati all'art. 8 [Pubblica tranquillità e sicurezza, *ndr*].

Sanità: la scomparsa del Cholera ha ridonato la primiera salute a tutto il Distretto; dal settembre scorso non si ebbe più verun caso; tutte le Comuni sono provvedute di un sufficiente personale sanitario e le condotte mediche e chirurgiche sono tutte coperte convenevolmente; l'ultima fu quella di Tombolo dove venne eletto il sig. Carlo Martinati; ora tutti i contratti sono conchiusi a nuovo metodo, cioè a tempo indeterminato giusta la Determinazione Governativa contenuta nella Circolare Delegatizia del 10 maggio 1834; il ramo ostetrico potrebbe essere più sistemato: vi sono due mammane condotte a Cittadella, una a Fontaniva, una stipendiata dalle Comuni di Galliera e Tombolo; San Martino di Lupari non ha mai voluto dotarsi di una Condotta Ostetrica e quindi le levatrici o sono semplicemente tollerate od anche abusive; li Parrochi e li Medici su questo proposito non osservano le vigenti disposizioni coll'escludere da ogni ingerenza nell'esercizio ostetrico le levatrici che non vi sono autorizzate.

Commercio: il commercio interno è attivissimo, ma non con pari passo procede l'esterno; l'economia rurale va sempre più perfezionandosi; le arti e manifatture si trovano sempre circoscritte a un medesimo limitato livello.

Osservazioni: nessuna d'interessante»³¹.

E' assolutamente fuori discussione il fatto che questi bollettini rappresentassero per i delegati il fondamento di quei rapporti che gli stessi dovevano a loro volta inoltrare al governo. Se tardavano i primi, di conseguenza, tardavano anche i secondi. Sono numerosissime le lamentele espresse in proposito dai delegati medesimi³². Anche perché, oltre al confezionamento di un ulteriore relazione che proprio un consigliere di governo aveva il compito di predisporre per il presidio, specie nel caso di situazioni particolarmente delicate si arrivava a coinvolgere addirittura la cancelleria aulica riunita di Vienna³³. Pure in tale eventualità il lavoro svolto dal commissario distrettuale alla base della struttura piramidale dell'amministrazione imperiale risaltava come indispensabile; nel *bollettino politico-*

³¹ Questo rapporto del primo ottobre 1836, spedito dal Forabosco alla delegazione provinciale di Vicenza, si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Riservato 1835-1837* (fondo non inventariato). Molti altri di simili relativi agli anni 1834-1837 ve ne sono in ASPD, *ibidem*. Il sottolineato è mio. Delegato a Vicenza era, all'epoca, Domenico Michiel: per un suo breve profilo biografico, si rimanda alla nota 18 del presente capitolo. Per un approfondimento della tematica relativa alla succitata epidemia di *cholera morbus*, si rimanda al ricchissimo materiale contenuto appunto nel fascicolo «Die Maßnahmen gegen die Cholera» («Misure contro il cholera», *ndr*) che si trova in HHSW, *Staatskanzlei, Provinzen, Lombardo-Venetien*, b. 35.

³² Il delegato provinciale di Venezia (all'epoca Johann Baptist Thurn) nell'ottobre del 1830 significava al governo stesso il proprio disappunto. Ma, a parziale discolpa dei commissari, affermava che «a loro volta i medesimi devono ripetere dalla R. Pretura le tabelle dei misfatti delle quali corredano i loro rapporti»: ASV, *Presidio di Governo 1830-1834*, I, b. 565. Non aveva tutti i torti. Nella nota 30 del presente capitolo (ma i casi simili sono numerosissimi) si è visto come nell'ottobre del 1837, il pretore di Cittadella avesse spedito tale tabella al commissario solo all'ultimo momento. Johann Baptist Thurn, o Thun, «carinziano, nato nel 1777, delegato a Venezia dal 1816 al 1846. Segretario di governo a Trieste e poi vice-capitano e vice-delegato in Veneto nel 1802. In seguito vice-capitano a Vienna, brevemente in Veneto nell'invasione-lampo del 1809, protagonista delle fasi iniziali dell'amministrazione provvisoria 1813 in Veneto, poi richiamato a Vienna per sospetta malversazione. Molto deludente la sua attività di delegato a Venezia - 'Bravuomo e fedele al governo, ma non adatto all'amministrazione; bisogna farlo rinunciare o trasferirlo d'ufficio in una provincia tedesca' - (Ranieri 1819): questo giudizio vien confermato da tutti i rapporti informativi successivi»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 77, p. 118.

³³ A dire il vero, in periodo rivoluzionario, l'invio di tali rapporti alla cancelleria aulica riunita si fece più sistematico: si veda, in proposito, il relativo fascicolo che si trova in ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1290.

amministrativo relativo al mese di dicembre del 1831 sulla città e sulla provincia di Venezia, inviato alla presidenza del governo, così si esprimeva nel capitolo riservato al «pubblico buon ordine, politezza stradale, illuminazione e moralità» il consigliere relatore (e redattore) su di un serio problema sociale che affliggeva la città di Chioggia:

«In quanto alla pubblica moralità il Commissario Distrettuale di Chioggia trova di rassegnare, che in quel Comune il malcostume v'è sempre aumentando, e pretende che ciò derivi dal reclutamento di mare, in cui sono colpiti i giovani di 18 anni, i quali per sottrarsi all'arruolamento si ammogliano di 17 e per lo più con donne di 15 anni. In pochi anni nascono molti figli, ed essendo meschino il guadagno del genitore, si veggono trascurati per le strade, ovvero le mogli sposate soltanto per evitare il reclutamento, sono poco dopo il matrimonio abbandonate, e si danno in braccio alla prostituzione, procurandosi dei vergognosi mezzi di sussistenza, e lo stesso dicasi dei figli che si danno in preda ad ogni sorta di vizio per mancanza di debita cura dei genitori, e mezzi di vivere»³⁴.

Oltre ai trimestrali bollettini politico-amministrativi, senza dubbio i più completi, ne esistevano però altri di meno generici. E comunque la corrispondenza commissario-delegato poteva ovviamente attivarsi anche su singole specifiche questioni.

Prendiamo come *case study* un distretto della pianura veneta di medie dimensioni, qual era Cittadella, in provincia di Vicenza, a metà degli anni trenta³⁵.

³⁴ ASV, *Presidio di Governo 1830-1834*, I, b. 565. Il sottolineato è mio. Si ponga attenzione anche al valore etnografico di questa descrizione, che non può che essere 'farina del sacco commissariale', non certo di un consigliere di governo. Commissario distrettuale di Chioggia era, dal 1822, Pietro Reggiani: per un suo breve profilo biografico e per l'approfondimento di alcuni contrasti con parte della comunità chioggiotta nel corso degli anni, si rimanda alla nota 19 del capitolo *Commissari alla sbarra* del presente lavoro.

³⁵ Il distretto di Cittadella, in base al *Compartimento Territoriale delle Provincie Venete approvato definitivamente da Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica con Sovrana Risoluzione 8 Febbraio 1818 e pubblicato dall'Imperiale Regio Governo Generale con Notificazione 8 Luglio 1818 n. 17497/1883* (ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 351) contava 15.014 abitanti ed era composto dai seguenti comuni (tra parentesi le frazioni): Cittadella (suoi quartieri), Fontaniva (S. Croce Bigolina), Galliera, S. Martino di Lupari (Lovari, Monasterio con Borghetto, S. Martino di Lupari Trevigiano), Tombolo (Onara). Nel lasso di tempo qui considerato (1835-1837) i commissari distrettuali in carica furono Angelo Franceschi fino al dicembre 1835 (per un breve profilo biografico del quale, si rimanda alla nota 35 del capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro), l'aggiunto facente funzioni Giuseppe Forabosco fino al novembre 1836 (per un breve profilo biografico del quale, si rimanda alla nota 17 del presente capitolo) e Giovanni Dall'Oglio in seguito (quarantenne nel 1835, originario di Castelfranco; già impiegato proprio alla vice-prefettura di Castelfranco in periodo napoleonico e quindi commesso alla cancelleria del censo della stessa città nel 1817; aggiunto commissariale a Valdobbiadene nel 1820; dal 1824 a Bassano; commissario dal 1829 al 1835 a Gemona e quindi a Cittadella fino al 1847, quando venne promosso a relatore di congregazione provinciale). Il delegato provinciale in carica fu invece Domenico Michiel (per un profilo biografico del quale, si rimanda alla nota 18 del presente capitolo) con vice-delegato Rocco Locatelli (per un profilo biografico del quale, si rimanda alla nota 21 del presente capitolo), mentre Giuseppe Lorio, poi deceduto, fu il commissario superiore di polizia di Vicenza fino al luglio 1836 (in seguito sostituito dal suo primo assistente Carlo Vedova, facente funzioni fino al maggio 1837, quando subentrò il nuovo commissario superiore Girolamo Piacentini). Una fortunata combinazione documentaria tra l'Archivio di Stato di Padova e quello di Vicenza consente di rinvenire, limitatamente agli anni '30 e ad alla località di Cittadella, sia i riscontri relativi ai rapporti del commissario distrettuale con il commissario superiore di polizia di Vicenza, con la delegazione provinciale di Vicenza, con le autorità dei comuni del distretto, sia quelli relativi ai rapporti con la pretura del luogo e con l'imperial regio tribunale provinciale di Vicenza: nessun'altra realtà veneta, a causa delle deficienze di questo o di quel fondo archivistico (o dell'impossibile accesso agli stessi), può offrire, a quanto ci consta, una visione d'insieme così completa.

Ad esempio, nonostante la voce «condotta degli impiegati» fosse già contenuta proprio nei bollettini politico-amministrativi, i responsabili delle sedi distrettuali stendevano pure delle relazioni periodiche sullo stato del personale dei propri uffici da inoltrare alla delegazione, che le leggeva, le annotava e poi le girava al governo.

Ecco allora che il 29 novembre 1835 il delegato Michiel sollecitava il commissario Franceschi affinché inviasse appunto le informazioni richieste sugli impiegati del suo ufficio con nota delegatizia del 3 ottobre (sugli impiegati che aspiravano «ad avanzamenti» il compito era di raccogliere notizie con «sollecitudine e sincerità» per trasmetterle «alla Superiorità»); una parte di tale nota, la quale portava in allegato una tabella che avrebbe dovuto servire da modello per il commissario stesso (e le cui voci erano: cognome e nome, grado, anni di servizio, epoca dell'ultima nomina, capacità, assiduità, subordinazione, moralità, suddivisa in principi politici, principi religiosi, condotta sociale, circostanze economiche, note), recitava:

«La Rubrica della moralità, che è la più difficile a determinarsi, e lascia luogo a più vaghe, e meno concrete indicazioni, fu da una appunto per questo in tre suddivisa. Quanto ai principi politici, e religiosi, lasciando al foro interno ogni intimo convincimento, mi basta che quanto ai primi si abbia riguardo alla pubbliche manifestazioni, e quanto ai secondi al rispetto del culto esterno»³⁶.

E così si inserisce in questa cornice di relazioni specifiche la richiesta, datata 25 ottobre 1837, del vice-delegato Locatelli al commissario Dall'Oglio, di produrre, entro un termine di cinque giorni, un «rapporto sulla riuscita del raccolto dell'anno corrente prescritto in massima nella Circolare Delegatizia 23 Giugno 1835»³⁷.

Ma, come detto, attraverso uno scambio epistolare mirato, commissario distrettuale e delegato provinciale potevano interagire sulle problematiche più diverse. Così nel settembre del 1835, quando il delegato raccomandava «prudenza» al commissario Franceschi che stava svolgendo delle indagini sul contrabbando all'interno del territorio di sua competenza:

«O' veduto il diligente e dettagliato rapporto direttomi... ed invito codesto Regio Commissariato a perseverare nel prestarsi con zelo anche a fine di togliere quelli qualunque siano gli abusi, di cui à fatto cenno nel predetto rapporto. Del restoavrà per norma, che i mezzi che a tal uopo dovranno venire scelti debbono ogni volta essere di natura legale, né può venire tolta la libertà legale, forse per soli sospetti, poiché questi quando hanno fondamento, debbono solo via maggiormente impegnare lo zelo di codesto ufficio a non desistere, finché non avrà raggiunto gli estremi voluti dalla Legge per poter

³⁶ Tutta la documentazione relativa a questo episodio, compresa la sollecitazione del delegato Michiel al moribondo commissario Franceschi del 29 novembre 1835, si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Riservato 1835-1837* (fondo non inventariato). Numerose relazioni commissariali sullo stato del personale degli uffici sono contenute nel fascicolo «Commissariati Distrettuali. Informazioni sul personale» che si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3787.

³⁷ Tale richiesta del 25 ottobre 1837 si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Riservato 1835-1837* (fondo non inventariato).

procedere alla loro punizione, e misure troppo precipitate e non basate in legge potrebbero esporre a grave responsabilità l'autorità politica da cui partono. Ella vorrà quindi concertarsi col Dispensiere Zuccari perché concordemente vengano valutati gli indizi che contro taluni in codesta città militano che possano dare mano ad effettuare contrabbandi, ed indi stabiliti quei mezzi di certezza che la legge e la prudenza additano per colpire i contravventori; gli farà pure conoscere essere volontà del sottoscritto che le Guardie di Sicurezza non ricevano i loro ordini da nessun altro, che da lei, e con di lei consenso, dovendo Ella conoscere se ed in quanto dette Guardie adempiono i loro doveri»³⁸.

O ancora, come nell'ottobre dello stesso anno, in cui il commissario Franceschi, in seguito ad un episodio relativo ad alcune espressioni poco gentili pronunciate nei suoi confronti da parte di un amministrato, ricevette dal delegato Michiel alcuni consigli in merito alla necessità di riuscire a controllare l'orgoglio personale e di saperlo scindere dalla funzione e dall'esercizio dell'autorità conferitagli dal ruolo di rappresentante dello stato a livello periferico:

«Se Antonio Marangoni di Cittadella intrattenendosi confidenzialmente a parlare con alcuno della vertenza che riguardava il barbitonsore Marchiori fece forse qualche espressione risentita, e men che prudente su quanto venne in ciò operato, non risulta però dagli esami stati assunti dalla R. Pretura, ch'egli abbia sindacato in pubblico con amaro sarcasmo, come era introdotto [da una precedente relazione del Commissario, *ndr*] e con offensive parole la condotta di codesto R. Commissario Distrettuale. Non vedendosi per tal guisa in alcuna maniera compromesso il decoro dell'Ufficio, né tampoco lesa la delicatezza del R. Commissario suddetto che procedette nell'argomento con moderazione e con ogni più plausibile avvertenza, la R. delegazione in riflesso pure al lungo tempo trascorso crede che convenga prescindere da qualsiasi misura e disposizione sul conto del Marangoni medesimo; il silenzio e l'indulgenza meglio rispondendo talvolta allo scopo di confermare gli amministrati nel rispetto e nella subordinazione verso le pubbliche magistrature»³⁹.

Risultava un po' più difficile per un commissario distrettuale accettare i buoni consigli del proprio delegato, qualora tali consigli lo avessero messo in una situazione di potenziale attrito con l'altro suo diretto referente a livello provinciale, il commissario superiore di polizia. Eppure anche questo poteva accadere, specie quando c'era di mezzo appunto la contrastata materia di polizia. Tra il 12 luglio ed il 12 agosto del 1836 il facente funzioni di commissario Forabosco ricevette ben quattro missive da parte del delegato Michiel, tutte aventi il seguente oggetto: «morte dell' I. R. Commissario Superiore di Polizia Giuseppe Lorio e disposizioni circa al successivo metodo di corrispondenza». Vediamole:

12 luglio 1836 (1):

³⁸ La missiva del delegato provinciale Michiel al commissario distrettuale Franceschi del 9 settembre 1835 si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Riservato 1835-1837* (fondo non inventariato). Il sottolineato è mio. Per l'analisi di altri casi e di altri tipi di contrasto tra autorità politica ed autorità giudiziaria, si rinvia al capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* ed alla sezione *Controllo del territorio, controllo sociale* del presente lavoro.

³⁹ La missiva del delegato provinciale Michiel al commissario distrettuale Franceschi del 26 ottobre 1835 si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Riservato 1835-1837* (fondo non inventariato).

«Questa mattina morì di Cholera l'ottimo nostro Commissario Superiore di Polizia Sig. Lorio. Assume l'Ufficio il Commissario Sig. Vedova; ma egli è di salute affatto incerta, ed ov'egli malasse, nessun altro funzionario qualificato potrebbe fare le Sue veci. Ella vorrà dunque, Sig. Aggiunto Distrettuale fino a nuovo ordine rimettere a me le sue corrispondenze con quell'Ufficio, accludendole regolarmente suggellate in una sopra coperta a me diretta»⁴⁰.

12 luglio 1836 (2):

«Gli atti di cui parla la mia circolare 12 corrente, devono chiudersi e suggellarsi in sopra coperta diretta all'Ufficio a cui appartengono, e poi con altra sopra coperta devono a me spedirsi»⁴¹.

26 luglio 1836:

«Ho preso con questo Commissariato Superiore di Polizia gli opportuni concerti, e la autorizzo R. Commissario Distrettuale a continuare nel modo da me indicato nella trasmissione dei dispacci all'Ufficio medesimo diretti »⁴².

12 agosto 1836:

«Fu dalla Superiorità assegnato al Commissariato Superiore di Polizia un Funzionario, il quale in ogni caso potrebbe sostenerne la direzione. Cessa dunque il bisogno per la corrispondenza segreta, del metodo da me stabilito con la circolare del 26 luglio, ma Ella potrà, Sig. Commissario Distrettuale, da questo momento comunicare di bel nuovo direttamente con quell'Ufficio»⁴³.

Non si trattava certo di una procedura standard, data la richiesta di delucidazioni che già il 21 luglio, dopo le prime due lettere, il Forabosco, basito, aveva inoltrato a Michiel⁴⁴.

Commissari controllori: il rapporto con i commissari superiori di polizia

E' dunque tempo di chiarire in che modo si configurava il rapporto di subordinazione tra commissario distrettuale e commissario superiore di polizia. E torna utile, in chiave comparativa, soffermarsi ancora una volta sull'esperienza del distretto di Cittadella a metà degli anni trenta⁴⁵.

⁴⁰ La missiva del delegato provinciale Michiel al facente funzioni Forabosco del 12 luglio 1836 è appunto contenuta nel fascicolo «Morte dell'I. R. Commissario Superiore di Polizia Giuseppe Lorio e disposizioni circa al successivo metodo di corrispondenza» che si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Riservato 1835-1837* (fondo non inventariato). Per alcuni riferimenti archivistici riguardanti del materiale documentario relativo al *cholera morbus*, si rinvia alla nota 31 del presente capitolo.

⁴¹ ASPD, *ibidem*.

⁴² ASPD, *ibidem*.

⁴³ ASPD, *ibidem*. Il sottolineato è mio.

⁴⁴ ASPD, *ibidem*.

⁴⁵ Per un approfondimento su caratteristiche e personale del distretto, sul personale della delegazione provinciale di Vicenza e su quello del commissariato superiore di polizia nel lasso di tempo qui considerato, si rimanda alla nota 35 del presente capitolo.

In fatto di struttura formale delle informative da produrre, vi era una realtà quasi perfettamente speculare a quella appena esaminata, relativa alla delegazione provinciale; anche se va notato come la corrispondenza fosse caratterizzata da uno stile tutto istituzionale, senza alcuna concessione ad elementi che potessero rimandare e svelare anche una sorta di componente di fiducia personale che invece traspariva appunto dallo scambio epistolare con l'autorità politica provinciale.

Pure al commissario superiore giungeva, da parte del responsabile del distretto, un bollettino, talora denominato anch'esso *bollettino politico-amministrativo*, talora semplicemente *bollettino politico*: rispetto a quello compilato per il delegato, però, variavano la frequenza (in questo caso mensile)⁴⁶ e le voci in cui era strutturato (in realtà più nella dicitura stessa che nella sostanza):

- «a) spirito pubblico e modo in cui si manifesta nelle differenti classi degli abitanti;
- b) motivi che produssero nello spirito pubblico qualche alterazione, siano esse dipendenti da disposizioni amministrative o da altre cause interne;
- c) pubblici lagni e pubblici desideri;
- d) quali impressioni producono su questi abitanti gli avvenimenti all'estero, se ed in quanto si possa indi dubitare e temere di sinistri effetti per la corruzione dello spirito degli II. RR. Sudditi ed eziandio per la tranquillità pubblica;
- e) osservazioni di qualunque siasi importanza sul contegno ufficiale e privato de' pubblici funzionari di ogni ramo, non escluso il militare, segnatamente sugl'individui le di cui operazioni d'Ufficio si fanno palesemente sotto gli occhi del pubblico. Se si trovano altrimenti in frequente contatto con persone di condizione ordinaria e condotta di quelle che colla loro dottrina ed esempio, come coi loro discorsi ed azioni, esercitano più d'avvicino la loro influenza sui pensamenti e giudizi del popolo⁴⁷;

⁴⁶ Nel gennaio del 1837 il commissariato superiore di polizia provò con scarso successo a reintrodurre l'obbligo per i commissari distrettuali di predisporre dei *Bollettini Giornalieri di tutti gli avvenimenti meritevoli di rimarco successi nel rispettivo circondario* (un precedente tentativo era già fallito nel 1826): dopo una ulteriore inutile sollecitazione nel marzo, dati i molteplici impegni che impedivano ai funzionari distrettuali di dedicarsi anche alla redazione di tali rapporti quotidiani, si desistette nuovamente. La documentazione relativa a questa vicenda è contenuta nel fascicolo «Bollettini periodici e relative disposizioni» che si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Politico 1836-1837* (fondo non inventariato).

⁴⁷ Un altro interessantissimo documento, a questo riguardo, è una precedente corrispondenza riservata tra il vescovo di Padova Modesto Farina ed il facente funzioni di commissario distrettuale Giuseppe Forabosco del giugno 1836. Riportiamo la missiva del prelado del 19 giugno e la risposta del commissario del 27. 19 giugno 1836: «Più volte mi sono state fatte istanze anonime sulla cattiva condotta di detto clero, compresi l'arciprete. Dalle avute informazioni non mi risulta il male che di soppiatto mi si vorrebbe far credere. So, quanto il mondo sia maligno, ma so pur anche, che il clero è composto d'uomini, talvolta peccatori. Per tranquillizzare la mia coscienza, e pel dovere mio... mi consigliai di ricercare in via riservatissima prudenziale le informazioni della pubblica autorità locale, per cui deggio pregare la di lei gentilezza, sig. Commissario, di volermene ragguagliare circostanziatamente. Aggradisca li sentimenti della distinta mia stima». 27 giugno 1836: «Taluno dei Sacerdoti componenti questo Clero non va immune da censure. Taccio del Rev. Sig. Arciprete Don Leonardo Bavaresco [?] la di cui integerrima ed illibata condotta non diede motivo a veruna osservazione in contrario che da un dicano le lingue malediche e s'immagini la più raffinata calunnia. Il Coadiutore Arciprete Don Prosdocimo Baggio per voce comune qualche anno addietro veniva censurato per una abituata frequenza in casa di certo Franco Pulita [?] la cui moglie non gode né godeva in allora tutta la fama che ad onesta donna si addice. In epoca meno remota si osservava da taluno come sospettata la relazione che esso Don Prosdocimo Baggio aveva impresa e coltivava colla moglie di certo Comin Antonio. Le dicerie che si dicevano vere e comuni ora cessarono quasi interamente, di maniera che la memoria del passato si perde nelle tante doti che mirabilmente distinguono il prelado Sacerdote assiduo e zelantissimo della sua Chiesa e del Culto esterno. Don Francesco Ester [?] altro dei Cappellani di quella Parrocchiale si ritiene comunemente di condotta equivoca e troppo galante col sesso fragile.

f) direzioni e proposizioni degli stranieri dimoranti in questo Distretto, particolarmente Francesi, ed altri appartenenti a Paesi rivoluzionari, o che stanno con essi in relazione»⁴⁸.

Ecco un esempio di tale bollettino, relativo al novembre del 1835:

«a) Lo spirito pubblico, in tutte le classi di abitanti, non può essere migliore, con grande soddisfazione per il fatto di vivere sotto i felici auspicj della Imperante Casa d' Austria;

b) nessuna alterazione nello spirito pubblico derivante da disposizioni amministrative o da altre cause;

c) pubblici lagni non se ne sentono se si eccettui qualche voce in seguito all'abbassato ordine di attivare la [?] di una sovrimposta per far fronte alle spese del *Cholera morbus*, ove si fosse per manifestare. Li pubblici desideri ora sono tutti intesi a veder allontanato dalle nostre contrade il temuto contagio. E le meritate lodi si fanno alle energiche premure e provvidenze adottate dall'Ecc. Imp. R. Governo, non meno che dall'[?] Delegato a questo importantissimo fine;

d) eccitano una qualche curiosità le attuali vicende politiche della Spagna. Però le Gazzette pubbliche si leggono nei caffè senza commenti che possano far temere effetti negativi;

e) la condotta di tutti gli impiegati sarebbe esemplare se non si potesse rinfacciare alla Squadra di Sicurezza Pubblica forse troppa familiarità cogli abitanti... Si raddoppierà la sorveglianza e farà al caso richiamare all'ordine»;

f) nessun forestiero dimora in questo Distretto»⁴⁹.

E naturalmente, esattamente come il delegato, anche il commissario superiore poteva richiedere dei rapporti più mirati su materie specifiche. Ad esempio quello sui «movimenti

Taluno racconta per sicuro qualche anedoto accaduto in aperta campagna in occasione in questo Religioso o per cura d'anime, o per suo diporto vi si è trasferito. Vuolsi ancora che qualche marito abbia rivelato sul di lui conto cose dispiacevoli dietro confidenze fatte dalla propria moglie restia nell'aderire ai seducenti inviti. Per altro nulla mi consta su tal proposito e nulla mi fu dato di rilevare di positivo anche in seguito alle ultime riservatissime indagini estese. Quello poi fra i Sacerdoti contro del quale si sollevano maggiori le mormorazioni e gli scandali di tutto il Paese si è don Franco Zerbato [?] maestro della seconda elementare minore e cappellano pure esso di questa Chiesa Parrocchiale. Spoglio d'ogni sociale riguardo e poco [?] del carattere di cui è rivestito si permetteva inaddietro una continua frequenza in casa di certo Sig. Gio. Batta Pavini uomo dabbene in sommo grado, come lo ebbe a qualificare... il già R. Commissario di questo Distretto Sig. Sgobaro in una lettera nell'anno 1830 in data 20 dicembre che dirigeva all'Imp. Regio Commissario Superiore di Polizia in Vicenza riferendo sullo stesso argomento a cui la presente si riferisce. Né meno incauto e censurabile fu il contegno dello Zerbato nell'altra amorosa tresca che... colla disonesta moglie di questo Scrittore Pretoriale Sig. Luigi Carzana nella casa del quale trattenevasi lunga pezza ogni giorno e nelle notti fino ad ora avanzata. Gli avvertimenti e le ammonizioni del suo Superiore Arciprete Berti di buona memoria non valse a toglierlo dalle sue abitudini. Al presente non pochi del Paese esclamano contro il Religioso di cui è parola per la smoderata sua presenza in casa di certa Sig. ra Geltrude [?] Gambini maestra privata di fanciulle in questo Capoluogo, donna nubile, di età non più giovanile, la di cui fama non suona la più felice per alcune amoroze vicende sofferte in epoca non tanto remota e in parte in questo stesso Paese. Quanto fin qui ho raccolto e che io deposito, Reverendissimo Monsignor Vescovo, nel di lei seno è dettato da una cieca imparzialità e da una tranquilla coscienza. Degli altri Sacerdoti componenti questo Clero non ho mai inteso cosa disdicevole e che può vantare una qualche credenza. Alla di Lei sapienza e prudente discernimento è dunque dato di togliere i disordini e far tacere le mormorazioni che come ho detto si sono rese comuni per colpa più che di qualunque altro dell'ultimo nominato sacerdote. Nel dare in questa forma riscontro alla riveribile sua requisitoria del 19 giugno permetta che io la preghi caldamente di conservare nel proposito ogni maggior riservatezza senza il di cui freno la Polizia perde ogni suo vigore con esposizione di chi non volendo né sapendo tacere il vero tende unicamente a ricomporre l'ordine e toglie quegli inconvenienti le di cui conseguenze tornano dannosissime al buon costume ed alla pubblica moralità». Tutta la documentazione relativa a questa corrispondenza del giugno 1836 si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Riservato 1835-1837* (fondo non inventariato). Il sottolineato è mio. Per l'analisi di alcuni casi concreti di rapporti tra commissari e parroci all'interno dei distretti e delle dinamiche sociali delle relative comunità, si rinvia alla sezione *Controllo del territorio, controllo sociale* del presente lavoro.

⁴⁸ Tutti e dodici i bollettini relativi all'anno 1835 si trovano in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Politico 1835* (fondo non inventariato). Quelli relativi agli anni 1836 e 1837 si trovano invece in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Politico 1836-1837* (fondo non inventariato).

⁴⁹ ASPD, *ibidem*. Per alcuni riferimenti archivistici riguardanti del materiale documentario relativo al *cholera morbus*, si rinvia alla nota 31 del presente capitolo.

degli impiegati»⁵⁰; l'autorità di polizia era però ben più esigente di quella politica in fatto di puntualità e di segretezza nel confezionamento e nella spedizione dei documenti. A questo proposito il 12 giugno del 1835 Franceschi (e colleghi vicentini) vennero rampognati a dovere:

«Il periodico riscontro relativo ai movimenti, e variazioni negli Uffici Politici-Amministrativi, Giudiziari, Militari ed Ecclesiastici, non mi giunge sempre da taluni dei regi Commissari pel giorno 5 di cadaun mese come è superiormente prescritto, alcuno poi non fa menzione del contegno tanto ufficioso che privato dei funzionari predetti, come pure viene desiderato dalla Superiorità; ed altri si limitano a riferire i cambiamenti degli impiegati Regi, e non dei Comunali, dei Maestri e del clero Curato. Finalmente ò avuto motivo di osservare per parte di qualche R. Commissario, che un argomento per se stesso delicato e segreto, viene trattato con tanta superficialità, che mi perviene con numero di Protocollo Generale ciocchè è assolutamente vietato dalle Istruzioni sancite da S. M., cui anzi prescrivono pegli oggetti di Polizia secreta un separato protocollo. Mi è forza quindi impegnare lo zelo, e la solerte diligenza dei Regi Commissari ad uniformarsi anco in questo ramo di Polizia alli Superiori voleri pregandoli a farmi giungere conforme alle premesse avvertenze il relativo riscontro non più tardi del giorno 5 di cadaun mese»⁵¹.

Dello stesso tenore, con un aggravante non di poco conto, stante quanto già detto sul rapporto di fiducia delegato-commissario, un successivo richiamo contenuto nella circolare del 21 luglio 1836 in cui il commissariato superiore si lamentava con alcuni commissari distrettuali della provincia di Vicenza perché, anziché spedire direttamente i rapporti richiesti, continuavano, guarda caso, ad inserirli nella corrispondenza destinata alla delegazione, che provvedeva solo in seguito a farli pervenire al commissariato superiore medesimo⁵².

Vi erano poi i *Rapporti mensili sui forestieri sottoposti a speciale trattamento di Polizia*, anche se la loro importanza risultava strettamente connessa alla posizione geografica del distretto. A Cittadella, per tutto il 1835, l'espressione usata dal Franceschi fu sempre:

«Nessun forestiero nello scorso mese venne assoggettato in questo Distretto a speciale trattamento di Polizia»⁵³.

⁵⁰ Diversi esempi di questo tipo di protocolli sono contenuti nel fascicolo «Protocollo Politico: appunti mensili sui movimenti degli impiegati» che si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Politico 1835* (fondo non inventariato).

⁵¹ ASPD, *ibidem*. Il sottolineato è mio.

⁵² Questa circolare del commissariato superiore di polizia del 21 luglio 1836 si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Politico 1836-1837* (fondo non inventariato). Per un approfondimento del tema relativo ai protocolli separati in «oggetti di alta polizia» che i funzionari distrettuali dovevano conservare all'interno degli archivi commissariali, si rimanda al paragrafo *Assenze (più o meno tollerate), trasferimenti (più o meno subiti), pensioni (più o meno meritate)* del capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro.

⁵³ Questi rapporti relativi all'anno 1835 sono contenuti all'interno del fascicolo «Protocollo Politico. Rapporti mensili sui forestieri sottoposti a speciale trattamento di Polizia» che si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Politico 1835* (fondo non inventariato). I rapporti relativi all'anno 1836 sono invece contenuti nel fascicolo «Protocollo Politico. Rapporti mensili sui forestieri sottoposti a speciale trattamento di Polizia» che si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Politico 1836-1837* (fondo non inventariato).

Ma pure gli indigeni, ed in special modo alcune categorie degli stessi, godevano di particolare attenzione da parte delle autorità di polizia.

Gli studenti universitari, ad esempio. Non certo numerosi in un distretto come quello esaminato, ma comunque sottoposti ad un controllo serrato. La richiesta del commissario superiore, datata 9 novembre 1835, era inequivocabile.

«Occorendomi anco in quest'anno di avere un Elenco di tutti quei giovani che si recarono alle I. R. Università della Monarchia sono ad interessare codesto Regio Commissario a volermelo colla possibile sollecitudine trasmettere, e siccome questo lavoro sarà per averne duopo anche in progresso, così mi riprometto dalla di lei diligenza di ottenerlo ogni anno pel 15 novembre conforme al modello che le accompagno»⁵⁴.

Tempestiva, questa volta, la risposta di Franceschi, il quale, già sei giorni dopo, forniva l'elenco sollecitato (da aggiornarsi all'inizio di ogni anno accademico) che comprendeva tre giovani di Cittadella (Pavan Filippo di Benedetto, Gibellato Francesco di Gaetano, Cecchin Giuseppe di Valentino) ed uno di San Martino di Lupari (Smania Antonio di Andrea), tutti frequentanti la facoltà di medicina e chirurgia⁵⁵.

Altrettanto necessaria veniva ritenuta la sorveglianza dei maestri elementari (che, in aggiunta, comprendeva pure quella sullo stato degli edifici scolastici e sulla disciplina degli alunni). Documenti che, ancora una volta, attraverso le informazioni fornite offrono elementi che contribuiscono a comporre un interessante affresco della società rurale veneta dell'epoca. Dalla relazione del commissario distrettuale Franceschi del 15 settembre 1835 si evince infatti che le scuole elementari di I e II classe del distretto si trovavano a: Cittadella, Fontaniva, Santa Croce Bigolina, Galliera, Tombolo, Onara, San Martino, Monastiero; i maestri (nessuna maestra, dunque), erano tutti del circondario (giungevano al massimo da Bassano) ed avevano un'età media di quarantacinque anni circa⁵⁶.

Peraltro, all'insegna della caratteristica dell'amministrazione asburgica del Lombardo-Veneto per cui tutti gli impiegati erano allo stesso tempo controllati e controllori, i controllati funzionari dei commissariati distrettuali a loro volta controllavano gli omologhi del giudiziario. Specie se qualcosa non andava. Di qui l'interessante richiesta da parte del

⁵⁴ Questa richiesta del commissario superiore di polizia del 9 novembre 1835 è contenuta all'interno del fascicolo «Protocollo Politico. Elenco dei giovani che si recavano all' I. R. Università di Padova per oggetti di studio (anno 1835/36)» che si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Politico 1835* (fondo non inventariato).

⁵⁵ La risposta del commissario distrettuale del 15 novembre 1835 si trova in ASPD, *ibidem*.

⁵⁶ Questa relazione è contenuta all'interno del fascicolo «Protocollo Politico. Informazioni sulle scuole del Distretto e sui maestri» che si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Politico 1835* (fondo non inventariato). Per un approfondimento del ruolo dei commissari distrettuali nelle procedure di selezione degli insegnanti delle scuole comunali, si rimanda al paragrafo *Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un 'identikit normativo'* dell'*Introduzione* del presente lavoro.

commissario superiore di polizia di Vicenza al commissario di Cittadella Franceschi ed a tutti i suoi colleghi della provincia, datata 14 maggio 1835:

«Venne fatto credere alla Superiorità, che presso qualche Pretura di queste Provincie l'amministrazione della Giustizia non proceda con quella regolarità e sollecitudine, che sarebbe desiderabile. Già altre volte questo importante argomento venne Superiormente raccomandato, perciò devo interessarla, R. Signor Commissario, ad effettuare delle riservate indagini per conoscere se effettivamente presso le Autorità Giudiziarie si trovino degli affari arretrati, e se questi ritardi provengano da scarsità di personale, ovvero da mancanza di attività e buona volontà negli stessi impiegati. Oltre a questi cenni sull'andamento degli Uffici Giudiziari, aggraderò pure che Ella mi ragguagli se per avventura vi fosse qualche impiegato del Ramo Giudiziario, che con una condotta non regolare lasciasse luogo a delle sinistre osservazioni. Attendo in questo caso una circostanziata e precisa relazione»⁵⁷.

La risposta di Franceschi non tardò ad arrivare. Il 18 giugno il 'nostro' fu in grado di replicare che gli «affari ordinari» spettanti alla pretura venivano svolti con regolarità e sollecitudine senza l'accumulo di arretrati; il vero problema si presentava ogni volta che la pretura stessa era investita di «affari straordinari» quali l'attività di indagine per conto dei vari Tribunali Provinciali del Regno, e non solo di quello del proprio capoluogo di riferimento: nel caso specifico, su incarico proveniente da Verona, molto tempo era stato dedicato alle investigazioni su un episodio di aggressione e su uno di omicidio⁵⁸.

Infine i commissari distrettuali, anche in questo caso esattamente come nel rapporto con i delegati, erano tenuti a rispondere al commissariato superiore in merito a richieste di collaborazione su svariati casi specifici che coinvolgevano le autorità di polizia: per lo più sorveglianza di particolari individui, segnalati di passaggio nel territorio del distretto (settari e rivoluzionari, ma anche ciarlatani, teatranti, vagabondi, girovaghi, mendicanti) ed eventuale perquisizione e fermo degli stessi, sino all'espulsione⁵⁹.

⁵⁷ Tale richiesta del commissario superiore di polizia di Vicenza del 14 maggio 1835 si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Politico 1835* (fondo non inventariato).

⁵⁸ Tale risposta del commissario distrettuale di Cittadella Franceschi del 18 giugno 1835, si trova in ASPD, *ibidem*.

⁵⁹ Sono numerosissime le comunicazioni, le richieste e le segnalazioni di questa natura. Quelle relative all'anno 1835 si trovano in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Politico 1835* (fondo non inventariato), mentre quelle relative agli anni 1836 e 1837 si trovano in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Politico 1836-1837* (fondo non inventariato). Per l'approfondimento degli aspetti organizzativi, procedurali e 'sostanziali' relativi all'amministrazione della giustizia penale, si rinvia alla sezione *Controllo del territorio, controllo sociale* del presente lavoro. Per l'analisi di altri casi e di altri tipi di contrasto tra autorità politica ed autorità giudiziaria, si rinvia al capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* ed alla sezione *Controllo del territorio, controllo sociale* del presente lavoro.

Conflitti di competenza, conflitti di autorità

Che tipo di vita professionale conduceva dunque il funzionario distrettuale, sottoposto a due diretti superiori che con i loro giudizi potevano influire direttamente sulla sua carriera e che nel contempo si misuravano spesso volte in un vicendevole conflitto di autorità?

Alla luce di quanto qui esaminato si può affermare che probabilmente il ruolo del commissario distrettuale quale *longa manus* del commissario superiore di polizia è stato fino ad ora in parte trascurato perché, effettivamente, molto più intenso e frequentato era il rapporto del commissario distrettuale stesso con il potere politico provinciale rappresentato dal delegato.

Non vi è dubbio che i maggiori cortocircuiti di questo ‘sistema triadico’ scattassero soprattutto in situazioni di tensione generate da contrasti di competenza in materia di alta polizia⁶⁰. Non c’era storia su chi dovesse occuparsi della salvaguardia della persona del sovrano e della famiglia imperiale. Le cose però si complicavano (e molto) quando si passava a settori quali la vigilanza sullo spirito pubblico, sulla stampa e sulle associazioni, sugli esponenti di spicco della società civile, sulla condotta di impiegati e militari, sulla propaganda del clero⁶¹.

A questo proposito perfino le voci dei *bollettini* che il commissario distrettuale inviava ad entrambe le autorità, si è visto, differivano più da un punto di vista formale e nominale che sostanziale. Ed era inevitabile che a scalpitare fosse soprattutto il commissario superiore di polizia (e con esso, *in primis*, la stessa direzione generale di Venezia) poiché è fuori discussione il fatto che proprio il rapporto tra funzionario distrettuale e delegato provinciale risultasse, come detto, privilegiato. Si è accennato che lo si percepisce già dallo stile e dal tono stesso della corrispondenza⁶². A tale riguardo va chiarito che, pur pesando molto per il *cursus honorum* di un alunno, di un aggiunto e di un commissario le informazioni fornite dagli organi di polizia, alla fine era appunto il delegato la figura cui poggiarsi in una serie innumerevole di circostanze della vita professionale: dai concorsi, alle richieste di sussidi o di trasferimenti, ai permessi di assenza, alle promozioni⁶³.

⁶⁰ Per un approfondimento dei concetti di alta e bassa polizia, si rimanda alla *Premessa* del presente capitolo ed alle relative note.

⁶¹ A proposito di queste considerazioni di Simona Mori, si rimanda alla nota 10 del presente capitolo.

⁶² A questo proposito, si rimanda al paragrafo *Commissari controllori: il rapporto con i commissari superiori di polizia* del presente capitolo.

⁶³ Per l’approfondimento di tutti questi aspetti, si rimanda alla sezione *La dinamica istituzionale* ed al capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro.

Inoltre il commissario distrettuale rappresentava il delegato, a livello periferico, in molti altri rami dell'amministrazione: si pensi solo alla gestione dei comuni⁶⁴; mentre, nella maggior parte dei casi in cui agiva in qualità di funzionario di polizia, lo faceva a fini giudiziari e quindi in dipendenza e con tutti i limiti imposti dalle autorità e dalle procedure a ciò destinate⁶⁵.

In ordine a queste due ultime considerazioni (primato del rapporto commissario distrettuale-delegato e ruolo dell'autorità giudiziaria negli affari di polizia), ancora una volta torna utile citare un paio dei tanti episodi emblematici offerti dal materiale archivistico. Ed ancora una volta ci troviamo nella Cittadella di metà anni trenta. Primo episodio: 13 marzo 1836. Il commissario superiore di polizia sollecita Giuseppe Forabosco, aggiunto facente funzioni di commissario, ad inviargli i titoli che giornalmente la compagnia comica 'Caruso e Lancetti' mette in scena (aggiungendo pure il nome dell' 'incaricato politico' e del 'chirurgo d'ispezione' presenti a teatro durante le rappresentazioni). Forabosco comunica quanto richiesto e precisa che l'incaricato politico è il signor Farinazzo (scrittore presso il commissariato), mentre non presenzia agli spettacoli un chirurgo d'ispezione perché sia il chirurgo Callegari che i due medici condotti Lunardoni e Gibellato frequentano il teatro come spettatori e quindi interverrebbero di persona in caso di necessità⁶⁶. In seguito, e precisamente il 6 aprile, un altro funzionario del commissariato superiore, signor Vedova, chiede a Forabosco di trasmettergli, stavolta in base ad un decreto della direzione generale di polizia, ripreso da una circolare delegatizia, un resoconto molto più importante, ossia quello relativo a condotta politica e moralità dei membri della compagnia 'Caruso e Lancetti', che aveva terminato la propria attività al teatro sociale di Cittadella. Forabosco, inaspettatamente, risponde di aver già fatto rapporto in merito al delegato provinciale e che nulla ha da aggiungere, se non che la compagnia anziché a Mantova, dove doveva originariamente recarsi, si trovava invece a Treviso. Il 12 aprile giunge infine una seccatissima comunicazione del commissario superiore, il quale richiede che per l'avvenire tali informazioni siano rimesse «non alla Regia Delegazione ma al Regio Commissario Superiore perché la inoltri all'I. R.

⁶⁴ Su questa e su altre mansioni del commissario, si rimanda al paragrafo *Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un 'identikit normativo' dell'Introduzione* ed alla *Premessa* e al paragrafo *1819-1822* del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro.

⁶⁵ A questo riguardo, si rimanda al paragrafo *Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un 'identikit normativo' dell'Introduzione* ed alla *Premessa* e al paragrafo *1819-1822* del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20*; ma soprattutto, si rinvia al capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* ed alla sezione *Controllo del territorio, controllo sociale* del presente lavoro.

⁶⁶ Gli spettacoli si svolgevano la domenica, il lunedì ed il giovedì ed i titoli erano, tra gli altri, i seguenti: *La vedova scaltra*, *Francesca da Rimini*, *Due case in una compresa il guadagnarla*, *Il coscritto*, *Il servo di due padroni*, *Dal vizio al misfatto*.

Direzione Generale di Polizia in obbedienza al decreto 6319 del 1822»⁶⁷. Forabosco non risponde, ma fa ciò che si era sempre soliti fare quando ci si voleva liberare con disinvoltura e scarso interesse di una faccenda fastidiosa: mette agli atti.

Secondo episodio, molto più breve ma altrettanto significativo. Giugno 1836. Il commissariato superiore di polizia sta cercando una certa Veronica Gopaudel [?] di Lubiana, residente a Graz e scappata da Verona perché imputata di furto di biancheria. Chiede a Forabosco se possiede eventuali informazioni in merito, e, dopo un mese di silenzio da parte di quest'ultimo, sollecita un riscontro, che puntualmente arriva. Ma è deludente: di solito, si dice nel testo, in caso di assenza di elementi in merito a questo tipo di segnalazioni, non c'è l'obbligo di replicare. E comunque si è già interloquito con la competente autorità giudiziaria⁶⁸.

Astraendo e generalizzando, cosa si vuole ribadire anche attraverso la citazione di questi due episodi? In sintesi: ad un commissario superiore che di fatto dipendeva dalla direzione di Venezia, ma che normativamente avrebbe dovuto soggiacere pure alla delegazione in quanto principale autorità politica della provincia (anche se fu indiscutibilmente più a servizio della prima che della seconda) fungeva quasi da contraltare il commissario distrettuale, il quale, pur avendo nel commissario superiore appunto il proprio diretto superiore in materia di alta polizia, sembrava intrattenere anche in tale ambito un rapporto privilegiato con la delegazione stessa.

Infine, al là di quell'ulteriore elemento di complicazione del quadro, rappresentato dall'azione della magistratura, che presto si esaminerà, pare che, almeno sino al 1848⁶⁹, proprio la mai risolta ambiguità di fondo nella distinzione teorica tra alta e bassa polizia abbia invece generato nella prassi delle conseguenze molto rilevanti sul piano dei nessi gerarchici e quindi dell'esercizio dell'autorità, specie a livello di amministrazione esecutiva periferica.

⁶⁷ Tutta la documentazione relativa all'episodio si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Politico 1836-1837* (fondo non inventariato). Il sottolineato è mio. Per un approfondimento su caratteristiche e personale del distretto, sul personale della delegazione provinciale di Vicenza e su quello del commissariato superiore di polizia nel lasso di tempo qui considerato, si rimanda alla nota 35 del presente capitolo. Anche la sorveglianza sulle rappresentazioni teatrali sarebbe stata di competenza del delegato provinciale, che però incaricava a tal fine il commissario distrettuale, il quale, spesso, destinava a sua volta a tale mansione il proprio aggiunto o lo scrittore. Connesso a quest'ultimo aspetto, si veda pure il saggio di N. MANGINI, *Sulla politica teatrale dell'Austria nel Lombardo-Veneto*, in R. GIUSTI (ed), *Il Lombardo-Veneto (1815-1866) sotto il profilo politico, culturale, economico-sociale*, Atti del Convegno di Mantova, Mantova 1977, pp. 139-152.

⁶⁸ Tutta la documentazione relativa all'episodio si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Politico 1836-1837* (fondo non inventariato).

⁶⁹ Anche se, già qualche mese prima dello scoppio degli eventi del '48, a dire il vero, la direzione generale di polizia, e di conseguenza i commissari superiori, sembrarono intensificare la propria attività a scapito delle delegazioni provinciali, specie nelle città: a tale riguardo si rinvia alla sezione *Controllo del territorio, controllo sociale* del presente lavoro.

CAPITOLO IV

UNA CONVIVENZA SOFFERTA: COMMISSARI E PRETORI

Premessa

L'ordinamento giudiziario del Regno, e quindi pure delle Province Venete, a livello periferico vedeva operare dei funzionari, i pretori, la cui giurisdizione si estendeva su distretti dai confini, nella maggior parte dei casi, coincidenti con quelli dei distretti amministrativi, politicamente controllati appunto dai commissari distrettuali¹.

In ogni capoluogo provinciale erano invece presenti un tribunale civile ed uno criminale, mentre a Milano e a Venezia avevano la propria sede due corti d'appello². Al vertice dell'ordinamento, infine, si trovava il senato lombardo-veneto, ubicato a Verona, con funzioni di giudizio di terza istanza, oltre che di istituzione con compiti di natura organizzativa e disciplinare.

Per ciò che concerne il personale, tanto più numerosi erano i 'locali' quanto più ci si avvicinava proprio al 'microcosmo' delle preture, dove la loro percentuale raggiungeva di fatto pressoché la totalità dei magistrati presenti³.

Storicamente nel territorio extraurbano delle Province Venete si era passati dalla realtà delle giudicature forensi, durante la fase della prima amministrazione austriaca⁴, a quella delle giudicature di pace nel periodo del Regno Italico⁵, per traghettare infine progressivamente appunto al succitato sistema delle preture⁶, quantificabili (città comprese) in ottantuno unità (invero ridotte a sessantanove alla vigilia del '48)⁷ e divise in quattro classi⁸.

¹ In qualche caso i confini dei due tipi di distretti erano leggermente sfasati.

² Oltre che un tribunale commerciale.

³ Per una stringata descrizione dell'ordinamento giudiziario del Regno, si veda M. MERIGGI, *Le istituzioni del Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 31.

⁴ Con giudici civili e criminali (detti anche giudici distrettuali) che erano nel contempo conciliatori ma anche ufficiali di polizia.

⁵ In base al Regolamento Organico del 13 giugno 1806 i giudici di pace, in quanto giudici di polizia, applicavano, senza possibilità di appello, pene non superiori ai dieci giorni di carcere e alle cinquanta lire di multa, ma, come ufficiali di polizia, istruivano pure i processi e li trasmettevano al tribunale competente.

⁶ In un primo momento vennero mantenute le giudicature di pace dell'epoca italiana, ma, accanto ad esse, nei capoluoghi di provincia, furono istituiti dei giudizi politici per il perseguimento delle gravi trasgressioni di polizia. Solo nel 1818 si ebbe la creazione delle preture urbane (due a Milano e Venezia) e di quelle forensi (ma si incontra anche la dicitura forensi o fuorensi) in ogni capoluogo di distretto. Tanto le preture urbane che quelle forensi si occupavano anche di cause civili (le prime però, con molte restrizioni in favore del tribunale provinciale competente per territorio).

⁷ Contro le sessantotto della Lombardia, ridotte poi a sessantaquattro.

⁸ A questo proposito, si veda N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della destra*, Atti del LII Congresso di Storia del Risorgimento Italiano, Roma 1986, n. 5, pp. 100-101. Per un recente approfondimento sulla figura del giudice di pace napoleonico in territorio veneto non si può non rinviare a A. VIGGIANO (in press), *Il disordine delle comunità. I giudici di pace napoleonici nei Dipartimenti veneti: conflitti e inchieste*, in S. MORI - L. TEDOLDI

In materia penale esse avviavano e conducevano le indagini su delega del tribunale provinciale competente per i delitti, mentre avevano giurisdizione di primo grado sulle gravi trasgressioni di polizia⁹.

Sul problema della più volte evocata esistenza di una certa conflittualità tra autorità politiche, magistratura ed autorità di polizia, Nicola Raponi puntualizza:

«Talora si trattava forse di competizione, piuttosto che di conflittualità vera e propria e ciò si verificava ad esempio perché alla magistratura non era riconosciuto un potere direttivo sulla forza di pubblica sicurezza nei compiti di polizia giudiziaria. Il problema della distinzione fra compiti dell'autorità giudiziaria, cioè del giudice in quanto commina pene o applica misure afflittive di sicurezza in via giurisdizionale e compiti della polizia come organo sussidiario dell'autorità giudiziaria o in quanto applica misure preventive e di polizia, da sempre - si può dire - fortemente dibattuto, non trovava certo una soluzione limpida e univoca nell'ordinamento austriaco attuato nel Lombardo-Veneto»¹⁰.

Ed è proprio in questo ambito che si svilupparono i casi maggiormente eclatanti di contrasto tra l'attività del pretore e quella del commissario distrettuale, al di là ed in aggiunta alla 'ruggine' causata dal diverso trattamento economico di cui godevano¹¹, pur insistendo l'azione di entrambi, come già detto, più o meno sullo stesso territorio e pur essendo quindi ambedue «i funzionari statali con cui i sudditi del Regno entravano più spesso in contatto»¹².

Concentriamoci, dunque, sui commissari. Che fondamento normativo avevano i loro poteri di polizia?

Si era sicuramente attinto, quale base di riferimento, al *Regolamento di Polizia del Governo Italico* del 15 novembre 1802¹³:

(edd), *Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario*, Atti della Giornata di studi di Bergamo 28-29 gennaio 2010, Soveria Mannelli, pp. 35-65.

⁹ Specifica a tal proposito N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, cit., n. 5, pp. 100-101, «In materia penale le preture foresi avviavano e conducevano le inquisizioni per delega del Tribunale provinciale competente; preture foresi e preture urbane avevano invece giurisdizione sulle 'trasgressioni di polizia', alla cui cognizione era addetto nelle Preture urbane un giudice cosiddetto 'politico', che verrà soppresso nel 1832. A capo delle preture foresi era un magistrato apposito come nelle due Preture di Venezia e Milano, mentre nelle Preture urbane degli altri capoluoghi di provincia la direzione della Pretura era affidata ad un Consigliere del Tribunale Provinciale». Per l'approfondimento degli aspetti organizzativi, procedurali e 'sostanziali' relativi all'amministrazione della giustizia penale, si rinvia alla sezione *Controllo del territorio, controllo sociale* del presente lavoro.

¹⁰ N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, p. 120.

¹¹ Numerosissime a questo riguardo, le richieste di riforma avanzate negli anni dai commissari distrettuali. A tale proposito, si rimanda alla sezione *La dinamica istituzionale* del presente lavoro.

¹² M. MERIGGI, *Le istituzioni del Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 30.

¹³ In realtà, più specificatamente, alle *Istruzioni relative alle attribuzioni della Polizia in concorso colle Autorità criminali ed amministrative approvate con decreto del Vice-Presidente di questo giorno*, e cioè il 15 novembre 1802 dal vice-presidente Francesco Melzi d'Eril. Tali *Istruzioni* sono contenute nel *Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana dalla Costituzione proclamata nei Comizj in Lione al 31 dicembre 1802. Anno I. N. 1 al N. 20*, Milano 1802, che si trova in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 25.

«Le incumbenze della polizia esercitata dai Prefetti nei dipartimenti, tendono essenzialmente a questi tre oggetti: prevenzione del delitto, e mantenimento dell'ordine pubblico; scoperta dei delitti commessi, dei loro autori, e cooperazione alle indagini della giustizia punitiva; vigilanza sulle contravvenzioni ai regolamenti della polizia amministrativa, e cooperazione alle ispezioni della medesima»¹⁴.

Il Capo I del decreto accompagnatorio trattava proprio della «prevenzione del delitto» e del «mantenimento dell'ordine pubblico»: sorveglianza su adunanze, persone sospette, forestieri, oziosi, vagabondi e mendicanti, «donne da partito», saltimbanchi; interventi nelle discordie domestiche per procurarne la conciliazione; vigilanza su incendi, «cani arrabbiati», carrozze e cavalli nei centri abitati, gioco d'azzardo, rispetto della religione dello stato, decenza del costume, sicurezza personale e proprietà dei cittadini.

Il Capo II si occupava invece della «scoperta dei delitti, e dei rei, e della cooperazione alla giustizia punitiva»:

«La polizia procura di conoscere con tutti i mezzi possibili i delitti di qualunque genere e di scoprire i delinquenti; si assicura tempestivamente del corpo del delitto; arresta i rei e unisce tutte quelle notizie e circostanze che possono servire alla rispettiva imputazione; la polizia sente immediatamente in sommario esame l'arrestato sui dati raccolti d'imputazione, nè lascia di estendere le sue viste anche ai correi o complici¹⁵; se dall'esame risulta l'estraneità dell'arrestato, viene rimesso in libertà, sennò entro tre giorni va consegnato al Tribunale Criminale»¹⁶.

Il Capo III, infine, esaminava la vigilanza sulle contravvenzioni in materia di polizia amministrativa: ornato e sanità¹⁷.

La circolare dell'11 gennaio 1816 n. 7 delle *Istruzioni provvisorie pei Cancellieri del Censo e loro Aggiunti*, precedente il Regolamento definitivo del 4 aprile dello stesso anno, relativo all'applicazione della sovrana patente 12 febbraio 1816 sulle amministrazioni comunali, ridimensionava, invece, le attribuzioni a riguardo, non avendo appunto i cancellieri del censo un rango pari a quello dei prefetti napoleonici:

«Art. 14. I cancellieri esercitano sulle comuni del loro circondario la sorveglianza generale per l'adempimento delle leggi politiche, quindi sorvegliano per impedire i delitti, e le gravi trasgressioni di polizia, s'adoprano per la scoperta de' rei, e de' contravventori, e si fanno solleciti a dare l'immediata denuncia ai rispettivi giudici di pace dei delitti e delle contravvenzioni che giungono a loro notizia. A questo riguardo saranno date ben tosto le più dettagliate istruzioni...

Art. 16. Incombe ai Cancellieri il debito di vegliare in tutta l'estensione del loro distretto, perchè sieno osservate le leggi, perchè non vi s'introducano abitudini perniciose, o pericolose, e di rendere edotta la

¹⁴ *Ibidem*. Il sottolineato è mio.

¹⁵ Sui mezzi di cui la polizia si deve servire per la raccolta di informazioni si parla anche di «fedeli ed abili esploratori».

¹⁶ *Ibidem*. Il sottolineato è mio.

¹⁷ Sulla centralità della normativa napoleonica in fatto di polizia, si veda anche A. SANDONA', *Il Regno Lombardo-Veneto 1814-1859. La costituzione e l'amministrazione*, cit., p. 171.

regia delegazione di tutte le circostanze che possono per qualsivoglia titolo interessare le cure del Governo, non solamente per prevenire ogni disordine ed inconveniente, ma ancora per procurare il maggior vantaggio dello Stato...

Art. 20. Gli aggiunti dei cancellieri dipendono dal cancelliere rispettivo, e lo suppliscono in caso di assenza o d'impedimento attenendosi però alle istruzioni che da esso riceveranno»¹⁸.

E, proprio nel di poco successivo Regolamento, i poteri di polizia dei cancellieri, specie in fatto di perseguimento dei delitti e delle gravi trasgressioni di polizia, sembravano essere definitivamente mutilati:

«Art. 150. I Cancellieri del Censo sono nel rispettivo Distretto sotto gli ordini immediati della Regia Delegazione della Provincia...

Art. 154. Esercitano una superiore vigilanza per l'adempimento delle Leggi politiche, ed in particolare modo vegliano perchè le Deputazioni comunali si adoperino per la scoperta de' rei e de' contravventori alle medesime, e perchè sia fatta l'immediata denunzia ai rispettivi Tribunali o Giudici competenti dei delitti, e delle contravvenzioni che giungono a loro notizia...

Art. 155. Nei casi di estrema urgenza di pubblica Amministrazione possono i Cancellieri compartire le occorrenti provvidenze nella sfera de' loro attributi anche senza interpellare la Regia Delegazione, ma debbono ritenere che questa urgenza allora solamente si verifica quando il ritardo di provvedimento per lo spazio necessario ad ottenere la risoluzione superiore potrebbe cagionare grave danno al pubblico, od al privato. Debbono però informare indilatatamente la Regia Delegazione dell'avvenuto, e renderle conto delle disposizioni date, e dei motivi dell'urgenza di procedere prima di riferire»¹⁹.

La stroncatura normativa di tali prerogative non fu automaticamente ed immediatamente recepita nella prassi dalla maggior parte dei cancellieri del censo (e futuri commissari distrettuali) dell'epoca, i quali si erano per lo più formati professionalmente proprio in periodo napoleonico nelle prefetture e nelle vice-prefetture²⁰. Tanto che il 18 aprile del 1819 il governo dovette intervenire in merito con una circolare, dal tono quasi intimidatorio, che ribadiva le già fissate limitazioni in tema di potere di indagine su delitti e gravi trasgressioni, con particolare riferimento alla possibilità di assumere interrogatori. Il concetto era reso esplicito sin dal titolo (*Circolare alle Delegazioni sull'obbligo ai Cancellieri del Censo di non oltrepassare le loro attribuzioni in oggetti di Polizia*) e corroborato nel testo:

«Ebbe il Governo con suo grave rammarico in varie occasioni a riconoscere che i Cancellieri del Censo dando troppo estesa interpretazione alle istruzioni loro diramate si fanno lecito di arrogarsi un

¹⁸ Tali Istruzioni provvisorie pei Cancellieri del Censo e loro Aggiunti sono contenute nella *Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imperial Regio Governo delle Provincie Venete*, III, pt. I, Venezia 1816, in ASV, Biblioteca legislativa, b. 58. Il sottolineato è mio.

¹⁹ Il Regolamento per l'attivazione della Regia Patente 12 febbraio 1816 è contenuto nella *Raccolta delle Sovrane Patenti e de' Regolamenti relativi all'attivazione del sistema amministrativo nelle Provincie, Distretti e Comuni dipendenti dal Governo di Venezia*, Venezia 1816, che si trova in ASV, Biblioteca legislativa, b. 351. Il sottolineato è mio.

²⁰ Sulla storia di queste istituzioni, non si può non rinviare a L. ANTONIELLI, *I prefetti dell'Italia napoleonica*, Bologna 1983. Per quanto concerne, invece, la provenienza professionale dei commissari distrettuali che avevano operato anche in età napoleonica, si rimanda alla *Premessa* ed ai paragrafi 1819-1822 e 1823-1824 del capitolo *Gli anni '20: l'origine ed i prodromi* del presente lavoro.

potere oltrepassante i confini dovuti negli oggetti d'inquisizione e di denunce dei rei e di fatti criminosi. Le attribuzioni in oggetti di Polizia loro affidate non devono tendere che al solo ed unico scopo di prevenire i delitti, e non mai a quello di rilevarli in tutte le loro circostanze allorché sono commessi. Questo è un dovere che la legge addossa alle Autorità giudicarie. Il non riconoscere questo principio di legge e di ragione per parte loro ha portato in varie circostanze degli effetti non consentanei all'eminente oggetto di tutelare la pubblica tranquillità, e sicurezza. Una procedura politica per parte loro incoata in un oggetto che non è di loro attribuzione, ha portato bene spesso il massimo ostacolo alla convinzione dei rei. Una confessione di questi innanzi la politica Autorità non costituendo per le disposizioni del Codice una prova legale, ne segue ch' il costituito politico stesso non serve all'imputato che di lezione preparatoria a più destramente condursi dinanzi alle Autorità giudicarie, ove bene spesso si ritraita una confessione che pel chiaro tenore della Sovrana Risoluzione 7 settembre 1817 sarebbe stata irrevocabile se più cautamente approfittando del buon momento si fosse ottenuta dal Pretore. Quindi è che queste misure al di sopra della provvidenza del legislatore che tutto ha calcolato devono tornare, e tornano in fatti in un reale pregiudizio. Ciò non succederebbe ove i Cancellieri del Censo concorressero soltanto, com'è loro dovere, nell'investigazione a sussidio de' Pretori. Riuscirebbe così utilissima la loro cooperazione, e sarebbe questa coronata dai più felici risultati. Ma l'appropriarsi questo diritto esclusivamente ed in principalità non combina né con la legge, né col buon ordine, né apporta alla causa pubblica un vantaggio di sorte, ma le nuoce anzi ben di frequente, come si ha la dispiacenza di rilevare in parecchie circostanze.

Queste riflessioni, che non possono essere sfuggite alla vista delle Reg. Delegazioni, hanno determinato il Governo a richiamare col presente Decreto i Cancellieri del Censo alla stretta osservanza delle loro attribuzioni, ricordando loro, quale sia la linea che ne demarca i limiti, e ad inculcare alle R. Delegazioni medesime, che sono le Autorità a quelli immediatamente superiori, d'invigilare sopra questo punto che tanto interessa il ben essere degli amministrati, non trascurando di porre argine a quegli inconvenienti che seco porta un desiderio troppo spinto e riprovevole d'estendere la propria giurisdizione.

Viene quindi prescritto alle Regie Delegazioni suddette d'ordinare espressamente ai capisatelliti, alle Deputazioni comunali, ai capi pattuglia etc. che al caso di qualunque avvenimento abbiano a farsi carico di farne la riferita al rispettivo Cancelliere del Censo, consegnando al medesimo i rei veri, o presunti e colti in fragante non che i corpi di delitto, e tutto ciò che può avervi mediata, od immediata relazione, e che le circostanze esigano che sia messo in potere della pubblica Autorità. Questa però non dovrà essere regola per tutti i casi; giacché se la cattura, o la commissione qualunque fosse partita dalla Pretura, dovranno a questa esclusivamente essere riferiti i risultati. Questa generale misura, che viene suggerita soltanto dalla circostanza, che né il satellizio né chiunque eseguisca queste denunce è in obbligo di riconoscere se il fatto riguardi semplici oggetti politici²¹ o sia una trasgressione di Polizia, od anche un reale delitto, non darà però ai Cancellieri del Censo alcun diritto esclusivo sulla procedura da prendersi. Dal rapporto del denunziante essi dovranno riconoscere di quale categoria debba calcolarsi il reato qualunque, ed a norma di questo dovranno prendere successivamente le loro determinazioni. Riconosciuto a primo aspetto se si tratti di meri oggetti politici, riterranno a se l'esame e l'inquisizione sopra di questi, e procederanno a termini delle loro istruzioni. Sarà poi loro rigoroso dovere di astenersi da qualunque formale interrogatorio, o esame di testimoni, sopra fatti criminosi od anche di gravi trasgressioni politiche. Sotto la loro più stretta responsabilità, e senza il più piccolo ritardo, dovranno in questo secondo caso rimettere alla Regia Pretura rispettiva il reo, la denuncia, gli effetti raccolti, e ciò che vi ha relazione col corredo di tutti quegli indizj ed illustrazioni che avessero potuto raccogliere sull'argomento, non già col mezzo d'interrogatorj ed esami di testimoni, ma che soltanto in via estragiudiziale e politica fossero pervenuti alla loro cognizione. L'inquisizione sopra questi fatti spetta assolutamente, ed esclusivamente alla Regia Pretura, delle quali questa è una delle messi principali, ed a cui i Cancellieri quali Autorità Politiche, sono in obbligo di prestare braccio in ogni modo possibile, senza però intralciarne le operazioni. Devono essi somministrare tutte quelle notizie di cui fossero dalle Preture ricercate, affinché queste con maggiore certezze possano essere guidate allo scoprimento della verità, ed alla punizione dei rei.

²¹ Per un approfondimento della distinzione tra delitti, gravi trasgressioni di polizia e travimenti politici, si rinvia al paragrafo *Giustizia penale asburgica e controllo sociale* ed alla relativa nota 27 del capitolo *Giustizia penale e amministrazione*, alla nota 146 del capitolo *Commissario, commissari* ed al paragrafo *Giustizia, società e territorio: i commissari distrettuali alla vigilia del '48* del capitolo *La percezione del '48* del presente lavoro.

Né dovranno i Cancellieri medesimi contentarsi di questo. Dovranno inoltre rammentarsi ch'è loro dovere di prestare ai Pretori la loro politica assistenza in ogni rapporto, e somministrare loro tutti i lumi possibili che coadiuvare potessero a dare una maggiore efficacia alle loro operazioni, sebben'anche non ne fossero richiesti, qualora pur riconoscessero che l'opera loro così prestata, non invadendo la messe altrui, fosse per riuscire di vantaggio al servizio.

Non dubita il Governo che queste norme non siano per produrre l'effetto più salutare, specialmente se l'I. R. Delegazione nel comunicarle ai Cancellieri soggetti s'interesserà di far loro energicamente conoscere come tutti i loro riguardi debbano cedere al più eminente ch'è quello del sovrano servizio, e del bene dei loro amministrati, e come la loro mira principale debba esser quella di procurar il retto andamento di tutti i rami di amministrazione loro affidata, passando della migliore intelligenza colle Autorità che pure tender debbono allo stesso scopo del pubblico bene nelle loro operazioni, e quanto finalmente sia increscevole al Governo di dover richiamare all'osservanza scrupolosa dei loro doveri le Autorità da esso dipendenti, che sono destinate a rappresentarlo, nelle quali ha egli risposto la propria confidenza»²².

A livello teorico il concetto più o meno passò. Se si esaminano quattro tra i manuali di materia amministrativa dell'epoca maggiormente diffusi, redatti negli anni trenta, quaranta e cinquanta, solo quello del 1835 di Antonio Lorenzoni riporta ancora le prerogative di matrice napoleonica²³. Liberale Baretta non aveva invece dubbi in proposito²⁴, Leone Fontana nemmeno²⁵, mentre Valentino Guazzo (ma siamo oramai nel 1853), a scanso di equivoci riportava addirittura pari pari il testo della circolare governativa qui sopra trascritta²⁶.

E nella prassi quotidiana, in che modo ci si comportò? Quanto influirono queste problematiche sul già difficile rapporto tra commissari distrettuali e pretori ed in quello più generale tra amministrazione politica ed amministrazione giudiziaria? Ed infine, ci fu un sostanziale recepimento delle direttive governative o il fatto che il succitato provvedimento dell'aprile del 1819 continuasse ad essere richiamato dalle istanze superiori oltre che denotarlo come una disposizione di riferimento in materia, era pure la spia di un disagio sussistente e persistente?

²² Circolare 18 aprile 1819 n. 91, n. 8764 Prot., *Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imperial Regio Governo delle Province Venete*, VI, pt. I, Venezia 1819, in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 60.

²³ A questo proposito, si veda A. LORENZONI, *Istituzioni del diritto pubblico interno pel Regno Lombardo-Veneto*, I, Padova 1835, p. 291.

²⁴ A questo proposito, si veda il titolo IV, capo X, di L. BARETTA, *Manuale teorico-pratico sulla giurisdizione delle autorità civili, criminali, politiche, amministrativo-politiche, amministrativo-economiche, ecclesiastiche e militari del Regno Lombardo-Veneto*, Milano 1843, pp. 314-320, consultato presso la Sezione Antica della Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova.

²⁵ A questo proposito, si veda L. FONTANA, *Regolatore amministrativo teorico-pratico ad uso degli impiegati amministrativi in genere*, II, Milano 1846, p. 19. Leone Fontana era, tra l'altro, aggiunto commissariale nelle Province Lombarde.

²⁶ A questo proposito, si veda V. GUAZZO, *Enciclopedia degli affari*, cit., p. 697.

Scontro su tutta la linea

A fine luglio del 1821 il vice-delegato di Venezia²⁷, in una informativa al governo, denunciò che nel distretto di San Donà vi era uno scontro in atto tra il commissario²⁸ ed il pretore. La sua versione dei fatti risultava palesemente favorevole alla posizione assunta dall'autorità politica distrettuale. Il vice-delegato, invero, affermava tra l'altro:

«Il Regio Pretore vuole arrogarsi anche le attribuzioni di polizia amministrativa ed inquirente, sebbene egli non debba che esperire la punitiva... inoltre egli intende impossessarsi della supremazia distrettuale per tutti gli oggetti politici»²⁹,

e richiedeva urgentemente un intervento del governo stesso presso il tribunale d'appello del capoluogo lagunare, affinché il magistrato fosse al più presto ricondotto «entro i limiti delle sue attribuzioni». Il 6 agosto giunse l'agognata risposta; una risposta piuttosto articolata, dal tono molto diverso rispetto a quello che il vice-delegato si attendeva, ma soprattutto incentrata proprio sulla succitata circolare del 18 aprile 1819³⁰:

«Sulle questioni che insorgono tra il R. Commissario ed il R. Pretore di San Donà... il Governo trova che il torto sia d'ambidue, ma che tutto forse dipenda dal primo il quale agì in varie occasioni incompetentemente ed in opposizione alla Circolare 18 aprile 1819 n. 8764. Anzi sembra ch'egli poco o nulla conosca la linea che circoscrive le di lui attribuzioni, poiché confonde la Polizia Amministrativa con quella del Codice penale p. II e basta leggere gli allegati... per convincersi dell'aggiustatezza delle operazioni del R. Pretore. Vero è che questo corrisponde con uno stile poco urbano al R. Commissario (su di che però farà il Governo a chi si compete analogo rilievo) ma sembra che questo lo provochi con futili e troppo inopportune ripetizioni sopra uno stesso argomento in cui prese indebita ingerenza. Codesta Regia Delegazione farà conoscere tali governative osservazioni al suddetto Regio Commissario e lo richiamerà a meglio conoscere ed operare le proprie istruzioni ed attribuzioni»³¹.

La linea scelta dal governo era dunque la seguente: informare il tribunale d'appello del tono poco conciliante usato dal pretore nei confronti del commissario, ma nel contempo ribadire con forza che le disposizioni diramate colla Circolare 18 aprile 1819 n. 8764 servivano

²⁷ Si trattava di Gaetano Crippa, «milanese (nato nel 1780), carriera napoleonica presso la municipalità di Milano, e poi nella prefettura di Venezia (un protetto di Galvagna anch'egli malvisto dall'ambiente conservatore veneziano); quiescente nel 1816, poi carriera nell'amministrazione esecutiva nel governo di Venezia e nelle delegazioni venete (1818-1820 vice-delegato a Belluno, 1820-1830 a Venezia, 1830-1834 consigliere di governo a Venezia); dal 1834 al 1848 consigliere di governo a Milano. Informazioni di polizia sugli alti funzionari veneti del 1824 lo descrivono in rotta con il delegato di Venezia Thurn»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 16, p. 209.

²⁸ Il commissario distrettuale era Giuseppe Ferioli, di lì a poco trasferito ad Isola della Scala: per un suo breve profilo biografico, si rimanda alla nota 43 del capitolo *Commissari alla sbarra* del presente lavoro.

²⁹ L'informativa del vice-delegato di Venezia al governo del 23 luglio 1821 è contenuta nel fascicolo «San Donà. Scontro tra commissario e pretore» che si trova in ASV, *Governo 1821*, XII 4, b. 1759.

³⁰ Per un riferimento più preciso a questa circolare, si rimanda al paragrafo precedente e alla relativa nota 22.

³¹ La risposta del governo al vice-delegato di Venezia del 6 agosto 1821 è contenuta nel fascicolo «San Donà. Scontro tra commissario e pretore» che si trova in ASV, *Governo 1821*, XII 4, b. 1759.

«bastantemente a determinare le attribuzioni che in materia di polizia per ciò che può aver relazione alle autorità giudiziarie appartengono ai Commissariati Distrettuali»³².

Un fenomeno tipico dei (per molti aspetti) turbolenti primi anni venti? Non si direbbe, considerato che episodi del genere sono rinvenibili in numero significativo nella documentazione fino alla seconda metà degli anni trenta³³ e che un'altra costante è rappresentata da un atteggiamento solitamente abbastanza comprensivo delle istanze superiori.

Spostiamoci ad esempio nel 1829, in un altro distretto importante, in questa occasione della bassa padovana: Montagnana. Ancora una volta la condotta sopra le righe di un commissario in materia di polizia scatenò una complessa reazione istituzionale a catena. Il funzionario si era infatti servito di due malfattori, suoi informatori³⁴, autorizzandoli a partecipare attivamente ad una rapina per riuscire ad incastrare alcuni malviventi. Un atteggiamento spregiudicato, ma, quale tanti altri simili da parte di colleghi, assolutamente in buona fede, come si evince dalla comunicazione del funzionario alla propria delegazione, sollecitata a sua volta dall'autorità giudiziaria in data 4 giugno, a circa cinque mesi dall'accaduto:

«Sul fatto dell' attentato furto al granajo dei fratelli Treves in Megliadino S. Fidenzio la notte dal 21 al 22 Gennaio p. p., questa R. Pretura, onde esaurire la richiesta dell' I. R. Tribunale Provinciale ebbe ad interpellarmi, se sussisteva la circostanza che i nominati Pietro Miatton ed Antonio Costantin detto Ciosche [?] furono aiutati a loro dire da Girolamo Rigon a prendere parte con esso e con altri nel furto progettato di sopra... perché vi furono confortati prima da Gio. Maria Alfieri, e poscia dal Reg. Commissario Distrettuale, il quale anzi abbia promesso loro una mancia. Ben diverse dalle suenunciate... prendo la notizia che ora vengono richieste dall' I. R. Tribunale Provinciale colla nota 19 scorso Maggio n. 637 abbassata a questo Commissariato col rispettato Rescritto Delegatizio del 29 Maggio n. 14163 mi emerge di dichiarare con tutta precisione, che i nominati Pietro Miatton ed Antonio Costantin detto Ciosche furono da me autorizzati ad intervenire nel delitto, spinto dall' idea di non fare andare a vuoto il progetto dei malfattori, dei quali interessava l' attrappo. Nell' avanzare siffatta dichiarazione in evasione dell' ossequiata ordinanza 29 scorso maggio n. 14163, affinché voglia l' I. R. Delegazione Provinciale darne la comunicazione al sullodato Tribunale mi pregio di ritornare i Comunicati»³⁵.

³² ASV, *ibidem*. Sempre del 1821 è uno dei rarissimi casi in cui fu invece un commissario a denunciare alla delegazione provinciale il comportamento scorretto di un pretore. Il commissario distrettuale in questione era quello di Agordo, Giovanni Maria Zugni (già aggiunto alla cancelleria del censo di Feltre e quindi cancelliere ad Agordo nel 1817; morì nell'ottobre del 1821) che segnalò a Belluno un episodio relativo ad un arresto arbitrario. I due funzionari vennero successivamente ammoniti rispettivamente dal governo e dal tribunale d'appello perché, più che il fatto in sé, a scatenare il dissidio era stata la 'vecchia ruggine' esistente tra loro. La documentazione relativa a questa vicenda è contenuta nel fascicolo «Agordo. Scontro tra commissario e pretore» che si trova in ASV, *Governo 1821*, XII 4, b. 1758.

³³ Per una riflessione più approfondita a questo proposito, si rinvia al paragrafo conclusivo *Le ragioni dei 'vecchi' e quelle dei 'giovani'* del presente capitolo.

³⁴ Per un approfondimento sul tema degli informatori, si rinvia al paragrafo *Gli informatori* del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

³⁵ La comunicazione del commissario di Montagnana alla delegazione di Padova del 4 agosto 1829 è contenuta in un fascicolo relativo a tale distretto che si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 1, b. 3779. Commissario distrettuale era Olimpio Barbieri, originario di Milano, cancelliere del censo patentato sin dal periodo napoleonico, cancelliere e poi commissario a Padova dal 1817 al 1827, quindi a Montagnana dal 1828 al 1831,

E fu proprio il tribunale d'appello di Venezia che, tramite il suo presidente Orefici, il 26 gennaio del 1830, cercò di tirare le fila del discorso, chiedendo esplicitamente al governo di sanzionare il comportamento del commissario, pur dimostrando anch'egli, nella chiusa della propria missiva, una certa qual comprensione per l'accaduto:

«Questa istigazione... venne anche esplicitamente ammessa dal prefato Commissario medesimo nel suo Rapporto di giugno 1829 n. 2219 alla Delegazione Provinciale in Padova, come dalla copia conforme che qui si riunisce [trattasi della trascrizione precedente, *ndr*]. L'operato anzidetto del Commissario in Montagnana, qualunque sia lo scopo che possa averglielo suggerito, fu decisamente in aperta opposizione al tenor letterale del § 278 del vigente Codice Criminale. L'Appello quindi trova di preciso indeclinabile suo dovere di far conoscere l'emergenza all' I. R. Governo e l'interrogare la sua autorità, affinché il Commissario Distrettuale in Montagnana sia con que modi, e termini che il Governo stesso riputerà più convenienti aver visto in proposito... richiamato nella materia di cui trattasi a non allontanarsi, nemmeno per troppo spinto zelo, dalle disposizioni di Legge»³⁶.

Una decina di giorni dopo (il 4 febbraio) il governo comunicò alla delegazione il provvedimento da girare al funzionario distrettuale.

E' interessante come, oltre al riferimento al Codice Penale ripreso dalla lettera di Orefici, fu aggiunta la citazione di un altro decreto governativo del 1819 in materia. Eppure la sanzione si risolse in un'ammonizione, quasi si comprendesse quanto fosse difficile per taluni commissari mutare e/o migliorare un *modus operandi* che avevano appreso direttamente o indirettamente, come già detto, o in periodo napoleonico (nelle prefetture o nelle vice-prefetture) o non prima dei provvedimenti normativi del 1816 e della circolare governativa 18 aprile 1819 (se durante il periodo napoleonico avevano prestato servizio presso le cancellerie del censo, allora prive di funzioni di polizia)³⁷:

«Da nota dell'I. R. Tribunale d'Appello il Governo ha conosciuto che il Commissario distrettuale di Montagnana si è valso di mezzi illegali nello scoprimento e per l'arresto di alcuni individui che avevano concepito il progetto di un furto nel granajo de' fratelli Treves a S. Fidenzio, avendolo fatto istigare per mezzo di confidenti all'esecuzione di tale disegno. Il tenore letterale del § 278 del Codice penale p. I condanna un tale contegno, e le sue disposizioni furono anche con particolare decreto gov. in data 17 luglio 1819 n. 20927 ricordate alle autorità politiche, e furono indicati i motivi della legislazione in questo punto, onde i mano-reggenti [?] non si lasciassero trascinare da uno zelo malinteso ed anzi punibile, perché non previsto dalle leggi. Si ha quindi tutta la ragione di manifestare

quando fu destinato a Montebelluna, ove rimase fino al 1834 per poi essere messo in stato di riposo per raggiunti limiti di età.

³⁶ ASV, *ibidem*. Il paragrafo 278 del *Codice Penale Universale Austriaco*, Parte I, Sezione II, recita: «A nessun giudizio criminale, od altra magistratura è permesso, nè per sè direttamente, nè per mezzo di persone segretamente incaricate, d'indurre in qual si sia maniera qualcuno, ch'è già sospetto, a mettere in esecuzione i cattivi suoi divisamenti, a proseguire il delitto, od a ripeterlo, onde ottenere per tal modo più strignenti indizj, o mezzi di prova contro di lui. Di tutto ciò, che si facesse per tal seduzione, o da essa derivasse, ne darebbe stretto conto, e ne sarebbe punito il giudizio criminale, o la magistratura».

³⁷ Per un approfondimento di tale questione, si rimanda alla *Premessa* del presente capitolo ed al paragrafo 1823-1824 con la relativa nota 35 del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro. Per un breve profilo biografico dei commissari protagonisti delle vicende di questo paragrafo, invece, si rimanda alle note 28, 32, 35, 39, 42 e 44 dello stesso.

al Commissario distrettuale il discontento del Governo e s'incarica la R. Delegazione di renderlo partecipe e di ammonirlo a più avveduto procedere in avvenire, in modo da saper ottenere l'importante scopo della sicurezza pubblica senza offesa delle leggi da parte della stessa autorità pubblica»³⁸.

Esattamente dello stesso tenore un episodio che interessò un paio di anni più tardi il distretto di Cividale. Anche in questo caso il commissario sembrò non accorgersi degli eccessi caratterizzanti la propria condotta. Così infatti la descriveva al pretore, ignaro di ciò che poi gli sarebbe capitato:

«Dalle indagini praticate da questo Commissariato sull'aggressione sofferta dal calzolaio Gio. Batta Bernardis di qui, nella sera del 25 luglio p.p. ebbe a rilevare, che certi Luigi e Sebastiano fratelli Masetti di Orzano ne potessero essere gli autori. Trovavasi il primo in queste carceri per una trasgressione politica unitamente a quattro altri individui nella medesima implicati, e lo scrivente non mancò di farli passare innanzi all'aggresso Bernardis, il quale fra i cinque lo distinse per uno dei suoi aggressori, ma non iscoprì negli altri l'aggressore secondo. Chiamato in Ufficio l'altro fratello, ed esperita la stessa pratica, in lui scoperse anche il secondo. Dietro questo riconoscimento restava al sottoscritto di rilevare se nel giorno in cui ebbe luogo l'aggressione i fratelli Masetti si fossero veduti all'osteria della citata Regina Gotardo [?] e quindi interessò la R. Delegazione a volerla sentire in esame. Attenutosi soltanto coll'ordinario diferi il relativo costituito, qui compiegato lo trasmette a codesta I. R. Pretura affinché all'appoggio anco delle suaccennate notizie voglia istruire una regolare procedura in confronto dei sud.ti Luigi, e Sebastiano Masetti, i quali da questo momento vengono posti a di lei disposizione. Questo è quanto può soggiungere il Commissariato in evasione della pregiatissima Nota n. 90 di codesta autorità non senza tralasciare di osservarle in pari tempo, che i sud.ti individui sono capacissimi di commettere delle aggressioni, e rapine; che appartengono ad un padre il quale appunto per questo più d'una volta è stato condannato in sua gioventù ai pubblici lavori, e che farebbe bene venisse praticata un accurata perquisizione nella di lui abitazione, perché forse si potrebbero in essa rinvenire degli oggetti di furtiva provenienza, o per lo meno delle armi vietate»³⁹.

³⁸ ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 1, b. 3779. In pari data si comunicava proprio al tribunale d'appello: «In riscontro alla pregiata Nota n. 512 26 dic. il Governo si onora di comunicare a cod.o Incl. I. R. Tribunale d'Appello copia di un Decreto rilasciato alla R. Delegazione di Padova dal quale vorrà desumere, che il Governo prende sull'osservanza del § 278 I del Codice Penale tutto quell'interesse che è desiderato dall'autorità giudiziaria»: ASV, *ibidem*. Nella *Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imperial Regio Governo delle Provincie Venete*, VI, pt. I, Venezia 1819, in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 60 è invece contenuto il testo del Decreto Governativo 17 luglio 1819 n. 20927 Prot.: «*Circolare alle Delegazioni ed alla Direzione Generale di Polizia per la possibile maggiore circospezione nell'uso dell'armi contro i malfattori, e la più avveduta vigilanza sopra i confidenti di Polizia*. Il Senato Lombardo Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia ebbe motivo di osservare nell'esame delle cause criminali che i confidenti della Polizia spingono talora a tal segno il loro zelo, che vengono a farsi eccitatori e fomentatori del delitto, per iscoprirne de' rei, e denunziarli. Essendo ciò contro la morale non solo, ma in opposizione eziandio ai savissimi principj regolatori del Codice penale, che lascia luogo grado a grado al pentimento, ed al ravvedimento, che non assoggetta a pena il pensiero, nè tampoco il semplice progetto, e che distingue l'attentato più lontano dal più vicino, non si può a meno di non riconoscere condannevole un tale abuso della confidenza che ripone la Polizia nei suoi infimi agenti. D'altronde si son veduti de' funesti effetti dalle mosse poco misurate colla perdita della vita di coloro, cui era destinata l'aggressione, che altrimenti sarebbero stati risparmiati, e ciò per l'uso che si fa dell'armi dalla forza legittima in concorso di malfattori, e viceversa nell'atto della sorpresa nelle stesse case. Il Governo pertanto raccomanda alle Autorità politiche la maggiore circospezione in questi casi, e la possibile vigilanza in confidenti di Polizia, affinché nel cercare di scoprire i delitti si guardino dal fomentarli, e dal divenirne complici».

³⁹ La comunicazione del commissario distrettuale di Cividale Giovanni Brutti al pretore del 29 agosto 1831 è contenuta in un fascicolo relativo a tale distretto che si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 1, b. 3779. Giovanni Brutti, quarantaquattrenne (nel 1831), originario di Cremona, carriera censuaria con precedenti esperienze a Castiglione e Spilimbergo già dal 1808; nel 1817 aggiunto alla cancelleria del censo di Loreo e quindi di Chioggia; poi aggiunto commissariale a Chioggia e Battaglia; fu nominato commissario nel 1824 con destinazione Cividale, dove rimase fino al 1838, quando venne trasferito a Dolo.

In seguito alla consueta trafila presso le varie autorità, circa un anno più tardi il tribunale d'appello fu in grado di inoltrare al governo le proprie riflessioni.

In sostanza il funzionario distrettuale aveva consentito alla vittima di una rapina di visionare i presunti autori del delitto, al fine di riconoscerli, subito dopo l'arresto. Ancora un volta un comportamento in sé efficace, ma estraneo alla procedura penale e che anzi successivamente aveva finito in parte per danneggiarla. Ed ancora una volta un'autorità giudiziaria che bollò come eccesso di zelo tale comportamento, interpretandolo quindi quale risultato di una perfetta buona fede e fornendo così il destro al governo medesimo per un provvedimento disciplinare che si limitò, tanto per cambiare, ad una semplice ammonizione:

«Il Tribunale provinciale in Udine sopra criminale iniziativa assunta dalla Pretura di Cividale per rapina sofferta la sera 25. Luglio 1831 da Gian B. Bernardis e da Marianna Tonin Vedova Zuliani ad opera di due ignoti armati di pistola sulle [...] della Torre tra Udine e Cividale presso Remanzacco, aprì la speciale inquisizione contro li fratelli Sebastiano e Luigi Masetti del vivente Pietro di Orzan, ma con sentenza 3 andante agosto lasciò loro sospeso il processo per difetto di prove legali, come anche l'appello in oggi ha dovuto pronunciare. Nell'esame poi delle risultanze si conobbe con dispiacenza che l'I. R. Commissario distrettuale in Cividale si arrogò di disporre che all'aggresso Bernardis venissero mostrati insieme ad altri li sud.ti due fratelli Masetti che erano in arresto politico, facendoglieli passare dinanzi, all'oggetto di iscoprire se erano li due indicati aggressori; del quale irregolare contegno del prefato Commissario, andò a pregiudicare il successivo atto formale di riconoscimento delli detti due inquisiti praticatosi dal Consesso Criminale, se ne ha la certezza nel tenore della nota 29 agosto 1831 n. 1967 del medesimo Commissario, con cui se ne forma quasi un titolo di merito, e che per copia conforme qui si annette [trattasi della trascrizione precedente, *ndr*]. L'Appello è persuaso che il Regio Commissario in Cividale abbia agito nella guisa predetta unicamente per troppo zelo e con idea di procacciare un vantaggio alla giustizia, ma in verità le sue attribuzioni non si estendevano a tanto, e l'atto già per se intempestivo ed incompetente creò danno in effetto alle viste della giustizia punitiva, non essendosi dopo l'antecedenza suriferita, potuto calcolare nella intiera sua forza il protocollo di ricognizione inter plures a cui procedette il Giudice Inquirente. Non può quindi prescindere l'Appello stesso di interessare la compiacenza dell'Inc. I. R. Governo ad ordinare che sia avvertito il Reg. Commissario Distrettuale di Cividale ad astenersi in altri casi simili da quegli atti dall'indole summenzionata che sono di esclusiva spettanza giurisdizionale del Potere Giudiziario»⁴⁰.

Naturalmente non è detto che in alcune circostanze, lo si è già analizzato, gli atteggiamenti di un commissario che eccedevano le prerogative assegnategli non potessero configurarsi come un delitto di «abuso della potestà d'ufficio». Ma era necessario riscontrare la «pravità d'intenzione», così definita dal codice: una sorta di volontà di delinquere, ben lontana dagli eccessi in buona fede e senza alcun ritorno in termini di interesse personale delle condotte qui

⁴⁰ La comunicazione del tribunale d'appello al pretore del 21 agosto 1832 è contenuta in un fascicolo relativo a tale distretto che si trova in ASV, *ibidem*. Il successivo documento del governo del 27 settembre fece propria la conclusione del tribunale d'appello ed ordinò alla delegazione provinciale di Udine: «Il Commissario Distrettuale sia chiamato ad astenersi da atti che sono di esclusiva spettanza giurisdizionale del Potere Giudiziario»: ASV, *ibidem*. Il governo, in pari data, informò così l'Appello: «In riscontro alla pregiata Nota 21 Agosto pp. n. 10692 si ha l'onore di avvertire l'I. R. Tribunale d'Appello essersi chiamato il Commissario Distrettuale di Cividale a non oltrepassare il limite delle proprie attribuzioni»: ASV, *ibidem*.

esaminate⁴¹. Così come non era per nulla scontato che la tensione costantemente presente tra funzionari distrettuali e pretori non si manifestasse pure al di fuori del conflitto di competenze in materia giudiziaria e di polizia di cui ciascuno risultava titolare.

Si consideri lo scontro avvenuto nella vivace (visti i precedenti) località di Sandonà alla morte del commesso postale, nel 1833. Il commissario, in quell'occasione, fece registrare i beni presenti nell'ufficio del medesimo e dispose affinché venissero consegnati in custodia a certo Giuseppe Coletti, proprio colui che aveva curato l'inventario su suo incarico. Apriti cielo. Il pretore protestò sostenendo che avrebbero dovuto agire congiuntamente per separare gli oggetti dell'asse ereditario da quelli dell'ufficio e perché, per legge, spettavano alla stessa pretura la «sigillazione» e quindi l'inventario dell'ufficio medesimo; ma ne approfittò anche per denunciare uno stato di tensione latente dovuta all'inspiegabile ostilità del commissario nei suoi confronti, il quale replicò parlando genericamente di «inganni orchestrati dal magistrato». Il tutto si risolse con il governo che, nell'ottobre, invitò la delegazione provinciale di Venezia a richiamare il funzionario distrettuale ad un comportamento più collaborativo con l'autorità giudiziaria⁴².

Ma si litigava anche per questioni solo apparentemente più futili. Nel maggio del 1826 il commissariato di Montebelluna era stato trasferito nella località di Biadene (una delle otto frazioni che costituivano il comune) per accorparlo alla sede della pretura. La deputazione⁴³ di Montebelluna, però, non aveva mai accettato che si usasse la denominazione 'pretura di Biadene' e nei propri documenti continuava ad adoperare la dicitura 'pretura di Montebelluna'.

Della vicenda era stato investito lo stesso senato lombardo-veneto (cui, come visto, spettava la competenza anche sull'organizzazione giudiziaria) il quale, avvisato dal governo, nel marzo

⁴¹ Per l'approfondimento di alcuni casi di procedimento penale nei confronti dei commissari distrettuali, si rimanda al capitolo *Commissari alla sbarra* del presente lavoro. Il paragrafo 1 del *Codice Penale Universale Austriaco*, Parte I, Sezione I, così definiva la 'prava intenzione': «A costituire un delitto si richiede necessariamente la pravit  dell'intenzione. V'  poi pravit  d'intenzione, non solo allorch  o prima, o nell'atto stesso d'intraprendere, od omettere il fatto, fu direttamente deliberato, e determinato il male, che va congiunto al delitto; ma anche allorquando con qualunque altro reo disegno fu intrapresa, od omessa un'azione, dalla quale ordinariamente deriva, od almeno pu  facilmente derivare il male, ch'  accaduto». Il paragrafo 2 elencava quindi i motivi che escludevano la 'prava intenzione': oltre ad alterazioni mentali, ubriachezza, et  inferiore agli anni quattordici o ad una causa di forza maggiore, vi erano due elementi che potevano rientrare a buon diritto nelle condotte dei commissari qui esaminate, ossia l'errore e soprattutto il caso, la negligenza o l'«inscienza» delle conseguenze dell'azione.

⁴² Tutta la documentazione riguardante questa vicenda   contenuta in un fascicolo relativo a tale distretto che si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 1, b. 3779. Il commissario era Vincenzo Bonfico, originario di Pavia, gi  cancelliere del censo in Lombardia durante il periodo napoleonico; nel 1817 cancelliere a Piove, e quindi a Monselice fino al 1826, quando giunse a San Don , dove rimase, nonostante un'ammonizione conseguente alla vicenda qui ricordata, per altri dieci anni (poi and  a Serravalle).

⁴³ Per un approfondimento sull'istituzione della deputazione comunale, si rinvia al capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* del presente lavoro.

del 1834, attraverso il governo stesso, comunicò che la formulazione più corretta, e quindi da applicare, era quella di 'pretura in Biadene'.

Proprio secondo una relazione del pretore, però, dietro l'atteggiamento della deputazione comunale stava l'azione del commissario. Il magistrato raccontava infatti che teoricamente già nel 1824 pretura e distretto erano stati accorpati a Biadene perché Montebelluna era poco più che un villaggio con case i cui proprietari risiedevano in città; ma «qualche individuo cominciò a suscitare malumore ed a meditare i mezzi che valessero a richiamare gli Uffici». E aggiungeva che, mentre il precedente commissario aveva lavorato per la tranquillità degli animi, il successore, invece, già con la scelta di risiedere a Montebelluna, diede fuoco alle polveri. Il pretore continuava insinuando che il medesimo commissario fu avvicinato da alcuni deputati e «teste calde» di Montebelluna e si impegnò, pur sapendo di non poterlo garantire, a ritrasferire gli uffici. Ciò fece credere che il pretore remasse contro: di qui le polemiche anche sull'uso della carta intestata. Sembra quasi, quindi, che il funzionario distrettuale avesse preso la palla al balzo per accrescere i toni dello scontro con la pretura, ma soprattutto per mettere in difficoltà il pretore di fronte agli amministratori⁴⁴.

In entrambi i casi, dunque, si tratta forse di episodi di minore portata istituzionale rispetto a quelli relativi agli scontri sulle rispettive competenze professionali, ma al tempo stesso rivelatori di quel 'background ambientale' che appunto faceva spesso da sfondo a contrasti di natura più rilevante.

Il coinvolgimento delle autorità superiori

Si è chiaramente osservato come, nella stragrande maggioranza dei casi, le frizioni tra commissari e pretori aventi ad oggetto conflitti di competenza in materia giudiziaria e di polizia finissero per chiamare in causa le rispettive autorità superiori e quindi i vertici istituzionali delle Province Venete (governo e corte d'appello). In quest'ambito, però, vi furono pure degli interventi diretti dall'alto, addirittura da Vienna.

⁴⁴ Tutta la documentazione riguardante questa vicenda è contenuta in un fascicolo relativo a tale distretto che si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 1, b. 3779. Il commissario distrettuale Olimpio Barbieri (per un breve profilo biografico del quale si rimanda alla nota 35 del presente capitolo) fu quindi sanzionato con una «sospensione di soldo» per la sua decisione di non voler risiedere a Biadene, ma a Montebelluna. Nel giugno del 1834 spostò finalmente lì la residenza, riottenne lo stipendio, ma fu posto dal governo sotto la sorveglianza della delegazione di Treviso: si veda il fascicolo relativo a tale distretto che si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3787. Il precedente commissario, citato nella propria relazione dal pretore Francesco Frigimelica, era stato invece Lodovico Martignago, originario di Treviso, già vice-prefetto di Castelfranco, cancelliere del censo prima a Thiene e quindi a Bassano, dove rimase come commissario; quindi a Piazzola e Battaglia; era giunto a Montebelluna nel 1823 e vi restò fino al 1831, quando fu trasferito a Milano.

In generale tali pronunciamenti ufficiali sembrano denotare un atteggiamento più conciliante nei confronti proprio dei pretori⁴⁵.

Si prenda appunto quello della corte d'appello dell'aprile 1822, anche se un po' particolare, perché legato alla gran quantità di procedimenti penali aperti nella prima metà degli anni venti contro un numero consistente di impiegati distrettuali⁴⁶: in esso si parlava di realtà giudiziarie periferiche «di soverchio aggravate nelle ordinarie loro funzioni contenziose, ufficiose e politiche»⁴⁷ da indagini in materie spesso complesse come negli abusi amministrativi⁴⁸.

O, ancora più attinente al tema qui trattato, la circolare dell'11 gennaio 1827, con la quale la cancelleria aulica riunita inoltrava al governo (che a sua volta lo passò alle delegazioni affinché ne rendessero edotti i commissari distrettuali) il seguente «sovrano ordine»:

«Sua Maestà Imperiale è venuta a conoscere, che molti Pretori del Regno Lombardo-Veneto non passano di buna armonia coi Commissari Distrettuali, ma che regna tra loro la disunione e l'animosità, che quest'ultimi col mezzo di rapporti segreti caluniano i Pretori per vendicarsi così di supposte ingiurie. Ha ordinato però a questa Cancelleria Aulica di disporre mediante i Governi che i Commissari Distrettuali siano eccitati ed obbligati ad osservare il debito contegno verso i Pretori, e non si tolleri che si permettano d'ingiuriarli o caluniarli mentre in tal caso sarebbero trattati secondo le leggi, ciocché nei casi evenienti dovrà essere effettuato. Tanto si comunica al Governo per la relativa esecuzione»⁴⁹.

Eppure la realtà di questo 'scambio di opinioni' tra i vertici istituzionali, soprattutto su tematiche affini, risultava assai meno a senso unico (e cioè assai meno favorevole ai pretori) ed assai più variegata⁵⁰. Vediamone alcuni esempi.

⁴⁵ Apparentemente i pretori sembravano meno indisciplinati dei commissari anche perché, come visto, meno erano mutate pure le loro funzioni rispetto a quelle esercitate nella veste di figure istituzionali analoghe durante le precedenti amministrazioni. A tale proposito, si rimanda alla *Premessa* ed alle relative note 4, 5, 6 del presente capitolo. A tutt'oggi manca ancora, comunque, uno studio dettagliato su questi importanti protagonisti dell'amministrazione giudiziaria periferica delle Province Venete.

⁴⁶ Per un approfondimento di questa tematica, si rimanda al capitolo *Commissari alla sbarra* del presente lavoro.

⁴⁷ Queste, tra le altre, le parole usate dal tribunale d'appello nel documento dell'aprile 1822 inviato al governo e contenuto nel fascicolo «Commissario Della Rovere. Processo» che si trova in ASV, *Governo 1822*, XIII 7, b. 1949. Giovanni Battista Della Rovere (ma si incontra anche la grafia Dalla Rovere), trentaseienne (nel 1822), originario di Udine, ragioniere di prefettura durante il periodo napoleonico, nel 1817 già cancelliere del censo ad Aviano e quindi a Gemona, dove rimase anche come commissario fino al 1823, per poi ricoprire lo stesso incarico in molti altri distretti friulani anche dopo il 1848.

⁴⁸ Si rammenti anche il tenore del testo del paragrafo 447 del *Codice Penale Universale Austriaco*, Parte I, Sezione II: «Se il sentenziato trovasi in un pubblico impiego, qualunque sia la sentenza, dev'essere trasmessa al tribunal superiore, insieme agli atti, e da questo alla magistratura, cui è subordinato».

⁴⁹ Tale circolare si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 1, b. 2865.

⁵⁰ Talora poteva accadere (a dire la verità in contesti un po' particolari) che il commissario distrettuale entrasse in contrasto anche con l'autorità militare. Ad esempio a Palma, dove bisognava rapportarsi con il comandante della fortezza. Nel 1826 dopo uno scontro di questo genere, il generale Frimont, da Padova, chiese al governo il trasferimento del commissario Giuseppe Jurizza (friulano, caposezione di prefettura ad Udine durante il periodo napoleonico; già cancelliere a Palma nel 1817, dove rimase fino al 1836, anno della sua giubilazione) considerato troppo poco educato e troppo poco istruito per trattare con degli ufficiali. Nel caso specifico Venezia non ritenne tale richiesta sufficientemente motivata: la documentazione inerente a questo episodio è contenuta in un fascicolo relativo a tale distretto che si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2872.

Già nel gennaio del 1821, il commissario di Asolo fu chiamato dalla pretura di Bassano a deporre in qualità di testimone in un procedimento penale. Lo stesso commissario, però, attraverso un'interrogazione al delegato di Treviso e quindi un successivo intervento del governo, si vide riconosciuto il diritto di essere sentito proprio dall'ufficio giudiziario di Asolo, su mandato (si parlava di «lettera requisitoria») di quello di Bassano: il tribunale d'appello fu per l'appunto sollecitato a renderne edotta la pretura di Bassano medesima⁵¹.

Un caso simile nella procedura, ma non identico nella sostanza, si verificò a Gemona nell'aprile del 1826. In quell'occasione il commissario segnalò alla delegazione di Udine di essere stato chiamato dalla pretura a testimoniare dietro «requisitoria» del tribunale provinciale del capoluogo friulano. La delegazione scrisse a sua volta al governo chiedendo se un funzionario pubblico alle sue dipendenze dirette potesse essere convocato in tal modo senza preavviso. Il 6 maggio il governo rispose: non esisteva nessuna norma a riguardo; la prassi però insegnava che se il commissario fosse stato invitato in veste di «testimonio eventuale», la data della sua comparsa avrebbe dovuto essere concordata con lui e non imposta, come aveva fatto la pretura; inoltre, se lo stesso commissario avesse avuto a che fare in qualche modo con l'indagine perché entrato in contatto con una delle parti, come nel caso di specie (in cui aveva raccolto le denunce), la delegazione andava senza ombra di dubbio avvertita. Il governo allertò ancora una volta la corte d'appello, la quale replicò di aver accertato che il commissario era stato convocato in qualità testimone semplice sulla base del paragrafo 375 del Codice Penale, Parte I, Sezione II (che sanciva proprio l'obbligo per un testimone di comparire in giudizio)⁵²; la pretura di Gemona fu quindi richiamata ufficialmente e Venezia non calcò ulteriormente la mano⁵³.

Talora, invece, governo e corte d'appello, per evitare di avere ripercussioni sul piano della credibilità delle istituzioni a livello locale, dovevano rimediare non solo ad errori di sostanza o procedurali compiuti dai rispettivi sottoposti a livello periferico, ma addirittura a scortesie formali messe in atto dagli stessi.

⁵¹ Il commissario era Angelo Zanardini, nel 1817 già cancelliere ad Ariano; nello stesso anno trasferito ad Asolo, dove rimase anche come commissario fino al 1838, anno della sua promozione a relatore della congregazione provinciale di Treviso (poi divenne addirittura, caso raro, secondo aggiunto di delegazione a Padova). Tutta la documentazione relativa a questa vicenda è contenuta nel corrispondente fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1821*, XII 4, b. 1758.

⁵² Il paragrafo 375 del *Codice Penale Universale Austriaco*, Parte I, Sezione II, recita: «Ogni testimone è obbligato d'espone in voce avanti il giudizio la sua deposizione. Ricusando qualcuno di prestarvisi, viene chiamato all'ordine colla forza giudiziaria, e vien costretto alla deposizione con pena pecuniaria, o corporale. Solo nel caso, che il testimone non possa comparire in giudizio per malattia, o per altro motivo ben rilevante, vien dal giudizio assunto nella sua abitazione...».

⁵³ Il commissario era Antonio Bianchi, lombardo, laureato in legge a Pavia, già cancelliere a Bardolino nel 1817; commissario nella stessa sede; poi a Tricesimo e dal 1823 a Gemona, dove rimase sino al 1828, quando venne trasferito ad Aviano (fu giubilato nel 1831). Tutta la documentazione relativa a questo caso è contenuta nel corrispondente fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2872.

Come nel caso dei presunti maltrattamenti alla moglie da parte del commissario provvisorio di Crespino all'inizio del 1821, quando il governo si vide costretto a scrivere al tribunale d'appello segnalando il comportamento del pretore, il quale non aveva tenuto in debito conto la necessità di non 'pubblicizzare' un fatto del genere perché già in contrasto con lo stesso commissario che considerava un «impiegato assai dappoco»; tanto più che, forse a causa della sua giovane età (ventun'anni) pure il magistrato risultava essere (da alcune informazioni di polizia) altrettanto donnaiolo e pareva avere addirittura una relazione con la moglie di un sospettato politico⁵⁴.

O ancora come nel contrasto tra l'aggiunto di Caprino ed il dirigente della pretura locale nell'ottobre del 1835, quando, essendo stati taluni testimoni interrogati in un'indagine condotta dal pretore in persona ed essendosi lamentati dei suoi «modi aspri» e delle «domande suggestive» formulate da quest'ultimo mentre li teneva rinchiusi in stanze separate dell'ufficio, l'aggiunto commissariale decise di ascoltare a riguardo tali testimoni (accattivandosi così la simpatia degli stessi e di altri abitanti del luogo). Il governo dovette intervenire, ammonendo l'aggiunto che non era compito di un funzionario distrettuale occuparsi dei comportamenti di un pretore nell'esercizio delle sue funzioni. Gli atti furono quindi passati al tribunale d'appello, che non ravvisò irregolarità nella condotta del magistrato⁵⁵.

Si fosse quindi di fronte appunto a veri e propri errori di sostanza e/o procedurali oppure a semplici scortesie formali, commissari distrettuali e pretori, spinti da una sofferta convivenza territoriale e dal desiderio di guadagnare spazio anche nell'ambito delle mal definite sfere di

⁵⁴ L'aggiunto facente funzioni di commissario era Giovanni Battista Fontana: per un breve profilo biografico, si rimanda alla nota 51 del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro (qui basti sapere che arrivò a Crespino nel 1820 e che in seguito a questa vicenda fu quindi trasferito a Portogruaro e poi a Conselve: non diventò mai commissario). Tutta la documentazione relativa a questo caso è contenuta nel corrispondente fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1821*, XII 4, b. 1759. Successivamente il delegato di Rovigo ricevette rapporto e atti processuali dal pretore di Crespino e li trasmise al presidio di governo. Il delegato stesso scrisse che avrebbe preferito una relazione riservata e che il pretore avrebbe dovuto muoversi con maggiore cautela. Il paragrafo 171 del *Codice Penale Universale Austriaco*, Parte II, Sezione I era estremamente chiaro a riguardo: il maltrattante andava redarguito e, anche in caso di gravità dei fatti e quindi di arresto, vi poteva essere la remissione totale della pena dietro istanza del coniuge maltrattato. E ciò serviva proprio per la riservatezza, che il pretore aveva trascurato. Il delegato riconobbe però che il problema c'era e che era nato da quando il Fontana aveva iniziato a frequentare una donna di Crespino: la documentazione relativa a questo pronunciamento del delegato di Rovigo è contenuta nel corrispondente fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1821*, XII 1, b. 1755.

⁵⁵ L'aggiunto era Giovanni Battista Viganò, commesso alla cancelleria del censo di Illasi nel 1817; aggiunto commissariale a Caprino, dove rimase fino alla sua contrastata nomina a commissario di Paluzza nel 1843 (a tale proposito, si rimanda al capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro). In seguito alla vicenda qui riportata fu inquisito per abuso della potestà d'ufficio e quindi prosciolto dal tribunale provinciale di Treviso (si noti che, forse per possibili interferenze, non operò quello di Verona). Il suo commissario a Caprino nel 1835 era Alessandro Baroggi (per un profilo biografico del quale, si rimanda alla nota 39 del capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro) che vi giunse proprio quell'anno e vi rimase fino al 1839. Tutta la documentazione relativa a questo caso è contenuta nel corrispondente fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXX 8, b. 5090.

competenza altrui, si sfidavano quotidianamente nell'informare e nel sollecitare le rispettive (e tra loro maggiormente collaborative) istanze superiori ad adottare i provvedimenti disciplinari più utili per nuocere all'avversario.

Le ragioni dei 'vecchi' e quelle dei 'giovani'

Nel settembre del 1836 il commissario distrettuale di Villafranca, sottoposto più di una volta ad inquisizioni penali poi conclusesi in un nulla di fatto ed originanti sempre da investigazioni nate a livello di organizzazione giudiziaria periferica, scrisse alla delegazione di Verona, che riferì poi al governo:

«Sarebbe desiderabile che alle Preture non fosse concesso d'investigare e di procedere contro gli Impiegati degli Uffici Distrettuali coi quali sono in sì frequenti contatti ma che di tutte le indagini fossero invece incaricati esclusivamente i Tribunali Provinciali»⁵⁶.

Un' accusa come tante altre simili già lanciate da diversi suoi colleghi, si dirà. Non fu proprio così, invece, per la risposta del governo, il quale replicò che a livello teorico poteva dirsi d'accordo, ma che in pratica questo desiderio sarebbe rimasto irrealizzabile perché era impossibile pensare di affidare la conduzione delle indagini preliminari dei casi ai tribunali provinciali, innanzitutto per una questione di sovraccarico di lavoro e poi anche per i costi elevati che si sarebbero dovuti sostenere al fine di permettere ad un giudice consigliere del capoluogo di muoversi qua e là sul territorio.

Una risposta atipica del governo, si diceva, che certo già nel passato aveva sollecitato dei procedimenti penali più celeri per i funzionari distrettuali imputati, e che si era talora spinto al massimo a segnalare alla corte d'appello degli 'esempi' di condotta non proprio specchiata da parte dei pretori (senza mai metterne in discussione il ruolo, però). Perché dunque questo cambio di atteggiamento?

Un interrogativo la cui risposta coincide anche con la risposta ad un'altra questione cui si è fatto cenno⁵⁷. Perché i casi di conflitto di attribuzioni e di competenze in materia giudiziaria e di polizia appunto tra commissari distrettuali e pretori conobbero un progressivo ma sostanziale ridimensionamento dalla seconda metà degli anni trenta?

⁵⁶ Così riferì la delegazione provinciale di Verona al governo in un rapporto del 29 settembre 1836: questo rapporto (così come tutta la documentazione relativa a questo caso) è contenuto in un fascicolo intitolato «Processo a carico del Commissario Negretti» che si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXX 8, b. 5090. Il commissario era dunque Gaetano Negretti, quarantaseienne (nel 1836), originario di Vicenza, con trascorsi nel periodo napoleonico, già aggiunto alla cancelleria del censo di Thiene nel 1817, dove rimase anche come aggiunto distrettuale; lavorò poi a Schio e Bassano e diventò commissario nel 1824. Fu a Malo, Arzignano e Zevio prima di approdare a Villafranca nel 1833; lì rimase fino al 1840, anno della pensione per vecchiaia e malattia.

⁵⁷ In proposito, si rimanda al paragrafo *Scontro su tutta la linea* del presente capitolo.

Si è già offerto, *in nuce*, il nocciolo della spiegazione: cerchiamo ora di esplicitarla.

In tutti gli episodi di scontro qui esaminati i commissari distrettuali protagonisti delle vicende erano funzionari ‘vecchi’⁵⁸, nel senso più volte evocato del termine (non semplicemente anagrafico): soggetti caratterizzati da trascorsi nelle precedenti amministrazioni, cui, guarda caso, solo dal 1836 cominciarono ad affiancarsi i ‘giovani’, e cioè coloro che per lo più erano stati formati scolasticamente e professionalmente all’interno delle strutture asburgiche post-1815 ed i cui *curricula*, al contrario appunto di quelli dei ‘vecchi’, rispettavano tutti i requisiti previsti dalla legge⁵⁹. Questi ‘vecchi’ provenivano o da esperienze nelle prefetture e vice-prefetture napoleoniche, o dalle cancellerie del censo e da vari impieghi nelle istituzioni locali: per i primi fu veramente difficile accettare ed assimilare gli effetti provocati dal ridimensionamento delle passate mansioni di polizia, introdotto, come visto, a partire dalla nuova normativa del 1816 e dalla circolare governativa 18 aprile 1819⁶⁰; per i secondi, invece, tali mansioni risultarono totalmente inedite, non essendo precedentemente annoverate tra quelle che competevano alle cariche di cui erano stati titolari. A conferma di tutto ciò vi è pure l’atteggiamento indulgente (che spesso si concretizzava al massimo in una ammonizione ufficiale) delle istanze superiori (non solo politiche, ma anche giudiziarie) nei confronti dei commissari distrettuali che col loro *modus operandi* si macchiavano (via via meno frequentemente, man mano che si impraticavano) di eccessi proprio nell’esercizio delle loro prerogative in ambito poliziesco⁶¹.

Da metà degli anni trenta, poi, l’incidenza di questi fenomeni diminuì progressivamente, ma significativamente, perché connessa in un rapporto di proporzionalità inversa con l’aumento di elementi ‘giovani’ tra le file dei commissari, come risulterà in modo ancora più evidente quando si analizzerà in maniera approfondita l’attività di cooperazione con i magistrati periferici (delle preture) e soprattutto con quelli provinciali (dei tribunali) nel controllo del territorio (ed in quello sociale) attuato attraverso l’amministrazione della giustizia penale⁶².

⁵⁸ A questo riguardo, si rimanda anche ai brevi profili biografici riportati nelle note 28, 32, 35, 39, 42, 44, 50, 51, 53, 54, 55, 56 del presente capitolo.

⁵⁹ Per un approfondimento di tutti questi aspetti, si rimanda al paragrafo *Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un ‘identikit normativo’* dell’*Introduzione* ed alla sezione *La dinamica istituzionale* del presente lavoro.

⁶⁰ Per l’esame di questa normativa, si rimanda alla *Premessa* del presente capitolo.

⁶¹ A tale proposito, si rimanda ai paragrafi *Scontro su tutta la linea* e *Il coinvolgimento delle autorità superiori* del presente capitolo.

⁶² Per questo ultimo aspetto, si rinvia alla sezione *Controllo del territorio, controllo sociale* del presente lavoro. Una efficace sintesi (propedeutica pure alla lettura di tale sezione) sull’origine, sulle differenti formulazioni teoriche e soprattutto sulle diverse applicazioni metodologiche proprio del concetto di «controllo sociale», specie da parte degli storici, può rivelarsi appunto quella del sociologo della University of South Carolina M. DEFLEM, *The Concept of Social Control: Theories and Applications*, paper presented at the International Conference on “Charities as Instruments of Social Control in Nineteenth-Century Britain”, Université de Haute Bretagne (Rennes 2), Rennes, France, November 22-23 2007. Available via: <http://www.mathieudeflem.net>. Un

Quanto fin qui affermato non significa certo che negli anni quaranta scomparvero d'incanto e totalmente le occasioni di contrasto proprio con i pretori, né le condizioni che rendevano difficile all'interno della stessa realtà locale la convivenza tra queste due categorie di funzionari. Ma è un fatto che i (pochi) commissari maggiormente coinvolti in proposito, quali protagonisti di procedure irregolari o perfino quali araldi della insopportabile disparità di status che divideva i funzionari distrettuali dai colleghi dell'apparato giudiziario periferico⁶³, continuarono ad essere, fin alla vigilia del '48 e oltre, anche se progressivamente in modo più marginale, proprio quei 'vecchi' che avevano già animato il dibattito istituzionale dei due decenni precedenti.

Come l'ex geometra censuario Antonio Mestre, commissario di Isola della Scala, che ancora nel novembre del 1846, quasi il tempo non fosse mai passato rispetto agli anni venti, si trovò accusato dal governo medesimo di «irregolarità che possono paralizzare gli effetti della punitiva giustizia»⁶⁴ per aver permesso a due testimoni di una rapina, accompagnati dalle guardie, di effettuare il riconoscimento del presunto colpevole, spiandolo mentre stava consumando il proprio pranzo, dall'esterno di una finestra del carcere.

O, infine, come il collega, già funzionario napoleonico particolarmente allergico alla formazione teorica universitaria, Fortunato Sceriman⁶⁵, che nella sua opera *Dei difetti del reggimento austriaco nei paesi veneti e degli opportuni rimedj*, stampata a Venezia nel 1849, in pieno periodo repubblicano, in materia di sicurezza lamentava le scarse risorse finanziarie riservate in passato ai funzionari distrettuali (soggetti, tra l'altro, ad un trattamento economico miserevole che ne minava lo status e l'autorità)⁶⁶ non solo per l'attività di prevenzione dei

utile strumento di analisi è rappresentato anche da P. N. STEARNS (ed), *Encyclopedia of Social History*, New York and London, 1994.

⁶³ Per un approfondimento della tematica relativa alla polemica dei commissari distrettuali nei confronti del miglior trattamento economico riservato ai pretori, si rimanda al capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro; sulle proposte di riforma in tal senso (rimaste inascoltate) avanzate nel tempo dai commissari stessi, si rimanda alla sezione *La dinamica istituzionale* del presente lavoro.

⁶⁴ Queste le parole usate dal governo nella propria relazione alla delegazione provinciale di Verona del novembre 1846. Tale relazione, così come il resto della documentazione relativa al caso, è contenuta nel corrispondente fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6959. Antonio Mestre, cinquantacinquenne (nel 1846), originario di Portobuffolè (distretto di Oderzo), geometra censuario, nel 1817 già aggiunto alla cancelleria del censo di Sanguinetto; vi restò pure come aggiunto commissariale fino al 1828 per poi passare a Legnago; divenne commissario a San Pietro in Cariano nel 1831 e nel 1833 fu trasferito a Sanguinetto; nel 1846 arrivò ad Isola della Scala, dove rimase anche dopo il '48.

⁶⁵ Per un profilo biografico-professionale analitico del commissario distrettuale Fortunato Sceriman, si rinvia alla nota 120 del capitolo *La percezione del '48* del presente lavoro.

⁶⁶ A questo proposito, si veda F. SCERIMAN, *Dei difetti del Reggimento austriaco nei paesi veneti e degli opportuni rimedj*, Venezia 1849, p. 10. Qui di seguito il titolo originario dell'opera ed altre notizie sulla stessa, desunte da una copia della medesima conservata in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 547: «*Dei difetti del Reggimento austriaco nei paesi veneti e degli opportuni rimedj. Memoria di F. S.; aggiuntovi un brano di un rapporto 3 febbraio 1848 diretto alle autorità austriache dallo stesso autore, e tre sue memorie: una prodotta alla Consulta del Governo Veneto sulla provvisoria sistemazione dei commissariati distrettuali, e due insinuate al Governo stesso, la prima sull'istruzione pubblica elementare, l'altra su diversi urgenti provvedimenti.* Venezia, 1849, dalla Tipografia di Sebastiano Tondelli, San Felice, Calle delle Vele, N. 4205. A spese dell'autore».

crimini, ma anche per la napoleonica e non austriaca funzione (ai tempi prefettura e vice-prefettura) di più attiva persecuzione degli stessi⁶⁷ ed accusava l'ormai ex governo asburgico di aver creato non pochi attriti proprio tra pretori e commissari (le due cariche fondamentali «ai fini della conservazione della quiete pubblica e della privata sicurezza»⁶⁸) appunto elevando la posizione dei pretori al di sopra di quella dei commissari (soffocati pure dalle incombenze censuarie e fiscali) ed obbligando nel contempo questi ultimi a comunicare subito ai primi le proprie mosse investigative, assoggettandosi così in definitiva, come visto, ad una successiva potenziale serie di veti paralizzanti⁶⁹.

⁶⁷ Ad esempio attraverso la possibilità di compiere dei veri e propri interrogatori: a tale riguardo, si rimanda all'analisi comparativa del *Regolamento di Polizia del Governo Italiano* del 15 novembre 1802 e della *Circolare alle Delegazioni sull'obbligo ai Cancellieri del Censo di non oltrepassare le loro attribuzioni in oggetti di Polizia* del 18 aprile 1819, operata nella *Premessa* del presente capitolo. Si veda, inoltre, F. SCERIMAN, *Dei difetti del Regime austriaco*, cit., p. 40.

⁶⁸ *Ibidem*, n. 11, pp. 41-42.

⁶⁹ *Ibidem*.

CAPITOLO V

DISTRETTO, DISTRETTI: IL RAPPORTO CON I POTERI LOCALI

Comuni e distretti

Un ulteriore tratto caratteristico del sistema amministrativo del Regno Lombardo-Veneto rispetto agli altri 'stati italiani' dell'epoca (ma anche in confronto ad altri territori dell'Impero) fu espresso attraverso il funzionamento di istituzioni più o meno rappresentative a livello periferico.

Partendo dal vertice, *in primis* le congregazioni centrali, con sede a Milano e a Venezia, che avrebbero dovuto farsi portavoce dei vari bisogni dei sudditi delle rispettive Province ed agire pure come organo di consultazione e decisionale. In realtà mancava loro qualsiasi potere esecutivo. E quindi, se teoricamente sarebbe risultato possibile pronunciarsi su diverse questioni di natura economica, quali la ripartizione e l'esazione di contribuzioni straordinarie stabilite dal sovrano, le operazioni catastali, la sorveglianza di fiumi e strade non ricadenti sotto il controllo diretto dello stato, tutte le deliberazioni su queste materie necessitavano dell'avallo del governo, fatta salva, al solito, la facoltà di ricorrere alle istanze superiori, sino all'imperatore, in caso appunto di diniego proveniente dal governo stesso.

L'imperatore in persona, d'altra parte, si occupava della nomina dei componenti delle congregazioni centrali (anche se basata su terne proposte dagli enti locali), formate da 'censiti' o 'estimati' nobili e non nobili in numero proporzionale al numero delle province e da tanti deputati quante risultavano le città regie. Ovviamente per essere scelti era necessario possedere la cittadinanza lombardo-veneta, avere come minimo trent'anni ed un censo molto elevato (di almeno quattromila scudi) con domicilio stabile nel Regno o in uno dei possedimenti asburgici. La presidenza del consesso spettava al governatore¹.

A fianco di ciascun delegato, che la dirigeva (e che col governo autorizzava le operazioni più importanti), esisteva pure una congregazione provinciale, composta da un numero variabile di deputati e da un rappresentante di ogni città regia.

Identica a quella delle congregazioni centrali era la proporzione tra censiti nobili e non nobili ed identici pure i requisiti di eleggibilità, con le sole eccezioni della soglia censuaria richiesta (fissata a duemila scudi) e del fatto che in questo caso la carica era gratuita e le dimissioni

¹ Questi aspetti istituzionali delle congregazioni centrali sono descritti da C. SCHUPFER, *I precedenti storici del diritto amministrativo italiano*, cit., pp. 1196-1199.

potavano essere autorizzate dal governo anziché dal sovrano. Anche le attribuzioni su affari censuari, lavori pubblici e stradali e amministrazione finanziaria si assomigliavano².

Secondo Eurigio Tonetti, che ha studiato approfonditamente queste istituzioni nella realtà delle Province Venete, «i loro presidenti, governatore e delegati, rispettivamente per Centrali e Provinciali, erano i soli a decidere l'ordine del giorno, e dunque le tenevano sotto stretto controllo»³. Sempre Tonetti, però, puntualizza:

«Le Congregazioni si collocavano sulla scia delle analoghe istituzioni lombarde settecentesche, e non preludevano ai moderni parlamenti. Dal canto loro, le stesse possidenze lombardo-venete mostrarono di non desiderare organismi dotati di potere politico e facoltà legislativa - che sarebbero state incapaci di far funzionare a loro vantaggio - e di preferire appunto delle strutture che, intervenendo negli atti d'amministrazione, sia pure consultivamente, potessero contenere il potere governativo. Perciò le Congregazioni, i cui poteri certamente erano limitati, ma non del tutto insignificanti, giocarono quasi sempre un ruolo oppositivo, attivando collaudate strategie ostruzionistiche per paralizzare l'attività del Governo quando questa cozzava contro gli interessi della proprietà fondiaria... Le Congregazioni si collocavano in questo modo da sé tra le forze più conservatrici, se non reazionarie, del paese... Gli uomini cui venne affidato il potere esecutivo, governatori e delegati provinciali, guardarono generalmente alle Congregazioni come a un freno, un impaccio, se non un vero e proprio ostacolo, all'azione di governo»⁴.

E a livello di amministrazioni locali, qual era la situazione? Le più volte citate patenti del 12 febbraio 1816 ed il successivo regolamento del 4 aprile⁵, ispirandosi alla Lombardia teresiana, ed in particolare all'editto del 30 dicembre 1755, divisero i comuni in tre classi.

Nella prima classe furono comprese le due capitali (Milano e Venezia), i capoluoghi di provincia e le città regie, che ebbero un consiglio con funzione deliberativa ed una congregazione municipale con funzione esecutiva; nella seconda classe finirono i comuni in genere con oltre trecento censiti, che si ritrovarono con un consiglio ed una deputazione; nella terza classe vennero convogliati i comuni minori, retti da un 'convocato generale degli estimati' e da una deputazione.

Nei comuni di prima classe il consiglio era formato da sessanta membri a Milano e Venezia e da quaranta nelle città regie e nei capoluoghi di provincia. Il criterio discriminante per

² Questi aspetti istituzionali delle congregazioni provinciali sono descritti da C. SCHUPFER, *I precedenti storici del diritto amministrativo italiano*, cit., pp. 1201-1202.

³ E. TONETTI, *Amministrazione cittadina e rappresentanze di ceto nel Veneto della Restaurazione (1816-1848)*, in B. MAZOHL WALLNIG - M. MERIGGI (edd), *Österreichisches Italien - italienisches Österreich: interkulturelle Gemeinsamkeiten und nationale Differenzen vom 18. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkrieges*, Wien 1999, p. 107.

⁴ *Ibidem*, pp. 107-108. Per un approfondimento sul tema della composizione e del ruolo delle congregazioni centrali di Milano e di Venezia e di quelle provinciali, si veda anche M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 39-60. Per uno studio specifico sulle Province Venete, si veda invece E. TONETTI, *Governo austriaco e notabili sudditi. Congregazioni e Municipi nel Veneto della Restaurazione (1816-1848)*, Venezia 1997.

⁵ Per il contenuto di questi provvedimenti riguardanti la figura istituzionale da cui ebbe origine successivamente quella del commissario distrettuale, ossia il cancelliere del censo, si rimanda al paragrafo *Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un 'identikit normativo'* dell'Introduzione del presente lavoro.

essere eletti era rappresentato fondamentalmente dalla contribuzione fondiaria, perché due terzi dei consiglieri venivano scelti tra i primi cento stimati (con una soglia ancor più elevata nelle due capitali). Però anche industria e commercio avevano i propri esponenti nella misura di un terzo. L' 'aristocrazia del censo' la faceva quindi da padrone.

La congregazione municipale, poi, cui in buona sostanza spettava l'amministrazione del comune (patrimonio compreso), era formata da un podestà e da sei assessori a Milano e a Venezia, e da quattro nelle altre città. Il podestà, anche se indicato dal consiglio, veniva nominato esclusivamente dal sovrano⁶.

A questo proposito si ricordi che i commissari distrettuali erano incaricati della sorveglianza proprio sui comuni di seconda e terza classe; sorveglianza che esplicitavano concretamente attraverso la presenza alle riunioni dei consigli o dei convocati, avendo, tra l'altro, la facoltà di sospenderle, se necessario. Sulle città regie e sui capoluoghi di provincia vegliava, invece, direttamente il delegato⁷.

I comuni medi (a cui erano ammessi per circostanze particolari anche alcuni comuni che non possedevano un numero di stimati superiore a trecento, o, dopo la risoluzione 6 aprile 1835, pure chi ne avesse fatto richiesta⁸) si dividevano tra quelli con ufficio proprio, cioè dotati di un segretario e di altri dipendenti, e quelli senza ufficio proprio, cioè solo con l'agente comunale e il cursore⁹.

⁶ Questi aspetti istituzionali dei comuni di prima classe sono descritti da C. SCHUPFER, *I precedenti storici del diritto amministrativo italiano*, cit., pp. 1203-1205. Per uno studio approfondito sull'amministrazione delle città delle Province Venete, si veda E. TONETTI, *Governo austriaco e notabili sudditi*, cit..

⁷ Anche questo aspetto è trattato da C. SCHUPFER, *I precedenti storici del diritto amministrativo italiano*, cit., p. 1208. Sullo stesso argomento, si rimanda al paragrafo *Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un 'identikit normativo'* dell'Introduzione ed alla *Premessa* del capitolo *Gli anni '20: l'origine ed i prodromi* del presente lavoro.

⁸ In realtà già subito dopo l'emanazione del *Compartimento Territoriale delle Province Venete approvato definitivamente da Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica con Sovrana Risoluzione 8 Febbraio 1818 e pubblicato dall'Imperiale Regio Governo Generale con Notificazione 8 Luglio 1818 n. 17497/1883* (ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 351), erano state inoltrate, da parte di questo o quel comune o di questa o quella frazione, delle richieste (spesso indirizzate a Ranieri in persona) per essere aggregati ad una certa unità amministrativa piuttosto che ad un'altra, o perfino per la creazione di nuovi distretti. Ecco ad esempio che Lendinara, Miane, Adria, Portobuffolè, Mel, Legnago e Dolo reclamarono una congregazione municipale (ma il governo 'rispose a tutti picche'): la documentazione relativa a queste istanze è contenuta nel fascicolo «Comuni petenti Congregazioni Municipali» che si trova in ASV, *Governo 1819*, XLIII 13, b. 1532; o ancora ecco Cisone, Follina (entrambi sotto Serravalle) e Miane (sotto Valdobbiadene) domandare la costituzione del nuovo distretto di Valmareno: la documentazione relativa a questi ed a molti altri quesiti del genere si trova in ASV, *Governo 1819*, XXXVI 1, b. 1508.

⁹ Per un approfondimento sul ruolo di queste figure dell'amministrazione comunale, si rinvia alla sezione *Controllo del territorio, controllo sociale* del presente lavoro. Il dispaccio governativo del 27 aprile 1821 n. 13465 aveva disposto la concentrazione delle carte dei comuni non aventi ufficio proprio presso l'archivio del rispettivo commissariato distrettuale (il testo di questo dispaccio si trova in ASV, *Governo 1821*, XII 10, b. 1761). Secondo le relazioni dei diversi delegati provinciali il trasporto venne effettuato, ma, probabilmente per mancanza di personale, il materiale fu accatastato alla rinfusa (si veda il fascicolo «Visite dei Delegati Provinciali» in ASV, *ibidem*). Per questo ancora a metà degli anni '40 ed oltre le frequenti richieste di un diurnista da parte degli stessi commissari è talora supportata pure da motivazioni connesse al riordino degli

Il loro organo esecutivo era in entrambi i casi la deputazione, composta da tre soggetti eletti dal consiglio tra i possidenti (il primo deputato, seppur non dotato di poteri speciali, doveva però essere uno dei primi tre censiti), salvo approvazione dello stesso delegato. I prescelti erano obbligati ad avere il domicilio all'interno del territorio comunale ed a ricoprire il mandato gratuitamente e personalmente (cioè, senza deleghe a chicchessia)¹⁰.

E' bene chiarire che la deputazione esercitava pure una speciale sorveglianza in materia annonaria e svolgeva anche mansioni di polizia. Nei comuni non capoluoghi di distretto, infatti, uno dei deputati, indicato dal delegato (detto anche deputato politico), in base alle circolari 12 agosto 1823 e soprattutto 20 febbraio 1836, in linea di principio badava a quella che si potrebbe definire una sorta di «polizia municipale»¹¹.

Infine, i comuni minori, in cui la rappresentanza risultava garantita, come detto, da un convocato generale degli estimati (fino ad un massimo di trecento persone), cioè di tutti coloro il cui nome era riportato nei registri censuari. Le competenze erano molto simili a quelle dei consigli dei comuni medi ed anche in questo caso, se durante le assemblee la discussione esulava da quella che era la gestione dell'amministrazione interna, il commissario distrettuale aveva la facoltà di sciogliere l'adunanza. Sebbene, infine, fosse presente una deputazione di tre membri, rispetto ai comuni medi, non essendo richiesta una partecipazione assidua attraverso l'obbligo di domicilio in loco, e, probabilmente, non avendo di frequente i deputati stessi le capacità necessarie per amministrare, proprio l'influenza del commissario tendeva a farsi più diretta ed incisiva¹².

Cerchiamo ora di calarci un po' più a fondo nella realtà delle Province Venete con una schematica descrizione dei distretti che le componevano: o meglio di quei distretti che per la

archivi comunali. Sul fenomeno dei diurnisti, si rimanda al paragrafo *Quattro anni di tensione (1840-1843)* ed alla relativa nota 15 del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro.

¹⁰ Questi aspetti istituzionali dei comuni di seconda classe sono descritti da C. SCHUPFER, *I precedenti storici del diritto amministrativo italiano*, cit., pp. 1205-1206.

¹¹ Questa l'espressione mutuata da C. SCHUPFER, *I precedenti storici del diritto amministrativo italiano*, cit., p.1206. In realtà si vedrà meglio in sede di analisi dei processi penali come, in materia giudiziaria e di polizia, la deputazione cercasse (ed in qualche caso riuscisse) a muoversi in maniera molto più ampia. A tale proposito, si rinvia alla sezione *Controllo del territorio, controllo sociale* del presente lavoro.

¹² Questi aspetti istituzionali dei comuni di terza classe sono descritti da C. SCHUPFER, *I precedenti storici del diritto amministrativo italiano*, cit., pp. 1206-1208. In merito alle attribuzioni dei comuni in generale, aggiunge ancora C. SCHUPFER, *ibidem*, p. 1208: «Un decreto 3 aprile 1832 distingueva tra le funzioni relative all'amministrazione comunale e quelle riguardanti la esecuzione degli ordini del Governo; ma questo secondo genere di funzioni, lasciato interamente alla balia del Governo stesso, non ammetteva che una cieca obbedienza, e non dava neppur diritto a reclami. Nei riguardi dell'amministrazione, si distinguevano le spese ordinarie dalle straordinarie; e le prime in sostanza equivalevano alle obbligatorie. Comprendevo, anzitutto, il carico generale verso lo Stato, e le spese d'ufficio, gli stipendi, le pensioni, i censi, gli interessi di beni capitali, la manutenzione dei beni comunali, ecc., che necessariamente devono formar parte di qualsiasi bilancio comunale; e in secondo luogo, le spese di istruzione pubblica, di servizio sanitario e di manutenzione dei cimiteri, lo spurgo delle strade dalle nevi e dal fango, le prestazioni e congrue di beneficenza, le spese di funzioni militari, di gendarmeria, di coscrizione. Spese straordinarie erano quelle di erezione di nuovi cimiteri, di nuove opere di acque e strade, di estinzione di debiti, di impiego di capitali e acquisto di fondi».

loro importanza o per le loro peculiarità vengono maggiormente menzionati nella documentazione archivistica.

Già, ma quale documentazione? Documentazione di varia natura, con un comune denominatore, però: nonostante fossero diversi i soggetti produttori e/o fruitori della stessa, il nucleo delle informazioni riportate trae sempre origine da giudizi e valutazioni elaborate più o meno direttamente ed esplicitamente dai commissari (o, precedentemente, dai cancellieri del censo)¹³.

Dunque, in una prima panoramica esemplificativa, le sintetiche considerazioni sulle differenti località (qui raggruppate, per semplice comodità di lettura, per provincia) sono quelle elaborate in concomitanza della «sistemazione» delle stesse cancellerie del censo, operata nel 1817 da una collaborazione tra la Commissione Aulica Centrale di Organizzazione ed il governo veneto¹⁴ o quelle provenienti dal governo medesimo nel corso degli anni e di varie occasioni, quasi sempre legate, a dire il vero, a provvedimenti concernenti i funzionari distrettuali (nomine, sanzioni, trasferimenti, ecc.).

Cominciamo dalla provincia di Venezia. Chioggia viene definita un distretto con molta gente miserabile che richiede un uomo savio e prudente, ma pure «destro e capace di ripieghi»¹⁵ ed è «un commissariato gravato di maggior lavoro in confronto di altre Commissarie, per le speciali circostanze del luogo, e della popolazione»¹⁶.

Per la provincia di Padova, si parla invece di Este come di un distretto importante¹⁷.

Nel vicentino, Schio risulta essere una realtà difficile, *in primis* per gli ‘oggetti di polizia’¹⁸, mentre Arzignano decisamente più facile¹⁹.

L’interessantissimo territorio veronese ha in Caprino un distretto non impegnativo, soprattutto dopo la creazione, proprio nel 1817, di quello di Bardolino²⁰; a Legnago, invece, stanti i

¹³ Naturalmente qui si tratta delle caratteristiche generali e più o meno permanenti dei distretti. Per l’approfondimento sui *bollettini* riguardanti le situazioni contingenti inviati alla delegazione provinciale o al commissariato superiore di polizia competenti, si rimanda al capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro.

¹⁴ Per un’analisi più approfondita di questa «sistemazione», si rimanda al paragrafo *1819-1822* ed alla relativa nota 12 del capitolo *Gli anni '20: l’origine ed i prodromi* del presente lavoro. Sulla composizione ed il ruolo della Commissione Aulica Centrale di Organizzazione, si vedano, invece, M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., pp. 21-86 e M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 14-31.

¹⁵ *Progetto di sistemazione delle Cancellerie del Censo*, in ASV, *Governo 1817, Allegati*, I 1, b. 44. Tutti i giudizi virgolettati derivati dal *Progetto di sistemazione* sono ufficialmente pronunciati dalla stessa Commissione Aulica Centrale di Organizzazione.

¹⁶ Questo giudizio è contenuto in un documento attraverso il quale il viceré Ranieri autorizzava la presenza a Chioggia di un secondo diurnista presso lo stesso commissariato. Tale documento giace in un fascicolo relativo a tale distretto che si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 2, b. 2866.

¹⁷ Si veda a riguardo il *Progetto di sistemazione delle Cancellerie del Censo*, in ASV, *Governo 1817, Allegati*, I 1, b. 44.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ibidem*.

frequenti contatti con l' autorità militare, ci vuole una persona dalle maniere «colte, obbliganti e polite»²¹; infine Cologna, che esige la presenza di un commissario prudente, essendo una zona «popolata da un non piccolo numero di persone irrequiete e turbolente»²².

Nel delicato territorio di confine della provincia di Rovigo, Polesella è un distretto creato nel 1817²³ (esattamente come Bardolino) e subito definito «delicato»²⁴ proprio per la sua posizione; Lendinara è sicuramente più rilevante di Massa²⁵ e «per la mole e l'importanza degli affari, nonchè per l'esistenza di molti istituti di educazione, di beneficenza e di culto, e per la frequente dimora di un corpo di milizia, richiede un commissario abile, avveduto e pronto»²⁶; Crespino, al contrario, è una sede facile da amministrare²⁷.

L'altro distretto creato *ex novo* nel 1817 è Motta (nel trevigiano)²⁸.

Nel bellunese si segnala Longarone come realtà 'sensibile', soprattutto nel biennio pre-rivoluzionario del 1846-1847²⁹.

Per concludere, in Friuli, Sacile risulta essere una sede più facile da gestire di San Vito³⁰; San Pietro si distingue perché vi si parla un «dialetto slavo singolare»³¹; Faedis è tra i meno importanti³²; Paluzza ha la fama di essere «uno dei peggiori Distretti della Provincia»³³;

²¹ *Ibidem*.

²² Questo giudizio è contenuto in una tabella di qualificazione riguardante Giovanni Maria Fossati, redatta dalla delegazione di Verona. Tale tabella giace nel relativo fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1820*, I 4, b. 1562. Per un breve profilo biografico di Giovanni Maria Fossati, si rimanda al paragrafo 1825-1829 del capitolo *Gli anni '20: l'origine ed i prodromi* del presente lavoro. Si ricorda comunque che nel 1820 Fossati a Cologna ricopriva la funzione di aggiunto commissariale.

²³ Si veda a riguardo il *Progetto di sistemazione delle Cancellerie del Censo*, in ASV, *Governo 1817, Allegati*, I 1, b. 44.

²⁴ Questo giudizio è contenuto in un documento nel quale il governo esprimeva il proprio parere su una serie di trasferimenti. Tale documento giace nel relativo fascicolo sulle traslocazioni che si trova in ASV, *Governo 1821*, XII 4, b. 1758.

²⁵ Si veda a riguardo il *Progetto di sistemazione delle Cancellerie del Censo*, in ASV, *Governo 1817, Allegati*, I 1, b. 44.

²⁶ Questo giudizio è espresso dal governatore Spaur in un documento riguardante la pensione del commissario Alessandro Bassi. Tale documento giace nel relativo fascicolo nominativo che si trova in *Governo 1835-1839*, XXXV 8, b. 5088. Alessandro Bassi, cinquantasettenne (nel 1835) originario di Ficarolo (distretto di Massa); impiego nella ragioneria dello stesso comune, già aggiunto alla cancelleria del censo di Lendinara nel 1817, ove rimase fino al 1823, quando fu nominato commissario con destinazione Agordo; nel 1829 tornò a Lendinara; andò in pensione nel 1834.

²⁷ Questo giudizio è contenuto nella documentazione relativa al concorso per commissario del luglio 1822 che si trova in ASV, *Governo 1822*, XIII 7, b. 1949.

²⁸ Si veda a riguardo il *Progetto di sistemazione delle Cancellerie del Censo*, in ASV, *Governo 1817, Allegati*, I 1, b. 44.

²⁹ Si veda a riguardo il fascicolo relativo a tale distretto che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6961. Per un approfondimento della storia del distretto di Longarone tra 1815 e 1848, si veda il testo di F. VENDRAMINI, *Longarone "ritrovato". Dalla Repubblica di Venezia al Regno d'Italia*, Sommacampagna 2010, pp. 115-171.

³⁰ Si veda a riguardo il *Progetto di sistemazione delle Cancellerie del Censo*, in ASV, *Governo 1817, Allegati*, I 1, b. 44.

³¹ *Ibidem*.

³² Si veda a riguardo un fascicolo relativo ad una serie di traslocazioni che si trova in ASV, *Presidio di Governo 1825-1829*, VI, b. 471.

Tolmezzo è il «centro di tutta la Carnia»³⁴ e quindi una sede che necessita di un commissario attivo; Latisana, invece, esige «un Commissario di fermo carattere e di capacità sia per carattere degli abitanti che per gli altri rapporti del Distretto»³⁵.

Una seconda panoramica di località, che qui si vuole proporre, riporta, invece, i velocissimi abbozzi dei propri distretti che alcuni commissari fecero quasi a mo' di cornice delle loro istanze rivolte al governo per richiedere personale ausiliario temporaneo d'ufficio, i cosiddetti diurnisti, tra 1840 e 1848³⁶.

A questo proposito, nel veneziano, a Mestre, pesano i lavori per la strada ferrata che comportano per il rispettivo commissariato un aumento delle mansioni legate alla sorveglianza (specie degli stranieri) ed al carteggio con altre autorità, oltre alle usuali incombenze connesse ai molti affari di polizia (con le carceri che accolgono pure detenuti di passaggio) e di finanza (dovuti alla posizione della sede ed alla vicinanza del porto franco di Venezia)³⁷. Il distretto di Venezia, invece, è ovviamente uno dei distretti più importanti del Regno, con 130.000 abitanti, una città capitale, altri comuni ed un territorio caratterizzato pure da una peculiare presenza di fiumi e lagune, oltre che ai tantissimi forestieri che lavorano nei porti³⁸.

Nel vicentino, il capoluogo si distingue per una sede che conta quindici comuni, città esclusa, e tre squadre di polizia (centrale, Tavernelle, Lisiera)³⁹; Valdagno annovera tra le località sotto la propria giurisdizione anche Recoaro, che richiede una particolare sorveglianza per

³³ Questo il giudizio espresso dalla delegazione provinciale di Udine in un documento riguardante l'inquisizione del locale commissario Paolo Marpillero. Tale documento giace nel relativo fascicolo nominativo che si trova in ASV *Governo 1821*, XII 4, b. 1757. Per questa vicenda e per un breve profilo biografico di Paolo Marpillero, si rimanda al paragrafo *I commissari processati* ed alla relativa nota 41 del capitolo *Commissari alla sbarra* del presente lavoro.

³⁴ Questo il giudizio espresso dal governatore Inzaghi in una «intimazione presidenziale» del 1 aprile 1823 con la quale trasferiva il commissario Angelo Rigoni Stern da Asiago a Tolmezzo. Tale documento si trova in ASV, *Governo 1823*, XI 14, b. 2164. Per un breve profilo biografico del commissario Angelo Rigoni Stern, si rimanda alla nota 45 del capitolo *Commissari alla sbarra* del presente lavoro.

³⁵ Questo il giudizio espresso dal governo in un documento del giugno 1828, in cui rispondeva ad una richiesta di traslocazione avanzata dal commissario Giovanni Pontotti. Tale documento si trova nel relativo fascicolo nominativo in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2873. Per un breve profilo biografico del commissario Giovanni Pontotti, si rimanda al paragrafo *1825-1829* del capitolo *Gli anni '20: l'origine ed i prodromi* del presente lavoro.

³⁶ A questo proposito, si rimanda ai capitoli *1840-1844: un sistema a regime?* e *Verso il '48* del presente lavoro.

³⁷ Si vedano a riguardo i fascicoli relativi alla richiesta di un diurnista a Mestre che si trovano in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6127 e in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6955.

³⁸ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Venezia che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6128. Interessante anche una particolarità legata al ruolo del commissario distrettuale di Venezia in «oggetti di polizia»: «Spettando al Commissariato la Superiore ispezione politica del Distretto, pel cui parziale ramo di servizio si devono ogni anno trattare oltre duemila tra atti e processi di Polizia».

³⁹ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Vicenza che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6126.

l'afflusso degli stranieri che vi si reca in cerca dei benefici prodotti dalle acque termali⁴⁰; Bassano ha un alto numero di estimi da gestire⁴¹, mentre Lonigo consta di 28.000 abitanti, dieci comuni ed ospita due grosse fiere annuali⁴².

Il già citato distretto di Bardolino, creato nel 1817, confina con Brescia, Mantova ed il Tirolo, con cui mantiene carteggi specie in affari di polizia; è caratterizzato dalla presenza di comuni ricchi di beni patrimoniali e di ventidue istituti pii; il carattere degli abitanti risulta dedito ai litigi, alla violenza, all'ozio e vi è inoltre la presenza di tre caserme (a Castelnuovo)⁴³.

In Polesine, Occhiobello diventa un commissariato piuttosto impegnativo specie dall'inizio del 1848 per la presenza di numerosi contingenti militari in movimento⁴⁴.

Nel trevigiano, Montebelluna si distingue per la particolare topografia del distretto, l' «indole proclive ai furti ed alle rapine della bassa classe» e la speciale sorveglianza sul bosco erariale del Montello e sui boschi comunali di Cornuda e Pederobba (annovera, inoltre, numerose rivendite di vino al minuto abusive)⁴⁵. Conegliano conta tredici comuni e 36.000 abitanti; è una stazione di sosta importante nell'ambito del collegamento col Friuli e con Vienna (anche per questo ha molte osterie)⁴⁶. Castelfranco, invece, si trova in una posizione geografica che favorisce il passaggio di forestieri e di militari, con conseguente aumento degli affari di polizia e di finanza; ha inoltre importanti istituti pii ed abitanti «inclinati a moltiplicare le istanze»⁴⁷.

Infine Rigolato, in Friuli, con la sua peculiarità di essere molto spesso il commissariato a cui vengono destinati i neonominati, quasi una 'palestra', con frequenti cambi di funzionari a causa anche del pessimo clima⁴⁸.

La terza ed ultima panoramica di siti delle Province Venete su cui vale la pena soffermarsi, raggruppa quei distretti per i quali si possiedono sia le informazioni indirette fornite dai cancellieri del censo o dai commissari rispettivamente alla Commissione Aulica Centrale di

⁴⁰ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Valdagno che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6132.

⁴¹ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Bassano che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6136.

⁴² Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Lonigo che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6959.

⁴³ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Bardolino che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6128.

⁴⁴ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Occhiobello che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6960.

⁴⁵ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Montebelluna che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6133.

⁴⁶ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Conegliano che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6950.

⁴⁷ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Castelfranco che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 19, b. 6150.

⁴⁸ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Rigolato che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6131.

Organizzazione ed al governo veneto, sia quelle dirette provenienti dai commissari stessi e contenute nelle richieste di potersi avvalere di un diurnista negli anni 1840-1848 o, in qualche raro caso, anteriori (in sostanza con una riunione dei criteri che caratterizzano gli elenchi forniti nelle due panoramiche precedenti). Questo tipo di raffronto ha consentito pure di verificare ulteriormente la bontà delle notizie inviate dai commissari medesimi alle autorità superiori, perché le descrizioni dei distretti, distanziate fino ad una trentina d'anni l'una dall'altra, per ciò che riguarda gli aspetti più generali, nella stragrande maggioranza dei casi coincidono.

Ecco dunque Dolo, considerato realtà impegnativa⁴⁹ per una serie di fattori: la posizione strategica con numerosi affari di polizia da sbrigare appunto per la presenza del porto fluviale (molti abitanti erano 'burchiellanti') ed il grande passaggio di forestieri; con problemi di contrabbando e frequenti stazionamenti militari⁵⁰. Portogruaro: altra sede complessa⁵¹, vastissima e popolosa⁵².

E poi Padova, che esige «tra i più abili Commissari ed un soggetto che sia particolarmente istruito nella importante materia degli estimi»⁵³, stante anche la presenza di altri quattordici comuni, oltre al capoluogo⁵⁴.

Verona, con ben ventidue comuni foresi (solo Treviso ha una situazione analoga, anche se su scala minore, visto che possiede la metà della popolazione)⁵⁵.

Nel rodigino, invece, Massa richiede buone capacità sia per la gestione degli affari di polizia che delle strade e dei consorzi per le acque (presenti in numero di tre)⁵⁶, mentre Ariano è

⁴⁹ Si veda a riguardo il *Progetto di sistemazione delle Cancellerie del Censo*, in ASV, *Governo 1817, Allegati*, I 1, b. 44.

⁵⁰ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Dolo che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6127.

⁵¹ Questo giudizio è contenuto nella documentazione relativa al concorso per commissario del dicembre 1823 che si trova in ASV, *Governo 1823*, XI 14, b. 2163.

⁵² Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Portogruaro che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6126.

⁵³ Questo il giudizio espresso da Ranieri in un documento del 2 febbraio 1830 con il quale respingeva la richiesta di reintegro in servizio del commissario Agostino Carminiani. Tale documento giace nel rispettivo fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1830-1834*, XIII 7, b. 3785. Per la vicenda specifica ed un breve profilo biografico del commissario Carminiani, si rimanda al paragrafo 1820-1823 del capitolo *Gli anni '20: l'origine ed i prodromi* del presente lavoro.

⁵⁴ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Padova che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6131.

⁵⁵ Si vedano a riguardo il *Progetto di sistemazione delle Cancellerie del Censo*, in ASV, *Governo 1817, Allegati*, I 1, b. 44 ed il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Verona che si trova in ASV, *Governo 1835-1839*, XXXV 11, b. 5102.

⁵⁶ Si vedano a riguardo il *Progetto di sistemazione delle Cancellerie del Censo*, in ASV, *Governo 1817, Allegati*, I 1, b. 44 ed il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Massa che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6958.

evitato il più possibile dai funzionari per l'aria insalubre⁵⁷, anche se la mole di lavoro da svolgere in loco era veramente modesta⁵⁸.

Nel trevigiano, Asolo, considerato distretto importante⁵⁹, si distingue per la presenza di dodici comuni, alcuni dei quali pedemontani, e per essere terra di emigrazione annuale per motivi di lavoro (ad esempio per la sfrondata dei gelsi): il che esige un controllo molto attento sui passaporti; ospita inoltre sia un ospedale che un monte di pietà⁶⁰. Il capoluogo della Marca viene quindi descritto come una sede di massima rilevanza⁶¹, tranquillo ma laborioso per le tante attività che lo caratterizzano⁶².

Infine, nel bellunese, Agordo rileva soprattutto per la presenza delle miniere⁶³ e per il gran numero di passaporti da rilasciare in direzione Tirolo⁶⁴, mentre il friulano Aviano è definito «uno dei più meschini Distretti della Provincia di Udine»⁶⁵ ed appunto per questo utilizzato frequentemente quale sede dove risulta quasi impossibile creare fastidi o imbarazzi alle autorità superiori.

L'ombra lunga della legge sull'alienazione dei beni comunali del 1839

Se nelle Province Venete i comuni retti da un consiglio ammontavano nel 1816 a sessantanove, i decenni successivi regalarono una vera e propria trasmigrazione 'guidata' dal sistema a convocato.

Già nel 1819 si era stabilito che sopra i trecento stimati non ci si poteva che dotare di un consiglio. Ma nel 1835 si statuì addirittura che il governo potesse decretare d'ufficio tale

⁵⁷ Questo giudizio è contenuto nella documentazione relativa al concorso per commissario del febbraio 1827 che si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2872.

⁵⁸ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista ad Ariano che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6127.

⁵⁹ Si veda a riguardo il *Progetto di sistemazione delle Cancellerie del Censo*, in ASV, *Governo 1817*, *Allegati*, I 1, b. 44.

⁶⁰ Si vedano a riguardo i fascicoli relativi alla richiesta di un diurnista ad Asolo che si trovano in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6129 e in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6950.

⁶¹ Si veda a riguardo il *Progetto di sistemazione delle Cancellerie del Censo*, in ASV, *Governo 1817*, *Allegati*, I 1, b. 44.

⁶² Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Treviso che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6960.

⁶³ Si veda a riguardo il *Progetto di sistemazione delle Cancellerie del Censo*, in ASV, *Governo 1817*, *Allegati*, I 1, b. 44.

⁶⁴ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista ad Agordo che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6138.

⁶⁵ Si vedano a riguardo il *Progetto di sistemazione delle Cancellerie del Censo*, in ASV, *Governo 1817*, *Allegati*, I 1, b. 44 ed il giudizio espresso dalla delegazione provinciale di Belluno in un documento del 9 gennaio 1827, con il quale appoggiava l'istanza di trasferimento inoltrata dal commissario di Auronzo, Leopoldo Jacobbi. Tale documento giace nel rispettivo fascicolo nominativo che si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 7, b. 2872. Leopoldo Jacobbi, quarantaquattrenne (nel 1826), originario di Pieve di Cadore, laureato a Padova in medicina, impiegato in segreteria di vice-prefettura durante l'amministrazione napoleonica, nel 1817 già aggiunto alla cancelleria del censo di Auronzo, dove divenne commissario nel 1825 per rimanervi fino al 1827. Poi a Piazzola: nel 1836 fu giubilato.

cambiamento anche sotto quota trecento, per ragioni di ordine pubblico⁶⁶. Marco Meriggi, al di là dei particolari, coglie appieno il significato della svolta:

«Si trattò di una manovra preliminare all'interno di una strategia di più ampio respiro che doveva essere completata quattro anni più tardi con l'emanazione della patente che prescriveva l'alienazione dei beni comunali destinati ad usi collettivi. Chiaramente la trasformazione dei convocati in consigli doveva servire a promuovere, nei comuni montani... l'emergere a posizioni di forza di coloro che - possidenti maggiori in mezzo ad una maggioranza di micropossidenti - avrebbero potuto rivelarsi meno ostili alla cessione dei beni in mano privata; operazione che avrebbe invece certamente incontrato opposizione durissima da parte dei 'comunisti' particellari. Si trattò dell'unica modifica di qualche rilievo apportata alla legislazione comunale che era stata emanata all'inizio della Restaurazione; essa aveva l'obiettivo di penalizzare quel mondo di contadini marginali che nell'area montana era risultato inaspettatamente egemone in seguito alla reintroduzione, ed estensione all'intero territorio lombardo-veneto, della legge comunale teresiana del 1755... E' comunque un fatto che la riforma - che prevedeva anche tra l'altro l'estensione da 1 a 3 anni del mandato dei deputati comunali e la nomina, al loro interno, del deputato più ricco in 'deputato politico', responsabile davanti al commissario distrettuale dell'andamento dell'ordine pubblico nel comune - venne accolta nelle zone montane con un totale senso di avversione»⁶⁷.

Nel 1839, dunque, e più esattamente il 16 aprile, un provvedimento normativo stabilì che i terreni comunali, *in primis* quelli incolti, fossero progressivamente 'alienati' ai privati tramite vendita, enfiteusi o attraverso una divisione in quote tra tutti i residenti di un medesimo comune (a meno che quest'ultimo non fosse indebitato). E' chiaro che, soprattutto in alcune località, ciò significava mettere in discussione lunghe tradizioni legate ad esempio allo sfruttamento di tali terreni per il pascolo, per far fieno o legna⁶⁸.

Secondo Mauro Pitteri le alienazioni dei beni incolti devono aver interessato specie il Friuli, «nella sua parte pedemontana e pianeggiante dove la mancata regolazione dei fiumi aveva consentito il mantenimento di vaste estensioni comunali sommerse da paludi fino a tempi relativamente recenti»⁶⁹. Invero lo stesso Pitteri ammette l'assenza di uno studio complessivo sulle reali ricadute di questa legge⁷⁰, anche se, stante il numero limitato di vendite in altre zone 'sensibili' come il bellunese ed il feltrino (o ancora nel Cadore), dove i boschi

⁶⁶ A questo proposito, si veda M. MERIGGI, *Le istituzioni del Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 34-35.

⁶⁷ M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 76-77.

⁶⁸ Questi aspetti vengono ben descritti da P. BRUNELLO, *Ribelli, questuanti e banditi. Proteste contadine in Veneto e Friuli 1814-1866*, Venezia 1981, p. 13. Gran parte delle considerazioni di Piero Brunello su questo tema sono ispirate dall'analisi compiuta da M. BERENGO, *L'agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all'Unità*, Milano 1963, pp. 134-138. Si rimanda quindi ad entrambi i testi per un approfondimento delle problematiche legate a tale provvedimento.

⁶⁹ M. PITTERI, *I boschi comunali e la sovrana risoluzione del 1839*, in A. LAZZARINI - A. AMANTIA (edd), *La questione «montagna» in Veneto e Friuli tra Otto e Novecento. Percezioni, analisi, interventi*, Belluno 2005, p. 127. Puntualizza M. PITTERI, *ibidem*: «Le amministrazioni che effettuarono gli scorpori non appartenevano all'area veneta, poiché la parte migliore dei comunali di monte, le cosiddette 'campagne', era già stata qui alienata dalla Repubblica». Ed aggiunge inoltre a proposito del Friuli, *ibidem*, p. 135: «Tali alienazioni debbono aver riguardato soprattutto la provincia di Udine, ma si trattava di beni che durante il periodo veneziano, non erano mai stati di proprietà demaniale ma delle singole comunità di villaggio, loro beni allodiali».

⁷⁰ *Ibidem*, p. 127.

rappresentavano una risorsa indispensabile per la sopravvivenza degli indigeni, sostiene che forse «la storiografia ha enfatizzato gli effetti reali della sovrana risoluzione del 1839»⁷¹, rimanendo in montagna la situazione più o meno immutata specie per quanto riguarda proprio boschi comunali e malghe (tra l'altro non considerati 'beni incolti')⁷² in territorio veneto⁷³.

Piero Brunello, invece, aveva già evidenziato il passaggio ai privati di circa un quarto dei beni dichiarati alienabili tra 1840 e 1846, con un'accelerazione del fenomeno avvenuta solo nel corso degli anni cinquanta⁷⁴.

Naturalmente, scrive John Davis, inquadrando il tema in una cornice più ampia, «nelle comunità più povere della Lombardia e del Veneto la resistenza alla legislazione del 1839 venne vista come una questione di vita o di morte per l'intera comunità»⁷⁵. Ed opportunamente aggiunge, inoltre, come tale resistenza «assunse forme legalitarie e infatti, nonostante i pesanti costi, molte comunità tentarono di contestare nei tribunali i termini dei decreti imperiali»⁷⁶; altrettanto innegabile è però il fatto che «queste proteste finirono per collegarsi ai disordini rurali verificatisi in Lombardia e nel Veneto nel 1848 e nel 1849»⁷⁷.

Il problema, lo si ribadisce, fu sentito soprattutto nella pianura friulana: già all'indomani dell'adozione del provvedimento alcune invasioni di terre, manifestazioni di piazza per bloccare le aste, istanze alle autorità superiori, fecero la loro comparsa e si concentrarono per lo più nei primi anni quaranta⁷⁸.

Qui però interessa soprattutto sottolineare l'aspetto della lentezza con cui si dovette dare applicazione al decreto imperiale, anche se con grandissime differenziazioni da zona a zona: una lentezza probabilmente non solo subita, ma anche pilotata dai funzionari che operavano

⁷¹ *Ibidem*, p. 135. Tra l'altro questa riflessione di carattere quantitativo, alla luce della documentazione commissariale che si esaminerà qui di seguito, non sembra totalmente in contrasto con quella di valenza più qualitativa elaborata da M. BERENGO, *L'agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all'Unità*, cit., p. 134 quando parlava di «svolta decisiva nella storia della campagna veneta».

⁷² A tale proposito, anche per i riferimenti legislativi, si veda M. PITTEI, *I boschi comunali e la sovrana risoluzione del 1839*, cit., pp. 128-129.

⁷³ *Ibidem*, p. 135.

⁷⁴ Per aver conto delle cifre, a questo riguardo, si veda P. BRUNELLO, *Ribelli, questuanti e banditi*, cit., p. 8. Anche Piero Brunello concorda invece sulla particolare ricchezza di terreni comunali nella pianura friulana, *ibidem*, p. 10: «Nel Veneto della prima metà dell'Ottocento i terreni comunali erano situati ai margini dei paesi e concentrati soprattutto nella pianura friulana nei distretti di Pordenone, San Vito, Latisana e San Daniele».

⁷⁵ J. A. DAVIS, *Legge e ordine. Autorità e conflitti nell'Italia dell'800*, Milano 1989 (Atlantic Highlands 1988), p. 80.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ *Ibidem*. A proposito del Friuli, P. BRUNELLO, *Ribelli, questuanti e banditi*, cit., p. 21, scrive: «Nel 1848, nonostante le alienazioni fossero ormai avvenute in molte parti del Friuli, si tornò ugualmente a sperare nel ripristino degli usi collettivi e dei beni comunali. Quale altro senso potevano avere parole come 'fratellanza' e 'libertà' nelle campagne se non quello di un ritorno ai 'sacri diritti' usurpati dai 'siori' in combutta con il governo austriaco?».

⁷⁸ A questo proposito, si veda P. BRUNELLO, *Ribelli, questuanti e banditi*, cit., p. 14. Se però si consultano i dati riportati da Piero Brunello, *ibidem*, n. 14, pp. 39-40, balza subito agli occhi come, al di là della perfettibile quantificazione dichiarata dall'autore, gli episodi di questo genere non sembrano essere stati poi così numerosi.

‘sul campo’ a più stretto contatto con le comunità e che ben sapevano come con tali procedure si andasse ad incidere tanto su inveterate tradizioni, quanto sulle stesse condizioni di vita degli abitanti⁷⁹. Non vi è dubbio che pure le autorità superiori furono ben informate in merito. Lo si comprende dal tono di alcune circolari degli anni successivi. Ad esempio in quella del 27 agosto 1840, il governo veneto scriveva, tra l’altro, ai delegati provinciali:

«Si chiarisce come l’I.R. Cancelleria Aulica Riunita consideri necessario perchè più adeguato alle esigenze economiche dei tempi il provvedimento adottato ma come sia anche consapevole che il processo sarà lungo e complicato perchè diritti, consuetudini, pregiudizj, non si lasciano in una volta abolire, ed abrogare con una legge, senza nocimento all’ordine consueto...»⁸⁰.

O ancora, nell’*Istruzione per le Regie Autorità Provinciali e Distrettuali, e per le Amministrazioni, e pei Consigli e Convocati Comunali, onde rettamente eseguire la venerata Sovrana Risoluzione 16 Aprile 1839 che ha prescritto l’alienazione de’ beni comunali in generale, ed in particolare degli incolti* del 17 giugno 1841 si legge anche:

«Molta confusione ed imbarazzo ha apportato ed apporta il versar contemporaneamente sulla vendita dei *colti ed incolti*, come fecero alcune rappresentanze comunali; ed è perciò che da qui in avanti esse si occuperanno esclusivamente sul destino degl’*incolti*, lasciando a separato e più maturo esame il versare sulla vendita dei *colti* semprechè non avessero passività da estinguere, e mancassero di *beni incolti*»⁸¹.

Chi c’era dunque in prima linea in questa difficile battaglia? Innanzitutto le deputazioni comunali, particolarmente attive sia per obbligo che per svariati interessi personali.

Un atteggiamento più defilato tenne invece il clero parrocchiale (pur con ovvie differenziazioni al proprio interno): generalmente non troppo convinto della bontà del provvedimento, spesso si limitò a diffonderne la conoscenza, senza calcare troppo la mano nell’opera di persuasione nei confronti dei fedeli⁸².

⁷⁹ A questo riguardo concordano pure le analisi di P. BRUNELLO, *Ribelli, questuanti e banditi*, cit., p. 21, che parla di «procedere a rilento» e di M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 77: «Certo è, ancora, che anche la legge del 1839 sull’alienazione dei beni comunali... rimase a lungo lettera morta, o quantomeno - come testimoniarono immediatamente i funzionari incaricati di garantirne l’espletamento, i quali vedevano nel ‘tempo’ l’unica medicina capace di renderla effettivamente operativa - conobbe tempi di attuazione estremamente differenziati da zona a zona».

⁸⁰ *Circolare Governativa alle Regie Delegazioni sotto il Governativo n. 33523-4023 in data 27 Agosto 1840*, in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 358.

⁸¹ *Istruzione per le Regie Autorità Provinciali e Distrettuali, e per le Amministrazioni, e pei Consigli e Convocati Comunali, onde rettamente eseguire la venerata Sovrana Risoluzione 16 Aprile 1839 che ha prescritto l’alienazione de’ beni comunali in generale, ed in particolare degli incolti (del 17 giugno 1841)*, in ASV, *ibidem*. Il corsivo è nell’originale.

⁸² Per un approfondimento di queste considerazioni su deputazioni comunali e clero parrocchiale, si veda P. BRUNELLO, *Ribelli, questuanti e banditi*, cit., pp. 32-33.

Ad assicurare l'efficienza nell'applicazione delle procedure di alienazione da parte delle autorità locali, ma al tempo stesso a vigilare sui possibili turbamenti della pace sociale, stavano, infine, proprio i commissari distrettuali, i cui scritti, però, risultano interessanti non solo per la descrizione del contenuto, dell'implementazione e degli effetti concreti della legge, o per l'indicazione del comportamento dei diversi soggetti coinvolti a vario titolo nell'esecuzione della stessa, ma anche per le informazioni e le impressioni sul fenomeno che trasmettevano normalmente (e cioè al di là dei rari casi limite)⁸³ ai loro superiori.

Il 1 febbraio 1819 da Vienna si comunicava che l'imperatore, sentita l'I. R. Cancelleria Aulica Riunita, con sovrana risoluzione del 12 gennaio aveva stabilito che le alienazioni dei beni comunali effettuate nel 1813 dal cessato governo venivano riconosciute valide e non potevano essere oggetto di impugnazione⁸⁴. Nello stesso anno il commissario di Asiago, Angelo Rigoni Stern, richiedeva all'amministrazione del capoluogo del proprio distretto un'autorizzazione per il taglio, nei boschi comunali, del legname necessario a realizzare un ampliamento del fabbricato che lo ospitava⁸⁵.

Due semplici esempi di come la questione dei beni comunali appunto interessasse e preoccupasse autorità centrali e periferiche (oltre che le istituzioni locali) ben prima dell'emanazione della legge del 1839.

Può essere utile, a questo proposito, segnalare nello specifico quei distretti delle Province Venete che, post-1839, continuano a risultare più sensibili di fronte a tale tematica. Ci si avvarrà ancora una volta, in chiave comparativa, di alcune notizie tratte dalla «sistemazione» delle cancellerie del censo, operata nel 1817 attraverso una collaborazione tra la Commissione Aulica Centrale di Organizzazione ed il governo veneto⁸⁶ e di quelle provenienti dal governo stesso, abbinate però soprattutto alle qualitativamente e quantitativamente ben più importanti informazioni fornite dalle istanze inoltrate dai commissari in persona per ottenere dei diurnisti tra 1840 e 1848, istanze spesso strettamente connesse ad esigenze dettate proprio dal complicato e delicato processo di alienazione dei beni comunali⁸⁷.

⁸³ Un esempio molto studiato è quello relativo alle sommosse di San Daniele del maggio 1840 e 1841. A tale riguardo, si vedano M. BERENGO, *L'agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all'Unità*, cit., pp. 136-137 e soprattutto P. BRUNELLO, *Ribelli, questuanti e banditi*, cit., pp. 43-61.

⁸⁴ Questa comunicazione del 1 febbraio 1819 è contenuta nel fascicolo «Beni comunali» che si trova in ASV, *Governo 1819*, XLIII 13, b. 1532.

⁸⁵ La documentazione relativa a questa vicenda è contenuta nel fascicolo «Amministrazione Pubblica Distrettuale e Comunale. Boschi Comunali» che si trova in ASV, *Governo 1819*, XLIII 8, b. 1531.

⁸⁶ Per alcune informazioni attorno alla commissione ed a questo processo di «sistemazione», si rimanda alla nota 14 del presente capitolo.

⁸⁷ A questo proposito, si rimanda alla nota 36 del presente capitolo.

Anche da questo tipo di controllo incrociato dei dati, la realtà friulana sembra farla da padrone, con qualche sorpresa⁸⁸.

Partiamo dal distretto di Spilimbergo. Se infatti nel 1817 viene indicato come una sede di scarsa importanza⁸⁹, progressivamente le cose cambiano, finché, nel 1840 e successivamente, riferendosi allo stesso si parla esplicitamente di «difficili questioni che si agitano da secoli intorno alla promiscuità e alla destinazione dei beni comunali»⁹⁰ e di necessità di «far conoscere alle popolazioni il tenore e lo scopo della benefica legge 16 aprile 1839»⁹¹. Non si discosta di molto da questo schema pure il distretto di San Vito⁹², nel quale i problemi riguardano soprattutto la «ripartizione tra comunisti e possidenti»⁹³. Mentre a Palma, in cui la situazione era complicata dalla presenza permanente di guarnigioni militari (in quanto fortezza)⁹⁴, si denunciano «rivendicazioni di usurpi di beni comunali» e «non poche difficoltà nell'esaurimento delle relative pratiche»⁹⁵. Anche Cividale, pur riconosciuto come paese di antiche e nobili origini⁹⁶, nel proprio territorio non riesce a risolvere con facilità la questione dell'alienazione di tali beni⁹⁷. Ed in un'identica condizione si trova Pordenone⁹⁸, per non parlare poi della situazione critica di San Daniele⁹⁹.

E nei distretti più propriamente veneti? Qui il problema sembra meno esteso, ma non meno intrinsecamente preoccupante.

Ad Auronzo, ad esempio, già negli anni venti il governo cercava di piazzare dei funzionari particolarmente in gamba ricordando nello specifico che «molta capacità e destrezza occorre

⁸⁸ E' chiaro che per studiare analiticamente la situazione di ciascuna località bisognerebbe consultare soprattutto i documenti conservati nei singoli archivi comunali (se e dove ancora presenti). Questa importantissima tematica è qui solo parzialmente affrontata, come uno dei molteplici aspetti che caratterizzava il rapporto tra commissari distrettuali e istituzioni locali.

⁸⁹ Si veda a riguardo il *Progetto di sistemazione delle Cancellerie del Censo*, in ASV, *Governo 1817, Allegati*, I 1, b. 44.

⁹⁰ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Spilimbergo che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6132.

⁹¹ ASV, *ibidem*.

⁹² Si veda a riguardo il *Progetto di sistemazione delle Cancellerie del Censo*, in ASV, *Governo 1817, Allegati*, I 1, b. 44.

⁹³ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a San Vito del giugno 1844 che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6133.

⁹⁴ Si veda a riguardo il *Progetto di sistemazione delle Cancellerie del Censo*, in ASV, *Governo 1817, Allegati*, I 1, b. 44.

⁹⁵ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Palma del settembre 1844 che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6136.

⁹⁶ Si veda a riguardo il *Progetto di sistemazione delle Cancellerie del Censo*, in ASV, *Governo 1817, Allegati*, I 1, b. 44.

⁹⁷ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Cividale che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6129.

⁹⁸ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Pordenone che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6126.

⁹⁹ Si veda a riguardo la documentazione relativa al concorso per aggiunto del gennaio 1842 che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6138. Sulla particolare situazione di San Daniele, si rimanda anche alla nota 83 del presente capitolo.

specialmente per le implicate amministrazioni comunali e pei vistosi redditi boschivi di quei Comuni maliziosamente nascosti»¹⁰⁰; e nel 1843 la situazione non può che essere peggiorata, guarda caso proprio a causa delle «laboriose e difficili operazioni incombenti nell'alienazione e pel riparto dei beni incolti contemplati dalla Sovrana determinazione 16 aprile 1839»¹⁰¹; e pure per Pieve di Cadore si invocano dei commissari dotati di una profonda conoscenza del territorio in un periodo molto particolare per quella categoria di beni¹⁰².

Spostandoci nel vicentino, chiaramente i maggiori grattacapi per le autorità provengono dall'altipiano di Asiago. Da sempre, infatti, al di là dell'episodio di Rigoni Stern sopraccitato, ci si riferiva all'amministrazione dei «Sette Comuni» come ad «una delle più difficili»¹⁰³: non stupisce quindi che nel 1844 si parli di «alienazione di beni comunali, già ritardata per insorte difficoltà»¹⁰⁴.

Ma anche una provincia solitamente tranquilla come il trevigiano era, seppur marginalmente, scossa da qualche tensione di troppo. A Serravalle, sempre nel 1844, la situazione è sconcertante, tra pendenze risalenti ad epoche remote, litigi tra Revine Lago da una parte e Limana (in distretto di Belluno) e Trichiana (in distretto di Mel) dall'altra per riconfinazioni (con numerose cause civili in merito) e per promiscuità di pascolo, ed ancora con Miane (in distretto di Valdobbiadene) e Follina in contrasto proprio per la divisione dei beni comunali¹⁰⁵.

Eppure, nonostante tutto questo marasma e mille difficoltà, la procedura per l'alienazione dei beni comunali seguiva il proprio corso¹⁰⁶. Si è ricordato che Piero Brunello indicava come attorno al 1846 all'incirca un quarto dei beni precedentemente stimati appunto alienabili fosse stato, in un modo o nell'altro, 'piazzato'¹⁰⁷.

Quasi si fosse conclusa una prima delicatissima fase, e sebbene si fosse ancora molto lontani dal portare a termine questa 'rivoluzione', nelle richieste di diurnisti inoltrate dai diversi

¹⁰⁰ Questo il giudizio espresso dalla direzione generale di polizia in un documento del 1824 relativo ad una serie di trasferimenti. Tale documento giace nel fascicolo «Nomine e traslocazioni di alcuni Commissari» che si trova in ASV, *Governo 1824*, XI 3, b. 2406.

¹⁰¹ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista ad Auronzo dell'agosto 1843 che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6131.

¹⁰² Si veda a riguardo la documentazione relativa al concorso per aggiunto del gennaio 1842 che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6138.

¹⁰³ Si veda a riguardo la documentazione relativa al concorso per commissari dell'agosto 1823 che si trova in ASV, *Governo 1823*, XI 14, b. 2163.

¹⁰⁴ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista ad Asiago che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6131.

¹⁰⁵ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Serravalle del 1844 che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6134.

¹⁰⁶ I dati sugli anni 1845-1848 sono desumibili dai diversi fascicoli relativi alla richiesta di diurnisti nei vari commissariati delle Province Venete che si trovano in ASV, *Governo 1845-1849*, bb. 6949, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961.

¹⁰⁷ A questo proposito, si rimanda alla nota 74 del presente capitolo.

commissari veneti al governo dopo il 1845 i riferimenti relativi alla necessità di un aumento temporaneo del personale degli uffici distrettuali per complicazioni legate all'alienazione dei beni comunali si fanno meno sistematici, oppure riguardano gli adempimenti da attuarsi post-alienazione medesima¹⁰⁸. Certo si era oramai a più di sei anni dall'inizio del processo (e questo dato confermerebbe, tra l'altro, anche la summenzionata lentezza nel ritmo di applicazione della legge)¹⁰⁹; però in qualche realtà le cose erano a buon punto, anche nel complicato Friuli.

Così a San Vito, dove nel dicembre del '47 si parla di alienazioni e livellazioni dei beni incolti in dirittura d'arrivo¹¹⁰; a Pordenone, in cui nell'ottobre dello stesso anno si segnalano diversi cambiamenti di proprietà dovuti proprio all'applicazione della sovrana patente del 1839¹¹¹; a Palma, nell'agosto, con numerose trascrizioni conseguenti all'alienazione¹¹² (e con problemi persistenti a Gonars, però, ancora ad inizio '48)¹¹³; nella stessa Udine, per la quale nel dicembre del 1846 si fa riferimento ad una gran massa di beni alienati e a numerose operazioni legate ai passaggi dei diritti¹¹⁴; o a Codroipo, in eguale periodo, con «la scritturazione nei registri censuari delle ditte acquirenti i beni comunali incolti a titolo enfiteutico e l'impianto dei registri amministrativi delle stesse ditte livellarie»¹¹⁵.

Un successo totale? Assolutamente no, come qui sopra ricordato. Le carte dei commissari parlano chiaro. Un risultato positivo ottenuto in quelle località in cui era più agevole conseguirlo¹¹⁶.

Nei soliti distretti 'difficili' (specie friulani), quasi dieci anni non erano comunque bastati e si sarebbe dovuto attendere ancora a lungo per il completamento dell'opera: a Maniago, ad

¹⁰⁸ A riguardo, si rimanda alla nota 106 del presente capitolo.

¹⁰⁹ Per alcune considerazioni in proposito, si rimanda alla nota 79 del presente capitolo.

¹¹⁰ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a San Vito del dicembre 1847 che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6954.

¹¹¹ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Pordenone dell'ottobre 1847 che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6955.

¹¹² Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Palma dell'agosto 1847 che si trova in ASV, *ibidem*.

¹¹³ Questa informazione è contenuta in un documento con il quale il 5 marzo del 1848 la delegazione provinciale di Udine domandava al presidio il trasferimento del commissario di Palma Demetrio Pagan. Tale documento giace nel fascicolo intitolato «Richieste di traslocazioni» che si trova in ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1271. Demetrio Pagan, cinquantatreenne (nel 1848), originario di Piazzola, possidente, segretario alla vice-prefettura di Piove durante il periodo napoleonico, aggiunto nella cancelleria del censo dello stesso paese già nel 1817; nel 1823 promosso commissario e inviato a Massa; dal 1824 al 1835 ad Occhiobello; quindi ad Adria fino al 1842; dal 1843 a Palma; in servizio anche dopo le vicende del 1848-1849.

¹¹⁴ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Udine del dicembre 1846 che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6957.

¹¹⁵ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Codroipo del dicembre 1846 che si trova in ASV, *ibidem*.

¹¹⁶ A riguardo, si rimanda alla nota 106 del presente capitolo.

esempio, dove le aste continuavano ad andare deserte¹¹⁷; ad Auronzo, dove specie le dispute sul patrimonio boschivo erano ancora all'ordine del giorno e dove l'amministrazione di tale patrimonio continuava ad essere definita «complicatissima e singolare», tanto che la situazione non era comparabile nemmeno con quelle di Mel, Fonzaso e Longarone messe assieme¹¹⁸; a Serravalle, dove in pieno gennaio del '48 si aveva a che fare con l'«appianamento di molte vertenze insorte per l'utilizzazione dei Beni Comunali incolti voluta dalla Sovrana Risoluzione 16 aprile 1839»¹¹⁹; a Spilimbergo, dove «la separazione delle proprietà comunali e le rivendicazioni per le antiche usurpazioni» risultavano all'ordine del giorno¹²⁰; a Gemona, dove vi erano ancora pendenze¹²¹, come a Cividale¹²². O, infine, come nella 'roccaforte'¹²³ San Daniele, da dove, a fine 1847 si continuava a motivare la domanda di concessione di un diurnista (pur cercando di aggrapparsi anche all'argomentazione della necessità di mettere mano ai trasferimenti dei fondi incolti sino allora «allivellati») ammettendo che restavano inevase le alienazioni a Dignano, Fagagna, Ragogna ed in molte altre località del distretto¹²⁴.

Il ruolo 'comunale' del commissario distrettuale

Dunque, si è visto come alcuni commissari distrettuali dovettero darsi molto da fare nel processo di alienazione dei beni comunali nella veste di responsabili dell'andamento delle operazioni, di garanti dell'ordine pubblico, e, infine, nel non meno importante ruolo di informatori delle istanze superiori, spesso essi stessi stretti fra la necessità di garantire uno sfruttamento più produttivo di tali beni, ma nel contempo consapevoli che gli effetti

¹¹⁷ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Maniago del 1845 che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6949.

¹¹⁸ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista ad Auronzo del 1847 che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6952.

¹¹⁹ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Serravalle del gennaio 1848 che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6953.

¹²⁰ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Spilimbergo del settembre 1847 che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6954. A tale proposito, nella medesima richiesta si aggiungeva anche: «Le sette Comuni della parte montuosa di questo Distretto sono tra esse in questione da secoli per le loro proprietà e prima di procedere alla divisione dei Beni deve farsi luogo alla divisione tra le Comuni proprietarie, la quale deve essere preceduta dalla definizione di quelle difficili contestazioni». E ancora: «Numerose e imbarazzanti sono le pendenze relative all'utilizzazione dei Beni Comunali incolti... Ogni usurpazione risulta il soggetto di questioni, di conferenze, di sessioni consigliari per ottenere dagli usurpatori o la restituzione del fondo o il pagamento del relativo prezzo».

¹²¹ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Gemona del 1847 che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6955.

¹²² Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a Cividale del 1847 che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6957.

¹²³ Sulla particolare situazione di San Daniele, si rimanda anche alla nota 83 del presente capitolo.

¹²⁴ Si veda a riguardo il fascicolo relativo alla richiesta di un diurnista a San Daniele del settembre 1847 che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6961.

economici e sociali per qualche comunità interessata dall'applicazione del provvedimento avrebbero potuto essere realmente pesanti¹²⁵.

Quest'ultimo aspetto si inserisce *ad hoc* in un discorso più ampio relativo all'atteggiamento di tale funzionario nei confronti della povertà, una 'forza oscura' che poteva tenere lontani i sudditi delle campagne dalle sirene delle sollecitazioni politiche, ma che al tempo stesso, se troppo accentuata, era pure in grado di condurre a fenomeni destabilizzanti in seno alle comunità¹²⁶. E d'altra parte si doveva procedere con i piedi di piombo anche nel rispetto dei proprietari terrieri, la cui sovranità di fatto su ampie zone dei distretti, rischiava di 'devitalizzare' quella di diritto dell'amministrazione statale periferica, rappresentata proprio dai commissari distrettuali¹²⁷. A questo proposito, Brigitte Mazohl teorizza quanto segue:

«Il ruolo sociale del commissario distrettuale nel XIX secolo... potè già basarsi sul paradigma statalistico radicato, alle cui origini egli deve la propria esistenza in quanto la sua 'prassi' creò la sua teoria: egli si presentò come detentore della volontà statale 'razionale', come rappresentante del bene *generale* che egli doveva difendere dagli interessi *privati*, la protezione dei quali era egualmente di sua competenza; egli vigilava e controllava che i modelli in tal modo prefissati di 'tranquillità ed ordine' non fossero alterati... Se, in parole povere, il commissario distrettuale agisce una volta a favore ed una volta contro la 'piccola gente', in entrambi i casi egli non è altro che l'organo esecutivo di un programma 'statale', di un compito amministrativo logico in sé e per sé»¹²⁸.

Il rapporto con le istituzioni locali conferma realmente questa «prassi» del commissario? Fu veramente un semplice «detentore della volontà statale 'razionale'» che si limitava a dare una volta un colpo al cerchio dei 'ricchi' ed un'altra uno alla botte dei 'poveri'? Od operava in lui anche una 'tendenza alla mediazione dei conflitti'?

Soffermiamoci per intanto su alcuni aspetti delle relazioni che intercorrevano con le autorità comunali¹²⁹. I motivi di attrito erano numerosi e potevano assumere le forme più diverse.

Il commissario si occupava ad esempio del riordino degli incartamenti arretrati in materia d'imposta (a ritroso fino al 1816) e non era così raro che si imbattesse in casi di insolvenza di qualche comunità del distretto¹³⁰. I toni talora si accendevano e capitava, come a Spinea nel 1822, che la stessa comunità si scagliasse contro il funzionario, denunciando il suo

¹²⁵ A questo proposito, si veda anche B. MAZOHL WALLNIG, *Presenza dello stato alla periferia: il commissario distrettuale nel Lombardo-Veneto*, cit., p. 336.

¹²⁶ Per un approfondimento di questo tema, si veda *ibidem*, p. 335.

¹²⁷ Anche per questa problematica, si veda *ibidem*, p. 339.

¹²⁸ *Ibidem*, pp. 340, 342. Tutto il saggio di Brigitte Mazohl affronta la tematica del ruolo sociale del commissario distrettuale. Vi si rimanda anche per il riferimento ad alcune indicazioni bibliografiche in lingua tedesca contenute nello stesso.

¹²⁹ Per un ulteriore approfondimento di questa problematica, si rinvia all'analisi dei procedimenti giudiziari penali nella sezione *Controllo del territorio, controllo sociale* del presente lavoro. Qui si esamineranno, appunto, soprattutto i rapporti tra commissario distrettuale ed autorità comunali (deputazioni *in primis*) alla luce di alcuni esempi di varia natura di scontro istituzionale tra i medesimi.

¹³⁰ Si veda, ad esempio, la documentazione censuaria contenuta in ASV, *Presidio di Governo 1820-1823*, VII, b. 268.

comportamento al governo per espressioni poco urbane usate nella corrispondenza¹³¹. Solitamente interveniva la delegazione provinciale richiamando il commissario all'ordine, ma appoggiandone l'operato nella sostanza, specie se si trattava di un soggetto che godeva della fiducia delle istanze superiori.

Talora in questo tipo di situazioni finivano per essere coinvolte anche le 'alte sfere'. Il 6 gennaio del 1826 il responsabile del distretto di Sacile (e precedentemente di quello di Aviano), Lorenzo Vida, ricevette una nota di merito direttamente dalla Imperial Regia Commissione Aulica degli Studi di Vienna per l'impegno con cui si era prodigato nell'attivare un sistema di scuole elementari in quei territori: impegno non certo apprezzato dalle amministrazioni comunali, che avevano dovuto esporsi finanziariamente nel progetto¹³².

¹³¹ La documentazione relativa a questo caso è contenuta nel fascicolo «Reclamo della Deputazione Comunale di Spinea contro il Commissario di Mestre» che si trova in ASV, *Governo 1822*, XIII 7, b. 1949. Il commissario di Mestre era allora Antonio Neumayr: per un suo breve profilo biografico, si rimanda al paragrafo 1823-1824 del capitolo *Gli anni '20: l'origine ed i prodromi* del presente lavoro.

¹³² Questa nota di merito dell'Imperial Regia Commissione Aulica degli Studi di Vienna del 6 gennaio 1826 è contenuta in una comunicazione al governo che si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 2, b. 2866. Per un breve profilo biografico del commissario Lorenzo Vida, si rimanda alla nota 68 del capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro. Sul sistema di istruzione scrive C. SCHUPFER, *I precedenti storici del diritto amministrativo italiano*, cit., pp. 1218-1219, «L'ordinamento dell'istruzione... risale al regolamento 16 novembre e 7 dicembre 1818, pubblicato nel Veneto con notificazione 22 novembre 1818. V'erano scuole elementari, divise in minori, maggiori e tecniche, v'erano ginnasi, licei e università. Le scuole elementari minori, mantenute interamente dai Comuni, fornivano l'istruzione necessaria per tutti, ed erano obbligatorie dai 6 ai 12 anni, con una multa di mezza lira austriaca ogni mese di assenza, salvo a chi fosse istruito da maestri patentati. Le scuole elementari maggiori, mantenute anch'esse dai Comuni, eccetto che nella suppellettile fornita dallo Stato, preparavano allo studio delle scienze e delle arti; le tecniche, invece, mantenute dallo Stato, o dai Comuni, o da fondazioni speciali, preparavano agli impieghi economici, alla ragioneria e al commercio. La ispezione superiore delle scuole elementari, eccetto che in materie religiose, spettava al Governo, che la esercitava per mezzo di ispettori capi e ispettori provinciali, distrettuali e locali. I ginnasi potevano essere erariali, vescovili o comunali; ma su tutti aveva l'ispezione suprema il Governo, che confermava perfino i professori dei ginnasi vescovili... I licei erano istituti di filosofia, nel largo senso della parola, con insegnamenti obbligatori liberi e speciali. Le università, infine, erano due: Padova e Pavia con le facoltà di teologia, legge, medicina e chirurgia, e farmacia; ma inoltre vi si conferivano diplomi di ingegnere architetto o ingegnere idraulico, di agrimensore e di levatrice. Un Senato accademico, presieduto dal rettore, composto di quattro direttori, quattro decani, quattro seniori o anziani reggeva l'università sotto la dipendenza del Governo. Per l'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, farmacista, ostetrico, avvocato e professore di legge, era necessario sottoporsi ad un *esame di rigore* sopra tutte le materie, che non si poteva sperimentare più di una volta. Tale esame conferiva la laurea dottorale, che però non era necessaria per la magistratura, nè per gli impieghi pubblici». Il corsivo è nell'originale. Precisa poi A. FILIPUZZI, *Istruzione pubblica*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto*, Atti del Convegno di Conegliano, Conegliano 1981, pp. 211-216, *passim*, «Ma le difficoltà di attuazione, specialmente nelle scuole elementari minori, si mostrarono subito numerosissime e quasi sempre insuperabili. La mancanza dei maestri, la miseria dei bilanci comunali, che avrebbero dovuto sostenere le spese di queste scuole, la difficile reperibilità dei locali, la negligenza di qualche amministratore, la indisponibilità delle famiglie che preferivano occupare i bambini nei lavori domestici, nelle campagne o nella pastorizia, l'opposizione tenace di molti nobili opulenti, specialmente delle provincie di Rovigo, di Belluno, di Padova e di Udine, l'incuria di molti parroci interposero ostacoli tali che nessun governo sarebbe riuscito a superare, neppure se avesse voluto ricorrere ai più duri mezzi coercitivi. La volontà del governo austriaco chiaramente emersa dall'opera legislativa di quei primi anni e dall'impegno delle autorità centrali e periferiche inteso ad iniziare la vasta azione di risanamento culturale estirpando prima di tutto la cattiva pianta dell'analfabetismo, si trovò costantemente di fronte ad un muro quasi sempre insormontabile. Di fronte a tutti questi ed altri ostacoli che via via si presentavano alla sua attuazione, il regolamento del 1818 era spesso inefficace o poteva essere applicato solo parzialmente. Ma nonostante le ricordate difficoltà e il conseguente rallentamento nell'attivazione delle scuole elementari nelle località periferiche, bisogna riconoscere che nei centri principali, e soprattutto nelle città

Politicamente più delicato, invece, il dissidio scoppiato tra la congregazione centrale di Venezia ed il governo nel medesimo anno. L'organo di rappresentanza il 3 settembre chiese ufficialmente alla massima autorità delle Province di intervenire nei confronti di alcuni commissari che avevano esercitato ed esercitavano pressioni al momento del voto all'interno dei consigli comunali e dei convocati. Poco più di due settimane dopo il relatore Renier, nel suo rapporto ai colleghi (che alla fine si limitarono ad archiviare il documento della congregazione, mettendolo agli atti) liquidò con parole molto dure l'istanza presentata. Scrisse tra l'altro:

«Si sa che i consigli e convocati comunali sono composti di persone idiote e che le loro mozioni partono per lo più da fini indiretti, da puntigli, da mire private»¹³³.

E concludeva sollecitando il governo a sostenere senza tentennamenti l'operato dei commissari nella loro veste di servitori dello stato.

capoluogo di provincia l'amministrazione austriaca ottenne risultati soddisfacenti... Ma le amministrazioni comunali, specialmente quelle dei comuni minori, adducendo cattive condizioni di bilancio, rifiutavano di attenersi alla tabella ufficiale e pagavano i pochi insegnanti assunti in modo assolutamente insufficiente ai bisogni anche più modesti della vita di un docente, che avesse a carico una famiglia anche poco numerosa. Sono molto frequenti i casi di proteste provenienti dalle autorità governative o dai singoli maestri, ma i comuni rimasero sordi ed insensibili. Accade spesso, per questa ragione, che i maestri si dedichino ad altre attività: quella del sarto, del barbiere, del falegname, del muratore, e così via, per poter guadagnare quel tanto che era assolutamente indispensabile ai bisogni della vita quotidiana... Nel Veneto era inoltre quasi generalmente radicato il pregiudizio, specialmente nelle classi più popolari, ma anche nella borghesia possidente e nel patriziato, che i figli della povera gente non avessero bisogno di andare a scuola per imparare a leggere e scrivere in quanto le necessarie fatiche non sarebbero state mai ricompensate: per zappare la terra e per fare gli altri lavori manuali bastava seguire la tradizione familiare... In realtà i possidenti, borghesi o nobili che fossero... non volevano autotassarsi per procurare l'istruzione, ritenuta inutile e persino talvolta dannosa, a chi non ne aveva bisogno. Essi preferivano spendere somme molto maggiori per procurare ai propri figli una istruzione domestica o in scuole private». Sul ruolo dei commissari nei concorsi per gli insegnanti delle scuole comunali, si rimanda al paragrafo *Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un 'identikit normativo'* dell'Introduzione del presente lavoro. Sulla difficoltà di far accettare ai comuni spese anche in campo sanitario (ad esempio per l'assunzione di un'ostetrica), si rimanda al bollettino politico-amministrativo relativo al terzo trimestre del 1836 inviato dall'aggiunto facente funzioni di commissario di Cittadella Giuseppe Forabosco al delegato di Vicenza, esaminato nel paragrafo *Commissari controllori: il rapporto con i delegati provinciali* del capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro. Si rammenta, inoltre, che il paragrafo 224 del *Regolamento per l'attivazione della Regia Patente 12 febbraio 1816* (contenuto nella *Raccolta delle Sovrane Patenti e de' Regolamenti relativi all'attivazione del sistema amministrativo nelle Province, Distretti e Comuni dipendenti dal Governo di Venezia*, Venezia 1816, che si trova in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 351) del 4 aprile dello stesso anno stabiliva: «Nell'elezioni de' medici, chirurghi, ed ostetrici di nomina de' Comuni devono i Cancellieri invigilare perchè negli aspiranti concorrano i requisiti voluti dagli ordini, e che la scelta sia fatta colle regole prescritte, e sotto la riserva della superiore approvazione». Sulla legislazione sanitaria in generale, scrive C. SCHUPFER, *I precedenti storici del diritto amministrativo italiano*, cit., p. 1212, «V'era dapprima un magistrato centrale di sanità; ma con risoluzione 1° gennaio 1819 venne abolito, lasciando ai due Governi la direzione e la sorveglianza della salute pubblica in tutto il regno. Nelle circoscrizioni locali tali funzioni erano esercitate dalle delegazioni provinciali e dalle congregazioni o deputazioni comunali. Ogni Comune doveva, a tal uopo, avere un medico condotto e un cimitero, secondo la notificazione 20 ottobre 1838».

¹³³ La relazione del consigliere Daniele Renier del 22 settembre 1826, come tutta la documentazione relativa a questo caso, si trova in ASV, *Governo 1825-1829*, IX 2, b. 2866. Per un profilo biografico e professionale di Daniele Renier, si rimanda alla nota 20 del capitolo *I 'vecchi' e i 'giovani': 1830-1834* del presente lavoro.

Ma, nella stragrande maggioranza delle occasioni, a livello di ‘partita locale’ la tendenza alla mediazione dei conflitti dei commissari si faceva realmente incisiva, tanto che, data la loro dinamicità, finivano per essere le autorità comunali l’oggetto di accuse di scarsa o nulla collaborazione nella risoluzione dei problemi che le coinvolgevano direttamente.

Nel dicembre del 1830, ad esempio, il commissario di Auronzo arrivò addirittura a chiedere al presidio il trasferimento (poi non accordato), dopo aver tentato con tutte le proprie energie di districare almeno in parte i dissidi tra gli indigeni in materia di sfruttamento dei beni boschivi senza ricevere il benché minimo aiuto da parte della deputazione (i cui membri, evidentemente, risultavano in qualche modo coinvolti negli interessi in gioco)¹³⁴.

Ancor più evidente la grande attività di mediazione del funzionario distrettuale in un’altra vicenda (legata alla politica di edilizia cimiteriale austriaca)¹³⁵ accaduta a Tribano nel 1833-1834. Qui infatti, proprio per la realizzazione del nuovo camposanto, nacque una controversia tra il conte Giordano Emo Capodilista, padrone dei terreni su cui sarebbe dovuta sorgere l’opera, e lo stesso comune di Tribano; il che comportò pure un intervento del governo, su istanza dell’Emo, in rotta anche con la delegazione provinciale di Padova. Quando l’azione della deputazione comunale sembrò ammorbidirsi (forse per l’inaspettato appello a Venezia del potente signore locale), fu il commissario di Conselve a fare da intermediario tra i diversi attori della vicenda, cercando di trovare una composizione per scongiurare la degenerazione finale della lite in causa giudiziaria, oltre che occuparsi, come suo dovere, degli aspetti tecnici delle procedure quali le gare d’appalto o delle questioni relative alle necessarie misure di sanità¹³⁶.

Per non parlare poi dello sventurato responsabile della sede di Belluno, Domenico Castrodardo, che nel 1840 si lamentava di essere lasciato incredibilmente solo dalla

¹³⁴ La documentazione inerente a questo caso è contenuta nel fascicolo relativo alla richiesta di traslocazione inoltrata dal commissario Giovanni Battista Rolandi che si trova in ASV, *Presidio di Governo 1834*, IV, b. 667. Sulla questione dell’applicazione della legge del 1839 ai beni boschivi e sulla specifica situazione di Auronzo, si rimanda al paragrafo *L’ombra lunga della legge sull’alienazione dei beni comunali del 1839* del presente capitolo. Giovanni Battista Rolandi, quarantaseienne (nel 1830), originario di Camisano, già segretario comunale a Cittadella; aggiunto nella stessa sede dal 1824, fu nominato commissario nel 1829 e destinato ad Auronzo, dove rimase fino al 1831, quando venne trasferito al distretto di Este che guidò per diciannove anni.

¹³⁵ Numerosi furono in questo periodo i nuovi cimiteri eretti, così come gli interventi di ristrutturazione di moltissime chiese.

¹³⁶ Tutta la documentazione relativa a questa vicenda si trova in ASPD, *Delegazione Provinciale 1833-1834*, b. 232. Il comune di Tribano giaceva in distretto di Conselve. Il commissario era allora Giovanni Dal Fratello, originario di Caltrano (distretto di Thiene), trentottenne (nel 1833), già aggiunto alla cancelleria del censo di Schio e quindi di Arzignano nel 1817, commissario di Conselve dal 1830 al 1850. Per un altro scontro, questa volta diretto, tra un commissario ed un nobile possidente, si rinvia al caso Cattelan / Carlotti avvenuto a Caprino nell’agosto del 1844, analizzato nel paragrafo *I commissari controllati* del capitolo *Commissari alla sbarra* del presente lavoro.

congregazione nella redazione dei bilanci comunali, quando, in materia, avrebbe dovuto svolgere esclusivamente una funzione di sorveglianza sull'operato della stessa¹³⁷.

Eppure, a parte la provincia di Udine, e, anche se in termini meno negativi, proprio quella di Belluno, maggiormente interessate dal problema dell'applicazione della già analizzata legge del 1839¹³⁸, le relazioni tra i commissari distrettuali e le istituzioni locali nel complesso non possono certo essere definite fonte di gravi preoccupazioni fino al 1845 compreso, a ridosso, quindi, del biennio pre-rivoluzionario. Lo confermano i dati quantitativamente e statisticamente significativi contenuti nei rapporti dei processi di visita dei delegati, sui territori di loro competenza, inviati al governo e quindi al presidio¹³⁹.

Nello stesso 1845 in provincia di Rovigo non si segnala alcun tipo di contrasto, così come a Padova, Treviso e Venezia; in quella di Vicenza si mette solo in risalto il fatto che il distretto di Asiago è troppo vasto perché il commissario possa gestire al meglio le relazioni anche con le realtà comunali più piccole; in quella di Verona la pur alta conflittualità locale, generata dalla presenza di «molte fazioni contrapposte», trova nel basso profilo tenuto dai funzionari distrettuali un mezzo efficace per disinnescare eventuali sovraccarichi di tensione¹⁴⁰.

Il medesimo *trend* è confermato, più nello specifico, pure dalla voce dei resoconti dei delegati che teoricamente avrebbe dovuto risultare connotata come la peggiore nell'ambito dei rapporti di convivenza tra commissari ed autorità comunali: quella relativa alla tassazione. Ecco invece comparire solo qualche arretrato a Camisano ed a Bassano; o al limite l'impazienza con cui nel trevigiano si attende l'attivazione del nuovo censo, anche per una migliore giustizia fiscale¹⁴¹. Nulla, in definitiva, che facesse realmente presagire l'addensarsi all'orizzonte di quelli spettri che, scatenati da eventi nefasti (dalle crisi agricole, alla recessione economica), ancor prima, e forse alla base, dello sconquasso politico della primavera del 1848, avrebbero messo indistintamente a dura prova nel rapporto tra poteri

¹³⁷ La lamentela del commissario Castrodardo è espressa nella richiesta di un diurnista inoltrata alla delegazione provinciale di Belluno nel luglio del 1840. Tale richiesta è contenuta nel fascicolo relativo al distretto di Belluno che si trova in ASV, *Governo 1840-1844*, XXIV 8, b. 6136. Domenico Castrodardo, cinquantatreenne (nel 1840), originario di Belluno, con diversi impieghi in prefettura durante il periodo napoleonico, già cancelliere del censo e poi commissario a Mel dal 1816 al 1824; quindi a Belluno fino alla pensione, nel 1846.

¹³⁸ A tale riguardo, si rimanda al paragrafo *L'ombra lunga della legge sull'alienazione dei beni comunali del 1839* del presente capitolo.

¹³⁹ Si vedano a questo proposito i numerosi fascicoli «Visite annuali nelle Provincie» che si trovano in ASV, *Presidio di Governo 1830-1834*, IV, b. 664; *Presidio di Governo 1835-1839*, II, b. 851; *Presidio di Governo 1840-1844*, II, b. 1057; *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1290.

¹⁴⁰ Tutti questi rapporti dei delegati, divisi per anno e provincia, si trovano in ASV, *Governo 1845-1849*, I 8, b. 6926.

¹⁴¹ Questi rapporti dei delegati specifici per la materia censuaria, divisi per anno e per provincia, si trovano in ASV, *Governo 1845-1849*, XXXII 8, b. 7164. Si ricordi che l'attivazione del Censo Stabile, cioè del Catasto Austriaco, fu scandito dal seguente iter: nel 1838 vennero pubblicate tutte le tariffe d'estimo per le Province Venete, mentre proprio il nuovo catasto vide la luce nel 1846 a Padova, Rovigo e Venezia, nel 1849 a Belluno, Treviso e Verona, nel 1850 a Vicenza e nel 1851 ad Udine.

locali e commissari distrettuali tanto il ruolo di questi ultimi di «detentori della volontà statale ‘razionale’»¹⁴², quanto quello di più o meno abili mediatori di conflitti¹⁴³.

¹⁴² Per questa definizione coniata da Brigitte Mazohl, si rimanda alla nota 128 del presente capitolo.

¹⁴³ A tale proposito, si vedano anche le relazioni dei delegati provinciali contenute nel *Rapporto annuale sullo stato dell'amministrazione pubblica* che si trova in ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1291. Per un'analisi approfondita della situazione nel biennio prerivoluzionario, si rinvia al capitolo *La percezione del '48* del presente lavoro.

SEZIONE III

CONTROLLO DEL TERRITORIO, CONTROLLO SOCIALE

CAPITOLO I

GIUSTIZIA PENALE E AMMINISTRAZIONE

Potere, società e diritto

Una delle funzioni fondamentali di qualsivoglia sistema giuridico è il controllo sociale, ossia l'imposizione di regole di «giusta condotta».

L'attività di poliziotti e magistrati assicura l'applicazione di quello che si potrebbe definire il «controllo sociale primario», cioè la cattura e la reclusione dei trasgressori di tali regole. Ma l'opera della giustizia penale non si esaurisce qui. Altrettanto rilevante, ed ancor più complicata, è l'attuazione del cosiddetto «controllo sociale secondario», che si concreta nell'ammonizione e nell'insegnamento impartiti dai tribunali ai trasgressori medesimi¹.

In questo modo il sistema giuridico non fa altro che riflettere sé stesso, ossia, in buona sostanza, la distribuzione del potere nella società ed agisce in maniera che la struttura sociale data rimanga immutata o si trasformi esclusivamente in base a schemi preventivamente stabiliti².

Eppure la devianza rimane inevitabile, nonostante la maggioranza degli individui solitamente si adatti alle suddette regole di comportamento; anzi, contribuisce a delineare i contorni del gruppo degli «obbedienti». E vi è inoltre devianza e devianza. Quella imprevedibile e differente da società a società è la «devianza ostile» di chi non si limita ad esercitare «pressioni» per mutare il sistema, ma le esercita violando le norme³. Così, in un fatto di rilevanza penale, teoricamente non esiste solo la vittima in carne ed ossa, ma diviene vittima anche la società⁴.

¹ Si veda, a tal proposito, L. M. FRIEDMAN, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Bologna 1978 (New York 1975), p. 59. Sullo stesso argomento, si rinvia anche alla nota 34 del presente capitolo.

² Si veda, *ibidem*, pp. 62-63.

³ Si veda, *ibidem*, pp. 232-234.

⁴ Si veda, a riguardo, l'introduzione di L. M. FRIEDMAN, *Crime and Punishment in American History*, New York 1993, p. 3.

Ovviamente vi sono pure classificazioni di ‘crimini’: contro la proprietà, contro la persona, contro la morale, contro l’ordine pubblico: il loro comun denominatore sta nel rappresentare una minaccia appunto per la società, o meglio per gli elementi dominanti della stessa⁵.

Ma se il medesimo concetto di ‘crimine’ è di per sé instabile e mutevole, la giustizia penale, come afferma Lawrence Friedman, è egualmente «variable-mutable, time-dependent, culture-dependent. Criminal justice is a particular *kind* of reaction to crime»⁶ che accentra e socializza la funzione punitiva, sottraendola al singolo ed attribuendole pure una funzione simbolica, ideologica, «ortatoria»⁷. E il potere si esprime dunque anche attraverso l’esercizio della giustizia penale, definendo certi valori, e di conseguenza certi comportamenti, proprio come devianti, sospetti, pericolosi: in sintesi, ‘criminali’⁸.

Una conseguenza diretta di tutto ciò è quindi, per dirla ancora con Friedman, che «the history of criminal justice is not only the history of the forms of rewards and punishment; it is also a story about the dominant *morality*, and hence a history of power»⁹. Una storia, di conseguenza, assai complicata e differenziata.

Certo, dalla fine del XVIII secolo fecero la loro comparsa sulla scena europea varie forme di studi statistici di natura sociale, tra cui quelli ‘criminali’, che ebbero il loro periodo d’oro proprio nella prima metà dell’Ottocento e che, almeno inizialmente, furono usati dalle classi dirigenti per misurare il livello di efficienza delle forze di polizia e per avere a disposizione, relativamente al fenomeno della ‘criminalità’, una base dati empirica su cui discutere¹⁰.

Anche per quanto concerne, nello specifico, il Regno Lombardo-Veneto, Nicola Raponi riconosceva l’importanza di un certo tipo di rilevamento statistico, se integrato, però, da altre fonti:

«Ma quali erano le condizioni effettive della giustizia, la consistenza reale dei reati, la situazione dell’ordine pubblico e della società civile? Quali le differenze tra le due regioni e fra queste e le altre regioni dell’Impero? Le *Tafeln* curate dallo stesso Czoernig, le statistiche dello Springer e poi quelle del Messedaglia, le relazioni periodiche dei Tribunali d’Appello al Senato di giustizia offrono in proposito una ampia messe di materiali: documenti e statistiche di valore storico spesso assai diseguale, ma sempre prezioso»¹¹.

⁵ Si veda, *ibidem*, pp. 7-8.

⁶ *Ibidem*, p. 8. Il corsivo è nell’originale.

⁷ Si veda, *ibidem*, pp. 9-10.

⁸ Si veda, *ibidem*, p. 10.

⁹ *Ibidem*. Il corsivo è nell’originale.

¹⁰ A questo proposito, si veda C. EMSLEY, *Crime, Police and Penal Policy. European Experiences 1750-1940*, Oxford 2007, pp. 117-134, *passim*.

¹¹ N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, cit., p. 129. Alcune informazioni relative alle *Tafeln* dello Czörnig, all’opera dello Springer e a quella di Messedaglia, cui Raponi fa riferimento in questo passaggio, si trovano in una nota non numerata, *ibidem*, p. 97.

Statistiche e relazioni dei tribunali, dunque, utili specie per farsi un'idea sull'ordine di grandezza del così definito 'fenomeno crimine', per muovere da un dato quantitativo più o meno acquisito verso una prima superficiale analisi di tipo qualitativo (la quale ne richiede tuttavia ben altre, data la complessità di tale fenomeno, come già sottolineato)¹² che lo stesso Raponi offre in questi termini:

«Osservando le statistiche e la documentazione, si rileva però un dato molto importante: e cioè che a fronte di un elevatissimo numero di denunce e di inquisizioni preliminari che comportavano il riconoscimento del fatto delittuoso, si riscontra un bassissimo numero di inquisizioni formalizzate, cioè di procedimenti a carico di uno o più imputati... Una volta aperta l'inquisizione, il numero delle condanne era tuttavia elevato: la metà circa degli inquisiti venivano condannati; l'altra metà erano prosciolti, ma le sentenze di proscioglimento per insufficienza di prove superavano di gran lunga le sentenze di non colpevolezza. Anzi i proscioglimenti per insufficienza di prove superavano largamente quelle delle altre province, essendo esattamente il 48 per cento (poco meno nel Litorale: il 36 per cento, e in Dalmazia: il 32 per cento, mentre in Stiria erano soltanto il 13 per cento e in Austria l'11 per cento). L'andamento di inquisizioni e processi non cambierà molto prima del '48 e resterà più o meno analogo anche dopo il '48, salvo un notevole inasprimento della rigidità dei processi e delle pene»¹³.

Infine, a proposito delle differenze tra province lombarde e province venete, Raponi osserva:

«Ma la realtà è che le pene irrogate dai tribunali veneti erano mediamente più blande di quelle pronunciate in Lombardia: e ciò indica piuttosto la maggiore frequenza di reati minori, come ad esempio furti campestri, taglio di legna nei boschi demaniali e così via, il che si accorderebbe sia con le diverse condizioni economiche e di vita degli abitanti, sia con l'abitudine ad un maggior controllo sociale nella popolazione locale»¹⁴.

Non va tra l'altro dimenticato che in tutto il Regno Lombardo-Veneto anche l'apparato amministrativo aveva progressivamente ma inesorabilmente assunto le sembianze di una struttura giudiziaria più che esecutiva (al contrario di quello napoleonico), data la possibilità di 'appello' alle numerose istanze superiori di cui era titolare pure il singolo suddito, messo così al sicuro, secondo le 'alte sfere' viennesi, dagli eventuali arbitrii di un troppo 'eterodosso' funzionario di qualsiasi ordine e grado¹⁵.

¹² A questo proposito, specie per le Province Venete del Regno, non si può non rinviare al testo di C. POVOLO, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento. Saggio di etnografia giudiziaria*, Sommacampagna 2006. Sulla stessa lunghezza d'onda anche la più datata analisi sulla Bologna risorgimentale (ma non solo) di S. C. HUGHES, *Crime, Disorder and the Risorgimento. The Politics of Policing in Bologna*, Cambridge 1994.

¹³ N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, cit., p. 132.

¹⁴ *Ibidem*, p. 133. Per un'interpretazione dei dati delle statistiche criminali asburgiche delle Province Venete alla luce dell'attività dei commissari distrettuali, si rinvia, invece, alle considerazioni finali del paragrafo I 'vecchi' ed i 'giovani' del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro ed alle relative note 254 e 255.

¹⁵ A tal proposito, si veda M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 86. Sempre a riguardo, M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., p. 189, afferma: «Coscientemente o no, il problema suscitato era quello dei rapporti di valore relativi di due branche dell'amministrazione, l'esecutiva e la giudiziaria, che le strutture napoleoniche avevano risolto a deciso vantaggio della prima e che l'organizzazione

Tornando però all'ambito giudiziario vero e proprio, va detto comunque, a onor del vero, che, sia nelle province lombarde che in quelle venete, grazie alla dominazione napoleonica ed alla sua compiuta opera di codificazione, «meno forte era destinato ad apparire lo iato tra lo Stato di diritto realizzato durante il periodo francese e quello rappresentato dall'introduzione dei nuovi ordinamenti austriaci rispetto alla generale situazione di altre regioni d'Italia assoggettate con la Restaurazione al potere degli antichi sovrani»¹⁶. Osserva, a questo riguardo, Carlo Ghisalberti:

«L'idea dello Stato di diritto appariva, quindi, definitivamente acquisita per merito soprattutto della codificazione, intesa come disciplina normativa completa della vita dell'intera società civile. Derivata dall'esperienza vissuta dall'Europa nell'età rivoluzionaria e napoleonica, in Italia tale idea si ricollegava chiaramente a quest'ultima»¹⁷.

Un'amministrazione della giustizia asburgica nel Regno (e di conseguenza nelle Province Venete), quindi, che, pur affrancandosi progressivamente da questo *mix* di precedenti esperienze di codificazione napoleonica, di ordinamento giudiziario franco-italico ed ovviamente di sistema giurisdizionale austriaco, ne rimase comunque segnata.

Era impensabile per Vienna procedere ad una semplice imposizione di quegli strumenti teorico-operativi elaborati sin da fine Settecento, senza tener conto «del diverso grado di evoluzione che la società lombardo-veneta aveva registrato - ad esempio con l'abolizione d'ogni particolarismo giuridico, con la separazione tra amministrazione e giurisdizione e via dicendo - rispetto al resto della Monarchia»¹⁸.

Giustizia penale asburgica e controllo sociale

La più o meno completa ultimazione dell'ordinamento giudiziario austriaco nel Regno fu raggiunta solo nel 1818¹⁹.

austriaca aveva immediatamente, e spontaneamente rovesciato». Anche N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, cit., p. 99, si muove sulla stessa lunghezza d'onda: «Il modello seguito dallo Stato asburgico fu invece il contrario del modello franco-italico, basato su un forte centralismo di governo e su una pubblica amministrazione ove i funzionari godevano di ampia discrezionalità e responsabilità personale; la macchina statale austriaca, caratterizzata da un'ossessionante formalizzazione delle procedure, per cui affidava l'istruzione e la decisione delle pratiche a organi collegiali collocati a vari livelli, assomigliò sino al '48 piuttosto ad un apparato di giustizia».

¹⁶ Si veda C. GHISALBERTI, *Giustizia e ordinamento giuridico*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto*, Atti del Convegno di Conegliano, Conegliano 1981, p. 141.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, cit., p. 98.

¹⁹ Precisa, a tal proposito, Nicola Raponi, *ibidem*, p. 100: «Tuttavia nel nuovo ordinamento sopravvissero non pochi elementi del sistema franco-italico che interessavano direttamente o indirettamente l'amministrazione della giustizia, come il Codice di Commercio, il sistema ipotecario, vari regolamenti (come quello forestale) e l'organizzazione del notariato».

La prima istanza in materia penale era costituita dai tribunali provinciali (oltre che dalle già esaminate preture²⁰), i quali avevano sede appunto nel capoluogo di ciascuna provincia. Esercitavano la seconda istanza i tribunali generali d'appello di Milano e di Venezia, che si occupavano anche, rispettivamente nei territori lombardi ed in quelli veneti, di gestire il personale, di diramare circolari e di comunicare i provvedimenti provenienti dai superiori²¹. Come terza istanza, infine, operò inizialmente una sezione del Supremo Tribunale di Giustizia di Vienna (nel quale venne poi re-inglobata nel 1851), ma dal 1816 tale sezione fu trasferita a Verona e ribattezzata Senato lombardo-veneto dell'Imperial Regio Supremo Tribunale di Giustizia: tutte le sue decisioni erano sempre prese collegialmente da almeno sette consiglieri, più il presidente o il vice-presidente. Si trattava di una vera e propria magistratura di terza istanza, non di una corte di cassazione, e svolgeva pure compiti di natura organizzativa e disciplinare nei confronti dei giudici del Regno²².

Dal punto di vista normativo vigevano nel Lombardo-Veneto il *Codice civile* austriaco, varato nel 1812, che «come gli altri codici austriaci conteneva piuttosto norme e definizioni a carattere generale che disposizioni puntuali e positive regolanti singoli rapporti e istituti giuridici com'era nei codici alla francese»²³ ed il *Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche* o *Codice penale universale austriaco* del 1803, pubblicato nel Regno nel 1815 (anche se con tempi di entrata in vigore leggermente diversi per Milano e Venezia). Quest'ultimo testo, che si ispirava in parte a quello elaborato precedentemente da Giuseppe II, quindi «rifletteva una concezione del diritto penale propria della tradizione assolutista, volta a tutelare 'i valori tradizionali della religione, della politica e dell'assetto sociale'»²⁴.

Confrontato con l'omologo napoleonico, che enunciava distintamente i reati, il codice penale austriaco sembrava quasi un trattato scientifico, più attento a descrivere la natura e le caratteristiche intrinseche del crimine, «mirando a determinare gli elementi che lo costituiscono o lo modificano, stabilendo con cura i requisiti che devono far constare la

²⁰ Sul sistema delle preture (a pieno regime solo dal 1832), si rimanda alla *Premessa* ed alle relative note del capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro.

²¹ Si veda N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, cit., n. 5, p. 101.

²² Si veda, *ibidem*, n. 17, p. 110.

²³ *Ibidem*, p. 102. Sul processo civile, Nicola Raponi, *ibidem*, p. 103, chiarisce: «Il processo civile si basava sul principio delle tre istanze tipico del sistema giudiziario austriaco... Orale nelle Preture e a richiesta delle parti nei Tribunali provinciali, il processo era scritto e non pubblico negli altri casi, con l'assistenza dell'avvocato limitata alla prima istanza; in seconda e terza istanza il processo era solo scritto e senza possibilità di aggiungere nuovi atti, come era tipico del sistema processuale austriaco».

²⁴ *Ibidem*, p. 104. Per un'analisi comparativa del codice penale e di procedura criminale di Giuseppe II (rispettivamente del 1787 e del 1788) e di quelli di Francesco I (allora Francesco II) del 1803 (con riferimenti, però, anche alla *Constitutio Criminalis Theresiana* del 1769), si veda, A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti ed il pensiero giuridico*, II, Milano 2005, pp. 292-335. Il *Codice penale* ed il *Regolamento di procedura penale* post-1848 furono emanati rispettivamente nel 1852 e nel 1853.

colpevolezza, dando grande rilievo alla soggettività»²⁵. Ecco allora spiegato, ad esempio, l'importante concetto della «pravità d'intenzione», cioè dell'intenzione intima, della malizia del reo nel voler appunto commettere un crimine, cui però doveva seguire pure effettivamente «un'azione o una omissione delittuosa»²⁶. Alcuni criteri qualitativi (la valenza del reato rispetto all'oggetto, alla persona ed alle circostanze) e quantitativi (gravità, pericolosità, ecc.), permettevano poi di distinguere le azioni criminose in «delitti» ed in «gravi trasgressioni di polizia», di cui ci si occupava rispettivamente nella prima e nella seconda parte del codice²⁷. Accanto alle norme sostanziali, il codice stesso conteneva pure norme procedurali. Scrive a tale proposito Nicola Raponi:

«Poiché queste norme erano particolarmente minute e analitiche a proposito dell'assunzione e della contestazione delle prove e si può dire per ogni fase dell'inquisizione, ciò sottolineava l'importanza che si dava agli strumenti di garanzia dell'imputato, i quali legavano invece rigorosamente il magistrato inquirente contro ogni arbitrio ed illegalità: d'altra parte questi strumenti erano tanto più necessari perché il processo penale austriaco seguiva il sistema inquisitorio, era quindi segreto e non ammetteva la difesa»²⁸.

Sofferamoci, infine, schematicamente, sull'iter del processo. Se veniva superata l'inquisizione preliminare, erano effettuati un «costituto (un interrogatorio) sommario» e quindi uno «ordinario». In questa stessa fase si formavano anche tutti gli altri atti (escussione testi, confronti, ecc.) necessari per giungere al pronunciamento collegiale della sentenza²⁹.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ *Ibidem*, p. 105.

²⁷ Si veda, *ibidem*. Tale distinzione tra delitti e gravi trasgressioni di polizia si basava su quella tra delitti criminali (*mala in se*) e delitti politici (*mala quia prohibita*) che affondava le proprie radici, già prima di Montesquieu e Beccaria, nel pensiero giusnaturalista di Thomasiaus e Wolff. Questa precisazione è tratta da *Fidem facere iudici. La giustizia penale nel Regno Lombardo – Veneto fra prova legale e intimo convincimento*, tesi del Dottorato di Ricerca in società, politica, religione nella formazione dell'Europa moderna, ciclo XIV, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 2000, nota 39. Ringrazio l'autore, il dottor Paolo Rondini della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Milano-Bicocca, per avermi consentito di consultare il suo lavoro.

²⁸ N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, cit., p. 105. A proposito delle circostanze aggravanti e mitiganti, N. RAPONI, *ibidem*, p. 106, chiarisce: «In relazione alle circostanze che aggravavano o mitigavano il reato, il codice prevedeva pure un aumento o una diminuzione di pena; ma sembrava che desse più spazio alle diminuzioni che agli aggravati, sia nel reato che nelle pene. V'erano delle norme infatti che sembravano riflettere non già una concezione retributiva, ma per così dire sociale del diritto penale e della pena, come appare proprio dagli articoli sulle mitigazioni o diminuzioni di pena. L'articolo 49 ad esempio stabiliva che si dovesse aver riguardo, nell'irrogazione della pena, alle condizioni 'dell'innocente famiglia del reo', tanto che 'se da una più lunga durata della pena fosse per derivare alla famiglia un danno ragguardevole per la cessazione dei mezzi di sussistenza derivanti dai proventi del lavoro' - d'arte o d'industria - si dovrà al condannato 'abbreviare la durata' della carcerazione, sia pur compensando la minor durata con un 'più sensibile castigo'. Infine, sulla giustizia penale ordinaria nel Lombardo-Veneto della Restaurazione, il politico e letterato aristocratico inglese amico di Byron, J. C. HOBHOUSE, *Italy: Remarks Made in Several Visits from the Year 1816 to 1854*, I, London 1859, pp. 10-11, affermava: «The severe punishment of insurrection, or political conspiracy, is an inevitable condition of foreign subjection; but the ordinary tribunals, were impartial and just».

²⁹ Si veda, *ibidem*, p. 109.

Particolarmente importante, poi, i criteri di valutazione delle prove. Ancora Nicola Raponi sottolinea:

«Le norme sulle prove legali di colpevolezza erano poi così rigorose che i magistrati ritenevano che specialmente nei confronti di un imputato non confesso fosse difficile ottenere la prova legale di colpevolezza: questa si riteneva raggiunta solo allorché vi fosse la ‘deposizione conforme di almeno due testimoni giurati’ o di due complici che confermassero l’accusa di correatà dopo che la loro sentenza di condanna era divenuta definitiva. Era ammessa anche la prova di colpevolezza basata sul concorso di circostanze: ma il dettato del codice era così minuzioso e rigoroso che di fatto era ancora più difficile emettere una sentenza di colpevolezza sulla base del concorso delle circostanze»³⁰.

In molte situazioni previste dal codice medesimo, la sentenza andava trasmessa ai tribunali superiori: in caso di pena capitale e di altri gravi circostanze, il senato si rivolgeva addirittura al sovrano.

Si trattava, insomma, di un processo penale che, se da un lato era riflesso diretto dell’attività giurisdizionale dello stato, e in quanto tale espressione delle sue direttive politiche, dall’altro era anche l’esplicita manifestazione di una concezione più tradizionale dei rapporti sociali, che esso doveva assicurare, senza costituirsi tramite pericoloso ed incerto di conflitti e di tensioni.

A questo proposito risultava ovviamente determinante proprio il già citato sistema di prove legali adottato, ma pure, e soprattutto, il complesso dei controlli gerarchici che sovrastava e quindi influenzava direttamente i margini di discrezionalità dei magistrati e appunto

«... che mirava ad equilibrare il libero convincimento del giudice con l’esigenza di controllarne l’operato e di predisporre una serie di garanzie procedurali nei confronti dell’imputato. Inoltre, a differenza del sistema tradizionale di prove legali, che a lungo andare aveva dimostrato le sue incongruenze di fronte al lento ma decisivo delinearsi del libero convincimento del giudice, il cosiddetto sistema di prove legali *negative*, di cui ampiamente si avvaleva il processo penale austriaco, era tale da prescrivere l’assoluzione dell’imputato in presenza di meri e semplici indizi»³¹.

Riassumendo. Nelle sue forme ordinarie il processo penale si articolava in tre fasi distinte: l’ «investigazione generale e preliminare» (o «inquisizione preliminare»), l’ «inquisizione» (o «inquisizione speciale») e la deliberazione della sentenza.

³⁰ *Ibidem*. Perno di questo sistema era il paragrafo 412 Parte I, Sezione II del *Codice Penale Universale Austriaco*, successivamente modificato con la sovrana patente 6 luglio 1833.

³¹ C. POVOLO, *Rapporti dell’Imperial Regio Tribunale di Vicenza all’Imperial Regio Tribunale d’Appello in Venezia*, Vicenza 1997, p. 5. Per un approfondimento di questo e di molti altri temi studiati non solo a livello teorico, ma nella prassi (in una serie veramente considerevole di casi), dove, citando Gaetano Cozzi, «il diritto si traduce concretamente in giustizia», si rinvia a C. POVOLO, *La selva incantata*, cit.. Per un saggio specifico sul rapporto tra sistema di prove legali e libero convincimento del giudice, si veda anche G. CHIODI, *Il fascino del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto*, in G. CHIODI e C. POVOLO (edd), *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Sommacampagna 2007, pp. 7-59.

Di volta in volta veniva appunto scelto, tra i magistrati del tribunale provinciale di competenza, un «giudice relatore» che sintetizzava gli atti costituenti proprio la prima fase del processo. Tale sintesi prendeva il nome di «referato di preliminare investigazione» e conteneva l'opinione dello stesso giudice relatore sul legale riconoscimento del fatto esaminato, così come sull'esistenza di indizi sufficienti per la continuazione del processo medesimo.

In seguito alla lettura del succitato referato, gli altri membri del consesso criminale si pronunciavano su quanto appena proposto dal loro collega. L'orientamento prevalente poteva decretare sia un «concluso di desistenza» e la conseguente fine della fase istruttoria per la non sussistenza del delitto o per l'assenza di indizi sufficienti per il proseguimento dell'indagine, sia l'apertura della vera e propria fase inquisitoria del processo.

Terminata tale fase inquisitoria, il relatore (per lo più lo stesso giudice che aveva condotto la precedente istruttoria preliminare) riassumeva gli atti di protocollo, che costituivano la seconda fase del processo, appunto in una relazione che veniva denominata «referato di finale inquisizione». In siffatta relazione, il magistrato, dopo aver sintetizzato i momenti più salienti del procedimento, proponeva la pena che, a suo giudizio, doveva essere inflitta nei confronti dell'imputato, l'assoluzione, oppure la sospensione del processo medesimo «per difetto di prove legali»³².

In questo sistema, dunque, nel periodo e nel contesto geografico al centro del presente lavoro, le Province Venete della Restaurazione, pare proprio che da parte delle autorità giudiziarie asburgiche fosse attiva una forma di controllo sociale che, grazie anche allo strumento codicistico, rispetto ai secoli precedenti si serviva di stereotipi più definiti nella classificazione dei comportamenti devianti, anche se in parte ancora adattabili e modellabili a seconda, lo si ribadisce, da un lato delle direttive politiche dello stato, ma dall'altro pure di una concezione più tradizionale dei rapporti sociali, che tale controllo doveva assicurare.

Ma soffermiamoci nuovamente sul termine «controllo sociale». Sociologi classici quali Durkheim e Weber non posseggono nel loro vocabolario questa espressione.

E' un concetto nato negli Stati Uniti all'inizio del 1900 con Edward Alsworth Ross³³. Autori più recenti come Donald Black, Alan Horwitz e soprattutto Mark Cooney, parlando di

³² Per un approfondimento delle tematiche connesse alla procedura penale nelle sue diverse fasi, con particolare riferimento pure ad un'analisi interpretativa dei referati (e dei loro autori), si rinvia *in primis* a C. POVOLO, *La selva incantata*, cit.; qualche accenno c'è anche in L. ROSSETTO, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, in G. CHIODI e C. POVOLO (edd), *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Sommacampagna 2007, pp. 61-91, e soprattutto in L. ROSSETTO, *Una delle ultime sere di Carnevale. La giustizia criminale asburgica nella piccola comunità rurale veneta di Lisiera (1832)*, in «Acta Histriae», 17, 3, 2009, pp. 513-526.

³³ Si veda P. SPIERENBURG, *Social Control and History: An Introduction*, in H. ROODENBURG - P. SPIERENBURG (edd), *Social Control in Europe. I, 1500-1800*, Columbus 2004, pp. 1-2.

controllo sociale, hanno inteso non solo quello formale' che emana dalle istituzioni (evidenziando il ruolo di quello 'informale' rappresentato ad esempio, a livello di comunità, pure dall'autotutela o, ancora, dal gossip) e Cooney, nello specifico, ha quindi teorizzato che, quando emerge un conflitto, la «terza parte» chiamata a risolverlo non è detto che sia esclusivamente rappresentata dai giudici, i quali, tra l'altro, risulterebbero più autorevoli se appartenenti ad uno *status* sociale moderatamente superiore a quello dei contendenti (un'istituzione statale eccessivamente egemonica ed un mediatore dello stesso livello dei litiganti trovano infatti le medesime difficoltà ad operare).

Certo lo stato ha, come vantaggio, la giurisdizione su un territorio più vasto e la possibilità di ridurre alla ragione piccoli gruppi di comunità ribelli, ostili ai loro vicini. Ma la sua azione può suscitare anche risentimenti e proteste (a tale riguardo una giustizia 'informale' sarebbe più efficace, a patto che godesse di cooperazione e consenso). Sebbene, poi, col tempo ci sia stata un'affermazione dell'autorità statale, questo non vuol dire che non si siano sviluppate nuove realtà di controllo 'informale'³⁴.

Non sarebbe quindi una questione di un sistema dell'uno o dell'altro tipo. Afferma Pieter Spierenburg:

«Social control, then, essentially constitutes a sensitizing concept: it draws attention to the relationships between various mechanisms inducing people to act in a way that is desirable according to a certain standard or ideal»³⁵.

Tale concetto aiuta dunque a comprenderne altri come quello di violenza, di conflitto, di formazione e di accettazione delle regole comuni³⁶.

Questa cruciale funzione di controllo sociale è operativa a prescindere dal periodo esaminato o dal sistema politico di un paese. Funziona nell'età moderna come nella contemporanea, nelle democrazie come nei regimi autoritari³⁷.

³⁴ *Ibidem*, pp. 7-9, *passim*. Nell'evidenziare un limite del lavoro di Cooney, Pieter Spierenburg, *ibidem*, p. 8, puntualizza: «Admittedly, social control involves more than just regulating, repressing, or preventing the strife between two parties. The policing of men's and women's morals, for example, even in the absence of discord, falls outside Cooney's framework». Il lavoro cui si fa riferimento è M. COONEY, *Warriors and Peacemakers. How Third Parties Shape Violence*, New York and London 1998. A proposito del succitato autore Donald Black, invece, per approfondire la teoria dello stesso su quello strumento di controllo sociale 'informale' costituito dalla 'autotutela' (inefficace traduzione italiana del vocabolo inglese *self-help*) e sulla sua utilizzazione dal medioevo all'età contemporanea, con riferimento anche a realtà extraeuropee, si veda il seguente articolo, ricchissimo di spunti benché risalente ad una trentina di anni fa: D. BLACK, *Crime as Social Control*, in «American Sociological Review», 48, 1, 1983, pp. 34-45.

³⁵ P. SPIERENBURG, *Social Control and History: An Introduction*, cit., p. 10.

³⁶ Sullo specifico rapporto tra violenza ed ordine sociale nella storia, con particolare riferimento alla realtà inglese, francese e statunitense (ma non solo), si veda il recente testo di D. C. NORTH - J. J. WALLIS - B. R. WEINGAST, *Violence and Social Orders. A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History*, Cambridge 2009.

³⁷ Si veda P. SPIERENBURG, *Social Control and History: An Introduction*, cit., p. 10.

Finora il settore di ricerca più vicino a quello del controllo sociale è stato il filone sullo studio del ‘crimine’ e della giustizia penale. Al suo interno ci si occupa appunto del cosiddetto ‘crimine’, ma anche di controllo della devianza e quindi di diritto penale nel contesto sociale, di origine e sviluppo delle forze di polizia, di impatto della giustizia dello stato sulle comunità, della punizione quale fattore politico e culturale, della vita dei gruppi marginali e dell’atteggiamento nei loro confronti, del banditismo.

Certo l’interesse si è concentrato soprattutto sulle istituzioni formali. Ma ci si è anche spostati, ad esempio, sul tema delle comunità (e quindi del genere, dell’onore, del vicinato) e su quello dell’analisi quantitativa e qualitativa dei delitti³⁸.

In questo scenario non può non emergere la rilevanza dell’argomento del conflitto (verso il quale particolarmente sensibili si sono dimostrati gli storici tedeschi della *Sozialdisziplinierung*) e quindi si ripresenta ancora una volta l’importanza di un concetto quale quello del controllo sociale ‘informale’. Ma affiora pure la nozione di ‘risorse del potere’: ad esempio, in alcune situazioni, i ‘controllati’ possono avere maggior margine di manovra perché i ‘controllori’, seppur potenti, risultano meno efficaci in quanto condizionati da ‘gabbie’ istituzionali o dalle loro convinzioni ideologiche³⁹ (si pensi ad esempio alla più volte ribadita concezione tradizionale dei rapporti sociali e della connessa armonia sociale⁴⁰ a cui gli Asburgo tanto tenevano).

Non si può infine scordare che la realtà dei distretti delle Province Venete era per lo più una realtà rurale. Afferma a questo proposito Martin Dinges:

«If informal settlements prospered even in the metropolises of Paris, London, or Cologne, these observations may be expected to apply in particular to the countryside»⁴¹.

³⁸ *Ibidem*, pp. 10-11.

³⁹ *Ibidem*, pp. 16-17, *passim*.

⁴⁰ Sinonimo pure di lealtà alla corona, ed ancor più alla dinastia (e in realtà coincidente con la sicurezza e la stabilità del sistema ‘Monarca-Stato’) costituiva un imperativo inderogabile al quale erano chiamati tanto la popolazione, quanto gli organi facenti parte dell’establishment statale, da quelli di rango superiore, via via fino all’occupante l’ultimo gradino della scala gerarchica; ed appunto il perseguimento di una certa correttezza etica e morale era un principio cardine su cui ruotava anche la formulazione della maggior parte dei dettami legislativi. A questo proposito, si rinvia pure a L. ROSSETTO, *Il commissario distrettuale: funzionario dell’Impero nelle Province Venete asburgiche (1819-1848). Un profilo di ricerca*, in «Il diritto della Regione. Il ‘nuovo cittadino’», [rivista elettronica] 2, Ottobre 2011. Disponibile presso: <http://diritto.regione.veneto.it>.

⁴¹ M. DINGES, *The Use of Justice As a Form of Social Control in Early Modern Europe*, in H. ROODENBURG - P. SPIERENBURG (edd), *Social Control in Europe. I, 1500-1800*, Columbus 2004, p. 162. Prosegue Martin Dinges, *ibidem*: «Shoemaker forwards four arguments to buttress this conclusion. First, the countryside with its notables had more generally acknowledged arbiters available. Second, because there was less mobility, the word of one’s opponent could be more readily trusted. Third, the pressure exerted by the higher legal institutions to conduct a criminal case at the proper court may have been higher in the towns, as professional judges and lawyers competed for their market share. Finally, the less-well-to-do, both in the towns and in the countryside, probably far preferred the cheaper extrajudicial settlements or simplified procedures».

Ed aggiunge Richard J. Evans:

«Attitudes to crime, to theft and violence, also varied... between town and countryside. In particular, changing official attitudes at various levels of the state could generate marked fluctuations in the crime statistics»⁴².

In ogni caso, comunque, è fuori discussione il fatto che l'indagine penale spingeva il controllo sociale ad un livello superiore, più rigido rispetto a quello della comunità, anche se è pure innegabile che l'uso della giustizia interagiva non solo con la già ricordata logica politica, ma anche con gli interessi dei magistrati e dei funzionari all'opera e, ovviamente, con l'atteggiamento della popolazione nei confronti della legge⁴³: insomma, un controllo sociale strettamente connesso a tre variabili di fondamentale importanza quali i valori diffusi, i ceti egemoni ed, appunto, la struttura sociale nel suo complesso.

I commissari distrettuali come 'third party'

Particolarmente significativa appare dunque l'osservazione dell'esperienza diretta dei commissari distrettuali, indirizzata al controllo ravvicinato del territorio⁴⁴, ma talora anche al 'filtraggio' ed alla mediazione dei conflitti presenti nello stesso.

A questo riguardo è appunto fuor di dubbio che l'attenzione rivolta ai compiti di polizia⁴⁵ e di ausilio all'attività giudiziaria penale di tali funzionari costituisca un campo di indagine privilegiato, perché mette in luce problematiche quali le difformità tra norma e prassi nel loro agire quotidiano, i rapporti di collaborazione/concorrenza con istituzioni operanti all'incirca nello stesso ambito geografico (preture *in primis*, ma anche autorità comunali), e, più in generale, il riparto di competenze tra giustizia ed amministrazione nel Lombardo-Veneto, col suo peculiare assetto rispetto ad altre realtà dell'Impero.

Ancor più interessante risulta lo spoglio dei processi penali, il cui esame consente di scavare proprio nei diversi aspetti di tale attività, che incideva notevolmente sulla vita delle comunità

⁴² R. J. EVANS, *The 'Dangerous Classes' in Germany from the Middle Ages to the Twentieth Century*, in R. J. EVANS (ed), *The German Underworld. Deviants and Outcasts in German History*, London 1988, p. 13.

⁴³ M. DINGES, *The Use of Justice As a Form of Social Control in Early Modern Europe*, cit., pp. 163, 172, 173, *passim*. Sulle tensioni socio-economiche che si potevano generare nelle campagne in occasione di gravi crisi, Martin Dinges, *ibidem*, p. 166, aggiunge: «Here justice is pragmatically exploited by the local upper classes and occasionally also by the middle classes precisely to ensure the unequal distribution of wealth».

⁴⁴ Particolarmente significativa appare, in quest'ambito, la possibilità di vedere il commissario in azione con i colleghi di altri distretti. Il territorio vicentino, di cui ci si occuperà nello specifico nel prossimo capitolo, offre uno spaccato significativo a tale riguardo, perché comprende realtà molto diverse tra loro, pure da un punto di vista geografico: vale a dire distretti di pianura, di collina, di montagna e, soprattutto, di confine (con altre province e, addirittura, con il Tirolo). Per informazioni specifiche su alcuni distretti vicentini, si rimanda al capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* del presente lavoro.

⁴⁵ Sui poteri di polizia dei commissari distrettuali, sul loro abuso sanzionato e sui contrasti in merito con i pretori, si rimanda ai capitoli *Commissari alla sbarra, I rapporti con i diretti superiori e Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro.

locali, attraverso arresti, perquisizioni, raccolta di informazioni sulla 'fama' delle persone, anche tramite l'azione di 'confidenti', ma che doveva nel contempo fare i conti con il controllo sulla 'legalità' di tale operato e con le sopraccitate garanzie offerte all'individuo proprio dal Codice Penale Universale Austriaco⁴⁶.

Inoltre, la conformazione istituzionale e formale del processo penale può, secondo Povo, «svelare il reale spessore delle tensioni in gioco, le gerarchie di potere direttamente coinvolte e, in definitiva, la sua valenza politica»⁴⁷. Di conseguenza viene da sé che le carte d'archivio consentano una percezione della complessa e sfaccettata realtà del processo penale appunto «assai più ricca di echi e di suggestioni rispetto alle parole ufficiali di codici e trattati»⁴⁸.

Certo in questo tipo di analisi occorre grande cautela. E' opportuno tenere a mente gli avvertimenti di Richard J. Evans:

«In the 1960s and 1970s, historians of crime and deviance were mainly concerned to make general statements linking crime and penal policy on the one hand, and large-scale historical processes such as industrialization, modernization and the growth of the nation-state on the other. They often used elaborate and highly technical quantitative techniques in doing so. While this produced a great deal of significant research, it did not produce very many readable books. The human dimension tended to disappear beneath a mountains of statistics»⁴⁹.

⁴⁶ Prima di entrare nel vivo di tale analisi, però, è opportuno accennare brevemente alle caratteristiche del fondo processuale consultato. Trattasi, appunto, dell'imponente fondo processuale penale dell'Archivio di Stato di Vicenza, identificato dalla denominazione *Tribunale Penale Austriaco* o *Tribunale Criminale Austriaco* (d'ora in avanti si userà sempre la prima denominazione), riguardante proprio l'attività del tribunale provinciale di quella città, organo giudicante che, per alcuni decenni, estese la propria giurisdizione su un vasto territorio, che comprendeva, oltre all'odierna provincia berica, pure alcune fasce delle attuali province di Padova e di Verona. Del fondo archivistico, in realtà, non si possiede alcun inventario, anche se un buon criterio di orientamento è fornito dalla successione cronologica. A questo proposito, le frequenti consultazioni del complesso documentario (non solo del sottoscritto, ma soprattutto del prof. Claudio Povo e dell'amico e collega Andrea Savio) consentono di dare dello stesso, relativamente ai fascicoli processuali, la seguente indicazione di massima: circa 2200 buste relative agli anni 1831-1864, più una serie cospicua di buste, non precisamente quantificabili, per gli anni '20. Ciò, comunque, non incide minimamente sulla valutazione in base alla quale ci si trova di fronte al fondo processuale che insiste sul periodo cronologico legato alla 'seconda' ed alla 'terza dominazione austriaca', di gran lunga più importante per tutte le Province Venete, e l'unico che consenta quindi, tra l'altro, pure la formulazione di riflessioni che poggino su dati quantitativi di una certa attendibilità. La minor precisione nella determinazione del numero di buste relative agli anni '20 dipende, invece, anche da una diversa e meno agevole collocazione delle stesse nei depositi. In ogni caso non vi è di sicuro una continuità come quella garantita dal materiale che fa riferimento agli anni '30 e '40. Mi si permetta in questa sede di esprimere un sincero ringraziamento al dottor Giovanni Marcadella ed alla dottoressa Maria Luigia De Gregorio dell'Archivio di Stato di Vicenza, nonché a tutti i loro collaboratori, Luciana Oliviero *in primis*.

⁴⁷ C. POVOLO (ed), *Il processo a Paolo Orgiano (1605-1607)*, Roma 2003, p. XVI.

⁴⁸ G. ALESSI, *Il processo penale. Profilo storico*, Bari 2001, p. XI.

⁴⁹ R. J. EVANS, *Tales from the German Underworld. Crime and Punishment in the Nineteenth Century*, New Haven and London 1998, p. 1. A questo proposito, nel suo libro sulla realtà bolognese risorgimentale (ma non solo) già nel 1994 S. C. HUGHES, *Crime, Disorder and the Risorgimento*, cit., p. 260, scriveva tra l'altro: «The history of policing and public order in Bologna also reinforces an increasingly popular trend in Risorgimento historiography that stresses the role of local conditions and private interests over grand passion of nationalism in the making of modern Italy».

E, d'altra parte, «taken by themselves, rather than used as a clues to wider historical problems, 'microstudies' too remain at a level of analysis that is little more than trivial»⁵⁰.

A questo riguardo, bene si inseriscono nella tematica sopra dibattuta sul concetto di controllo sociale, formale ed informale, anche i rilievi mossi dallo stesso Evans sull'eredità rappresentata dal pensiero di Michel Foucault intorno all'idea di *carceral society* emergente nell'Ottocento. Rilievi di cui non si può non tener conto nell'analizzare la succitata attività sul campo dei 'nostri' funzionari. Osserva ancora Evans:

«Foucault's interpretation... facilitated a more sophisticated, more critical view of the history of crime and punishment and contained some acute observations of the controlling impetus behind many of the institutions which it described... At the same time, however, Foucault... said little or nothing about the forces which brought about change in penal practice»⁵¹.

E proprio in questo senso riemerge il potere della *micro-history*, «to show how the detailed reconstruction of seemingly trivial past events from archival sources can revise arguments drawn from social science theory, historical philosophy and other, overarching general interpretations of the past»⁵²; un senso rinnovato, però, dalla consapevolezza appunto che «micro-studies have to be undertaken with reference to wider contexts if they are to contribute to our understanding of history's wider issues. They are much more than mere 'case studies' whose function is to illustrate previously arrived-at conclusions about historical issues on the larger scale: they can contribute... to changing our vision of those issues by looking at them from an unfamiliar angle»⁵³.

Nel nostro caso, dunque, cercando di delineare, attraverso i processi penali, la possibile attività di controllo sociale e di eventuale mediazione dei conflitti svolta dal commissario all'interno delle comunità del proprio distretto, fare riferimento ad una *larger scale* significa pure interrogarsi su questioni quali l'influenza esercitata dalle stesse comunità (o da parte di esse) sui comportamenti giuridici collettivi e la fiducia nell'autorità e nelle procedure da tale autorità seguite (che è cosa ben diversa dalla fiducia nella persona che detiene l'autorità) e che infatti a buon diritto Lawrence Friedman chiama «legittimità»⁵⁴, distinguendola tra l'altro nella «legittimità primaria dell'autorità suprema» ed in quella «derivata» di chi (come gli stessi commissari distrettuali, ma anche i pretori ed i magistrati di prima istanza) può avere «il dovere di giustificare i propri atti o di mostrare di collegarsi in qualche modo con l'autorità e

⁵⁰ *Ibidem*, p. 4.

⁵¹ *Ibidem*, pp. 213-214, *passim*.

⁵² *Ibidem*, p. 214.

⁵³ *Ibidem*, p. 222.

⁵⁴ Si veda, a tal proposito, L. M. FRIEDMAN, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, cit., p. 201.

con la legittimità superiore»⁵⁵, senza dimenticare che «le istituzioni interagiscono tra loro: le persone che in esse lavorano hanno dei superiori e degli inferiori; esse desiderano fare bene il loro lavoro; esse hanno propri valori; esse intendono soddisfare le pretese che loro vengono rivolte dall'interno e dall'esterno delle istituzioni stesse, desiderano assicurarsi apprezzamento ed evitare -se possibile- le grane ed il biasimo»⁵⁶ tutelando il proprio ruolo e, in alcuni casi, cercando pure di mantenere o di aumentare il proprio potere.

Ma anche la scelta (o non scelta) del linguaggio usato dai commissari nei propri scritti può aiutare a comprendere la natura dei rapporti da questo funzionario intrattenuti con la comunità di riferimento o con le altre istituzioni (di qualsiasi ordine grado) in essa operanti, pur avendo a mente che è sempre in agguato per il ricercatore il rischio di immedesimarsi nell'interpretazione degli avvenimenti e nel punto di vista dell'estensore degli scritti medesimi⁵⁷.

Ciò comporta una serie di problemi interpretativi delle «descrizioni»⁵⁸ trasmesse a loro volta dai fascicoli processuali; documentazione di straordinario rilievo etnografico che ci rinvia appunto ad una molteplicità di fatti interpretati da funzionari impegnati a trattare gli stessi come comportamenti penalmente rilevanti⁵⁹.

Questi testi, infine, esprimono anche, pur attraverso una serie di condizionamenti di cui si è detto, «aspetti rilevanti di *culture* che per la loro inferiore posizione sociale, oppure per il ruolo subordinato cui sono state sottoposte dal processo gerarchico, si manifestano necessariamente in una dimensione che riflette solo apparentemente o parzialmente il contesto antropologico di cui esse sono espressione»⁶⁰.

⁵⁵ Sui concetti di legittimità primaria e legittimità derivata, si veda *ibidem*, pp. 391-392.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 472.

⁵⁷ Questo rischio è richiamato esplicitamente, ad esempio, da P. BRUNELLO, *Ribelli, questuanti e banditi*, cit., p. 2.

⁵⁸ Espressione mutuata da C. POVOLO, *La selva incantata*, cit., p. 19.

⁵⁹ Si veda, *ibidem*, pp. 19-20.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 43.

CAPITOLO II

COMMISSARIO, COMMISSARI

L'interrogatorio

Il 30 agosto 1823 il commissario distrettuale di Conselve, Luigi Cega¹, così scriveva alla pretura del posto:

«Comparve nella mattina di ieri a quest'ufficio il Sig. Pietro Canella abitante di Rottanuova Sezione del Comune di Cavarzere, indicandosi Ispettore di quella Contrada, e riferì che nel Prato de' Cavalli di questa Fiera uno se ne trovava che tempo fa era stato derubato in quella Sezione di proprietà delli Fratelli Giuseppe e Domenico Campaci detti Billo ivi dimoranti. Assunta da quest'ufficio la regolare deposizione, ed avendo chiesto il Canella che il cavallo predetto fosse tosto ridotto ad uno stallo pubblico, fu a cura del sottoscritto fatto tradurre in questo di Giovanni Battista Mattano [?]. Giunto questa mattina il proprietario del cavallo Giuseppe Campaci detto Billo di Rottanuova, invitato dall'Ispettore Canella fu fatto comparire a quest'Ufficio e vennero assunte le sue deposizioni dietro il riconoscimento da esso fatto del cavallo ch'era di sua proprietà. In seguito poi fu chiamato il negoziante del cavallo che unitamente ad altro numero era il possessore nella presente Fiera, e da questo pure assunte furono in via sommaria le sue deposizioni. Si rimettono pertanto a codesta R. Pretura le carte tutte relative per la relativa regolare Procedura»².

Luigi Cega comunicava dunque (in brutto stile) alla pretura il fatto che durante la fiera locale era stato messo in vendita un cavallo riconosciuto da un compaesano del legittimo proprietario come rubato a Cavarzere (nel distretto di Chioggia).

Il commissario allegava all'informativa quello che lui stesso definiva il *costituto sommario* dell'espositore dell'animale alla manifestazione; non un semplice accertamento di identità:

«Fatto comparire innanzi a Noi Luigi Cega Regio Commissario Distrettuale di Conselve [...] il così indicato Battaglia Giuseppe ed ammonito a dire la verità fu interrogato:

D. Sulle generali.

R. Mi chiamo Battaglia Giuseppe detto Cocchio, abitante a Montebelluna, Provincia di Treviso, figlio del vivente Sebastiano, di condizione negoziante di cavalli, nubile e cattolico.

D. Richiamato ad esibire i ricapiti de' quali egli è possessore per essersi trasferito in questo Capoluogo Distrettuale.

¹ Luigi Cega, ex 'franco muratore', nel 1817 già cancelliere del censo a Noale e quindi a Piazzola; commissario a Conselve dal 1821 al 1825, quando assunse il medesimo incarico a San Donà; dall'anno successivo a Teolo, dove rimase fino alla pensione (nel 1841).

² Questa comunicazione del 30 agosto 1823, così come tutta la documentazione attinente al presente caso, è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1823*, b. 83. Il sottolineato è mio.

R. Ecco il mio Passaporto rilasciato dall'I. R. Delegazione Provinciale di Treviso in data 3 giugno e validato per mesi 4³.

³ A proposito del sistema dei passaporti, A. GESELLE, *Passaporti ed altri documenti di viaggio. Modalità e controllo del movimento in territorio veneto*, in D. CALABI (ed), *Dopo la Serenissima. Società, amministrazione e cultura nell'Ottocento veneto*, Venezia 2001, pp. 370-378, *passim*, afferma: «La normativa compiuta sui passaporti e sul trattamento degli stranieri, creata con la legge napoleonica dell'11 giugno 1811... rappresentò per tutte le autorità locali un importante punto di riferimento nella giungla di decreti e notificazioni che si stava sistematicamente chiudendo attorno a loro... Le prescrizioni austriache che integravano la legge italiana con il risultato di relativizzarne la funzionalità, erano finalizzate innanzitutto a ridefinire le competenze connesse all'emissione dei passaporti... Una chiara distinzione tra estero ed interno veniva stabilita soltanto nel 1816, dopo che il nuovo governatore veneziano Conte Goëss, per facilitare l'evasione delle pratiche sui passaporti, aveva insistito con la *Polizeihofstelle* di Vienna sulla necessità che 'soltanto gli paesi stranieri venissero intesi come estero ma non le provincie ereditarie'. Veniva così concesso alla direzione generale della polizia e ai nuovi delegati provinciali di rilasciare ai loro amministrati passaporti per l'interno per tutte le altre provincie della monarchia...». I passaporti per l'estero potevano concederli solo il presidio di governo che, in quelle occasioni, riceveva sempre preventivamente informazioni riservate sul richiedente da parte della stessa direzione generale: per alcuni casi riguardanti funzionari commissariali, si vedano i rispettivi fascicoli nominativi che si trovano in ASV, *Presidio di Governo 1830-1834*, IV, b. 683. Precisa Andrea Geselle, *ibidem*: «La competenza del governo veniva limitata al rilascio di passaporti a commercianti in viaggio per affari e a petenti che potevano dimostrare di doversi recare all'estero a causa di urgenti affari di famiglia. I passaporti per quest'ultima categoria di persone non potevano oltrepassare la durata di sei settimane. Tutti gli altri passaporti per l'estero si dovevano richiedere alla Cancelleria aulica che, di comune accordo con la Cancelleria di Corte e di Stato, doveva sottoporre le pratiche all'imperatore in persona... Ma già nel maggio del 1816 i governatori del Veneto e della Lombardia, venivano autorizzati, a condizione di inviare ogni tre mesi appositi registri a Vienna, al rilascio di passaporti con validità massima di un anno, con esclusione di quelli richiesti per fini puramente turistici... In seguito alla nuova suddivisione territoriale del Regno Lombardo-Veneto, dal primo gennaio 1816, il Veneto non era più ripartito in sette dipartimenti ma in otto provincie. Il raggio di movimento permesso dalle carte d'iscrizione (a partire dal 1812, con la nuova legge sui passaporti, per viaggiare nel dipartimento soltanto, era richiesto un certificato rilasciato dal podestà, sindaco o commissario di polizia del proprio comune o circondario, attestante l'iscrizione nel ruolo generale della rispettiva popolazione) si era quindi notevolmente ridotto, limitandosi al territorio di una sola provincia. Inoltre, in base alle prescrizioni austriache, i passaporti per l'interno necessari per uscire dalla propria provincia, dovevano essere rilasciati dai delegati che amministravano le provincie, sostituendo così i prefetti napoleonici, compito prima affidato ai vice-prefetti, la cui presenza capillare sul territorio era paragonabile a quella dei nuovi commissari distrettuali. Fin dall'inizio i delegati, come del resto i fatti stessi, denunciavano l'inadeguatezza di questa disposizione all'effettivo traffico della popolazione veneta. Il rilascio di centinaia di passaporti per l'interno, che gli strati più poveri della popolazione richiedevano regolarmente per uscire dalla propria provincia in cerca di lavoro, causavano, in particolare, alle delegazioni delle provincie di montagna un notevole gravame di lavoro e ai petenti passaporto un inutile dispendio di tempo e di soldi. Siccome il governatore Goëss era del parere che 'la riforma del sistema amministrativo non' doveva 'portare una restrizione nel vigente sistema con pregiudizio degli abitanti', già nel marzo del 1816 autorizzava tutti i commissari distrettuali al rilascio di passaporti per l'interno del Regno Lombardo-Veneto con validità limitata a tre mesi... Per gestire in modo più funzionale questo enorme traffico, il governatore estendeva la competenza dei commissari distrettuali in materia di passaporti anche alle provincie ereditarie. Riguardo ai passaporti per l'interno, già al chiudersi dell'anno 1816, nonostante le disposizioni austriache, era stata di fatto ripristinata la vecchia distribuzione italiana delle competenze per il rilascio, per permettere così una più tempestiva ed efficace evasione delle pratiche ed una reale presa del sistema sul territorio... Però mentre il governatore Goëss e anche il suo successore conte Inzaghi si erano dimostrati sempre propensi ad agevolare la mobilità della popolazione veneta, tollerando a questo fine anche il ripristino di regole non previste dalle disposizioni austriache sui passaporti, i governatori Conte Spaur e Conte Palffy, che amministravano il Veneto negli anni trenta e quaranta, cercavano di spogliare il sistema veneto dei passaporti dai suoi particolarismi. Scontrandosi con gli effettivi bisogni di mobilità dell'economia e della popolazione veneta questi tentativi non furono però coronati dal successo»: il sottolineato è mio. Specifica M. MERIGGI, *La cittadinanza di carta*, in «Storica», 16, 2000, p. 116 e n. 12, p. 116: «Dunque un quadro vivacissimo degli scarti tra norme e realtà applicativa... Conservata in buona sostanza in vigore la normativa in materia di età napoleonica... Con una differenza, però, essenziale tra Lombardia e Veneto. Mentre nella prima, infatti, delle due parti del regno Lombardo-Veneto la validità della carta d'iscrizione venne estesa a livello regionale, nella seconda rimase circoscritta a quello provinciale». E sempre M. MERIGGI, *Sui confini dell'Italia preunitaria*, in S. SALVATICI (ed), *Confini: costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni*, Soveria Mannelli 2005, pp. 46-48, *passim*, aggiunge: «E tuttavia risultava durante la Restaurazione tutt'altro che infrequente il caso di emigranti stagionali dalle aree di montagna che continuavano a muoversi come avevano sempre fatto, ovvero attraversando

D. Sul motivo della sua venuta a questa parte.

R. Ad oggetto di poter negoziare nella presente Fiera con n. diecinove cavalli di mia proprietà, de' quali sino ad ora ne [?] quattro soltanto.

D. Indicare la provenienza del cavallo creduto derubato e presentemente rimesso al pubblico stallo.

R. Nel giorno 26 andante mese ebbi a verificare un baratto con certo Domenico Roggia nella pubblica piazza di Castelfranco ma abitante per domicilio in Poggiana e colla mediazione di Giacomo Poloni di Galliera e Giuseppe Vaniali di Loria con l'aggiunta di tre Luigi d'oro ed un tallero a carico del Roggia per il quale pagamento mi lasciò una cambiale.

Null'altro importante da sapersi sul presente argomento, venne chiuso il presente costituito e confermato dal deponente»⁴.

Ma Cega non si fermò qui, perché il giorno stesso in cui avvisò la pretura, aveva appunto già portato a termine un altro interrogatorio, quello del legittimo proprietario del quadrupede, giunto appositamente da Cavarzere nel primo mattino di sabato⁵. Il funzionario gli chiese semplicemente se il cavallo allora allo stallo era stato riconosciuto e lo esortò ad indicare con precisione l'ora del furto (l'animale stava pascolando di notte in un terreno preso in affitto dal

liberamente valichi incustoditi, per farsi poi magari sorprendere in Stiria od in Carinzia muniti semplicemente di un informale certificato di riconoscimento rilasciato loro dal parroco del paese... Anche lungo il corso del Po, sulle cui sponde, da Mantova alla foce, si affacciavano ben quattro Stati diversi (Lombardo-Veneto, Ducato di Parma e Piacenza, Ducato di Modena e Reggio, Stato Pontificio), le autorità confinarie finirono per abituarsi a sopportare l'esistenza di fatto di una vasta zona franca - quasi una comunità-stato autonoma, formata da frammenti territoriali dei quattro Stati sopra ricordati - dal momento che non c'era verso di convincere le popolazioni locali ad adeguare le loro plurisecolari pratiche di rapporto con lo spazio alle prescrizioni statali»: il sottolineato è mio. Sui casi di trasgressione di questa complicatissima disciplina, infine, commentando una ricerca di Andrea Geselle, M. MERIGGI, *La cittadinanza di carta*, cit. pp. 118-119, afferma: «Le statistiche rinvenute da Geselle non ci parlano, a dire il vero, di una densità particolarmente elevata di trasgressioni scoperte e punite; ma, come osserva persuasivamente l'autrice, la modestia di quelle cifre è solo la spia dell'incapacità, da parte delle autorità, di reprimere efficacemente una pratica sociale talmente diffusa da riuscire di fatto incontrollabile. Ed il discorso, evidentemente, vale tanto per i confini di Stato quanto per quelli interni, tra provincia e provincia. Insomma: al di fuori delle strade postali, e tra una stazione di confine fluviale e l'altra, per decenni chi per un motivo o per l'altro voleva muoversi ha probabilmente continuato a farlo come aveva sempre fatto, ignorando la moderna nozione di Stato»: il sottolineato è mio. Anche la documentazione archivistica non strettamente processuale su tali trasgressioni è estremamente differenziata: a titolo meramente esemplificativo si rinvia ad un caso del settembre del 1835 di un agente comunale di Tombolo (distretto di Cittadella) che esigeva una tassa arbitraria di 10 centesimi per istruire ogni pratica di rilascio di passaporto da parte del commissario distrettuale (ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Riservato 1835-1837*, fondo non inventariato); ad un secondo caso del febbraio 1836, con un richiamo della direzione generale di polizia ai commissari superiori (ma anche alle autorità politiche) perché intensificassero i controlli sui passaporti dei cantanti e dei comici che troppo spesso giravano per le province dell'Impero con i documenti scaduti o non vidimati (ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Politico 1836-1837*, fondo non inventariato); ed, infine, ad un terzo caso di conflitto tra un commissario distrettuale intenzionato a rilasciare un passaporto ad un notaio contro il parere della camera notarile di Udine nel luglio del 1846 (la documentazione relativa a questo caso è contenuta all'interno di un fascicolo sul commissariato di Maniago, che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6949). Tutte vicende che fanno dunque pensare ad un sistema dei passaporti non troppo severo e all'esistenza di una mobilità magari rischiosa, ma non eccessivamente limitata: per una veloce panoramica su alcuni tra i distretti veneti più impegnativi sotto questo profilo, si rimanda al paragrafo *Comuni e distretti* del capitolo *Distretto, distretti: i rapporti con i poteri locali* del presente lavoro. La ricerca più esaustiva su questo argomento rimane quella di A. GESELLE, *Bewegung und ihre Kontrolle in Lombardo-Venetien*, in W. HEINDL - E. SAURER (edd), *Grenze und Staat. Passwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatsrecht und Fremden gesetzgebung in der österreichischen Monarchie 1750-1867*, Wien 2000, pp. 347-515.

⁴ ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1823*, b. 83. Le lettere D ed R maiuscole stanno per domanda e risposta. Il sottolineato è mio.

⁵ Questo a testimonianza del fatto che, pur essendo l'ufficio distrettuale ufficialmente aperto tutti i giorni dalle nove alle sedici (eccetto la domenica), in caso di necessità il commissario non conosceva orari. A tale proposito, si rimanda alla *Premessa* ed alla relativa nota 8 del capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro.

Campaci stesso). Seguì quindi una domanda a bruciapelo, e cioè se il Campaci avesse «partecipato tal furto a qualche ufficio». Il Campaci non solo negò categoricamente, ma si disse pronto pure a fornire testimoni per identificare il cavallo medesimo. Cega, infine, insistette per un'ulteriore verifica e chiese che gli venissero descritti dal presunto proprietario «i connotati del cavallo all'atto del furto».

Al di là del prosieguo e quindi dell'esito processuale della vicenda, è interessante innanzitutto notare come per la denuncia di un fatto criminoso si ricorresse spesso alle più svariate autorità: alla deputazione comunale, alla pretura (come il Campaci), al commissario distrettuale (come il Canella), ed anche, pur meno frequentemente, al parroco.

Si tenga presente che, se una deputazione comunale veniva «notiziata» su di un fatto criminoso compiuto nel proprio territorio, aveva l'obbligo di informarne subito il giudizio criminale nel caso in cui i delitti scoperti fossero avvenuti nel primo distretto della provincia (cioè quello del capoluogo), oppure, negli altri distretti, la competente pretura, con, però, contestuale comunicazione anche all'autorità politica (attraverso un duplicato della denuncia inviata alla pretura medesima). A questo proposito la circolare del governo veneto del 7 agosto 1822 risultava inequivocabile:

«Circolare Governativa alle Delegazioni, e Direzione Generale di Polizia, che comunica prescrizioni nel modo di praticare le denunce dei delitti.

In seguito a richiesta dell'Imp. R. Tribunale d'Appello Generale, ed avendo anche fatta attenta riflessione al senso del § 228 della prima parte del Codice dei delitti, e delle pene, non che all'articolo 154 del regolamento 4 aprile 1816 per l'amministrazione Comunale, questo I. R. Governo ha disposto sul modo di praticar le denunce dei delitti quanto segue:

1. Le Deputazioni dei Comuni, nei quali verranno commessi fatti criminosi, dovranno mandarne denuncia subito direttamente al Giudizio Criminale, se i delitti scoperti saranno avvenuti nel Distretto I della Provincia; e di quelli avvenuti negli altri Distretti sarà mandata la denuncia alla competente Pretura forense.

2. Contemporaneamente dovranno anche le Deputazioni Comunali spedire alla rispettiva loro superiore Autorità politica distrettuale un duplicato della denuncia, che avranno direttamente mandato all'Autorità giudiziaria.

Codesta Delegazione s'incaricherà di diramare nella sua identità questa istruzione a tutte le Autorità politiche e comunali che ne dipendono, onde sia d'ora in poi scrupolosamente osservata, interessando moltissimo alla migliore amministrazione della giustizia punitiva, che siano prontamente denunciati li fatti delittuosi al competente foro criminale per l'immediata procedura, e cognizione dei caratteri dei delitti, e dei delinquenti»⁶.

⁶ Circolare 7 agosto 1822 n. 166, n. 24266-2317 Prot., *Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle Province Venete*, X, pt. I, Venezia 1822, in ASVE, *Biblioteca legislativa*, b. 62. Si ricordi inoltre che in tutti i comuni non capoluoghi di distretto (nel quale l'iniziativa spettava al commissario), le mansioni di polizia e la relativa corrispondenza erano affidate ed esercitate da uno solo dei deputati indicato dal delegato provinciale e detto anche 'deputato politico'. A tale riguardo, si rimanda al paragrafo *Comuni e distretti* del capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* del presente lavoro. Il paragrafo 228 Parte I, Sezione II del *Codice Penale Universale Austriaco* (d'ora in avanti *Codice, ndr*), citato nella circolare, recitava: «Tutte le magistrature, e tutti gli uffizj sono in dovere di denunciare senza ritardo al giudizio criminale, nel cui distretto si trovano, i delinquenti da loro scoperti, o in altro modo venuti alla loro cognizione». L'articolo 154 del Regolamento per l'attivazione della Regia Patente 12 febbraio 1816 (del 4 aprile dello stesso anno) con

Certo, al solito, tra norma e prassi potevano esserci differenze notevoli. Come già ricordato, non è raro trovare nella documentazione archivistica casi di commissari sollecitati direttamente da un privato; così come funzionari che tendono a muoversi autonomamente su imbeccata di alcuni «informatori»⁷, oppure, esclusi dalle indagini, che si attivano da sé perché si sentono ‘scavalcati’. Vedremo meglio in seguito che queste difformità rispetto alla normativa si concentrano, prevedibilmente, soprattutto nel periodo di rodaggio del sistema, gli anni venti. Specie dalla seconda metà degli anni trenta, infatti, ed in maniera più consistente negli anni quaranta, la crescente presenza di ‘nuove leve’, costituite dai commissari ‘giovani’, portò anche ad un maggiore rispetto delle procedure stabilite dalla legislazione e delle autorità giudiziarie periferiche⁸.

Pare inoltre che ci si rivolgesse al funzionario distrettuale, piuttosto che alla pretura, a seconda del rapporto di fiducia che si era instaurato con lo stesso. Si badi bene. Fiducia nella

riferimento ai cancellieri del censo, invece, stabiliva: «Esercitano una superiore vigilanza per l'adempimento delle Leggi politiche, ed in particolare modo vegliano perchè le Deputazioni comunali si adoperino per la scoperta de' rei e de' contravventori alle medesime, e perchè sia fatta l'immediata denuncia ai rispettivi Tribunali o Giudici competenti dei delitti, e delle contravvenzioni che giungono a loro notizia»: per un approfondimento di quest'ultimo argomento, si rimanda anche alla *Premessa* del capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro.

⁷ Per un approfondimento sulla figura dell'«informatore», si rinvia al paragrafo *Gli informatori* del presente capitolo.

⁸ L'accezione non solo anagrafica ed il complesso significato di questo termine (così come pure del termine ‘vecchio’), sono più volte chiariti soprattutto nell'*Introduzione* e nella prima sezione *La dinamica istituzionale* del presente lavoro. Per alcune considerazioni relative alle competenze dei commissari distrettuali in materia giudiziaria e di polizia, si rimanda al paragrafo *Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un 'identikit normativo'* dell'*Introduzione* ed ai capitoli *I rapporti con i diretti superiori* e *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro. In chiave comparativa, uno sguardo interessante sulla realtà del Trentino è offerta da M. BELLABARBA, *I giudici trentino-tirolesi della Restaurazione: prime ricerche*, in M. BELLABARBA - E. FORSTER - H. HEISS - A. LEONARDI - B. MAZOHL (edd), *Le élites in Tirolo tra Antico regime e Vormärz*, Atti del Convegno internazionale del 15-18 ottobre 2008 presso la Libera Università di Bolzano, Innsbruck-Wien-Bozen 2010, pp. 351-366 e da M. BELLABARBA, *Magistrati politico-economici, giudici e polizia nel Tirolo di primo Ottocento*, cit.. In Istria, invece, un unico funzionario, il commissario distrettuale, riuniva in sé pure le funzioni di giudice distrettuale, mancando anche lì, dunque, rispetto al Lombardo-Veneto, quella separazione tra competenze amministrative e giudiziarie, di derivazione napoleonica, in realtà mai completamente affermatasi sotto il governo asburgico, come sta a testimoniare proprio il ruolo ibrido e discusso di ausilio all'attività delle autorità giudiziarie da parte di un impiegato politico quale appunto il commissario distrettuale. Scrive a tale proposito M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., p. 313 e n. 9, p. 313: «Figure come quelle del commissario distrettuale o del pretore, così caratteristiche della campagna lombardo-veneta, esistono, anche sotto altro nome, soltanto nel Tirolo, nel Litorale, nella Carniola e nella Dalmazia (dove esse, peraltro, si fondono in un'unica figura a competenza mista, giudiziaria e amministrativa); vale a dire nei territori che durante il primo quindicennio del secolo hanno conosciuto l'organizzazione napoleonica, od un surrogato della stessa... Tutto ciò... non significa però che al di sotto del livello del circolo nelle province ereditarie dell'Impero non venissero erogate giustizia e amministrazione. Ma il fatto è che esse erano compito signorile, tanto in termini di reperimento di funzionari quanto di finanziamento delle strutture relative. Era la signoria fondiaria, e non un ufficio statale, a costituire la cellula base dell'organizzazione giudiziario-amministrativa».

persona che ricopriva quella carica, non fiducia nell'istituzione che rappresentava; il che avrebbe contribuito molto di più a corroborarne la legittimità⁹.

Non era raro, invece, che una deputazione comunale, nei casi più delicati per la comunità e per i suoi assetti, battesse più volentieri proprio la strada giudiziaria della pretura, 'dimenticandosi' talora di avvisare il solitamente informatissimo responsabile politico distrettuale, e cioè il commissario¹⁰.

Nel caso specifico, il commissario medesimo, una volta messo al corrente dell'accaduto, agì con ampia autonomia procedendo con dei «costituti sommari», a lui categoricamente vietati, come visto, sin dalla esplicita circolare governativa del 18 aprile 1819 n. 8764, dato il rischio che le testimonianze assunte senza rispettare i requisiti contemplati dal codice non potessero poi essere utilizzate in sede giudiziaria¹¹.

E' pur vero, d'altra parte, che, come nella succitata vicenda, le informazioni assunte dal commissario davano spesso l'avvio ad indagini più approfondite e servivano da base su cui «appoggiare gli esami» successivi: nella fattispecie, ad esempio, così si espresse il pretore di Montebelluna in data 4 dicembre 1823, anche perché così gli era stato comunicato, da parte del tribunale provinciale di Treviso, l'arrivo degli incartamenti relativi alla posizione del suo concittadino coinvolto nel misfatto.

Un secondo elemento da considerare è la proficua collaborazione tra autorità di diversi distretti per la soluzione del caso: idea di collaborazione che, almeno da quanto emerge nella prassi, risultava frequentemente ben più radicata nella mentalità dei funzionari di quella relativa alla cooperazione con le istituzioni interne appunto al distretto di appartenenza.

Infine, un interrogativo di carattere più generale: vi sono solitamente delle differenze tra gli interrogatori svolti da un commissario e quelli assunti da un pretore? I soggetti sentiti si comportano in modo diverso a seconda dell'autorità con cui interloquiscono?

Dunque, in linea di massima gli effetti risultano simili, almeno per quanto concerne l'aspetto che qui più interessa, e cioè la disponibilità a raccontare i fatti da parte dei testi: si rammenti, invero, che comunque sia i commissari (soprattutto) che i pretori rappresentavano le figure istituzionali fisicamente¹² e culturalmente¹³ più a contatto e quindi più familiari per gli

⁹ Per una riflessione teorica sulla differenza tra i concetti di 'fiducia' e 'legittimità', si rimanda al paragrafo *I commissari distrettuali come 'third party'* ed alla relativa nota 54 del capitolo *Giustizia penale e amministrazione* del presente lavoro.

¹⁰ Questa tendenza sembra rimanere costante fino al 1848; nel post-rivoluzione, invece, specie di fronte a delitti di carattere 'perturbativo' c'è un forte intervento della delegazione provinciale che spesso comporta una immediata chiamata in causa del commissario.

¹¹ L'importanza del significato di questa circolare è approfondita nella *Premessa* del capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro.

¹² A questo riguardo, si rimanda al capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro.

amministrati (parroci esclusi¹⁴). Rimaneva ovviamente come discriminante fondamentale il fatto che il commissario tendeva ad assumere dei costituiti più brevi e meno circostanziati rispetto al pretore, il quale, inevitabilmente, doveva sempre concentrarsi su quei particolari che avrebbero potuto costituire elementi di prova o indizi ai fini giudiziari (e ciò, nell'ipotesi dell'esame di un presunto colpevole, rendeva reticenti i malfattori più scafati), trascurando però di frequente ciò che stava al centro dell'attenzione del funzionario politico e che nella maggior parte delle occasioni si rivelava determinante per la risoluzione dei casi, ossia l'attenzione alle varie componenti del contesto comunitario entro il quale le violazioni della legge erano avvenute¹⁵.

Il commissario surclassato

Nel marzo del 1827, dopo aver già subito due furti, Sebastiano Panizzoni, macellaio in Cittadella, decise di esprimere il proprio disappunto al caposquadra del satellizio¹⁶, Alessandro Archiapati, il quale, svolte delle vere e proprie indagini, informò delle risultanze

¹³ Anche se la provenienza sociale della maggior parte dei commissari non faceva riferimento ai ceti popolari veri e propri. Per un approfondimento di questo tema, si rimanda alla *Premessa* del capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro.

¹⁴ Per un approfondimento del rapporto tra stato e chiesa, e più nello specifico, tra commissari distrettuali e parroci, si rinvia ai paragrafi *Il commissario-poliziotto mediatore, Cimiteri, deputati e sacerdoti, Il parroco* ed alla nota 86 del presente capitolo.

¹⁵ Per altri aspetti di questo argomento, si rinvia alla nota 56 del presente capitolo.

¹⁶ Il satellizio esisteva già sotto la Repubblica di Venezia e la prima dominazione austriaca (mentre, nel 1809, durante il Regno d'Italia napoleonico, il corpo era stato soppiantato dalla Gendarmeria). Con la Sovrana Risoluzione del 26 settembre 1819 si confermava l'operatività di questa forza, che venne sostituita dalle Guardie di Sicurezza e dalle Guardie Militari di Polizia (queste ultime limitatamente a Venezia ed alle altre città capoluogo delle Province Venete) solo nel 1832-1833. Del satellizio nelle Province Venete parla appunto nel suo saggio C. ROSSI (in press), *La riorganizzazione del Satellizio nelle province venete (1814-1819)*, in S. MORI - L. TEDOLDI (edd), *Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario*, Atti della Giornata di studi di Bergamo 28-29 gennaio 2010, Soveria Mannelli, pp. 203-226. Scrive a proposito delle forze di polizia N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, cit., pp. 127-128: «La Polizia si avvaleva di una forza militare, la Gendarmeria, di origine napoleonica, conservata e riorganizzata con notificazione 1° novembre 1817: questo in Lombardia, perché la Gendarmeria non fu invece introdotta - per il parere contrario del conte Lazanski, presidente della Commissione aulica di organizzazione centrale, e dello stesso Imperatore - nelle province venete, dove fu conservato il vecchio Satellizio, sostituito nel 1832 dalle *Guardie militari di polizia* nelle città capoluoghi di provincia e dalle *Guardie civili di sicurezza* nel territorio. Gendarmeria e Guardie dipendevano per l'organizzazione - reclutamento, istruzione, disciplina - dalle Direzioni generali di polizia di Milano e di Venezia, ma potevano ricevere ordini ed essere utilizzate dalle autorità politiche, come i Delegati provinciali e i Commissari distrettuali; poteva inoltre avvalersene per i propri compiti istituzionali, la magistratura. Dopo il 1848, la Gendarmeria verrà estesa dalla Lombardia alle altre province dell'Impero, subendo qualche modifica anche nelle province italiane, ma conservando sostanzialmente i compiti che aveva in precedenza». Per un approfondimento sull'organizzazione delle forze di polizia, con riferimento pure ai dibattiti viennesi in materia, si vedano A. SANDONA¹, *Il Regno Lombardo-Veneto 1814-1859*, cit., pp. 171-174 e soprattutto S. MORI, *La polizia fra opinione e amministrazione nel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 563-575. Si rimanda, inoltre, ai capitoli *I rapporti con i diretti superiori* e *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro. Una panoramica sulle diverse forze di polizia operanti nelle Province Venete, si trova invece in V. GUAZZO, *Il funzionario pubblico, ossia manuale pratico-disciplinare peggli impiegati regii*, cit., pp. 370-388. Una copia del Regolamento per la Guardia di Sicurezza approvato con Sovrana Risoluzione 15 settembre 1832 si trova in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 492, mentre per lo specifico delle guardie comunali e delle guardie campestri, si veda C. STEFFANI, *Manuale per l'amministrazione dei comuni del Regno Lombardo-Veneto*, parte II, cit., pp. 337-345.

delle stesse innanzitutto la pretura e solo successivamente il suo diretto superiore gerarchico, il commissario Carlo Stefani¹⁷.

La pretura medesima, senza alcun indugio, si mosse, chiedendo pure la collaborazione della deputazione comunale e limitando l'intervento del funzionario distrettuale alla produzione di un certificato censuario della famiglia Cappello, cui apparteneva anche un certo Luigi, il maggior sospettato.

Nel suo rapporto, datato 27 maggio, lo Stefani in realtà lasciò intendere al magistrato locale che un commissario che operava coscienziosamente disponeva sempre di qualche informazione utile alle investigazioni che nessun altro inquirente poteva acquisire (parlò genericamente di «informazioni prese»¹⁸).

Il 26 giugno il tribunale provinciale di Vicenza si pronunciò per la sospensione del processo contro il Cappello per «difetto di prove legali»¹⁹.

L'aspetto più interessante dell'intera vicenda è senza dubbio rappresentato da questa esclusione del commissario distrettuale dalla fase investigativa del caso. E se è pur vero che il caposquadra del satellizio, l'Archiapati, era noto per il suo spiccato dinamismo (tanto che ancora nel 1836 un altro responsabile politico del medesimo territorio, Giovanni Dall'Oglio, se ne lamentava)²⁰, non si poteva nemmeno dire che lo Stefani fosse un commissario di primo pelo²¹.

Allora perché questa condotta così diversa e prudente rispetto al *modus operandi* intraprendente di un collega quale il Cega, visto in azione a Conselve nel caso qui sopra esaminato²²? Perché queste 'variazioni' di attivismo che ritroveremo più volte alternarsi nell'analisi di altri procedimenti?

Con buona approssimazione si può affermare che la differente linea di condotta è qui dettata per lo più da ragioni legate alle differenti personalità dei soggetti in questione. I due, infatti, erano all'incirca coetanei ed entrambi avevano alle spalle esperienze nell'amministrazione

¹⁷ Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1827*, b. 91. Per un dettagliato profilo biografico e professionale del commissario Carlo Stefani, si rimanda alla nota 23 del capitolo *Vita da commissari* e soprattutto alla nota 33 del capitolo *Commissari alla sbarra* del presente lavoro.

¹⁸ ASVI, *ibidem*.

¹⁹ Per un breve accenno alle principali caratteristiche del processo penale, si rimanda al paragrafo *Giustizia penale asburgica e controllo sociale* del capitolo *Giustizia penale e amministrazione* del presente lavoro.

²⁰ «E' troppo enfatico nelle sue denunce e oltrepassa quasi sempre il limite della verità»: questo giudizio del commissario di Cittadella Dall'Oglio sull'Archiapati è contenuto nel *Bollettino politico-amministrativo del IV trimestre 1836* inviato alla delegazione provinciale di Vicenza, che si trova in ASPD, *Commissariato Distrettuale di Cittadella, Riservato 1835-1837* (fondo non inventariato). Sui bollettini che i funzionari distrettuali dovevano inviare periodicamente ai loro diretti superiori, si rimanda appunto al capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro; per un breve profilo biografico del commissario Dall'Oglio, si rimanda alla nota 35 del medesimo capitolo.

²¹ Tra l'altro lavorava a Cittadella già dal 1823.

²² Si veda il paragrafo *L'interrogatorio* del presente capitolo.

napoleonica²³ (diverso invece, lo vedremo, è il discorso se ci si sposta nei decenni successivi)²⁴.

Infine, con il progressivo aumento della mobilità dei commissari stessi²⁵, anche per scoraggiare l'eventuale consolidamento di rapporti 'clientelari' con i notabilati locali e per rafforzare in tali funzionari la coscienza della propria autonomia, allora sì che in certi casi il *modus operandi* dissimile cominciò a dipendere pure dai distretti in cui in precedenza si era svolto il servizio.

Gli informatori

Si è detto che talora l'esclusione di un commissario dalle indagini poteva provocare pure l'effetto opposto di quello subito dallo Stefani nella vicenda appena esaminata, scatenando appunto l'inclinazione all'intraprendenza del soggetto in questione.

Così avvenne nel novembre del 1826 a Mure²⁶. In questo caso la vittima di un furto, Lorenzo Fontana, si rivolse, per denunciare il fatto, alla propria deputazione comunale, che allertò immediatamente la pretura di Thiene (competente per territorio), ma non il commissario di Marostica Bartolomeo Franco²⁷ (nella cui giurisdizione Mure si trovava).

Senza indugiare un secondo, il Franco stesso inviò all'ufficio giudiziario di Thiene una missiva dall'incipit ironico («Deve essere già stato partecipato a codesta R. Pretura dalla Deputazione di Mure il furto...»²⁸) nella quale affermava di essere oramai a buon punto con le indagini e di aver compiuto addirittura un'«ispezione» per recuperare la refurtiva (si trattava di biancheria).

Alla pretura fu subito chiaro che il commissario non poteva essersi mosso, se non dietro segnalazioni riservate avute da alcuni «informatori»; e decise quindi di lasciargli mano libera: il che fruttò in breve tempo l'individuazione del presunto responsabile in Giuseppe Zampieri,

²³ Per un approfondimento della tematica relativa all'influenza su questi funzionari 'vecchi' delle precedenti esperienze nell'amministrazione napoleonica, specie in 'oggetti di polizia', si rimanda alla *Premessa* del capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro.

²⁴ A questo proposito, si rinvia alle riflessioni espresse nel paragrafo *I 'vecchi' e i 'giovani'* del presente capitolo.

²⁵ Questo aspetto, con specifico riferimento anche al Presidiale Decreto del 26 novembre 1823, è analizzato nel paragrafo *Assenze (più o meno tollerate), trasferimenti (più o meno subiti), pensioni (più o meno meritate)* del capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro.

²⁶ Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1827*, b. 93.

²⁷ Bartolomeo Franco, cinquantasettenne (nel 1826), originario di Marostica, laureato a Padova ed abilitato con esame alla funzione di cancelliere del censo; già in quel ruolo a Marostica nel 1817 (dov'era stato anche segretario municipale) e quindi, ivi, commissario sino a fine carriera, nel 1835.

²⁸ Questa missiva è del novembre del 1826.

anch'egli di Mure, «individuo ozioso e sospetto» per il quale il commissario chiese alla delegazione provinciale di Vicenza addirittura l'applicazione del «precetto politico»²⁹.

Quando le risultanze delle indagini fecero entrare in gioco il tribunale provinciale della città berica, fu lo stesso tribunale a rendersi conto che era stata proprio l'azione investigativa svolta dal Franco a dare una scossa all'attività relativa all'accertamento del fatto delittuoso, tanto che il 19 gennaio 1827 spedì al commissario medesimo la richiesta (detta «requisitoria») di procedere all'arresto dello Zampieri. La risposta del Franco del 30 gennaio rappresenta un buon esempio di descrizione di tale procedura:

²⁹ Queste informazioni sono contenute in un secondo rapporto del commissario Franco alla pretura di Thiene del 10 dicembre 1826. A proposito del «precetto politico», N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, cit., p. 128, scrive: «L'ammonizione, l'obbligo di non allontanarsi dal luogo di residenza, il domicilio coatto in una determinata località, l'allontanamento in altra provincia dell'Impero, il bando - se si tratta di stranieri - da tutto il territorio dello Stato, la sorveglianza, l'avviamento a una casa di lavoro e d'industria. Queste 'misure di polizia' potevano essere adottate... nei confronti di delinquenti recidivi, di condannati per semplici trasgressioni di polizia, ma anche di elementi che senza aver mai riportato condanne erano ritenuti socialmente pericolosi o dalla condotta politica sospetta». Specifica a questo riguardo, F. BORTOLUZZI, *Il Precetto politico nelle province venete (1813-1850)*, in G. CHIODI e C. POVOLO (edd), *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Sommacampagna 2007, pp. 275-280, *passim*: «Il precetto politico è una misura di polizia con cui l'autorità cerca di limitare la libertà d'azione e movimento di soggetti ritenuti pericolosi. La maggior parte dei precetti vieta all'individuo l'accesso a luoghi, specie bettole e osterie, o a comuni, distretti e province. A questa sorta di bando s'aggiunge spesso il divieto di frequentare persone 'diffamate', di circolare nelle ore notturne e l'intimazione a trovare un lavoro stabile da cui trarre 'sufficienti mezzi di sussistenza'... I precetti durano solitamente un anno e sono rinnovabili alla scadenza, le pene per i trasgressori si chiamano 'comminatorie' e prevedono il carcere da uno a sei mesi. Con i precetti si colpiscono i soliti oziosi girovaghi e vagabondi, i sospetti ladri e malviventi, i baruffanti, gli imputati in processi criminali o politici dimessi per difetto di prove, i dimessi dal carcere per aver scontato la pena ma senza aver dato 'segnali di ravvedimento', e in genere tutti quegli 'individui che danno sospetto d'inquietudine alla pubblica tranquillità'... I precetti rappresentano un problema spinoso: la mancanza di regole chiare che ne definiscano limiti, scopi ed obiettivi provoca un gran numero di ricorsi da parte di soggetti che ritengono d'essere stati ingiustamente precettati. Inoltre il precetto è una misura ereditata dal passato, ed inserirla nel quadro del nuovo codice penale austriaco risulta cosa tutt'altro che semplice... I precetti rappresentano infatti una 'deviazione dal codice e dalle prescrizioni vigenti'... Non potendo», però, «da Venezia, conoscere l'attendibilità delle testimonianze e la situazione particolare di ogni comune, il governo teme che il precetto diventi non una misura preventiva a salvaguardia dell'ordine pubblico, quanto un mezzo per risolvere i tanti conflitti che insorgono all'interno delle comunità locali, - litigi tra famiglie, vendette trasversali, lotte di potere e invidie di vario genere - . E' per questo che fin dal 1819 un decreto governativo toglie ai commissari distrettuali il potere di emettere precetti riservandolo alle sole delegazioni provinciali e, per la provincia di Venezia, alla Direzione generale di polizia»: il sottolineato è mio. Tale Circolare 23 luglio 1819 n. 195, n. 19861 Prot., *Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imperial Regio Governo delle Province Venete*, VI, pt. II, Venezia 1819, in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 60, recita: «Circolare alle Delegazioni relative ai precetti Politici. E' pervenuto a notizia del Governo che alcuni Cancellieri del Censo si permettono di emettere dei precetti politici di loro propria autorità, senza averne avuto l'ordine, ed ottenuto il permesso della Regia Delegazione. Questa misura permessa soltanto, onde impedire ogni attentato alla pubblica sicurezza, dev'essere regolata dalla prudenza, giacché ogni abuso ne diverrebbe pericoloso alla società. S'incaricano quindi le Regie Delegazioni di diramare una Circolare ai Cancellieri del Censo loro dipendenti, vietando ad essi rigorosamente di rilasciare quindi innanzi alcun precetto politico per qualunque titolo, colla espressa dichiarazione che verrà proceduto a termini di rigore contro chi abusando d'una facoltà non sua contravvenisse al divieto presente. Il Governo è nella fiducia che non si ripeterà più simile abuso, ed è nella sicurezza che le Regie Delegazioni veglieranno con particolare cura per sopprimerli qualora accadessero, prendendo al caso quelle misure, o facendo quelle rappresentanze che fossero convenienti». Per approfondire altri aspetti relativi al precetto politico, si rinvia al saggio di Fabio Bortoluzzi citato in questa stessa nota.

«Esecutivamente alla pregiata Requisitoria di codesto I. R. Tribunale 19 corrente n. 154, qui pervenuta il 26 detto, venne da me immediatamente ordinato, e quindi dal Satellizio eseguito, l'arresto di Giuseppe Zampieri del fu Bortolo, di Mure che presentemente mi faccio premura di mettere a disposizione di codesto I. R. Tribunale. Devo peraltro prevenirlo che essendo già stato quest'individuo proposto per l'arruolamento forzato³⁰, converrà che prima che sia posto in libertà venga messo a disposizione della Regia Delegazione che va da me ad essere contemporaneamente prevenuta delle disposizioni a di lui riguardo date da codesto I. R. Tribunale».

E' chiaro che l'atteggiamento nei confronti del tribunale non può essere paragonato a quello beffardo tenuto con la pretura: eppure il commissario lascia intravedere, neanche troppo velatamente, il rapporto privilegiato che lo lega all'autorità politica provinciale della delegazione e conferma il fatto che, anche se non condannato al carcere dalla giustizia, lo Zampieri sarebbe stato comunque sottoposto ad un provvedimento di polizia, quale appunto l'arruolamento forzato³¹. La posizione del commissario medesimo, tra l'altro, venne confermata proprio da una successiva missiva al tribunale da parte della delegazione, nella quale si ribadiva il carattere «ozioso, vagabondo, di pessima condotta e fortemente sospetto» dello Zampieri e l'intenzione di destinarlo alla misura del suddetto arruolamento forzato (che

³⁰ Si ricorda che la leva militare di terra era normata dalla Sovrana Patente 17 settembre 1820 (una copia della stessa è rinvenibile in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 471), la quale, al paragrafo 64, si occupava proprio dell'arruolamento forzato, ossia della possibilità di destinare forzatamente alla leva, nell'intervallo tra le chiamate alle armi, «oziosi, vagabondi e scioperati nazionali»; non però i delinquenti veri e propri, prima che avessero scontato la pena (tra l'altro già con la circolare 18 dicembre 1832, ma con valore obbligatorio fissato solo con quella del 19 agosto 1845, si stabilì che per costoro sarebbe stato meglio servirsi della reclusione e quindi della deportazione). L'applicazione di tale misura spettava al delegato provinciale, procurava uno 'sconto' di coscritti al comune cui apparteneva il soggetto colpito dal provvedimento e non poteva comunque adottarsi nei confronti di chi non aveva più l'età necessaria per svolgere il servizio militare (si era selezionabili per lo stesso dai venti ai venticinque anni). Sull'abuso di questo strumento in ASV, *Governo 1845-1849*, L. 26, b. 7382, c'è un'interessante avvertenza di Ranieri al governo veneto datata 7 agosto 1845: «Il numero sempre crescente di arruolati forzatamente nei Reggimenti Italiani induce il dubbio fondato che non vengano costantemente osservate dalle Autorità le prescrizioni e discipline da cui è agevolata l'applicazione di questo straordinario provvedimento. Desidero perciò che con ogni energia venga inculcata alle Autorità dipendenti dal Governo la severa osservanza delle discipline medesime, dalle quali dipende essenzialmente e la giustizia del provvedimento e l'utilità del medesimo nei riguardi della pubblica sicurezza e del ravvedimento che si vuol conseguire coll'esercizio della militare disciplina». Ovviamente il governo inoltrò la comunicazione alle delegazioni provinciali ed alla direzione generale di polizia, anche se nella discussione interna al consiglio vi fu una nota polemica del relatore Barone Pascottini a cui non sembrava vi fosse stato un uso smodato di tale provvedimento, tanto più, sosteneva, che dal 1840 pochissimi erano stati i ricorsi esaminati (alla fine, tra l'altro, tutti respinti). In chiave comparativa, uno sguardo interessante sulla realtà del Tirolo è offerta da M. BELLABARBA (in press), *Magistrati politico-economici, giudici e polizia nel Tirolo di primo Ottocento*, cit., pp. 272-273 e nota 47 p. 273. Si rammenti, infine, che nelle procedure relative alla coscrizione, il ruolo del commissario distrettuale era un vero e proprio ruolo di collegamento tra i compiti assegnati alle autorità locali e quelli spettanti alla delegazione: in sintesi, si occupava di rettificare le liste di leva predisposte dai comuni applicando ad esempio le esenzioni previste, e, una volta che tali liste erano state esaminate a livello provinciale, creava le classi di arruolamento; in occasione dell'estrazione a sorte dei nominativi (cui partecipava anche il parroco) garantiva la presenza della forza pubblica per mantenere l'ordine e vedimava gli elenchi risultanti; infine, al momento della chiamata, un suo delegato (in genere un impiegato comunale di fiducia) accompagnava al capoluogo provinciale tutti i coscritti del distretto: per un approfondimento di questi aspetti, si rimanda alla sovrana patente del 1820 citata in questa stessa nota e si rinvia pure alla nota 108 del presente capitolo.

³¹ Tutto ciò sempre nella risposta alla requisitoria del tribunale provinciale del 30 gennaio 1827.

sarebbe stato disposto dallo stesso delegato)³². E così avvenne, dato che il processo allo Zampieri fu sospeso per difetto di prove legali il 20 luglio 1827.

Non vi è dubbio che Franco aveva agito con una marcia in più, grazie alla collaborazione dei misteriosi informatori di cui si diceva.

In un documento del 1822, il commissario di Asolo Angelo Zanardini, ben più esplicitamente, si era lamentato con le autorità superiori per il rilevante numero di ladri che infestava il suo distretto ed aveva identificato la causa di questo male non solo nella difficoltà di condannarli giudiziariamente attraverso il pieno rispetto del sistema delle prove legali, ma anche negli scarsi mezzi offerti appunto alle autorità distrettuali per sostenere le «spese di spionaggio»³³, solitamente definite in modo più riservato «spese per la prevenzione e la persecuzione dei crimini»³⁴.

Forma a parte, dunque, resta la sostanza del fatto che soprattutto osti e locandieri, ma anche parroci (e, specie in città, prostitute) rappresentavano uno ‘strumento di lavoro’ di cui servirsi con estrema cautela³⁵, ma al tempo stesso indispensabile per l’efficacia dell’azione investigativa di ciascun funzionario distrettuale³⁶.

L’elogio dei giudici

Il 12 dicembre 1826 Domenico De Gobbis, orefice in Treviso, subì un consistente furto di preziosi³⁷.

Prevedendo un possibile smercio degli stessi anche in altre province, molto opportunamente il tribunale del capoluogo della Marca diramò una comunicazione in merito a tutte le

³² Questa missiva della delegazione provinciale di Vicenza al tribunale provinciale della stessa città è del marzo 1827.

³³ Queste considerazioni del commissario Zanardini (per un breve profilo biografico del quale, si rimanda alla nota 51 del capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro), sono contenute nel fascicolo relativo ai *Prospetti statistici per il distretto di Asolo provincia di Treviso compilati da Angelo Zanardini I. R. Commissario del suddetto distretto l’anno 1822*, che si trova in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 540.

³⁴ Questa la definizione fornita anche, tra gli altri, da un personaggio in una circostanza nella quale non aveva nessuna necessità di nascondere la realtà fattuale: F. SCERIMAN, *Dei difetti del reggimento austriaco nei paesi veneti e degli opportuni rimedj*, cit., p. 40. Per alcune considerazioni relative all’opera di Sceriman, si rimanda al paragrafo *Le ragioni dei ‘vecchi’ e quelle dei ‘giovani’* del capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro. Per un suo profilo biografico analitico, si rinvia alla nota 120 del capitolo *La percezione del ’48* del presente lavoro.

³⁵ Per l’esame di un caso in cui nel 1829 al commissario di Montagnana Olimpio Barbieri sfuggì di mano la gestione di due ‘informatori-malfattori’, si rimanda al paragrafo *Scontro su tutta la linea* del capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro.

³⁶ Poco si è indagato finora su questo argomento. Per un’interessante riflessione sugli informatori lombardo-veneti che a metà Ottocento tenevano sotto osservazione la popolazione urbana per individuarne le inclinazioni politiche, si veda S. MORI, *Spiare il popolo nel primo Ottocento: gli informatori di polizia lombardo-veneti, interpreti dello spazio pubblico cittadino*, in «Acta Histriae», 17, 3, Koper 2009, pp. 527-550.

³⁷ Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1827*, b. 98.

delegazioni del Regno, nella speranza che prima o poi il ladro si facesse vivo da qualche parte per piazzare la refurtiva. E per sua sfortuna capitò nel distretto di Bassano, allora diretto dal commissario Paolo Angelini³⁸, il quale, allertato proprio da un orefice del luogo del fatto che si era più volte presentato ad un commesso della sua bottega un individuo sconosciuto con l'intenzione di vendergli dei gioielli (individuo successivamente fuggito la volta in cui a riceverlo fu lo stesso titolare del negozio), «dietro le praticate indagini», riuscì ad identificare il presunto colpevole in Antonio Marcon (detto Volpe) di Rosà, già precettato politico e «persona di gravissimi costumi». Dopo averne ordinato l'arresto³⁹ ed aver disposto la perquisizione⁴⁰ dell'abitazione del Marcon, che pare fosse stata preventivamente 'bonificata' dalla sorella dello stesso nonostante il commissario avesse agito tempestivamente tramite una soffiata, Angelini, convinto che il sospettato non avesse potuto muoversi da solo, si gettò a capofitto nella ricerca di possibili complici, riuscendo ad individuare, guarda caso attraverso

³⁸ Per un breve profilo biografico del commissario Paolo Angelini, si rimanda alla nota 57 del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro.

³⁹ Sui poteri di arresto di cui era provvisto il commissario distrettuale e sugli eventuali abusi degli stessi (con tutte le conseguenze del caso), si rimanda al capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro. Qui si aggiunge solamente il testo significativo della Circolare del governo veneto 25 giugno 1820 n. 42, n. 20460-1841 Prot., *Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle Province Venete*, VII, pt. I, Venezia 1820, in ASVE, *Biblioteca legislativa*, b. 62 :«*Circolare Governativa alle delegazioni con incarico di trasmettere entro li primi giorni cinque di ciascun mese il prospetto di tutti li detenuti politici del mese antecedente, invigilando che nessuno rimanga detenuto oltre il tempo prescritto*. Da alcune indicazioni dello stato dei detenuti politici ebbe il Governo a rimarcare, che non di rado trovasi destituito di ragione e di regolarità l'arresto di alcuni individui, e la lunga durata di esso, locché fa accrescere e rimarcare l'eccedente numero, che si riscontra in diverse carceri politiche. Per riparare o prevenire simili inconvenienti egli è quindi indispensabile, che d'ora innanzi cotesta Regia Delegazione trasmetta entro li primi cinque giorni di ciascun mese un prospetto di tutti li detenuti politici del mese antecedente indicando di essi: a)Cognome e nome b)Patria o domicilio c)Giorno di entrata d)Motivo della detenzione od arresto per traduzione a... o per condanna a... o per inquisizione politica o criminale e)Giorno d'uscita f)Osservazioni, cioè tradotto, o dimesso per. La Regia Delegazione ha stretto obbligo di usare tutta la vigilanza e sollecitudine per impedire che nessun individuo rimanga detenuto in quelle carceri oltre i limiti che le leggi prescrivono od autorizzano, o che le circostanze richiedono per la procedura rispettiva. A questo fine è mestieri che gli arrestati vengano rimessi immediatamente alla competente Autorità giudiziaria, e che senza ritardi abbia effetto il trasporto per quelli che sono destinati per altre carceri o luoghi di pena. Le stesse massime e prescrizioni debbono essere efficacemente indicate ai Commissariati distrettuali, ripetendo da essi un mensile prospetto analogo a quello dinanzi accennato, affinché la Regia Delegazione colla revisione del prospetto medesimo sia in grado di richiamare i rispettivi Commissari alla esatta osservanza delle sussepprese disposizioni, dovendo tanto la Regia Delegazione, quanto i predetti Commisarj ritenere, che sarà responsabile del proprio chiunque, per propria colpa, o ritardo sarà imputabile di aver cagionato una incompetente od abusiva, od irregolare od ingiusta detenzione di qualsiasi individuo».

⁴⁰ La perquisizione domiciliare era normata in generale dal paragrafo 272, Parte I, Sezione II del *Codice*. Nella prassi veniva autorizzata e disposta anche dai commissari distrettuali all'interno della loro azione di ausilio all'attività delle autorità giudiziarie; ma, esattamente come per tale azione, essendo la sua disciplina tutt'altro che ben definita, pare che dalla seconda metà degli anni '30, ed in maniera più consistente negli anni '40, la crescente presenza di 'nuove leve' tra i funzionari distrettuali, rappresentate dai commissari 'giovani', abbia portato anche in quest'ambito specifico ad un maggiore rispetto delle prerogative delle preture. Che il problema non fosse comunque risolto lo testimonia il vivace dibattito tra le massime autorità politiche e giudiziarie del Regno scatenato dalla successiva legislazione a riguardo, introdotta dalla Sovrana Risoluzione 22 maggio 1848.

una segnalazione dell'oste di Pove del Grappa⁴¹, un potenziale corresponsabile del furto, residente nel distretto di Fonzaso.

Solamente in seguito a tutte queste operazioni pensò di informare la pretura di Bassano, alla quale inviò un rapporto dettagliato con allegati la deposizione resa dall'orefice in commissariato ed il verbale della perquisizione compiuta dal vice-capo del satellizio. Alla pretura, pressoché tramortita dall'intraprendenza dell'Angelini, non restò che tentare di dare spessore giuridico alle accuse sollevate contro il Marcon (in realtà interagendo anche con altre preture locali).

Certo, non essendo stata rinvenuta la refurtiva, i margini per una condanna erano molto ristretti; ed infatti, come spesso accadeva, il processo fu sospeso per «difetto di prove legali»⁴².

Che tipo di reazione suscitò, a conti fatti, la condotta del commissario nel giudice del tribunale di Vicenza incaricato di occuparsi del procedimento? Considerò forse l'operato dell'Angelini debordante dalle sue competenze, poco rispettoso nei confronti della infastidita pretura di Bassano⁴³ (tenuta all'oscuro delle indagini) e, tutto sommato inconcludente, dato il mancato recupero dei gioielli? Assolutamente no. E si badi bene che si aveva a che fare con uno dei magistrati più abili sulla piazza di Vicenza, Bernardo Marchesini, del quale, tra l'altro, Claudio Povolo scrive:

«Era entrato a far parte del *consesso* giudiziario vicentino nel 1825. Una lunga attività, testimoniata in particolar modo dai numerosissimi *referati*⁴⁴, da lui stesi ed illustrati ai colleghi nel corso delle *sessioni criminali*. Sono questi stessi *referati* a suggerire come Marchesini fosse un uomo sostanzialmente conservatore, dotato di una non trascurabile dose di misoginia, ma anche buon conoscitore del codice, che era tendenzialmente propenso ad applicare con una certa severità»⁴⁵.

Ebbene, il Marchesini (che una volta pronunciata la sentenza da parte del consesso criminale⁴⁶, chiese alla delegazione di sottoporre comunque il Marcon a «misure di politica

⁴¹ Per un approfondimento sul ruolo degli «informatori», si rimanda all'omonimo paragrafo del presente capitolo ed alle relative note.

⁴² Un'analisi sull'incidenza di questo fenomeno si trova nel capitolo *Giustizia penale e amministrazione* del presente lavoro.

⁴³ A proposito dei numerosi attriti che caratterizzavano il rapporto tra commissari distrettuali e pretori delle Province Venete, si rimanda al capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro.

⁴⁴ Sui due tipi di referato previsti dalla procedura, si rimanda al paragrafo *Giustizia penale asburgica e controllo sociale* ed alla relativa nota 32 del capitolo *Giustizia penale e amministrazione* del presente lavoro.

⁴⁵ C. POVOLO, *La selva incantata*, cit., p. 46: il corsivo è nell'originale. Per un'analisi più approfondita della figura del Marchesini, ma anche di molti altri giudici operanti nel tribunale provinciale vicentino, si veda, *ibidem*, pp. 13-43. Sul Marchesini in particolare, poi, non è possibile non rinviare inoltre a C. POVOLO, *Il movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831-1833)*, Sommacampagna 2011.

⁴⁶ In base al paragrafo 418, Parte I, Sezione II del *Codice*, il consesso che pronunciava la sentenza doveva essere composto da almeno tre giudici, più due assessori giurati ed un cancelliere. Il paragrafo 425 stabiliva quindi che

sorveglianza⁴⁷... avendosi a che fare con un individuo colpito da precedenti criminali e da politiche inquisizioni e condanne»⁴⁸), con un atteggiamento che ci induce ad aprire una riflessione su un tema che qui di seguito si approfondirà (e cioè appunto il rapporto tra commissari, preture e tribunali⁴⁹), nella relazione conclusiva del proprio lavoro, letta al collegio giudicante, non solo non aveva rampognato il commissario Angelini, ma ne aveva riconosciuto il ruolo fondamentale di fonte di informazioni: era riuscito infatti a mettere la magistratura locale di Bassano in condizione di ampliare il proprio raggio di azione, collaborando con istituzioni simili di altri distretti, e su alcuni aspetti delle indagini, quale ad esempio quello degli spostamenti effettuati dal Marcon dopo il delitto commesso, si era rivelato come «l'unico ufficio che poteva aprire la via a tale conoscenza»⁵⁰.

Non si trattava certo di un elogio partorito da un rapporto di reciproca stima o, ancor peggio, di conoscenza personale.

Ed infatti, a fine 1827, l'Angelini fu il protagonista di un altro episodio in cui la sua intraprendenza fece da traino pure per quella di un collega solitamente più accidioso di lui, il succitato commissario di Cittadella Carlo Stefani⁵¹. Anche in questo caso al centro della scena c'erano due tentati furti ai danni di un bassanese e di un abitante di Tezze (nel medesimo distretto)⁵².

L'avvio delle indagini, però, era scattato dopo che proprio la deputazione comunale di Tezze aveva allertato la pretura di Bassano. Eppure, ancora una volta, Angelini bruciò sul tempo

il giudice relatore procedesse alla lettura della propria proposta di sentenza già preparata per iscritto e gli altri componenti del collegio giudicante esprimessero il loro voto, ciascuno con le ragioni a supporto dello stesso: tutto ciò sarebbe stato dal cancelliere riportato a protocollo. E specificava anche: «La sentenza si forma secondo la pluralità de' voti. Chi presede, non ha ch'un solo, e l'ultimo voto, col quale nel caso, che sian egualmente divisi gli altri voti preceduti, fa la decisione. S'egli in mezzo a tale parità propone una terza opinione, la sentenza si fa secondo quell'opinione, a cui s'accosta di più il voto di chi presede. Che se l'opinione di lui è totalmente diversa dall'altre due, si raccolgono di nuovo i voti, e se ancora non risulta una pluralità di suffragi, si conclude secondo la più mite fra le due prime discordi opinioni». I verbali di queste «sessioni criminali» (detti «protocolli di consiglio»), così come gli altri atti appartenenti al tribunale, erano conservati presso la sede del tribunale stesso. Sull'importanza di tali documenti, C. POVOLO, *La selva incantata*, cit., p. 32, scrive: «Nelle sessioni criminali emerge in tutta la sua dimensione interpretativa il ragionamento giuridico tramite cui i giudici del consesso rappresentarono il complesso rapporto tra *verità effettuale* e *verità processuale*. Un ragionamento, il loro, in cui i *fatti* che furono oggetto dell'indagine avviata dal giudice relatore, sono esaminati alla luce della loro dimensione giuridica e degli enunciati probatori emersi ed, eventualmente, in grado di costituirsi come prove». Ed ancora, *ibidem*, pp. 37-38: «Se il ruolo del relatore e dei suoi *referati* era dunque decisivo, in quanto segnava l'esclusività e la responsabilità della conduzione del processo a lui affidato, le *sessioni criminali* costituivano il momento di raccordo e di confronto del *Giudizio criminale* nel suo complesso e la specificità della sue competenze giurisdizionali previste dal codice penale e dalle leggi assunte via via nelle specifiche materie». Ma, si veda *ibidem*, pp. 34-44, per un'analisi completa sull'argomento.

⁴⁷ Per quanto concerne la varietà di queste «misure», si rimanda alla nota 29 del presente capitolo.

⁴⁸ La comunicazione del giudice Marchesini (in nome e per conto dell'intero consesso criminale) alla delegazione provinciale di Vicenza è datata 23 ottobre 1827.

⁴⁹ A tale riguardo, si rinvia al paragrafo *Commissari, preture e tribunali* del presente capitolo.

⁵⁰ Queste le esatte parole usate da Marchesini in tale relazione.

⁵¹ In proposito, si rimanda al paragrafo *Il commissario surclassato* del presente capitolo.

⁵² Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1828*, b. 105.

l'ufficio giudiziario locale⁵³ in fatto di individuazione dei presunti responsabili e di perquisizioni nelle case degli stessi⁵⁴, grazie alla consueta riserva di «informazioni confidenziali» di cui riusciva a disporre. Non solo. Ma proprio quando il suo lavoro sembrava finito, con la consegna di uno dei due malviventi, Bortolo Pettenon, alla pretura per il consueto iter procedurale (l'altro, Giuseppe Pasin, era riuscito a fuggire), i frutti del suo attivismo a tutto campo lo portarono ad essere contattato dal ben più tranquillo collega di Cittadella che aveva riesumato un caso di tentato furto compiuto qualche anno prima a danno di un abitante del distretto di passaggio per Tezze, l'autore del quale si sospettava che fosse il soggetto scappato ad Angelini ma ora catturato dallo Stefani, che, galvanizzato dall'intraprendenza del collega di Bassano, prima di consegnarglielo, lo sottopose perfino ad interrogatorio⁵⁵.

Riassunte le redini della procedura, le autorità giudiziarie (pretura di Bassano e tribunale di Vicenza) riuscirono a condannare proprio il Pasin a sei mesi, mentre vi fu la sentenza di sospensione per il Pettenon.

Questa volta il giudice relatore, Nardini, non spese una parola per l'attività svolta dai commissari (non richiesta appunto né dalle preture né dal tribunale, che però si guardarono bene dal non sfruttare a proprio vantaggio le informazioni così ottenute): un certo imbarazzo era palpabile soprattutto per il costituito assunto da Stefani, in contrasto con le direttive più volte ribadite sulle facoltà dei funzionari distrettuali in merito⁵⁶.

⁵³ Sull'organizzazione territoriale delle preture nel Regno Lombardo-Veneto, si rimanda alla *Premessa* del capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro.

⁵⁴ Le case dei sospettati erano state segnalate al capo delle guardie del satellizio dal cursore comunale di Tezze. In base al Regolamento per l'attivazione della Regia Patente 12 febbraio 1816 (del 4 aprile dello stesso anno) il cursore, presente in tutti i comuni, svolgeva principalmente la funzione di latore della corrispondenza tra le diverse autorità (compresa la consegna al malcapitato del provvedimento di pignoramento dei beni disposto dall'esattore delle imposte). La sua nomina spettava al cancelliere del censo, prima, ed al commissario distrettuale, poi, ma andava notificata al tribunale o alla pretura sulla cui giurisdizione insisteva il comune proprio perché il cursore poteva trovarsi a maneggiare anche documenti provenienti da tali istituzioni.

⁵⁵ Tutto ciò avvenne rapidamente nei mesi di ottobre-novembre del 1827.

⁵⁶ Per i riferimenti necessari relativi a questa tematica, si rimanda al paragrafo *L'interrogatorio* del presente capitolo. Rispetto appunto al caso ivi esaminato, però, in questo l'interrogatorio risulta molto più ficcante perché il soggetto escusso non è né la vittima né un semplice testimone del delitto, ma l'accusato. Le domande principali rivolte dallo Stefani al Pasin riguardarono le generalità, il luogo ed il motivo dell'arresto, da dove fosse partito e dove fosse diretto, se fosse solito contrabbandare tabacco (probabilmente a Cittadella lo avevano tenuto sott'occhio per catturarlo alla prima occasione in cui avesse commesso un errore: Pasin rispose che doveva farlo per mantenere la famiglia), se per quello o per altri motivi fosse già stato arrestato e, in caso affermativo, quando, dove, come e perché (Pasin rispose di essere già stato arrestato per contrabbando e per il furto di un suino), se fosse mai stato condannato e se fosse all'epoca inquisito presso altri uffici (la risposta di Pasin fu negativa), se avesse il passaporto o altri documenti (ancora una risposta negativa), se conoscesse in paese persone che lo potevano «garantire» (anche in questo caso il riscontro fu negativo). Vi sono differenze con gli interrogatori assunti in seguito dal pretore e poi dal giudice relatore? L'imputato si comporta diversamente con loro? Nel caso qui descritto, risulta abbastanza 'abbottonato' col pretore e, sicuramente per le 'esperienze giudiziarie' già accumulate, ancor di più col rappresentante del tribunale.

Eppure, proprio a tale riguardo, arrivò un riconoscimento indiretto da chi forse meno lo si attendeva: riformando la sentenza di primo grado del 26 febbraio 1828, il tribunale generale d'appello di Venezia⁵⁷ l'11 marzo decretò la sospensione del processo anche per il Pasin, ma soprattutto, ciò che più ci interessa, aggiunse alla propria deliberazione questa inequivocabile postilla:

«In appendice all'odierna sentenza a questo numero sull'inquisizione contro Giuseppe Pasin per titolo di attentato furto, si avverte codesto I. R. Tribunale Provinciale che dietro l'indicazione risultante dalla fedina politica al nome di Giuseppe Pasin, Pezzo I foglio 16, e attese le risposte da lui date al Commissario Distrettuale in Cittadella il 23 novembre 1827, pezzo 3 foglio 124, doveva esso Tribunale ordinare che fossero praticate più estese e più diligenti indagini pel certificato di raspa Criminale riguardante il Pasin medesimo»⁵⁸.

Commissari, preture e tribunali

Un procedimento che aiuta a indagare più approfonditamente il suaccennato rapporto tra commissari, preture e tribunali provinciali è quello che nel 1831 vide imputato per truffa e omicidio dell'ottuagenario Virginio Zampieri di Cittadella, Antonio Bevilacqua (detto Berto) di Fontaniva (nel medesimo distretto)⁵⁹. Il 28 maggio il cadavere dello Zampieri venne rinvenuto nei campi di sua proprietà; immediatamente avvisata, la deputazione comunale di Cittadella, come da norma⁶⁰, trasmise l'informazione sia alla pretura che al commissario Giorgio Luigi Sgobero⁶¹, il quale già il giorno successivo fu in grado di inviare proprio alla pretura un primo resoconto sulle voci relative all'omicidio che si rincorrevano in città:

«Si sospetta generalmente e pubblicamente si vocifera che Autore della morte di Zampieri Virginio di Cittadella sia il diffamatissimo Bressan Francesco, ora dimorante al Quartier Cusinati con esercizio aperto di Bisaccia. Colui è già noto come capace di qualunque misfatto e le inquisizioni a cui soggiacque lo comprovano. Complice dell'esecrando delitto, anzi prezzolato esecutore, si vuole certo Bevilacqua Antonio di Fontaniva, già cursore dimesso per infedeltà, il quale vive in sospetto nell'opinione pubblica, ostariante [?], scioperato e privo di mezzi di sussistenza. Dicasi che lo Zampieri, rimasto vittima della perfidia, fosse costantemente circuito dalli Bressan e Bevilacqua, e che anzi il primo vanta di possedere una donazione fattagli dall'assassinato Zampieri predetto.

⁵⁷ I paragrafi 433, 434 e 435, Parte I, Sezione II del *Codice* contemplavano i casi in cui la sentenza di primo grado si trasmetteva al tribunale superiore rispettivamente per la gravità del delitto, per una fattispecie particolare di truffa e per la qualità della prova o per il rigore della pena. Era invece necessario sottomettersi alla decisione del supremo tribunale di giustizia nelle ipotesi previste dai paragrafi 442 e 443: gravità del delitto, gravità della pena, differenza dalle precedenti sentenze, mitigazione; e a quella del sovrano in caso di pena di morte, in base al paragrafo 444.

⁵⁸ Il sottolineato è mio.

⁵⁹ Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1832*, b. 47.

⁶⁰ Per l'analisi di tale normativa, si rimanda al paragrafo *L'interrogatorio* del presente capitolo.

⁶¹ Per un breve profilo biografico del commissario Giorgio Luigi Sgobero, si rimanda alla nota 4 del capitolo *Verso il '48* del presente lavoro. Qui si aggiunge solamente il fatto che rimase a Cittadella dal 1829 (anno della sua nomina a commissario) al 1832, per tornare poi a San Pietro, dov'era stato a lungo aggiunto.

Giovedì scomparve da Cittadella l'ucciso avaro, dirigendosi sopra carretto fuori Porta Bassano senza più ritornare alla propria abitazione, locché non era solito di praticare, poiché impreteribilmente ogni giorno trovavasi appresso sera alla propria abitazione. Nell'intervallo dalla partenza al ritrovamento dell'esangue cadavere, dicesi che lo Zampieri si trovasse ai Cusinati in casa del ripetuto Bressan. Si faccia per favore attento riflesso⁶² che afflitto da inveterata sciatica, lo Zampieri appena potea reggersi in piedi e stentatamente far pochi passi. Come dunque dai Cusinati poté egli trovarsi nel territorio di Fontaniva senza esservi sopra mezzo di trasporto trasferito per farsi proditoriamente ammazzare? L'Onnipotente Iddio illumini la Giustizia, ed il reo omicida perisca.

L'oste Guadagnin all'insegna della Madonna viene indicato come quello che possa aver qualche parte nella clamorosa uccisione.

Codesta Imp. R. Pretura, a cui torna inutile il raccomandare alacrità e sollecitudine, se sono attributi che la distinguono, si darà il merito di praticare le possibili ricerche per pervenire alla verità, assumendo al più presto a Costituto il Sigr. Pietro Malatesta, un di lui domestico che ignorasi il nome ed il Sigr. Gio. Battista Pavini tutti di Cittadella⁶³.

Da parte dello scrivente saranno attivate tutte le indagini ed investigazioni trovate opportune, essendo di parere intanto che i proclamati assassini venissero al più presto arrestati, giacché nulla perdono coloro nell'opinione pubblica.

Sarà gratissimo un cenno di riscontro, allorché l'esito delle preliminari scoperte possano diradare le tenebre in cui sino ad ora colpevoli di tanto delitto si trovano avvolti»⁶⁴.

Una relazione senza dubbio dal tono formale ma deciso, contenente riferimenti religiosi, valutazioni sui protagonisti della vicenda e sulla comunità degli amministrati in genere, e soprattutto ricca di suggerimenti per la pretura da parte di un funzionario distrettuale che sembrava conoscere bene il fatto suo. Tanto bene che già il giorno successivo produsse un nuovo rapporto che dimostrava una eccezionale intraprendenza e che non lasciava all'ufficio giudiziario locale nemmeno il tempo di seguire le piste indicategli solo ventiquattro ore prima:

«Eseguita la decorsa notte una visita a tutti i precettati del Comune di Fontaniva, poté la Squadra di Sicurezza avere degl'indizi che l'ozioso e sospetto in genere Bevilacqua Antonio, già Cursore Comunale, si trovasse assente dalla propria abitazione. Diffatti, in concorso del Cursore Comunale⁶⁵ si è fatto un esperimento convincendosi che colui non si trovava in casa tuttoché ad un'ora tardissima. Da una tale circostanza dispose il capo Rossi le Guardie in vari appostamenti, sempre scortate dal Cursore, quando circa la mezzanotte fu dato di sentire in lontananza qualche calpestio, ed indi di scoprire che alla volta del paese per un viottolo si dirigeva solingo il Bevilacqua. Non appena sorpreso ed interrogato delle sue mosse in ora così avanzata, soggiunse di venire dai Cusinati e precisamente dalla Casa Bressan Francesco⁶⁶, dal quale dovea riscuotere del danaro. Il Bevilacqua come sospetto in genere dedito all'ubriachezza venne tradotto in questi arresti politici, locché oggi mi fu riferito. A

⁶² Il sottolineato è nell'originale.

⁶³ Il sottolineato è mio.

⁶⁴ Questa relazione del commissario Sgobaro alla pretura di Cittadella è datata 29 maggio 1831. Per un interessante sguardo sul delitto di omicidio nelle sue varie tipologie in una realtà urbana di ben altre dimensioni qual era Roma tra 1845 e 1914 (dunque in epoca più tarda, ma con riferimenti anche agli anni '30 dell'Ottocento), si veda il saggio di D. BOSCHI, *Homicide and Knife Fighting in Rome, 1845-1914*, in P. SPIERENBURG (ed), *Men and Violence. Gender, Honor and Rituals in Modern Europe and America*, The Ohio State University 1998, pp. 128-158. Per un riferimento del *Codice* alla pubblica «vociferazione», si rinvia invece alla nota 281 del presente capitolo.

⁶⁵ Che indicò l'esatta ubicazione della casa del sospettato.

⁶⁶ Il sottolineato è nell'originale.

lume di codesta I. R. Pretura metto il presente cenno, mi riservo di ulteriori più utili comunicazioni al caso di riuscita»⁶⁷.

Il commissario allegò alla relazione anche il rapporto del caposquadra delle guardie⁶⁸ che aveva guidato l'operazione notturna, accompagnandola con una notazione che schiudeva ulteriormente la sua idea sul responsabile del delitto:

«... non senza riflettere che da un concorso di tanti indizi si rende molto sospetto il Bevilacqua».

La Pretura, quasi risvegliandosi dal proprio torpore, ingrandò un'altra marcia e sentì il Bevilacqua già il 31: emergendo appunto «non lievi sospetti», chiese dunque allo Sgobero di trattenerlo, ma questi rispose che all'indomani sarebbe stato costretto a liberarlo, previa «diffida politica»⁶⁹. In realtà, secondo il responsabile del distretto, una possibilità c'era: suggerì infatti all'ufficio giudiziario di sentire immediatamente un certo Innocente Parolin, che segnalava quale persona affidabile e che avrebbe reso delle importanti dichiarazioni sull'omicidio per incastrare il Bevilacqua. Da notare che Sgobero citò come fonte di questo suggerimento «una persona mia confidente e meritevole di fede»⁷⁰.

Indubbiamente il commissario stava conducendo il gioco, mentre la pretura era in evidente affanno: ascoltò il Parolin, ottenendo gli elementi necessari per mantenere l'accusato in carcere e si affidò esplicitamente all'azione di Sgobero, che non la deluse e che il 4 giugno le inviò un corposo rapporto contenente i nuovi indizi acquisiti. In tale rapporto veniva ribadita la dissolutezza e la dedizione alla crapula del Bevilacqua, difetti che avevano costretto il commissario a destituirlo dalle funzioni di cursore comunale e di guardia boschiva⁷¹ nel dicembre del 1830 (tra l'altro aveva ingannato diverse «ditte» costringendole a pagare due

⁶⁷ Questa relazione del commissario Sgobero alla pretura di Cittadella è datata 30 maggio 1831.

⁶⁸ Il capo delle guardie Rossi sostituì temporaneamente Alessandro Archiapati, il cui atteggiamento nei confronti dell'autorità del commissario distrettuale (allora l'accidioso Carlo Stefani) in un caso del 1827 era stato tutt'altro che rispettoso: a tal proposito, si rimanda al paragrafo *Il commissario surclassato* del presente capitolo.

⁶⁹ Sulle caratteristiche del precetto politico, si rimanda alla nota 29 del presente capitolo. Evidentemente lo Sgobero era stato previamente autorizzato ad intimare tale «diffida» dalla delegazione provinciale di Vicenza. Si rammenti che «La polizia doveva dimettere entro il termine di 8 giorni gli arrestati o consegnarli ai competenti tribunali»: A. SANDONA', *Il Regno Lombardo-Veneto 1814-1859*, cit., p. 171. E comunque entro tre giorni avrebbe dovuto comunicare loro il motivo dell'arresto: si veda, *ibidem*. Inoltre è bene ricordare che, in base ai paragrafi 281-287, Parte I, Sezione II del *Codice* l'arresto veniva effettuato in flagranza di reato o di fronte alla presenza di indizi legali. Stante però, per questa seconda ipotesi, quanto disposto dal paragrafo 270, Parte I, Sezione II, e cioè che un indizio acquistava peso anche con la sola «cattiva fama», ecco spiegato il fatto per cui nella stragrande maggioranza dei casi le indagini erano condotte con il sospettato in carcere.

⁷⁰ Questo scambio di veloci comunicazioni tra il commissario Sgobero e la pretura avvenne il 31 maggio 1831. Per un approfondimento sul ruolo degli «informatori», si rimanda soprattutto all'omonimo paragrafo del presente capitolo ed alle relative note.

⁷¹ Le guardie boschive e le guardie campestri si occupavano appunto della sorveglianza dei boschi e dei raccolti; dipendevano dai comuni, ma dovevano prestare giuramento di fronte al delegato provinciale o al commissario distrettuale.

volte le imposte⁷² ed era contravvenuto proprio alle leggi boschive) e che erano peggiorati dopo l'allontanamento; aveva sempre mantenuto rapporti col Bressan (che era un «preccettato»); quattro giorni prima dell'omicidio si trovarono insieme in osteria; probabilmente Bevilacqua era stato l'autore materiale del delitto, ma su richiesta del Bressan, che, alla fine dei giorni dello Zampieri, avrebbe goduto di una donazione; il Bevilacqua aveva inoltre affermato di poter reperire un testimone a sua discolpa, una donna di Fontaniva, di cui, però, non era in grado di fornire le generalità (e per lo Sgobero ciò suonava molto strano, dato che in paese si conoscevano tutti); il Bressan si era trasferito a Cusinati, ma su di lui si sarebbero assunte informazioni attraverso il commissariato di Bassano; infine, si fornivano nuovi possibili testimoni che la pretura avrebbe dovuto ascoltare «nel caso non l'avesse già fatto».

Rimaneva una circostanza fondamentale da provare, che però, nonostante la buona volontà, lo stesso Sgobero non era in grado di sostenere con elementi certi: e cioè che la sera del delitto Bevilacqua e Bressan fossero stati visti assieme.

Al di là degli aspetti più attinenti alla responsabilità individuale, dalla documentazione emerge come l'ufficio giudiziario periferico ricevette una vera e propria scossa dall'intraprendenza messa in campo dal commissario.

Eppure il 15 luglio, al momento di spedire gli atti delle indagini al tribunale provinciale di Vicenza, non si fece il minimo cenno, nella relazione accompagnatoria, al ruolo primario svolto dallo Sgobero (che comunque rilevava dagli atti medesimi). Ma il 19 dello stesso mese si presentarono spontaneamente proprio da Sgobero due nuovi testimoni dello spostamento del Bevilacqua da Cusinati a Cittadella la notte dell'omicidio: resero dichiarazioni spontanee che Sgobero in persona girò immediatamente alla pretura e questa al tribunale, il quale, oramai, aveva in mano il fascicolo.

Da notare che il commissario, sapendo che il rapporto sarebbe stato letto dal giudice relatore, suggerì alla pretura l'importanza di ascoltare questi testi; diede però il suggerimento in un tono molto più soft di quanto aveva fatto precedentemente, quando i contatti con la stessa erano diretti ed esclusivi: la formula adoperata fu «... circostanza che può essere rilevante nel

⁷² Per una breve descrizione della figura del cursore comunale e delle sue funzioni, compresa quella di latore della corrispondenza dell'esattore delle imposte dirette, si rimanda alla nota 54 del presente capitolo. L'esazione delle imposte dirette in ogni comune era appaltata per tre anni mediante asta pubblica gestita dal commissario con il coinvolgimento delle deputazioni interessate. Più precisamente, secondo la Sovrana Patente 18 aprile 1816, le competenze dei funzionari distrettuali in questo campo erano le seguenti: ripartire le imposte (in base alle aliquote che arrivano dalla direzione del censo per le imposte erariali e dalla delegazione provinciale per le sovrainposte comunali e provinciali) e tenere i relativi registri; deliberare in pubblica asta l'appalto delle esattorie comunali; giudicare in prima istanza nei contrasti tra esattori e censiti; esaminare i reclami dei comuni; sorvegliare l'operato degli esattori (anche quando questi agivano nei confronti dei morosi con i pignoramenti). Sul sistema impositivo vigente nel Regno Lombardo-Veneto, si rinvia alla nota 41 del capitolo *La percezione del '48* del presente lavoro.

processo aperto». Però, pure il giudice Fostini⁷³, nel referato di preliminare investigazione datato 9 agosto 1831, evidenziò il «lodevole zelo» della pretura di Cittadella, senza soffermarsi quindi sui meriti e sul ruolo fondamentale svolto dal commissario, citato solo per aver fatto emergere possibili frodi imputabili al Bevilacqua. Ed ancora peggio andò nel referato di speciale inquisizione, datato 17 luglio 1832: elogi allo «zelo della investigante Pretura alle più energiche ricerche» che non lasciò «intentata ogni via alla scoperta del vero»; nessun accenno, invece, all'opera dello Sgobero.

Alla fine il Bevilacqua venne condannato a sei mesi per la truffa (confermati in appello) mentre il processo per l'uccisione fu sospeso per difetto di prove legali. Nessuna conseguenza soffrì, invece, il Bressan⁷⁴.

Ma al di là delle lodi mancate (quasi sempre dipendenti dall'atteggiamento del singolo giudice relatore⁷⁵) e della vicenda qui narrata, di che natura era, nella maggior parte dei casi, il rapporto dei commissari distrettuali con le preture e con i tribunali?

Solitamente più contrastato il primo, più positivo il secondo; giacché il commissario poteva occupare, come visto, un ruolo centrale nelle indagini: talora avviava autonomamente alcune fasi dell'investigazione, interrogava (e non sempre metteva a verbale), incarcerava, spediva rapporti. Di certo disponeva dei suoi informatori segreti. Poteva avere la mano pesante, anche perché spettava poi alla pretura *in primis* ratificare legalmente il suo operato: e qui sta una delle origini dei motivi di tensione tra queste due istituzioni⁷⁶; mentre, al tribunale provinciale, che delegava alla pretura stessa la pratica delle investigazioni preliminari, compreso il loro formale rispetto delle regole, poteva far comodo, di tanto in tanto, attivare o lasciar agire una figura quale il commissario, con maggior 'mano libera' da tale punto di vista, specie per dare nuovo impulso ad indagini arenatesi o talora inconcludenti: 'mano libera' che

⁷³ Per un riferimento bibliografico utile all'approfondimento del profilo professionale di diversi magistrati operanti nel tribunale provinciale di Vicenza, si rimanda alla nota 45 del presente capitolo.

⁷⁴ Nel novembre del 1835 nuove circostanze sembrarono poter condurre alla riapertura del processo. Ma il 15 gennaio 1836 il tribunale provinciale di Vicenza dispose il non farsi luogo a procedere alla riassunzione del caso, decisione confermata dall'appello di Venezia il 23 febbraio dello stesso anno. Anche la documentazione relativa a questo passaggio procedurale si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1832*, b. 47.

⁷⁵ A tale riguardo, si rimanda al paragrafo *L'elogio dei giudici* del presente capitolo.

⁷⁶ Nel territorio vicentino, oltre appunto alla pretura urbana del capoluogo, si contavano nel 1817, al momento del loro ripristino post-napoleonico, dodici preture (prima dette giudicature) foresi, la cui giurisdizione territoriale corrispondeva, più o meno come nel resto delle Province Venete, a quella dei distretti amministrativi. Era di I classe Bassano; di II classe Asiago, Lonigo, e Schio; di III classe Arzignano, Camisano, Cittadella, Marostica, Thiene e Valdagno; di IV classe Barbarano e Malo. Alcune di queste preture furono soppresse negli anni successivi (Camisano, Malo e Marostica nel 1824).

Per un discorso più ampio sull'origine del sistema delle preture e sulle loro attribuzioni, si rimanda alla *Premessa* del capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro.

si traduceva, appunto, solitamente in una maggiore efficienza e rapidità d'indagine e mai, per lo meno non senza conseguenze, in azioni illecite o illegali⁷⁷.

Il commissario-poliziotto mediatore

Il 16 aprile del 1832 il padre di Domenica Rancan, di San Pietro Mussolino (in distretto di Arzignano) denunciò al deputato politico del suo comune un episodio di stupro e di procurato aborto subito dalla stessa; il deputato politico segnalò senza indugio il fatto al suo naturale supervisore, il commissario distrettuale di Arzignano Giovanni Maria Fossati⁷⁸, il quale svolse autonomamente delle indagini, trasmettendo le risultanze delle medesime alla pretura competente per territorio solo il 9 giugno⁷⁹.

Esattamente un mese dopo, il magistrato locale girò il proprio fascicolo di investigazione preliminare al tribunale provinciale di Vicenza.

La documentazione predisposta dal Fossati comprendeva pure, oltre che due interrogatori effettuati alla vittima, un paio di missive inviate al commissario dal parroco del paese, il quale, tra l'altro, definiva i principali sospettati del delitto, Giovanni Battista dal Zovo, chirurgo del posto ed il figlio Piero Gaudenzio, armaiolo, dei «gatti» che volevano tentare di incastrarlo: pare infatti che il chirurgo avesse voluto vendicarsi nei confronti del prelato, accusandolo di essere l'autore dello stupro, per dei richiami ad una migliore condotta morale, di cui era stato più volte oggetto.

Fossati, estremamente attento ai possibili riscontri probatori, che definì in realtà molto deboli, sentì la necessità, al medesimo tempo, di raccomandare alla pretura grande riservatezza nelle ulteriori fasi del procedimento, data l'importanza delle funzioni svolte all'interno della comunità dai soggetti implicati nella vicenda, e chiese pure di essere tempestivamente informato dalla pretura stessa o dal tribunale sui possibili sviluppi del caso⁸⁰. Ma non dimenticò la condizione della vittima, che definì costretta dall'«inumanità» subita a «ricorrere alla giustizia del Regio Commissario»⁸¹.

⁷⁷ A questo proposito, si rimanda al capitolo *Commissari alla sbarra* del presente lavoro.

⁷⁸ Per un breve profilo biografico del commissario Giovanni Maria Fossati (con trascorsi in polizia), si rimanda alla nota 43 del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro. Qui si aggiunge solamente il fatto che rimase ad Arzignano dal 1829 al 1835, quando passò a Valdagno, per poi servire anche a Chioggia e a Treviso. Per l'approfondimento del *modus operandi* di questo funzionario in ambito giudiziario, si veda C. POVOLO, *Il movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831-1833)*, cit..

⁷⁹ Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1832*, b. 76. Sulla figura del deputato politico, si rimanda alla nota 6 del presente capitolo. Sulle preture del vicentino, si rimanda alla nota 76 del presente capitolo.

⁸⁰ Tutto ciò nel rapporto alla pretura del 9 giugno 1832.

⁸¹ *Ibidem*.

Dal punto di vista investigativo, Fossati diede il meglio di sé quando nel luglio produsse un rapporto estremamente equilibrato sulla «fama»⁸² dei principali personaggi coinvolti nella squallida situazione: la Rancan (definita ingenua), suo padre (un buon uomo), il chirurgo (donnaiolo e professionalmente mediocre), suo figlio (non malvagio, ma succube del genitore), il parroco (zelante, ma poco tranquillo, vendicativo e, tra l'altro, già sottoposto a processo penale nel 1819, guarda caso per un'accusa di deflorazione)⁸³. In verità tale rapporto era stato esplicitamente richiesto, attraverso la pretura, dal giudice relatore Marchesini, il quale cercava di vederci più chiaro possibile in questo complesso intrecciarsi di dinamiche di paese⁸⁴.

Il procedimento giudiziario si concluse con una sospensione dello stesso: il magistrato, grazie anche al lavoro del commissario (sulla cui acquisizione dei costumi della vittima non ebbe nulla da ridire, definendoli anzi opportuni⁸⁵), non rilevò gli estremi del comportamento delittuoso per nessuno dei protagonisti⁸⁶.

Si era già esaminato in precedenza come l'attività 'sul campo' dei commissari distrettuali non fosse indirizzata sempre e solo al controllo ravvicinato del territorio, ma talora pure al 'filtraggio' ed alla mediazione dei conflitti presenti nello stesso⁸⁷. In tal senso anche il tentativo di fornire ai giudici un'esposizione dei fatti relativi ad un delitto attenta al turbamento sociale che il caso avrebbe potuto generare, significava svolgere un'azione di prevenzione nei confronti di una frattura tra comunità, suoi rappresentanti (o sue figure in vista) ed autorità superiori⁸⁸.

Questo specifico procedimento aiuta quindi a comprendere ulteriormente come l'azione di controllo del territorio esercitata nel proprio distretto da un commissario quale il Fossati non

⁸² La rilevanza penale della «fama» di un individuo è illustrata nella nota 69 del presente capitolo.

⁸³ Il rapporto è datato 19 luglio 1832.

⁸⁴ Questa richiesta del giudice Marchesini è datata 11 luglio 1831.

⁸⁵ Per i riferimenti necessari relativi a questa tematica, si rimanda al paragrafo *L'interrogatorio* ed al paragrafo *L'elogio dei giudici* con la relativa nota 56 del presente capitolo.

⁸⁶ Il referato di Marchesini porta la data del 17 agosto 1832. Ad uscirne peggio furono la Rancan, considerata consenziente nei rapporti sessuali con entrambi i Dal Zovo, quando prestava servizio presso gli stessi, ed il parroco don Pietro Casarotti, poco tempo prima sottoposto ad indagini anche per un caso di truffa (il relativo procedimento si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1832*, b. 78), il cui comportamento, su proposta del Marchesini, fu segnalato dal consesso criminale (che decise a maggioranza) con una lettera alla curia di Vicenza. Per un approfondimento della tematica relativa ai rapporti tra Vienna e la chiesa diocesana veneta, si veda F. AGOSTINI, *Istituzioni ecclesiastiche e potere politico in area veneta (1754-1866)*, Venezia 2002, pp. 234-240. Sui rapporti tra impero e papato e sulla conseguente politica religiosa asburgica tra 1815 e 1838 (con particolare riferimento alla questione della persistente influenza del *giuseppinismo*), si veda A. J. REINERMAN, *Austria and the Papacy in the Age of Metternich*, 2 voll., Washington DC 1979-1989. Purtroppo il terzo volume dell'opera di Reinerman, che avrebbe dovuto concentrarsi sul periodo 1838-1848, non ha mai visto la luce.

⁸⁷ A questo proposito, si rimanda al paragrafo *I commissari distrettuali come 'third party'* del capitolo *Giustizia penale e amministrazione* del presente lavoro.

⁸⁸ E' innegabile che dal febbraio del '48 questo spazio di manovra dei commissari distrettuali in ambito giudiziario sarebbe stato fortemente limitato, per almeno un biennio, da una serie di provvedimenti normativi speciali (ad esempio sulle procedure sommarie, sulle perquisizioni e sul ruolo dei comandi militari).

sia stata caratterizzata solo da intenti repressivi, ma abbia invece contribuito appunto anche alla mediazione dei conflitti (sicuramente tollerata, quando non incoraggiata dalle stesse autorità superiori⁸⁹, per lo meno sino al biennio pre-rivoluzionario) e quindi alla ricerca di un assetto calibrato tra l'operare nella veste di rappresentante di un apparato statale burocratico e gerarchico e l'attenzione ad una società pervasa da valori tradizionali.

Il primo distretto

Con l'espressione 'primo distretto' di una provincia ci si riferiva in maniera specifica al distretto del capoluogo della stessa, composto dal centro urbano principale e da una serie di comuni, più o meno numerosi, nelle sue vicinanze.

Come visto, mentre sulla sicurezza della città vegliava direttamente il delegato e le mansioni del commissario risultavano limitate alla sola sfera censuaria, la sua attività di ausilio all'azione dell'autorità giudiziaria non era invece preclusa appunto negli altri comuni facenti parte del distretto⁹⁰; il che, ad esempio, in quello di Vicenza si traduceva concretamente nella possibilità di operare in ben sedici realtà amministrative⁹¹. Con un'altra particolarità, però: proprio in caso di perseguimento di fatti criminosi, tanto le deputazioni, quanto, a maggior ragione, il commissario distrettuale, dovevano prestare il loro servizio alle dirette dipendenze del tribunale provinciale di competenza⁹².

E così avvenne anche in occasione di un episodio verificatosi nel settembre del 1833⁹³.

La notte del 2, infatti, alcune guardie di stanza nel capoluogo berico⁹⁴ erano state inviate dal commissario superiore di polizia⁹⁵ ad intervenire in qualità di truppe di rinforzo presso la sagra di Ignago⁹⁶ (nel distretto di Malo). In quella circostanza una violenta rissa, scoppiata in un'osteria, si era risolta con l'arresto di una sola persona, originaria del veronese, ma residente a Gambugliano (comune del distretto di Vicenza). Mentre però la pattuglia stava facendo ritorno in città, nei pressi dell'abitato di Costabissara (che si trovava anch'esso nel

⁸⁹ Delegazioni provinciali *in primis*.

⁹⁰ A tale riguardo, si rimanda al paragrafo *Comuni e distretti* del capitolo *Distretto, distretti: i rapporti con i poteri locali* del presente lavoro.

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² Per questo particolare, si rimanda agli articoli 1 e 2 della Circolare del Governo Veneto 7 agosto 1822 n. 166, riportata integralmente nel paragrafo *L'interrogatorio* del presente capitolo.

⁹³ Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1833*, b. 102.

⁹⁴ Per ciò che riguarda le varie forze di polizia presenti nelle città capoluogo e nei distretti dopo la soppressione del satellizio (post-1832), si rimanda alla nota 16 del presente capitolo.

⁹⁵ Sulla figura del commissario superiore di polizia e sui suoi rapporti con il commissario distrettuale, si rimanda al capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro.

⁹⁶ In comune di Isola di Malo.

territorio del primo distretto) venne bloccata e aggredita proprio da un gruppo di compaesani dell'arrestato.

Il deputato politico locale avisò tempestivamente l'anziano e malato commissario distrettuale di Vicenza, Andrea Criminali⁹⁷, il quale, a sua volta, si mise in contatto con il tribunale, comunicandogli di aver disposto l'arresto dei facinorosi e producendo pure, come elemento di prova, un coltello adunco con il quale era stata quasi uccisa una guardia.

Fu il tribunale stesso ad avviare gli interrogatori dei sette imputati di pubblica violenza⁹⁸, tutti incensurati e con un'età media attorno ai venticinque anni.

Per quattro di loro, il 23 ottobre, in seguito al referato di preliminare investigazione steso dal giudice relatore Fostini ed alla pronuncia pure del tribunale d'appello di Venezia, il processo si fermò per insufficienza di indizi e vennero rimessi in libertà. Per gli altri tre, invece, il giudizio proseguì.

Innanzitutto furono raccolte ulteriori informazioni sulla «fama» degli stessi, benevolmente descritti dal deputato politico di Gambugliano per lo più come giovinastri inclini al bere, anche se in realtà uno aveva scampato l'arruolamento forzato⁹⁹ solo a causa della sua bassa statura¹⁰⁰.

Nonostante questo tentativo di minimizzare l'episodio da parte delle autorità locali, però, il consesso criminale, che sospese il processo proprio per il mancato coscritto, decise addirittura di raddoppiare le pene richieste dal relatore per i due sventurati rimasti¹⁰¹, decretando un anno di reclusione ed inasprendo il «carcere duro»¹⁰² con la sanzione aggiuntiva del «pubblico lavoro»¹⁰³. Il 18 dicembre l'appello ridusse di circa metà il periodo da scontare in carcere e

⁹⁷ Andrea Criminali, settantenne (nel 1833), originario di Belgioioso (Pavia), cancelliere del censo napoleonico dal 1807, patentato dalla direzione del censo di Milano (ma privo di studi universitari), arrivato in Veneto nel 1816 e da subito assegnato a Vicenza, ove rimase anche in qualità di commissario distrettuale fino al 1834, al momento della pensione. Per un altro caso di approfondimento del *modus operandi* di questo funzionario nell'ambito giudiziario, si veda L. ROSSETTO, *Una delle ultime sere di Carnevale. La giustizia criminale asburgica nella piccola comunità rurale veneta di Lisiera (1832)*, cit..

⁹⁸ Il delitto di pubblica violenza, normato dal Capo IX della Parte I, Sezione I del *Codice* (paragrafi 70-82) raggruppava in realtà più di una 'fattispecie di reato': una violenza effettiva o semplicemente una pericolosa minaccia a pubblici funzionari nell'esercizio delle loro funzioni; il violento ingresso nel fondo altrui (con o senza danni arrecati alla proprietà); il rapimento di una persona per consegnarla ad un governo straniero; l'illegittima restrizione della libertà personale; il ratto di una donna, di un figlio, di un pupillo o di un minore. A breve Marco Bellabarba pubblicherà su questo complesso argomento uno studio intitolato *La quiete delle campagne: il crimine di 'pubblica violenza' nel Tirolo e nel Lombardo-Veneto dell'Ottocento*.

⁹⁹ Per un approfondimento sul provvedimento dell'arruolamento forzato, si rimanda alla nota 30 del presente capitolo.

¹⁰⁰ La richiesta di ulteriori informazioni sugli imputati fu inviata dal giudice relatore Fostini al deputato politico di Gambugliano il 17 novembre; la risposta arrivò tre giorni dopo.

¹⁰¹ Il referato finale di Fostini è datato 29 novembre 1833.

¹⁰² Il paragrafo 11, Parte I, Sezione I del *Codice* distingueva la pena del carcere in tre gradi (carcere, carcere duro, carcere durissimo) «secondo la differenza nel rigore». Le caratteristiche corrispondenti a ciascun grado erano esplicitate nei successivi paragrafi 12, 13 e 14.

¹⁰³ Il paragrafo 17, Parte I, Sezione I del *Codice* prevedeva che la pena del carcere potesse essere esacerbata anche con il lavoro pubblico, con l'esposizione alla berlina, con colpi di bastone o di verghe, col digiuno e col

pretese un supplemento di indagini per il prosciolto (il quale, comunque, si vide confermare la sospensione del processo nel gennaio del 1834, in primo grado, e nel febbraio, in secondo¹⁰⁴).

Dall'intero procedimento risulta dunque evidente il ruolo marginale cui l'acciaccato commissario distrettuale era stato sostanzialmente destinato più che dalla circostanza di operare nel primo distretto, soprattutto dal rapporto diretto tribunale-deputazione. Mentre rileva proprio il tentativo del deputato politico del comune, cui gli autori del gesto di violenza appartenevano, di ridimensionarne la responsabilità in una sorta di opera di mediazione tra l'esercizio della funzione punitiva attuata dalla magistratura e la difesa degli interessi dei componenti della comunità (che il deputato stesso, bene o male, rappresentava)¹⁰⁵.

bando una volta scontata la condanna. Il seguente paragrafo 18, a proposito del lavoro pubblico, recitava: «Al lavoro pubblico si condannano solamente i rei di sesso maschile; e siccome i condannati al lavoro pubblico non hanno altrimenti a prestarlo, fuorchè in catene, così tal esacerbazione non può aggiungersi, se non alla pena del duro, o del durissimo carcere. I rei, la cui pena eccede la durata di dieci anni, possono anch'essere condannati alla galera».

¹⁰⁴ Le complicazioni connesse alla deliberazione relativa alla sorte di questo imputato dipesero soprattutto dall'interpretazione e quindi dall'applicazione di un nuovo strumento giuridico. Scrive a tale proposito N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, cit., pp. 119-120, *passim*: «Il sistema delle prove legali - rigorosamente fissate, come si è visto, dal Codice penale per pronunciare giudizio di colpevolezza - a molti giudici sembrava assicurare piuttosto l'impunità che la giustizia, per cui chiedevano la rivalutazione del principio del libero convincimento... Di ciò si dava la responsabilità specialmente all'articolo 412 del Codice penale, che fissava appunto le condizioni necessarie per convincere di colpevolezza un imputato che si proclamasse innocente. Questo articolo venne bensì modificato con la sovrana patente 6 luglio 1833». Per una panoramica sulle più recenti posizioni degli studiosi nel dibattito che si interroga sul fatto se tale patente fu applicata e quanto, se risultasse o meno efficace, se i magistrati sapessero e/o volessero servirsene, si vedano C. POVOLO, *La selva incantata*, cit.; G. CHIODI, *Il fascino del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto*, cit.. In generale, riguardo ai giudici, N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, cit., pp. 112 e 117, scrive, tra l'altro: «Nei primi anni della Restaurazione, quando si trattò di attuare la legislazione giudiziaria austriaca così diversa da quella franco-italica, vennero inviati dalle altre province della Monarchia, e specialmente dal Tirolo, non pochi giudici, che si insediarono soprattutto nei Tribunali provinciali del Veneto e al Senato di Giustizia di Verona: si trattava di consiglieri ma anche di Presidenti dei Tribunali provinciali... Alla vigilia del '48 i giudici non italiani nei tribunali lombardo-veneti non erano molti, ma non v'era tribunale che non ne contasse qualcuno e in numero maggiore i tribunali penali. La presenza di giudici non locali - modesta alla base e nelle province, cioè nelle giudicature di prima istanza - cresceva di numero passando ai Tribunali d'Appello di Milano e di Venezia». Sull'organizzazione della magistratura penale nel Veneto all'inizio della Restaurazione il lavoro più recente e documentato è senza dubbio quello di Christian Rossi, *Magistratura e giustizia penale nel Veneto della Restaurazione (1813-1819)*, tesi del Dottorato di ricerca in Storia sociale europea dal medioevo all'età contemporanea, ciclo XXIII, dell'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia. Infine, a proposito degli avvocati, ancora N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, cit., pp. 149-151, *passim*, precisa: «L'attività forense era praticamente interdetta o assai limitata... Anzitutto per via del sistema giudiziario che adottando la procedura scritta nel processo civile ed escludendo la difesa nel processo penale metteva quasi del tutto fuori causa gli avvocati. In secondo luogo perché lo studio e l'approfondimento della prassi giurisprudenziale erano resi ardui dallo stesso divieto di pubblicare le sentenze e i dispositivi di sentenza, salvo quelle parti di esse che affrontavano principi e norme in via del tutto generale... D'altra parte va ricordato che sulla professione forense esercitava uno stretto controllo il Tribunale d'appello delle due capitali, Milano e Venezia, e ad esso spettava fissare non solo i posti disponibili presso i vari tribunali provinciali, non solo sottoporre ad esami teorici e pratici l'aspirante avvocato, ma accertarne l'onestà dei costumi e della condotta... Del resto la diffidenza verso l'avvocato era di antica data nella tradizione austriaca... La difesa era stata esclusa dal legislatore nel processo penale con il deliberato convincimento che gli avvocati intralciassero il cammino della giustizia».

¹⁰⁵ Per l'approfondimento di questa problematica, e, più nello specifico, del rapporto tra commissario distrettuale e deputazione comunale nell'ambito dell'attività di ausilio all'azione della magistratura, si rinvia al paragrafo *Cimiteri, deputati e sacerdoti* del presente capitolo.

Dal punto di vista giudiziario, invece, toccò in concreto alla corte d'appello, com'era suo costume, cercare di sanzionare con la necessaria severità un attacco del genere ai tutori dell'ordine, senza però cedere alla tentazione (peraltro non così inusuale) in cui era invece caduto il tribunale provinciale nel pervenire a sentenza, e cioè quella di accentrare la propria attenzione prevalentemente sulla figura degli imputati e delle vittime del delitto, trascurando in tal modo di considerare istanze e contesto sociale entro cui il delitto stesso poteva essere inscritto¹⁰⁶.

La coscrizione

Il 19 luglio 1830 la delegazione provinciale di Vicenza, che aveva istruito un fascicolo a riguardo, su richiesta del governo trasmise al tribunale provinciale del capoluogo berico tutti gli atti raccolti relativi ad una vicenda che vedeva come protagonista Antonio Maria Caregnato, segretario comunale¹⁰⁷ di Enego (in distretto di Asiago), accusato di abuso della potestà d'ufficio per aver promesso ad alcuni coscritti del paese l'esenzione dal servizio militare: contestualmente la medesima delegazione segnalò anche all'ufficio giudiziario che tali coscritti 'raccomandati', alla fine di una serie di accertamenti sanitari, erano realmente stati esentati dalla leva per difetti fisici¹⁰⁸.

L'intera vicenda aveva avuto inizio nel settembre del 1829, quando, proprio da Enego, era stata inviata direttamente al massimo organo politico delle Province Venete una lettera da parte di un certo Angelo Miola, soggetto che aveva sperato di non dover partire per il servizio

¹⁰⁶ Sui rapporti tra l'autorità dei magistrati di primo e secondo grado e quindi sulle possibili aree di frizione tra criteri giuridici puri e linee di politica del diritto che potevano caratterizzare la formulazione delle rispettive deliberazioni, si veda L. ROSSETTO, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, cit., pp. 84-89 e soprattutto, per un'ampia casistica, C. POVOLO, *La selva incantata*, cit..

¹⁰⁷ Nel capitolo terzo del Regolamento per l'attivazione della Regia Patente 12 febbraio 1816 (del 4 aprile dello stesso anno) con riferimento ai segretari comunali si stabiliva che solo nei comuni con consiglio le deputazioni fossero assistite da un tale figura. Si ricordi inoltre che, in caso di assenza del deputato politico, la denuncia di un fatto criminoso poteva essere inoltrata proprio al segretario o (nei comuni con convocato) all'agente comunale.

¹⁰⁸ Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1833*, b. 113. Per una descrizione delle procedure di reclutamento ed altri approfondimenti riguardanti la leva militare di terra, si rimanda alla nota 30 del presente capitolo. Qui si aggiunge parte di ciò che scrive in proposito M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 206: «A regolare l'organizzazione della leva era preposto un complesso meccanismo. Tutti gli individui compresi nell'età della coscrizione (dai 20 ai 25 anni) formavano ogni anno 5 classi. Ogni classe veniva divisa in 5 liste separate. Una volta che le liste fossero state approvate i descritti nella terza, nella quarta e nella quinta (le prime due comprendevano i non-abili al servizio) risultavano suscettibili di prestare il servizio tramite estrazione a sorte. Quand'anche la sorte si fosse rivelata favorevole il primo anno, si correva ogni anno successivo il rischio, fino allo scadere del venticinquesimo anno di età, di essere estratti e arruolati. Esonerati dalla registrazione delle liste - e comunque dall'espletamento della leva - erano i pubblici funzionari e gli studenti di seminario. Ma esisteva la possibilità, per chi disponesse di denaro, di farsi rimpiazzare, risultando estratto, da un sostituto in età di coscrizione non facente parte delle liste I e II ed ovviamente non risultante già a sua volta estratto... ».

militare e che invece vi era stato destinato proprio a causa dell'esenzione di quei giovani, aiutati, si supponeva, dallo stesso Caregnato.

Il caso era quindi stato girato alla delegazione provinciale vicentina, trattandosi di materia concernente la coscrizione; e, a sua volta, il commissario distrettuale locale, Francesco Gianfranceschi¹⁰⁹, il 15 dicembre aveva ottenuto l'incarico di condurre le indagini. In che modo procedette?

In primis si prodigò per raccogliere tutte le informazioni possibili sui sei soggetti scampati alla leva grazie al giudizio della commissione provinciale per diversi problemi di salute che andavano dallo scorbuto, alla gracilità del fisico, a difetti degli arti. Avrebbe voluto pure convocare il giovane che denunciava un generico «male alle gambe», ma lavorava a servizio a Bolzano Vicentino e quindi risultò necessario allertare in merito il collega del capoluogo¹¹⁰.

Quindi interrogò un testimone indicato dal denunciante Miola, ma non trovò riscontri attendibili. A questo punto sentì lo stesso Miola, il quale ammise di basare le proprie accuse sulle dichiarazioni di un'altra persona (che fu poi ascoltata), ed in generale su voci che giravano nella comunità; era invece certo che altri tre individui sani avevano inoltrato ricorsi al governo, di cui uno respinto e due ancora in discussione. Il commissario volle sapere anche chi aveva materialmente preparato tali ricorsi: l'interrogato rispose che sapeva solo che un paio erano stati predisposti direttamente a Vicenza, mentre il terzo ad Enego dal notaio Bertizzolo. In realtà proprio nel ricorso del Miola si faceva riferimento pure a due episodi precedenti (uno del 1820 ed uno del 1828) in cui il Caregnato avrebbe garantito il suo intervento in cambio di denaro (così era stato raccontato dal fratello al Miola medesimo).

Tra il 15 dicembre ed il 15 febbraio 1829 (un periodo piuttosto lungo a causa delle altre incombenze di diversa natura da cui Gianfranceschi era gravato), vennero assunte informazioni da sette nuovi testi.

Finalmente, il 24 febbraio il commissario fu in grado di inoltrare alla delegazione provinciale le risultanze della sua indagine. Queste stesse risultanze portavano alla luce un'antipatia nutrita nei confronti del segretario Caregnato da parte del notaio Bertizzolo (che aveva predisposto i ricorsi, domandando però al Miola di tacere quel fatto). Purtroppo, non vi era molto di più.

Esisteva una lettera redatta dal segretario comunale e relativa ai coscritti, ma con il solo intento di mettere in evidenza i casi più preoccupanti dal punto di vista medico:

¹⁰⁹ Per un breve profilo biografico del commissario Gianfranceschi, si rimanda alla nota 51 del capitolo *Commissari alla sbarra* del presente lavoro.

¹¹⁰ Sul ruolo del commissario distrettuale del primo distretto di ciascuna provincia, si rimanda appunto al paragrafo *Il primo distretto* del presente capitolo.

Gianfranceschi biasimava il gesto, però non riusciva a riscontrare gli estremi di un illecito. Per il resto si era di fronte a tante supposizioni e a pochi riscontri fattuali.

Trattandosi in fin dei conti di calunnia, il commissario suggerì pure di perseguire il militare-accusatore per trasgressione contro la sicurezza dell'onore (in base al decreto governativo n. 44051 del 30 dicembre 1829) ed inoltre di denunciare il fratello del medesimo per aver tentato a sua volta di corrompere una persona a Vicenza affinché il Miola venisse riformato.

Infine il commissario, molto attento alle conseguenze che tali vicende potevano avere sugli equilibri politici e sociali della comunità, chiuse la propria relazione rassicurando la delegazione con queste parole:

«Le esenzioni dei coscritti... non produssero né scandali né allarmi nella tranquilla e subordinata popolazione di Enego»¹¹¹.

L'iter giudiziario conseguente all'invio del fascicolo al tribunale provinciale da parte della delegazione fu caratterizzato da un intenso scambio di informazioni tra la le due istituzioni; ma soprattutto le indagini vennero nuovamente affidate al commissario distrettuale, mentre, per circa due anni, la pretura di Asiago rimase inattiva.

Nel giugno del 1832, però, il tribunale, dopo un primo pronunciamento favorevole all'archiviazione, su ordine dell'appello dovette tornare sul caso e si vide costretto a muovere proprio l'autorità giudiziaria locale, la quale, più che a Gianfranceschi, si appoggiò alla collaborazione del deputato politico di Enego¹¹².

¹¹¹ Si noti che gli interrogatori condotti dal commissario sino a questo punto avvennero quando non vi era ancora un'indagine giudiziaria in corso: si trattava di un'investigazione *politica* diretta dalla delegazione provinciale. Per un approfondimento della tematica relativa alla presenza 'italiana' nell'esercito e nella marina asburgica tra 1814 e 1848, si veda L. SONDHAUS, *In the Service of the Emperor. Italians in the Austrian Armed Forces 1814-1918*, New York 1990, pp. 12- 33 e pp. 62-81. Per ciò che concerne nello specifico l'impatto del fenomeno della coscrizione obbligatoria (reintrodotta nel 1819 e della durata di otto anni) sulla popolazione del Regno Lombardo-Veneto, si veda *ibidem*, pp. 21-33.

¹¹² Il 3 aprile 1832, viste le risultanze dell'indagine del commissario, il tribunale di Vicenza aveva stabilito di non dar seguito all'inquisizione. Ma l'appello, in data 1 maggio, rovesciò la decisione per una serie di motivi, tra i quali: a) i vari testimoni erano stati sentiti solo dal funzionario distrettuale di Asiago; b) il tribunale non poteva, per un titolo di delitto, «far calcolo sopra deposizioni economiche non giurate»; c) con le testimonianze assunte a termini di legge avrebbero potuto uscire nuovi elementi. E' palese che durante la fase investigativa condotta sotto la direzione del consesso criminale vicentino, Gianfranceschi aveva interrogato diverse persone: evidentemente anche se col rischio di non ottenere delle dichiarazioni immediatamente spendibili (o successivamente contestabili) sul piano giudiziario, il consesso stesso (relatore il giudice Borgo) aveva preferito affidarsi all'attività investigativa del commissariato piuttosto che a quella della pretura. Sulla circolare governativa del 18 aprile 1819 n. 8764, che vietava ai funzionari distrettuali di compiere interrogatori dato il rischio che le testimonianze assunte senza rispettare i requisiti contemplati dal codice non potessero poi essere utilizzate in sede giudiziaria, si rimanda alla *Premessa* del capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro (per un approfondimento della tematica relativa alla tolleranza che nella prassi si dimostrava nei confronti di questi costituiti anomali ma talora efficaci, si rimanda al paragrafo *L'interrogatorio* del presente capitolo). Sul rapporto tra commissario distrettuale e deputazione comunale nell'ambito dell'attività di ausilio all'azione della magistratura, si rinvia invece al paragrafo *Cimiteri, deputati e sacerdoti* del presente capitolo.

Tra commissariato e pretura qualche screzio ci fu e si manifestò ad esempio col ritardo nell'invio di alcuni documenti richiesti. E così come il pretore non mancava di rammentare volentieri e di frequente al commissario che era stata appunto la corte d'appello a sollecitare a procedere con un approfondimento delle indagini, da parte sua il commissario ricordava al pretore che specie in quella materia anche l'autorità della delegazione qualcosa pur sempre contava.

In concreto il magistrato locale diede avvio anche ad una cooperazione con i colleghi di Thiene e di Bassano e riuscì a scoprire che il Caregnato aveva un aggancio a Vicenza: un tizio, Domenico Ceresa, che pareva si guadagnasse da vivere proprio con la ricerca di supplenti per la leva. Nel frattempo il Miola, militare a Milano, su richiesta del tribunale venne interrogato dal comando di città nel settembre del 1832.

Nonostante questi ulteriori sforzi, il 27 novembre il primo grado dovette ribadire la decisione di circa cinque mesi prima: non vi erano elementi per continuare ad indagare sul segretario comunale Caregnato e nemmeno sulla figura del Ceresa. L'appello stavolta concordò (nel gennaio¹¹³), così come il senato (a febbraio), il quale rinviò gli atti alla delegazione della città berica «per le ispezioni del di lei Istituto»¹¹⁴.

Sia l'indagine politica che la duplice indagine giudiziaria condussero quindi al medesimo risultato.

Da notare, però, che nel documento di trasmissione della propria sentenza a Venezia, il consesso criminale vicentino usò dapprima l'espressione il «Tribunale, persistendo intieramente nella sua precedente deliberazione...»¹¹⁵, e poi decise di cancellare l'avverbio (che, guarda caso, sul supporto cartaceo rimaneva leggibile): in questo modo volle probabilmente innescare una polemica velata con l'appello che aveva imposto un supplemento d'indagine rivelatosi poi assolutamente inutile. Eppure è innegabile che questo gesto assumeva indirettamente anche un secondo significato, ben più rilevante per la tematica qui trattata.

I magistrati del capoluogo berico avrebbero chiuso il fascicolo quasi un anno addietro sulla base dei dati raccolti dal funzionario distrettuale: per i giudici di primo grado la scrupolosa investigazione di un commissario attento e capace quale il Gianfranceschi (cui, come visto, fu

¹¹³ La deliberazione del tribunale d'appello è del 5 gennaio 1833.

¹¹⁴ Il pronunciamento del senato è del 5 febbraio 1833. Si ricordi che il paragrafo 442 della Parte I, Sezione II del *Codice* stabiliva che le sentenze relative ai delitti di «alto tradimento, abuso della podestà d'ufficio e falsificazione di carte di pubblico credito» dovevano essere sottoposte anche al terzo grado di giudizio: a tal proposito, si rimanda alla nota 57 del presente capitolo. Per un breve approfondimento sulle funzioni del Senato lombardo-veneto dell'Imperial Regio Supremo Tribunale di Giustizia, si rimanda invece al paragrafo *Giustizia penale asburgica e controllo sociale* del capitolo *Giustizia penale e amministrazione* del presente lavoro.

¹¹⁵ Il sottolineato è mio.

rinnovata la fiducia anche quando le ‘carte’ passarono dall’autorità delegatizia a quella giudiziaria), specie nei casi più intricati e più vicini alle dinamiche politiche e sociali di una comunità locale, non poteva certo essere sostituita, ma al massimo integrata, dall’attività di indagine di un pretore¹¹⁶.

Cimiteri, deputati e sacerdoti

Si è già esaminato un caso in cui un funzionario distrettuale aveva avuto a che fare con un gruppo di sette facinorosi determinati a liberare un compaesano tratto in arresto da una pattuglia di guardie di sicurezza dopo una rissa¹¹⁷. Come si sarebbe comportato un commissario di fronte a circa trecento persone di un piccolo abitato della campagna veneta, mobilitatisi in una fredda notte d’inverno per dirigersi minacciosi verso uno dei luoghi simbolo della loro stessa comunità?

Il 26 gennaio del 1836 la deputazione di Rossano (piccola realtà locale di pianura vicino a Bassano) contattò allarmata pretura e commissariato del capoluogo amministrativo segnalando l’accadimento di un evento quanto mai singolare¹¹⁸.

Già il giorno seguente il commissario medesimo inviò una dettagliata relazione proprio alla pretura, la quale, il 28 gennaio, chiese al tribunale provinciale di Vicenza se dovesse cominciare le indagini su tale vicenda (che, anticipò, sarebbero state lunghe e complesse).

Il tribunale rispose il 30 gennaio: era necessario procedere con l’investigazione perché «il fatto rappresentato nel rapporto del commissario distrettuale poteva offrire i caratteri del delitto»¹¹⁹.

Cos’era successo di così significativo da determinare una reazione tanto repentina delle autorità politiche e giudiziarie?

Ce lo narra con dovizia di particolari, e prendendola cronologicamente molto alla larga, il succitato rapporto del 27 gennaio redatto dall’allora responsabile del distretto, Antonio Marinoni¹²⁰. Marinoni raccontò innanzitutto che le pratiche per l’edificazione di un nuovo

¹¹⁶ Sulle motivazioni che stavano alla base della preferenza accordata spesso dal tribunale di primo grado alle indagini gestite dai commissari, si rimanda al paragrafo *Commissari, preture e tribunali* del presente capitolo. Per un esempio di rapporto commissario-corte d’appello e di maggior attenzione e sensibilità di quest’ultima ai contraccolpi provocabili da un crimine nel contesto sociale in cui si era manifestato, si rimanda invece al paragrafo *Il primo distretto* del presente capitolo.

¹¹⁷ A questo proposito, si rimanda al paragrafo *Il primo distretto* del presente capitolo.

¹¹⁸ Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1836*, b. 228.

¹¹⁹ Comunicazione del tribunale provinciale di Vicenza alla pretura di Bassano del 30 gennaio 1836.

¹²⁰ Antonio Marinoni, cinquantasettenne (nel 1836), originario di Bassano, laureato, segretario della vice-prefettura della stessa città durante il periodo napoleonico; patentato; nel 1817 aggiunto alla cancelleria del censo a Marostica e quindi in quella di Bassano; ivi aggiunto commissariale; nel 1823 diventò commissario a Illasi, dove rimase fino al 1828; dal 1829 al 1836 fu in servizio nella ‘sua’ Bassano; morì nel 1837.

cimitero¹²¹ a Rossano erano state istruite già dal 1823, ma la deputazione e gli estimati del luogo avevano tirato le cose per le lunghe per evitare di impegnarsi in un significativo esborso di denari. Infatti si era arrivati all'approvazione del progetto da parte del governo solo nel 1832, anno in cui l'opera fu eseguita e collaudata. Era rimasto però irrisolto il problema relativo alle cattive condizioni in cui si trovava la strada di collegamento tra il vecchio ed il nuovo camposanto: la costruzione di un percorso alternativo era stata ritenuta economicamente insostenibile e quindi si era pensato ad una sistemazione del precedente tracciato per un costo di trecento lire, e, sebbene per il Marinoni il passaggio avrebbe tranquillamente potuto rimanere tale e quale, si era comunque impegnato per ottenere un finanziamento dalle autorità superiori facendo leva sulla necessità di attivare appunto il nuovo cimitero. Se, sottolineava il commissario, questi erano stati gli accordi intercorsi con parroco¹²² e deputazione, improvvisamente, invece, durante il vespero del 24 gennaio 1836, il

¹²¹ Per alcuni riferimenti all'edilizia cimiteriale austriaca e ad un altro caso contrastato (seppur per motivi diversi) a questo riguardo, si rimanda alla vicenda di Tribano (in distretto di Conselve) del 1833 di cui ci si è occupati nel paragrafo *Il ruolo 'comunale' del commissario distrettuale* del capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* del presente lavoro.

¹²² Per alcuni riferimenti bibliografici utili ad un approfondimento del rapporto tra stato e chiesa nelle Province Venete tra 1815 e 1848, si rimanda alla nota 86 del presente capitolo. Più nello specifico, sulle relazioni tra commissari distrettuali e parroci, si rinvia anche ai paragrafi *Il commissario-poliziotto mediatore* e *Il parroco* del presente capitolo. Sulla parrocchia veneta nel medesimo periodo, invece, F. AGOSTINI, *Istituzioni ecclesiastiche e potere politico in area veneta (1754-1866)*, cit., pp. 294-296, *passim*, scrive: «Quale processo di evoluzione subisce concretamente la parrocchia lungo i trent'anni della seconda dominazione austriaca? Qual è il destino per i pastori in cura d'anime?... Anzitutto giova ricordare che la parrocchia mononucleare veneta, tessera primaria del sistema diocesano, nel 1815 si presenta in mano quasi esclusivamente al clero secolare che di fatto monopolizza il culto... In virtù delle leggi e dei regolamenti statali - fittissimi nel primo quinquennio di dominio, cioè nella fase di costruzione e consolidamento del sistema giuseppinistico, ovviamente più radi negli anni successivi - è posta alla diretta dipendenza degli organi e uffici statali per meglio promuovere il benessere della società, la 'felicità del genere umano'... E' noto che la parrocchia è una struttura sociale, una comunità territoriale di fedeli guidata spiritualmente da un parroco 'abituale', assistito, se necessario, da cappellani e confessori. Ma nel periodo qui considerato la parrocchia viene guardata soprattutto come realtà patrimoniale... Questa dimensione, fatta di entrate e uscite e di rendiconti annuali, suscita ora più che mai una particolare attenzione perché coinvolge numerosi attori, chierici secolari *in primis*, ma anche giuspatroni, fabbricieri, legatari, testatori». Per un rapido sguardo sulla condizione del clero regolare in questi anni, si veda B. BERTOLI, *Chiesa, società, stato nel Veneto della Restaurazione*, cit., pp. 131-137. I fabbricieri, invece, che ricevevano in amministrazione i beni delle chiese, erano «nominati tra i più probi della parrocchia, e dallo stesso Governo nelle parrocchie di maggiore importanza» (cioè in quelle cittadine; altrove ci pensava la delegazione provinciale): C. SCHUPFER, *I precedenti storici del diritto amministrativo italiano*, cit., p. 1218. Continua F. AGOSTINI, *Istituzioni ecclesiastiche e potere politico in area veneta (1754-1866)*, cit., pp. 297-298, *passim*: «L'economia rogazionale, così strettamente legata alla terra, alla vita dei contadini, allo svolgersi delle stagioni, alla mentalità collettiva, richiama necessariamente anche il ruolo della fabbriceria, istituita dal decreto napoleonico 26 maggio 1807 e regolamentata dalle istruzioni del 15 settembre 1807. Di fatto questo sistema misto, pubblico-ecclesiastico, che affida ai laici l'amministrazione delle 'temporalità' delle confraternite e delle 'fabbriche di chiesa' viene confermato anche da Vienna. Se lievi modifiche o aggiunte sono introdotte, esse riguardano essenzialmente una più nitida definizione dei requisiti morali e intellettuali dei fabbricieri e l'esercizio del diritto di nomina, l'incompatibilità tra funzioni fabbriceria e municipali, le modalità per la firma dei parroci nei rendiconti periodici... Questa logica burocratico-amministrativa, che sottende pure la volontà di difendere ed accrescere le rendite cosiddette intercalari, è palese anche riguardo alle procedure concorsuali; basti menzionare la circolare 27 dicembre 1817 sull'intervento dei commissari alle elezioni dei parroci». A questo proposito C. STEFFANI, *Manuale pei MM. RR. Arcipreti e Parrochi*, cit., pp. 526-541 spiega che fin dalla legislazione napoleonica il diritto di voto spettava a chi era riconosciuto appartenere al patronato: ad esempio al consiglio comunale o ai capi famiglia o «ad altro consorzio»; era poi necessaria una maggioranza assoluta della metà più uno dei voti.

prelato aveva chiesto ai parrocchiani di assistere i sei volontari che già stavano lavorando gratuitamente per la sistemazione della strada stessa, così da risparmiare appunto le trecento lire (tutte a carico del comune, sottolineò il sacerdote) da devolvere poi per l'acquisto di arredi sacri. La proposta aveva suscitato in chiesa un mormorio di disapprovazione che si era

Concretamente, in caso di vacanza di una sede parrocchiale, il commissario distrettuale competente per territorio convocava la riunione dei comizi per l'elezione, previa affissione di un avviso con dieci giorni di anticipo; presiedeva il consesso che assisteva ai comizi stessi; richiamava la necessità di scegliere un parroco degno; redigeva il processo verbale e lo inviava alla delegazione provinciale per l'approvazione: in proposito, anche per i riferimenti a tutti i provvedimenti normativi in materia, si veda V. GUAZZO, *Enciclopedia degli affari*, cit., III, p. 696. Aggiunge ancora F. AGOSTINI, *Istituzioni ecclesiastiche e potere politico in area veneta (1754-1866)*, cit., pp. 299-301, *passim*: «Si può ben dire che la parrocchia veneta in pochissimi anni viene definitivamente trasformata dallo Stato in un 'beneficio', con la conseguenza che il parroco-beneficiario è un vero e proprio funzionario statale con compiti civili e politici più estesi di quelli previsti nel campo pastorale-culturale, funzionario che risponde del proprio operato alle autorità di governo prima ancora che agli organi curiali... La distinzione fra le 'trasgressioni meramente ecclesiastiche' e quelle la cui 'punizione dipende dall'autorità secolare' porta ogni ecclesiastico, indipendentemente dall'essere incardinato in una parrocchia o in un'altra, ad essere giudicato dall'autorità inquirente e giudiziaria nella 'sua duplice qualità di sacerdote e di suddito'... Qualora l'ecclesiastico goda della cura d'anime - sia cioè nella posizione particolarmente delicata di poter influenzare i 'sentimenti dei sudditi' e di prendere parte direttamente e indirettamente, come 'incaricato dello Stato', alle più 'importanti istituzioni' - l'obbligo della 'vigilanza' e 'inquisizione', nonché della 'punizione', appartiene non solo all'ordinario, ma anche all'autorità politica... Resiste l'antico ruolo del parroco-direttore di coscienze, di dottore delle cose di religione, di formatore della mentalità e della opinione pubblica, di consigliere 'naturale' per ogni problema materiale e spirituale del popolo, ma ciò non è più sufficiente di fronte alle nuove sfide della società moderna. E' per questo che la volontà del sovrano impegna i preti in cura d'anime ad 'osservanze' quanto mai rigide, a mansioni inderogabili, spesso fastidiose se non ripugnanti agli occhi della popolazione, è per questo che li chiama perentoriamente a diventare strumento di conservazione politica, di tutela dello *status quo* predisposto nella Terraferma dopo il congresso di Vienna». Specifica a questo proposito sui sacerdoti B. BERTOLI, *Chiesa, società, stato nel Veneto della Restaurazione*, cit., pp. 145-146: «Dovevano propriamente rimanere in stretto contatto con la polizia di cui farsi o continuare ad essere gli informatori *de moribus* a patto di ottenere efficacia udienza e perfetta riservatezza»: sulla rilevanza penale della «fama» di un individuo, si rimanda alla nota 69 del presente capitolo. Conclude, infine, F. AGOSTINI, *Istituzioni ecclesiastiche e potere politico in area veneta (1754-1866)*, cit., pp. 301-303, *passim*: «Anche in questo nuovo contesto legislativo assolutamente asfissiante il clero curato continua a godere di grande prestigio fra le popolazioni rurali e urbane, non foss'altro perché la sua dimora non è la villa o il palazzo signorile, ma più modestamente una comune casa canonica; e anche perché spesso trascina la sua giornata in condizioni di indigenza, sia per l'esiguità del beneficio soggetto al variare dei raccolti o non sufficientemente integrato dalla congrua erariale, sia per l'aumento continuo delle imposte e delle tasse, governative e comunali. Di ascendenza quasi esclusivamente contadina, appare sì rozzo e ignorante come annota lo stesso arciduca Ranieri, ma in grado di farsi ascoltare persuasivamente dai contadini, forse un po' meno dal ceto urbano alfabetizzato... Con la soppressione della miriade di confraternite e corporazioni d'arte e di mestiere in città e in campagna cambia anche lo stato giuridico dei laici all'interno della parrocchia. Il 'popolo dei fedeli' perde definitivamente il privilegio e il diritto di erigere opere pie e ospizi, di organizzare sagre e processioni, di suscitare forme di pietà caritativa. Tutto questo variegato e complesso mondo, vivo sia nell'ambiente rurale sia in quello urbano (ambiente in cui le strategie familiari sono rilevanti nell'esercizio dei giuspatronati e in cui i laici manifestano *ab immemorabili* singolari capacità aggregative, autonomia devozionale e volontà creativa nel plasmare e fondere interessi religiosi e mondani), dopo l'esperienza napoleonica è ulteriormente semplificato e uniformato in forza di criteri e formule di uguaglianza e concentrazione di tutti i fedeli attorno al parroco, all'altare, al rito e catechismo. Certo, il moderno curato continua nella sua missione ministeriale e liturgica, istruisce nella dottrina e nella storia sacra i fedeli ignoranti, gestisce i patrimoni beneficiari, converte le coscienze, ma ora, sulla scia dei canonisti e giuristi aulici, si trova ad essere ulteriormente gravato di obblighi che, anche se non del tutto inediti, sono certamente onerosi e importanti: ossia compilare con cura i registri contabili, stilare i bilanci preventivi e consuntivi, conoscere le leggi ed i regolamenti, avere dimestichezza con le tavole del catasto, sostenere i programmi sanitari contro le malattie endemiche, degli uomini, della flora e della fauna, educare i contadini all'economia agraria. I pastori d'anime sono, dunque, posti a contatto con la realtà dell'anagrafe, del fisco, della scuola, e del settore sanitario». Per un approfondimento del ruolo dei parroci come ufficiali dello stato civile, ma anche nell'ambito delle procedure relative alla coscrizione ed in materia sanitaria, si veda C. STEFFANI, *Manuale pei MM. RR. Arcipreti e Parrochi*, cit., pp. 72-92, 457-465 e 466-467.

protratto anche a funzione terminata. Il lunedì seguente, comunque, avevano avuto inizio i lavori; ma, verso le dieci di sera, circa trecento persone «furenti»¹²³ si erano radunate ed avevano assaltato il nuovo cimitero, demolendo il muro di cinta, i pilastri di ingresso ed abbattendo le croci soprastanti (delle quali una fu rubata). La deputazione aveva dichiarato di ignorare chi potessero essere gli autori del gesto, ma il Marinoni si era recato a Rossano ed era venuto a sapere che, pur non essendo stato presentato nessun reclamo sulla scelta del sito appunto per la costruzione del nuovo cimitero, tale scelta non era piaciuta *in primis* né al parroco né ai suoi due cappellani (che pare fossero d'accordo specie con i villici che risiedevano a nord della chiesa e che si sarebbero ritrovati in tal modo più distanti dal camposanto). Marinoni, inoltre, tornando dall'ispezione al cimitero medesimo, accompagnato da due persone, di cui una l'agente comunale¹²⁴, era stato fermato da un abitante del luogo che gli aveva rivelato come la protesta fosse partita da Domenico Marin, da Angelo Siviero e da Giovanni Battista Degetto, i quali avevano tentato di reclutare pure i suoi figli, che però avevano rifiutato. In breve tempo la folla si era fatta tumultuosa e, dirigendosi verso il cimitero, così come al ritorno, aveva minacciato di far fuori la deputazione, la «sbirraglia»¹²⁵ ed i militari, se si fossero messi in mezzo. Marinoni concluse questo suo rapporto dicendosi prontissimo ad affiancare la pretura nelle successive indagini e affermò di non aver proceduto ad alcun arresto (che probabilmente, però, aggiunse, sarebbe stato necessario sia come esempio sia per le indagini stesse¹²⁶) perché in fin dei conti non si aveva ancora nessuna «sicura conoscenza»¹²⁷ dei rei.

Alcune prime considerazioni su questa relazione del commissario: Marinoni si dimostrò innanzitutto esperto di procedure amministrative (ricordiamo che, tra l'altro, era stato pure segretario alla vice-prefettura di Bassano, sua città natale), zelante (si recò due volte a Rossano: per visionare la strada, anche se in occasione di un convocato, e subito dopo il tumulto) ed estremamente attento a non turbare gli equilibri della comunità (si impegnò per avere un finanziamento proprio per i lavori relativi alla strada, anche se non li condivideva, e non eseguì alcun arresto sebbene gli fossero stati fatti tre nomi precisi); interessante, invece, pure in che modo mise sostanzialmente in cattiva luce il parroco (che aveva distorto il significato del loro accordo sul finanziamento dell'opera durante la predica e pare avesse

¹²³ Questo fu esattamente il termine usato dal commissario Marinoni nel suo rapporto alla pretura di Bassano del 27 gennaio 1836.

¹²⁴ Sulla figura dell'agente comunale, si rimanda alla nota 107 del presente capitolo

¹²⁵ Questo fu esattamente il termine usato dal commissario Marinoni nel suo rapporto alla pretura di Bassano del 27 gennaio 1836.

¹²⁶ Sui poteri di arresto di cui era provvisto il commissario distrettuale, si rimanda alla nota 39 del presente capitolo ed agli altri riferimenti ivi indicati.

¹²⁷ Queste furono esattamente le parole usate dal commissario Marinoni nel suo rapporto alla pretura di Bassano del 27 gennaio 1836.

complotto con alcuni cittadini scontenti della nuova posizione del cimitero) ed in parte la deputazione e gli estimati¹²⁸, che avevano a lungo tergiversato per la costruzione del manufatto per non subire le conseguenze politiche originate dal placet ad una iniziativa così costosa.

Insomma, nel proprio rapporto il commissario era stato equilibrato, ma non remissivo (attento alle esigenze della comunità, senza dimenticare i propri doveri di funzionario governativo).

Si è detto che l'autorizzazione del tribunale alla pretura di Bassano per dare l'avvio alle indagini era giunta già il 30 gennaio.

Il giorno seguente proprio lo scrittore pretorile si recò in visita al cimitero in compagnia di un ingegnere giurato d'ufficio e di due testimoni, anch'essi giurati (detti assessori): al di là della descrizione del luogo, è interessante notare come il funzionario dichiarò di essersi dovuto 'rifugiare' a casa di un conoscente per stilare le osservazioni relative all'ispezione, dal momento che l'agente comunale che lo accompagnava aveva suggerito di non farsi vedere vicino alla sede della deputazione: essendo la gente in uscita dalla chiesa (era domenica), non si poteva escludere il rischio di generare qualche «inconveniente»¹²⁹.

Il 1 febbraio il pretore aveva intanto contemporaneamente informato il commissario Marinoni del nulla osta del tribunale per l'avvio delle indagini e lo aveva esortato a collaborare attivamente, specie con l'indicazione degli elementi che l'avevano messo sulla pista del parroco, dei cappellani e degli abitanti a settentrione della Chiesa (tutti dati che il commissario aveva già indicato nel suo rapporto del 28 gennaio).

Il pretore, quindi, il 3 febbraio sentì l'Agostinelli (la persona che aveva fermato il commissario durante la sua visita). In pari data il Marinoni inviò un nuovo rapporto alla pretura, segnalando come testi molto importanti i tre osti di Rossano, presso i quali diversi rivoltosi si erano recati a bere dopo il misfatto con ancora in mano gli attrezzi per la demolizione.

Non rappresenta certo una novità osservare come un commissario distrettuale riuscisse a muoversi a colpo sicuro grazie ai suoi informatori¹³⁰. Molto correttamente, in questo caso, fornì informazioni realmente utili al pretore, indicando, tra l'altro, anche i nominativi di alcuni testimoni che avrebbero potuto esprimersi sulla presunta contrarietà dei sacerdoti all'ubicazione del nuovo cimitero e sul discorso tenuto dal parroco in chiesa relativo alla

¹²⁸ Sul rapporto tra «estimati», consigli, convocati e deputazioni, si rimanda al paragrafo *Comuni e distretti* del capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* del presente lavoro.

¹²⁹ Questo fu esattamente il termine usato dallo scrittore pretorile nel verbale dell'ispezione esperita il 31 gennaio del 1836.

¹³⁰ Per un approfondimento sulla figura dell'«informatore», si rinvia al paragrafo *Gli informatori* ed alle note 35 e 36 del presente capitolo.

necessità di risparmiare le trecento lire, teoricamente destinate ai lavori di sistemazione della strada, a favore dell'acquisto di arredi sacri; inoltre segnalò alcune persone che potevano identificare chi aveva cercato di reclutarli in casa per aggregarsi al tumulto. Il commissario si disse infine convinto del fatto che tutti questi elementi avrebbero condotto quanto prima i colpevoli a confessare.

Ancora una volta un atteggiamento conciliante, dunque, attento soprattutto a non turbare troppo gli umori della comunità. Ma non un atteggiamento da funzionario intimorito. Invero, non appena era giunto il placet del tribunale sull'avvio delle indagini, Marinoni aveva proceduto anche all'arresto di otto persone (una delle quali, poi, rilasciata) che mise immediatamente a disposizione della pretura medesima.

Un commissario che sapeva bene come operare: si muoveva tempestivamente nella raccolta delle informazioni e nei fermi, ma senza cercare lo scontro e senza negare i propri limiti (dimostrati in occasione della cattura di un soggetto poi scagionato da un alibi).

Il pretore, da parte sua, stava procedendo con gli interrogatori, quando, il 4 febbraio, ricevette una nuova nota di Marinoni che gli comunicava l'arresto di uno dei promotori del tumulto che, per un «innocente errore»¹³¹ era scappato alla retata precedente: il funzionario, in questa occasione, ammise ancora una volta una propria mancanza e specificò che il soggetto in questione si era presentato autonomamente dietro sua convocazione.

In questa fase del procedimento l'attività del commissario fu veramente frenetica: l'8 febbraio produsse un'ennesima relazione per la pretura che inglobava a sua volta un rapporto della deputazione comunale di Rossano (con cui il Marinoni sembrava, nonostante tutto, essere riuscito fino ad allora a mantenere buoni contatti), nonché una lettera ed una sorprendente supplica del parroco.

Il prelado, prima direttamente, e poi proprio con l'appoggio della deputazione, domandò clemenza per gli autori del gesto; se la deputazione, da parte sua, sottolineò la tranquillità sempre dimostrata dalla comunità di Rossano, il sacerdote, che nella comunicazione riservata al funzionario distrettuale si era spinto ad affermare che i rei sarebbero stati pronti a pagare (e cioè a «sottomettersi volontariamente a quella pena che verrà loro imposta dalla Superiorità»¹³²), nella successiva supplica, inviata attraverso l'organo di amministrazione locale, chiese al contrario che la giustizia non facesse il suo corso («onde non cada il fulmine

¹³¹ Questa fu esattamente l'espressione usata dal commissario Marinoni nella sua nota del 4 febbraio 1836 alla pretura di Bassano.

¹³² Queste furono esattamente le parole usate dal parroco nella sua lettera al commissario Marinoni del 2 febbraio 1836.

della giustizia sugli autori dell'arbitrio commesso»¹³³) perché i responsabili avevano agito «per ignoranza, non per pravit  di intenzione»¹³⁴ ; infine il parroco aggiunse di non sapere chi erano i colpevoli, ma di parlare a nome di tutta la comunit  e propose di occuparsi in prima persona della ricostruzione volontaria del cimitero, convinto di condividere, in ci , la posizione della deputazione (che nel frattempo aveva chiesto, tra l'altro, la ulteriore scarcerazione di quattro individui, adducendo testimonianze che sembravano, per , veramente costruite *ad hoc*).

Come reag  Marinoni nel suo rapporto alla pretura di fronte a questa mossa a sorpresa di parroco e deputazione? Innanzitutto si occup  dell'ulteriore richiesta di scarcerazione di altri quattro soggetti che la deputazione stessa aveva avanzato per sopraggiunte nuove indicazioni e testimonianze: afferm  di averne informato la delegazione provinciale di Vicenza che si era detta perplessa appunto sull'ondata di scarcerazioni, sostenendo comunque che spettava all'autorit  giudiziaria confermare o meno il coinvolgimento degli imputati nel delitto e definendo anomalo il comportamento del deputato politico¹³⁵ e dell'agente comunale (prima in linea con il commissario, poi passati dalla parte degli altri membri della deputazione). Il commissario invoc  quindi proprio un'azione chiarificatrice della pretura, a cui chiese di procedere con l'esame dei soggetti in questione: sull'azione concertata parroco-deputazione, invece, non fece commenti.

In sintesi, ancora una volta il funzionario distrettuale non cerc  lo scontro con le autorit  e con il clero locali, ma tent  di sottolineare il fatto che il loro repentino cambio di condotta non avrebbe potuto certo tradursi automaticamente in una scarcerazione generale dei sospettati, la quale, tra l'altro, avrebbe finito per connotare il suo lavoro come approssimativo e superficiale.

A questo punto la pretura pass  quindi a sentire i soggetti di cui era stata chiesta la scarcerazione (ed altri testimoni)¹³⁶ e contestualmente domand  a Marinoni di procurare i verbali dei convocati in cui si era deliberato sulla scelta del sito per la costruzione del nuovo cimitero, in modo tale da esaminare anche le eventuali dichiarazioni di voto a riguardo.

¹³³ Queste furono esattamente le parole usate dal parroco nella supplica (si ribadisce, successiva alla missiva del 2 febbraio) inviata al commissario Marinoni per il tramite della deputazione comunale.

¹³⁴ *Ibidem*. Sul concetto giuridico di «pravit  di intenzione», si rimanda al paragrafo *Giustizia penale asburgica e controllo sociale* del capitolo *Giustizia penale e amministrazione* del presente lavoro.

¹³⁵ Sulla figura del deputato politico, si rimanda alla nota 6 del presente capitolo ed al paragrafo *Comuni e distretti* del capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* del presente lavoro.

¹³⁶ Vi fu pure una complicazione aggiuntiva del caso. Il 14 febbraio la deputazione di Rossano comunic  alla pretura di Bassano che i muri della casa di un deputato, del medico condotto e di altre due persone erano stati imbrattati di sangue durante la notte. Il pretore chiese congiuntamente a deputazione e commissario distrettuale di indagare ed intanto continu  le audizioni dei testimoni. Il 19 febbraio sollecit  una risposta sull'episodio da parte della deputazione, la quale spieg  che per la gente del paese si trattava di un gesto opera di qualcuno proveniente dai comuni limitrofi.

Nel frattempo lo stesso Marinoni decise di chiarire la situazione con il parroco (liberandosi dal suo pericoloso ‘abbraccio’): in una missiva del 6 febbraio gli comunicò di apprezzare lo sforzo dei colpevoli di volersi pentire delle proprie azioni, ma evidenziò pure che non spettava all’autorità politico-amministrativa decidere se fermare o meno la procedura giudiziaria e che quindi la supplica era stata inoltrata alla pretura.

Il 26 febbraio il magistrato locale pensò che fosse giunta l’ora di interrogare proprio il parroco Gambini ed i due cappellani Martini e Brotto. In pari data il commissario Marinoni inviò al pretore le informazioni richieste sull’iter burocratico di individuazione del sito per la costruzione del nuovo cimitero con i relativi verbali di convocato¹³⁷. Dalle fedine penali i presunti responsabili risultarono tutti incensurati, salvo due casi di sospensione di processo per difetto di prove legali.

Finalmente il 3 marzo il pretore Capra spedì al tribunale di Vicenza gli atti di indagine con una nota in cui, tra le altre cose, segnalò come il commissario distrettuale avesse arrestato per errore quattro persone che erano poi state rimesse in libertà: è probabile che fosse un tentativo di riacquistare la stima dell’organo giudiziario provinciale, che inizialmente si era indubitabilmente rivolta al commissario medesimo, avendo quest’ultimo imbastito un rapporto dettagliato sulla manifestazione di intemperanza della comunità locale già il giorno dopo il fatto, mentre la pretura stessa aveva chiesto consiglio proprio al tribunale sull’opportunità di dare inizio alle investigazioni.

Il 13 marzo fu ancora la pretura di Bassano ad inoltrare al tribunale del capoluogo berico le informazioni su carattere e condotta dei soggetti coinvolti nel tumulto, fornite a sua volta dal deputato politico di Rossano.

E’ interessante notare che dalla conclusione della fase investigativa preliminare il ruolo di Marinoni divenne sempre più marginale nella ricostruzione dell’accaduto: assunse così la funzione di ‘passacarte’ tra magistratura locale e provinciale.

Si trattava solamente di un semplice sviluppo fisiologico della procedura, che ora prevedeva quale *dominus* il tribunale (la cui azione non si fece attendere a lungo), o c’era dell’altro?

Il comportamento del commissario risulta anomalo proprio perché si acquietò improvvisamente, nonostante alcune sollecitazioni della pretura. Stride il confronto con

¹³⁷ Il sito, secondo i regolamenti, era stato individuato da una commissione mista formata da due deputati, dal medico condotto, dall’agente comunale e da un perito (le prime riunioni si erano tenute nel 1829); il commissario, nell’occasione, aggiunse di non sapere nulla di preciso sull’imbrattamento (da notare che dal nostro confronto tra i nomi dei componenti della commissione che scelse il sito e quelli di coloro a cui furono lordati i muri solo il medico condotto risulta protagonista/vittima in entrambe le situazioni). Sempre il 26 febbraio 1836 la pretura scrisse al commissario perché garantisse protezione a coloro che erano stati presi di mira e lo sollecitò ad intensificare le indagini senza più corrispondere con il deputato politico di Rossano, che non era stato in grado di produrre «utili risultamenti».

l'attivismo dimostrato durante tutto il protrarsi dell'attività di indagine. Più che un semplicistico atteggiamento di ripicca nei confronti di una magistratura locale che, come visto, non si era risparmiata di porre in rilievo l'unico errore commesso dal Marinoni a fronte di uno sforzo e di una mole di lavoro veramente rilevante, pare più probabile che, data la particolare capacità del commissario di tenere conto e pure di immedesimarsi nelle dinamiche interne alla comunità di Rossano (in questo facilitato anche dalla sua origine bassanese), il funzionario si fosse convinto, specie dal cambio di atteggiamento della deputazione e dalla concordata nuova linea di condotta adottata con il parroco, che la comunità stessa, di fronte alla possibilità che diversi suoi membri rischiassero delle conseguenze giudiziarie, forse in principio sottovalutate, aveva superato le iniziali divisioni interne e si era ricompattata in tutte le sue componenti, chiudendosi a riccio di fronte all'intervento di poteri esterni che avrebbero potuto minarne la stabilità e l'equilibrio. Tradotto in termini brutali di operatività spicciola, Marinoni aveva capito che, a meno di forzare le cose, con il rischio di peggiorare la situazione, non si sarebbe più 'cavato un ragno dal buco'.

Naturalmente, però, tutto ciò non poteva fermare la corsa della giustizia punitiva statale.

Il 25 marzo il giudice relatore Fostini fu infatti in grado di presentare il referato di preliminare investigazione.

Innanzitutto Fostini riconobbe (alla faccia della pretura) l'importanza, per il successivo orientamento delle indagini, del primo rapporto sull'accaduto redatto da Marinoni il 27 gennaio¹³⁸. Nel merito, invece, il referato stesso rivelava che gli imputati interrogati avevano confermato il malumore serpeggiante in paese per la distanza del nuovo cimitero dal centro abitato: situazione che creava delle tensioni per l'impossibilità di visitare frequentemente i propri cari e per il rischio, con la cattiva stagione e la strada impraticabile, che i defunti non potessero essere accompagnati al camposanto né dal sacerdote né dai becchini; inoltre si pensava che la scelta del luogo fosse da attribuirsi «alla briga di un piccolo numero nella classe degli agiati»¹³⁹ che speravano di trarre qualche vantaggio dai lavori di sistemazione della strada stessa (inizialmente stimati come molto salati) e che proprio per questo la decisione finale sul sito fosse stata presa durante un convocato riunito di lunedì (giorno in cui tali agiati sapevano che la maggior parte dei contadini e degli artigiani che si erano opposti al sito poi scelto, sarebbero andati al mercato settimanale di Cittadella)¹⁴⁰. Gli accusati raccontarono anche (perfettamente concordi tra loro) che non sapevano chi avesse orchestrato

¹³⁸ Per una riflessione più approfondita su questo tema, si rimanda al paragrafo *L'elogio dei giudici* del presente capitolo.

¹³⁹ Queste furono esattamente le parole usate da Fostini nel referato del 25 marzo 1836.

¹⁴⁰ Sulle caratteristiche ed il funzionamento del convocato, si rimanda al paragrafo *Comuni e distretti* del capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* del presente lavoro.

il sommovimento, ma che sembrava realmente essere stato spontaneo e che comunque non si erano mai lanciate minacce all'indirizzo delle autorità, ma solo grida di giubilo¹⁴¹. Anche i testimoni confermarono queste posizioni. Fostini precisò inoltre che l'invito alla clemenza rivolto dal parroco al commissario Marinoni era stato determinato dal fatto che numerosissimi individui si erano andati a confessare dopo l'assalto, dimostrando così una reale volontà di pentirsi (e contribuendo, con le loro informazioni, a recuperare la croce trafugata).

Il relatore, stante il tenore delle dichiarazioni del sacerdote e di tutti i testimoni, non riuscì ad individuare un coinvolgimento diretto o indiretto del prelado nella vicenda, smentendo così le supposizioni prodotte da Marinoni¹⁴². Il fatto che i sospetti avanzati dal funzionario distrettuale sui preti si fossero rivelati infondati alla prova delle testimonianze probabilmente indispettì Fostini che, nella proposta di deliberazione, ritenne meritevole di menzione solo l'«investigazione della pretura di Bassano sì lodevolmente eseguita»¹⁴³. Lo stesso Fostini continuò poi affermando che un tale assembramento di gente con lo scopo di distruggere un'opera che era stata ordinata dall'autorità non poteva non assumere i caratteri della «sollevazione», ma che, per configurarla come delitto, era necessario anche provare la disponibilità dei partecipanti a resistere con la forza alle autorità stesse: e questo non era praticabile¹⁴⁴.

Il magistrato continuò chiedendosi se il fatto potesse essere concepito come pubblica violenza; c'era stata effettivamente la distruzione di una proprietà, ma non altrui, appartenendo il cimitero a tutta la comunità: quindi anche il delitto di pubblica violenza era insostenibile¹⁴⁵.

Infine, secondo il giudice, fondamentale era la circostanza che il cimitero non fosse ancora in uso e che, se lo fosse stato, probabilmente non si sarebbe verificato l'assalto per rispetto nei confronti dei defunti.

¹⁴¹ Si è visto che il rapporto iniziale del commissario Marinoni del 27 gennaio, su questo punto specifico, forniva una versione dei fatti molto diversa.

¹⁴² Poco o nulla si seppe in conclusione anche sulle case imbrattate di sangue, salvo che appartenevano tutte a rappresentanti delle classi più «civili» e che non suscitarono negli stessi particolari preoccupazioni.

¹⁴³ Queste furono esattamente le parole usate da Fostini nella proposta di deliberazione contenuta nel referato del 25 marzo 1836.

¹⁴⁴ Dei delitti di sollevazione e di ribellione si occupavano i paragrafi 61- 69 della Parte I, Sezione I del *Codice*. Il mistero in cui era stata concepita la trama, l'ora notturna, l'armamento atto a distruggere un manufatto piuttosto che ad aggredire qualcuno, nonché l'arrivo della gente a frotte e non in un fronte compatto, secondo Fostini erano tutti elementi che toglievano credibilità all'ipotesi di identificare gli avvenimenti accaduti con questa fattispecie di delitto.

¹⁴⁵ Per una breve riflessione sul delitto di pubblica violenza, si rimanda alla nota 98 del presente capitolo.

Insomma, si era trattato al massimo di un semplice ammutinamento: ma ciò avrebbe riguardato la pretura, configurandosi il fatto come grave trasgressione di polizia¹⁴⁶.

¹⁴⁶ A proposito dell'ammutinamento il paragrafo 53 della Parte II, Sezione I del *Codice* recitava: «Nei casi di pubblica turbolenza... si fa reo di ammutinamento chiunque esce di casa senza rilevante motivo, e specialmente il capo di casa, o chiunque presiede alla famiglia, a meno che non abbia fatto tutto il possibile per ritenere in casa gl'individui da esso dipendenti». Per quanto concerne, invece, l'episodio dell'imbrattamento di alcuni muri col sangue, Fostini sostenne che probabilmente si trattava di un gesto di protesta nei confronti degli estimati che avevano approvato la collocazione del nuovo cimitero (in realtà abbiamo visto in nota 137 che non erano le stesse persone): ma non aveva alcuna funzione di minaccia, stante che così lo interpretarono anche le vittime della vicenda. Alcune considerazioni sulle caratteristiche delle gravi trasgressioni di polizia e sulla loro trattazione nella II Parte del *Codice* sono già state formulate nella *Premessa* del capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* e nel paragrafo *Giustizia penale asburgica e controllo sociale* del capitolo *Giustizia penale e amministrazione*, con relative note, del presente lavoro. Per una veloce sintesi, vale la pena citare ciò che scrive N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, cit., pp. 121-126, *passim*: «Le 'gravi trasgressioni di polizia' costituivano, con i delitti, il secondo grande ambito del diritto penale austriaco. La definizione o la determinazione della natura di questi reati era affidata dal Codice stesso a formule varie per cui le trasgressioni erano identificate da una parte con reati di minore gravità rispetto ai delitti o ai crimini veri e propri, dall'altra con quelle azioni od omissioni che erano contrarie alle leggi emanate per prevenire i delitti o per limitarne 'le più dannose conseguenze'. Si specificava inoltre che dovevano essere considerate trasgressioni di polizia tutte le azioni contrarie ai 'regolamenti generali relativi alla pubblica sicurezza ed al buon ordine' e quelle che ferivano 'il costume pubblico, giacché è dimostrato - affermava espressamente il Codice - quanto la morigeratezza pubblica valga a prevenire i delitti'... Secondo il dettato del Codice la competenza a giudicare delle gravi trasgressioni di polizia era demandata non già alla magistratura penale ordinaria, bensì ad un giudice 'politico', con una procedura giurisdizionale - tuttavia - in tutto simile a quella del processo penale dinanzi al giudice togato e con il medesimo sistema delle tre istanze: il giudice politico locale come prima istanza, i Governi di Milano e di Venezia come seconda istanza, il Dicastero aulico (di polizia, ndr) di Vienna come terza istanza... Con notificazione governativa del 3 febbraio 1818 la competenza passò alle *preture foresi* nelle campagne, mentre nelle città capoluogo di provincia restò ad una 'giudicatura politica' annessa alle *preture urbane*, finché anche qui le giudicature politiche furono riunite, a partire dal 1° giugno 1832, alle preture... E' importante ricordare che gli atti processuali e le sentenze formate dal giudice di prima istanza dovevano essere trasmesse all'autorità politica competente per territorio - nel Lombardo-Veneto dunque alle Delegazioni provinciali - non già in qualità di seconda istanza, ma in qualità - per così dire - di organo di controllo... Se atti e sentenza venivano riscontrati esenti da vizi procedurali o da errori nel giudizio di merito - il che faceva pensare ad un controllo non di semplice legittimità, per usare una analogia con il controllo sugli atti amministrativi - il fascicolo veniva restituito per l'esecuzione. In caso diverso gli atti erano inoltrati al Governo, cioè all'organo di seconda istanza, il quale giudicando in linea formale e di merito, poteva richiedere una ulteriore delibera, o approvare la sentenza (con la possibilità di mitigarla, ma non di aggravarla, secondo il disposto dell'articolo 406), o rimetterla alla magistratura penale ordinaria nel caso il reato rientrasse nella competenza di quella... Gioverà infine ricordare che le pene previste per le gravi trasgressioni di polizia erano pene pecuniarie, cioè multe in danaro; la confisca di merci e attrezzi; la perdita di diritti e il ritiro di licenze; l'arresto (rigoroso o semplice, in una prigione pubblica, che però poteva essere sostituito in molti casi dall'arresto domiciliare); pene afflittive corporali (del tutto abolite però nel Regno Lombardo-Veneto); l'allontanamento da un luogo o da una provincia; il bando dal territorio dello Stato. L'arresto per i reati e le contravvenzioni di polizia non poteva superare i sei mesi; tutte le pene potevano essere inasprite con pene accessorie, ma il Codice prevedeva anche numerosi casi di commutazione e di attenuazione delle pene in relazione alle condizioni sociali, familiari e personali del reo». Per quanto concerne, invece, l'eventuale interferenza dei commissari distrettuali in materia di gravi trasgressioni di polizia, si era già legiferato nel 1816: la Circolare 21 ottobre 1816 n. 162, n. 27421 Prot., *Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall'Imp. Regio Governo delle Province Venete*, III, pt. II, Venezia 1816, in ASVE, *Biblioteca legislativa*, b. 58, recitava: «Determinazione che li Cancellieri del Censo non devono ingerirsi nella procedura, e giudizio sulle gravi trasgressioni di Polizia. Si stabilisce che i cancellieri del censo non devono ingerirsi nella procedura e giudizio sulle gravi trasgressioni di Polizia che per l'Aulica disposizione comunicata col Decreto n. 49408-6521 4 febbraio decorso sono riservate agli Uffizj di polizia, e che qualora abbiano eseguita la primitiva sommaria verifica debbano passare le carte a' giudici di pace competenti, che quali speciali delegati politici del Governo procederanno alla relativa procedura, e successivo giudizio nelle vie regolari». Per un saggio abbastanza recente che si occupa di questa tematica sia dal punto di vista teorico-normativo, sia da quello legato all'applicazione concreta nella prassi della legislazione in materia, si veda M. MANZATTO, *Delle gravi trasgressioni di polizia: alcuni casi giudiziari nel Veneto durante la seconda dominazione austriaca*, in G. CHIODI e C. POVOLO (edd), *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Sommacampagna 2007, pp. 227-249. In chiave comparativa, un'analisi

Il consesso criminale, a maggioranza e contro il parere del relatore, ravvisò invece per otto dei dodici accusati sotto processo gli estremi della responsabilità per il delitto di pubblica violenza.

Il 22 marzo, attraverso la pretura di Bassano, costoro avevano chiesto di poter essere giudicati a piede libero: motivarono l'istanza con la necessità di attendere ai lavori dei campi per non compromettere l'intera annata agricola. Lo stesso giorno l'appello aveva stabilito che le indagini proseguissero anche per i quattro individui scagionati dal tribunale provinciale, che però non tornarono in carcere, mentre i giudici vicentini decisero che gli otto suddetti non potessero beneficiare della libertà, promettendo comunque tempi brevi per la conclusione del processo. Il 16 aprile ebbero inizio i costituiti ordinari della speciale inquisizione¹⁴⁷.

Il 22 aprile Fostini presentò il referato finale: stavolta sostenne che, dovendo il cimitero essere ripagato anche da chi non aveva partecipato all'azione (perché le spese erano a carico del comune), vi era stata violenza su proprietà altrui e chiese quindi per gli otto imputati condanne dai tre ai quattro mesi, che la maggioranza del consesso criminale alzò dai sei agli otto.

Il 4 maggio fu la volta del tribunale d'appello che confermò le condanne, ma ridusse le pene da quindici giorni ad un mese, massimo, di carcere. Proseguirono però le indagini sugli altri quattro presunti responsabili.

Molto interessante è poi il fatto che il 20 maggio la delegazione provinciale di Vicenza scrivesse al tribunale chiedendo cosa ne fosse stato dei sospetti sollevati dal commissario Marinoni sui prelati (pare che la richiesta di informazioni fosse partita dallo stesso governo di Venezia); la risposta di Fostini fu netta: sulla base degli atti esaminati non era ipotizzabile alcun coinvolgimento.

Il 9 giugno ed il 9 luglio la pretura di Bassano inviò infine le risultanze delle investigazioni sugli ultimi individui indagati.

A questo punto con la documentazione archivistica si compie un vero e proprio balzo temporale e ci si ritrova nel 1846.

Il 15 luglio il vecchio relatore Fostini (ora affiancato dal collega Galanti), scrisse al commissario distrettuale di Bassano (non più Antonio Marinoni, ma Pietro Reggiani¹⁴⁸) per

sintetica ed efficace sulla realtà del Tirolo è offerta da M. BELLABARBA, *Magistrati politico-economici, giudici e polizia nel Tirolo di primo Ottocento*, cit..

¹⁴⁷ Sulle caratteristiche dei vari tipi di costituito, si rimanda al paragrafo *Giustizia penale asburgica e controllo sociale* del capitolo *Giustizia penale e amministrazione* del presente lavoro.

¹⁴⁸ Per un breve profilo biografico e professionale di Pietro Reggiani, si rimanda alla nota 19 del capitolo *Commissari alla sbarra* del presente lavoro. Qui si aggiunge solamente che Reggiani, proveniente dal commissariato di Chioggia, arrivò a Bassano nel 1837 per rimanervi fino alla morte, sopraggiunta nel maggio del 1849.

sapere se in quei dieci lunghi anni si fosse rimessa mano al cimitero e se vi avessero contribuito volontariamente coloro che l'avevano devastato: in caso negativo quali fossero le ragioni. Reggiani rispose sinteticamente il 23 luglio: nel corso del decennio passato non c'era stata alcuna ristrutturazione (le sepolture venivano comunque effettuate, ma non vi era muro di cinta); da poco, però, il convocato aveva approvato dei lavori di rifacimento che avevano preso avvio ed ora procedevano. Non si erano comunque viste contribuzioni volontarie in danaro o in manodopera: per questo era stato necessario applicare una «sovraimposta sull'estimo e sul personale»¹⁴⁹.

Il 28 luglio 1846 Fostini e Galanti presentarono quindi il referato e la deliberazione finale per i quattro individui rimasti da giudicare dal 1836 e per altre persone nel frattempo coinvolte nel processo: due di loro erano deceduti e quindi l'azione penale risultava estinta¹⁵⁰; per dodici era sopraggiunta la prescrizione¹⁵¹; su quattro, infine, persisteva la mancanza di indizi.

Al di là del peculiare atteggiamento del tribunale di Vicenza, che impiegò dieci anni per concludere il complicato processo (i tempi della giustizia erano di regola molto più brevi) quasi sperasse pure che una ristrutturazione volontaria e corale del cimitero da parte della comunità sanasse non tanto il *vulnus* giudiziario, quanto quello politico e sociale inferto con la sua parziale distruzione, l'aspetto dell'attività e del ruolo del commissario che, più di altri, l'esame della presente vicenda ha consentito di approfondire è stato senz'ombra di dubbio il rapporto con la deputazione.

Si è già considerato il fatto che le deputazioni avevano di per sé la tendenza a ritagliarsi una sorta di maggiore autonomia in talune mansioni di polizia. A livello comunale, infatti, erano assegnate alle autorità municipali per lo più funzioni di polizia locale in materia di annona, traffico stradale ed ornato. Ma, a volte, non ben definite competenze, quale quella generica del controllo della pubblica tranquillità e della sicurezza dello stesso comune, potevano facilmente originare contrasti proprio con il commissario distrettuale, anche se, teoricamente,

¹⁴⁹ Queste furono esattamente le parole usate dal commissario Reggiani nella risposta del 23 luglio 1846 al tribunale provinciale di Vicenza. Sul sistema impositivo vigente nel Regno Lombardo-Veneto, si rimanda alla nota 72 del presente capitolo e si rinvia alla nota 41 del capitolo *La percezione del '48* del presente lavoro.

¹⁵⁰ Sui modi di estinzione dei delitti e delle pene, si vedano i paragrafi 201-210, Parte I, Sezione I del *Codice*.

¹⁵¹ Non si dimentichi, tra l'altro, che il paragrafo 222 Parte I, Sezione II del *Codice* contemplava la responsabilità per negligenze d'ufficio: «Siccome l'amministrazione della giustizia affidata ai giudizi criminali interessa particolarmente la comune sicurezza, così ogni loro negligenza è soggetta ad una grave responsabilità. Quindi se consta, che un delinquente s'è sottratto al giudiziale processo per la lentezza usata da un giudizio criminale, è questi tenuto non solo a reintegrare chi ha perciò perduti i mezzi della sua indennità, ma in oltre a rifondere le spese, che per tal delinquente si fossero incontrate da un altro giudizio criminale. Quegli, ch'è colpevole della lentezza, è anche punito particolarmente». In realtà, visti i tempi (minimo cinque anni) e le condizioni necessarie perché scattasse la prescrizione (si vedano i paragrafi 206-210 Parte I, Sezione I per i delitti ed i paragrafi 274 e 275, Parte II, Sezione I, con tempo minimo di tre mesi, per le gravi trasgressioni di polizia), e considerata soprattutto la durata media dei procedimenti, generalmente quanto disposto dal sopraccitato paragrafo 222 trovava pressoché totale assenza di applicazione: si veda a riguardo L. ROSSETTO, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, cit., n. 85, p. 75.

dette competenze avrebbero dovuto essere esercitate sotto la sua supervisione. E tutto ciò in vista di una funzione di protezione della comunità che la deputazione bene o male rappresentava e che avrebbe mirato invero a contenere l'azione, talora considerata troppo incisiva, come sopra ricordato, specie dei rappresentanti ufficiali degli organi giudiziari provinciali dello stato, di cui i funzionari distrettuali erano spesso stretti ed efficienti collaboratori.

In questo specifico caso si è osservato che la cooperazione tra Marinoni ed i rappresentanti del piccolo paese di Rossano era stata sostanzialmente positiva (grazie anche al costante impegno del Marinoni medesimo volto a non turbare ulteriormente la comunità) finché le responsabilità individuali rimasero fumose e finché sembrò che la vicenda potesse concludersi bonariamente con un nulla di fatto. Ma, esattamente nel momento in cui il commissario operò i primi otto arresti, si assistette ad un cambio di atteggiamento della deputazione, che, creato un fronte comune col parroco, si eresse a protezione dell'insieme degli abitanti del paese stesso, decantandone la proverbiale tranquillità.

E' dunque plausibile, come afferma in un recente articolo sull'argomento un giovane studioso, che il ricorso alla discrezionalità d'azione della deputazione mirasse pure a ridurre gli effetti dell'operato di istituzioni esterne alla comunità nei confronti di pratiche sociali che, «sebbene fossero potenzialmente aggressive... erano anche espressioni di sistemi culturali consolidati e fortemente collegati alla tradizione»¹⁵²? Non solo questo pare possibile. Infatti, come si è cercato di evidenziare, pure l'attività 'sul campo' dei commissari distrettuali non era indirizzata sempre e solo al controllo ravvicinato del territorio per conto dello stato, ma anche (da altra posizione e con un maggior margine di manovra rispetto al margine detenuto dalle deputazioni) orientata a raggiungere un obiettivo se si vuole ancora più ambizioso, e cioè quello di filtrare e mediare i conflitti presenti nelle realtà locali per svolgere in fin dei conti un'azione di prevenzione nei confronti di possibili fratture proprio tra comunità stesse, suoi rappresentanti (o sue figure in vista) ed autorità superiori¹⁵³.

La legge è uguale per tutti

Francesco Cristofari, pizzicagnolo di Costozza (frazione del comune di Longare, nel distretto di Vicenza) il 12 ottobre del 1838 decise di interrompere momentaneamente la

¹⁵² A. SAVIO (in press), *La prima mossa. Il ruolo giurisdizionale della Deputazione comunale nel Lombardo-Veneto*, in S. MORI - L. TEDOLDI (edd), *Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario*, Atti della Giornata di studi di Bergamo 28-29 gennaio 2010, Soveria Mannelli, p. 151.

¹⁵³ Per l'approfondimento di un caso in cui la succitata funzione della deputazione viene messa a dura prova e neutralizzata dall'azione del commissario distrettuale, si rinvia al paragrafo *Commissario über alles* del presente capitolo.

propria attività per recarsi a denunciare direttamente alla pretura urbana¹⁵⁴ del capoluogo un sopruso che lo aveva visto contemporaneamente testimone e vittima¹⁵⁵.

Perché non si rivolse all'autorità politica locale, preferendo invece interessare da subito del fatto la magistratura cittadina e quindi provinciale, dato che, trattandosi di una località appunto del primo distretto¹⁵⁶, i casi erano di competenza diretta del tribunale berico?

Lo si capì non appena il Cristofari pronunciò il nome della persona che, ubriaca, aveva compiuto un'irruzione nel suo negozio bestemmiando di fronte ad un'immagine della Vergine e finendo pure con lo scatenare una rissa all'interno della bottega: non si trattava di un disperato qualunque, di un girovago o di un vagabondo ma di un nobile del posto, Melchiorre Godi¹⁵⁷. Come si reagì alla notizia?

Il giudice relatore incaricato dell'istruttoria, Martini¹⁵⁸, evitando opportunamente di coinvolgere la deputazione¹⁵⁹ di Longare, per una vicenda così delicata pensò di affidarsi alla lunga esperienza del commissario distrettuale Luigi Tetamanzi¹⁶⁰, al quale scrisse il 31 ottobre per incaricarlo di assumere le seguenti informazioni: verificare innanzitutto se l'episodio era effettivamente accaduto; accertarsi della credibilità del denunciante e dei suoi famigliari; riferirgli della fama¹⁶¹ e della condotta del Godi. Il magistrato chiudeva però la propria missiva raccomandando allo stesso Tetamanzi riservatezza e sollecitudine, stante la

¹⁵⁴ Sulle funzioni delle preture urbane nei capoluoghi di provincia, si rimanda alla *Premessa* ed alla relativa nota 6 del capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro.

¹⁵⁵ Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1838*, b. 334.

¹⁵⁶ Alcune caratteristiche peculiari del primo distretto ed un altro caso avvenuto nello stesso sono appunto descritte nel paragrafo *Il primo distretto* del presente capitolo.

¹⁵⁷ Sta conducendo un'approfondita ricerca sulla famiglia vicentina dei Godi in età moderna il già citato giovane studioso, Andrea Savio, dottorando presso l'Università degli Studi di Verona. Su di loro F. SCHRÖDER, *Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle Provincie Venete*, Venezia 1830, p. 388, scrive: «*NOBILI. Domiciliati in Vicenza. Famiglia di antica aggregazione al cessato nobile Consiglio di Vicenza, la quale fu confermata Nobile con Sovrana Risoluzione 4 Giugno 1820*».

¹⁵⁸ Per l'esame di un'altra indagine (stavolta sul delitto di «esposizione di infante») condotta dal giudice relatore Martini, si veda il caso intitolato *La coscienza del giudice* in C. POVOLO, *La selva incantata*, cit., pp. 175-188.

¹⁵⁹ Il ricorso del tribunale provinciale alla collaborazione diretta delle deputazioni comunali per i casi verificatisi nel primo distretto, al di fuori però della città capoluogo, era quanto mai frequente anche a causa degli importanti impegni 'censuari' urbani del commissario. Per un esempio di funzionario messo invece fuori gioco dalle precarie condizioni di salute, si rimanda al paragrafo *Il primo distretto* del presente capitolo.

¹⁶⁰ Per un breve profilo biografico del commissario Tetamanzi, si rimanda alla nota 49 del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro. Qui si aggiunge solamente che, al momento del suo arrivo a Vicenza nel 1835 (proveniente da Valdarno, dove serviva come cancelliere del censo sin dal 1816), era un quarantasettenne che si trovava nella piena maturità della propria esperienza professionale. Lasciò il capoluogo berico solo nel 1853, con destinazione Dolo. Un'altra testimonianza della considerazione di cui godeva, e che aumentò negli anni, è fornita da due relazioni concernenti delle proposte di miglioramento dell'efficienza della figura istituzionale del commissario distrettuale (la prima dell'agosto del 1844, la seconda del febbraio 1845) inviate direttamente al viceré Ranieri. Sulla fortuna di tali proposte, si rimanda rispettivamente al paragrafo *1844: la pace guerreggiata* del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* e alla *Premessa* del capitolo *Verso il '48* del presente lavoro.

¹⁶¹ Per ciò che concerne la rilevanza penale della «fama» di un individuo, si rimanda alla nota 69 del presente capitolo.

peculiarità del caso: senza essere esplicitamente citata, quindi, la condizione nobiliare dell'accusato faceva fin da subito sentire tutto il proprio peso.

Il funzionario distrettuale si mosse con cautela e si prese il tempo necessario per indagare scrupolosamente: spedì il rapporto al tribunale solo il 15 novembre. Tale rapporto conteneva tutto ciò che Martini desiderava sapere e probabilmente anche quello che mai avrebbe sperato di sentirsi dire. Infatti, più che il venire a conoscenza che la vicenda denunciata era realmente accaduta e che Cristofari e testimoni godevano di buona reputazione, lo confortò proprio l'informativa sul Godi: un personaggio dal carattere fiero e nel contempo, però, violento ed incline a creare grattacapi a compaesani e ad autorità locali. Ma non bastava. Il giudice non dovette credere ai propri occhi quando lesse nella relazione di Tetamanzi il testo allegato del «politico divieto»¹⁶² inflitto l'anno precedente all'irrequieto signorotto dalla delegazione provinciale:

«Vicenza, 7 settembre 1837. Comparso il citato Marchioro Godi del fu Bernardino¹⁶³, nato e domiciliato in Costozza, d'anni 37, di condizione possidente, celibe, fu assoggettato alla seguente DIFFIDA.

Voi Marchioro Godi siete diffidato in esecuzione della rispettata Ordinanza della Regia Delegazione del 15 p.p. agosto 1) a non entrare in osterie e bettole; 2) a non sortire di casa dall'Avemaria della sera a quella del mattino; 3) a non ubbriacarsi; 4) a separarvi dalla vostra domestica Maddalena Diconzi, entro di giorni trenta, a meno che non vogliate unirvi alla stessa in matrimonio, sotto pena d'arresto immediato contravvenendo a qualunque di questi divieti, quale arresto sarà determinato a norma delle circostanze. Contro la presente diffida vi è libero di produrre gravame all'Eccelso Governo, ma non resta sospesa l'esecuzione in pendenza delle decisioni che foste per provocare. Fatto, letto, confermato e contrassegnato dai testimoni, mentre si rifiutò di sottoscrivere il diffidato Marchioro Godi»¹⁶⁴.

Dunque, sia la comunità di appartenenza del Godi, sia soprattutto un'autorità come appunto la delegazione provinciale, allora guidata dal nobile Domenico Michiel¹⁶⁵, della stessa condizione sociale dell'imputato, oltre che mediatore locale dei rapporti tra le più importanti famiglie della città ed il governo di Venezia¹⁶⁶, si erano già pronunciate sulla strafortezza di quell'individuo: alcune remore giustificate di Martini, legate all'appartenenza dell'imputato ad un certo ambiente, del quale, comunque, anche se da una posizione di forza e con atteggiamenti che potevano mutare da magistrato a magistrato, si doveva quotidianamente

¹⁶² Sulle caratteristiche dei vari tipi di precetto politico, si rimanda alla nota 29 del presente capitolo.

¹⁶³ Probabilmente il «Bernardino Maria Antonio del fu Gaetano, e della nobile signora Angelica Muris, nato il 7 gennaio 1756» indicato da F. SCHRÖDER, *Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle Province Venete*, cit., p. 388.

¹⁶⁴ Questo documento era per l'appunto allegato al rapporto che il commissario Tetamanzi inviò al giudice Martini il 15 novembre 1838. Lo stampatello maiuscolo è nell'originale.

¹⁶⁵ Per un breve profilo biografico del delegato provinciale di Vicenza Domenico Michiel, si rimanda alla nota 18 del capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro.

¹⁶⁶ Su questo aspetto specifico e per una panoramica completa sulla figura istituzionale del delegato provinciale (con riferimenti anche a Domenico Michiel) soprattutto nel suo rapporto con il commissario distrettuale, si rimanda al capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro.

tener conto per assicurare al meglio il mantenimento della pace e della tranquillità del territorio berico, furono spazzate via dalle buone nuove portate dal commissario¹⁶⁷. Tanto più che quella testa calda del Godi, oltre che essersi rifiutato di sottoscrivere la diffida delegatizia, nel caso specifico in esame aveva nel frattempo pure tentato di «archibugiare»¹⁶⁸ uno dei testimoni a titolo intimidatorio.

Il giudice relatore ne aveva quanto bastava per presentare il suo referato di preliminare investigazione, nel quale chiese (e poi ottenne) non solo la prosecuzione dell'indagine, ma pure l'incarcerazione dell'imputato fino ad allora rimasto 'precauzionalmente' a piede libero¹⁶⁹! Anche la procedura d'arresto fu coordinata personalmente dal Tetamanzi, il quale, come per la raccolta di informazioni, si mosse con calma e precisione: tanto è vero che venne fatta eseguire dal capo della guardia di sicurezza di Vicenza il 24 novembre 1838, quattro giorni dopo l'ordine del magistrato¹⁷⁰.

Il prosieguo dell'iter procedurale non fa che confermare alcuni elementi già evidenziati ed inerenti alla particolarità del caso trattato: si mantenne una grande cautela in tutte le operazioni, ma la strada verso la 'giustizia' sembrava ora sgombra da quel macigno rappresentato dalla condizione nobiliare del presunto responsabile del delitto di perturbazione della religione¹⁷¹. Il 26 novembre fu il turno dell'interrogatorio del Godi: nel corso del costituito, a domanda rispose che in carcere preferiva il mantenimento previsto dall'erario per i

¹⁶⁷ Per una trattazione più approfondita di questo aspetto e di tutti gli altri attinenti in senso lato al rapporto tra potere, comunità, e diritto, si rimanda al capitolo *Giustizia penale e amministrazione* del presente lavoro.

¹⁶⁸ Questo fu esattamente il termine usato dal commissario Tetamanzi nel rapporto inviato al giudice Martini il 15 novembre 1838.

¹⁶⁹ Il referato di preliminare investigazione fu presentato dal giudice relatore al consesso criminale del tribunale di Vicenza il 20 novembre 1838.

¹⁷⁰ Sui poteri di arresto di cui era provvisto il commissario distrettuale, si rimanda alla nota 39 del presente capitolo ed agli altri riferimenti ivi indicati.

¹⁷¹ Il delitto di «perturbazione della religione» contestato a Melchiorre Godi era contemplato nella Parte I, Sezione I, del *Codice* ai paragrafi 107, 108, 109 (che qui si trascrivono congiuntamente): «Commette il delitto di perturbazione della religione a) chi con parole, scritti, o fatti bestemmia contro Dio; b) chi turba un esercizio di religione, ch'è in osservanza nello Stato, o chi con ingiuriosa violazione delle cose destinate al divin culto, o con altro qualunque fatto, detto, o scritto mostra pubblicamente disprezzo per la religione; c) chi osa di sedurre un cristiano ad apostatare dal cristianesimo; d) chi si sforza di diffondere l'incredulità, o di spargere una dottrina contraria alla religione cristiana, o di fondare una setta. Se colla perturbazione della religione venne dato pubblico scandalo, o n'è seguita qualche seduzione, o all'attentato fu congiunto il comun pericolo, la pena di questo delitto è del carcere duro da uno fino a cinque anni, e secondo il maggior grado di malizia, od il maggior pericolo anche fino a dieci anni. Non concorrendo alcuna delle circostanze menzionate nel paragrafo precedente, la perturbazione della religione è punita col carcere da sei mesi ad un anno». Per l'analisi più approfondita di un procedimento relativo a questo tipo di delitto e delle sue notevoli implicazioni sociali (trattandosi di un caso che vide contrapposti un parroco poco diligente ed una indispettita comunità di fedeli), si rimanda a L. ROSSETTO, *Una delle ultime sere di Carnevale. La giustizia criminale asburgica nella piccola comunità rurale veneta di Lisiera (1832)*, cit.. Il già citato giovane studioso Andrea Savio vi ha invece addirittura dedicato la propria tesi di laurea specialistica, discussa presso l'Università Ca' Foscari di Venezia nell'anno accademico 2007/2008, appunto dal titolo *Il reato di perturbazione della religione nel Codice Penale Austriaco (1815): dalla teoria alla prassi*.

detenuti perché la famiglia, seppur possidente, non passava un buon momento economico¹⁷²; sulla vicenda, poi, nello specifico, raccontava di essersi effettivamente recato alla bottega del Cristofari per comprare del tabacco e di avere lì avuto una colluttazione con un tizio che gli doveva dei soldi (e che fu il primo a spingerlo a terra); ammise infine di aver pronunciato qualche bestemmia anche perché aveva bevuto molto (altra cosa teoricamente vietatagli dal precetto); infine sostenne che i testimoni del fatto erano tutti parenti del pizzicagnolo e quindi, di per sé, non attendibili.

A questo punto Martini, prima di procedere al referato finale, volle sincerarsi ancora una volta di due aspetti chiaramente connessi alla particolare condizione sociale del Godi. Da una parte, con la scusa di ottenere una conferma sulle origini nobili dello stesso, il 29 novembre allertò il delegato (indirettamente già contattato in precedenza dal Tetamanzi¹⁷³) che si stava processando uno degli appartenenti ad una famiglia in vista, per sondarne l'opinione; dall'altra, l'11 dicembre chiese ancora una volta al commissario di verificare l'episodio di presunta subornazione di testimone condotta dall'imputato.

Entrambi i riscontri, giunti contemporaneamente il 24 dicembre, furono forse il più bel regalo di Natale che il magistrato potesse attendersi. Proprio confermando la nobiltà del Godi senza aggiungere nessun'altra avvertenza, il conte Michiel forniva in buona sostanza il placet politico della delegazione alla conclusione del procedimento giudiziario; il funzionario distrettuale, da parte sua, operando con la consueta circospezione, rassicurò Martini che il tentativo di corrompere un teste si era verificato, ma non aveva avuto esito positivo: proprio per quello il malcapitato era stato poi 'archibugiato' dal mancato corruttore!

Il relatore procedette allora a sentire la vittima dell'agguato e poté misurare che tipo di influenza negativa (destabilizzante per la realtà sociale della comunità in cui viveva e ostativa alla funzione di controllo del territorio da parte delle deputate autorità statali) un soggetto quale il Godi continuava avere: l' 'archibugiato' raccontò che mai avrebbe potuto essere ferito perché il colpo era stato sparato da dietro un muro, evidentemente con fare burlesco.

Esperito il 10 gennaio 1839 anche il costituito ordinario del Godi e il confronto con il suo principale accusatore, Martini, il 21, presentò il referato finale. La pena proposta, sei mesi di carcere aggravato dal digiuno ogni primo venerdì del mese¹⁷⁴, fu votata all'unanimità dal consesso criminale e confermata il 5 febbraio dall'appello.

¹⁷² Queste eventualità erano previste dai paragrafi 311 e 312 della Parte I, Sezione II del *Codice*.

¹⁷³ Che aveva così ottenuto, tra l'altro, l'informazione sul «politico divieto».

¹⁷⁴ Sulle varie possibilità di esacerbare la pena del carcere, si rimanda alla nota 103 del presente capitolo. Il paragrafo 21, Parte I, Sezione I del *Codice*, a proposito del digiuno, recitava: «Il primo, e secondo grado della pena di carcere può esacerbarsi col digiuno in modo, che per alcuni giorni non si dia al condannato per

E' chiaro che, come in epoche precedenti, *mutatis mutandis*, la coincidenza di intenti di una comunità vessata e dell'autorità politica superiore per sbarazzarsi di un signorotto locale arrogante e pericoloso sia per la tranquillità sociale che per gli assetti del potere dello 'stato', aveva costituito una condizione necessaria per giungere al risultato finale poi conseguito¹⁷⁵. Ma tale condizione ora non sarebbe stata sufficiente. L' esigenza di operare con estrema cautela per non sollevare pericolose tensioni in seno ad una realtà comunque ancora fortemente influenzata da potentati locali, rappresentanti soprattutto della nobiltà fondiaria, oltre che il bisogno di dare sostanza giuridica alle accuse mosse contro l'imputato per soddisfare quei requisiti di colpevolezza richiesti dal sistema di prove legali negative¹⁷⁶, pilastro del codice e croce e delizia rispettivamente dei magistrati che erano meno capaci o professionalmente più preparati ad applicarlo, non è detto che automaticamente trovassero nella prassi risposte adeguate. In questo caso specifico, però, avvenne. E non solo grazie all'attività di un giudice scrupoloso e preoccupato, ma soprattutto per merito del lavoro del suo più prezioso e fidato collaboratore, un commissario distrettuale il quale esercitò al meglio l'incarico che, teoricamente, anche tutti i suoi colleghi avrebbero sempre dovuto assolvere, quello di funzionario imperiale addetto al controllo ravvicinato di un territorio extraurbano caratterizzato da una società peculiare come quella rurale delle Province Venete del Regno, non più la stessa dei tempi della Serenissima dopo un ventennio intenso e travagliato, eppure ancora profondamente intrisa di valori tradizionali.

Il parroco

Naturalmente non tutti i commissari sapevano muoversi con l'abilità dimostrata da Tetamanzi nel caso appena esaminato. Così come non tutti erano in grado di 'gestire' un personaggio importante all'interno della comunità, quale il parroco, nel modo in cui, si è visto, lo avevano fatto Giovanni Maria Fossati ad Arzignano nel 1832¹⁷⁷ o Antonio Marinoni a Rossano nel 1836¹⁷⁸.

nutrimento, se non pane, ed acqua; lo che però non può estendersi oltre tre giorni alla settimana, ed in giorni non continui».

¹⁷⁵ Per un caso vicentino/veneziano di questo tipo del diciassettesimo secolo, analizzato in tutti i suoi aspetti ed in tutte le sue implicazioni, non si può non rimandare a C. POVOLO (ed), *Il processo a Paolo Orgiano (1605-1607)*, cit..

¹⁷⁶ Riguardo al particolare sistema di prove legali previsto dal *Codice*, si rimanda al paragrafo *Giustizia penale asburgica e controllo sociale* del capitolo *Giustizia penale e amministrazione* del presente lavoro ed alla nota 104 di questo capitolo.

¹⁷⁷ A questo proposito, si rimanda al paragrafo *Il commissario-poliziotto mediatore* del presente capitolo.

¹⁷⁸ A questo proposito, si rimanda al paragrafo *Cimiteri, deputati e sacerdoti* del presente capitolo.

Ricordiamo che il responsabile religioso della parrocchia¹⁷⁹ non era solo la figura più conosciuta di ciascun paese; infatti ricopriva sovente pure il ruolo di informatore d'eccezione per il funzionario distrettuale, uno 'strumento di lavoro' di cui servirsi con estrema cautela, ma al contempo indispensabile per l'efficacia dell'operato investigativo¹⁸⁰.

Se quindi ad un commissario già di suo non troppo versato nel fare il 'detective' si fosse sommato il mancato controllo di un potenziale collaboratore di tal genere, le conseguenze per la sua attività di ausilio all'azione della magistratura si sarebbero molto probabilmente rivelate nefaste.

E' quello che accadde a Cittadella nel 1839 a Giovanni Dall'Oglio¹⁸¹ ed al suo giovane aggiunto, Girolamo Da Ponte¹⁸², il quale, esattamente il 28 maggio, segnalò alla pretura del posto, senza però citare alcuna fonte della notizia, un episodio di violenza sessuale su di una dodicenne di Fontaniva (un comune del distretto), Teresa Lago, abitante a Galliera (altra località del cittadellese)¹⁸³.

Il Da Ponte, nella medesima relazione, pur appunto in maniera piuttosto criptica (usò l'espressione impersonale «consta a quest'ufficio»¹⁸⁴), accennò alla presunta responsabilità del ventinovenne di Casoni (frazione di Mussolente, nel bassanese) Antonio Vallotto ed alla necessità di intervenire tempestivamente per impedire alla ragazzina di abortire.

La pretura, il giorno successivo, 'partì in quarta' con gli interrogatori (ulteriore indizio dell'indolenza del commissario Dall'Oglio rispetto ad altri suoi colleghi), sentendo subito la vittima e suo padre e quindi chiedendo al commissario (il 31 maggio) di chiarire il significato di un'affermazione contenuta nel suo primo rapporto, che parlava dei genitori della sventurata come di soggetti impegnati nel tentativo di farle perdere il bambino: il magistrato locale

¹⁷⁹ Sulla figura del parroco e sulla parrocchia come «struttura sociale» nelle Province Venete austriache tra 1815 e 1848, si rimanda alla nota 122 del presente capitolo. Si ricordi inoltre che, pur con le usuali differenze di comportamento tra teoria e prassi, essendo stata la religione cristiano-cattolica proclamata dominante fin dal 13 ottobre 1781, oltre ai regolamenti sulla santificazione delle feste e sull'astinenza delle carni nei giorni di precetto (validi *erga omnes*), i commissari distrettuali, come tutti gli altri impiegati pubblici, avevano l'obbligo di assistere alle funzioni religiose (risoluzione 18 novembre 1826): a riguardo, e pure per altri aspetti della 'vita spirituale' di questo periodo, si veda C. SCHUPFER, *I precedenti storici del diritto amministrativo italiano*, cit., p. 1218.

¹⁸⁰ Per un approfondimento sul ruolo degli «informati», si rimanda all'omonimo paragrafo del presente capitolo ed alle relative note. Per l'esame di un caso in cui nel 1829 al commissario di Montagnana Olimpio Barbieri sfuggì invece di mano la gestione di due 'informati-malfattori', si rimanda al paragrafo *Scontro su tutta la linea* del capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro.

¹⁸¹ Per un breve profilo biografico del commissario Dall'Oglio, si rimanda alla nota 35 del capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro.

¹⁸² Girolamo Da Ponte, originario di Padova, ovviamente 'giovane' a tutti gli effetti, con assolutorio legale ed alunnato; divenuto aggiunto commissariale a San Pietro in Cariano nel 1836; a Cittadella dall'anno successivo, ove rimase fin oltre il '48.

¹⁸³ Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1839*, b. 346.

¹⁸⁴ Questa fu esattamente l'espressione usata dall'aggiunto Da Ponte nel rapporto alla pretura di Cittadella del 28 maggio 1839.

voleva sapere se ciò fosse un semplice desiderio o se si stessero impegnando concretamente per raggiungere lo scopo (e domandò anche qualche informazione sulla fama dei protagonisti, nel bene e nel male, della vicenda). Intanto le audizioni in pretura proseguirono con gli interrogatori del Vallotto e della madre della vittima.

Nella sua risposta del 4 giugno Dall'Oglio (che non scriveva più attraverso l'aggiunto Da Ponte) fu costretto a rivelare la fonte da cui era venuto a conoscenza del caso, citando una comunicazione verbale fattagli dall'arciprete di Fontaniva, ora formalizzata per iscritto.

Non è poi così difficile, leggendo il documento, capire che il funzionario distrettuale, nella propria denuncia, non aveva fatto altro che riportare pari pari le opinioni del sacerdote (ed un sacerdote denunciante ci poteva stare) non suffragate però da alcun proprio riscontro. Il prelado, senza troppi giri di parole, accusava la giovinetta di essere una seduttrice di pessima fama per colpa dei genitori e manovrata in special modo da un papà determinato a non ascoltare alcun consiglio religioso e solito ad espressioni quali «in casa mia sono io che comando e non i preti»¹⁸⁵; inoltre si spingeva ad affermare che tutti i protagonisti della storia avrebbero dovuto essere condannati: la vittima, perché istigatrice, il Vallotto, perché approfittatore, i genitori, perché avevano cercato di farle perdere il bambino. Nella chiusura della propria memoria, il parroco sembrava quasi fare una concessione alle istituzioni secolari con il seguente passaggio: «Ma faccia l'Autorità Civile ciò che si crede più conveniente»¹⁸⁶.

La pretura restò allibita e indirizzò il giorno stesso una dura reprimenda al commissario: com'era stato possibile che nel suo rapporto riportasse alla lettera solo le considerazioni di carattere generale e prive di riscontro formulate dall'arciprete?

Il 6 giugno, in una nuova relazione, Dall'Oglio commise il medesimo errore e cioè quello di trasferire pari pari alla pretura le valutazioni sulla fama dei soggetti coinvolti nel delitto fornitegli da quello che oramai risultava essere chiaramente il suo unico informatore sulla vicenda, il parroco di Fontaniva, i cui assunti non erano sottoposti ad alcun tipo di vaglio. Totalmente assente, invece, qualsiasi contributo offerto dalle deputazioni dei comuni interessati, nemmeno interpellate dal responsabile del distretto¹⁸⁷.

In questo clima il magistrato locale si vide costretto a concludere personalmente le indagini e trasmise il fascicolo al tribunale provinciale di Vicenza il 19 giugno.

Il giudice relatore Fostini presentò il proprio referato di preliminare investigazione il 2 luglio e pure lui, anche se solo indirettamente, tirò una stoccata non da poco al commissario,

¹⁸⁵ Queste furono esattamente le parole attribuite dal parroco di Fontaniva al padre di Teresa Lago e riportate nella sua relazione contenuta nel rapporto del commissario Dall'Oglio alla pretura di Cittadella il 4 giugno 1839.

¹⁸⁶ *Ibidem*.

¹⁸⁷ Alle quali il commissario, a tale riguardo, si rivolgeva con una certa frequenza, come visto in diversi casi già esaminati in questo capitolo.

invitando la pretura ad integrare le informazioni già assunte, specie sulla fama della vittima precedente alla violenza subita, perché «troppo inesatte»¹⁸⁸ erano quelle provenienti dall'arciprete Giuseppe Barbieri.

Nel merito il referato scagionava i genitori di Teresa, mentre chiedeva ancora tempo per approfondire le responsabilità del Vallotto (dell'arresto del quale fu incaricato il commissario), accusato comunque di stupro violento¹⁸⁹ per aver infierito su una giovane al di sotto dei quattordici anni che sembrava essersi sì concessa spontaneamente, ma la cui innocenza era stata abusata perché non pienamente consapevole delle conseguenze che tale concessione avrebbe potuto comportare per la sua persona.

Come si mosse questa volta la pretura, memore del comportamento assolutamente inadeguato tenuto dal commissario in precedenza? Semplicemente non attivò il Dall'Oglio (che, tra l'altro, ci mise nove giorni per arrestare il Vallotto), ma procedette autonomamente a sentire come testi tre vicini/conoscenti di casa della vittima, dai quali venne sostanzialmente scagionata, anche se uno dei tre arrivò ad affermare che possedeva «una tendenza alla vanità ed alla galanteria non solita in una giovane di 12 e 13 anni, passione che in qualche modo assecondavano i suoi genitori... perché l'amavano molto»¹⁹⁰.

Il 15 luglio Fostini passò al costituito più delicato, quello del Vallotto, il quale, per difendersi, scelse una strada che non lo avrebbe portato molto lontano e dichiarò di aver consumato il rapporto sessuale, ma di essere stato all'oscuro della reale anzianità della ragazza che gli aveva confermato di essere «in età da matrimonio»¹⁹¹: peccato che circa un mese e mezzo prima avesse raccontato al pretore di aver consultato il proprio confessore per sapere se avrebbe potuto sposare una donna così giovane.

A Fostini non servì altro: il 23 luglio, nel referato finale, parlò di un imputato interessato esclusivamente a soddisfare i propri appetiti sessuali, anche se con una dodicenne dall'atteggiamento «innocentemente favorevole»¹⁹².

Il consesso, all'unanimità (esattamente come per il referato precedente), condannò il Vallotto a cinque anni di carcere duro (il minimo previsto per quel tipo di delitto¹⁹³), invitando però

¹⁸⁸ Queste furono le parole usate dal giudice relatore Fostini per definire le informazioni parziali e tendenziose fornite dal parroco di Fontaniva Giuseppe Barbieri sul conto di Teresa Lago.

¹⁸⁹ Il paragrafo 112 della Parte I, Sezione I del *Codice* recitava: «L'intrapsa violazione d'una persona, che non ha ancora compiuta l'età di quattordici anni, è considerata, e punita come lo stupro violento».

¹⁹⁰ Queste furono esattamente le parole usate da uno dei tre testi sentiti dal pretore sulla reputazione pre-stupro della vittima.

¹⁹¹ Questa fu esattamente l'espressione usata dal Vallotto nel costituito col giudice Fostini del 15 luglio 1839.

¹⁹² Con queste parole, usate nel proprio referato finale del 15 luglio 1839, il relatore, pur nel riconoscimento del danno subito dalla vittima, si aprì la strada per richiedere, subito dopo, l'applicazione del minimo della pena per il Vallotto.

¹⁹³ Il paragrafo 110, Parte I, Sezione I del *Codice*, prevedeva per lo stupro violento una pena che poteva andare dai cinque ai dieci anni di carcere duro; se però, in seguito allo stupro, la vittima moriva o rimaneva affetta da

l'appello a considerare la possibilità di uno sconto di pena, che giunse infatti il 6 agosto quando da Venezia arrivò la notizia che gli anni erano stati ridotti a due e che era stata lasciata ad un eventuale processo civile la determinazione del risarcimento del danno subito dalla giovane¹⁹⁴.

Ed in tutta questa faccenda, che fine aveva fatto il Dall'Oglio? La sua sconfinata fiducia nel parroco-informatore non era certo stata dimenticata da Fostini. Anche in sede di presentazione del secondo referato, infatti, si era rimarcato come le indagini fossero state al principio viziate proprio dalle imprecise informazioni fornite da monsignor Barbieri. Di certo la pessima *performance* investigativa iniziale, che condannò il commissario all'isolamento nelle successive fasi del caso, e quel suo essersi abbandonato con piena fiducia al rassicurante ausilio del 'sacerdote-spia' non furono solo (per usare, date le circostanze, una terminologia religiosa) il frutto di peccati di ignavia ed accidia. Dall'Oglio ricadde nello stesso errore, nonostante gli avvertimenti della pretura.

Riemergono quindi con forza, pure in questo frangente, le più volte richiamate tematiche della diversa personalità e soprattutto degli svariati percorsi formativi e professionali seguiti dai funzionari distrettuali della 'vecchia' generazione¹⁹⁵. Un *mix* che, anche nel campo dell'attività di ausilio all'azione della giustizia punitiva, li rese assai meno omogenei ed uniformati dei loro colleghi 'giovani'¹⁹⁶, con picchi di eccellenza cui facevano da contraltare dimostrazioni di assoluta inadeguatezza ai servizi richiesti¹⁹⁷.

Ma non va mai dimenticato che i commissari venivano sempre valutati dalle autorità superiori sull'insieme delle mansioni che erano chiamati a svolgere e quindi pure nelle vesti di funzionari censuari, esecutivi e di amministratori di bilanci¹⁹⁸. Ecco infine spiegato il perché quel 'detective' da strapazzo, quale si era dimostrato Giovanni Dall'Oglio, rimase comunque a dirigere il proprio distretto ancora per quasi un decennio, lasciandolo nel 1847 solamente per una non così frequente ed usuale promozione alla carica di relatore di congregazione provinciale¹⁹⁹.

conseguenze che ne minavano la salute, il paragrafo successivo contemplava un allungamento della detenzione dai dieci ai vent'anni.

¹⁹⁴ In questo caso il tribunale d'appello era autorizzato alla riduzione della pena sulla base del combinato disposto degli articoli 441 e 435 Parte I, Sezione II del *Codice*.

¹⁹⁵ A questo proposito, si rimanda alle considerazioni ed agli ulteriori riferimenti riportati nel paragrafo *Il commissario surclassato* e nelle relative note 23, 24 e 25 del presente capitolo.

¹⁹⁶ A questo proposito, si rinvia alle riflessioni espresse nel paragrafo *I 'vecchi' e i 'giovani'* del presente capitolo.

¹⁹⁷ E' sufficiente ripercorrere i casi giudiziari fin qui esaminati nel presente capitolo.

¹⁹⁸ Una sintesi relativa a tutte le competenze cui erano chiamati i commissari distrettuali si trova nel paragrafo *Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un 'identikit normativo'* dell'*Introduzione* del presente lavoro.

¹⁹⁹ Per una visione più ampia relativa alla sua attività a Cittadella tra 1835 e 1837, si rimanda al paragrafo *Commissari controllori: il rapporto con i delegati provinciali* del capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del

Un caso delicato

Un'altra sfera di competenza 'sensibile', che poteva creare spiacevoli inconvenienti agli amministratori comunali, oltre a quella relativa alla gestione delle procedure riguardanti la coscrizione militare²⁰⁰, era sicuramente rappresentata dall'assegnazione di appalti per la realizzazione di opere pubbliche minori a livello locale. E proprio in questa pericolosa situazione si ritrovarono nel giugno del 1838 prima un assessore, Pietro Rosa, ed il segretario della congregazione municipale di Lonigo (capoluogo del medesimo distretto eccezionalmente dotato, invero, di una congregazione municipale²⁰¹), Matteo Silvestri, e poi anche il podestà, Giovanni Faggioni²⁰².

I naturali controllori di questi iter burocratici avrebbero dovuto essere *in primis* il commissario distrettuale e quindi il delegato provinciale competente territorialmente²⁰³. E fu proprio dalla delegazione di Vicenza che giunse alla pretura di Lonigo una denuncia per abuso della potestà d'ufficio²⁰⁴ nei confronti dei primi due dei tre soggetti sopraccitati²⁰⁵. L'ufficio giudiziario locale aprì le indagini in merito subito dopo aver comunicato l'accaduto al tribunale berico²⁰⁶.

La massima autorità politica della provincia, Domenico Michiel²⁰⁷, ipotizzava che il Rosa (principale imputato) ed il Silvestri (correo) avessero intascato del danaro in municipio (nel 1837) in occasione, appunto, della stipula di un contratto con la ditta di Daniele Maistrello per i lavori di escavazione di un certo canale Fossetta. Lo stesso Michiel chiese alla pretura celerità e di essere tenuto costantemente informato sui progressi dell'indagine perché a sua volta avrebbe dovuto riferirne al presidio ed allegò una serie di documenti, relativi al caso, che erano controfirmati anche dal commissario distrettuale, in quanto supervisore di questo

presente lavoro. Sulle possibilità di avanzamento di carriera dei commissari distrettuali, si rimanda invece alla *Premessa* ed al paragrafo *I commissari distrettuali: ricchi e gratificati o poveri e frustrati?* del capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro.

²⁰⁰ A questo riguardo, si rimanda al paragrafo *La coscrizione* del presente capitolo ed alle riflessioni ivi elaborate.

²⁰¹ Ottenuta assieme al titolo di città (non regia) comunicato con Dispaccio Governativo 30 agosto 1832 n. 30438.

²⁰² Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1839*, b. 348. Sull'organizzazione dell'amministrazione dei comuni provvisti di congregazione municipale e di podestà, si rimanda al paragrafo *Comuni e distretti* del capitolo *Distretto, distretti: i rapporti con i poteri locali* del presente lavoro.

²⁰³ A questo riguardo, si rimanda pure al paragrafo *Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un 'identikit normativo'* dell'*Introduzione* del presente lavoro.

²⁰⁴ Tale delitto era normato dai paragrafi 85-91 della Parte I, Sezione I del *Codice* e, nel caso specifico, dal paragrafo 88, che si occupava dell'ipotesi di un funzionario pubblico il quale si procurava o si faceva promettere un vantaggio per prendere una decisione in un senso piuttosto che in un altro.

²⁰⁵ Era il 25 giugno 1838.

²⁰⁶ Era il 30 giugno 1838.

²⁰⁷ Per un breve profilo biografico del delegato Michiel, si rimanda alla nota 18 del capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro; per vederlo in azione in un altro caso, si rimanda al paragrafo *La legge è uguale per tutti* del presente capitolo.

tipo di procedura. Ed era stato esattamente il commissario Giuseppe De Zanetti²⁰⁸ ad accorgersi che qualcosa non quadrava nel resoconto dei pagamenti dei lavori; aveva quindi avvisato, si badi bene, solo il suo diretto superiore a Vicenza e già il 14 marzo aveva pure proceduto ad interrogare il responsabile della ditta appaltatrice.

La magistratura locale si mosse con grande celerità, grazie soprattutto alla figura dell'aggiunto pretorile Barbaro, il quale, cinque giorni dopo la sollecitazione delegatizia, domandò al commissario copia del giuramento di servizio dei due accusati, «le più esatte ed imparziali informazioni di polizia sul conto di entrambi e se potessero essere ritenuti capaci di abusare del proprio ufficio con danno de' terzi e singolarmente del Comune da essi amministrato»²⁰⁹; nel frattempo anche lui sentì l'impresario edile.

La risposta di De Zanetti del 1 luglio (appena un giorno dopo) era un vero e proprio esempio di equilibrio ed equidistanza 'istituzionale'.

Innanzitutto il responsabile distrettuale dimostrò di conoscere alla perfezione la normativa sugli amministratori locali (suo dovere, si dirà, ma non sempre così felicemente adempiuto): non esisteva il giuramento del segretario perché, per legge, non era tenuto a prestarlo; gli imputati avevano una condotta politica regolare; personalmente non li riteneva capaci di nuocere a terzi ed all'organismo territoriale di cui facevano parte. Però (e qui si evidenzia cosa in realtà aveva dato la stura all'apertura dell'indagine), una denuncia anonima prodotta direttamente al presidio di governo sosteneva l'esatto contrario.

Dopo aver sentito Rosa e Silvestri, nonché il podestà Faggioni, Barbaro, il 7 luglio, inoltrò una nuova richiesta al commissario: quella di inviargli la suddetta denuncia anonima e di esprimersi sul potenziale autore. Lo stesso giorno, infatti, l'aggiunto pretorile aveva ricevuto una missiva firmata con la generica dicitura «i censiti», che definiva proprio il segretario «capo maestro delle tante truffe per tanto tempo operate»²¹⁰ e che parlava pure di minacce portate dall'assessore Rosa, ma anche dal podestà Faggioni, al povero Maistrello; si implorava quindi di allargare l'inchiesta e di liberare il paese che, «con il governo e la giustizia», attendevano con ansia la fine di questa situazione. Barbaro, ovviamente, aveva pure tentato di comprendere chi avrebbe potuto essere l'autore della lettera attraverso l'audizione del commesso postale, ma senza successo.

²⁰⁸ Giuseppe De Zanetti (ma si incontra anche la grafia Zanetti), cinquantatreenne (nel 1838), originario di Padova, ove studiò legge; ricoprì incarichi anche durante il primo periodo di amministrazione austriaca del Veneto; sostenne gli esami per la carriera commissariale nel 1819-1820, dopo essere stato alunno alla cancelleria del censo del capoluogo euganeo; divenne aggiunto nel 1824 a Piove, ove rimase fino al 1832, anno della sua promozione a commissario di Ariano; arrivò a Lonigo nel 1835 e vi ripartì nel 1842 con destinazione Monselice.

²⁰⁹ Queste, tra le altre, furono esattamente le parole usate dall'aggiunto pretorile Barbaro nella richiesta inviata al commissario De Zanetti il 30 giugno 1838.

²¹⁰ Questa, appunto, la definizione che tali «censiti» diedero del segretario della congregazione municipale Matteo Silvestri.

Da questo momento in poi l'atteggiamento di De Zanetti si fece meno collaborativo. Si era lasciato scappare l'informazione della denuncia anonima presentata al presidio (non menzionata in origine da Michiel) e non sembrava gradire un'interferenza della pretura nei rapporti tra lui stesso, la delegazione ed il governo: quella era anche una faccenda politica, non solo giudiziaria, e come tale andava trattata, e cioè maneggiata con estrema cautela. Se alla prima richiesta di informazioni da parte di Barbaro il funzionario distrettuale aveva risposto in un sol giorno, ora, dopo dodici, non si era ancora fatto vivo. Fu sollecitato e finalmente il 22 luglio si vide costretto a inoltrare copia della succitata denuncia; aggiunse pure di non avere alcun elemento per ipotizzare l'identità dell'estensore e ribadì la propria condotta di prudente imparzialità specificando che, pur essendo il Maistrello un individuo equivoco, le sue dichiarazioni in questo caso sembravano essere fondate e non si era in grado di comprendere perché ad un certo punto avesse accusato apertamente il Rosa ed il Silvestri: forse per precedenti screzi, ma non vi era nulla di provabile.

Due giorni dopo, un colpo di scena: il pretore Torri, che ora aveva preso in mano personalmente le investigazioni, comunicò al tribunale vicentino che, oltre alle accuse lanciate da personaggi ignoti, non vi erano altri elementi in suo possesso e l'indagine poteva ritenersi chiusa. Ma ecco allora giungere direttamente al presidente dell'organismo giudiziario berico (il giudice Bizzozero) un'ulteriore lettera firmata con la dicitura «i censiti» che lo metteva in guardia dal rischio che il caso potesse essere insabbiato a causa di relazioni non proprio trasparenti che gli stessi sospettati intrattenevano con la pretura di Lonigo: indirettamente si dichiarava di diffidare di Torri e di riassegnare l'inchiesta al Barbaro²¹¹. Il giudice relatore Fostini il 13 agosto esortò la magistratura locale a continuare ad indagare e, dopo un lungo silenzio di ben diciotto giorni, il pretore sembrò doversi adeguare al nuovo corso delle cose, dichiarando che così sarebbe stato e che per continuità di conduzione delle investigazioni l'aggiunto ne sarebbe stato responsabile²¹².

Il segnale, sollecitato dagli amministratori del comune, e ripreso probabilmente col placet del giudice Bizzozero stesso, fu ben compreso. Tanto ben compreso che Fostini presentò il referato di preliminare investigazione solo il 22 gennaio 1839, ben cinque mesi dopo (anche se all'allungamento dei tempi contribuì pure lo studio di una documentazione tecnico-contabile di notevole complessità): secondo il magistrato erano emersi elementi sufficienti per

²¹¹ Questa missiva anonima giunse al presidente Luigi Bizzozero il 2 agosto 1838. Per un'analisi più approfondita della figura di tale giudice, ma anche di molti altri magistrati operanti nel tribunale provinciale vicentino, si veda, C. POVOLO, *La selva incantata*, cit..

²¹² La risposta del pretore Torri al giudice Fostini è del 31 agosto 1838.

proseguire il procedimento e nei confronti dell'assessore Rosa venne emanato anche un mandato di arresto, trasmesso al commissario De Zanetti per l'esecuzione.

Eppure anche questa volta, com'era stato al momento dell'accelerazione delle indagini impressa a suo tempo dalla pretura, l'autorità politica fece risentire la propria presenza. Ma De Zanetti ebbe alle spalle addirittura il delegato Michiel, che comunicò al tribunale come l'arresto fosse stato già eseguito con ordinanza delegatizia e come l'imputato fosse a completa disposizione dei giudici²¹³.

Il messaggio in codice risultava il seguente: gli assessori di una deputazione comunale erano di nomina politica (governativa) ed il loro destino non poteva essere lasciato esclusivamente nelle mani della giustizia penale, senza riguardo per le conseguenze che avrebbero potuto destabilizzare la comunità interessata. Tanto più che gli elementi contro i presunti colpevoli in questo caso erano veramente scarsi. Così scarsi che l'assessore Rosa, recatosi a Vicenza per essere sottoposto al costituito sommario, alla lettura dei fatti che gli venivano contestati, svenne²¹⁴.

Ma questo pur garbato braccio di ferro non si fermò lì. Il 24 gennaio Fostini ordinò alla pretura di Lonigo un supplemento di indagini. E Barbaro premette sull'acceleratore: chiese a De Zanetti di procurargli il giuramento del podestà Faggioni (e De Zanetti gli rispose che per la seconda volta si era sbagliato: il podestà giurava nelle mani del delegato, non del commissario); interrogò lo stesso Faggioni, nuovamente il segretario Silvestri e poi gli altri tre assessori comunali (Girolamo Pieriboni, Angelo Gerolin e Serafino Vanzetto), nonché l'esattore delle tasse ed ulteriori cinque testi.

Il 29 gennaio Fostini negò la libertà al Rosa e, in base al paragrafo 304 del codice, inviò al tribunale d'appello il verbale del suo primo interrogatorio per la prevista «consulta»²¹⁵.

A questo punto Michiel fece pervenire direttamente al giudice relatore il giuramento dell'assessore²¹⁶, il quale fu sentito in costituito ordinario il 6 febbraio. Ma il tribunale

²¹³ De Zanetti scrisse a Barbaro, mentre Michiel si occupò di Fostini: a ciascuno il proprio ruolo gerarchico.

²¹⁴ Il giudice Fostini annotò, come previsto, questo particolare nel «protocollo» del costituito, aggiungendo che ci volle più di un'ora perché Rosa si riprendesse. Il paragrafo 362 Parte I, Sezione II del *Codice* contemplava, tra l'altro, che «se all'occasione d'una domanda, o d'una risposta si osserva nell'inquisito una particolare agitazione di spirito, o manifeste commozioni d'animo, se ne fa esatta annotazione al protocollo secondo le loro circostanze». Per l'approfondimento di questo e di vari aspetti dei «protocolli» stesi in occasione del costituito sommario e di quello ordinario, si veda L. ROSSETTO, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, cit., pp. 63-64 e relative note.

²¹⁵ Il paragrafo 304 Parte I, Sezione II del *Codice* recitava: «Se l'arrestato fosse una persona costituita in un pubblico impiego, un individuo dello stato ecclesiastico della religione cristiana, un membro degli Stati provinciali, un matricolato d'una università, o d'un liceo dello Stato, il giudizio criminale tosto dopo il costituito sommario o ne fa rapporto al tribunal superiore, ond'egli ne dia l'avviso all'ufficio, presso cui l'arrestato serve, al vescovo, o al capo ecclesiastico della provincia, agli Stati, all'università, od al liceo»

²¹⁶ In data 4 febbraio 1839.

vicentino non si fermò e chiese alla pretura di Lonigo l'ennesimo supplemento d'investigazione.

Il 22 febbraio venne il momento del referato finale, che, innanzitutto, non conteneva nemmeno un accenno al contributo di De Zanetti e di Michiel per le indagini, ma solo al lavoro della pretura²¹⁷.

Dal punto di vista strettamente giudiziario, invece, fu un mezzo flop: il Rosa venne assolto mentre per il segretario Silvestri e per il podestà Faggioni si propose la desistenza da ogni altra investigazione. La maggioranza del consesso criminale concordò con Fostini e inviò il fascicolo all'appello, evidenziando però che dopo il suo pronunciamento, il materiale documentario avrebbe dovuto tornare al governo, al quale, originariamente, era stata inoltrata appunto la denuncia²¹⁸. Rispettivamente il 12 marzo ed il 3 aprile, seconda e terza istanza giudiziaria confermarono la sentenza²¹⁹.

Seguì, in realtà, ancora un'appendice del procedimento. Il 19 luglio il pretore Torri, spedì al tribunale un ricorso presentato al delegato provinciale dalla congregazione municipale di Lonigo: prima di procedere alle indagini la pretura stessa chiedeva il parere del proprio organo superiore. Il 15 dicembre (anche in questo caso i tempi furono insolitamente lunghi²²⁰) Fostini scrisse una relazione in proposito: si trattava di una querela per calunnia predisposta dagli ex imputati contro i presunti autori della lettera anonima.

Infine, in pari data, il consesso criminale respinse tale querela perché, argomentò, non si erano rivelate poi così astruse le argomentazioni sulle quali si era fondata la denuncia che aveva dato origine all'intero procedimento²²¹: come dire, a buon intenditor...

I 'vecchi' ed i 'giovani'

Il 2 settembre del 1843, don Bernardino Beltrami, parroco di Villabalzana di Arcugnano, in distretto di Vicenza, scrisse una lettera alla deputazione del proprio comune per denunciare un atto intimidatorio compiuto nei suoi confronti la notte precedente e consistente in una fucilata indirizzata ad una finestra della canonica che ne aveva mandato in frantumi il vetro²²².

²¹⁷ E non poteva essere diversamente, stante il clima che si era creato. Per una riflessione più approfondita su questo tema, si rimanda al paragrafo *L'elogio dei giudici* del presente capitolo.

²¹⁸ In realtà alla sua presidenza, come visto sopra.

²¹⁹ Per i casi in cui la sentenza di primo grado doveva essere obbligatoriamente trasmessa alle istanze superiori, si rimanda alla nota 57 del presente capitolo.

²²⁰ Chiaramente la controffensiva degli ex imputati avrebbe potuto coinvolgere, a proprio sostegno, anche le massime autorità politiche delle Province Venete: Fostini preferì attendere per seguire l'evoluzione del caso.

²²¹ Il sotto-fascicolo entro il quale sono conservati questi ultimi tre documenti è intitolato «Calunnia» ed è contenuto nel più ampio fascicolo processuale già segnalato (si vedano a riguardo le indicazioni archivistiche fornite nella nota 202 del presente capitolo).

²²² Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1843*, b. 636.

L'organo esecutivo locale, esattamente come previsto dalle norme a riguardo, segnalò direttamente il fatto al tribunale del capoluogo berico, essendosi appunto verificato nel primo distretto della provincia²²³.

Solo due giorni dopo il 'giovane'²²⁴ aggiunto commissariale, Guido Gonzati²²⁵, informato dell'accaduto dalla delegazione, riuscì ad inviare un rapporto al giudice relatore Fostini.

E' bene trascrivere integralmente il testo di tale rapporto perché la ricchezza di dettagli e lo stile che lo contraddistinguono sono elementi che al tempo stesso aiutano a comprendere le caratteristiche e le peculiarità del *modus operandi* di una nuova generazione di funzionari, cresciuti in seno all'amministrazione austriaca post-1815 e, rispetto alla stragrande maggioranza dei loro colleghi (provenienti dalle più varie esperienze professionali di precedenti regimi), dotati di tutti quei requisiti scolastici e formativi fissati per legge dal viceré Ranieri già in un rescritto del luglio 1820²²⁶ ma, giocoforza, nella prassi a lungo disattesi proprio per la massiccia presenza di commissari 'vecchi':

«Ad oggetto di raccogliere la traccie dell'autore dello scarico dell'archibugiata contro la finestra della stanza ove dormiva il Reverendo Parroco di Villabazana Don Bernardino Beltrami in seguito a Deleg. Decreto 3 corr. n. 23725, lo scrivente si è recato in quel villaggio, e nella prossima decorsa notte ha fatto eseguire dalla Squadra di Sicurezza l'arresto²²⁷ di Domenico Rappo fu Giovanni oste in Villabazana, che viene posto a disposizione dell'I. R. Tribunale. Questi è il solo contro del quale si abbiano dei fondati sospetti, ed è il solo nemico di quel Reverendo Parroco. E' cosa nota ad ognuno in Villabazana ch'egli odia il Parroco, perché cercava questi di toglierlo da una scandalosa tresca, e perché erasi rifiutato di rilasciargli un certificato di seguita conciliazione, onde invocare la separazione di letto, e di mensa dalla di lui moglie, Santa De Santi, mentre non avea avuto luogo l'esperimento medesimo. In pubblico, ed in privato egli non cessa d'inveire contro il Parroco con parole d'ingiuria, e di minacce, che giunse a tale l'impudenza che il giorno 9 di Agosto avendolo incontrato col campanaro Rappo Alessio, che ritornava dalla questua del furmento dopo di averlo insultato colle più indecenti espressioni li dichiarò che se fosse stato solo avrebbe dovuto passare per le di lui mani. Ciò fu depresso dal Parroco, e campanaro. Demori Domenico, Rappo Antonio fu Giacomo e Rappo Domenica moglie di Giacomo tutti di Villabazana, oltre tanti altri hanno concordemente depresso che il sospetto Domenico Rappo insulta tutti i giorni nella propria osteria quel Reverendo Parroco, e inveisce con parole minacciose, e Giuseppe Rappo avvertì che il suddetto oste sospetto autore del misfatto à composto contro il Parroco una sanguinosa satira, di cui voleva dargliene copia, e che gliela recitò a memoria. Sopra questi indizj e sulle informazioni avutesi che alle ore dieci, in cui avvenne il misfatto non trovavasi il detto oste a casa, come ha depresso la moglie dell'imputato stesso, si è fatta

²²³ Un'analisi più approfondita delle peculiarità di questo tipo di distretti, non solo dal punto di vista dell'iter delle procedure giudiziarie penali, ma anche da quello delle prerogative dei commissari distrettuali, è contenuta nei paragrafi *Il primo distretto* e *La legge è uguale per tutti* del presente capitolo.

²²⁴ Nell'accezione del termine esplicitata più volte, come nella nota 8 del presente capitolo.

²²⁵ Luigi Guido Gonzati (ma si incontra anche la grafia Gonzato), divenne aggiunto nel 1836 e lavorò a Udine prima di arrivare a Vicenza nel 1841, che lasciò nel 1847 in quanto nominato commissario di Arzignano. Proseguì la sua carriera ancora qualche anno dopo i fatti del '48.

²²⁶ Per un approfondimento del Sovrano Rescritto 3 luglio 1820 del viceré Ranieri, si rimanda alla *Premessa* ed al paragrafo *1819-1822* del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro.

²²⁷ Sui poteri di arresto di cui era provvisto il commissario distrettuale, si rimanda alla nota 39 del presente capitolo ed agli altri riferimenti ivi indicati.

eseguire la perquisizione domiciliare²²⁸. Non si rinvennero armi, ma venne fatto di trovare in una cassetta vicina al letto dell'oste predetto l'autografa satira da lui composta contro il Parroco, e da lui divulgata in tutte quelle vicinanze, per cui non si è potuto omettere di far praticare il di lui arresto. Deesi avvertire che la sera del misfatto fu veduto il sospetto Domenico Rappo alle ore 7 dirigersi verso Nanto, e giunto alla così detta melonara in quella osteria si è accompagnato con certo Moratello di Nanto testè sortito dalle Carceri, e col camparo di Bertolo Antonio pure di Nanto, e credesi che sia stato accompagnato a casa dai predetti individui, e che abbia scaricato contro la finestra della canonica l'archibugio del detto camparo. Sarebbe forse utile di far praticare dal R. Commissario Distrettuale di Barbarano una perquisizione ai predetti individui. All'atto dell'arresto l'imputato Domenico Rappo ha confessato ch'egli era ritornato a casa nella notte precedente verso le ore 12, e che fino alle ore 10 1/2 circa si è fermato nella melonara in Nanto in compagnia di Domenico Tomasetto di Faustino, e di Bortolo Rossato di Angelo ambidue di Nanto. Ciò è quanto lo scrivente ha il pregio di far conoscere a codesto I.R. Tribunale in seguito alla partecipazione di ieri n. 462 del Deputato Politico di Arcugnano²²⁹.

Va innanzitutto sottolineato come il dinamismo dell'azione del Gonzati fosse altra cosa rispetto all'intraprendenza che aveva costituito la cifra del *modus operandi* dei tanti commissari 'vecchi' finora considerati. In questa circostanza l'aggiunto non si mosse di propria iniziativa, ma solo dietro preciso ordine della delegazione provinciale di Vicenza, suo diretto superiore²³⁰.

Si noti poi la precisione con la quale descrive tutte le fasi dell'intervento che lo aveva visto protagonista e l'attenzione per i dettagli connessi alle possibili ricadute legali e processuali degli elementi raccolti, testimoniata dall'uso stesso del lessico e più specificamente da espressioni quali «fondati sospetti» o da sostantivi caratterizzanti come «indizj».

Per tornare momentaneamente alla vicenda vera e propria, va detto che, parallelamente all'azione del Gonzati, si sviluppò anche quella della deputazione comunale, la quale, per un certo tempo, fu l'interlocutore prediletto del prelado e che molto probabilmente cercava di mantenere la gestione della vicenda appunto a livello di comunità, senza interferenze di poteri esterni alla stessa²³¹. Il 7 settembre, però, dopo un primo interrogatorio del presunto colpevole avvenuto in tribunale, il commissario Tetamanzi²³² riprese in mano le redini dell'inchiesta ed inviò a Fostini un rapporto contenente nuove informazioni sulla fama²³³ e sulla condotta del

²²⁸ Sul potere di disporre una perquisizione domiciliare di cui era provvisto il commissario distrettuale, si rimanda alla nota 40 del presente capitolo ed agli altri riferimenti ivi indicati.

²²⁹ Questo il testo della relazione inviata in data 4 settembre 1843 dell'aggiunto distrettuale di Vicenza Guido Gonzati al giudice relatore del tribunale provinciale Fostini.

²³⁰ Per l'approfondimento del rapporto esistente tra il commissario distrettuale ed i suoi diretti superiori, si rimanda appunto al capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro.

²³¹ Per un approfondimento di questa tematica, oltre che al prosieguo di questo caso, si rimanda soprattutto alle riflessioni proposte nel paragrafo *Cimiteri, deputati e sacerdoti* del presente capitolo.

²³² Per un breve profilo biografico del commissario Tetamanzi, si rimanda alla nota 49 del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro ed alla nota 160 del presente capitolo. E' possibile invece esaminare altri aspetti del *modus operandi* di questo funzionario nel distretto di Vicenza consultando il paragrafo *La legge è uguale per tutti* del presente capitolo.

²³³ La rilevanza penale della «fama» di un individuo è illustrata nella nota 69 del presente capitolo.

Rappo: in sostanza non faceva che approfondire alcuni aspetti della sua esistenza già messi in evidenza dalla precedente nota del suo aggiunto.

Più che il contenuto di tale rapporto (che precisava, tra l'altro, come l'accusato non avesse perdonato al sacerdote il fatto di non averlo aiutato nella separazione dalla moglie²³⁴ ed avesse quindi cominciato a sospettare che vi fosse da parte del prelado un interesse amoroso per la stessa donna che egli frequentava in qualità di amante) è la sua struttura a rivelare nuovi elementi che permettono di evidenziare ulteriormente la diversa linea di azione del commissario rispetto a quella del suo aggiunto.

Tetamanzi è, nello stile, assolutamente essenziale; non fa mai riferimento alle fonti da cui ha ricavato le informazioni poi trasmesse al tribunale, né sembra curarsi più di tanto della possibile rilevanza giudiziaria delle stesse. Ha un buon fiuto, ma non gli si chiede di muoversi nel rispetto delle prerogative (per altro, come visto, molto fumose) che la legge gli assegna nell'attività di ausilio all'azione dell'autorità giudiziaria²³⁵. Una condotta che, lo si è già considerato, molto spesso poteva essere più facilmente digerita da un tribunale provinciale che voleva compiere un salto di qualità nelle indagini di un caso affidandosi ad un funzionario ben inserito nella complessa struttura delle realtà locali, attento ai loro equilibri e alle loro resistenze, in contatto con fidati informatori; un *modus operandi* altamente indigesto, invece, per chi, come il pretore (in questa vicenda fuori dai giochi perché privo di poteri *extra moenia*)²³⁶, lavorava nello stesso territorio, ma non disponeva di strumenti operativi tanto efficaci e che, se li avesse avuti, nemmeno avrebbe potuto usarli così disinvoltamente, dovendo agire all'interno di competenze ben più definite da parte di un codice e soprattutto essendo obbligato dallo stesso a rispettare forma e sostanza giuridica necessarie per dare rilevanza giudiziaria processuale a tutti gli elementi investigativi raccolti²³⁷.

Nel caso specifico, anche la deputazione comunale dovette presto abbandonare la propria azione di contenimento di gestione del conflitto a livello locale; è vero che ancora una volta il parroco aveva a lei indirizzato una missiva contenente nuove congetture ed ipotesi riguardanti l'accaduto; però, al contrario di quanto era successo precedentemente, la deputazione

²³⁴ Sulle questioni della nullità del matrimonio, della separazione e del divorzio, si vedano i paragrafi 205-216 di G. RECHBERGER, *Manuale del gius ecclesiastico austriaco*, II, Venezia 1819 (Linz 1809).

²³⁵ Questo tema è sotto vari punti di vista, affrontato nei capitoli *Commissari alla sbarra, I rapporti con i diretti superiori, Una convivenza sofferta: commissari e pretori* e *Giustizia penale e amministrazione* del presente lavoro.

²³⁶ Sulle funzioni delle preture urbane nei capoluoghi di provincia, si rimanda alla *Premessa* ed alla relativa nota 6 del capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro.

²³⁷ Per questi ultimi temi, si rimanda anche al paragrafo *Commissari, preture e tribunali* del presente capitolo.

medesima girò nell'immediato la lettera al commissario: un evidente gesto di resa di fronte alla discesa in campo del Tetamanzi e della sua esperienza²³⁸.

Ma vi è un altro aspetto tipico del *modus operandi* dei commissari 'vecchi' che scomparve totalmente dalla condotta professionale dei loro 'giovani' colleghi. E la vicenda qui esaminata ci aiuta a sviscerarlo.

Lo stesso aggiunto Gonzati aveva suggerito al tribunale di muoversi anche in direzione del distretto di Barbarano, chiedendo al commissario del luogo di procedere alla perquisizione della casa di alcuni presunti complici del Rappo²³⁹. Fostini era però stato battuto sul tempo dalla delegazione, che aveva allertato il responsabile di quel distretto, Luigi Turra²⁴⁰, il quale si era attivato di conseguenza ed aveva trasmesso alla delegazione medesima, e quindi al Tetamanzi, le risultanze delle proprie indagini.

Il 12 settembre quest'ultimo predispose un nuovo rapporto per il giudice relatore ed allegò contestualmente anche il materiale predisposto dal Turra, che ebbe l'avvertenza di classificare appunto come «materiale informativo»²⁴¹. In realtà l'anziano collega lo aveva bellamente chiamato con il proprio nome, non ponendosi minimamente il problema che il frutto del suo lavoro era stato ottenuto con un'operazione esplicitamente vietata ai commissari almeno dal 1819 (tanto è vero che Gonzati non l'aveva suggerita): quella di assumere dei «costituti», col doppio rischio che fossero poi inutilizzabili in sede giudiziaria perché privi dei requisiti formali richiesti e che mettessero involontariamente i sospettati sulla buona strada per difendersi successivamente dalle contestazioni loro mosse dai giudici²⁴².

Il Tetamanzi aveva comunque finalmente in mano il pallino delle indagini: perfino il parroco stesso lo capì e smise di relazionarsi solamente con la deputazione comunale. Formulò anzi delle nuove ipotesi sull'accaduto che videro il Rappo passare dal ruolo di esecutore dello sparo a presunto mandante e che diedero luogo ad una serie di nuove investigazioni e di nuove audizioni di testimoni²⁴³.

²³⁸ Il tutto avvenne il giorno 7 settembre 1843. Per un altro esempio di travagliato rapporto parroco-deputazione-commissario, si rimanda al paragrafo *Cimiteri, deputati e sacerdoti* del presente capitolo.

²³⁹ Lo aveva fatto, sempre nel suo rapporto iniziale del 4 settembre 1843.

²⁴⁰ Luigi Turra, quasi settantenne (nel 1843) originario di Occhiobello, segretario comunale e cancelliere del censo interinale durante il periodo napoleonico; già a Barbarano come cancelliere del censo nel 1816 (assolutamente privo di titolo di studio universitario, ma patentato) dove rimase ininterrottamente, anche come commissario distrettuale, fino al 1844, anno della pensione.

²⁴¹ Questa fu esattamente l'espressione usata dal commissario Tetamanzi nel suo rapporto al giudice relatore Fostini del 12 settembre 1843.

²⁴² Per l'approfondimento di questo tema, si rimanda alla *Premessa* del capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro ed al paragrafo *L'interrogatorio* del presente capitolo.

²⁴³ Questi mutamenti sono confermati da due ulteriori rapporti di Tetamanzi al tribunale provinciale di Vicenza: un primo, datato 23 settembre 1843, ed un secondo, datato 7 ottobre 1843.

Nel referato preliminare del 5 gennaio 1844 Fostini non poté fare riferimento a tutto ciò che di non propriamente ‘convenzionale’ era stato compiuto per arrivare alla ricostruzione dell’accaduto e quindi l’enorme attività coordinata dal Tetamanzi non venne neppure menzionata. Il relatore lasciò trasparire qualche elemento su una condotta non certo specchiata del sacerdote, ma lo riconobbe come destinatario della fucilata. In modo indiretto, però. Perché dalla posizione scelta e dall’inclinazione conferita al fucile, l’attentatore non avrebbe mai potuto colpirlo²⁴⁴. Insomma, si trattava di una sorta di avvertimento. Nulla di più. Sul Rappo c’erano dei sospetti, ma l’arma non era stata ritrovata e l’alibi da lui sostenuto, secondo il quale aveva passato la notte non da solo ed in altra località, resse.

L’insufficienza di indizi condusse nei suoi confronti alla sospensione dell’investigazione per pubblica violenza mediante minacce²⁴⁵, approvata all’unanimità dal consesso criminale.

Il fascicolo che lo riguardava fu invece inviato alla pretura urbana di Vicenza perché decidesse se processarlo per «violazione della sicurezza dell’onore»²⁴⁶, avendo lo stesso letto un passo della succitata satira contro il parroco in un’osteria della città²⁴⁷.

L’ipotesi quindi di anni quaranta caratterizzati nell’azione di ausilio all’attività della giustizia penale da un *modus operandi* dei commissari meno eclettico e più rispettoso delle prerogative loro attribuite per legge (pur permanendo in materia una certa fumosità delle stesse) sembra confermata. E l’affermarsi di questo mutamento risulta essere direttamente proporzionale all’aumento del numero di funzionari ‘giovani’ tra le loro fila. Specie tra i ‘vecchi’, infatti, continuarono invece a pesare *in primis* le esperienze nei passati regimi, la personalità dei singoli individui (con picchi alternati di esasperata intraprendenza e di accidia paralizzante) e, anche se in tono minore, le caratteristiche del luogo in cui tali funzionari venivano destinati per lo svolgimento del servizio²⁴⁸.

Le circolari governative che richiamavano i responsabili di distretto ad adoperarsi più per la prevenzione dei delitti che per il loro perseguimento, una volta che fossero stati commessi, e

²⁴⁴ Questo aspetto, anch’esso riportato nel referato del 5 gennaio 1844, era stato chiarito attraverso la consulenza di un perito, un ingegnere.

²⁴⁵ Per una breve riflessione sul delitto di pubblica violenza, si rimanda alla nota 98 del presente capitolo.

²⁴⁶ Le gravi trasgressioni di polizia rientranti nella fattispecie della «violazione della sicurezza dell’onore» erano contemplate dai paragrafi 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 e 244 della Parte II, Sezione I del *Codice*. Vi erano compresi: l’oltraggio all’onore, le pasquinate, gli insulti ed i maltrattamenti in strada e nei luoghi pubblici, i rimproveri per i castighi subiti o condonati e la rivelazione da parte di medici e chirurghi di segreti dei loro pazienti (fatta salva la possibilità per la magistratura di richiederne lo svelamento).

²⁴⁷ Anche questo episodio era stato scoperto dal Tetamanzi e comunicato al tribunale già nel rapporto del 7 settembre 1843. Si trattava dell’osteria di Antonio Panozzo in Pescaria Vecchia. Il Panozzo fu poi indagato con il Rappo, ma alla fine si vide sospendere il processo per mancanza di indizi.

²⁴⁸ A questo proposito si rimanda a quanto sopra detto, alle riflessioni finali del paragrafo *Il parroco* ed alla note 224 e 235 del presente capitolo (ed agli ulteriori riferimenti ivi indicati).

che li esortava ad una più intensa collaborazione, guarda caso, con le preture, erano operative sin dal 1819; eppure, prima dell'arrivo delle 'nuove leve' non avevano sortito grandi effetti²⁴⁹. Così come il suddetto mutamento non può essere spiegato esclusivamente in termini di minore intraprendenza dei 'giovani', a sua volta connessa alla minore esperienza operativa degli stessi. Molto spesso, infatti, seguivano i loro superiori per anni nella veste di aggiunti, assumendo talora anche il ruolo di facenti funzioni²⁵⁰: eppure, una volta promossi, non li imitavano.

Questa distinzione tra generazioni, distinguibili non solo in base a caratteristiche anagrafiche, ma soprattutto professionali, non è facilmente individuabile sul campo perché, come più volte ricordato, si ebbe una netta prevalenza dei 'vecchi' fin quasi alla vigilia del '48²⁵¹. E per giunta il biennio pre-rivoluzionario, lo si vedrà a breve, portò con sé delle peculiarità anche sul piano delle dinamiche operative di questi funzionari pure nell'ambito dell'azione di ausilio all'attività della giustizia punitiva: peculiarità legate per lo più ad un'interferenza molto significativa dell'autorità politica rappresentata dalle delegazioni provinciali²⁵².

Certo, affermare che l' 'intraprendenza' lasciò spazio ad un 'dinamismo' più attento però agli equilibri ed ai rapporti con le altre realtà istituzionali operanti nei distretti, non significa affatto sostenere che se ne guadagnò in efficienza. L'inclinazione dei commissari 'vecchi' ad agire in modo autonomo, forti della conoscenza del territorio e della possibilità di avvalersi di collaboratori fidati inseriti nelle comunità, congiunta ad una non infrequente tendenza ad una funzione di mediazione dei conflitti locali²⁵³ (entrambi frutti di esperienze amministrative accumulate sotto passati regimi), aveva rappresentato una risorsa non da poco cui attingere in caso di necessità, soprattutto per le autorità giudiziarie (ma anche per quelle politiche) provinciali.

²⁴⁹ Per un approfondimento di queste tematiche, oltre che alle considerazioni relative ai procedimenti esaminati finora, si rimanda pure alle note 29 e 112 del presente capitolo ed ai riferimenti ivi indicati.

²⁵⁰ Riguardo alle possibili supplenze dei commissari 'coperte' dagli aggiunti, si rimanda al paragrafo *Assenze (più o meno tollerate), trasferimenti (più o meno subiti), pensioni (più o meno meritate)* del capitolo *Vita da commissari* del presente lavoro.

²⁵¹ Questo aspetto è trattato dettagliatamente nel capitolo *Verso il '48* del presente lavoro.

²⁵² In merito, si rinvia in particolare al paragrafo *Giustizia, società e territorio: i commissari distrettuali alla vigilia del '48* del capitolo *La percezione del '48* del presente lavoro. Osserva molto opportunamente Claudio Povolo: «Nel Lombardo-Veneto, è indubbio, le autorità austriache interagirono nei confronti del controllo sociale sia con misure preventive (precetto politico, deportazione, etc.), sia con misure repressive (previste dal codice con la delineazione di *delitti* e di *gravi trasgressioni di polizia*)... E' difficile dire quanta efficacia ebbe l'azione congiunta di polizia e magistratura... Un approccio... che esprime comunque l'attenzione di una certa storiografia anglosassone nei confronti delle interrelazioni assai strette tra storia giuridica e politica, con la messa a punto di un concetto interpretativo come *the social control* assai efficace»: *Il movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831-1833)*, n. 189, pp. CXI-CXIV, *passim*. Ma lo stesso autore puntualizza, *ibidem*, n. 73, p. LII: «Va comunque aggiunto che l'ambito privilegiato della *prevenzione* in cui la polizia si muove, costituisce tendenzialmente un limite non insignificante alla dimensione interpretativa connessa alla ricerca della verità».

²⁵³ Questa funzione specifica è trattata nel paragrafo *Il commissario-poliziotto mediatore* del presente capitolo.

E si badi bene che questa possibilità può aver falsato gli stessi dati raccolti e riordinati nelle celeberrime statistiche criminali dell'epoca²⁵⁴. Infatti, alla luce delle considerazioni appena compiute, non c'è da scandalizzarsi se le aree delle Province Venete (forse con la sola eccezione del Polesine²⁵⁵), indicate da tali statistiche come quelle a maggiore densità di delitti, coincidevano il più delle volte con quelle in cui era di casa l'attività dei commissari massimamente intraprendenti, e non con le aree effettivamente più criminogene.

Una 'sregolata intraprendenza', quindi, che fu anche garanzia di stabilità sociale e di efficiente controllo ravvicinato del territorio che paradossalmente si andò ridimensionando di fronte a dei responsabili di distretto i cui requisiti formativi rispondevano di certo maggiormente ai criteri ispiratori dell'ordinamento amministrativo pensato e voluto da Vienna per il Regno Lombardo-Veneto.

L'appeasement

Credo sia opportuno soffermarsi ancora un momento, attraverso uno dei tanti esempi concreti offerti dalla documentazione archivistica, sulla tematica della maggiore attenzione garantita agli equilibri ed ai rapporti con le altre realtà istituzionali operanti sul territorio (preture *in primis*), che fu uno dei tratti caratteristici dell'attività di ausilio all'azione della giustizia punitiva da parte della nuova generazione di commissari distrettuali, i quali, però, come detto, riuscirono a lavorare in 'condizioni normali' solo nei primi anni quaranta.

²⁵⁴ Su questo argomento, si rimanda a quanto già espresso nel paragrafo *Potere, società e diritto* ed alla relativa nota 14 del capitolo *Giustizia penale e amministrazione* del presente lavoro. Per un ulteriore approfondimento dello stesso tema, con particolare riferimento all'origine ed allo sviluppo delle statistiche criminali nel XIX secolo (specie nel Regno Unito, ma non solo) ed al problema sempre attuale della loro interpretazione, si veda il capitolo *The History of Criminal Statistics* nel recente testo di B. S. GODFREY - C. A. WILLIAMS - P. LAWRENCE, *History & Crime*, London 2008, pp. 25-49.

²⁵⁵ Per uno sguardo alle caratteristiche di alcuni distretti di questa provincia, si rimanda al paragrafo *Comuni e distretti* del capitolo *Distretto, distretti: i rapporti con i poteri locali*, del presente lavoro. Sulla difficile gestione della stessa da parte delle autorità confinarie, si rimanda invece alla nota 3 del presente capitolo. L'analisi più attenta (benché non recentissima) anche alle strutture sociali ed ai problemi inerenti all'ordine pubblico non solo del Polesine, ma pure di un'area ad esso per tanti versi molto simile (si pensi ad esempio alla massiccia presenza bracciantile, a sua volta legata all'esistenza di grandi tenute agricole), qual era la zona della bassa padovana (comprendente i territori di Montagnana, Este, Monselice e Conselve), rimane quella espressa da P. BRUNELLO, *Ribelli, questuanti e banditi*, cit., pp. 198-216. E proprio ad Este, nell'aprile del 1850, si insediò una commissione militare che operò per un quadriennio e che punì principalmente gli autori di furti e di rapine compiute appunto tra Bassa Padovana e Polesine anche quindici anni prima (sebbene la competenza su tali delitti le fosse stata attribuita solo da un proclama del feldmaresciallo Radetzky del marzo 1849). Vennero colpiti soprattutto i recidivi che a suo tempo erano riusciti a scamparla nei procedimenti giudiziari 'ordinari'. Questo tema, di grande interesse politico, sociale e pure giuridico è stato finora poco studiato. Rimandiamo qui, per una breve bibliografia introduttiva, al lavoro di P. BRUNELLO, *Ribelli, questuanti e banditi*, cit., e, più descrittivo ma non privo di spunti di riflessione degni di nota, al testo di L. PIVA, *'O Soldi, o Vita!'. Brigantaggio in Bassa Padovana e nel Polesine alla metà dell'Ottocento*, Este 1984. Si vedano, infine, sul fronte anglo-americano, P. GINSBORG, *After the Revolution: bandits on the plains of the Po 1848-1854*, in J. A. DAVIS - P. GINSBORG (edd), *Society and Politics in the Age of the Risorgimento. Essays in honour of Denis Mack Smith*, Cambridge 1991, pp. 128-151 e la voce *Banditry*, redatta da STEVEN C. HUGHES del Loyola College, Maryland, all'interno di J. CHASTAIN (ed), *Encyclopedia of the 1848 Revolutions*, Ohio University Press 1999-2005, la cui consultazione è disponibile solo on-line all'indirizzo web <http://www.ohio.edu/chastain/index.htm>.

E qui ci troviamo proprio a ridosso del peculiare periodo pre-rivoluzionario. La vicenda ebbe infatti luogo a Chiampo, nel distretto di Arzignano, nell'ottobre del 1846²⁵⁶. Non si trattò di un delitto di sangue. Invece la deputazione del paese comunicò appunto alla pretura di Arzignano²⁵⁷ che la notte tra il 3 ed il 4 a Donato Fontanella era stata rubata una grande caldaia del valore di duecento lire.

Il magistrato locale si mise subito al lavoro, rimediando alla dimenticanza dell'autorità comunale (che non aveva avvisato contestualmente anche il commissario) ed avviando gli interrogatori.

Il responsabile del distretto era allora il 'giovane'²⁵⁸ Domenico Cardin, un quarantacinquenne originario di Padova, dove aveva conseguito addirittura la laurea dottorale in legge e che, dopo l'alunnato previsto ed il superamento degli esami abilitanti, era divenuto aggiunto nel 1826 e quindi commissario nel 1842 a San Pietro: prestava servizio ad Arzignano dal 1844.

Lo stesso Cardin non pensò assolutamente di muoversi in maniera autonoma nelle indagini (così gli era stato 'insegnato' durante la sua impeccabile formazione universitaria), ma attese un eventuale segnale che, alla fine, arrivò. E che a mobilitarlo fosse stata proprio la pretura locale, non è l'unico elemento che depona a favore di un clima di collaborazione tra le due istituzioni.

Il responsabile dell'ufficio giudiziario si rivolse infatti al 'nostro' il medesimo giorno in cui decise di cominciare a sentire alcuni testimoni²⁵⁹. Non fu quindi una richiesta di aiuto *ex post* da parte di un pretore in crisi, ma un esplicito invito a cooperare nelle investigazioni con la speranza di addivenire al più presto alla soluzione del caso.

Ed il fatto che circa dopo una settimana²⁶⁰ Cardin fosse stato costretto suo malgrado a comunicare che non era riuscito a raccogliere alcun elemento utile per l'identificazione dei colpevoli, non guastò il rapporto tra le due istituzioni. Anzi. Su imbeccata della pretura che, nonostante i desolanti risultati dell'inchiesta, aveva significato al giudice Galanti la propria soddisfazione per il clima di ausilio reciproco che si era creato col commissario in quella situazione²⁶¹, lo stesso relatore nel proprio referato al consesso criminale, pur trovandosi

²⁵⁶ Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1845-1846*, b. 753.

²⁵⁷ Questa comunicazione porta la data del 5 ottobre 1846.

²⁵⁸ Nell'accezione del termine esplicitata più volte, come nella nota 8 del presente capitolo.

²⁵⁹ E cioè il 14 ottobre 1846.

²⁶⁰ Precisamente il 19 ottobre 1846.

²⁶¹ Vale la pena specificare che fino a circa un anno prima aveva operato nel distretto il ben poco collaborativo 'vecchio' commissario Sante Lotto, che passò a San Pietro e poi, nel 1844, al momento della pensione di Luigi Turra (si veda la nota 240 del presente capitolo), a Barbarano. Sante Lotto, cinquantatreenne (nel 1844), originario di Sorio (distretto di Lonigo) senza studi universitari ed alunnato, ma con esperienza in uffici censuari sin dal 1808. Semplice commesso alla cancelleria del censo di San Bonifacio nel 1817; diventò aggiunto commissariale a Massa nel 1822, ove rimase fino al 1833, quando fu trasferito a San Pietro in Cariano. Promosso

costretto a proporre l'archiviazione del caso in attesa di eventuali futuri sviluppi, riservò un elogio particolare al Cardin quando affermò che «nemmeno la politica autorità» era riuscita ad «assumere alcun lume sul colpevole»²⁶², anche se il furto risultava provato.

Ci si poteva dunque accontentare di questo *appeasement* tra le varie istituzioni operanti a livello locale e di una progressiva più nitida definizione delle competenze di ciascuna di esse dopo anni di sovrapposizione di ruoli? Oppure un 'vecchio' commissario, forse un po' 'maldestro' ma intraprendente, privo di titolo di studio universitario e di alunnato e magari formatosi professionalmente in una vice-prefettura napoleonica, avrebbe continuato a far comodo per ottenere sui vari delitti una congerie di informazioni, anche se solo in piccola parte capaci di resistere ad un successivo esame che ne determinasse l'effettiva rilevanza e validità giudiziaria?

Commissario über alles

Quest'ultima tentazione rimaneva forte. Soprattutto perché in circolazione di commissari vecchio stampo continuavano ad essercene, anche se in diminuzione²⁶³. Ce lo conferma pure l'ultimo procedimento penale qui preso in esame. Un procedimento che ebbe la sua conclusione nella primavera del 1847, quando oramai, lo vedremo presto, l'attenzione delle autorità giudiziarie si stava spostando soprattutto su quelle tipologie di delitti che potevano minacciare più da vicino l'ordine e la sicurezza pubblica. Anche se questo è un discorso che fila soprattutto per le realtà urbane.

Chi dice che nei distretti rurali delle Province Venete, già duramente provati dalla carestia e dalla crisi economica del biennio pre-rivoluzionario, il tentato stupro di una bambina di nove anni da parte del marito ventottenne della sua maestra non potesse ancora produrre uno «scandalo»²⁶⁴ ed un effetto destabilizzante per l' *öffentliche Stimmung* della comunità più gravi di quelli generati da un urlato 'Viva Pio IX' di 'seconda mano', udito fortuitamente durante un viaggio in città e ripetuto pedissequamente una volta tornati al paese²⁶⁵?

commissario nel 1835, gli venne subito affidata la sede di Arzignano. Per un esempio del suo *modus operandi* 'autonomo' proprio ad Arzignano, si veda il fascicolo processuale relativo al «grave ferimento a danno di Francesco Negri» che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1840*, b. 389.

²⁶² Il referato del giudice relatore Galanti è datato 23 ottobre 1846.

²⁶³ Anche per dei dati quantitativi a riguardo, si rimanda al capitolo *Verso il '48* del presente lavoro.

²⁶⁴ Questo fu esattamente il termine usato dal commissario distrettuale di Thiene in uno dei rapporti inviati al pretore della medesima località nel caso che si esaminerà qui di seguito.

²⁶⁵ Per un approfondimento di tutti questi aspetti e delle riflessioni concernenti il biennio pre-rivoluzionario, come visto attraverso gli occhi dei commissari distrettuali, si rinvia al capitolo *La percezione del '48* del presente lavoro.

E' ciò che avvenne a Thiene, dove il pretore De Bosio il 20 novembre fu avvisato dal chirurgo condotto del posto (che aveva visitato la bambina), appunto della violenza subita da Adelaide Checcato²⁶⁶.

Il magistrato locale, consapevole dell'intraprendenza che contraddistingueva il commissario a capo del distretto, ma anche del rischio che lo stesso potesse essere attivato direttamente dal tribunale provinciale per tentare una risoluzione a breve termine del caso²⁶⁷, diede al sanitario la consegna del silenzio e denunciò il fatto alle due istituzioni appena citate con circa una settimana di ritardo, dopo aver ascoltato la vittima ed il presunto colpevole (il calzolaio Valentino Zirona, detto Pisanello) e dopo aver esperito, questa la dicitura usata nella missiva indirizzata all'organo giudiziario vicentino, «l'assunzione degli atti preliminari più urgenti»²⁶⁸. Alla fine i veri e propri atti preliminari di investigazione²⁶⁹ furono inviati al giudice relatore il 15 dicembre, in seguito ad un mese di indagini che riservò non poche sorprese che qui ci si accinge a descrivere.

Ripartiamo dal referto medico che ipotizzava un tentativo di stupro risalente a circa quattro settimane prima della visita e comunque provato da segni ancora evidenti sulla vittima²⁷⁰.

Il pretore, come detto, si era mosso subito²⁷¹, recandosi con i periti giurati ad effettuare l'«ispezione giudiziale»²⁷² della giovane, interrogando poi la stessa, sua madre ed il principale sospettato, dalla cui moglie Adelaide andava a scuola²⁷³. De Bosio non fece cenno alla fattispecie di delitto sul quale stava indagando, ma si limitò a raccogliere informazioni sulle frequentazioni che il Pisanello aveva con la bambina. D'altra parte le carte furono indirettamente scoperte poco tempo dopo, quando venne disposta una perizia medica sui

²⁶⁶ Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1846-1847*, b. 767.

²⁶⁷ Come avvenuto, lo si è visto, in diversi casi fin qui esaminati. Lampante quello descritto nel paragrafo *Il commissario-poliziotto mediatore*.

²⁶⁸ Questa fu esattamente l'espressione usata dal De Bosio nella lettera del 24 novembre 1846 al tribunale provinciale di Vicenza che accompagnava tali 'atti' e che, come ricordato, comunicava per la prima volta all'organo giudiziario del capoluogo berico ciò che era accaduto. Il commissario distrettuale venne avvisato dal pretore solo il 26 dello stesso mese. Le norme «sull'investigazione del delitto e sul legale riconoscimento del fatto» erano contenute nei paragrafi 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257 della Parte I, Sezione II del *Codice*. Specie i paragrafi 236 e 242 consentivano al De Bosio rispettivamente di agire con urgenza e di procedere alla sollecita «ispezione giudiziale» della vittima. Ciò che era anomalo, lo si ribadisce, è che il pretore avesse operato liberamente per cinque giorni senza alcuna comunicazione al tribunale. Si ricorda, infine, che, in base al comma d) del paragrafo 384, Parte I, Sezione II del *Codice*, coloro che non avevano ancora compiuto i quattordici anni d'età (come Adelaide) potevano deporre, ma non sotto giuramento.

²⁶⁹ Frutto della successiva indagine preliminare autorizzata dal tribunale provinciale.

²⁷⁰ Il chirurgo parlò di lesioni provocate da una penetrazione non completa.

²⁷¹ Lo stesso 20 novembre 1846.

²⁷² Sull'«ispezione giudiziale» praticata, si veda quanto già detto qui sopra nella nota 268.

²⁷³ Si trattava, come si vedrà qui di seguito, di una insegnante che impartiva lezioni privatamente, a casa propria. Per una breve descrizione del sistema di istruzione pubblica e delle difficoltà di funzionamento dello stesso, si rimanda alla nota 132 del capitolo *Distretto, distretti: i rapporti con i poteri locali* del presente lavoro.

genitali del Pisanello medesimo per accertare se fosse malato di gonorrea, patologia che la vittima sembrava aver contratto²⁷⁴. L'esito di tale perizia fu però negativo.

A questo punto il pretore si trovò in un vicolo cieco, senza alcun elemento concreto in mano contro il presunto colpevole.

Fu con grande rassegnazione che si vide allora costretto a chiedere l'intervento del commissario distrettuale²⁷⁵, ammettendo di non essere riuscito ad accumulare nemmeno gli indizi sufficienti per prolungare il fermo del Pisanello e domandandogli una raccolta di informazioni a tutto campo sull'esistenza di potenziali testimoni, su passate malattie sessuali del calzolaio, sulla sua moralità, sulla condizione della famiglia della Checcato, sugli altri giovani che frequentavano la scuola della moglie del potenziale stupratore, e sull'eventuale ruolo di sorvegliante di bambini svolto dal medesimo in tale struttura privata (ubicata presso la sua abitazione).

In attesa della risposta del funzionario distrettuale, però, il De Bosio non restò con le mani in mano, ma cercò con caparbia di riprendere il filo delle indagini attraverso l'audizione dei vicini sia della vittima che dell'accusato, della moglie dello stesso, del garzone che lo aiutava in bottega, del padre di Adelaide (che ammise come i fanciulli potessero a volte confondere fantasia e realtà, arrivando a mentire), della sorella ventenne, di un'amica, ed ancor una volta della vittima medesima, alla quale chiese esplicitamente se era stata forzata da qualcuno a fare il nome del Pisanello: la fanciulla alla domanda scoppiò in lacrime, ma confermò quanto detto precedentemente.

Le cose sembrarono mettersi meglio per il pretore quando la sorella della Checcato si presentò spontaneamente presso il suo ufficio ed aggiunse un particolare importante ai fini dell'inchiesta; particolare che affermava di essersi dimenticata di riferire nella prima audizione: a suo tempo il sospettato si era dato da fare anche con lei e, solo verbalmente, con altre due amiche di Adelaide, le quali, sentite, confermarono (una di loro, già precedentemente interrogata dal magistrato locale, non aveva però detto nulla).

Si badi bene che si era giunti al 13 dicembre, che costituisce la stessa data nella quale il commissario distrettuale inviò al De Bosio le informazioni richieste. Ed era stata proprio l'azione del commissario a demolire la reticenza della sorella della vittima; poi, come visto,

²⁷⁴ Ciò, secondo *Codice*, avrebbe costituito un aggravante per il Pisanello, come già visto nella nota 193 del presente capitolo. La vicenda narrata nel relativo paragrafo, intitolato *Il parroco*, può essere utile per analizzare le caratteristiche del *modus operandi* di un altro commissario alle prese con lo stesso tipo di delitto. Anche se in quel caso, come osservato, il funzionario distrettuale era stato 'guidato' nella sua azione appunto da un sacerdote.

²⁷⁵ Era, come già ricordato, il 26 novembre 1846.

presentatasi al pretore. Vediamo com'era riuscito in così poco tempo ad indirizzare proficuamente le indagini.

Ma ancor prima è d'obbligo chiedersi: chi era questo commissario? Si trattava del 'vecchio' Prosdocimo Munari, cinquantaduenne, originario di Fontaniva (sotto Cittadella), a Thiene dal 1841 (e dove rimase fino alla morte, sopraggiunta nel 1855), privo di titolo universitario, ma con una grande esperienza sul campo cominciata nel ruolo di scrittore proprio a Cittadella nel 1821 e proseguita con la nomina ad aggiunto a Loreo nel 1825 (con immediato passaggio a Thiene) e con la promozione a commissario a Rigolato nel 1836 (con successivo trasferimento a Piazzola e quindi ancora a Thiene). Una carriera tutta interna ad una tipologia di ufficio che ora dirigeva; una carriera mancante del requisito dell'assolutorio legale richiesto dalla legge; una carriera che lo aveva già visto lavorare a Thiene per ben dieci anni in veste di aggiunto. Ce n'era quanto bastava per collocarlo appunto tra quei 'vecchi' funzionari 'praticoni' che sapevano il fatto loro. E come tale si comportò.

Innanzitutto girò i quesiti postigli dal pretore al deputato politico²⁷⁶ di Thiene Mistrorigo, il quale rispose con il nulla, tentando, per quanto possibile, di minimizzare l'accaduto: secondo lui, infatti, non vi erano testimoni, né informazioni su possibili malattie sessuali del Pisanello, considerato un buon uomo (non certo un donnaiolo) e privo di un ruolo specifico nella scuola domestica gestita dalla moglie; ma positive erano anche le informazioni sulla vittima e sulla sua famiglia.

Munari comprese che la deputazione si era chiusa a riccio a difesa della comunità e dei suoi fragili equilibri. La strada da seguire per ottenere ciò che voleva, doveva dunque essere un'altra e non vi erano più margini per un'eventuale mediazione o per un ridimensionamento del caso (altre volte tentati pure da suoi colleghi, però solo quando erano venuti a conoscenza per primi dei misfatti ed avevano potuto tentare di gestirli autonomamente per qualche tempo²⁷⁷), stante la condizione di una pretura e di un tribunale in attesa delle risultanze del suo lavoro. A questo proposito niente è più esplicito delle parole che il commissario usò nel proprio rapporto alla pretura:

«Lo scrivente Commissario non ha nulla da opporre a quanto viene esposto dal Sig. Deputato, ma è però in grado di aggiungere alcun che a carico dell'imputato Valentino Zirona detto Pisanello, avendo praticate delle indagini anche indipendentemente dall'autorità locale, desideroso di poter offrire qualche utile lume alla punitiva giustizia, in riflesso alla gravità del delitto ed allo scandalo che produsse quando venne a cognizione del pubblico»²⁷⁸.

²⁷⁶ Sulla figura del deputato politico, si rimanda alla nota 6 del presente capitolo.

²⁷⁷ A tale riguardo, si rimanda, *in primis*, al caso trattato nel paragrafo *Il commissario-poliziotto mediatore* del presente capitolo.

²⁷⁸ Queste furono esattamente le parole usate dal commissario Munari nel proprio rapporto del 13 dicembre 1846 al pretore De Bosio. Il sottolineato è mio.

Gli informatori²⁷⁹ di Munari si erano messi al lavoro e lui era riuscito in questo modo a scoprire che, pur essendo la fama²⁸⁰ del Pisanello sostanzialmente buona, la sua vita nascondeva alcuni episodi inquietanti: esattamente le *avances* alla sorella della vittima (e alle due amiche di Adelaide) che furono poi confermate al pretore nell'interrogatorio.

Il commissario non aveva perso tempo e, annunciando al De Bosio l'arresto del sospettato, volle significargli pure come la comunità, al contrario di ciò che lasciava intendere il Mistrorigo, era rimasta tutt'altro che indifferente all'accaduto:

«Venuto lo scrivente a cognizione di tutte queste cose, e stando anche alla voce pubblica²⁸¹ che aggrava lo Zironda, mentre domanda la punizione del colpevole, ha creduto di passarlo agli arresti e ora [...] lo rimette a disposizione di codesta Autorità per ogni effetto di giustizia»²⁸².

Ci troviamo quindi di fronte ad un Munari che surclassa l'attività del pretore²⁸³, si smarca dalla deputazione, smentendola²⁸⁴, avanza una propria ipotesi investigativa (suffragata poi dai testimoni sentiti in sede di interrogatorio dal pretore stesso) e procede autonomamente all'arresto²⁸⁵ del presunto imputato, calcando la mano, tra l'altro, sul turbamento che la vicenda aveva suscitato nella comunità di Thiene.

Un concentrato delle virtù, ma anche dei vizi, più volte ricordati, di un commissario vecchio stampo. E tra questi ultimi, oltre al clima di tensione creato a livello locale con le altre istituzioni, vi era pure la tendenza a veicolare all'autorità giudiziaria una massa di informazioni spesso necessarie per proseguire e talora perfino per chiudere le inchieste, ma non sempre capaci di reggere alla verifica della portata probatoria delineata dai requisiti previsti dal codice²⁸⁶. Ed accadde esattamente questo.

²⁷⁹ Per un approfondimento sulla figura dell'«informatore», si rinvia al paragrafo *Gli informatori* del presente capitolo.

²⁸⁰ La rilevanza penale della «fama» di un individuo è illustrata nella nota 69 del presente capitolo.

²⁸¹ Della «vociferazione» si occupava anche un paragrafo particolare del *Codice*, il 227 della Parte I, Sezione II: «Qualunque vociferazione si propaga colla comunicazione; ha perciò sempre qualche causa, ed un qualche primo autore. Quindi il giudizio criminale è in dovere di farsene render conto da quelli, col mezzo de' quali la vociferazione è a lui pervenuta, di seguirne le tracce di bocca in bocca fino alla prima sua origine, e di assicurarsi per quant'è possibile, se abbia essa, o no, qualche fondamento».

²⁸² Queste furono esattamente le parole usate dal commissario Munari nel proprio rapporto del 13 dicembre 1846 al pretore De Bosio. Il sottolineato è mio.

²⁸³ Due casi lampanti, a questo riguardo, sono anche quelli trattati nel paragrafo *L'elogio dei giudici* del presente capitolo. Per una vicenda nella quale, invece, almeno inizialmente il commissario distrettuale indicò al pretore come muoversi, si rimanda al paragrafo *Commissari, preture e tribunali* sempre del presente capitolo.

²⁸⁴ Per un caso in cui, invece, l'azione di mediazione della deputazione (anche se con l'aiuto determinante del parroco) non era stata completamente neutralizzata dal commissario distrettuale, si rimanda al paragrafo *Cimiteri, deputati e sacerdoti* del presente capitolo.

²⁸⁵ Sui poteri di arresto di cui era provvisto il commissario distrettuale, si rimanda alla nota 39 del presente capitolo ed agli altri riferimenti ivi indicati.

²⁸⁶ Riguardo al particolare sistema di prove legali previsto dal *Codice*, si rimanda al paragrafo *Giustizia penale asburgica e controllo sociale* del capitolo *Giustizia penale e amministrazione* del presente lavoro ed alla nota 104 di questo capitolo.

Si dovette ancora assistere ad un tentativo di recupero di posizioni da parte di un pretore in affanno con una serie di interrogatori (tra cui quello della madre della vittima)²⁸⁷ che in realtà non fecero che confermare gli elementi forniti dal Munari; elementi che, per altro, determinarono la volontà del relatore Fostini e degli altri giudici (all'unanimità) di continuare le indagini e di confermare l'arresto del Pisanello.

Ma quando si aprì la «speciale inquisizione»²⁸⁸, con il costituito ordinario dell'imputato e poi con il confronto dello stesso con la vittima, passi avanti non se ne compirono; ciascuno rimase sulle proprie posizioni: non bastava²⁸⁹. In un'ultima audizione del Pisanello, costui, a quanto aveva già detto, aggiunse solo che era molto dispiaciuto per il clima creatosi nella comunità e soprattutto per il proprio onore compromesso.

Il 5 marzo 1847, dopo quasi due mesi dal precedente referato, Casseti propose al consesso criminale di sospendere il processo perché non vi erano elementi sufficienti per una condanna: richiesta accolta all'unanimità. Giusto così? Limite del lavoro del Munari? O di quello dei giudici?

Pisanello venne segnalato alla delegazione provinciale come soggetto per il quale si raccomandava di attivare la misura politica della «speciale sorveglianza».

Dopo tutto, in concreto, sarebbe comunque toccato ancora al commissario distrettuale, pur sotto altra veste, occuparsi di lui²⁹⁰.

²⁸⁷ Ciò avvenne tra il 13 dicembre (giorno in cui il pretore De Bosio aveva ricevuto il rapporto del commissario Munari) ed il 15 dicembre 1846 (giorno in cui inviò i risultati delle indagini al tribunale provinciale di Vicenza).

²⁸⁸ Per un breve accenno alle principali caratteristiche del processo penale, si rimanda al paragrafo *Giustizia penale asburgica e controllo sociale* del capitolo *Giustizia penale e amministrazione* del presente lavoro.

²⁸⁹ Il giudice relatore Casseti diede inizio ai costumi relativi alla «speciale inquisizione» il 15 gennaio 1847, mentre il confronto tra vittima ed imputato ebbe luogo l'11 febbraio.

²⁹⁰ Sulla «speciale sorveglianza» e sulle altre misure di polizia che potevano costituire l'oggetto di un «precetto politico» (nonché sulle istituzioni chiamate ad emanarle, renderle esecutive e a vigilarne sull'effettiva applicazione), si rimanda alla nota 29 del presente capitolo. A questo proposito è bene citare anche il paragrafo 455, Parte I, Sezione II del *Codice*: «Se il giudizio criminale riconosce dall'inquisizione, che l'immediato rilascio di un imputato dal carcere per difetto di prove legali, o d'un condannato dalla casa di forza per aver compiuta la pena, fosse assai pericoloso alla pubblica sicurezza, deve nel primo caso avanti pubblicare la sentenza, nel secondo avanti che finisca la pena, rappresentarne le circostanze al tribunal superiore, unendovi gli atti. Il tribunal superiore ne fa rapporto al supremo tribunale di giustizia, e questi col suo parere ne dà ulterior notizia all'aulico dicastero politico, affinché vengano da esso impiegati i politici mezzi proporzionati al caso». L'analisi più completa e approfondita di tutti gli aspetti legati all'applicazione di questo strumento punitivo è offerta da C. POVOLO, *La selva incantata*, cit., pp. 44-58.

CAPITOLO III

LA PERCEZIONE DEL '48

Premessa

La caduta di Venezia e lo scoppio di sollevazioni ovunque «mi hanno colto come un fulmine a ciel sereno». Così scriveva il feldmaresciallo Radetzky all'arciduca Ranieri in una lettera datata 4 aprile 1848¹. Sappiamo infatti, con Paul Ginsborg, che proprio «gli avvenimenti di Venezia trovarono ampia eco nelle città e nelle campagne del Veneto. Le notizie della caduta di Metternich, della liberazione di Manin e Tommaseo e della promessa di uno statuto provocarono dimostrazioni popolari in tutte le città di provincia»².

Eppure, prescindendo dai momenti realmente destabilizzanti della rivoluzione del 1848, in precedenza le proteste antigovernative di carattere politico erano state pressoché assenti³. Perfino le società segrete avevano svolto ben poca attività nel Veneto negli anni venti; ed anche nel decennio seguente non erano riuscite a conseguire obiettivi importanti⁴.

Tra l'altro, l'amnistia generale accordata dall'imperatore Ferdinando nel settembre del 1838, non molto dopo la sua ascesa al trono, ebbe un notevole successo di 'immagine' pure tra alcuni patrioti⁵.

¹ Questo passo (nonché la collocazione archivistica della missiva) sono citati da A. SKED, *Radetzky e le armate imperiali. L'Impero d'Austria e l'esercito asburgico nella rivoluzione del 1848*, Bologna 1983 (London 1979), n. 2, p. 377.

² P. GINSBORG, *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49*, cit., p. 117.

³ A tale proposito si veda anche l'analisi di A. FILIPUZZI, *Divagazioni su qualche aspetto dell'amministrazione austriaca nelle Province Venete (1815-1866)*, in R. GIUSTI (ed), *Il Lombardo-Veneto (1815-1866) sotto il profilo politico, culturale, economico-sociale*, Atti del Convegno di Mantova, Mantova 1977, pp. 37-38. Ancora il 26 febbraio del 1848, in un proprio rapporto alla cancelleria di stato sulla situazione generale nel Regno, il generale Nugent non segnalava nulla di particolarmente allarmante per ciò che concerneva le Province Venete: HHSW, *Staatskanzlei, Provinzen, Lombardo-Venetien*, b. 35, cc. 490-497.

⁴ A questo riguardo, si rimanda pure a quanto già detto nella *Premessa* ed alla relativa nota 5 del capitolo *Commissari alla sbarra* del presente lavoro. A proposito degli anni '30 P. GINSBORG, *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49*, cit., n. 31, p. 23, annota: «Virginio Brocchi, un giovane nobile di Bassano, organizzò una setta rivoluzionaria che si diffuse a Padova, Verona e Vicenza, ma che non ebbe risultati tangibili». Paul Ginsborg, *ibidem*, riprende pure una lagnanza espressa nel 1834 da Mazzini (già citata da F. DELLA PERUTA, *Mazzini e i rivoluzionari italiani: il partito d'azione, 1830-1845*, Milano 1974, n. 58, p. 233) secondo la quale la Giovane Italia era «pressoché sconosciuta» nel Veneto. Anche in Lombardia, però, la situazione non sembrava troppo preoccupante: si vedano a questo riguardo due relazioni della direzione generale di polizia di Milano al governatore Hartig, rispettivamente dell' 8 marzo 1832 e del 4 gennaio 1834 che si trovano nel fascicolo nominativo dello stesso governatore in HHSW, *Kaiser Franz Akten*, b. 80.

⁵ Di questo tema si occupa M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 320, *passim*: «Il successo dell'amnistia, che il Mazzini definì 'porca', deplorando i guasti che essa provocò in Lombardia, fu cospicuo... E tra alcuni patrioti si diffuse addirittura la persuasione che la casa d'Austria, con il suo nuovo sovrano, fosse ormai divenuta la dinastia più suscettibile di contribuire all'unificazione ed al liberale progresso della penisola... Era la prova di quanto confuso e contraddittorio fosse, ancora agli inizi degli anni '40, il mondo dei settari italiani». Questo il testo del provvedimento indirizzato dall'imperatore Ferdinando allo zio, il viceré Ranieri: «Mio Caro Signor Zio, All'occasione della Mia Incoronazione nel Regno Lombardo-Veneto ho trovato di determinare quanto segue: I. A tutti gli individui i quali nel detto Regno furono sottoposti ad inquisizione per delitto di Stato, che presentemente si trovano in luogo di punizione, condono per atto di grazia il rimanente della

Se poi concentriamo l'attenzione sulle campagne, non è fuori luogo affermare che, nonostante i contadini avessero continuato a vivere «in uno stato di grandi privazioni per l'intero periodo 1815-1848»⁶ e nonostante avessero trovato «particolarmente odiosi alcuni tratti del governo austriaco»⁷ quali la coscrizione, le imposte indirette sulla carta bollata e sul sale e quelle dirette sulla proprietà fondiaria ed *in primis* il testatico⁸, non diedero vita a disordini di rilievo appunto fino ai celeberrimi moti di metà secolo, fatte salve alcune contestazioni che si verificarono, nello specifico del periodo pre-rivoluzionario, in concomitanza con la crisi agraria del 1846-1847⁹.

pena. II. Voglio che le inquisizioni, che per titolo di politiche macchinazioni sono tuttora pendenti presso i Tribunali di questo Regno contro individui i quali si trovano ne' Miei Stati siano interamente soppresse e che anche per l'avvenire tali inquisizioni non abbiano più ad essere incamminate per azioni, che precedettero la presente Mia Risoluzione. III. Gli individui del menzionato Regno che per essersi involuppati o compromessi in politiche macchinazioni contro la sicurezza dello Stato, erano stati relegati in luoghi loro appositamente designati, dovranno essere subito posti in istato di libertà. IV. Quelli che, per causa stessa si trovano soggetti a politico precetto, Voglio che vengano dal medesimo svincolati V. Riguardo ai profughi politici nativi del Regno Lombardo-Veneto, che bramassero di rimpatriare, Voglio che anch'essi partecipino alle disposizioni contenute nel § II, colla condizione però ch'essi medesimi abbiano a farmene pervenire apposite istanze, ed attendere quello che Io sopra di esse troverò di disporre di caso in caso, avuto riguardo all'interesse della cosa pubblica, e consentaneamente delle Mie paterne intenzioni. Quanto a quei profughi politici poi che non intendessero di fare ritorno in patria, permetto che sia loro accordata l'autorizzazione ad emigrare, qualora essi ne presentino domanda nelle vie regolari. VI. Tanto le suppliche onde rimpatriare, quanto quelle tendenti a conseguire il permesso di emigrare, dovranno dai rispettivi profughi essere presentate entro il termine d'un anno decorribile dal giorno della pubblicazione di questa Mia Risoluzione, avvertendo che, lasciando infruttuosamente trascorrere questo termine, sotto ogni riguardo essi verranno trattati a norma di quanto prescrivono le vigenti leggi. Mentre Io Le partecipo queste Mie Risoluzioni, La invito a dare tosto le disposizioni occorrenti, onde esse sortano il pronto e pieno loro adempimento»: HHSW, *Staatskanzlei, Provinzen, Lombardo-Venetien*, b. 3, fasc. 5, cc. 58-60, prot. 869/901.

⁶ P. GINSBORG, *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49*, cit., p. 35.

⁷ *Ibidem*, p. 40.

⁸ Per un approfondimento sul sistema impositivo vigente in questo periodo nel Regno Lombardo-Veneto, si rinvia alla nota 41 del presente capitolo.

⁹ Sulla crisi agraria, sull'immobilismo delle autorità viennesi rispetto ai tempestivi interventi attuati nel 1816 e sulle sue conseguenze in termini di tumultiannonari nelle Province Venete, si rinvia al paragrafo *Anno domini 1847: tasse e fame* del presente capitolo. Un momento difficile, in concomitanza con un evento simile, si era avuto appunto tra 1814 e 1817. Mentre, dopo il 1839, i problemi erano sorti con l'applicazione della Sovrana Patente sulla cessione dei beni comunali. Scrive a questo proposito M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 201: «Il Lombardo-Veneto non conobbe, almeno fino alla vigilia del 1848, sollevazioni rurali più che sporadiche ed occasionali, che ebbero luogo comunque, in contesti territoriali diversi, soprattutto in occasione delle crisi agrarie (come, ad esempio, con una fitta punteggiatura di episodi di ribellione contadina sia in Lombardia sia in Veneto, durante il triennio 1814-1817), o, ancora, dal 1839 in avanti, quando la questione della cessione dei beni comunali venne portata all'ordine del giorno». E conclude, *ibidem*: «Ma, in genere, la tradizionale risposta del governo allo stato di crisi - la promozione di lavori pubblici per salariare a tempo determinato gli affamati - ebbe buon gioco nel ricondurre le tensioni circolanti sotto controllo». Sul problema specifico delle tensioni prodotte dall'applicazione della legge del 1839, si rimanda al paragrafo *L'ombra lunga della legge sull'alienazione dei beni comunali del 1839* ed alla relativa nota 78 del capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* del presente lavoro. Nel riferimento appena citato sono riportati anche i dati forniti da Piero Brunello sulle «proteste di piazza e le invasioni delle terre che si verificarono nelle province venete in occasione del passaggio ai privati dei pascoli comunali»: P. BRUNELLO, *Ribelli, questuanti e banditi*, cit., n. 14, p. 39. Ma l'autore, nel medesimo studio, offre pure un piccolo prospetto «dei rapporti, generalmente dei delegati provinciali, relativi alle proteste nei mercati tra 1816 e 1853»: P. BRUNELLO, *ibidem*, n. 15, p. 150. In entrambi i casi le cifre espresse, benché, a detta dello stesso Brunello, completabili e perfettibili, non lascerebbero comunque spazio per definire tali fenomeni come fenomeni di massa o, per lo meno, come fenomeni quantitativamente significativi.

Dunque, stante queste premesse, quali sintomi di disagio ed insofferenza, se ve ne furono di rilevanti, manifestarono i distretti veneti nel biennio precedente gli eventi del marzo 1848? E soprattutto, i commissari riuscirono ad avere sentore di ciò che stava per accadere nei territori in cui operavano quotidianamente?

Anno Domini 1847: tasse e fame

Nel maggio del 1845 la cancelleria aulica di Vienna trasmetteva al governo veneto il testo di un sovrano rescritto emanato solo qualche giorno prima (esattamente il 27 aprile) nel quale si comunicava, tra l'altro, che l'imperatore riteneva opportuno «inculcare nuovamente e severamente a tutte le Autorità la rigorosa osservanza del segreto d'ufficio»¹⁰ ed invocava allo stesso tempo di agire con la massima fermezza contro i trasgressori.

Poco meno di tre anni dopo, il 20 gennaio del 1848, giungeva a Venezia, proveniente ancora dalla capitale, una circolare dal tenore simile a quella appena citata, ma molto più allarmata nei toni: attraverso di essa Ferdinando in persona, «stante la peculiare situazione del Regno», chiedeva a tutti gli impiegati dello stato un comportamento ispirato al «massimo contegno»¹¹. Tradotto in termini di atteggiamenti concreti, bisognava evitare qualunque discorso su «pubbliche cose»¹² e qualsiasi fuga di notizie: ma, nel contempo, si ampliavano anche i poteri disciplinari delle delegazioni, che avrebbero potuto agire nell'immediato, senza attendere quindi il beneplacito dei superiori (appunto governo o dicasteri aulici) di fronte a casi di impellente necessità.

L'attività informativa delle autorità provinciali era invece da sempre al centro delle loro funzioni, anche se, in realtà, sappiamo bene che pure la situazione sulla condizione dello «spirito pubblico»¹³ della popolazione e sulla condotta, anche politica, dei rappresentanti delle autonomie locali e del clero parrocchiale veniva monitorata, in prima battuta, a livello di distretto¹⁴. Certo erano proprio i vari rapporti dei delegati che, attraverso Venezia (e Milano per la Lombardia), dopo essere stati commentati e riassunti, prendevano la via della cancelleria imperiale; però ciò non toglie che, «seppure in una forma molto dilatata, le opinioni e le osservazioni dei commissari distrettuali giungessero fino al vertice della

¹⁰ Questa comunicazione della cancelleria aulica riunita al governo di Venezia del maggio 1845 si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, II 1, b. 6928.

¹¹ Questa circolare proveniente da Vienna del 20 gennaio 1848 si trova in ASVE, *ibidem*. Si precisa che nella stessa circolare era richiesto il «massimo contegno» anche a coloro ai quali era affidata l'educazione e l'istruzione dei giovani.

¹² Queste furono esattamente le parole usate nella medesima comunicazione.

¹³ In chiave comparativa, uno sguardo interessante sugli '*Stimmungsberichte*' della realtà tirolese è offerta da M. BELLABARBA (in press), *Magistrati politico-economici, giudici e polizia nel Tirolo di primo Ottocento*, cit., p. 264 e n. 17, *ibidem*.

¹⁴ Per un approfondimento di questo tema, si rimanda al capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro.

piramide amministrativa»¹⁵. Tali rapporti si soffermavano soprattutto sui problemi rimasti ancora senza soluzione al momento della loro redazione¹⁶.

Ebbene, prima dell'immediata vigilia della rivoluzione del 1848, le osservazioni di carattere strettamente politico risultavano essere molto rare. Per non parlare di quelle relative a proteste esplicitamente antigovernative, pressoché inesistenti¹⁷.

Ad esempio in una relazione concernente la provincia veronese per l'anno 1844, si faceva per lo più riferimento ancora a problemi legati all'alienazione dei beni comunali alpestri, cioè dei pascoli: per evitare ulteriori tensioni i commissari tendevano a mantenere un basso profilo¹⁸.

Anche nel vicentino, attorno al 1845, la situazione pareva tranquilla: si segnalava, infatti, solo un po' di indolenza nell'azione del funzionario distrettuale di Schio¹⁹.

A Rovigo, invece, nello stesso anno, era soprattutto l'insofferenza nei confronti della tassa personale, alimentata specie dai contadini più poveri e dai lavoratori a giornata, a destare preoccupazione²⁰: la scarsa sicurezza lungo il corso del Po non era certo una novità; mentre si evidenziava come la mancanza di sacerdoti locali disponibili per coprire le parrocchie vacanti

¹⁵ A. GOTTSMANN, *I rapporti politici e istituzionali tra Veneto e l'area centroeuropea nell'Ottocento*, cit., p. 169. Attraverso le due direzioni generali, lo stesso iter seguivano i rapporti della polizia, che, a livello periferico, si affidava comunque, come visto, all'azione dei commissari distrettuali: anche per l'approfondimento di questo aspetto, si rimanda al capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro.

¹⁶ A tale proposito A. FILIPUZZI, *Divagazioni su qualche aspetto dell'amministrazione austriaca nelle Province Venete (1815-1866)*, cit., p. 37, aggiunge un'annotazione che, pur essendo stata concepita nel 1977, rimane quanto mai attuale, almeno per quanto attiene ai documenti conservati nel capoluogo lagunare: «L'esame di questo materiale riesce purtroppo molto faticoso per la mancata sistemazione nei nostri archivi di Venezia e Milano, dove è stato trasportato dopo la fine del primo conflitto mondiale».

¹⁷ Anche su questo aspetto l'analisi del materiale archivistico fa sostanzialmente concordare con quanto affermato da A. FILIPUZZI, *ibidem*, pp. 37-38.

¹⁸ Questo rapporto relativo all'anno 1844, e datato 11 febbraio 1845, si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, I 8, b. 6926. Per un approfondimento del tema concernente le conseguenze ed i tempi di applicazione della legge sull'alienazione dei beni comunali (in particolare di quelli incolti) del 1839, si rimanda al paragrafo *L'ombra lunga della legge sull'alienazione dei beni comunali del 1839* del capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* del presente lavoro.

¹⁹ Il funzionario in questione era Nicolò Menin, cinquantacinquenne (nel 1845), originario di Lonigo, già impiegato come segretario presso l'amministrazione napoleonica, dal 1823 al 1833 aggiunto a Lonigo e quindi, dal 1833 al 1848, commissario a Schio. Questo rapporto relativo all'anno 1845, e datato 8 maggio 1847, si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, I 8, b. 6926. Un altro problema sollevato già da tempo e riproposto anche in tale rapporto era quello relativo all'eccessiva estensione territoriale del distretto di Asiago, che risultava così di difficile gestione.

²⁰ Si sarebbe preteso che l'esenzione dal pagamento della tassa fosse concessa semplicemente con l'esibizione del «certificato di miserabilità» e non anche con quello di «fisica abituale impotenza al travaglio». Sul sistema impositivo vigente nel Regno Lombardo-Veneto, si rinvia alla nota 41 del presente capitolo.

di campagna facesse affluire i peggiori elementi del clero ferrarese e del ducato di Modena²¹.

²¹ Questo rapporto relativo all'anno 1845, e datato 24 gennaio 1846, si trova in ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1291. A proposito dell'atteggiamento 'politico' dei vescovi 'veneti' nel biennio pre-rivoluzionario F. AGOSTINI, *Istituzioni ecclesiastiche e potere politico in area veneta (1754-1866)*, cit., pp. 309-315, *passim*, scrive: «Nel 1846-47 e nel primissimo '48, prima cioè dell'esplosione patriottica e della guerra, gli orientamenti dell'episcopato sono uniformi e si mantengono all'interno di un comune orizzonte costituito dalla condivisione dell'impostazione dottrinale e disciplinare papale e del criterio della lealtà e obbedienza all'imperatore d'Austria: in nessun caso emergono eccezioni che facciano presagire forti aneliti di cambiamenti politico-istituzionali, sia in senso liberale che in senso nazionale... A questa impostazione, fondata sulla lealtà politica all'imperatore e sull'obbedienza alle allocuzioni papali, i vescovi restano ligi anche nel primo bimestre del 1848... ». Per un approfondimento specifico sul comportamento del patriarca di Venezia, Jacopo Monico, si veda invece P. PECORARI, *Motivi d'intransigentismo nel pensiero del patriarca di Venezia Jacopo Monico durante il biennio 1848-49*, in «Archivio Veneto», V 128, 1971, pp. 41-64. Molto interessante è anche una lettera del 2 novembre 1847 che lo stesso patriarca inviò a tutti i parroci veneti affinché diffondessero tra i fedeli la volontà espressa da papa Pio IX, e cioè di chiarire definitivamente che nessuna delle sue affermazioni andava interpretata come invito al sovvertimento politico dello status quo. Il testo integrale di tale lettera è riportato in D. MANIN, *Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 22 marzo 1848*, III, Capolago 1852, pp. 125-127. Qual era, invece, appunto l'atteggiamento politico dei parroci 'veneti'? Ancora F. AGOSTINI, *Istituzioni ecclesiastiche e potere politico in area veneta (1754-1866)*, cit., pp. 335-337, *passim*, chiarisce: «Anche per i preti in cura d'anime, capillarmente presenti sul territorio, vale la periodizzazione che abbiamo suggerito nelle pagine precedenti per l'episcopato; valgono - ovviamente nel quadro delle diverse responsabilità e funzioni - le lettere encicliche e le allocuzioni papali, le risoluzioni sovrane e le ordinanze dei comandi militari, fatte pervenire dai vescovi, attraverso gli uffici curiali e i vicari foranei, anche nelle più lontane e isolate plaghe...» anche se «presso la polizia e l'autorità militare austriache è ben radicato il sospetto che il clero veneto, approfittando del proprio ruolo egemone nella società, influenzi le masse in senso ostile al governo ed insinui la ribellione al monarca». A questo riguardo proprio la direzione generale di polizia il 27 gennaio del 1848 inviò ai commissari superiori provinciali una comunicazione in cui raccomandava di tenere sotto stretta sorveglianza il «contegno» dei sacerdoti, specie in campagna: il testo integrale di tale comunicazione è riportato in D. MANIN, *Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 22 marzo 1848*, cit., pp. 182-183. Perfino l'imperatore Ferdinando, infine, in data 4 febbraio spedì al patriarca di Venezia, all'arcivescovo di Milano ed a quello di Udine una missiva in cui parlava di eventi dolorosi provocati da una fazione 'avversa ad ogni legge divina e umana' e chiese esplicitamente di vigilare sul clero e di spronarlo al rispetto delle autorità: tale missiva si trova in ASV, *Presidio di Governo Geheim 1846-1848*, b. 66. Il patriarca Monico, probabilmente influenzato da ciò che vedeva accadere nel capoluogo lagunare (come l'ex consigliere di Governo Zamagna in una missiva redatta meno di una settimana dopo ed indirizzata all'arciduca Ludovico, a Vienna: si veda la nota 116 del presente capitolo), rispose in modo non troppo rassicurante il 14 febbraio: «Sacra Maestà... Onorato da Vostra Maestà del veneratissimo Sovrano Biglietto A. corr.^o, non ho indugiato un momento a farne conoscere i pii saggi, e benevoli sensi, non solo al Clero di questa Città e Diocesi, ma anche ai Vescovi suffraganei di questa Metropoli, e tengo per fermo che tutti li accoglieranno con quel rispetto ch'è dovuto a Vostra Sacra Persona, e se li proporranno per norma del loro contegno secondo le esigenze dei tempi. Ma pur troppo è da temere, che malgrado le mie sollecitudini, e quelle dei miei confratelli non se ne corrà quel frutto, che in altre circostanze si potrebbe aspettare dall'influsso della Religione. Sacra Maestà, mi conviene pur dirlo per quella profonda divozione, che mi attacca al Vostro Trono, e per quella lealtà, che specialmente nella mia posizione è uno de' miei primi doveri, e che non mi permette di tradire la verità nascondendola, qualora la manifestarla potrebbe impedire gravissimi mali: la presente agitazione non è un momentaneo esaltamento, né il solo effetto delle mene di alcuni perturbatori. Il genio del male pur troppo s'immischia da per tutto, e qui certo ebbe e seguirà ad avere la sua gran parte; ma bisogna pur confessare che gli avvenimenti recenti hanno da una parte riaccesi desideri, che già esistevano, e dall'altra ne hanno creati di nuovi. Questo fermento penetrò ormai nelle singole classi della società vestendo forme diverse, ma palesandosi nella sostanza. Certamente le forze preponderanti di Vostra Maestà possono comprimere attualmente ogni aperta rivolta. A questo fine, e certamente con ottime intenzioni, i Rappresentanti di Vostra Maestà hanno attivate delle misure repressive, tendenti ad impedire il progresso ulteriore di sì grave commovimento. Ma appunto per questo anche nella mia qualità di Consigliere intimo, mi sento obbligato a supplicare Vostra Maestà, che voglia benignamente permettermi di sottoporre all'alta Sapienza Vostra alcune ossequiose riflessioni nel voto doveroso, che si provvegga ai mezzi di assicurare anche per l'avvenire il tranquillo possesso del Regno Lombardo-Veneto all'Augusta Vostra Famiglia. Se le forze imponenti, di cui può disporre Vostra Maestà, valgono ora a comprimere un moto rivoluzionario, non valgono già ad impedire che si propaghi nella massa delle popolazioni una generale inquietudine prodotta in parte da spiriti indocili alla necessità delle cose, ed intolleranti dei precetti della religione e della morale, che prescrivono di adattarvisi, ma forse in parte anche maggiore da desiderii di miglioramenti legittimi. Che se la serie delle umane vicende potesse una volta o l'altra render necessaria (poniamo pure in un tempo lontano) alla

In un rapporto relativo all'anno seguente²² tornavano ad essere prevalenti le suddette problematiche legate alla promiscuità di una zona di confine, qual era il Polesine²³, e si auspicava un veloce ricambio generazionale all'interno del 'corpo' dei commissari distrettuali, stanti i limiti sempre più evidenti delle capacità di quelli anziani (stridente

conservazione di questo Regno anche la cooperazione spontanea e fedele dei sudditi, qual fiducia si potrebbe collocare nei popoli, che non fossero sinceramente affezionati al loro Principe? Ma se alcune paterne disposizioni, che io certamente non ardirò di suggerire, ma che non sfuggiranno alla sapienza di chi governa, avranno appagati i giusti e moderati desideri di molti; se i miglioramenti promessi nelle leggi saranno realmente eseguiti nella pubblica amministrazione; se la libertà individuale avrà maggiori garanzie; se i sistemi adottati produrranno la conveniente celerità nella trattazione degli affari; se con la ferma repressione di ogni pubblica perturbazione si accoppieranno i modi umani e persuasivi, queste popolazioni si abitueranno nuovamente a sottostare alle Autorità superiori, e coopereranno, occorrendo, al loro mantenimento. Ma l'opinione pubblica ritiene, che nel principio dell'attuale agitazione l'Autorità abbia proceduto con troppa dolcezza, dando quasi sospetto di timore e di connivenza; e che in seguito, credendo che questa non fosse che opera di alcuni agitatori, facilmente domabili, sia trascorsa a mezzi troppo severi, specialmente dell'intervento in più luoghi della forza armata contro gente inerme; il che produce pur troppo effetti assai deplorabili, e non fecero che inasprire vieppiù molti animi già mal disposti anche prima. Per calmare questa troppo diffusa esacerbazione, gioverebbe assai che Vostra Maestà imponesse ai Vostri Rappresentanti di trattar come figli i sudditi Vostri, e che qualora il mantenimento dell'ordine pubblico esiga pure che si usi la forza, non si lasci eccedere i limiti della vera necessità, e vi predomini sempre l'amor del giusto e del ben comune, di cui è compreso il paterno animo di Vostra Maestà. Santissimo senza dubbio è il desiderio espresso da Vostra Maestà, che i ministri della Religione procurino d'insinuare negli animi dei fedeli il sentimento della fraterna carità, e della sommissione alle Autorità costituite da Dio; né certo l'ossequioso sottoscritto, né gli altri Vescovi della Provincia hanno mai tralasciato, parlando al Clero ed al Popolo, di usare un linguaggio proprio di un ministero di carità e di pace, qual'è il nostro. Ma nello stato attuale delle cose, e specialmente dopo gli ultimi avvenimenti, che macchiarono di sangue le contrade di qualche città, si eccitò generalmente tanta irritazione anche nelle persone di carattere più moderato e tranquillo, che la voce del sacerdozio non parebbe trovarvi accesso, e lungi dal conseguir l'effetto, che si desidera, non farebbe che accrescere la pubblica indignazione, com'è avvenuto pur troppo a qualche Vescovo, che appunto per voler calmare gli animi inaspriti, non fece che inasprirli vieppiù, e provocarsi degli atti ingiuriosi al sacro carattere. Vostra Maestà si persuada che tale è lo stato presente del Regno Lombardo-Veneto, e diffidi di quelle relazioni, che le ponessero le cose sotto un aspetto diverso. Se io presentandole a Vostra Maestà nel loro aspetto reale, aspetto che pur troppo viene spesso celato per un male inteso riguardo, otterrò che Vostra Maestà si rivolga a questa eletta popolazione con quella paterna amorevolezza, di cui le ha dato tanti luminosi contrassegni, avrò operato conformemente al dovere di suddito affezionato e fedele, che dee procurare, quanto à da se, di consolidare l'ordine costituito, sotto cui piacque alla Provvidenza di collocarlo. L'alto posto che occupo nell'ecclesiastica gerarchia, mi obbliga a dire la verità al popolo egualmente ed al Principe; e dovrei farlo, quantunque dovessi dirla a chi non avesse l'animo ben disposto ad accoglierlo. Ma benedetto sia Dio, che in questa circostanza mi offre l'occasione di parlare a Vostra Maestà, ch'è mosso dalla Religione di carità a rivolgersi il primo ai Ministri dell'Altare, chiedendo loro l'amore del suo Popolo, ed un amore ispirato dalla Religione. Con quanta fiducia pertanto non doveva io depositare nel magnanimo Cuore di chi ci regge gli ostacoli, che io trovava nell'esecuzione di sì caro dovere, il coglimento dei quali è pur necessario per rassodamento della Potenza di Vostra Maestà in questi paesi anche nei tempi avvenire! E' vero che così facendo sarò forse uscito dai limiti ordinarii delle mie attribuzioni ecclesiastiche, ma esimersi per questo riguardo dalla esecuzione di un sacro dovere sarebbe stato un grave mancamento nelle circostanze presenti. Con questi sentimenti, che umilio a Vostra Maestà, come un nuovo saggio di leale sudditanza, imploro su Voi, sull'Augusta Famiglia, e su tutta la Monarchia le più elette benedizioni del cielo, e col più profondo rispetto ho l'alto onore di protestarmi di Vostra Maestà I. R. A. Umiliss.^o Devotiss.^o Osequosiss.^o Suddito e Servo J. Card. Monico Patr.^a di Venezia. Venezia 14 Febbraio 1848 »: HHSW, *Staatskanzlei, Provinzen, Lombardo-Venetien*, b. 34, c. 571. Il sottolineato è mio. Nel concreto, però, l'attività 'rivoluzionaria' dei parroci pre-'48 sembra essere stata realmente limitata ad alcuni singoli episodi. Per un adeguato approfondimento di tutte queste tematiche, si veda F. AGOSTINI, *Istituzioni ecclesiastiche e potere politico in area veneta (1754-1866)*, cit., pp. 307-337.

²² Questo rapporto relativo all'anno 1846, e datato 16 dicembre dello stesso anno, si trova in ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1290.

²³ Per alcune considerazioni a questo riguardo su qualche distretto della provincia di Rovigo, si rimanda al paragrafo *Comuni e distretti* del capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* ed alla nota 255 del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

risultava il contrasto con la preparazione dei loro giovani aggiunti)²⁴. Ma null'altro. E così in tutte e otto le province venete.

Nel trevigiano si invocava la necessità di concludere quanto prima le procedure relative all'introduzione del nuovo catasto²⁵.

Belluno indicava come generalmente condiviso il bisogno di dotare gli uffici pubblici di personale qualificato²⁶.

Vicenza segnalava qualche contrasto tra singoli commissari e singole deputazioni comunali, facilmente risolvibile, però, con un *mix* di maggiore fermezza e moderazione da parte dei primi; mentre montava l'insofferenza per l'imposta indiretta sulla carta bollata, che colpiva soprattutto i più indigenti ed era di difficile applicazione: ma, ad esempio, sia la riscossione delle altre tasse che la leva militare²⁷ risultavano ben tollerate grazie ad una loro sostanziale equa gestione²⁸.

Mutò notevolmente, e se sì come, il tenore dei rapporti relativi al 1847? Cominciamo ancora una volta dalla provincia scaligera.

Nel giugno quasi tutti i comuni 'foresi'²⁹ richiesero a gran voce la riattivazione dei calmieri sul pane e sulla farina gialla (a Verona città, invece, l'ascesa dei prezzi era in qualche modo contenuta grazie alla maggiore concorrenza tra i negozianti); ma lo sforzo corale di possidenti, clero rurale e pubbliche autorità (quest'ultime aiutate anche dalla possibilità di offrire alcuni posti di lavoro nella costruzione della ferrovia Milano-Venezia)³⁰, a detta della delegazione, consentì di tamponare temporaneamente le precarie condizioni di vita specie dei soggetti più poveri, di aiutarli e di prevenire così l'insorgere di pericolosi disordini³¹. Accanto al problema della fame, poi, quello più sentito, un po' ovunque, risultava la pressione fiscale:

²⁴ Questa tematica è approfondita all'interno della sezione *La dinamica istituzionale* del presente lavoro.

²⁵ Questo rapporto relativo all'anno 1846, e datato 14 gennaio 1847, si trova in ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1291. Per una breve sintesi della tempistica relativa alle procedure di attivazione del nuovo Censo Stabile, e cioè del nuovo catasto, si rimanda alla nota 141 del capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* del presente lavoro.

²⁶ Questo rapporto relativo all'anno 1846, e datato 14 gennaio 1847, si trova in ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1291.

²⁷ Sui meccanismi della leva militare, si rimanda alle note 30 e 108 del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

²⁸ Questo rapporto relativo all'anno 1846, e datato 22 gennaio 1847, si trova in ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1291.

²⁹ Cioè quelli non appartenenti al distretto del capoluogo.

³⁰ Per alcuni riferimenti bibliografici relativi alla storia della costruzione di tale infrastruttura ferroviaria, si rinvia alla nota 134 del presente capitolo.

³¹ Questo rapporto «in oggetti di polizia» relativo agli anni 1846 e 1847, e datato 21 giugno 1847, si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, L 26, b. 7383. Purtroppo in tale busta è presente solo il fascicolo riguardante la provincia di Verona. Quanto già affermato più sopra in nota 16 è ancor più vero appunto per gli specifici rapporti dei delegati al governo «in oggetti di polizia».

tanto è vero che si decise di intensificare la sorveglianza sull'attività degli esattori³² da parte dei commissari distrettuali (sia a Caprino che ad Illasi, infatti, erano state segnalate alcune irregolarità a riguardo)³³.

Nel veneziano, a luglio, la situazione appariva particolarmente calda in quel di Chioggia, dove montava la protesta pure per l'opposizione al piano di far immettere sia il Brenta sia il Canale Novissimo nella laguna della città: per cercare di limitare gli svantaggi economici e sanitari, conseguenze di questa scelta, era stato elaborato un progetto già nel 1841, ma da allora giaceva inutilizzato presso la direzione generale delle pubbliche costruzioni³⁴.

Ad Udine, invece, in un clima di tensione montante, la preoccupazione principale sortiva dai continui avvicendamenti di funzionari negli scomodi (ma al contempo molto delicati) distretti carnici³⁵.

E nella provincia il cui capoluogo già nel febbraio del '48 sarebbe stato protagonista di una celeberrima manifestazione anti-austriaca³⁶? Vi regnava una certa tranquillità, parzialmente turbata solo da un contrasto piuttosto aspro tra la deputazione comunale di Piazzola ed il commissario locale Francesco Tirindelli³⁷. Anche alla vigilia degli avvenimenti appunto dell'8 febbraio, e più precisamente il 5, in una relazione inviata dalla delegazione al presidio di governo non si parlava di rivendicazioni di carattere strettamente politico: il problema principale era costituito, invece, dalla tassa personale, considerata troppo incisiva sulle fasce più povere della popolazione³⁸.

Ed infine il territorio del Polesine, in cui, nonostante si ammettesse che i raccolti del 1847 risultavano migliori rispetto a quelli del 1846, come visto nel veronese si era impennato il prezzo del grano per il precedente esaurimento delle scorte disponibili; chiaro quindi che venisse reclamato a gran voce il mantenimento del divieto di esportazione di tale alimento, così da non incorrere nelle terribili ristrettezze già vissute durante l'inverno 1846-1847;

³² Per un approfondimento della figura dell'esattore delle imposte, si rimanda alla nota 72 del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro e si rinvia pure alla nota 41 del presente capitolo.

³³ Questo rapporto relativo agli anni 1846 e 1847, e datato 22 giugno 1847, si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, XXXII 8, b. 7164.

³⁴ Questo rapporto relativo all'anno 1847, e datato 23 luglio 1847, si trova in ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1291.

³⁵ Questo rapporto relativo all'anno 1847, e datato 25 novembre 1847, si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, I 8, b. 6926. Sui distretti carnici, si vedano, per tutti, le caratteristiche di quello di Rigolato nel paragrafo *Comuni e distretti* del capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* del presente lavoro.

³⁶ A questo proposito, si rinvia al paragrafo *La vigilia del '48* del presente capitolo.

³⁷ Questo rapporto relativo all'anno 1847, e datato 8 gennaio 1848, si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, I 8, b. 6926. Per un breve profilo biografico del commissario Tirindelli, si rimanda alla nota 64 del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro; qui si aggiunge solamente che era arrivato a Piazzola nel 1846 alla veneranda età di sessantuno anni. Era quindi un commissario anziano, con tutti i 'pro' ed i 'contro' del caso più volte rammentati (anche nel presente paragrafo).

³⁸ Questa precisazione sul rapporto relativo all'anno 1847, datata 5 febbraio 1848, si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, XXXII 8, b. 7164.

inoltre si denunciava espressamente l'esistenza di una situazione di generale recessione economica³⁹.

Si badi bene, però: oltre che negli appena citati resoconti, pure nel rapporto annuale sullo stato dell'amministrazione relativo al 1847, alla voce «sicurezza pubblica», le delegazioni delle diverse province si limitarono, come tra l'altro sempre avevano fatto, a richiedere la disponibilità di un maggior numero di agenti di polizia per il controllo del territorio, senza lanciare alcun allarme che potesse denunciare una condizione di pericolo imminente per la stabilità delle istituzioni⁴⁰.

Erano dunque la 'questione tasse' (che infatti costituirà una delle principali rivendicazioni delle campagne durante i moti del '48)⁴¹ e soprattutto, nell'immediato, 'la questione fame' a

³⁹ Questo rapporto relativo all'anno 1847, e datato 14 gennaio 1848, si trova in ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1291.

⁴⁰ Questo rapporto annuale sullo stato dell'amministrazione pubblica relativo all'anno 1847, si trova in ASV, *ibidem*.

⁴¹ A proposito del sistema impositivo vigente, G. PILLININI, *Considerazioni sull'amministrazione finanziaria asburgica nel Veneto (1814-1866)*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto*, Atti del Convegno di Conegliano, Conegliano 1981, pp. 100-108, *passim*, scrive: «Il contributo dato dai Veneti all'erario imperiale... sino al 1847 non superò i 18.000.000 di fiorini convenzionali lordi, rimanendo praticamente costante per trentaquattro anni, il che sta ad indicare una certa stabilità del sistema. Di questi diciotto milioni di fiorini circa un terzo (sei milioni) era rappresentato dal gettito delle imposte dirette e un po' più della metà (circa dieci milioni) da quello delle imposte indirette. I restanti due milioni di fiorini erano costituiti dalle imposte sui trasferimenti e da altre forme minori di tassazione... Fra le imposte sui trasferimenti il 'bollo' aveva una certa importanza, non tanto per l'entità del gettito (dai 500.000 agli 800.000 fiorini annui), quanto per le conseguenze psicologiche e quindi politiche legate alla sua riscossione... Il capitolo delle imposte dirette era costituito, durante la seconda dominazione asburgica, da tre voci: l'imposta prediale, l'imposta sulle arti e sul commercio, l'imposta personale. Di esse la più importante era senza dubbio la prima che nel periodo preso in esame comprendeva sotto un'unica voce sia la rendita fondiaria vera e propria (il cosiddetto *terratico*), sia la rendita dei fabbricati (il *casatico*)... Fu la Notificazione del 28 ottobre 1815 a stabilire che tale imposta non doveva oltrepassare in via ordinaria il quinto della rendita netta. Ma nel Veneto non era facile stabilire la rendita, in quanto, diversamente che in Lombardia, non esisteva un catasto aggiornato... In attesa di un catasto definitivo per il Veneto, la seconda amministrazione, data la necessità di ricavare comunque un gettito dalla proprietà fondiaria, procedette alla fissazione di una prediale provvisoria sulla base dei vecchi estimi... Fra le imposte dirette scarsa importanza, per quanto riguarda la consistenza del gettito annuale (160/170.000 fiorini convenzionali), aveva il contributo sulle arti e sul commercio... Più consistente invece l'imposta personale che fruttava annualmente circa 600.000 fiorini convenzionali. Si pagava solamente nei comuni non murati, cioè aperti, in quanto costituiva un compenso per i mancati introiti derivanti dalle esenzioni dal pagamento di alcuni tipi di dazio di consumo, di cui questi comuni godevano rispetto a quelli murati, i quali, proprio perché pagavano questi dazi, erano esentati dal pagamento della tassa personale... Si trattava di una tassazione particolarmente odiosa e molti nel Veneto ne auspicavano l'abolizione. Invece, nonostante studi e proposte in questo senso, dopo essere arrivati molto vicino alla sua abolizione, si decise di mantenerla poiché non si riusciva a reperire una fonte sostitutiva di tale reddito. Furono solo concesse alcune esenzioni in casi particolari. Essa colpiva tutti i cittadini maschi dai 14 ai 60 anni. Durante il Regno italico era di lire 5,60 a testa; all'inizio della seconda dominazione asburgica, e precisamente nel 1814, fu ridotta a 4 lire, di cui 3 andavano all'erario e 1 al comune. Fu un gesto dettato dalla volontà di accaparrarsi le simpatie della popolazione rurale. Ma già l'anno successivo essa veniva portata a lire 5,50, di cui 3,20 all'erario e 2,30 al comune. Fu sempre di difficile riscossione e incise negativamente sui rapporti tra amministrazione e sudditi, in quanto, colpendo tutti indistintamente, ricchi e poveri, nello stesso modo, determinava un profondo malcontento. Passando ad esaminare le imposte indirette, ricordiamo che esse rappresentavano da sole più della metà (circa il 55%) delle entrate erariali con un ammontare di circa 10.000.000 di fiorini convenzionali. Le voci più cospicue di questo capitolo erano costituite dai diritti doganali (più di due milioni di fiorini), dai dazi di consumo (2.600.000 fiorini), dai proventi del monopolio del sale (più di due milioni) e dei tabacchi (da un milione e mezzo a due). Il lotto, contrariamente a quanto si potrebbe credere, non costituiva un grosso guadagno per l'erario: si trattava di un'entrata non costante, si direbbe capricciosa, e gravata da notevoli spese di gestione...

rimanere al centro delle preoccupazioni delle autorità politiche distrettuali delle zone rurali delle Province Venete e dei loro immediati superiori. Ma da qui ad affermare che si presagisse e che si temesse apertamente un degenerare improvviso della situazione, ce ne corre⁴².

Eppure proprio la gestione del problema della carestia da parte di Vienna, nel 1846, e soprattutto nel 1847, doveva aver dato agli stessi funzionari distrettuali l'impressione di un governo centrale in evidente difficoltà, con tutte le conseguenze del caso che si ritrovarono a dover affrontare in prima persona a livello periferico; conseguenze che, seppur non catastrofiche, di certo contribuirono ad alimentare ulteriormente il malessere generato da una realtà di disagio economico di vasta portata⁴³. Ad un 1845 già complicato erano seguiti un fine 1846 ed una prima metà del 1847 pessimi; poi le cose andarono lentamente migliorando: ma solo nel 1848 si riuscì ad 'uscire dal tunnel'⁴⁴. Nello specifico, «la crisi raggiunse il culmine nel giugno del 1847 e non si attenuò sin dopo il copioso raccolto di mais verso la fine dell'estate»⁴⁵.

Il sale e i tabacchi venivano venduti in regime di monopolio, con la concessione di una percentuale ai rivenditori. Il prezzo del sale nel Veneto era minore di quello praticato in Lombardia, ma superiore comunque rispetto a quello vigente nelle altre parti dell'Impero... La riscossione delle imposte dirette era concessa in appalto. Diverso è il discorso per le imposte indirette, per le quali il sistema di esazione era misto, cioè parte in economia e parte in appalto... I metodi di esazione delle imposte non erano certo particolarmente morbidi... L'esazione dei tributi fondiari, delle imposte dirette in genere e delle rendite comunali veniva appaltata per tre anni contro un corrispettivo che non doveva superare il 3% della somma da riscuotere. Restavano a vantaggio degli appaltatori le penalità pagate dai contribuenti morosi (5%). Gli esattori-appaltatori comunali raccoglievano ogni tre mesi il denaro dei contribuenti e versavano l'importo stabilito (avessero o non avessero riscosso tutto il dovuto) ai ricevitori provinciali entro il quinto giorno della scadenza, sotto la penalità del 5% in caso di ritardo a favore del ricevitore stesso. I ricevitori-appaltatori provinciali a loro volta versavano all'erario la cifra stabilita, a loro rischio, anch'essi sotto pena del pagamento del 5% in caso di inadempienza. Ai contribuenti morosi, trascorsi quindici giorni dalla scadenza, l'esattore intimava il pagamento del dovuto entro il quinto giorno. Se entro tale termine il pagamento non veniva effettuato, si procedeva al pignoramento dei beni, dando la precedenza a quelli mobili e passando a quelli immobili solo nel caso che non si potesse agire diversamente. Pignorati i beni, venivano concessi all'interessato quindici giorni di tempo per redimerli; se ciò non avveniva, si procedeva all'asta. Tenuto conto del 5% dovuto per la morosità, del 3% per le spese di esecuzione e del 2% per spese d'asta, il contribuente moroso finiva col pagare il 10% in più di quanto doveva allo stato. Conveniva dunque pagare subito... Se si tien conto del fatto che la prediale e le altre imposte dirette gravavano sulla classe dei possidenti e cioè sulla nobiltà e sulla grossa borghesia, si può capire come questi metodi erano destinati a suscitare nelle classi abbienti forme abbastanza pronunciate di malcontento. Comunque il biennio 1848-49 rappresenta una spaccatura nella politica amministrativa asburgica e ciò non solo per il Veneto, ma in generale per tutti i territori dell'Impero. Quando l'Austria riprese il controllo della situazione, essa assunse un atteggiamento piuttosto duro verso i sudditi infedeli, inasprendo metodi e procedure». Per ulteriori approfondimenti bibliografici sullo stesso argomento, si vedano anche A. SANDONA', *Il Regno Lombardo-Veneto 1814-1859*, cit., pp. 228-264 e, soprattutto, M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 271-288.

⁴² Si vedano a questo proposito, oltre ai rapporti fin qui citati, numerosi altri che si trovano in ASV, *Governo 1845-1849*, I 8, b. 6926; *Governo 1845-1849*, XXXII 8, b. 7164; *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1290; *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1291.

⁴³ Per una efficace descrizione sintetica dell'economia del Lombardo-Veneto, si veda appunto M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 215-237. Per una panoramica su tutto l'Impero, con specifico riferimento anche alla crisi economica, degenerata poi in recessione, che colpì industria e commercio europei proprio nel 1847, si veda D. F. GOOD, *The Economic Rise of the Habsburg Empire, 1750-1914*, Berkeley 1984.

⁴⁴ Su questo punto si veda, tra gli altri, anche il saggio di S. SOLDANI, *Contadini, operai e «popolo» nella rivoluzione del 1848-49 in Italia*, in «Studi storici», 3, 1973, p. 579.

⁴⁵ P. GINSBORG, *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49*, cit., n. 33, p. 74.

Incidenti si verificarono in diverse località, ma «non erano di per sé gravi e appaiono insignificanti se paragonati alle rivolte contadine su vasta scala che scoppiavano qua e là nelle regioni centrali dell’Impero»⁴⁶.

Eppure, come suaccennato, «gli austriaci intervennero molto più lentamente della maggior parte degli altri governi ‘italiani’ per imporre un bando all’esportazione di generi alimentari e per togliere le tasse d’importazione sui cereali»⁴⁷; inoltre anche il piano «di spendere di più in progetti di opere pubbliche nel Veneto fu intralciato dall’indecisione burocratica»⁴⁸; insomma, «le loro azioni erano in marcato contrasto con le iniziative che avevano preso quasi trent’anni prima, durante gli anni catastrofici del 1814-1818»⁴⁹.

Se infatti attorno al 1816 una situazione affine (aggravata, però, pure dalla pesante eredità della guerra) era stata affrontata da Francesco I in modo energico e tempestivo con la sospensione della tassazione, aiuti alimentari ed un nutrito programma di opere pubbliche, oltre ad un divieto di esportazione del frumento, ora il governo viennese pareva invece paralizzato. Ad esempio si emanarono appunto divieti, della stessa natura di quelli di tre decenni prima, con grave ritardo e parte delle misere scorte di grano fu venduta ad altri stati della penisola. Ci si cominciò a muovere efficacemente solo a partire dal febbraio del 1847, ma i Veneti dovettero aspettare ancora un anno circa per godere dei benefici dei provvedimenti adottati. Inoltre la tassazione venne lasciata inalterata rispetto al periodo pre-crisi⁵⁰.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 74. Per uno studio più approfondito sulle diverse tipologie di «tumulti annonari» nelle Province Venete tra 1816 e 1854, si veda P. BRUNELLO, *Ribelli, questuanti e banditi*, cit., pp. 127-181. Interessanti, a questo proposito, anche le considerazioni comparative formulate dal viceré Ranieri nel marzo del 1846 in una lettera di risposta ad una comunicazione del Metternich che lo informava dei fatti appena accaduti in Galizia: «Übrigens glaube ich nach meiner Kenntnis des Landvolkes im lombardisch-venezianischen Königreiche versichert zu sein, daß jeder Versuch zur Aufregung desselben gegen die Regierung erfolglos seyn würde, dennoch wird nichts vernachlässigt, um die allfälligen Anschläge der Einzelnen, die uns abhold sind, zu entdecken und ihnen mit aller Kraft entgegenzuwirken»: HHSW, *Staatskanzlei, Provinzen, Lombardo-Venetien*, b. 3, cc. 155-156. La traduzione italiana del testo (redatto in un complicatissimo ‘Kurrentschrift’ corsivo), realizzata dalla dott.ssa Sigrid Bachmann che qui si ringrazia, suona così: «A giudicare dalla mia conoscenza della popolazione delle campagne del Regno Lombardo-Veneto credo che ogni tentativo di agitazione della stessa contro il governo sarebbe un insuccesso, comunque nulla viene trascurato per scoprire e combattere con tutte le forze qualsiasi attentato dei singoli che ci sono ostili». Il sottolineato è mio. Sulla possibile minaccia di una riproposizione di eventi simili nel post-’48, P. GINSBORG, *After the Revolution: bandits on the plains of the Po 1848-1854*, cit., p. 147, scrive tra l’altro: «However, in Italy after the Revolution the threat of a repeat of Galicia remained purely a piece of propaganda that had no basis in reality»; per un approfondimento di questa riflessione, si veda *ibidem*, pp. 147-150.

⁴⁷ P. GINSBORG, *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49*, cit., p. 77.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 78.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ Per queste ed altre riflessioni, così come per alcuni riferimenti bibliografici, si veda D. LAVEN, *Venice and Venetia under the Habsburgs, 1815-1835*, cit., p. 223.

E a livello di Regno, di governi, di delegazioni e di commissari, come si operò? Il 15 febbraio 1847, così scriveva all'autorità politica provinciale di Vicenza il responsabile del distretto di Cittadella, Giovanni Dall'Oglio⁵¹, a noi già noto:

«Nel mercato delle Biade di questo Capo-Luogo avvennero oggi varj tumulti popolari.

In sul principio alcuni sensali avevano acquistate varie misure di grano turco, ed avevano fatto chiudere la bocca dei sacchi, ed io informato di ciò e della sensazione che aveva prodotto nel pubblico una tale operazione ordinai che immediatamente fossero aperti i sacchi e che fosse vegliato assiduamente perchè non nascessero incette di grano con pregiudizio del minuto Popolo.

Il riscaldamento però della popolazione non si acchetò per questo, ma prendendo d'occhio specialmente i negozianti di biade ed i mugnai, non appena questi si misero per comperare furono assaliti dal popolo con schiamazzi, con minacce, ed anche con qualche percossa, per cui il negoziante di Bassano Sig. Seraglia venne battuto, e certo Boschetti mugnaio di Galliera dovette fuggire inseguito dalla moltitudine e celarsi.

Continuò questo fanatismo tutto il giorno a segno ch'era tolto l'adito d'acquistare sino a tre sacchi di grano. Io più volte mi portai personalmente sulla piazza scortato dalle guardie per sedare il tumulto, ma l'effervescenza durò sempre la stessa e sparsa in tante persone che non si potè distinguere i principali promotori.

Io preveggo da questo fatto due gravi inconvenienti.

Il primo che ciascheduno nei mercati successivi si guarderà dal condurre grano turco in piazza per timore di esporsi a simili violenze col pericolo di non poter vendere il grano; il secondo che mancando il grano la popolazione minuta non potrà provvedere al bisogno.

Mentre partecipo a codesta Superiorità l'emergente, non saprei proporre altro espediente che quello di garantire i mercati venturi con un forte distacco Militare il quale abbia l'ordine di arrestare chiunque osasse turbare la pacifica esecuzione dei contratti»⁵².

Il rapporto di Dall'Oglio pareva dunque tenere conto sia del bisogno di sfamarsi della «popolazione minuta», che della libertà di poter contrattare dei possessori di grano turco, i quali, tra l'altro, impauriti dai tumulti, tendevano così a disertare i mercati, influenzando in modo determinante sull'aumento dei prezzi. L'atteggiamento del commissario parrebbe quindi essere stato ispirato ad un criterio di imparzialità di fronte ai contendenti coinvolti nella disputa; in realtà, come già analizzato in altra circostanza, nascondeva non la sua incapacità assoluta, ma semplicemente quella di riuscire a gestire situazioni emergenziali⁵³. Ne sono prova la richiesta finale al delegato di garantire per i mercati successivi addirittura la presenza di un distacco militare, alla quale si rispose con un ordinario rafforzamento della pattuglia delle guardie di sicurezza⁵⁴ e la quasi immediata promozione del Dall'Oglio

⁵¹ Per un breve profilo biografico del commissario Dall'Oglio, si rimanda alla nota 35 del capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro.

⁵² Il rapporto del commissario distrettuale di Cittadella Giovanni Dall'Oglio alla delegazione provinciale di Vicenza, datato 15 febbraio 1847, si trova in ASMI, *Cancellerie Austriache 1847*, b. 38 a (in realtà la busta fa parte di quella porzione del fondo *Cancellerie Austriache* corrispondente alla *Cancelleria di S. A. Imperiale l'Arciduca Viceré, Sezione Segreta, Atti*).

⁵³ Emblematico, a questo proposito, il caso descritto nel paragrafo *Il parroco* del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

⁵⁴ Si veda a riguardo il successivo dispaccio del governatore Palffy al viceré Ranieri, datato 17 febbraio 1847, che si trova in ASMI, *Cancellerie Austriache 1847*, b. 38 a.

medesimo ad un ruolo più consono alle sue naturali inclinazioni di burocrate, quello di relatore di congregazione provinciale⁵⁵.

Al di là delle sorti del singolo funzionario distrettuale, risultano però sintomatiche del *modus operandi* delle diverse autorità superiori, da Vicenza sino a Vienna, le conseguenze politiche che il suo rapporto scatenò.

In un dispaccio del 17 febbraio, infatti, il governatore Palffy comunicò a Ranieri che proprio a causa dell'esorbitante prezzo del grano turco, due giorni prima si era verificato un tumulto di notevoli dimensioni presso il mercato di Cittadella (particolarmente importante per quel tipo di prodotto). Si era quindi dato ordine al commissario del luogo di individuare ed arrestare i promotori della rivolta⁵⁶ (e di non lasciarli in carcere sul posto perché troppo pericoloso), ma ora si chiedeva nel contempo al viceré che venissero prese a breve anche delle misure contro quei veri e propri atti di strozzinaggio compiuti ai danni della gente comune⁵⁷. Ranieri due giorni dopo scrisse all'imperatore sollecitandolo a stabilire il già invocato divieto di esportazione di frumento, mais e relative farine dal territorio Lombardo-Veneto agli stati esteri ed assicurandogli che tutte le autorità consultate si erano dichiarate concordi⁵⁸. Ma non attese risposta ed il 20 febbraio informò il nipote Ferdinando di aver deliberato la sospensione di tali esportazioni *motu proprio*, certo che il sovrano avrebbe confermato la sua decisione⁵⁹. Vienna, invece, si limitò a stabilire un aumento dei dazi per le esportazioni stesse: e dunque Ranieri, il 27 febbraio, comunicò a stretto giro di posta che la misura adottata risultava assolutamente insufficiente e che, d'accordo con i governatori di Lombardia e Veneto (rispettivamente Spaur e Palffy)⁶⁰, avrebbe prorogato la sospensione⁶¹.

Ma non finì lì. Il 10 marzo, in un nuovo rapporto all'imperatore, il viceré segnalò ulteriori difficoltà. Con il divieto di trasferimento all'estero di frumento e grano turco ci si era buttati

⁵⁵ Pure a questo proposito si rimanda al paragrafo *Il parroco* del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

⁵⁶ Per l'analisi di alcuni casi concreti relativi alla maggiore interferenza delle delegazioni provinciali nell'azione di ausilio dei commissari distrettuali all'attività della giustizia punitiva, si rinvia al paragrafo *Giustizia, società e territorio: i commissari distrettuali alla vigilia del '48* del presente capitolo.

⁵⁷ Il dispaccio del governatore Palffy al viceré Ranieri, datato 17 febbraio 1847, si trova in ASMI, *Cancellerie Austriache 1847*, b. 38 a.

⁵⁸ La comunicazione del viceré Ranieri al nipote, l'imperatore Ferdinando I, datata 19 febbraio 1847, si trova in ASMI, *ibidem*. Ranieri specificò anche che in Lombardia la situazione era ancora peggiore che in Veneto, specie ai confini con Piemonte e Svizzera: si segnalavano tensioni a Varese, Laveno, Sesto Calende e Gallarate.

⁵⁹ Anche questa comunicazione del viceré all'imperatore del 20 febbraio 1847 si trova in ASMI, *ibidem*.

⁶⁰ Si ricordi che Alois Palffy era subentrato come governatore delle Province Venete proprio a Johann Baptist Spaur nel 1841: a tale proposito, si rimanda alla nota 39 del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* ed alla nota 55 del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro. Per quanto concerne invece i governatori delle Province Lombarde dal 1815 al 1848, essi furono: «Franz Saurau (1815-1817), Giulio Strassoldo (1817-1830), Franz Hartig (1830-1840), J. B. Spaur (1841-1848)»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 61, p. 233; per un approfondimento su questi personaggi, si vedano le relative voci in C. WURZBACH, *Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich*, cit..

⁶¹ ASMI, *Cancellerie Austriache 1847*, b. 38 a.

ad esportare altro (riso, segale, miglio) con conseguente aumento dei prezzi anche di tali prodotti: un problema specie per la dieta dei lombardi, molto meno per i veneti, consumatori di polenta; inoltre, proprio da una relazione del governatore Palffy, risultava come sul litorale adriatico si tendesse ad aggirare tale divieto perché lo stesso non includeva la costa illirica (le lamentele in questo senso erano state sollevate per lo più dai dei negozianti di Venezia⁶² nei confronti dei colleghi triestini)⁶³.

Esattamente come in altre occasioni post-1835 Ranieri aveva potuto, voluto, ed in questo caso dovuto, muoversi in maniera indipendente rispetto ad una Vienna 'intorpidita'⁶⁴.

Il blocco dell'esportazione del frumento, del grano turco e delle relative farine cessò infine con la Sovrana Risoluzione del 2 novembre 1847⁶⁵. Restarono però in vigore i succitati dazi⁶⁶, così come pure dovette probabilmente rimanere vivo nei rappresentanti delle istituzioni delle Province Venete, ma anche di quelle lombarde (dal viceré ai commissari distrettuali, passando per governatori e delegati), un presentimento nato con l'avvento al trono di Ferdinando e corroboratosi nel corso degli anni⁶⁷; anzi, molto più di un presentimento, quasi una certezza, in base alla quale nei momenti più delicati del futuro del Regno si sarebbe potuto contare sempre meno sulla collaborazione e sull'efficacia dell'azione dell'amministrazione centrale.

La vigilia del '48

Il 5 gennaio del 1848, in seguito agli scontri con i soldati imperiali (sortiti dal ben noto 'sciopero del fumo') che solo due giorni prima avevano provocato sei morti e cinquanta feriti⁶⁸, l'arciduca Ranieri si rivolse con queste parole agli abitanti della capitale lombarda:

«Il Vicerè del Regno Lombardo-Veneto agli abitanti della Regia Città di Milano.
I troppo deplorabili avvenimenti verificatisi in questi ultimi giorni in Milano hanno recato all'animo Mio un grave dispiacere, hanno portato una profonda ferita al Mio cuore.
Dopo tante prove indubbie di attaccamento alla persona di Sua Maestà ed al Suo Governo per parte degli abitanti di queste provincie, anche in epoche difficili, fu per Me ben inaspettato il vedere come una parte di questa popolazione tanto pacifica e rispettosa verso le Autorità abbia in questi giorni potuto lasciarsi strascinare fuori del consueto suo contegno, per l'impulso di pochi malevoli che, avversi per indole ad ogni sorte d'Autorità e di ordine, si compiacciono di spargere il malcontento e di promuoverne le malaugurate conseguenze.

⁶² A tale proposito si veda pure l'articolo di P. BRUNELLO, *I mercanti di grano nella carestia del 1846-47 a Venezia*, in «Studi storici», 1, 1979, pp. 129-156.

⁶³ Questo nuovo rapporto di Ranieri a Ferdinando, datato 10 marzo 1847, si trova in ASMI, *Cancellerie Austriache 1847*, b. 38 a.

⁶⁴ In merito a questo tema, si rimanda a tutta la sezione *La dinamica istituzionale* del presente lavoro, con particolare riferimento al capitolo *La svolta: 1835-1839* ed alla relativa *Premessa*.

⁶⁵ Il documento relativo a questo provvedimento si trova in ASMI, *Cancellerie Austriache 1847*, b. 38 b.

⁶⁶ ASMI, *ibidem*.

⁶⁷ A questo proposito, si rimanda ai riferimenti già segnalati qui sopra in nota 64.

⁶⁸ Le descrizioni di tali avvenimenti sono, ovviamente, numerosissime. Qui ci si limita a rimandare a quella di M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 330-332.

L'andamento regolare di qualunque Amministrazione può sempre abbisognare di progressivi miglioramenti. Manifestazioni turbolente non potrebbero che rallentare la decisione Suprema e renderebbero deluse le *Mie più fondate speranze* non potendo in allora innalzare al trono di Sua Maestà i voti, che non avrebbero in loro favore l'appoggio della tanto desiderata moderazione.

Mentre frattanto è mia sollecita cura di sorvegliare alla sicurezza personale di tutti gli abitanti di questa Città, è d'altronde Mio stretto dovere di non permettere che l'unione di volontà private presuma di ledere la libertà individuale assicurata come è dalle Nostre savie leggi.

Diletti Milanesi! Io ebbi già delle prove del vostro attaccamento anche alla Mia persona ed ora confido nella conosciuta Vostra prudenza e moderazione. Siate dunque tranquilli, fidate in Chi è preposto alla direzione ed al savio ordinamento de' vostri bisogni e non tarderete a conoscere come la Sovrana benignità sappia provvedere al pubblico bene»⁶⁹.

E' interessante notare come, appena quattro giorni dopo, in una seconda comunicazione del medesimo mittente ai medesimi destinatari, lo spirito dell'appello appena trascritto fosse ribadito *in toto*. Con due differenze, però: si diede maggiore risalto al concetto di «potere che Vi deve tutelare»⁷⁰ e si accennò al fatto che «i rapporti delle Provincie del Regno intiero concorrono in dare la prova come l'ordine pubblico non vi sia stato in nessuna parte turbato»⁷¹.

Cos'era accaduto nello spazio di neanche una settimana? Poco prima del secondo proclama di Ranieri ai milanesi, lo stesso 9 gennaio, era giunto da Vienna un manifesto rivolto a tutti i cittadini del Lombardo-Veneto, siglato dal sovrano in persona:

«Noi Ferdinando I, per la Grazia di Dio Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria e Boemia, quinto di questo nome; Re di Lombardia e Venezia, di Galizia, Lodomeria ed Illiria; Arciduca d'Austria, ecc. ecc.

Venuti in cognizione degli spiacevoli avvenimenti verificatisi di recente in varie parti del Nostro Regno Lombardo-Veneto, ed onde non lasciare quella popolazione in dubbio sui Nostri sentimenti a tale proposito, vogliamo che sia senza indugio notificato alla medesima quanto Ci rincresca tale stato di agitazione prodotto dagli'intrighi di una fazione che tende incessantemente alla distruzione del vigente ordine di cose.

Sappiano gli abitanti del Nostro Regno Lombardo-Veneto essere stato ognora scopo primario della Nostra vita il bene delle Nostre Provincie Lombardo-Venete, come di tutte le parti del Nostro Impero, e che a tale Nostro assunto Noi non verremo mai meno. Noi risguardiamo qual Nostro sacro dovere di tutelare con tutti i mezzi dalla Divina Provvidenza riposti nelle Nostre mani, e di energicamente difendere le Provincie Lombardo-Venete contro tutti gli attacchi, da qualunque parte essi vengano. A tal uopo Noi calcoliamo sul retto sentire e sulla fedeltà della gran maggioranza degli amati Nostri sudditi nel Regno Lombardo-Veneto, il ben essere de' quali e la sicurezza nel godimento de' loro diritti sono stati mai sempre notorj tanto nello Stato quanto all'Estero. Calcoliamo pure sul valore e sul fedele attaccamento delle Nostre truppe, di cui è sempre stata e sempre sarà la maggior gloria il mostrarsi valido appoggio del Nostro Trono e qual baluardo contro le calamità che la ribellione e l'anarchia riverserebbero sulle persone e sulle proprietà dei tranquilli cittadini»⁷².

⁶⁹ Il testo di questo manifesto a stampa, datato 5 gennaio 1848, si trova in ASMI, *Cancellerie Austriache 1848*, b. 39 a. Il corsivo è nell'originale. A proposito del fondo archivistico *Cancellerie Austriache*, si rimanda a quanto detto qui sopra in nota 52.

⁷⁰ Il testo di questo secondo manifesto a stampa di Ranieri ai milanesi, datato 9 gennaio 1848, si trova in ASMI, *Cancellerie Austriache 1848*, b. 39 a.

⁷¹ ASMI, *ibidem*.

⁷² Il testo di questo proclama, datato 9 gennaio 1848, molto più noto dei precedenti, è riportato anche in diversi libri. Qui si fa riferimento alla versione a stampa che si trova in ASMI, *Cancellerie Austriache 1848*, b. 39 a.

Il contenuto ed il tono del messaggio di Ferdinando risultavano decisamente più duri di quelli usati da Ranieri, il quale, appunto con il secondo appello ai milanesi, sembrò quasi voler colmare tale divario. Ma non omise il riferimento alla necessità di «progressivi miglioramenti»⁷³ da apportare all'amministrazione del Regno. In realtà, infatti, nella missiva dell'imperatore al viceré, alla quale era stato allegato il succitato manifesto, il nipote, da Vienna, non aveva dimenticato di rammentare allo zio di rilevare, con l'aiuto delle autorità subordinate, proprio i reali o presunti difetti dell'amministrazione; notazione che a sua volta Ranieri aveva girato ai governatori delle Province Venete e di quelle lombarde⁷⁴. Il conte Palffy, però, a Venezia, con una successiva circolare del 18 gennaio, indirizzata alla congregazione centrale, ma anche alle otto delegazioni da lui dipendenti, sentì la necessità di sottolineare senza mezzi termini che non sarebbe stata adottata nessuna misura che avesse potuto favorire la disgregazione dell'Impero⁷⁵.

In che modo avrebbero risposto i territori? Anche nella parte 'orientale' del Regno sarebbe stata confermata quella previsione/auspicio che nella propria comunicazione ai milanesi del 9 gennaio Ranieri aveva formulato con le parole «i rapporti delle Province del Regno intiero concorrono in dare la prova come l'ordine pubblico non vi sia stato in nessuna parte turbato»^{76?}

Per accertarsene Palffy il 24 gennaio domandò ufficialmente a ciascun delegato veneto un rapporto dettagliato sulle reazioni delle diverse classi della popolazione di fronte al manifesto dell'imperatore del 9 gennaio e alla successiva mobilitazione delle truppe⁷⁷. E costoro, per raccogliere notizie relative alle realtà poste all'esterno della ristretta cerchia urbana delle città capoluogo, a chi avrebbero mai potuto affidarsi se non ai loro immediati subalterni, i commissari distrettuali, pur quasi mai citandoli esplicitamente nelle proprie relazioni, ma solo alludendo più o meno direttamente all'opera informativa da essi svolta? Dunque, cominciamo ad esaminare sinteticamente, ad uno ad uno, il contenuto di tali relazioni.

⁷³ Espressione che aveva usato nel manifesto del 5 gennaio.

⁷⁴ Tale lettera accompagnatoria è invece contenuta in un fascicolo intitolato 'Manifesto dell'Imperatore riguardante l'agitazione politica nel Lombardo-Veneto e relazioni dei Delegati sulla reazione delle diverse classi' che si trova in ASV, *Presidio di Governo Geheim 1846-1848*, b. 65. D'ora in avanti anche tutti gli altri documenti segnalati come appartenenti a questa busta si intendono compresi nel suddetto fascicolo.

⁷⁵ Questa circolare del governatore Palffy alla congregazione centrale veneta ed alle delegazioni provinciali, datata 18 gennaio 1848, si trova in ASV, *ibidem*.

⁷⁶ A questo proposito, si rimanda al manifesto a stampa del 9 gennaio già citato qui sopra in nota 70.

⁷⁷ Questa missiva di Palffy a tutti i delegati delle Province Venete, ma anche alla direzione generale di polizia, si trova in ASV, *Presidio di Governo Geheim 1846-1848*, b. 65. In realtà il governo di Venezia qualche informazione sulla differente situazione di città e campagne ce l'aveva già se, appena due giorni dopo, proprio in una circolare alle medesime delegazioni in cui illustrava le motivazioni che avevano spinto l'imperatore ad emanare il manifesto del 9 gennaio, scriveva pure: «Siccome in queste Province ed in particolar modo nelle città maggiori, molti individui evitando destramente tutto quello che è espressamente colpito dalla legge penale, e che potrebbe esporli ad una regolare inquisizione, si permettono di manifestare coi loro discorsi e col loro contegno la loro avversione e disistima contro il nostro Governo e le sue Autorità...»: ASV, *ibidem*. Il sottolineato è mio.

Il primo a rispondere al governatore fu, in data 27 gennaio, il delegato di Verona, Anton Gröller⁷⁸: nei «comuni esterni» (ecco subito il riferimento indiretto alle informazioni girate proprio dai diversi commissari della provincia) la reazione suscitata dal manifesto era ottima, anche perché gli abitanti risultavano «occupati dalle faccende della propria sussistenza e meno suscettibili di impressioni contrarie all'attuale ordine delle cose»; in città, invece, i commenti a riguardo risultavano pochi, ma in generale il clima respirato sembrava positivo, con gli «esaltati» ridimensionati e le truppe militari euforiche⁷⁹.

Il 4 febbraio fu la volta del delegato di Udine, Carlo Pascottini⁸⁰: tutti gli amministratori della provincia, lui compreso, erano stati confortati dal pronunciamento dell'imperatore; i commissari distrettuali (qui citati in modo palese) parlavano di un recepimento favorevole dello stesso dimostrato dai «privati possidenti, come in generale dall'assennata parte della popolazione»; forse ci si attendeva qualche riferimento più esplicito alle riforme, ma si comprendeva pure che innanzitutto bisognava condurre una lotta contro i sovversivi. Un po' diverso il discorso per il capoluogo, dove risiedeva invece, a detta del Pascottini medesimo, «la parte meno assennata e più inquieta della popolazione» (espressione con cui si riferiva soprattutto agli esponenti delle professioni liberali, avvocati ed ingegneri *in primis*) e dove, nottetempo, alcune copie dei manifesti erano state strappate dai muri: anche se, si precisava, era un fenomeno che accadeva pure per altri tipi di avvisi affissi⁸¹.

Il 7 febbraio si fece vivo il delegato di Vicenza, Giulio Carlotti⁸², il quale non tracciò una distinzione tra territorio urbano ed extraurbano, ma si riferì genericamente ad un'accoglienza favorevole del messaggio imperiale da parte della comunità, perché dalla «generalità» erano apprezzati «i vantaggi della pace, della tranquillità e della sicurezza delle persone e delle sostanze», pur sentendosi anche in questo caso la necessità di qualche riforma «reclamata dal tempo e dalle circostanze»⁸³.

L'8 febbraio compirono il proprio dovere i delegati di Treviso, Alois Humbracht⁸⁴, di Rovigo, Michele Strassoldo⁸⁵ e di Belluno, Rocco Locatelli⁸⁶.

⁷⁸ «Anton von Gröller, delegato a Treviso (1822-1835), Padova (1835-1844), Verona (1844-1848)»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 39, p. 219.

⁷⁹ Il rapporto del delegato di Verona al governatore, datato 27 gennaio 1848, si trova in ASV, *Presidio di Governo Geheim 1846-1848*, b. 65.

⁸⁰ Per un breve profilo biografico del delegato Pascottini, si rimanda alla nota 56 del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro.

⁸¹ Il rapporto del delegato di Udine al governatore, datato 4 febbraio 1848, si trova in ASV, *Presidio di Governo Geheim 1846-1848*, b. 65.

⁸² Per un breve profilo biografico del delegato Carlotti, si rimanda alla nota 15 del capitolo *Commissari alla sbarra* del presente lavoro.

⁸³ Il rapporto del delegato di Vicenza al governatore, datato 7 febbraio 1848, si trova in ASV, *Presidio di Governo Geheim 1846-1848*, b. 65.

⁸⁴ «Alois von Humbracht, nativo dello Steiermark, carriera in Austria e nel Litorale, poi in Lombardia come vice-delegato, poi a Fiume come capitano circolare, poi in Veneto come delegato provinciale a Belluno (1824-

Nel capoluogo della Marca (non si faceva riferimento esplicito alla provincia) la situazione era tranquillissima⁸⁷.

Già più complicata in territorio polesano, invece, per il quale si parlava di un manifesto accolto «dalla classe media ed elevata di questa provincia a seconda de' sentimenti politici da esse nutriti»: i più devoti al monarca ed allo stato ne erano compiaciuti; chi invece risultava un po' meno affezionato e più desideroso che attraverso le due congregazioni centrali il sovrano procedesse a «illimitate concessioni» aveva capito che tale sogno non si sarebbe mai realizzato. Infine, puntualizzava Strassoldo, non si era prodotta «nessuna impressione sulla classe infima della popolazione, impossibilitata forse dalla propria condizione morale e sociale a riceverne alcuna»; certo, le due classi definite «intelligenti» qualche riforma «compatibile coll'ordine attuale» se la sarebbero aspettata⁸⁸.

Per ciò che concerne le montagne bellunesi, Locatelli ammise sia di aver raccolto informazioni in prima persona, sia di averne ricevute dai commissari distrettuali. In buona sostanza la «bassa classe», cui apparteneva la grande maggioranza della popolazione, «non prende mai parte nei politici avvenimenti», se non per impulso delle classi superiori: ma non in questo caso; il «popolo della campagna» o non aveva compreso il manifesto o lo aveva accolto come è solito fare «quando non è agitato dalle passioni». Invece «varia fu l'impressione tra le classi superiori»: i saggi e gli affezionati al sovrano risultavano tutto sommato soddisfatti, anche se avrebbero gradito qualche accenno in più alle riforme, forse perché ne fossero colpiti favorevolmente anche gli scettici. Per certuni, infatti, la presa di posizione dell'imperatore costituiva solo l'espressione di un atto di forza: qualche borbottio si segnalava a Feltre; montavano poi alcune tensioni tra militari e civili specie perché i primi erano un po' troppo inclini a vedere germi di ribellione ovunque. Il delegato rassicurava il governatore che avrebbe continuato ad agire con moderazione; momentaneamente la situazione era tranquilla, ma proseguiva la vigilanza sulla classe bassa, perché non fosse trascinata in qualche eccesso⁸⁹.

1835), e Treviso (1835-1848). Giudicato di mediocri capacità»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 45, p. 223.

⁸⁵ «Conte Michele Strassoldo, goriziano (1800-1873) figlio di Giulio, governatore di Milano, carriera nel Lombardo-Veneto da alunno di concetto (1823) a delegato provinciale a Rovigo (1847-1848), con intermezzo a Vienna presso la cancelleria aulica riunita»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 51, p. 228.

⁸⁶ «Rocco Locatelli (nato nel 1792), vice-delegato a Belluno (1826-1828) e a Vicenza (1828-1840), delegato a Belluno (1840-1848), giudizi positivi di polizia»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 47, p. 224.

⁸⁷ Il rapporto del delegato di Treviso al governatore, datato 8 febbraio 1848, si trova in ASV, *Presidio di Governo Geheim 1846-1848*, b. 65.

⁸⁸ Il rapporto del delegato di Rovigo al governatore, datato 8 febbraio 1848, si trova in ASV, *ibidem*.

⁸⁹ Il rapporto del delegato di Belluno al governatore, datato 8 febbraio 1848, si trova in ASV, *ibidem*.

Il 10 febbraio fu la volta del delegato della capitale, Johann Baptist Marzani⁹⁰, l'unico che, tra l'altro, scrisse il proprio rapporto in tedesco⁹¹. Innanzitutto, secondo lui, aveva colpito il tono severo e minaccioso del manifesto, rispetto al tenore della precedente succitata dichiarazione di Ranieri ai milanesi. Un capo di stato, continuava Marzani, poteva ovviamente usare accenti forti per sollecitare il pubblico buon ordine; però nel medesimo manifesto mancavano dei riferimenti espliciti che trasmettessero tranquillità, data anche la speciale situazione del Regno. Lo «spirito pubblico», in generale, era peggiore di quanto si supponesse: la maggior parte della popolazione aveva accolto positivamente la comunicazione solo perché esprimeva la ferma volontà del sovrano di placare le tensioni; ma se la stessa sembrava aver prodotto pure un parziale effetto intimidatorio sui «capi del movimento»⁹², in realtà il risultato complessivo non aveva contribuito efficacemente a diminuire l'agitazione politica crescente⁹³. Ultima, ma non meno importante, Padova, che presentò il proprio rapporto solo l'11 febbraio, evidentemente perché in precedenza le autorità avevano avuto altro a cui pensare, stante i celebri sommovimenti del giorno 8 dello stesso mese. Innanzitutto è sintomatico come Antonio Piombazzi⁹⁴ si attenne scrupolosamente alla richiesta di Palffy e non trasmise nessun commento specifico sui fatti appena accaduti, anche se parlò del rigore con cui si volevano affrontare i «perturbatori interni ed esterni». Secondo il delegato, comunque, sarebbe stato frutto solamente di un atteggiamento adulatorio affermare che il manifesto era «generalmente salutato con favore». Infatti, «i buoni lo accolsero con rispetto e con convinzione»; «dai tristi fu interpretato sinistramente». Ci si aspettavano poi anche delle riforme che avrebbero potuto stabilizzare l'«attuale oscillazione dello spirito pubblico». Infine, per quanto riguardava nello specifico i distretti della provincia, Piombazzi precisava come i commissari riferissero «in

⁹⁰ Per un breve profilo biografico del delegato Marzani, si rimanda alla nota 53 del capitolo *1840-1844: un sistema a regime?* del presente lavoro.

⁹¹ E del quale si è dovuto quindi tradurre il testo redatto in un complicatissimo 'Kurrentschrift' corsivo: operazione realizzata dalla dott.ssa Sigrid Bachmann, che qui si ringrazia. Scrive in proposito Marco Bellabarba sul Tirolo italiano di primo Ottocento: «La questione della lingua e dei circuiti di comunicazione-conservazione dei documenti è l'indizio di un regime di diglossia che impone l'uso del tedesco o dell'italiano a seconda dei diversi livelli gerarchici dei rami dell'amministrazione coinvolti»: M. BELLABARBA (in press), *Magistrati politico-economici, giudici e polizia nel Tirolo di primo Ottocento*, cit., pp. 262-263. Ma si veda anche *ibidem*, n. 11, p. 262 per il riferimento al testo di R. RINDLER SCHJERVE (ed), *Diglossia and Power. Language Policies and Practice in the 19th Century Habsburg Empire*, Berlin - New York 2003. Ancora in chiave comparativa, si veda infine R. RINDLER SCHJERVE - S. CZEITSCHNER, *Polyglossie in der Domäne Gerichtswesen in Triest (1815-1918)*, in B. MAZOHL WALLNIG - M. MERIGGI (edd), *Österreichisches Italien - italienisches Österreich: interkulturelle Gemeinsamkeiten und nationale Differenzen vom 18. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkrieges*, cit., pp. 369-394.

⁹² Il testo tedesco parla letteralmente di 'Leiter der Bewegung'. Un indizio che, insieme al riferimento alla reazione milanese al manifesto di Ranieri, fa ritenere che Marzani, nel proprio rapporto, si stia riferendo esclusivamente alla città di Venezia e non alla sua provincia.

⁹³ Il rapporto del delegato di Venezia al governatore, datato 10 febbraio 1848, si trova in ASV, *Presidio di Governo Geheim 1846-1848*, b. 65.

⁹⁴ «Antonio Piombazzi, delegato provinciale a Padova (1847-1848), poi consigliere di luogotenenza a Venezia (1855)»: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, cit., n. 51, p. 228.

generale notizie tranquillizzanti, venendomi assicurato che la massa di quelle popolazioni fino ad ora non bada punto ad affari politici, che il contado li ignora e che fra le classi colte ed agiate nessuna manifestazione avvenne che possa render dubbi i loro sentimenti»⁹⁵.

Si era dunque veramente di fronte ad una situazione dei distretti rurali in generale sotto controllo? O forse non si riusciva a percepire il pericolo? O, ancor meglio, lo si percepiva, ma risultava più conveniente celarlo?

Per rispondere a tali interrogativi può risultare molto utile esaminare innanzitutto altri rapporti dei delegati, più specifici, indirizzati, tra fine '47 ed inizio '48, alla direzione generale di polizia, senza tralasciare alcuni esempi di relazioni prodotte invece dai loro colleghi/collaboratori a livello provinciale, i commissari superiori, che, come visto, spesso comunicavano direttamente con la direzione generale medesima, bypassandoli; in entrambi i casi, comunque, si è già potuto appurare che le informazioni raccolte (e pure trascritte) provenienti dalla campagna veneta erano tutte 'farina di uno stesso sacco': quello appunto dei funzionari distrettuali⁹⁶.

A vantaggio della chiarezza e della comodità d'esposizione, analizziamo la situazione delle singole province, rispettando la stessa successione generata dalle sopraccitate relazioni inviate al governatore Palffy. E riprendiamo quindi da Verona.

In tale territorio l'11 gennaio del 1848 proprio la congregazione provinciale aveva inoltrato a quella centrale di Venezia un'istanza (da produrre a chi di dovere, si diceva) per richiedere una serie di riforme in vari campi dell'amministrazione: nel documento non si trovavano riferimenti espliciti alla figura del commissario distrettuale, ma piuttosto si domandava, *in primis*, la riduzione della pressione fiscale sui comuni⁹⁷. Nonostante tutto, però, la situazione extraurbana non sembrava essere così allarmante se in un rapporto alla direzione generale inviato dal commissariato provinciale in data 6 febbraio, e relativo allo stato dello spirito pubblico del mese precedente, si parlava di malumore tra la classe più agiata e la nobiltà, con alcuni accenti che tradivano un'apertura alla causa dell'unità italiana, mentre, per ciò che

⁹⁵ Il rapporto del delegato di Padova al governatore, datato 11 febbraio 1848, si trova in ASV, *Presidio di Governo Geheim 1846-1848*, b. 65.

⁹⁶ Per un approfondimento di questa tematica, si rimanda al capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro.

⁹⁷ Il testo integrale di tale istanza si trova in D. MANIN, *Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 22 marzo 1848*, cit., pp. 276-282. Si ricordi che le congregazioni provinciali erano presiedute dal delegato: per un breve approfondimento su queste istituzioni (e pure sulle congregazioni centrali), si rimanda al paragrafo *Comuni e distretti* del capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* del presente lavoro. Invece il documento che appunto la congregazione centrale di Venezia inviò al sovrano a fine gennaio 1848 (e nel quale, relativamente alle possibili riforme riguardanti la figura del commissario distrettuale, si citavano la necessità di dotazioni e di soldo commisurati alla complessità del distretto da amministrare, e, come per gli altri uffici, fatte salve le cariche più elevate, un accesso privilegiato all'impiego per i sudditi veneti), si trova in ASMI, *Cancellerie Austriache 1848*, b. 39 a.

concerneva la massa della popolazione, come osservato in altre occasioni, la si descriveva «tranquilla, trovandosi solo avvilita per l'arenamento del commercio e per mancanza di lavoro»; ed anche la condotta dei pubblici impiegati risultava ineccepibile⁹⁸. Quattro giorni dopo, la delegazione illustrava al governo una situazione sostanzialmente simile ma, concentrandosi sul capoluogo, specificava che i giovani veronesi (specie della «prima nobiltà» e delle classi medie) cominciavano invece ad assumere atteggiamenti anti-sistema e che la «pluralità della popolazione» era scandalizzata da queste «pericolose effervescenze»⁹⁹.

Ed in Friuli, cosa stava accadendo? L'autorità politica provinciale, nel bollettino concernente il mese di gennaio del 1848, redatto il 12 febbraio, descriveva un aumentato interesse appunto per le «cose politiche», generato dal gran parlare di riforme; anche se, ovviamente, più coinvolte erano «le classi in grado di leggere i giornali». Le richieste più frequenti? Una sistemazione delle leggi feudali, la riduzione del prezzo del sale (più alto che sul litorale), ed un miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione comunale. Per quanto riguardava, però, la pubblica tranquillità e sicurezza, le poche tensioni presenti erano originate da fatti che «non hanno alcun rapporto colla politica»¹⁰⁰.

Nel capoluogo berico, invece, il medesimo tipo di bollettino già visto per Udine, datato 17 febbraio, faceva per lo più notare come all'interno della città vi fossero un po' troppi attriti tra popolazione civile e militari¹⁰¹, ma non nascondeva che stava soprattutto a questi ultimi moderare gli atteggiamenti cui talora si lasciavano andare¹⁰².

⁹⁸ Il testo integrale di questo bollettino politico, che il commissario superiore di polizia della provincia di Verona inviò alla direzione generale di Venezia in data 6 febbraio, si trova in D. MANIN, *Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 22 marzo 1848*, cit., pp. 282-284. A proposito dell'opera di Manin e dopo averla analizzata comparativamente con altro materiale documentario ed utilizzata esclusivamente per citare diversi scritti in materia di polizia prodotti tra la fine del 1847 ed il marzo del 1848, pur a distanza di tre lustri non si può non condividere appieno il giudizio espresso da D. LAVEN, *Law and Order in Habsburg Venetia 1814-1835*, cit., n. 72, p. 400: «In 1851-2 three volumes were published by the Tipografia Elvetica at Capolago entitled *Carte segrete ed atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 2 marzo 1848*. Consisting of documents drawn from the Austrian police files, they were produced under the auspices of Daniele Manin. The aim was to provide straight-forward anti-Austrian propaganda by showing the extent of Austrian police activity. In fact the material is for the most part anodyne or reveals the Austrians in rather a good light, however much the shrill commentary provided by the editors tries to distort the original text».

⁹⁹ Il testo integrale di questo bollettino politico-amministrativo, che il delegato di Verona inviò alla direzione generale di polizia di Venezia in data 10 febbraio 1848, si trova in D. MANIN, *Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 22 marzo 1848*, cit., pp. 284-288.

¹⁰⁰ Il testo integrale di questo bollettino politico-amministrativo, che il delegato di Udine inviò alla direzione generale di polizia di Venezia in data 12 febbraio 1848, si trova in D. MANIN, *ibidem*, pp. 292-295.

¹⁰¹ Per un caso giudiziario concreto a tale riguardo, si rinvia al paragrafo *Giustizia, società e territorio: i commissari distrettuali alla vigilia del '48* del presente capitolo.

¹⁰² Il testo integrale di questo bollettino politico-amministrativo, che il delegato di Vicenza inviò alla direzione generale di polizia di Venezia in data 17 febbraio 1848, si trova in D. MANIN, *Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 22 marzo 1848*, cit., pp. 272-274. Per un approfondimento sul territorio vicentino, però, si rinvia al paragrafo *Giustizia, società e territorio: i commissari distrettuali alla vigilia del '48* del presente capitolo. A proposito dell'organizzazione militare nel Regno, M. MERIGGI, *Le istituzioni del Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 33, scrive: «Nel loro insieme le istituzioni militari rappresentavano comunque un mondo autonomo rispetto a quello corrispondente tanto alle istituzioni politico-

Anche a Treviso, tra dicembre 1847 e gennaio 1848 si era verificata qualche tensione di tal genere¹⁰³, ma per il resto la situazione risultava come la più ordinata e pacifica di tutte le città delle Province Venete, tanto che lo stesso Ranieri, in una missiva alla direzione generale di polizia, si spingeva ad ipotizzare che l'origine di quei piccoli conflitti andasse ricercata in soggetti esterni alla città stessa¹⁰⁴ (se degli altri distretti della Marca, o di altre province, non lo specificava).

E in una terra di confine quale quella polesana? Nel proprio rapporto politico-amministrativo, redatto solo quattro giorni dopo il resoconto inviato a Palffy l'8 febbraio, il delegato accennava ad un'esaltazione rivoluzionaria di pochissimi soggetti, sebbene la tranquillità fosse garantita soprattutto da un incessante lavoro dei commissari distrettuali e delle guardie civili di sicurezza¹⁰⁵.

Progressivamente più complicata sembrava farsi, invece, la condizione del bellunese: ne convenivano sia il commissario superiore di polizia, in una relazione spedita alla propria direzione generale il 27 gennaio 1848¹⁰⁶, sia il delegato nel consueto bollettino politico relativo allo stesso mese e prodotto il 12 febbraio¹⁰⁷. Il primo infatti parlava di una popolazione di montagna che si caratterizzava, più che per «sentimenti antipolitici», per il suo mostrarsi «torbida per interesse e per povertà» (specie con riferimento all'annosa questione

amministrative e giudiziarie quanto a quelle di polizia. I governatori di Milano e di Venezia potevano teoricamente chiedere l'intervento delle forze armate senza passare per la via delle autorità centrali di Vienna, così come concordare con i comandanti militari le modalità di quelle attività dell'esercito sul territorio (esercitazioni, trasferimenti, etc.) suscettibili di avere una diretta ricaduta sul versante politico-amministrativo. Ma più spesso accadeva che fosse la 'cupola' militare del Lombardo-Veneto (a partire dagli anni '40 incarnata dalla figura del feldmaresciallo Radetzky) a sollecitare - o, piuttosto, a pretendere senz'altro - presso i governatori misure di varia natura, o, ancora, a prendere iniziative di rilievo senza consultarli del tutto. Agli occhi dei sudditi lombardo-veneti risultava così evidente che il potere militare pesava di fatto più di quello civile nell'equilibrio interno alle istituzioni del paese. Se con l'apparato di polizia le autorità politico-amministrative si trovavano nella condizione se non altro di intrecciare un astioso e sofferto dialogo (incerto negli esiti, ma comunque possibile), con i graduati dell'esercito sapevano in partenza di non godere di alcuna voce in capitolo. Se ne ebbe una dimostrazione evidente soprattutto tra il 1847 e i primi mesi del 1848, quando, malgrado le perorazioni in direzione opposta esternate dai governatori e dai delegati, le autorità militari ordinarono agli ufficiali ai loro comandi di provocare la popolazione...». Il sottolineato è mio.

¹⁰³ Si veda il rapporto del commissario superiore di polizia alla direzione generale, datato 12 gennaio 1848, che si trova in D. MANIN, *Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 22 marzo 1848*, cit., pp. 265-266.

¹⁰⁴ La missiva di Ranieri è citata in una comunicazione della direzione generale di polizia al commissario superiore provinciale del 19 dicembre 1847 che si trova in D. MANIN, *ibidem*, pp. 263-264.

¹⁰⁵ Il testo integrale di questo bollettino politico-amministrativo, che il delegato di Rovigo inviò alla direzione generale di polizia di Venezia in data 12 febbraio 1848, si trova in D. MANIN, *ibidem*, pp. 304-307. Lo stesso delegato il 20 febbraio chiese al presidio di governo, con comunicazione inviata in copia anche al comandante generale Radetzky, un rafforzamento militare della linea del Po. Tale istanza è contenuta all'interno di un fascicolo relativo ai 'Protocolli politico-amministrativi presentati dalla Presidenza dell'I. R. Governo alla Cancelleria Aulica del febbraio 1848' che si trova in ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1290.

¹⁰⁶ Il testo integrale di questo rapporto del commissario superiore di polizia di Belluno alla direzione generale, datato 27 gennaio 1848, si trova in D. MANIN, *Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 22 marzo 1848*, cit., pp. 296-299.

¹⁰⁷ Il testo integrale di questo bollettino politico-amministrativo, che il delegato di Belluno inviò alla direzione generale di polizia di Venezia in data 12 febbraio 1848, si trova in D. MANIN, *ibidem*, pp. 301-304.

dei beni comunali)¹⁰⁸, ed il secondo gli faceva in qualche modo eco affermando che le rivendicazioni che si connotavano come sempre più pressanti riguardavano appunto l'abolizione della tassa personale, odiosa soprattutto per il povero e che lo privava, con i pignoramenti, anche dello stretto necessario per vivere (tanto è vero che si erano moltiplicati i casi di contravvenzioni boschive)¹⁰⁹ e la diminuzione della tassa sul sale (prodotto molto utile alla pastorizia) e sul bollo. Al di là di questi dati oggettivi (forniti senza dubbio ad entrambi dai funzionari distrettuali), in realtà vi era un punto su cui il giudizio sulla situazione divergeva. Il commissario superiore avrebbe voluto proprio dei funzionari distrettuali più attivi nelle operazioni di polizia ed un numero maggiore di guardie di sicurezza a loro disposizione (indicava infatti la cifra di trentaquattro unità relative a tutto il territorio bellunese), mentre il delegato sembrava lasciar intendere che, dati i problemi sul tavolo, gli stessi responsabili dei distretti con coscienza operavano giustamente a tutto campo, e cioè anche in ambito amministrativo e censuario.

E nelle province dei due maggiori centri urbani del Veneto, che tra l'altro erano pure quelli politicamente più in subbuglio? Cosa stava accadendo? E' proprio qui che appunto il contrasto tra capoluogo e realtà rurale si faceva più stridente.

Prendiamo la capitale. Gli avvenimenti che vi accadono brillano di luce propria e costituiscono il fulcro del movimento rivoluzionario. Tre rapporti redatti da tre diversi commissari superiori di sestiere descrivono aspetti differenti di uno stesso fenomeno: ecco allora che a S. Croce si segnalavano soprattutto le incessanti richieste di riforme ed un'attenzione speciale riservata dalla popolazione alle vicende di Manin e Tommaseo¹¹⁰; a San Polo ci si preoccupava della 'classe degli avvocati', la maggiore sostenitrice proprio della necessità di rinnovamento¹¹¹; a Cannaregio (allora chiamato Canal Regio), si metteva inoltre

¹⁰⁸ A tal proposito, si rimanda specialmente al paragrafo *L'ombra lunga della legge sull'alienazione dei beni comunali del 1839* del capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* del presente lavoro.

¹⁰⁹ Scrive a proposito dei boschi C. SCHUPFER, *I precedenti storici del diritto amministrativo italiano*, cit., pp. 1213-1214: «I boschi dei Comuni, degli ospizi e di altri stabilimenti pubblici, per il regime e la sorveglianza, erano equiparati ai boschi dello Stato; onde dovevano chiedere l'autorizzazione necessaria per i tagli, mantenere le guardie campestri, risarcire lo Stato delle spese di sorveglianza con un decimo dei tagli, esser soggetti alla *martellatura* del Genio marittimo. Ma anche i boschi privati andavano soggetti ad alquante restrizioni...». Il corsivo è nell'originale. Sull'aumento delle violazioni concernenti anche la normativa sulla caccia e le relative conseguenze, si rinvia al paragrafo *Giustizia, società e territorio: i commissari distrettuali alla vigilia del '48* del presente capitolo.

¹¹⁰ Il testo integrale di questo bollettino politico-amministrativo, che il commissario superiore di polizia del sestiere di S. Croce inviò alla direzione generale in data 1 febbraio, si trova in D. MANIN, *Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 22 marzo 1848*, cit., pp. 185-187.

¹¹¹ Il testo integrale di questo bollettino politico-amministrativo, che il commissario superiore di polizia del sestiere di S. Polo inviò alla direzione generale in data 4 febbraio, si trova in D. MANIN, *ibidem*, pp. 189-191.

in guardia dal possibile coinvolgimento di una massa di ‘giovani sprovveduti’ nella protesta montante¹¹².

A Padova, invece, già nel bollettino politico-amministrativo relativo al mese di gennaio del 1848, inviato alla direzione generale di polizia e datato 6 febbraio, il delegato, pur riferendo che la tranquillità e la sicurezza comune non avevano subito fino ad allora alcuno scossone e che la condotta dei pubblici impiegati poteva dirsi seguire un corso regolare, era costretto ad ammettere che lo ‘spirito pubblico’ risultava non poco turbato dalla presenza studentesca¹¹³.

Quello che doveva rappresentare molto più che un semplice presentimento dell’autorità politica, trovò il proprio riscontro fattuale nei ben noti accadimenti di quarantotto ore dopo¹¹⁴. Eppure le parole della delegazione sugli altri distretti della provincia, messe nero su bianco l’11 febbraio e già citate qui sopra a proposito delle reazioni al manifesto imperiale del 9 gennaio, non lasciavano spazio a dubbi o ad astruse interpretazioni: il cosiddetto «contado» sembrava realmente interessato a ben altro che appunto agli sviluppi «politici» della situazione¹¹⁵.

¹¹² Il testo integrale di questo bollettino politico-amministrativo, che il commissario superiore di polizia del sestiere di Canal Regio inviò alla direzione generale in data 7 febbraio, si trova in D. MANIN, *ibidem*, cit., pp. 192-195.

¹¹³ Il testo integrale di questo bollettino politico-amministrativo, che il delegato provinciale di Padova inviò alla direzione generale in data 6 febbraio, si trova in D. MANIN, *ibidem*, cit., pp. 238-241.

¹¹⁴ A questo proposito si rimanda ai molteplici rapporti redatti l’8 febbraio 1848 dal commissario superiore di polizia di Padova ed indirizzati alla direzione generale: D. MANIN, *ibidem*, pp. 241-247. Da una lettura complessiva anche di questi documenti, si ricava un’impressione coincidente con la valutazione generale dell’opera formulata da David Laven e qui riportata nella nota 98 del presente capitolo. Si rammenta che successivamente, il 15 febbraio, la stessa delegazione di Padova propose di recludere per tre mesi vari «giovinastri» della città appartenenti ad una classe bassa di «scioperati e viziosi individui» e di arruolarne forzatamente alcuni altri. Il presidio approvò la proposta, ma si raccomandò pure di non estendere troppo le «rigorose misure» per non irritare maggiormente gli animi e dar luogo quindi a più «fatali reazioni»: tale scambio epistolare è contenuto all’interno di un fascicolo relativo ai ‘Protocolli politico-amministrativi presentati dalla Presidenza dell’I. R. Governo alla Cancelleria Aulica del febbraio 1848’ che si trova in ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1290. Sulla misura di polizia dell’arruolamento forzato e sul richiamo di Ranieri già nel 1845 a non abusare di tale strumento, si rimanda alla nota 30 del capitolo *Commissario, commissari* di questo lavoro. Infine, il 20 febbraio 1848 ancora la delegazione di Padova chiese alla presidenza di governo di poter procedere di escludere dall’anno accademico e di allontanare dalla città settantaquattro studenti: pure tale richiesta è contenuta all’interno di un fascicolo relativo ai ‘Protocolli politico-amministrativi presentati dalla Presidenza dell’I. R. Governo alla Cancelleria Aulica del febbraio 1848’ che si trova in ASV, *Presidio di Governo 1845-1849*, III, b. 1290. Acuta ed originale l’interpretazione che dà delle rivolte universitarie dell’epoca J. A. DAVIS, *Legge e ordine. Autorità e conflitti nell’Italia dell’800*, cit., inserendola all’interno della sua più ampia analisi dei concetti di «ordine» e «disordine» nella società urbana italiana della prima metà dell’Ottocento: *ibidem*, pp. 110-140. Lo stesso Davis evidenzia, tra l’altro, *ibidem*, p. 139: «Uno degli spettacoli più caratteristici delle rivoluzioni urbane era lo sciamare di cacciatori di impiego che si affannavano alla ricerca di impiego e di promozione sociale ad ogni mutamento della guardia politica. Dietro alle rivalità municipali stavano spesso simili forme di scontento, poiché le lotte sulle funzioni e sui privilegi amministrativi erano anche lotte per l’impiego pubblico. Questo spiega perché le università e gli studenti universitari avessero un ruolo preminente nei sollevamenti politici del periodo».

¹¹⁵ Per il riferimento archivistico di questo rapporto, si rimanda alla nota 95 del presente capitolo. Da notare che tale rapporto, redatto in realtà dal commissario superiore di polizia Leonardi, venne poi inviato a Palffy dal delegato provinciale Piombazzi. In questo caso, quindi, il Leonardi aveva agito come subordinato dell’autorità politica rappresentata da Piombazzi: sull’organizzazione degli uffici in cui appunto era strutturata la delegazione provinciale, si rimanda alla *Premessa* del capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro.

A Vienna, dunque, le informazioni arrivavano e si era consapevoli che si prospettavano tempi difficili: difettava però, come più volte ribadito, la capacità di tradurre tempestivamente tale consapevolezza in provvedimenti concreti indirizzati a fronteggiare la crisi in atto.¹¹⁶

¹¹⁶ A questo proposito il 12 febbraio 1848 il governatore Palffy esprimeva con questa notificazione la propria preoccupazione (ma pure la propria sorpresa) per ciò che stava accadendo: «Con profondo rammarico ha dovuto il Governo da qualche tempo osservare, come lo spirito di moderazione e di tranquillità, che ne' più difficili tempi distinsero gli abitanti delle Venete Provincie, sia stato in alcun luogo alterato, e che i riguardi dovuti alle persone d'ogni ceto siano stati gravemente lesi. Dei tristi effetti che ne derivarono, si ebbe pur troppo un recente deplorabile esempio. Il Governo, a cui dall'Augusto Sovrano fu affidata la tutela degli abitanti medesimi, nonché il mantenimento dell'ordine pubblico, adempiendo a questo sacro dovere li esorta ad astenersi verso chiunque da quegli atti provocatori, che non potrebbero non avere le più fatali conseguenze. Nell'atto pertanto che il Governo fa noto, ch'egli, e le politiche Autorità adoperarono e continueranno efficacemente a prestarsi, perché la pubblica e privata sicurezza sia protetta e garantita, perchè sia ristabilita l'osservanza dei reciproci personali riguardi, e perchè la lesione di questi da qualunque parte derivi sia severamente punita, il Governo stesso confidando nella saviezza e nello stimabile carattere dei buoni abitanti delle Venete Provincie, è certo, che col loro contegno sapranno evitare quei mali, a cui, diversamente operando, non potrebbero sfuggire»: HHSW, *Staatskanzlei, Provinzen, Lombardo-Venetien*, b. 15, fasc. 19, cc. 1 e 2. Il sottolineato è mio.

In aggiunta alle più volte rammentate motivazioni che originarono quella condizione di paralisi cui si trovò sottoposta l'azione dell'amministrazione centrale, non si dimentichi che tale azione doveva essere esercitata tenendo sempre a mente che le Province Venete, oltre che del Regno, erano parte integrante di un impero, in quel periodo quanto mai in subbuglio, con manifestazioni di protesta nella stessa capitale. Ciò non costituì però che una concausa del succitato immobilismo. Durante la crisi del 1816-1819 (lo si è visto soprattutto nella *Premessa* del presente capitolo) si era operato con ben altra determinazione in una fase altrettanto difficile. Non è un caso che in una missiva dal tono inquieto, inviata a Vienna il 18 febbraio 1848, l'ex consigliere di governo Zamagna (per un profilo biografico del quale, si rimanda al paragrafo *1825-1829* ed alla relativa nota 56 del capitolo *L'origine ed i prodromi: gli anni '20* del presente lavoro) si rivolgesse non all'inetto imperatore Ferdinando, ma a suo zio, l'arciduca Ludovico, ago della bilancia di quella sorta di triumvirato che di fatto esercitava la reggenza, composto pure dai ministri Metternich e Kolowrat (su tale reggenza, si rimanda alla *Premessa* del capitolo *La svolta: 1835-1839* del presente lavoro) scongiurandolo di assumere il controllo della situazione e di mettere mano alle riforme: «Altezza Imperiale e Reale! Posto in stato di riposo, senza averlo chiesto, perchè non ho ancora 70 anni di età, ne veruno degli acciacchi della vecchiaia, dovrei condannarmi al silenzio, e rassegnarmi senza altro alla condizione impostami. Se non che lo stato di agitazione di queste popolazioni, stato che mi sembra gravissimo, mi costringe a rompere il silenzio. Non oso portare ai piedi del trono le rispettose mie considerazioni: non vi ho alcun diritto. Ma oso attirarle all'alta mente di V. A. I., come un attestato della mia fedele sudditanza ed inalterabile divozione al Governo di S. M. I. e R.. Io non nacqui Italiano, e però le mie parole non possono essere sospette di parzialità per l'Italia; ma il mio soggiorno di 40 anni in questo paese può avermi fatto conoscere queste popolazioni, e così i loro usi, costumi, virtù, e difetti. Altezza Imperiale, è inutile di cercare la causa dell'attuale agitazione, ma l'agitazione sussiste, e conviene calmarla. Quando gli agitatori erano pochi, e in origine erano pochissimi, un savio rigore sarebbe stato salutare, ma allora fu improvvidamente adoperata la dolcezza. E ora che gli agitatori sono moltissimi, e che l'agitazione dalle città si diffonde nelle campagne, si vorrebbe agire con vigore? Ma l'uso della forza pubblica irriterebbe maggiormente queste popolazioni, di cui le passioni sono veementi e non generale ne maturo ancora l'incivilimento. Basta dire, che fra i più è invalsa la strana e ridicola opinione, che gli altri Principi e popoli italiani accorrerebbero in loro difesa, se si adoperasse la forza pubblica per infrenarli. E Dio sa a quali pazzie si porterebbero in questo caso? Dio sa quanto sangue si spargerebbe per domarli, e quanti padri e figli di famiglia vi perirebbero forse nella zuffa! Ah! che Iddio preservi da tale sventura questo bello ed ora florido territorio! Ma V. A. I. si persuada, che i Governi locali di Milano e di Venezia non sono in grado di calmare, coi loro mezzi ordinari, l'irritamento attuale. Si persuada che l'uso della forza non farebbe che aggravare il male, e che ogni ulteriore ritardo d'un provvedimento opportuno potrebbe essere funesto. Ma qual'è questo provvedimento? Eccolo, e, se non erro, facile nell'esecuzione, economico per le finanze dello Stato, non contrario alle massime della Monarchia, e gratissimo, per quanto pare, alle popolazioni. a) La soppressione dei due Governi, dei due Magistrati Camerali, e delle due Congregazioni Centrali di Milano e di Venezia. b) La concentrazione della Superiore Direzione Amministrativa nelle mani di S. A. I. il Serenissimo Arciduca Vice Re e di quattro, invece di tre, Consiglieri Aulici che comporrebbero il ministero Lombardo-Veneto, e corrisponderebbero direttamente colle Autorità provinciali del Regno, ciascuno per quel ramo di amministrazione, che fosse ad essi rispettivamente attivato, e sempre sotto la Direzione immediata della prelodata S. A. I. c) L'attivazione d'un Consiglio di Stato presso S. A. I. in Milano colle facoltà delle attuali Congregazioni Centrali da sopprimersi come sopra. Ho l'onore di essere col più profondo ossequio Di Vostra Altezza Imperiale Umil.mo Devot.mo Servitore Matteo Luigi di Zamagna,

Assolutamente tardivi furono, in questo senso, la notificazione del 20 marzo con cui Ferdinando comunicò la soppressione della censura, la creazione di una guardia nazionale, la convocazione dei deputati degli stati provinciali e delle congregazioni centrali (guarda caso con «aumentata rappresentanza dei ceti cittadini») per parlare di «costituzione» (pensando così di aver esaudito le principali richieste dei sudditi del Lombardo-Veneto)¹¹⁷ e, ancora più importante per la popolazione rurale, ma oramai fuori tempo massimo, il proclama del 22 di Ranieri da Verona a tutti gli abitanti del Regno, proclama che preannunciava misure imminenti sulla tassa personale e sull'imposta di bollo¹¹⁸.

Già dalla fine di febbraio, comunque, in previsione del peggio, si era inteso preservare l'immagine paternalistica del monarca che, pure nelle circostanze più avverse, pensava al bene dei propri sudditi fedeli con magnanimità o che, per lo meno, non era la causa ultima dei loro mali. Si muoveva chiaramente in questo senso una comunicazione che riportava il testo di una sovrana risoluzione del 27 indirizzata al governo, alle delegazioni provinciali ed alla direzione generale di polizia (e, ovviamente, ai loro subordinati): in nessuna delle disposizioni da adottarsi per il mantenimento dell'ordine pubblico locale si sarebbe mai dovuto far riferimento ad un comando giunto direttamente dall'imperatore, anche se tali disposizioni fossero state concepite effettivamente dallo stesso o da suoi strettissimi collaboratori e da lui successivamente avallate¹¹⁹.

Ma, per ritornare dalle alte sfere del potere alla periferia dell'organizzazione amministrativa delle Province Venete, in che veste e con che tono si presentavano alla vigilia della rivoluzione i rapporti sullo stato del territorio elaborati dai commissari distrettuali ed il cui contenuto, come visto, finiva col costituire il nucleo delle informazioni successivamente innalzate all'esame delle istanze superiori e finanche di quelle supreme?

Consig.re di Governo in pensione. Venezia li 18 febbraio 1848»: HHSW, *Staatskanzlei, Provinzen, Lombardo-Venetien*, b. 35, cc. 499-500. Al di là delle proposte di riforma, questa lettera ricorda molto quella di soli quattro giorni prima spedita dal patriarca Monico all'imperatore (a tale proposito, si rimanda alla nota 21 del presente capitolo). Sul tema più specifico delle peculiarità della figura istituzionale del commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali, si rimanda invece proprio al paragrafo *Il commissario distrettuale nelle Province Venete imperiali: un 'identikit normativo' dell'Introduzione* del presente lavoro.

¹¹⁷ Il testo di tale notificazione del 20 marzo 1848, che in realtà richiama una sovrana risoluzione di quattro giorni prima, si trova in ASMI, *Cancellerie Austriache 1848*, b. 39 a.

¹¹⁸ Il testo di tale proclama di Ranieri del 22 marzo 1848, si trova in ASMI, *Cancellerie Austriache 1848*, b. 39 b. Per un viceré che invece, in tema di carestia, si era mosso autonomamente da Vienna, si rimanda al paragrafo *Anno Domini 1847: tasse e fame* del presente capitolo. Evidentemente in un settore delicato come quello delle imposte (specie in uno dei territori in assoluto più redditizi per l'erario imperiale) non vi erano margini per tale libertà di manovra. Sulle caratteristiche del sistema impositivo del Regno Lombardo-Veneto, si rimanda alla nota 41 del presente capitolo.

¹¹⁹ Il testo di questa comunicazione si trova in ASV, *Presidio di Governo Geheim 1846-1848*, b. 65.

Così scriveva di Ceneda, il 3 febbraio del 1848, un funzionario di lunga esperienza e di indiscusse capacità quale Fortunato Sceriman¹²⁰:

« La popolazione è sempre sommessa e tranquilla. Le reiterate notizie d'altri paesi e i moti accaduti in questo stesso Regno, non ponno a meno di fare che alcuni pensino più del passato al progresso politico ed amministrativo, perlocchè stimo doveroso ed inerente alle veneratissime Sovrane espressioni comunicate dalla riverita Ordinanza 27 scorso Num. 17 p. r., *l'epilogare piucchè altro quanto in parte*

¹²⁰ Fortunato Sceriman, veneziano, nato attorno al 1792, aveva presentato per la prima volta domanda per essere assegnato ad una delle istituende cancellerie del censo delle Province Venete nel novembre del 1815. Nel suo curriculum vantava esperienze proprio nel ramo censuario già in periodo napoleonico (appunto come segretario della commissione censuaria di Venezia). Sostenuto l'esame di abilitazione nel quale fu promosso con una valutazione molto positiva («i suoi talenti non sono ordinarj, è di morale incensurabile») gli venne assegnato il distretto di Conselve e quindi quello di Teolo. Nel 1820 chiese ed ottenne il trasferimento a San Donà, dove rimase fino al 1822, per poi passare ad Oderzo e, nel 1831, ad Aviano e San Vito: tornò infine ad Oderzo. Arrivò a Ceneda nel 1841. Nella sua lunga carriera collezionò per lo più giudizi positivi da parte dei superiori (che lo accusarono al massimo di essere un po' troppo duro con i subordinati). Economicamente sempre autosufficiente, dovette ricorrere alla rateizzazione di un pagamento solo nel 1827 per un debito (avente ad oggetto dei generi di cancelleria) contratto con le ditte Crescini e Penada di Padova. Nel marzo del 1848, appunto alla caduta del governo austriaco, tornò nella città natale, Venezia. Le sue capacità non sfuggirono però nemmeno ai 'nuovi venuti' che nel maggio dello stesso anno pensarono di affidargli il turbolento distretto di Montagnana. Ma non fece a tempo a trasferirvisi: fu infatti trattenuto nella capitale per chiarire le circostanze in cui l'anno precedente aveva lasciato Ceneda. Nel frattempo venne impiegato presso la direzione generale del censo, dove si trovava ancora nel dicembre del 1849, quando il reinsediato governo austriaco decise di indagare sulle sue posizioni politiche stante appunto la pubblicazione dello scritto *Dei difetti del Reggime austriaco nei paesi veneti e degli opportuni rimedj*. Nel frattempo, nel gennaio del 1850, Sceriman chiese alla luogotenenza il reinsediamento nelle funzioni di commissario; si decise quindi di sottoporre la sua opera ad un'attenta analisi da parte sia della presidenza della luogotenenza stessa, sia di un 'giovane' collega filo-austriaco quale era il commissario di Chioggia, Giovanni Quaglio (quarantaquattrenne nel 1849, originario di Padova, laurea in legge ed alunno; aggiunto dal 1829 ad Auronzo e a Dolo dal 1830 al 1841; poi a Pordenone; commissario dal 1843, prima a Montagnana, fino agli eventi del '48, quando venne allontanato dal governo di Manin; quindi, dopo la rivoluzione, reinsediato a Chioggia). Entrambi i giudizi non ravvisarono intenti denigratori nel libro, sebbene appunto il 'giovane' Quaglio non si fosse lasciato scappare l'occasione per attribuire proprio i difetti dell'amministrazione non tanto al sistema, quanto alla mediocrità di alcuni funzionari (leggi i 'vecchi') che avrebbero dovuto farlo 'girare' a dovere; di più, i diversi organi collegiali accusati di rallentare le procedure erano, sempre secondo Quaglio, la migliore garanzia di equità appunto contro gli effetti nefasti dell'operato di tali funzionari mediocri. Comunque sia, nel giugno del 1850, stante queste valutazioni non negative, il governatore generale Radetzky decise di riammettere Sceriman all'impiego di commissario: in attesa della vacanza di una sede, sarebbe rimasto alla direzione del censo. In estate, però, la salute del 'nostro', ormai quasi sessantenne, cominciò a peggiorare (con problemi di vista e soprattutto cardiaci) e nel novembre si decise di giubarlo con una pensione corrispondente all'intero soldo percepito per gli oltre quarant'anni di servizi resi allo stato. Tutta la documentazione relativa a questo caso è contenuta in diversi fascicoli, per lo più nominativi (o riguardanti traslocazioni, debiti, variazioni del personale e pensionamenti), che si trovano in ASV, *Presidio di Governo 1815-1819*, VIII, b. 128; *Governo 1817, Allegati*, I 1, b. 44; *Governo 1821*, XII 4, b. 1758; *Governo 1824*, XI 3, b. 2406; *Governo 1825-1829*, IX 2, b. 2865; *Governo 1845-1849*, II 8, b. 6961; *Luogotenenza delle Province Venete (Atti) 1849, Cancellerie*, filza 3; *Luogotenenza delle Province Venete (Atti) 1850-1851, Cancellerie*, filza 27; *Presidenza della Luogotenenza 1849-1851*, II, b. 38; *Luogotenenza delle Province Venete (Atti) 1850-1851, Commissariati Distrettuali*, filza 34; *Luogotenenza delle Province Venete (Atti) 1850-1851, Commissariati Distrettuali*, filza 36; *Luogotenenza delle Province Venete (Atti) 1850-1851, Commissariati Distrettuali*, filza 37. Di questo interessantissimo e poliedrico funzionario si sono interessati, da una serie di punti di vista differenti, numerosi studiosi di fama. Ad esempio su di lui G. E. FERRARI, *Spunti di riforma economico-sociale negli scritti di un funzionario veneto ai margini della rivoluzione*, in «Rassegna storica del Risorgimento», XLIV, 1957, pp. 350-370, offre non solo un dettagliato profilo biografico ed un'analisi delle opere, ma pure una riflessione sulla carriera di impiegato allergico ai titoli di studio e però talmente coscienzioso e ligio al dovere da essere egualmente stimato da governi tra loro nemici. M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., p. 320, lo cita a proposito di una riflessione sull'istruzione elementare. Invece P. GINSBORG, *Peasants and Revolutionaries in Venice and the Veneto, 1848*, in «The Historical Journal» XVII, 3, 1974, p. 535, pur richiamando Ferrari, se ne occupa a proposito della disciplina dei contratti agrari.

ho in simili rapporti subordinato e quanto s'attiene a qualche idea fatta or più concreta nella comune opinione. Ecco adunque i desideri, i sentimenti e i bisogni che debbo riferire.

Maggiori facoltà ai Municipii nelle loro aziende, e minor libertà di negligere la polizia di sicurezza, di buon ordine pubblico, sanitaria, stradale, edilizia ed annonaria; grande essendo l'abbandono in questi eminenti soggetti.

E qui osservasi che il ripristino dei Calmieri è generalmente invocato.

Allentare il sistema di centralizzazione, che ritarda con danni e lagni incessanti gli affari, allargando in iscala progressiva i poteri vice reali, governativi, delegatizii, commissariali e municipali. Imprimere un moto più celere alla macchina amministrativa, alleggerindola col ridurre a triennio i Preventivi e Consuntivi dei Comuni e degli Istituti Pii *non sovvenuti*, ed abolendo alquanti dei lavori statistici, e delle informazioni oziose che distolgono i Magistrati dai più immediati bisogni delle popolazioni.

Che si agevoli il passaggio degl'Impiegati Lombardo-Veneti alle altre Provincie, ed alla Capitale; che si pubblicino tali nomine, se ne avvengono, onde si vegga la reciprocità; che gli Impiegati distrettuali sieno collocati in più decorosa condizione.

Che si famigliarizzi di più la classe colta colle cose dell'I. R. Corte, poco importando di conoscere dalle Gazzette nostre i ricevimenti e i Circoli delle Corti estere; che non siavi necessità di ricorrere a' fogli stranieri e poco sinceri onde sapere i fatti e le discussioni dei Corpi costituzionali degli altri regni o provincie dell'Impero; che non si restringano alla notizia dei soli competenti Uffizii tante benefiche Sovrane disposizioni, perchè destino riconoscenza proporzionata alla grandiosità delle opere ed agli accordati miglioramenti, illuminando ed affezionando così le masse al Governo. Citerò ad esempio la decretata e non pubblicata sistemazione del Brenta, il silenziato Regolamento sul lavoro dei fanciulli nelle fabbriche, e le importanti parole dell'Augusto Sovrano notiziate in via riservata nell'Ordinanza citata.

Che non si dimentichi negli avanzamenti l'onesto e distinto impiegato che non concorre;

Che l'Istruzione elementare nei Comuni sia resa meno illusoria, migliorando il trattamento dei Maestri, volendoli meno ignoranti, e sorvegliandoli con minore lassezza;

Che si tolga l'adito alle lungagini ed alle cavillazioni del foro civile; che si proceda più presto nella giustizia criminale e di polizia su persone detenute; che si diminuisca la facilità delle sentenze dubitative (palladio fortissimo dei malfattori); che meglio reprimansi la malvivenza e il vagabondaggio.

Se grave errore di economia e di giustizia sarebbe il togliere l'odiato tributo personale, puossi peraltro mitigarlo ed alleviarne certo la debole adolescenza. Oh! qual guadagno allora ne farebbe la santità del giuramento, tutto giorno prostituita per infantare fisiche impotenze e miserabilità ad esonero di chi non può o non vuol pagare il tributo! Quante esenzioni non sparirebbero, forse con guadagno delle pubbliche Casse ad onta della diminuzione individuale dell'imposta!

Non senza lagni pagasi da molti la Tassa Arti e Commercio, la quale avrebbe d'uopo di una larga scala che più si adattasse alla varietà delle condizioni¹²¹.

L'Augusta parola di Francesco I, che voleva ridotto a quattro anni il servizio effettivo dell'armi, si desidera più venerata dalle Autorità Militari; e così non prolungato il vincolo militare dopo gli anni otto per attendere la stagione delle generali rassegne, con offesa della libertà individuale, dei riguardi civili ed economici delle persone e delle famiglie.

Vorrebonsi ancora minori vincoli finanziari, se anche non scompagnati da più rigorose e più pronte punizioni ai contravventori.

Gli abitanti di questo Distretto ponno dividersi in due classi; la prima numerosissima di persone che non intendono ciò che si pubblica, o non vi abbadano; la seconda, assai scarsa, di persone che vi dan qualche retta. Per questo non fece impressione sulle prime il Sovrano *motu proprio* 9 Gennaro, ma non troppo grata la fece sulle seconde, perchè non ci videro seme alcuno di miglioramenti, e forse credertero paralizzate da esso le lusinghiere profferte Vicereali alla Congregazione Centrale di Milano»¹²².

¹²¹ «Nel rapporto consimile dei primi di Marzo, si è fatto pur cenno della gravosa imposta del Sale, accennando il beneficio che dal suo ribasso ridondar dovrebbe alla salute del popolo, ed all'agricoltura, procurando insieme un maggior consumo e forse di conseguenza un aumento od un pareggio del prodotto relativo»: questa nota è la numero 3 del testo a stampa. Il sottolineato è mio.

¹²² F. SCERIMAN, *Dei difetti del Reggime austriaco nei paesi veneti e degli opportuni rimedj*, cit., pp. 81-83. Il sottolineato è mio. Il corsivo è nell'originale.

In una nota iniziale *ex post* di questo rapporto lo stesso Sceriman puntualizzava:

«Ben si vedrà che lo Scrittore non avrebbe potuto trattenere le Superiorità d'allora sulle grandi quistioni di rappresentanza nazionale, di nazionalità, ecc. senza troppo sortire dal proprio mandato. Il lettore saprà anche tener conto di quel linguaggio, che nel dire molte verità, poteva solo tenersi in un Rapporto d'Ufficio alle Autorità austriache, e che fu pure osservato nella Scrittura 8 Gennajo di Daniele Manin prodotta alla Congregazione centrale di Venezia; alla quale il presente Rapporto poteva per certi capi servire di appendice»¹²³.

Senza dubbio si trattava di una *excusatio non petita* volta a giustificare l'inserimento del brano all'interno della già ricordata opera *Dei difetti del reggime austriaco nei paesi veneti e degli opportuni rimedj*, stampata a Venezia nel 1849, in pieno periodo repubblicano, ed indirizzata ai membri del nuovo governo¹²⁴. Ma in realtà è chiaro che la situazione del distretto da lui amministrato, alla vigilia del marzo 1848 non pare troppo allarmante. Nella relazione si fa cenno a tematiche come i calmieri, le imposte, la leva: tutti argomenti nei confronti dei quali vi era senza dubbio una più forte sensibilità, specie dopo l'aggravamento delle condizioni di vita determinato dalla carestia del '46-'47, ma che risultavano da sempre all'ordine del giorno nelle campagne. D'altra parte coloro che sembravano più sensibili alla ventata di nuove idee vengono definiti da Sceriman medesimo come «assai scarsi» e non così rapiti. Infine, il capitolo del rapporto riservato dall'autore al nodo delle riforme istituzionali non è molto dissimile da uno dei tanti progetti avanzati a riguardo da suoi illustri colleghi nel corso degli anni precedenti e, più che agli umori della popolazione, sembra quindi dar voce alle personali convinzioni dello Sceriman stesso¹²⁵.

Decisamente diversi, invece, risultano il tono e la natura di una serie di due resoconti stilati dall'aggiunto facente funzioni di commissario Nicolò De Franceschi¹²⁶ e poscia dal suo superiore Bernardo Eccli¹²⁷ tra il 16 ed il 23 febbraio 1848 ed indirizzati alla direzione generale di polizia: resoconti concernenti un episodio accaduto in territorio di San Donà, e cioè in una provincia di Venezia che si presenta quindi come una realtà molto più composita di quella che i «bollettini» delle autorità, concentrate soprattutto sull'evoluzione degli

¹²³ Questa nota è la numero 1 del testo a stampa.

¹²⁴ Per l'esame di altri aspetti di questa opera di Sceriman, si rimanda al paragrafo *Le ragioni dei 'vecchi' e quelle dei 'giovani'* ed alle relative note 66 e 67 del capitolo *Una convivenza sofferta: commissari e pretori* del presente lavoro.

¹²⁵ A proposito di questi progetti di riforma, si rimanda alla sezione *La dinamica istituzionale* del presente lavoro, con particolare riferimento ai capitoli *I 'vecchi' e i 'giovani': 1830-1834, 1840-1844: un sistema a regime?* e *Verso il '48*.

¹²⁶ Nicolò De Franceschi risultava fresco di nomina, essendo stato insediato come aggiunto a San Donà solo l'anno prima.

¹²⁷ Per un breve profilo biografico del 'vecchio' commissario Eccli, si rimanda alla nota 13 del capitolo *Commissari alla sbarra* del presente lavoro.

avvenimenti nella capitale, fanno solitamente apparire¹²⁸. Procediamo con ordine. Il 16 febbraio 1848 il De Franceschi finì di preparare e spedì proprio un bollettino politico relativo al giorno precedente e riguardante «lo spirito pubblico ed il contegno verso i tedeschi» presenti nel distretto di sua competenza. Un distretto fino ad allora tranquillo, ma improvvisamente turbato da un fatto verificatosi in comune di Noventa appunto la sera del 15. Riportando ciò che precedentemente aveva scritto il vice capo delle guardie di pubblica sicurezza, De Franceschi narrò di un gruppo di «giovinastri» che, incoraggiati da «alcuni signori» del luogo, aveva intonato canzoni patriottiche nella piazza del paese; richiamati all'ordine dallo stesso vicecapo delle guardie, inizialmente si erano acquietati, per riprendere però subito dopo, nuovamente spronati dai «signori» succitati, tra i quali il medico condotto e taluni studenti universitari. Ovviamente l'aggiunto riferì di aver trasmesso la documentazione necessaria alla pretura¹²⁹, di aver arrestato «in via politica»¹³⁰ gli autori degli schiamazzi (cioè i «popolani») e di aver ammonito gli altri. Il 23 febbraio fu poi la volta della relazione inviata alla direzione generale di polizia dal commissario Eccli, ma sottoscritta pure dal suo aggiunto e dal delegato politico (un incaricato della medesima direzione generale). I tre, scortati da una guardia armata (anche militare), si erano diretti a casa dei fratelli Cazorzi, tra i maggiori fomentatori degli esagitati di Noventa e lì avevano sequestrato diversi documenti e quattro armi da fuoco. I Cazorzi e gli studenti universitari erano quindi stati arrestati (il medico condotto stava lavorando fuori sede), e ciò aveva provocato una reazione di giubilo negli abitanti del comune perché erano stati colpiti i «signori» istigatori¹³¹, che si difesero a loro volta accusando la «plebaglia o popolaccio» e negando di aver alimentato la protesta. Eccli procedette quindi ad elogiare le guardie che erano rimaste sul posto a garantire la pubblica sicurezza, senza però innescare ulteriori tensioni; mentre biasimò il comportamento dei deputati comunali, i quali, pur presenti, non avevano saputo far altro che invitare le guardie medesime a ritirarsi: evidente, quindi, che proponesse per gli amministratori locali una robusta ammonizione.

Quale fu l'esito di questa delicata vicenda? In data 27 febbraio la direzione generale di polizia informò il presidio di governo, sottolineando come alla fine non si fosse avuto riguardo per lo

¹²⁸ Tutti i documenti qui di seguito citati, relativi a questa vicenda accaduta nel comune di Noventa (distretto di Sandonà) il 15 febbraio 1848, sono contenuti in un fascicolo intitolato 'Bollettino Politico del 15.2.48 sullo spirito pubblico e sul contegno verso i tedeschi, redatto dal ff. di Commissario De Franceschi' che si trova in ASV, *Presidio di Governo Geheim 1846-1848*, b. 66.

¹²⁹ In base ad un *modus operandi* tipico dei più disciplinati aggiunti e commissari 'giovani': per un approfondimento di tale tematica, si rimanda al capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro, con particolare riferimento appunto al paragrafo I 'vecchi' ed i 'giovani'.

¹³⁰ Sui poteri di arresto di cui era provvisto il commissario distrettuale, si rimanda alla nota 39 del capitolo *Commissario commissari* del presente lavoro.

¹³¹ Per una riflessione sul ruolo degli studenti universitari nelle rivolte dei centri urbani dell'epoca, si rimanda alla nota 114 del presente capitolo.

stato e la condizione dei colpevoli (vennero infatti arrestati «signori e popolani» in numero totale di dieci: certo non propriamente una moltitudine). Sia la pretura di San Donà che il tribunale Provinciale di Venezia, però, non ravvisarono né gli estremi di un delitto né quelli di una grave trasgressione e rimisero gli atti alla direzione generale stessa appunto per le eventuali misure di polizia da adottare¹³²; quest'ultima decise che attraverso il commissario distrettuale fossero seriamente ammoniti i due deputati comunali che avrebbero dovuto «persuadere il popolo a disperdersi»: nulla più¹³³.

Al di là del fatto che la circostanza per la quale la «plebaglia» aveva gioito al momento dell'arresto dei «signori» ridimensiona notevolmente qualsiasi possibile interpretazione patriottica dell'evento, l'interrogativo principale a cui rispondere rimane quello se i distretti rurali fossero quindi tutt'altro che 'assopiti' in periodo pre-rivoluzionario o se invece la gestione di episodi di tal genere rientrasse in sostanza nell'ordinaria amministrazione dell'attività di un commissario: ancora una volta solo un esame più approfondito del suo operare quotidiano sul territorio in ausilio all'azione dell'autorità giudiziaria penale può contribuire a sciogliere anche tale interrogativo.

Giustizia, società e territorio: i commissari distrettuali alla vigilia del '48

La notte del 9 agosto 1846, al riparo dell'oscurità delle tenebre, presso la stazione di Pojana, comune di Grisignano, distretto di Camisano, provincia di Vicenza, venne compiuto un sabotaggio ai danni della I. R. strada ferrata Ferdinandea¹³⁴ con spostamento di una guida, messa di traverso sulle rotaie, e rottura del lucchetto della leva eccentrica di uno scambio¹³⁵.

Il tribunale del capoluogo berico aprì un fascicolo sull'accaduto il 13 dello stesso mese, dopo che una denuncia era stata presentata dall'ingegnere capo delle ferrovie del medesimo

¹³² Solitamente, come già analizzato, nelle altre province si occupavano invece di queste misure le delegazioni provinciali, che, lo vedremo nel prossimo paragrafo, nel biennio pre-rivoluzionario ebbero l'inclinazione ad aumentare la propria ingerenza anche nei casi sottoposti a procedimento penale e quindi, teoricamente, appannaggio esclusivo delle autorità giudiziarie. Sulla tematica relativa agli eventuali atteggiamenti più accomodanti proprio degli organi giurisdicenti di primo grado in questo periodo ed alle loro possibili motivazioni, si rinvia al paragrafo *Giustizia, società e territorio: i commissari distrettuali alla vigilia del '48*.

¹³³ Per un approfondimento dei rapporti tra commissari distrettuali e deputazioni comunali nell'ambito dei casi sottoposti a procedimento penale, si rimanda al capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro con particolare riferimento al paragrafo *Cimiteri, deputati e sacerdoti*.

¹³⁴ Il testo più completo sulla storia della costruzione di questa infrastruttura, al quale si rinvia per un approfondimento dell'argomento, è sicuramente A. BERNARDELLO, *La prima ferrovia fra Venezia e Milano. Storia della imperial-regia privilegiata strada ferrata Ferdinandea Lombardo-Veneta (1835-1852)*, Venezia 1996.

¹³⁵ Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1847*, b. 798. Sulle caratteristiche del fondo processuale vicentino e sulle motivazioni che hanno spinto a prediligerlo rispetto ad altri, si rimanda alla nota 46 del capitolo *Giustizia penale e amministrazione* del presente lavoro. Il capitolo *Commissario, commissari* va invece preso come riferimento per la definizione e la spiegazione di termini e concetti attinenti al codice ed al processo penale: nell'apparato delle note a seguire se ne riportano solo i più importanti.

capoluogo e che la competente pretura urbana, ravvisata la «pravità d'intenzione»¹³⁶ degli ignoti autori dell'episodio, aveva quindi girato il caso proprio all'organo giudiziario provinciale. Contemporaneamente, però, subodorando i caratteri del delitto di valenza politica, la delegazione (informata dal tecnico) allertò il commissario distrettuale di Camisano, il 'giovane' Giovanni Scoffo¹³⁷ (ed il suo aggiunto Antonio Lovise¹³⁸), sollecitandolo ad interrogare innanzitutto il sorvegliante della stazione incriminata.

Lo stesso 11 agosto Scoffo fu in grado di consegnare al delegato Giulio Carlotti¹³⁹ in persona un primo rapporto sull'accaduto, che venne poi allegato alla documentazione spedita dalla pretura al tribunale, di cui qui sopra si è detto; la massima autorità politica della provincia nella lettera di trasmissione specificò di aver inviato sul 'luogo del delitto' pure dei funzionari di polizia, perché, di concerto appunto con lo Scoffo, potessero dedicarsi «alle più energiche investigazioni»¹⁴⁰ e fece intendere di non voler cedere il 'pallino' delle indagini. Ma in che modo si era espresso Scoffo nella sua relazione?

Innanzitutto aveva 'ricordato' indirettamente a Carlotti che del caso avrebbe dovuto essere interessata l'autorità giudiziaria, dimostrando quel rispetto per le procedure che, come visto più volte, era realmente patrimonio quasi esclusivo dei commissari 'giovani'¹⁴¹. Quindi narrava di essersi dedicato alle investigazioni a Pojana, mentre i colleghi poliziotti inviati da Vicenza battevano il tronco ferroviario in cerca di indizi.

¹³⁶ Sul concetto giuridico di «pravità di intenzione», si rimanda al paragrafo *Giustizia penale asburgica e controllo sociale* del capitolo *Giustizia penale e amministrazione* del presente lavoro. Inizialmente ci si era rivolti alla pretura perché si riteneva che l'accaduto potesse configurarsi come una «grave trasgressione di polizia contro la sicurezza corporale», secondo quanto previsto dal paragrafo 183 della Parte II, Sezione I del *Codice*.

¹³⁷ Giovanni Scoffo, trentanovenne (nel 1846), originario di Venezia, 'giovane' dotato di assolutorio legale ed alunnato; diventò commissario proprio nel settembre del 1845 a Camisano, dove lo troviamo ancora nel 1850; era stato nominato aggiunto nel 1833, ed aveva lavorato per due anni a Castelfranco, quindi dal 1835 al 1843 a Treviso ed, infine, nel 1844-1845 a Venezia.

¹³⁸ Antonio Lovise, aggiunto a Tricesimo dal 1844 al 1846; quindi per un anno a Camisano e poi, nel 1848, a Vicenza; dal febbraio 1849 segretario presso la congregazione municipale del capoluogo berico.

¹³⁹ Per un breve profilo biografico del delegato Carlotti, si rimanda alla nota 15 del capitolo *Commissari alla sbarra* del presente lavoro.

¹⁴⁰ Queste furono esattamente le parole usate da Carlotti nella lettera di trasmissione alla pretura urbana di Vicenza del rapporto del commissario Scoffo datato 11 agosto. E' chiaro che i due funzionari di polizia appartenevano al commissariato superiore allocato presso la delegazione provinciale. Probabilmente erano stati inviati dal Carlotti stesso a coadiuvare il commissario Scoffo pensando appunto che potesse trattarsi di una delicata questione relativa alla sicurezza dello stato. Sulla distinzione teorica tra gli affari di 'alta' e 'bassa' polizia, progressivamente più sfuocata man mano che ci si allontanava dagli uffici dell'amministrazione centrale, e sui conseguenti conflitti di attribuzione tra autorità che potevano sorgere, si rimanda alla *Premessa* del capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro.

¹⁴¹ Per un approfondimento sul *modus operandi* tipico dei più disciplinati aggiunti e commissari 'giovani', si rimanda al capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro, con particolare riferimento appunto al paragrafo *I 'vecchi' ed i 'giovani'*. L'accezione, non solo anagrafica, ed il complesso significato del termine 'giovane' (così come pure del termine 'vecchio'), sono stati più volte chiariti soprattutto nell'*Introduzione* e nella prima sezione *La dinamica istituzionale* del presente lavoro.

E furono proprio i rapporti di questi ultimi ad entrare nel vivo della vicenda; gli stessi erano venuti a conoscenza dal succitato ingegnere della stazione di Vicenza, Antonio Campilanzi, che il giorno prima del misfatto si era proceduto al licenziamento di venti persone addette alla manutenzione della linea e che un gruppetto di loro non l'aveva presa molto bene, dato che la moglie di un certo Sante Rizzo si era addirittura recata personalmente nel capoluogo per offendere verbalmente l'ingegnere medesimo, ed alcuni altri, la domenica precedente, si erano invece presentati alla stazione di Pojana proferendo minacce: vi era però da sottolineare che in contemporanea in paese si stava svolgendo la festa patronale di San Gaetano e quindi diversi soggetti risultavano quantomeno alticci. Inoltre, durante le indagini era emerso un aspetto forse poco conosciuto dalle istanze superiori in merito alla sicurezza della linea ferroviaria: soprattutto secondo Scoffo i guardiani della stessa operavano spesso con troppa superficialità. I poliziotti, però, sdrammatizzarono: poteva essersi trattato di una bravata di un «giocosso baccante»¹⁴².

Il 17 agosto, stante queste prime risultanze investigative di varia natura e provenienza, il giudice relatore Casseti cominciò i propri interrogatori; ma continuò pure, in parallelo, l'attività d'indagine della delegazione e si fece strada, su *input* dello Scoffo, la pista dell'atto compiuto da parte di un custode della linea per danneggiare un collega.

In realtà di questo specifico elemento si era occupato l'aggiunto Lovise, il quale aveva inoltrato in data 16 agosto una relazione in merito, trasmessa poi da Carlotti al tribunale provinciale: il maggior indiziato era un soggetto con dei trascorsi professionali non certo rassicuranti, perché assunto in passato dopo una carriera di guardiano idraulico del Brenta finita a causa di una leggerezza commessa durante un episodio di piena del fiume. Purtroppo, però, l'inesperto 'vice-commissario' non si era fermato qui, ma aveva aggiunto una poco opportuna valutazione sui pessimi criteri di selezione degli impiegati applicati dal comitato di gestione della ferrovia¹⁴³.

Una settimana dopo Casseti non poté fare a meno di scrivere a Scoffo e a Carlotti, parlando esplicitamente di un ufficio commissariale che tendeva a muoversi solo in direzione di una presunta colpevolezza del custode, senza tenere aperte altre possibili piste. Inoltre chiese

¹⁴² Questa fu esattamente l'espressione usata da uno dei funzionari di polizia nel rapporto al delegato consegnato alla pretura urbana di Vicenza e da questa girata al tribunale provinciale in data 15 agosto 1846.

¹⁴³ In realtà la paternità di tale valutazione non era sua, ma dello stesso commissario Scoffo (come visto sopra), il quale, durante le indagini svolte con i funzionari di polizia, aveva pronunciato la seguente frase, poi trascritta da uno di loro nel rapporto di cui in nota 142: «Meglio assumere, al posto degli attuali giovinastri inconsiderati che operano come automi o forse peggio... dei congedati dal militare con certificato di buona condotta, abituati alla disciplina». Per un approfondimento sulle figure dei guardiani (che si occupavano di controllare che la massicciata fosse sgombra da persone, cose o animali) e dei sorveglianti (meno numerosi, i quali, tra l'altro, vigilavano sui guardiani stessi), si veda A. BERNARDELLO, *Veneti sotto l'Austria. Ceti popolari e tensioni sociali (1840-1866)*, Venezia 1997, pp. 196-197.

anche l'attivazione di una corrispondenza diretta tra lui e lo Scoffo in persona, ufficialmente per limitare i danni provocati dalle più svariate congetture sulle indagini: in realtà per sottrarre almeno in parte il controllo delle stesse alla delegazione. Naturalmente dovette 'indorare' la pillola, dicendosi certo che la delegazione medesima avrebbe compreso come quel tipo di procedura servisse a rendere ancora più efficace lo zelo e l'energia comunque dimostrati dai due impiegati distrettuali nel loro lavoro investigativo¹⁴⁴.

Carlotti non rispose direttamente, ma lo fece fare appunto al commissario Scoffo, il quale, il 4 settembre, comunicò molto chiaramente al giudice relatore che la pista sull'ex guardiano del Brenta restava la più accreditata (anche per la tipologia dell'esecuzione tecnica della manomissione, che sembrava essere stata compiuta in modo tale da poter essere scoperta facilmente con un'ispezione di routine) e che continuava a sussistere un contatto diretto con la delegazione; lo stesso Scoffo arrivò addirittura a chiedere al magistrato se fossero emerse novità dagli ulteriori costituiti assunti.

E' chiaro che una posizione del genere non avrebbe mai potuto essere sostenuta da un funzionario distrettuale senza l'appoggio del suo superiore politico di riferimento.

La replica del tribunale non fu immediata: attraverso un'altra serie di interrogatori e perizie tecniche, relative alla reale pericolosità delle azioni commesse, si acquisirono elementi fondamentali per dimostrare che non poteva aver agito una persona sola e che specie il danneggiamento dello scambio avrebbe potuto generare una situazione di rischio per un convoglio lanciato che non avesse dovuto fermarsi in stazione¹⁴⁵. Assumendo poi l'elenco delle persone licenziate, precedentemente prodotto alla polizia dall'ingegner Campilanzi, si sanciva ufficialmente l'apertura di una nuova pista investigativa.

Forte della raccolta di questi indizi, Casseti fu quindi in grado, il 25 settembre, di controbattere in maniera durissima alla comunicazione del commissario Scoffo, parlando 'alla nuora' perché 'suocera', e cioè la delegazione, intendesse. Il consesso criminale approvò infatti a maggioranza (non all'unanimità, si badi bene) una nota del relatore da inviare a Carlotti per stigmatizzare l'operato del commissario distrettuale (che si sapeva bene essere stato ispirato dal Carlotti medesimo), reo di aver condotto delle indagini superficiali e soprattutto di non aver di fatto riconosciuto il potere di indirizzo delle stesse, conferito dal *Codice* al tribunale.

Una posizione legittima, ma sostenuta da un'argomentazione pretestuosa (per questo forse parte del collegio si espresse contrariamente alla nota): era stato infatti Casseti in persona,

¹⁴⁴ Questa comunicazione del giudice relatore Casseti al delegato Carlotti ed al commissario Scoffo è datata 24 agosto 1846.

¹⁴⁵ L'audizione degli ingegneri da parte del giudice Casseti è datata 23 settembre 1846.

solo un mese prima, al momento della richiesta dell'apertura di una corrispondenza ufficiosa diretta con Scoffo, ad elogiarne lo zelo e l'energia dimostrata¹⁴⁶. E poi abbracciare l'ipotesi dell'azione compiuta da alcuni operai delle ferrovie licenziati significava comunque appoggiarsi al lavoro dei funzionari di polizia, anch'essi alle dipendenze dirette della delegazione. Come sempre, però, una volta scoccato il proprio dardo polemico, il magistrato tornò al lavoro, proseguendo gli interrogatori¹⁴⁷.

Che Scoffo fosse diventato solo il pretesto per uno scontro tra un'autorità politica che nel difficile clima del biennio pre-rivoluzionario¹⁴⁸ stava dimostrando un'inevitabile inclinazione ad aumentare la propria ingerenza in tutte le vicende potenzialmente pericolose per la stabilità del sistema e la pubblica tranquillità, comprese quelle che andavano a ricadere all'interno di un procedimento penale e quindi, teoricamente, appannaggio esclusivo delle autorità giudiziarie, ed appunto un'autorità giudiziaria di primo grado che per tutta risposta tentava di limitare tale arrogante e debordante iperattività¹⁴⁹, è definitivamente provato proprio dalla successiva mossa di Carlotti, datata 9 ottobre 1846. A Casseti fu infatti intimato di riferire fino all'ultimo dettaglio delle risultanze investigative sino ad allora conseguite (ben sapendo che si navigava ancora a vista): lo richiedeva lo stesso Carlotti, non per sé, però, ma in nome e per conto del presidio di governo che agiva a sua volta su mandato della stessa cancelleria aulica riunita di Vienna¹⁵⁰.

A questo punto, privo di qualsiasi sostegno da parte dei superiori (presidenza della corte d'appello *in primis*)¹⁵¹ il giudice relatore non poté che ribadire i sospetti sui lavoratori licenziati: non gli riuscì però di raccogliere sufficienti indizi sulla responsabilità dei

¹⁴⁶ Esattamente in data 24 agosto: in proposito, si veda qui sopra la nota 144.

¹⁴⁷ Già il giorno successivo, il 26 settembre 1846.

¹⁴⁸ Si rammenta che alla fine del 1846 si era ormai in piena crisi agricola e che per molti disperati il licenziamento dal lavoro prestatato per la realizzazione di una delle poche opere pubbliche in cantiere significava miseria e fame. Su questi aspetti, si rimanda al paragrafo *Anno Domini 1847: tasse e fame* del presente capitolo.

¹⁴⁹ Precedentemente un intervento deciso della delegazione nell'attività investigativa dei procedimenti penali era ipotizzabile solo per eventi verificatisi nel primo distretto di ogni provincia (cioè quello del capoluogo), in materie di sua stretta competenza, come ad esempio la coscrizione, o in situazioni veramente eccezionali, quale poteva essere il coinvolgimento di qualche amministratore locale in vicende poco chiare; sennò, generalmente, entrava in azione, quando necessario e pure su segnalazione dell'autorità giudiziaria, nella fase post-processuale per l'adozione di 'misure politiche' nei confronti degli imputati. Per un esame approfondito di tutti questi aspetti, si rimanda ai casi esaminati nel capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro ed alla nota 252 dello stesso.

¹⁵⁰ La delegazione provinciale, in questo caso, dovette trovare abbastanza agilmente una buona sponda sia a livello di presidio di governo che di cancelleria aulica viennese per gli annosi conflitti sulla definizione degli affari di 'alta' polizia che li contrapponevano rispettivamente alla direzione generale ed alla *Polizeihofstelle*. Anche per un approfondimento di questa tematica, si rimanda alla *Premessa* del capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro.

¹⁵¹ A livello giudiziario non pareva esistere una 'solidarietà' altrettanto strutturata come quella caratterizzante il rapporto tra i diversi organi dell'amministrazione politica: a tale proposito, si rimanda, ad esempio, a diversi casi trattati nel capitolo *Commissari alla sbarra* del presente lavoro. Invece sul tema delle relazioni privilegiate esistenti tra commissari distrettuali e delegati provinciali, si rimanda al capitolo *I rapporti con i diretti superiori* del presente lavoro.

medesimi. Dovette quindi ripiegare sull'altrettanto inconsistente 'pista del custode' che precedentemente aveva pure messo in discussione. Morale della favola: il 16 febbraio il consesso criminale considerò accertato il delitto di pubblica violenza¹⁵² ma, all'unanimità, dichiarò la sospensione del processo nei confronti del guardiano e deliberò di trasmettere la sentenza alla delegazione perché potesse girarla al presidio.

Polemica chiusa, dunque? Per nulla. Ancora una volta a maggioranza (perdendo, quindi alcuni 'pezzi' per strada) si decise di comunicare a Carlotti «la dispiacenza che non sia concorso il Commissario di Camisano a coadiuvare nell'importante investigazione il Tribunale, ed a comportarsi verso di lui come avrebbe dovuto»¹⁵³. Un atto che, nello specifico, non produsse conseguenze negative per un funzionario distrettuale diligente e rispettoso¹⁵⁴, il quale si era però trovato, in un periodo particolare della storia delle Province Venete, al centro di uno scontro istituzionale più grande di lui.

Il tipo di contrasto originatosi nel caso appena esaminato aveva ovviamente molta più probabilità di verificarsi se gli eventuali episodi potenzialmente destabilizzanti sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria accadevano all'interno della cerchia muraria di una città capoluogo di provincia, dove, lo si è già considerato, le prerogative in materia di polizia, riservate nei distretti 'foresi' al commissario, passavano di mano a favore del delegato¹⁵⁵. Come accadde nel caso che vide imputato, tra il luglio ed il dicembre del 1847, il mezzadro Antonio Scalco, trentaduenne, sposato con due figli, il quale, essendo stato acquisito dalla società che si occupava della costruzione della strada ferrata il fondo in cui lavorava (a Vicenza, in zona Porta Monte), si ritrovò all'improvviso, ed in un periodo economicamente difficile, senza mezzi di sostentamento¹⁵⁶. La sua reazione si esplicitò nel riuscire ad

¹⁵² Per una breve riflessione sul delitto di pubblica violenza, si rimanda alla nota 98 del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro ed alle indicazioni bibliografiche ivi segnalate. Derubricato appunto a pubblica violenza, l'accaduto perse dunque la sua ipotetica valenza politica e, se mai fosse stata ipotizzata, rivoluzionaria.

¹⁵³ Queste furono esattamente le parole usate dal consesso criminale nella nota approvata a maggioranza ed inviata al delegato Carlotti in data 16 febbraio 1847.

¹⁵⁴ Come già visto qui sopra nel suo profilo biografico riportato in nota 137, il commissario Scoffo rimase tranquillamente al suo posto, mentre l'aggiunto Lovise fu trasferito già l'anno successivo con le medesime mansioni nella prestigiosa sede di Vicenza (si veda la nota 138).

¹⁵⁵ A tale riguardo, si rimanda al paragrafo *Comuni e distretti* del capitolo *Distretto, distretti: i rapporti con i poteri locali* ed al paragrafo *Il primo distretto* del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

¹⁵⁶ Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1847*, b. 789.

intercettare il succitato ingegnere della stazione della città¹⁵⁷, Antonio Campilanzi, e nello scaricare addosso allo stesso ed alla consorte una serie di minacce verbali¹⁵⁸.

Anche in questa vicenda si mossero da una parte pretura urbana e tribunale provinciale e dall'altra la delegazione. Ma, paradossalmente, lo scontro tra l'autorità giudiziaria e quella politica fu meno cruento di quello andato in scena in occasione dei fatti di Pojana, accaduti l'anno precedente. Un certo ruolo deve aver giocato appunto l'abitudine alla cooperazione/concorrenza nell'ambito dell'attività di persecuzione dei delitti che avveniva all'interno del primo distretto di ogni provincia e pure la causa scatenante del fatto delittuoso: non un sabotaggio che avrebbe potuto rivestire i caratteri dell'azione di protesta politica (come nel caso precedentemente esaminato), ma la condizione di indigenza di un contadino che, pur per scopi di pubblica utilità, si era visto sottrarre un terreno che la sua famiglia conduceva a mezzadria da più di mezzo secolo. Probabilmente per questo, cercando di tener conto del contesto economico e sociale in cui il tutto era avvenuto, il giudice relatore Galanti, in data 3 settembre 1847, nonostante ci fossero le prove che le minacce erano effettivamente state volontariamente proferite dallo Scalco, propose ed ottenne all'unanimità dal consesso criminale la possibilità di indagare sull'effetto che le stesse avevano realmente prodotto¹⁵⁹.

Purtroppo l'atteggiamento dell'imputato non fu d'aiuto in questo tentativo di limitarne la responsabilità, perché anche durante i costretti il suo comportamento risultò intollerabilmente collerico. In sede di referato finale, quindi, il 16 novembre 1847, ancora una volta all'unanimità, il collegio giudicante, pur riconoscendo che la condotta dell'ingegnere, in una situazione così delicata quale l'esproprio di un terreno, era stata piuttosto sbrigativa, non poté che condannare lo Scalco a due mesi di detenzione con l'inasprimento della pena attraverso il digiuno da osservarsi ogni venerdì¹⁶⁰.

¹⁵⁷ A questo proposito, si rimanda al caso precedente esaminato. Per un approfondimento sulla figura degli ingegneri di stazione, invece, si veda A. BERNARDELLO, *Veneti sotto l'Austria. Ceti popolari e tensioni sociali (1840-1866)*, Venezia 1997, p. 195.

¹⁵⁸ Che i lavori di costruzione della strada ferrata andassero sorvegliati, invece, lo si sapeva bene. Su questo aspetto, si rimanda ad esempio alle caratteristiche del distretto di Mestre, illustrate nel paragrafo *Comuni e distretti* del capitolo *Distretto, distretti: il rapporto con i poteri locali* del presente lavoro.

¹⁵⁹ Un parziale mutamento di prospettiva dei magistrati di primo grado rispetto al loro consueto *modus operandi*, sul quale, per una breve riflessione, si rimanda alla considerazione finale ed alla relativa nota 106 del paragrafo *Il primo distretto* del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

¹⁶⁰ Il delitto contestato allo Scalco era quello di «pubblica violenza mediante minacce», in base al paragrafo 70 Parte I, Sezione I del *Codice*. E' chiaro che furono applicate alla pena le «circostanze mitiganti», contemplate (assieme alle «aggravanti») dai paragrafi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 della Parte I, Sezione I del *Codice*, per abbreviarne la durata: il periodo di detenzione minima previsto per questo delitto era infatti di sei mesi. Ma fu inasprito in compenso il regime di permanenza in carcere attraverso l'adozione della misura del digiuno. Per una breve riflessione sul delitto di pubblica violenza, si rimanda alla nota 98 del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro ed alle indicazioni bibliografiche ivi segnalate; mentre per un approfondimento appunto sui vari regimi di detenzione carceraria, si rimanda alle note 102 e 103 del medesimo capitolo.

Per intanto l'azione della delegazione si era fermata. Evidentemente riconosciuto il fatto che la vicenda non comportava alcuna implicazione di carattere sovversivo, si era deciso di rientrare in un *modus operandi* ordinario. Ecco allora che quando la corte d'appello, da sempre più attenta e sensibile ai contraccolpi provocabili da un crimine nel contesto sociale in cui si manifestava¹⁶¹, il 30 novembre decise di assolvere lo Scalco non ritenendo sussistente un reale pericolo per l'incolumità dell'ingegnere e della moglie e si limitò quindi a trasmettere il fascicolo alla pretura urbana per accertare se vi fossero gli estremi per configurare l'atto compiuto come una grave trasgressione di polizia¹⁶², il tribunale di primo grado, nell'informare sull'esito del procedimento la delegazione, richiese comunque a quest'ultima l'adozione nei confronti dello Scalco della 'consueta' misura politica della «speciale sorveglianza»¹⁶³.

Nel caso appena esaminato, stante l' 'ambientazione' dello stesso all'interno della città capoluogo di provincia, era mancato totalmente, nello svolgimento delle indagini, l'apporto del funzionario distrettuale. La legislazione in materia era quindi stata rispettata alla lettera, probabilmente anche perché, appunto, non si aveva avuto sentore di trovarsi di fronte ad un fatto realmente destabilizzante¹⁶⁴.

Un ambito nel quale, invece, pur in una situazione particolare come quella pre-rivoluzionaria, i commissari mantennero pienamente le loro prerogative, si potrebbe dire non solo 'inquirenti' ma anche 'giudicanti', fu quello, ancor'oggi ai più poco conosciuto, della competenza esclusiva nella giurisdizione su un tipo di azioni che si denominavano «traviamenti politici». Di cosa si trattava? Chiarificatore, a questo riguardo, il passo di un commentario coevo al Codice Penale Universale Austriaco relativo al paragrafo 1 della Parte II, Sezione I¹⁶⁵:

¹⁶¹ A tale riguardo, si rimanda alla considerazione finale ed alla relativa nota 106 del paragrafo *Il primo distretto* del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

¹⁶² «Contro la sicurezza dell'onore», così come previste dai paragrafi 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 e 244 della Parte II, Sezione I del *Codice*.

¹⁶³ Sulla «speciale sorveglianza» e sulle altre misure di polizia che potevano costituire l'oggetto di un «precetto politico» (nonché sulle istituzioni chiamate ad emanarle, renderle esecutive e a vigilarne sull'effettiva applicazione), si rimanda alla nota 29 del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro. Si segnala infine come anche nel clima di tensione di quel periodo l'appello non esitò neppure a richiamare il tribunale provinciale di Vicenza al rispetto della lettera e dello spirito della Sovrana Risoluzione 9 maggio 1835 che vietava di assumere nella veste di «assessori» (cioè di probiviri i quali, in qualità di testimoni-garanti della correttezza della procedura, dovevano assistere in tutte le operazioni il giudice relatore) gli impiegati dello stesso giudizio criminale: un gesto indiscutibile della ferma volontà di assicurare la piena osservanza della legalità.

¹⁶⁴ Contrariamente, non è escluso che il delegato si sarebbe impegnato a mobilitare quanto meno come collaboratore un commissario di grande esperienza quale Luigi Tetamanzi, alla guida del distretto di Vicenza dal 1845. Per alcuni esempi della sua abilità, si rimanda ai paragrafi *La legge è uguale per tutti* e *I 'vecchi' ed i 'giovani'* del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

¹⁶⁵ Che recitava: «Gravi trasgressioni di polizia sono in generale quelle azioni, od omissioni, che ognuno può riconoscere da sè stesso come illecite, oppure le contravvenzioni a quelle particolari disposizioni, che il trasgressore è in dovere di conoscere sia pel suo stato, sia pel suo mestiere o professione, sia finalmente pei suoi rapporti. L'ignoranza non può quindi valere alla discolpa nelle gravi trasgressioni di polizia». Per una sintesi

«La legge punisce come gravi trasgressioni di polizia quelle che furono espressamente contemplate dal Codice Penale, o da particolari regolamenti. Le altre violazioni di leggi e norme speciali sono semplicemente trasgressioni o contravvenzioni, ovvero traviamenti in genere. Sono traviamenti in genere le offese corporali, gli ingiusti attentati alla libertà, e le lesioni nell'onore non aventi i caratteri prescritti in ambedue le parti del Codice Penale. Simili traviamenti vengono repressi dall'autorità politica, la quale in Milano e in Venezia è la Direzione Generale di Polizia, e nelle altre città di provincia e nelle campagne è la Superiorità locale»¹⁶⁶.

Insomma, per dirla con Raponi in modo un po' più familiare all'orecchio dei nostri giorni:

«Gravi trasgressioni di polizia dovevano essere considerate solo quelle contemplate dal Codice o da particolari regolamenti; le altre violazioni di leggi o di norme erano semplici 'trasgressioni, o contravvenzioni ovvero traviamenti', infrazioni, e così via che rientravano nella competenza dell'autorità politica: come le autorità di polizia dove queste erano attivate e le autorità locali altrove»¹⁶⁷.

In realtà una disciplina uniforme a tutte le Province Venete sulle procedure relative alla trattazione dei traviamenti fu stabilita solo con una circolare governativa del 15 marzo 1838:

«Allo scopo di regolare in modo uniforme in tutte le Province la competenza della procedura e del giudizio riguardo a quelle azioni od omissioni che per se stesse si presentano e sono qualificate dalle vigenti discipline siccome semplici traviamenti politici, ovvero che come tali sono dichiarate dalle Istanze politiche alle quali nei casi dubbj devono venire previamente denunciate, trova il Governo di stabilire quanto segue.

1. Le Autorità che prendono cognizione, procedono e giudicano in prima istanza di siffatte azioni od omissioni sono li Commissariati Distrettuali in tutti i comuni soggetti alla loro giurisdizione, meno le Città Regie Capoluoghi di Provincia, ove sulla procedura istituita presso Commissariati Superiori di Polizia giudicano in prima istanza le Delegazioni Provinciali e rispettivamente per la Città di Venezia la Direzione Generale di Polizia.

2. Il metodo di procedere dev'essere affatto sommario e seguito dall'inflizione della pena, salvo il reclamo.

3. I gravami contro i giudizj de' Commissariati Distrettuali verranno portati alle Delegazioni Provinciali e rispettivamente alla Direzione Generale di Polizia, e contro li giudizj di queste al Governo. Nei casi poi in cui esse giudicano in prima istanza il Governo si occuperà dei gravami come seconda istanza»¹⁶⁸.

A tale circolare governativa ne seguì un'altra, datata 15 aprile 1845, con intento chiarificatore; segno che nella prassi le cose continuavano ad essere abbastanza confuse:

«In relazione alle varie prescrizioni di massima già in precedenza emanate, volendosi sistemare in miglior modo la procedura sulle semplici trasgressioni di polizia che si commettono dagli individui

sulle caratteristiche delle gravi trasgressioni di polizia, si rimanda alla nota 146 del capitolo *Commissario, commissari* ed agli altri riferimenti (anche bibliografici) ivi contenuti.

¹⁶⁶ G. A. CASTELLI, *Manuale ragionato del Codice penale e delle gravi trasgressioni di polizia*, Milano 1839, p. 7.

¹⁶⁷ N. RAPONI, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, cit., pp. 122-123.

¹⁶⁸ Circolare del Governo Veneto del 15 marzo 1838, n. 7662-674, *Collezione delle leggi. Istruzioni e disposizioni di massima pubblicate o diramate nelle Province Venete in oggetti di amministrazione politica, camerale e giudiziaria*, XXIX, pt. I, Venezia 1838, in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 71.

conducenti od usurpanti esercizj politici, oppure in materia di annona, o di altri oggetti di mera sorveglianza comunale, e volendosi in pari tempo regolare anche il pagamento e l'erogazione delle multe da infliggersi per le relative contravvenzioni, il governo, analogamente ai principi già spiegati nel decreto 16 aprile 1843 n. 13059, trova di stabilire per l'avvenire le norme seguenti:

1. Che ritenute le generali prescrizioni relative agli esercizj ed oggetti sottoposti a politica sorveglianza, come sono le botteghe da caffè, le vendite di vini e liquori, le osterie, bettole, ecc., non che salve le sussistenti discipline comunali in oggetti di locale interesse, come sono quelli di polizia annonaria, di polizia stradale, ornato, ecc., la procedura nelle scoperte o denunciate contravvenzioni sarà sempre di competenza *degl'imp. regj uffici politici* per gli oggetti sottoposti a *sorveglianza politica*, e di competenza *degl'uffici comunali* per quelli sottoposti *alla sorveglianza dei comuni*.

Nei comuni ove poi non esistono uffici di polizia (commissariati distrettuali) spetterà alli uffici comunali *l'iniziativa* delle relative procedure riservate alle autorità politiche, alle quali devonsi quindi rimettere le risultanze delle fatte investigazioni pel competente loro giudizio.

2. Che le multe decretate in senso delle vigenti prescrizioni *dall'autorità politica*, detratta la parte che spettasse agli eventuali denunciatori, cadranno a vantaggio *dei poveri*, in analogia a quanto stabilisce il codice penale parte II per le multe delle gravi trasgressioni di polizia, e colle avvertenze del governativo decreto 31 maggio 1832, n. 17738; all'incontro le multe per le trasgressioni *comunali* saranno versate nella cassa del rispettivo comune, ove speciali disposizioni non le devolvessero pure ai poveri.

3. Che dovrà cessare assolutamente, ove ancora esistesse, l'uso di far partecipare al godimento di tali multe i pubblici funzionarj.

4. Che non potranno considerarsi come denunciatori, e quindi come aventi diritto al relativo premio, i pubblici impiegati regj o comunali, che avessero l'obbligo di reprimere gli scoperti abusi; e così pure le guardie militari di polizia, e le guardie civili di sicurezza, che già devono pel loro istituto riferire e far cessare le relative contravvenzioni»¹⁶⁹.

Ma, ancora nel 1847, il governo chiedeva ai singoli delegati dei rapporti puntuali sulla procedura adottata a riguardo. Così dunque si esprimeva in data 17 febbraio il responsabile della provincia di Belluno, Locatelli:

«Si prende cioè cognizione del fatto, si assumono in esame il denunziante se vi ha, e l'accusato, si stabiliscono coi metodi ordinarii le prove, e si passa quindi alla decretazione, o se si vuole sentenza dell'autorità che ha istituita la procedura, la quale autorità nei Distretti sono i Regi Commissariati Distrettuali, nel Capoluogo Provinciale la devota Scrivente. Contro i giudicati dei primi poi le parti ricorrono in seconda istanza alla Scrivente, e contro quelli della Scrivente a codesto Eccelso Governo. Tale è la procedura dei traviamenti politici. Le pene, che si applicano variano secondo che i medesimi sono azioni della natura delle gravi trasgressioni politiche ma non elevate al grado delle stesse; e queste si puniscono tutto al più col minimum delle penalità portate dalla II parte del Codice Politico; ossivvero appartengono alle altre contravvenzioni di cui l'art. 7^{mo} nell'introduzione al Codice Penale, e queste si colpiscono con l'arresto dalle 12 ore ad otto giorni»¹⁷⁰.

Più nel dettaglio scendeva il collega Pascottini di Udine, il successivo 29 marzo, illustrando che, quando si procedeva *ex officio*, si ascoltava innanzitutto l'accusato (se invece c'era un denunciante, toccava prima a lui) e, qualora confessasse, si passava immediatamente alla

¹⁶⁹ Circolare del Governo Veneto del 15 aprile 1845, n. 12020-1183, *Raccolta degli atti dei Governi di Milano e di Venezia e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziarij*, VI, Milano 1845, in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 75.

¹⁷⁰ Tale rapporto del delegato di Belluno al governo veneto, datato 17 febbraio 1847, è contenuto in un fascicolo sui «traviamenti politici» che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, L 1, b. 7381.

deliberazione; se invece negava, si sentivano i testimoni delle parti. Nel caso in cui o tutti o la maggioranza deponessero a favore dell'imputato, lo stesso veniva dichiarato innocente; se i testi risultavano pari, si sospendeva la procedura per «mancanza di prove» (idem con la presenza di un unico testimone d'accusa); se il numero dei testi contrari eccedeva solo di due il numero degli altri o se vi erano solo due testimoni che accusavano, si convocava nuovamente l'imputato perché confessasse. Se lo faceva, si andava a sentenza, sennò si apriva il confronto con i testi (e, come nelle gravi trasgressioni di polizia, si assumeva a protocollo esclusivamente «l'essenziale delle deposizioni»): se i testimoni, infine, confermavano le loro deposizioni contro l'imputato, si deliberava¹⁷¹.

Ebbe a che fare con questa procedura anche il 'giovane' commissario di Marostica Alessandro Grassi¹⁷², fresco di nomina, proprio nell'agosto del 1847.

Cos'era accaduto? In un comune del suo distretto, Schiavon, il 23 aprile, due giovani coscritti, Vincenzo Pigato e Alessandro Cogo, diretti appunto a Marostica per assistere alla ratifica delle liste di leva¹⁷³, avevano appiccato un incendio in un podere appartenente ai coniugi Pasqua Campana e Giovanni Negrin¹⁷⁴.

Dal punto di vista giudiziario le cose per loro non si erano messe poi così male. Tutti i testimoni di fatto concordavano nel sostenere che i due si trovavano in un evidente stato di alterazione dovuto all'ingente quantità di alcool ingerito («barcollavano e sragionavano»¹⁷⁵). Lo stesso giudice relatore Marchesini¹⁷⁶, nel referato di preliminare investigazione del 17 agosto, descrisse i due soggetti incriminati quali «arditi, prepotenti e attaccabrighe specialmente quando sono esaltati dal vino, il che quasi sempre avviene allorché li Giovani Coscritti se ne vanno alla ratifica delle liste di coscrizione come appunto succedeva quel

¹⁷¹ Tale rapporto del delegato di Udine al governo veneto, datato 29 marzo 1847, si trova in ASV, *ibidem*.

¹⁷² Alessandro Grassi, circa quarantenne, originario di Albaredo (distretto di Cologna), venne nominato commissario e destinato a Marostica proprio nel 1847. 'Giovane' dotato di assoltorio ed alunnato, era diventato aggiunto nel 1835 ed aveva lavorato nei distretti di Paluzza, San Pietro in Cariano, Cologna ed Isola della Scala. Morì prematuramente nel settembre del 1849, quando ancora reggeva appunto la sede di Marostica.

¹⁷³ Per una descrizione delle procedure di reclutamento ed altri approfondimenti riguardanti la leva militare di terra, si rimanda alle note 30 e 108 del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro; l'analisi di un processo penale concernente questa tematica è invece contenuta nel paragrafo *La coscrizione* del medesimo capitolo.

¹⁷⁴ Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1847*, b. 812.

¹⁷⁵ Queste le parole usate dal giudice relatore Marchesini nel suo referato di preliminare investigazione del 17 agosto 1847.

¹⁷⁶ Per un'analisi approfondita della figura di questo importantissimo magistrato del tribunale provinciale di Vicenza, si rimanda alle considerazioni di Claudio Povolo riportate nel paragrafo *L'elogio dei giudici* ed alla relativa nota 45 del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

dì»¹⁷⁷; e, a supporto della propria tesi, citò direttamente (non era poi così insolito per lui) il rapporto redatto dal Grassi a conclusione delle indagini, affermando:

«Di egual sentimento si mostra essere anche lo stesso Commissario Distrettuale, il quale attribuisce quei guasti e quel sregolato contegno a spensieratezza e petulanza prodotta da mente esaltata per l'eccessivo bere anzichè... ad inclinazione al mal fare»¹⁷⁸.

Stante queste premesse il tribunale provinciale di Vicenza non poté che sospendere il procedimento, ravvisando però nell'accaduto appunto gli estremi del traviamiento politico.

Il fascicolo processuale venne inviato a Como¹⁷⁹ perché la giustizia militare potesse giudicare il Pigato, nel frattempo partito come soldato per il capoluogo lariano, mentre, una volta tornate le 'carte', di Cogo si sarebbe occupato direttamente il Grassi.

Al di là della vicenda in sé, colpisce il fatto che sulla procedura di tali traviamienti, in un periodo così delicato per le sorti delle Province Venete, si stesse giocando una partita tutta interna all'amministrazione politica, segno che la paternità delle tensioni generate dalla scelta dei diversi atteggiamenti da adottarsi di fronte ai comportamenti criminosi non era da attribuirsi esclusivamente allo scontro tra potere dei giudici e potere degli amministratori. E pure in questo frangente le delegazioni sembrarono assumere il ruolo di istituzioni meno garantiste e più interessate ad una repressione convinta anche di piccoli segnali di intemperanza della società che un tempo avrebbero potuto essere tollerati.

Insomma i delegati, dimoranti nei centri urbani attraversati da maggiori fermenti politici (ma non da maggiori fermenti *tout court*, in termini assoluti) rispetto alle campagne venete, risultavano molto più sensibili a tali segnali di intemperanza e tendevano quindi a voler adottare una più severa azione contenitiva anche al di fuori delle mura della città, dove però le problematiche presenti, come visto, erano di natura alquanto differente¹⁸⁰.

In questo quadro non stupisce quindi la precisa proposta rivolta dal delegato di Udine Pascottini (che lasciava intendere di parlare anche per i colleghi) quasi in una postilla del succitato rapporto del 29 marzo 1847 concernente il tema della gestione, da parte delle stesse

¹⁷⁷ Da notare come tra i coscritti non serpeggiasse una particolare tensione rispetto agli anni precedenti. Le loro famiglie, probabilmente, erano maggiormente consapevoli di cosa significasse, in un periodo di grave crisi economica, perdere della forza lavoro.

¹⁷⁸ Il paragrafo *L'elogio dei giudici* del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro descrive probabilmente uno dei casi maggiormente significativi da questo punto di vista.

¹⁷⁹ E, più precisamente, nel secondo battaglione Cacciatori. Per un approfondimento della tematica relativa alla presenza 'italiana' nell'esercito e nella marina asburgica, si veda L. SONDHAUS, *In the Service of the Emperor. Italians in the Austrian Armed Forces 1814-1918*, cit..

¹⁸⁰ A questo proposito, si rimanda a quanto analizzato nei precedenti paragrafi del presente capitolo ed alla nota 252 del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

delegazioni, dei casi aventi ad oggetto proprio i travimenti politici¹⁸¹: la richiesta di consentire una trattazione «vocale»¹⁸² al posto di quella per iscritto delle vicende sottoposte ad esame perché, specie se l'imputato non ammetteva la responsabilità personale, i tempi della trascrizione rendevano l'intera procedura tutt'altro che «sommatoria»¹⁸³, come invece esigeva il paragrafo due del decreto del 1838¹⁸⁴.

Una diversa interpretazione del termine «sommario», dunque, che trascendeva la pura e semplice questione formale e lessicale per rivelare un altrettanto diverso modo di porsi di fronte ad una realtà delle Province Venete generalmente più inquieta rispetto ad un tempo, sia nella sua componente urbana sia in quella rurale (seppur per motivazioni differenti).

Una richiesta delegatizia che non poté quindi trovare accoglimento a Venezia, da dove, invece, con una disposizione che andava esattamente in senso contrario, si invitarono le autorità preposte (e quindi non solo politiche, ma anche quelle di polizia¹⁸⁵) ad inserire sempre nella intimazione al contravventore la «riserva di reclamo all'autorità superiore» e cioè la possibilità di adire ad un altro grado di giudizio: un'indicazione troppo spesso volontariamente omessa da parte delle istanze provinciali¹⁸⁶.

Le azioni penalmente rilevanti (o per lo meno ad inizio investigazione ritenute tali) esaminate finora non avevano prodotto vere e proprie perturbazioni della tranquillità pubblica. In che modo avrebbero reagito, *in primis* i commissari distrettuali, di fronte ad un paese in fermento e/o a degli attacchi diretti contro i tutori dell'ordine? E questi episodi, quando si verificarono, si vestirono di caratteristiche peculiari dettate dai tempi di crisi¹⁸⁷ e dalla crescente militarizzazione del territorio¹⁸⁸ o si trattava di situazioni tutto sommato simili a quelle già vissute negli anni precedenti?

¹⁸¹ Si rammenta che in materia la delegazione poteva essere chiamata a svolgere la funzione giudicante di prima o di seconda istanza, in base alle direttive stabilite dalla succitata circolare governativa del 15 marzo 1838.

¹⁸² Questo fu esattamente l'aggettivo usato dal delegato di Udine nel succitato rapporto al governo del 29 marzo 1847.

¹⁸³ *Ibidem*.

¹⁸⁴ Si rimanda a tale circolare, citata poco più sopra nel corpo del testo.

¹⁸⁵ Anche per approfondire il ruolo della direzione generale di polizia nella procedura avente ad oggetto i travimenti politici, si rimanda alla succitata circolare del 15 marzo 1838.

¹⁸⁶ Pure questa disposizione del governo, datata 22 aprile 1847, è contenuta nel fascicolo sui «travimenti politici» che si trova in ASV, *Governo 1845-1849*, L 1, b. 7381.

¹⁸⁷ A questo riguardo, si rimanda soprattutto alla *Premessa* ed ai paragrafi *Anno Domini 1847: tasse e fame* e *La vigilia del '48* del presente capitolo.

¹⁸⁸ Questo fenomeno è ben descritto nei rapporti dei delegati e dei commissari superiori al presidio di governo ed alla direzione generale di polizia, esaminati nel paragrafo *La vigilia del '48* del presente capitolo.

Certo, comunque sia, l'autunno del 1847 può a buon diritto essere definito un 'autunno caldo' da questo punto di vista. Cominciamo da Lonigo, nel basso vicentino¹⁸⁹.

Il 27 settembre un distaccamento della guardia di finanza¹⁹⁰, composto da sette individui, fermò un soggetto che si trovava a caccia¹⁹¹ senza permesso nel territorio del comune di Noventa. Conducendolo nel loro ufficio nella piazza del paese per stendere il verbale sull'accaduto, cercarono in tutti i modi di non farsi notare dalla popolazione in uscita dalle Sacre Funzioni¹⁹². Ma non vi riuscirono. Si diffuse in men che non sia dica la falsa notizia dell'arresto del contravventore e circa un centinaio di persone cominciò quindi a prendere d'assedio l'ufficio stesso lanciando grida del tenore di «Fora, lo volemo fora, qua comandemo nu...»¹⁹³. Il tumulto non si placò nemmeno quando il bracconiere uscì libero in strada dopo aver firmato il verbale redatto dai finanzieri. Infatti la folla cominciò allora a reclamare la restituzione dell'arma sequestrata con urla, ingiurie e lancio di sassi. Solo l'intervento delle guardie di sicurezza ed uno sparo in aria riuscirono a placare gli animi.

L'accaduto venne immediatamente segnalato dal capo del suddetto distaccamento al deputato politico, che inoltrò la denuncia alla pretura, senza però avvisare contestualmente il commissario distrettuale¹⁹⁴. Eppure, dopo una serie di indagini svolte evidentemente in assoluta autonomia, quest'ultimo il 5 ottobre ordinò l'arresto di un diciannovenne e di un venticinquenne, identificati come i capi dell'agitazione. Agendo quindi nel segno della più

¹⁸⁹ Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1847*, b. 813.

¹⁹⁰ A proposito del corpo della guardia di finanza, U. TUCCI, *Stipendi e pensioni dei pubblici impiegati nel Regno Lombardo-Veneto dal 1824 al 1866*, cit., pp. 32-33, specifica: «Dalle Intendenze di Finanza dipendeva la *Guardia di Finanza*, nella quale confluì nel 1843 la *Guardia di confine*. La *Guardia di Finanza* era divisa in Sezioni, Commissariati, Distretti di Capo e Distaccamenti composti di guardie, di guide, di capi. Nel 1824 le Guardie di Finanza erano nelle Province Venete n. 1173, nel 1854 n. 1594».

¹⁹¹ La normativa in vigore a riguardo nelle Province Venete si fondava sulla «Legge 13 febbraio 1804, che sancì il divieto di caccia senza il permesso del proprietario e in tempi determinati, e il decreto 21 settembre 1805, che in parte abrogò la legge precedente, restringendo il divieto ai luoghi chiusi o seminati o coltivati a frutto»: C. SCHUPFER, *I precedenti storici del diritto amministrativo italiano*, cit., p. 1213.

¹⁹² Questa avvertenza non era certo nuova, né originale: si veda ad esempio il comportamento dello scrittore pretorile di Bassano nel gennaio del 1836 durante l'«ispezione» presso il comune di Rossano nel paragrafo *Cimiteri, deputati e sacerdoti* nel capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

¹⁹³ Queste, tra le altre, furono le esatte parole pronunciate nell'occasione e riportate dal giudice relatore nel suo referato di preliminare investigazione al consesso criminale del 22 ottobre del 1847.

¹⁹⁴ Per un'analisi più approfondita del significato di queste ricorrenti 'dimenticanze' delle deputazioni, si rimanda al caso descritto nel paragrafo *L'interrogatorio* del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro. Il funzionario distrettuale protagonista di questa vicenda fu il 'vecchio' Giacomo Frigo: cinquantacinquenne (nel 1847), originario di Cittadella, già scrittore presso lo stesso comune durante il periodo napoleonico, privo di assolverio legale, divenne aggiunto nel 1823 e subito assegnato a Loreo; lavorò poi a Camposampiero, di nuovo a Loreo e quindi tornò a Camposampiero; fu nominato commissario nel 1836 a Marostica, dove rimase proprio fino al 1847, anno del suo trasferimento a Lonigo.

consueta intraprendenza, tale ‘vecchio’ commissario si era posto alla testa dell’attività investigativa¹⁹⁵.

Il 15 dello stesso mese la pretura locale inviò il proprio fascicolo al tribunale provinciale. Il giudice relatore incaricato, Fanzago¹⁹⁶, il 22 presentò al consesso criminale il suo referato; nel medesimo veniva ribadito più volte un solo concetto: le minacce popolari non erano state dirette alla guardia di finanza in quanto tale per impedirne l’esercizio delle funzioni¹⁹⁷. All’unanimità il collegio giudicante condivise la posizione espressa dal Fanzago e votò per la sospensione del processo e per l’invio del fascicolo alla pretura competente affinché verificasse se si potevano configurare gli estremi di una grave trasgressione di polizia per offesa reale o verbale ad una guardia, aggravata dall’impedimento dell’esercizio delle sue funzioni¹⁹⁸. La corte faceva quindi rientrare dalla finestra, depotenziandola però, un’accusa uscita dalla porta.

E’ chiaro che la piega che il commissario aveva tentato di far prendere alla vicenda avrebbe ‘rotto le uova nel paniere’ ad un tribunale indirizzato a ridimensionare invece la portata dell’episodio. Da un lato, quindi, c’era un funzionario distrettuale che dalla sua vicinanza fisica agli eventi, percependoli come pericolosi e destabilizzanti, voleva farli sanzionare a dovere (in questo sicuramente più che guidato dalla propria intraprendenza, sollecitato dall’autorità politica provinciale¹⁹⁹ che, lo si vedrà, non interferì invece nei casi qui di seguito citati, non ritenendoli di particolare gravità, ma di ‘ordinaria amministrazione’); dall’altro, invece, un potere giudiziario di primo grado, generalmente anch’esso piuttosto rigido, altrettanto sicuramente ‘consigliato’ dalla corte d’appello²⁰⁰ (e con gran piacere coadiuvato da

¹⁹⁵ Per alcune riflessioni relative a questo aspetto, si rimanda al paragrafo *I ‘vecchi’ ed i ‘giovani’* del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

¹⁹⁶ Per un’analisi più approfondita della figura di tale giudice, ma anche di molti altri magistrati operanti nel tribunale provinciale vicentino, si veda, C. POVOLO, *La selva incantata*, cit..

¹⁹⁷ E’ significativo notare che, al contrario di quanto avvenuto circa dieci anni prima in un episodio simile già esaminato, in questo caso non si ipotizzò nemmeno il delitto di sollevazione (si rimanda, a tal proposito, al paragrafo *Cimiteri, deputati e sacerdoti* ed alla relativa nota 144 del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro). L’imputazione iniziale era infatti di pubblica violenza, ed in particolare quella contemplata dal paragrafo 70 della Parte I, Sezione I del *Codice*: «... Quando taluno da sè solo, o quando più persone, sebbene senz’ammutinamento, si oppongono al giudice, ad una persona rappresentante qualche magistratura, o ad un suo delegato in cose riguardanti il loro ufficio, loro facendo pericolose minacce, o mettendo loro violentemente le mani addosso, anche senz’armi, e senza ferite; ovvero quando qualcuno si oppone in simil guisa ad una guardia nell’atto, ch’eseguisce un ordine pubblico». Per una breve riflessione sul delitto di pubblica violenza, si rimanda alla nota 98 del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

¹⁹⁸ Questa fattispecie di grave trasgressione e la sua aggravante erano contemplate rispettivamente dai paragrafi 72 («Ogni offesa verbale, o reale fatta ad una guardia civile, o militare è una grave trasgressione di polizia. Le offese verbali sono punite coll’arresto da tre giorni ad un mese, e le reali con arresto da uno a tre mesi») e 73 («Qualora una delle mentovate due trasgressioni abbia avuto delle conseguenze, ed abbia realmente impedito all’impiegato, od alla guardia l’esercizio delle sue funzioni, il reo vien condannato all’arresto rigoroso da tre a sei mesi») della Parte II, Sezione I del *Codice*.

¹⁹⁹ A questo proposito, si rimanda a quanto analizzato nei precedenti paragrafi del presente capitolo.

²⁰⁰ Su tale ruolo, rivestito in passato quasi esclusivamente dalla corte d’appello, si rimanda soprattutto al paragrafo *Il primo distretto* ed alla relativa nota 106 del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

una deputazione politica locale che mai e poi mai, in quel difficile clima pre-'48, si sarebbe schierata contro la popolazione, sebbene, date le circostanze, la sua libertà di movimento e la sua capacità di azione in difesa della comunità fossero notevolmente diminuite rispetto agli anni precedenti²⁰¹), che percepì come prioritario il tentativo di contemperare appunto le esigenze della giustizia con l'attenzione al dover maneggiare situazioni di tensione non nuove e non più gravi, in valore assoluto, rispetto ad altre simili già vissute in passato, ma certamente più delicate in un periodo particolare quale quello della fine del 1847²⁰².

Mentre dunque a Lonigo si era alle prese con una 'specie di sollevazione', a Bassano, esattamente negli stessi giorni, la guardia di finanza fu ancora una volta protagonista-vittima di un altro episodio²⁰³.

La sera del 27 settembre, infatti, quattro gendarmi diretti in Val Rovina per le consuete ispezioni volte a contrastare gli atti di contrabbando di tabacco, incrociarono ad Angarano (un borgo della stessa Bassano), un gruppo di cinque artigiani all'interno di un'osteria. Uno di

²⁰¹ A questo proposito, si rimanda soprattutto ai casi analizzati nei paragrafi *Il primo distretto, Cimiteri, deputati e sacerdoti* e *Commissario über alles* del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

²⁰² La situazione si fece, invece, nettamente più difficile nel dopo rivoluzione. Molto interessante, in chiave comparativa, può comunque risultare, *mutatis mutandis*, l'analisi di un episodio simile verificatosi nell'Alta Baviera appunto del post-'48, quando un giudice provinciale del 'Landesgericht' di Miesbach si trovò alle prese con la rivendicazione di estesi diritti di caccia da parte della popolazione del suo distretto, galvanizzata dai rivolgimenti appena verificatisi. Ecco allora il magistrato locale doversi destreggiare tra istanze di polizia, politiche e giudiziarie superiori, borgomastri locali, l'odio nei confronti delle autorità venatorie e forestali, dispute con i guardiacaccia che si perdevano nella notte dei tempi. Quale il suo atteggiamento di fronte a tutto questo? Innanzitutto lanciò delle accuse ben precise contro le città, ree di trasmettere alle campagne ed alle montagne idee rivoluzionarie che venivano reinterpretate e rielaborate in maniera molto meno ideologica e molto più pragmatica («The urban rebels directed their interests more at spiritual advantages, which they sought to attain through violence and without any respect for existing laws. Here, however, as elsewhere in the countryside, material interests are in the forefront, and hunting is one of these»: R. SCHULTE, *Poachers in Upper Bavaria in 1848: Crime or Conflict?*, in R. J. EVANS (ed), *The German Underworld. Deviants and Outcasts in German History*, London 1988, p. 149); poi inviò pressanti richieste al governo di non forzare troppo la mano, pena la possibilità che la situazione sfuggisse da ogni controllo. Il governo, da parte sua, tentò di 'criminalizzare' alcune fasce sociali particolari (ad esempio sollecitando la sorveglianza sui giovani figli di contadini non sposati o sugli agricoltori senza terra), fasce che si voleva far passare come naturalmente inclini al vagabondaggio ed allo scarso rispetto delle leggi. Però la comunità rispose non tradendo quei cacciatori di frodo (che, tutto sommato, avrebbero potuto prendere di mira anche le proprietà dei suoi componenti) perché, specie dopo le vicende rivoluzionarie, non li sentiva come soggetti posti al di fuori dell'ordine del villaggio, né come individui che avevano scelto di adottare un comportamento 'deviante', ma che in realtà erano stati privati solo del loro originario diritto di caccia. Infine una constatazione: la delusione dei contadini per l'aver interpretato le leggi concesse sotto la rivoluzione proprio come libertà totale di uccidere gli animali per sfamarsi (com'era un tempo) non produsse un sentimento negativo nei confronti del monarca (che veniva percepito come idealmente 'vicino', appunto perché anch'egli amava cacciare liberamente), ma piuttosto delle altre autorità da lui dipendenti (guardaboschi *in primis*). Per un approfondimento di tutti questi aspetti, si veda dunque il saggio di R. SCHULTE, *Poachers in Upper Bavaria in 1848: Crime or Conflict?*, cit., pp. 141-158. A tale proposito si rimanda inoltre al bollettino politico relativo al mese di gennaio del 1848, redatto dal delegato provinciale di Belluno, Locatelli, il 12 febbraio ed inviato alla direzione generale di polizia di Venezia; nello stesso bollettino non veniva descritta una situazione allarmante come quella bavarese post-rivoluzione vista qui sopra, ma si segnalava già, tra gli altri fenomeni, un notevole aumento del numero delle contravvenzioni boschive: si veda il paragrafo *La vigilia del '48* e la relativa nota 109 del presente capitolo.

²⁰³ Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1847*, b. 813.

loro, ad un certo punto, si lamentò di aver ricevuto un colpo da una guardia; il capo pattuglia cercò di sdrammatizzare, ma scoppiò la rissa. I tutori dell'ordine vennero disarmati; chiesero la restituzione del loro equipaggiamento agli artigiani e questi risposero che prima avrebbero dovuto imparare a trattare meglio le persone tranquille e che comunque avrebbero consegnato il tutto a chi di dovere.

Nel referato²⁰⁴ il relatore Cassetti²⁰⁵, nonostante tre degli accusati avessero pendente un procedimento per lesioni corporali, evidenziò come proprio la moderazione del gruppo di artigiani avesse aiutato ad evitare il peggio, dato che da parte delle guardie era stato tentato perfino un assalto alla baionetta; infine propose di chiudere il procedimento, non avendo ravvisato gli estremi necessari per sostenere un delitto di pubblica violenza, e di incriminare invece i gendarmi per il loro comportamento²⁰⁶. Anche in questo caso il collegio si espresse all'unanimità con il relatore, ed anzi, su proposta dello stesso, inviò alla pretura la richiesta di indagare appunto su eventuali responsabilità dei finanzieri.

Naturalmente il fatto che l'episodio, paragonato a quello di Lonigo, fosse assai circoscritto e che il commissario distrettuale²⁰⁷ del luogo avesse assunto un atteggiamento molto più accomodante rispetto al collega, facilitò non poco la soluzione del problema.

Che questo nuovo atteggiamento conciliatore fosse proprio (anche se suggerito dall'alto) di tutto il tribunale provinciale di Vicenza, è confermato da altri due episodi, accaduti nel mese successivo, in cui mutarono ancora una volta i giudici relatori, ma gli esiti processuali furono i medesimi.

Il primo avvenne alle porte della città di Vicenza la notte tra l' 1 ed il 2 ottobre (e quindi il commissario era fuori gioco per motivi di giurisdizione²⁰⁸).

²⁰⁴ Sui due tipi di referato previsti dalla procedura, si rimanda al paragrafo *Giustizia penale asburgica e controllo sociale* ed alla relativa nota 32 del capitolo *Giustizia penale e amministrazione* del presente lavoro.

²⁰⁵ Per un'analisi più approfondita della figura di tale giudice, ma anche di molti altri magistrati operanti nel tribunale provinciale vicentino, si veda, C. POVOLO, *La selva incantata*, cit. e C. POVOLO, *Il movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831-1833)*, cit..

²⁰⁶ Si è già ricordato più volte nei precedenti paragrafi (citando ad esempio il bollettino politico redatto dal delegato provinciale di Vicenza, Carlotti, il 17 febbraio 1848 ed inviato alla direzione generale di polizia di Venezia: a tale riguardo, si rimanda al paragrafo *La vigilia del '48* ed alla relativa nota 102 del presente capitolo) come secondo le stesse autorità politiche i crescenti attriti tra popolazione civile e militari/forze dell'ordine avrebbero potuto essere limitati se questi ultimi avessero moderato gli atteggiamenti cui talora si lasciavano andare²⁰⁶.

²⁰⁷ Il commissario distrettuale in questione era il 'vecchio' Pietro Reggiani, a Bassano oramai dal 1837. Per un breve profilo biografico dello stesso, si rimanda alla nota 19 del capitolo *Commissari alla sbarra* ed alla nota 148 del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

²⁰⁸ Per una sintesi relativa ai poteri di cui era dotato il commissario distrettuale all'interno della cinta muraria delle città capoluogo di provincia, si rimanda al paragrafo *Il primo distretto* ed alla relativa nota 90 del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

Cinque individui chiesero al finanziere di guardia di poter entrare e furono accontentati; ma, uno di loro volle insistere affinché il passaggio fosse lasciato aperto. Al diniego del custode, lo assalì lacerandogli la giacca²⁰⁹.

Ancora una volta, pur con un magistrato diverso (e severo) quale il Marchesini²¹⁰, esattamente come nel caso di Lonigo, si affermò che mancava totalmente l'intento di disobbedire ad un ordine superiore (al massimo c'era stata un po' troppa animosità)²¹¹: decadeva quindi l'ipotesi del delitto di pubblica violenza e, in base ai paragrafi 72 e 73 della Parte II, Sezione I del Codice²¹², si invocò un intervento della pretura urbana di Vicenza per verificare se ci fossero gli estremi di una grave trasgressione di polizia (la solita offesa reale o verbale ad una guardia, aggravata dall'impedimento dell'esercizio delle sue funzioni)²¹³.

Molto meno originale, infine, la dinamica dei fatti avvenuti in distretto di Asiago, un delicato territorio di confine con il Tirolo, la sera del 30 ottobre.

Nella consueta ambientazione di un'osteria, questa volta in località Campoverve (frazione di Roana), alcune guardie di sicurezza²¹⁴ operarono per sedare una rissa scoppiata tra villici.

Raggiunto l'obiettivo, però, una di loro venne afferrata per un braccio da un litigante, il quale, alla richiesta di lasciare andare il braccio stesso, rispose che quella sera i militi non erano in numero sufficiente per intimorirlo. Seguì un alterco verbale e quindi l'arresto del prepotente. Mentre lo stavano conducendo in carcere, però, una piccola moltitudine di persone richiamate dalle grida dell'autore del gesto, costrinse i gendarmi a liberarlo, anche se due ore dopo, guidati dal loro capo, l'operazione fu eseguita con successo²¹⁵. L'imputato ammise di aver toccato la guardia per scherzo e sostenne che le persone radunatesi per chiedere il suo rilascio gli erano pressoché sconosciute²¹⁶.

Circa quindici anni prima, come analizzato, per una situazione affine, solo la consueta attenzione della corte d'appello al contesto ed alle istanze sociali entro cui l'episodio era

²⁰⁹ Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1847*, b. 813.

²¹⁰ Per un'analisi approfondita della figura di questo magistrato del tribunale provinciale di Vicenza, si rimanda alle considerazioni di Claudio Povolo riportate nel paragrafo *L'elogio dei giudici* ed alla relativa nota 45 del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

²¹¹ Il referato di preliminare investigazione redatto dal giudice Marchesini è datato 15 ottobre 1847.

²¹² Su questi paragrafi, si rimanda alla nota 198 del presente capitolo.

²¹³ A questo riguardo, si rimanda a quanto già detto nelle note 197 e 198 del presente capitolo.

²¹⁴ Per un approfondimento sulle diverse forze di polizia operative nelle Province Venete, si rimanda alla nota 16 del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

²¹⁵ Tutta la documentazione attinente al presente caso è contenuta nel relativo fascicolo processuale che si trova in ASVI, *Tribunale Penale Austriaco 1847*, b. 815.

²¹⁶ Queste informazioni si ricavano dal referato presentato al consesso criminale dal giudice relatore Galanti in data 28 dicembre 1847.

avvenuto, aveva consentito di limitare la severa linea punitiva assunta dal tribunale di primo grado²¹⁷.

Ora, invece, l'aria era cambiata: per l'ennesima volta già la proposta del giudice relatore (in questo caso Galanti²¹⁸) viaggiava nella direzione di un ridimensionamento dell'accaduto (favorita, peraltro, dall'inattività di un commissario distrettuale distintosi, nella circostanza, solo per l'innocuo ruolo di passacarte²¹⁹). Non vi erano state minacce esplicite alle guardie, né erano comparsi strumenti di offesa: il delitto di pubblica violenza non risultava perciò sostenibile. Tanto per cambiare sarebbe spettato alla pretura locale individuare, eventualmente, gli estremi di una grave trasgressione di polizia.

In buona sostanza, anche questi ultimi processi esaminati non svelano scenari totalmente nuovi se confrontati con ciò che accadeva negli anni precedenti.

Si pensi ad esempio ai casi di 'opposizione alle guardie', che si erano sempre verificati, specie nei distretti di confine per quanto atteneva agli 'oggetti di finanza'²²⁰.

D'altro canto non v'è dubbio che emergono alcuni elementi discriminanti rispetto al periodo non immediatamente a ridosso degli eventi rivoluzionari: l'aumentata frequenza di episodi di 'insofferenza' da parte della popolazione (che però vanno contestualizzati, come visto, in un particolare momento di crisi economica) o la maggiore irascibilità delle forze preposte al controllo del territorio, figlia anch'essa dell'accresciuto clima di tensione.

E se da un lato si assiste ad una più forte incisività dell'azione di polizia, per opera *in primis* delle delegazioni, dall'altro sono pure più numerose le soluzioni 'accomodanti' che i giudici

²¹⁷ A questo proposito, si rimanda ad un caso analogo trattato nel paragrafo *Il primo distretto* del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro.

²¹⁸ Per un'analisi più approfondita della figura di tale giudice, ma anche di molti altri magistrati operanti nel tribunale provinciale vicentino, si veda, C. POVOLO, *La selva incantata*, cit. e C. POVOLO, *Il movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831-1833)*, cit..

²¹⁹ Il commissario distrettuale in questione era il 'vecchio' Agostino Rossi, oramai sessantenne: per un breve profilo biografico dello stesso, si rimanda alla nota 26 del capitolo *Verso il '48* del presente lavoro.

²²⁰ Si evidenzia, inoltre, che gli episodi qui esaminati risalgono tutti ad una data precedente la sovrana risoluzione del 24 novembre 1847 (estesa però al Lombardo-Veneto solo con sovrano rescritto del 13 febbraio 1848), la quale introdusse l'obbligo di servirsi di una procedura giudiziaria «abbreviata» (nel provvedimento legislativo denominata anche come «giudizio statario») nel caso dei delitti di alto tradimento, di perturbazione della pubblica tranquillità, di sollevazione, di ribellione e della grave trasgressione di polizia del tumulto. Tale procedura sommaria sarebbe stata comunque gestita dal tribunale provinciale, che avrebbe dovuto disporre eventualmente l'adozione con una votazione a cui fossero presenti, oltre al presidente del collegio, almeno quattro giudici. Il testo integrale del succitato rescritto è riportato in D. MANIN, *Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 22 marzo 1848*, cit., pp. 212-215. Una procedura sommaria (uguale a quella per i «traviamenti politici» già descritta nel presente paragrafo), la cui applicazione era riservata alle autorità provinciali di polizia (le delegazioni), fu disposta in pari data «per altre azioni che, per sè stesse innocue, possono assumere un carattere pericoloso in tempi di politica agitazione, come il presente»: D. MANIN, *ibidem*, p. 209. Tali azioni comprendevano: portare certi colori o distintivi, cantare o declamare certe canzoni o poesie, applaudire o fischiare certi passi di opere teatrali, raccogliere sottoscrizioni, ecc. Il testo integrale della risoluzione è riportato in D. MANIN, *ibidem*, pp. 209-212.

relatori avanzano e che il tribunale collegialmente adotta, anche nei confronti di individui con trascorsi criminali: un'attenzione al contesto ed agli equilibri sociali quest'ultima, che in passato era stata per lo più appannaggio dei magistrati d'appello²²¹ e che ora sembra venga fatta propria con una certa frequenza pure dalla prima istanza.

Nello specifico, poi, il comportamento dei commissari distrettuali pare rientrare in una tendenza alla continuità, anche se più intense divengono senza dubbio, nell'influenzare la loro condotta, le sollecitazioni provenienti dalle autorità politiche e giudiziarie provinciali, in linea con quanto appena ricordato.

All'interno di questo scenario, dunque, attraverso i rapporti scritti agli organi superiori e tramite l'attività di ausilio all'azione della magistratura, gli stessi commissari rendono manifesto come, fino alla vigilia del '48, se nei distretti non si aveva un fermento politico pari a quello presente nei centri urbani capoluoghi di provincia, è altrettanto evidente che vi fosse da parte di questi funzionari soprattutto una costante attenzione a monitorare, a segnalare e, talora, a reprimere quelle tensioni sociali che avrebbero potuto costituire fonti di significativi disordini nelle campagne.

Ma da qui ad affermare che esistesse e che i commissari medesimi percepissero e veicolassero informazioni circa appunto l'effettiva presenza di una situazione di palese emergenza pre-rivoluzionaria, ce ne corre²²².

²²¹ Per alcune indicazioni bibliografiche sul tema dei rapporti tra l'autorità dei magistrati di primo e secondo grado e quindi sulle possibili aree di frizione tra criteri giuridici puri e linee di politica del diritto che potevano caratterizzare la formulazione delle rispettive deliberazioni, si rimanda alla nota 106 del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro. Relativamente alla tematica dell'azione congiunta di polizia e magistratura nei confronti del controllo sociale, si rimanda invece alla nota 252 del capitolo *Commissario, commissari* del presente lavoro ed a quanto analizzato nei precedenti paragrafi del presente capitolo.

²²² Quale ruolo giocarono, infine, tali funzionari nella speciale partita del coinvolgimento delle Province Venete negli eventi del '48, è un interrogativo che esula da questa indagine, ma che meriterebbe a buon diritto una risposta approfondita e, soprattutto, opportunamente documentata. Sulle ragioni che hanno portato ad escludere volutamente dalla ricerca l'analisi dell'attività dei commissari distrettuali in periodo rivoluzionario e post-rivoluzionario, si rimanda a quanto già detto fin dall'*Introduzione* del presente lavoro.

EPILOGO

Nella sua opera *Dei difetti del Reggime austriaco nei paesi veneti e degli opportuni rimedj*, indirizzata dall'ex commissario distrettuale di Ceneda Fortunato Sceriman¹ al governo veneto della repubblica nel 1849, a proposito della carica da lui stesso rivestita fino agli eventi rivoluzionari del marzo '48, l'autore (tra le tante osservazioni a più riprese già sollevate da altri colleghi nel corso degli anni precedenti²) sosteneva che per aiutarne a migliorare il funzionamento, permettendo finalmente a quell'imperial regio impiegato di adempiere in pieno alla propria 'missione', si sarebbe dovuto³: riconsiderare il miserevole trattamento economico cui era sottoposto, che incideva negativamente sul prestigio personale e quindi professionale; affidare ad uffici diversi la mansione di controllo sull'operato delle amministrazioni comunali e quella censuaria, per sfoltire l'eccesso di lavoro da cui era gravato; allentare l'eccessiva dipendenza dall'autorità delle delegazioni provinciali; accrescere le risorse disponibili per la prevenzione e la persecuzione dei crimini; riequilibrare il rapporto con i pretori per garantire una più efficiente salvaguardia della «quiete pubblica e della privata sicurezza»⁴; diminuire le responsabilità in merito alle decisioni relative alla composizione delle liste di leva che tanto risentimento suscitavano tra le popolazioni locali; rivedere la necessità dell'assolutorio legale per accedere all'impiego, perché tendeva a far concentrare l'attenzione dei 'selezionatori' più su requisiti formali che su una solida preparazione fondata sull'esperienza; e, non ultimo, ripensare le procedure decisionali delle istanze superiori, le cui caratteristiche di collegialità e di pluralità di livelli rendevano l'intero

¹ Per un puntuale profilo biografico e professionale di Fortunato Sceriman, si rimanda alla nota 120 del capitolo *La percezione del '48* del presente lavoro.

² E per la verità già accennate dallo stesso Sceriman nel suo rapporto sullo stato del distretto di Ceneda del 3 febbraio 1848: per l'analisi di tale rapporto, si rimanda al paragrafo *La vigilia del '48* del capitolo *La percezione del '48* del presente lavoro. Sulle proposte di riforma elaborate da altri commissari negli anni precedenti, si rimanda invece alla sezione *La dinamica istituzionale* del presente lavoro, con particolare riferimento ai capitoli *I 'vecchi' e i 'giovani': 1830-1834, 1840-1844: un sistema a regime? e Verso il '48*.

³ Per le seguenti osservazioni, si veda F. SCERIMAN, *Dei difetti del Reggime austriaco nei paesi veneti e degli opportuni rimedj*, cit., pp. 10-106, *passim*.

⁴ *Ibidem*, n. 11, pp. 41-42. A proposito di quel tema centrale che la storiografia anglo-americana definisce della 'social defense', sul periodo rivoluzionario del '48, Steven Hughes, citando gli studi di J. A. Davis, precisa: «Although his analysis of the economic roots of this crisis is admirable, it is in his emphasis on the relationship between the states and the elites that Davis proves most creative and where he finds the major themes of his work. He shows how the absolutist governments of the Restoration failed for the most part to provide either the patronage or the power desired by Italy's notables and at same time failed to put their fears of lower class upheaval, exacerbated by the social crisis, to rest»: S. C. HUGHES, *Crime, Disorder and the Risorgimento* cit., p. 263. Per un approfondimento di questa riflessione (arricchita pure dall'analisi dei lavori di Paul Ginsborg in merito), si veda, *ibidem*, pp. 255-267, oltre che le due opere di riferimento, e cioè, J. A. DAVIS, *Legge e ordine. Autorità e conflitti nell'Italia dell'800*, cit. e P. GINSBORG, *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49*, cit..

sistema amministrativo austriaco un sistema di «tergiversazione e d'altalena»⁵ o ancora «d'interminabile controlleria»⁶.

La maggior parte delle questioni messe sul tappeto da Sceriman sono state affrontate ed analizzate nelle singole sezioni di questo studio, e si è anche già sottolineato che invece, nell'ambito di una valutazione delle stesse, il reinsediato governo imperiale post-'48 attribuì le difficoltà di tale sistema non tanto alla sua intrinseca struttura istituzionale, quanto piuttosto alla mediocrità della preparazione dei soggetti che avrebbero dovuto farlo funzionare⁷.

Forse rimane quindi da tentare di formulare un giudizio complessivo finale sulla qualità proprio di quella parte dell'amministrazione periferica affidata alla responsabilità dei commissari distrettuali in un periodo che va dagli anni venti dell'Ottocento al 1848, periodo ancora troppo sovente considerato essenzialmente quale momento propedeutico appunto ai moti rivoluzionari di metà secolo ed al 'cuore' del processo di unificazione nazionale italiana. Perché, come affermava in un suo studio sul modello del pubblico impiegato nel Lombardo-Veneto della Restaurazione Cesare Mozzarelli, «se è lo stato lo strumento con cui il sovrano si propone di organizzare la società - come appare dalla scelta di equiparare formalmente censo e nascita nell'amministrazione - è nello stato, nella sua amministrazione che il progetto già si realizza, e si mostra e rende visibile»⁸, pur senza dimenticare che in una realtà imperiale come quella asburgica è proprio «l'imperatore che resta il fondamento ultimo, esterno ad esso, del progetto medesimo di organizzazione della società»⁹.

⁵ F. SCERIMAN, *Dei difetti del Reggime austriaco nei paesi veneti e degli opportuni rimedj*, cit., pp. 90-95, *passim*.

⁶ *Ibidem*.

⁷ A riguardo rileva l'analisi dell'opera di Sceriman effettuata nella prima metà del 1850 sia da parte della presidenza della luogotenenza, sia da parte di un suo 'giovane' collega filo-austriaco quale era il commissario di Chioggia, Giovanni Quaglio: a tale proposito, si rimanda alla nota 120 del capitolo *La percezione del '48* del presente lavoro.

⁸ C. MOZZARELLI, *Il modello del pubblico impiegato nel Lombardo-Veneto della Restaurazione*, cit., pp. 298-299. E proseguiva lo stesso autore, *ibidem*, p. 299, citando C. MAGRIS, *Il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna*, Torino 1963: «Non per nulla l'impiegato - quello in cui l'ordine pubblico si rifrange nel privato d'una vita specchiata - diviene uno dei protagonisti emblematici della letteratura austriaca, dal mitico Bancbano di Grillparzer giù giù fino ai Trotta ed al Consigliere Julius Zihal. Ma questo 'personaggio chiave del mondo asburgico' è in realtà l'antieroe per eccellenza dell'intero romanzo ottocentesco, quello del quale osservando le aride virtù, nel migliore dei casi, si neutralizza l'angoscia di somigliargli».

⁹ C. MOZZARELLI, *Il modello del pubblico impiegato nel Lombardo-Veneto della Restaurazione*, cit., p. 300. A questo proposito, C. A. MACARTNEY, *L'impero degli Asburgo: 1790-1918*, cit., p. 25, osservava: «Nel 1780 il solo vincolo istituzionale riconosciuto tra le parti componenti la monarchia era ancora la dinastia, la cui sovranità era da tutti accettata negli stessi (o quasi negli stessi) termini della Prammatica sanzione, promulgata da Carlo VI (Carlo III in quanto re d'Ungheria o di Spagna) nel 1713, e dalla legislazione ungherese (leggi I e II del 1723) che la rendeva effettiva. Questi documenti dichiaravano le terre della monarchia 'un tutto indivisibile e inseparabile'». Sul piano più propriamente giurisdizionale, R. ROMANELLI, *Gli imperi nell'età degli stati*, in M. BELLABARBA - B. MAZOHLE - R. STAUBER - M. VERGA (edd), *Gli imperi dopo l'Impero nell'Europa del XIX secolo*, Bologna 2008, p. 39, precisa: «La giuridicità proclamata dello Stato moderno fa risaltare per contrasto l' 'agiuridicità' della forma imperiale ed è chiamata a connotarla. L'Impero non ha ordinamento costituzionale, né 'impero di diritto', non bilanciamento o equilibrio, non rappresentanza politica bensì una

«Un modello» però «questo che, a sua volta, avrebbe già dagli anni '30 del secolo cominciato a dover fare i conti con le esigenze autonome della stessa burocrazia»¹⁰.

Ma vale pure il ragionamento contrario. Se invero da un lato «la competenza, il *know how* degli ingranaggi amministrativi, suggerisce l'idea di una forte compenetrazione della figura del pubblico funzionario con gli umori vivi della società civile e con la domanda di efficiente coordinamento dall'alto che quest'ultima esprime condensandosi nell'immagine del tecnico... senza il quale risulta annullata qualsiasi possibilità di dialogo tra lo Stato e la società»¹¹ stessa, dall'altro, però, la persona dell'imperatore asburgico, attento alle istanze anche dell'ultimo dei suoi funzionari, «pare invece irradiare la perdurante presenza, nel rapporto di pubblico impiego, di una valenza preburocratica, intonata alle tradizionali nozioni 'sentimentali' di fedeltà e benevolenza»¹². Sintetizza bene tale concetto lo stesso Marco Meriggi:

«E' ancora, sotto questo profilo, un rapporto vassallatico, più che contrattuale, quello che lega il funzionario al sovrano, prima ancora che allo Stato. E se esso risulta particolarmente intenso nell'ambito dei corpi militari o militarizzati... se ne può tuttavia avvertire la tutt'altro che rapsodica presenza anche nei rami dell'amministrazione civile»¹³.

Inoltre non va assolutamente dimenticato come, se per quanto concerne il governo veneto, e così pure per quello lombardo, si può a buon diritto affermare che «rimasero tutt'altro che muti durante l'età della Restaurazione,... è indubbio che le decisioni ultime - su tutte le questioni più importanti - venivano prese a Vienna, e finivano per scaturire dal palleggiamento di responsabilità che coinvolgeva l'incerta architettura delle istanze centrali imperiali»¹⁴.

ordinata gerarchia di lealtà; la metafora non è la bilancia onnipotente della giustizia ma semmai l'equità – o la crudeltà – del padre lontano».

¹⁰ C. MOZZARELLI, *Il modello del pubblico impiegato nel Lombardo-Veneto della Restaurazione*, cit., p. 300. Su questo tema, però, M. MERIGGI, *Pubblici funzionari e crollo dello Stato. Il '48-'49 a Venezia*, in P. MACRY (ed), *Quando crolla lo stato. Studi sull'Italia preunitaria*, Napoli 2003, pp. 345-346, *passim*, osserva anche: «La moderna figura del funzionario statale, titolare esclusivo della regolazione della sfera pubblica, prende forma allora, attraverso un processo che è contraddistinto dalla mutazione qualitativa delle sue funzioni e dalla robusta e palpabile crescita quantitativa delle strutture al cui interno egli, per così dire, 'milita'... Non stiamo parlando di 'militanza' - si noti bene - in termini puramente evocativi. L'impegno attivo in difesa dell'ordine vigente da parte dei funzionari di ogni grado e qualifica è ora infatti sancito - se non addirittura santificato - dall'istituto del giuramento d'ufficio... Esso viene a rimpiazzare, per molti versi, il patto di *fidelitas* che ancora nel tardo antico regime vincolava almeno sul piano informale gli aristocratici al sovrano. Così, mentre in chi detiene le redini supreme del potere si vengono affievolendo le aspettative di collaborazione e di sostegno nella difesa dell'ordine un tempo riposte nei corpi privilegiati (aristocrazia, clero), crescono contestualmente le omologhe pretese a carico dei pubblici funzionari». Il corsivo è nell'originale.

¹¹ M. MERIGGI, *Pubblici funzionari e crollo dello Stato. Il '48-'49 a Venezia*, cit., pp. 340-341, *passim*.

¹² *Ibidem*, p. 341

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ M. MERIGGI, *Il Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 268-269. D'altra parte, aggiunge Marco Meriggi, *ibidem*, pp. 269-270, *passim*, «Comprimendo sotto un unico centro direttivo le sue regioni storiche» e superando dopo

Dunque, anche un tentativo di equilibrata valutazione complessiva e riassuntiva dell'operato dei commissari distrettuali proprio nelle Province Venete della Restaurazione non può prescindere da una costante che, data la sua importanza, era già stata esplicitata nell'introduzione del presente lavoro, che ne ha orientato lo svolgimento e che qui, con le parole di Marco Meriggi, quasi a chiusura di un circolo, lo conclude: anche se non vi fu «l'importazione in Italia di strutture di potere e di congegni istituzionali da altri territori imperiali... nelle scelte politiche, economiche e fiscali... Lombardia e Veneto non venivano considerate come entità regionali a sé stanti, ma come parti di un tutto che a Vienna trovava il suo punto di coesione e di bilanciamento obbligato»¹⁵.

Tra il 1815 ed il 1848, in realtà, i due principali problemi per la maggioranza della popolazione delle Province Venete rimasero sempre la tassazione (anche se le lamentele sulle imposte c'erano in tutti i domini dell'Impero e nel Regno risultavano almeno parzialmente compensate dalla spesa pubblica, ad esempio per le infrastrutture) e la coscrizione obbligatoria, a cui la regione (al di fuori dell'esperienza napoleonica) non era mai stata abituata¹⁶. Eppure tali problemi per lungo tempo non rappresentarono il presupposto per una seria minaccia nei confronti dell'ordine costituito.

A ciò aveva concorso in maniera decisiva l'azione dell'imperatore Francesco, il quale, pur essendo un sovrano sommamente attendista e sostanzialmente allergico alle riforme, era riuscito a costruire un sistema di governo fortemente caratterizzato dal rispetto delle leggi e dalla presenza di magistrati onesti e di pubblici impiegati diligenti; un sistema che, nonostante la sua scelta sciagurata di indicare come successore al trono l'inetto figlio Ferdinando, garantì un funzionamento accettabile della macchina amministrativa e burocratica dello stato sino alla metà degli anni quaranta e quindi per un decennio dopo la sua morte, sebbene, proprio con Ferdinando, nel 1835, fosse cominciata una lenta ma inesorabile sclerotizzazione di tale struttura, degenerata ben presto in paralisi.

Però 'le disgrazie non giungono mai sole'; ed è così che la situazione, dal 1845, fu ulteriormente complicata da una crisi agricola (associata poi ad una economica di più vasta portata) fino a gran parte del 1847.

«la dissoluzione del Sacro Romano Impero, nel 1804,... quella dimensione federativa e sostanzialmente non statale che era stata caratteristica del coacervo di territori aderenti, in forma diretta o indiretta, alla Vienna degli Asburgo sino alla fine del Settecento,... l'Austria stava cercando di diventare stato moderno e stato multinazionale a un tempo».

¹⁵ *Ibidem*, pp. 270-271.

¹⁶ Per alcune aree, come visto, un'ulteriore complicazione fu rappresentata dall'applicazione della sovrana risoluzione del 16 aprile 1839 sull'alienazione dei beni comuni, ed in particolare di quelli incolti.

Di fronte ad istituzioni centrali caratterizzate dunque da un'incapacità di reagire tempestivamente agli eventi, è chiaro che la fame, la disoccupazione e la miseria cominciarono a far dubitare i Veneti della bontà di un governo che pareva averli abbandonati.

Certo, pure a livello periferico l'incoerenza nell'applicazione delle direttive, la presenza di competenze sovrapposte o mal definite, le tensioni con i funzionari viennesi, l'insufficiente devoluzione di poteri, la sovrapproduzione cartacea degli uffici e la scarsità di personale diedero il loro contributo a questa situazione. Sebbene non si possa non considerare come, rispetto ad altre realtà dell'Impero dove spesso ci si era limitati a giustapporre degli organi centrali al sistema delle signorie territoriali (*Grundherrschaft*), nel Lombardo-Veneto l'impianto amministrativo napoleonico fu in parte preservato e quindi, se pesava comunque specie il problema della lentezza dei passaggi burocratici da e verso Vienna, appunto a livello periferico ci si trovava probabilmente di fronte al territorio meglio governato dei domini asburgici¹⁷, con tassi di corruzione e di illegalità piuttosto modesti.

Perfino Carlo Schupfer, nel 1900, all'interno di un'opera giuridica coordinata da Vittorio Emanuele Orlando¹⁸, nel suo giudizio conclusivo sulla conduzione del Regno Lombardo-Veneto, anche se in una prosa di chiara matrice risorgimentale, oltre a parlare precisamente di un'amministrazione nel suo complesso «sufficientemente organizzata»¹⁹ di un regno che «pur non avendo nulla di proprio, di nazionale, di spontaneo, frù di una legislazione saggia, ordinata e completa»²⁰, aggiungeva:

«La vita locale non venne spenta, e, con qualche freno e qualche guarentigia, poté dirsi sufficientemente prospera»²¹.

Ma era esattamente il commissario distrettuale il funzionario statale più vicino alla comunità locale, nel duplice significato di «istanza amministrativa»²² e di «complesso dei suoi abitanti»²³, designato per controllarla.

Anche riferendosi alla specifica condotta di tali funzionari, si può parlare di sostanziale correttezza, garantita *in primis* da un controllo gerarchico del loro agire quotidiano messo in atto da parte di più istituzioni, le cui riflessioni e deliberazioni erano molto spesso frutto di

¹⁷ Per un approfondimento di queste considerazioni sulla situazione generale delle Province Venete della Restaurazione, con le quali, a fronte del presente lavoro, sostanzialmente si concorda, il testo più documentato e ragionato rimane quello di D. LAVEN, *Venice and Venetia under the Habsburgs, 1815-1835*, cit..

¹⁸ C. SCHUPFER, *I precedenti storici del diritto amministrativo italiano*, cit..

¹⁹ *Ibidem*, p. 1222.

²⁰ *Ibidem*, p. 1223.

²¹ *Ibidem*.

²² B. MAZOHL WALLNIG, *Presenza dello stato alla periferia: il commissario distrettuale nel Lombardo-Veneto*, cit., p. 334.

²³ *Ibidem*.

procedure collegiali; il che andava ovviamente a scapito della tempestività delle decisioni medesime, e quindi, talora, dell'efficienza del meccanismo, ma invero non della sua efficacia. Al vertice di questo controllo gerarchico poteva esserci, lo si è visto per innumerevoli situazioni, lo stesso imperatore; il fatto che, ad esempio, un'istanza del commissario di uno sperduto distretto della Carnia o del Polesine potesse giungere tra le sue mani ed all'attenzione della sua «benevolenza»²⁴, contribuiva certamente a rinsaldare nel funzionario la presenza della succitata valenza «preburocratica»²⁵ e «sentimentale»²⁶ di attaccamento al sovrano ed alla dinastia.

Che dire invece della funzione primaria del commissario, e cioè quella volta alla messa in comunicazione dello stato con la società delle campagne venete e dei centri urbani minori, viste le sue limitate prerogative all'interno delle mura delle città capoluogo di provincia e delle città regie? E' indubbio che tale funzione rappresentava un segnale di particolare attenzione ai rapporti col territorio, ed in questo modo testimoniarebbe anche, *mutatis mutandis*, la presenza di una linea di continuità di politica locale rispetto a precedenti esperienze di governo; e non ci riferisce solo a quella napoleonica, ma soprattutto alla realtà della Repubblica Serenissima.

Nelle Province Venete asburgiche, dunque, i commissari distrettuali avrebbero dovuto svolgere un'azione indirizzata a 'modulare' a livello locale le direttive ed i provvedimenti provenienti dal centro, fosse esso Venezia, o, il più delle volte, Vienna. E, almeno fino al biennio '46-'47, quando, come osservato, la tendenza all'implementazione lasciò spazio all'inclinazione alla sorveglianza, portarono a compimento tale missione, pur con un ampio spettro di varianti e di risultati, più e meglio di quanto non fecero i delegati provinciali con le classi dirigenti e gli abitanti delle città.

Che l'Impero, negli anni successivi al '48, non sia riuscito in maniera sufficientemente rapida ed efficace a concepire ed a inserire quali elementi fondanti del suo nuovo assetto istituzionale le diverse 'nazioni'²⁷, non cancella però l'esperienza di quei funzionari periferici

²⁴ M. MERIGGI, *Pubblici funzionari e crollo dello Stato. Il '48-'49 a Venezia*, cit., p. 341.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ A questo proposito, B. MAZOHL WALLNIG, *Il Regno Lombardo-Veneto 'provincia' dell'Impero austriaco*, cit., pp. 110-111, *passim*, specifica: «La categoria 'nazione' come elemento costituzionale fondamentale non era stata ancora puntualizzata né a livello ideale né giuridico... Come anche nel caso di altre aspirazioni 'nazionali' all'interno della monarchia, le categorie etnico-nazionali si mescolavano a quelle politico-giuridiche e a quelle dei diritti storici... E' evidente, che una concezione 'transnazionale' dell'impero austriaco (concezione ereditata dal Sacro Romano Impero) sulla base dei diritti tradizionali dei *Länder* impostisi a livello storico, non era più possibile nella concezione dello stato del XIX secolo. Viceversa, le 'nazioni', come elementi costituzionali nella varietà dei diritti dei *Länder*, non si potevano istituire con la velocità e la facilità che avrebbe auspicato una logica dello stato nazionale che andava imponendosi sempre più. Questa era, e rimase, la contraddizione fondamentale e l'ipoteca secolare dell'Austria fino al suo definitivo tramonto».

che per circa un trentennio, e pur con le esaminate differenziazioni temporali, generazionali e connesse all'operato dei singoli, nel complesso furono invece in grado non solo di contribuire a garantire una tranquilla permanenza delle Province Venete tra i domini asburgici, ma probabilmente tentarono pure, nel quadro di una politica che ebbe il placito dei poteri sovraordinati e della stessa Vienna, di agevolare, anche se con scarso successo, l'integrazione di una realtà 'italo-veneta'²⁸ all'interno di una più vasta dimensione comune e sovranazionale 'austriaca'²⁹, con almeno un occhio sempre fisso, però, sulle istanze provenienti dal territorio.

²⁸ Questa definizione è mutuata da A. GOTTSMANN, *I rapporti politici e istituzionali tra Veneto e l'area centroeuropea nell'Ottocento*, cit., p. 181.

²⁹ Questa definizione è mutuata da A. GOTTSMANN, *ibidem*. Per un approfondimento della tematica relativa alla «identità veneta tra stato nazionale e impero multinazionale», si veda *ibidem*, pp. 177-182.

APPENDICE

Distretti delle Province Venete*

Venezia	(113.237 ab.)
Mestre	(14.226 ab.)
Dolo	(23.061 ab.)
Chioggia	(31.825 ab.)
Loreo	(9.413 ab.)
Ariano	(7.382 ab.)
San Donà	(16.830 ab.)
Portogruaro	(23.605 ab.)
Padova	(71.149 ab.)
Mirano	(10.347 ab.)
Noale	(17.066 ab.)
Camposampiero	(16.897 ab.)
Piazzola	(15.139 ab.)
Teolo	(12.586 ab.)
Battaglia	(10.418 ab.)
Montagnana	(28.695 ab.)

* Questi dati sono tratti dal *Compartimento territoriale delle Province Venete approvato definitivamente da Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica con Sovrana Risoluzione 8 febbrajo 1818 e pubblicato dall'Imperiale Regio Governo Generale con Notificazione 8 luglio 1818 n. 17497/1883*, Venezia 1821, che si trova in ASV, *Biblioteca legislativa*, b. 351. Mentre le cifre relative alla popolazione sono ovviamente mutate nel corso degli anni, il numero dei distretti e la ripartizione degli stessi, secondo la suddivisione per provincia qui indicata, rimasero invariati fino al 1848.

Este	(34.686 ab.)
Monselice	(17.431 ab.)
Conselve	(21.296 ab.)
Piove	(23.789 ab.)

Rovigo	(31.386 ab.)
Lendinara	(18.183 ab.)
Badia	(16.147 ab.)
Massa	(13.925 ab.)
Occhiobello	(12.068 ab.)
Crespino	(8.409 ab.)
Polesella	(11.667 ab.)
Adria	(20.042 ab.)

Verona	(81.335 ab.)
Villafranca	(16.189 ab.)
Isola della Scala	(13.906 ab.)
Sanguinetto	(17.602 ab.)
Legnago	(27.867 ab.)
Cologna	(16.801 ab.)
Zevio	(13.712 ab.)
S. Bonifacio	(16.459 ab.)
Illasi	(10.887 ab.)
Badia Calavena	(10.838 ab.)
S. Pietro in Cariano	(19.283 ab.)
Caprino	(10.538 ab.)
Bardolino	(12.659 ab.)

Vicenza	(55.455 ab.)
Camisano	(15.535 ab.)
Cittadella	(15.014 ab.)
Bassano	(31.462 ab.)
Marostica	(19.158 ab.)
Asiago	(25.441 ab.)
Thiene	(19.608 ab.)
Schio	(27.104 ab.)
Malo	(9.912 ab.)
Valdagno	(18.467 ab.)
Arzignano	(18.527 ab.)
Lonigo	(25.134 ab.)
Barbarano	(11.986 ab.)
Treviso	(60.118 ab.)
Oderzo	(19.101 ab.)
Motta	(11.111 ab.)
Conegliano	(27.744 ab.)
Serravalle	(14.337 ab.)
Ceneda	(14.726 ab.)
Valdobbiadene	(14.974 ab.)
Montebelluna	(20.772 ab.)
Asolo	(22.249 ab.)
Castelfranco	(18.907 ab.)
Belluno	(22.897 ab.)
Longarone	(7.373 ab.)
Pieve di Cadore	(13.958 ab.)
Auronzo	(11.439 ab.)

Agordo	(14.419 ab.)
Fonzaso	(13.265 ab.)
Feltre	(21.935 ab.)
Mel	(7.731 ab.)

Udine	(45.576 ab.)
San Daniele	(19.542 ab.)
Spilimbergo	(23.632 ab.)
Maniago	(14.511 ab.)
Aviano	(9.061 ab.)
Sacile	(13.736 ab.)
Pordenone	(23.919 ab.)
San Vito	(16.126 ab.)
Codroipo	(15.410 ab.)
Latisana	(10.691 ab.)
Palma	(18.444 ab.)
Cividale	(19.546 ab.)
S. Pietro	(10.450 ab.)
Faedis	(9.509 ab.)
Moggio	(9.575 ab.)
Paluzza	(8.785 ab.)
Rigolato	(8.104 ab.)
Ampezzo	(8.425 ab.)
Tolmezzo	(8.850 ab.)
Gemona	(16.853 ab.)
Tricesimo	(11.497 ab.)

**Elenco riassuntivo del numero di distretti, di comuni e di abitanti
di ogni provincia e totale complessivo di tutte le province**

Venezia: 8 distretti, 56 comuni, 239.579 abitanti

Padova: 12 distretti, 103 comuni, 279.463 abitanti

Polesine: 8 distretti, 57 comuni, 131.287 abitanti

Verona: 13 distretti, 115 comuni, 267.776 abitanti

Vicenza: 13 distretti, 131 comuni, 292.803 abitanti

Treviso: 10 distretti, 104 comuni, 224.039 abitanti

Belluno: 8 distretti, 66 comuni, 113.017 abitanti

Friuli: 21 distretti, 182 comuni, 322.242 abitanti

Totale Province Venete: 93 distretti, 814 comuni, 1.870.746 abitanti

Elenco dei principali provvedimenti disciplinari da adottarsi nei confronti dei pubblici impiegati[†]

-2 maggio 1815 n. 6833: l'impiegato in servizio o in pensione, condannato per delitto o per grave trasgressione, perde l'impiego o la pensione e la decisione spetta a quel Dicastero Aulico da cui dipendeva con l'intervento di due Consiglieri del Supremo Tribunale di Giustizia.

-15 giugno 1815 n. 8638: un impiegato dimesso per delitto può chiedere la riammissione a Sua Maestà.

-11 gennaio 1816 n. 500: se un impiegato o un pensionato vengono condannati per grave trasgressione di polizia, il Governo, col suo parere, deve rassegnare rapporto all'Aulico Dicastero, il quale, con l'intervento di due consiglieri giudiziari, deciderà se sia da punirsi con la perdita dell'impiego o della pensione.

-12 aprile 1816 n. 1417 (dispaccio del governo, *ndr*): divieto agli impiegati di ricevere mance sotto pena della perdita dell'impiego.

-4 febbraio 1817 n. 18886: decreto della Commissione Aulica di Organizzazione che per volere del Sovrano pubblica per le province di nuovo acquisto la legge 30 dicembre 1806 esistente nelle antiche Province Austriache, secondo la quale, un pubblico impiegato quando anche non fosse incolpato e convinto di infedeltà, può essere destituito dal suo impiego o dal diritto alla pensione per somma negligenza nel disimpegno dei suoi doveri e mansioni.

-27 settembre 1817 n. 45838: l'impiegato sottoposto ad inquisizione da parte dell'autorità giudiziaria o di polizia va immediatamente sospeso dal servizio e soldo fino all'esito della procedura medesima; dichiarato innocente è tolta ogni sospensione, ma se condannato o assolto *ab instantia*, si fa un rapporto all'Aulico

[†] Dove non diversamente specificato i provvedimenti si intendono tutti emanati dalla camera aulica di Vienna. Si ricordi inoltre che un *Elenco degli aulici dispaccj prescriventi le norme da osservarsi nel caso d'inquisizione, e di condanna, di assoluzione ab instantia e di assoluta innocenza, non che di altre mancanze a carico degl' I. R. Impiegati* si trova in ASV, Biblioteca legislativa, b. 515

Dicastero con allegati gli atti di procedura o al Sovrano se la nomina dell'impiegato stesso fosse da lui dipesa: a loro spetta decidere.

-6 novembre 1817 n. 5372: rispetto al dispaccio precedente si specifica che spetta solo a Sua Maestà decidere se un impiegato dimesso possa essere reimpiegato.

-26 marzo 1818 n. 13208: Sovrana Risoluzione con cui Sua Maestà si riserva il nuovo collocamento non solo degli impiegati condannati criminalmente, ma ancora di quelli allontanati dal servizio per cattive azioni.

-4 giugno 1819 n. 17263: ad un impiegato sospeso da ufficio e soldo si accorda la competenza di alimentazione che non può sorpassare il terzo del salario.

-1 dicembre 1820 n. 35746: Sovrana Risoluzione che accorda al Governo le facoltà date al Senato di Finanza dal Regolamento 27 ottobre 1819 paragrafi 28, 29 e 32 in quanto alla giubilazione e remunerazione degli impiegati ed ordina l'intervento di due consiglieri d'appello ai quali preventivamente devonsi comunicare gli atti nei casi ove si tratta della dimissione di un impiegato; e, qualora i voti dei due consiglieri predetti fossero discordi da quelli del Governo, si deve rassegnare rapporto all'Aulica Cancelleria.

-8 aprile 1821 n. 8787: si prescrivono le misure da prendersi contro quegli impiegati che, col pretesto di malattie, si sottraggono ai loro doveri e si intima la giubilazione di quelli che, per seria malattia incurabile o fisica impotenza, sono inabili al servizio.

-24 marzo 1822 n. 1038 (dispaccio del governo, *ndr*): per gli ex massoni nessun impiego, anche se avessero abiurato.

-3 giugno 1822 n. 3908 (dispaccio del viceré, *ndr*): Sovrana Risoluzione che accorda al Governo la facoltà di giubilare gli impiegati e servi dello stato, la nomina dei quali appartiene al Governo stesso (ad esempio gli aggiunti distrettuali, *ndr*); come pure di accordare loro pensione, provvigione, sussidi di educazione e trimestre mortuario; con norme da osservarsi nei casi evenibili e nella spedizione alla superiorità di quei fogli di referato.

- 1 dicembre 1822 n. 46462: ad un impiegato condannato per delitto va sospeso il sussidio di alimentazione a partire dal giorno della sentenza; se però la condanna deriva da grave trasgressione o vi è assoluzione per mancanza di prove, il sussidio continua fino a che sia deciso sulla sua destinazione.
- 6 dicembre 1822 n. 43602: terminata l'inquisizione contro un impiegato non gli si deve assegnare il soldo dapprima dovuto se non si sia deciso sulla di lui sorte anche in via amministrativa.
- 14 giugno 1823 n. 18314: non si può rifiutare al Tribunale Inquirente la comunicazione degli atti di giuramento di quegli impiegati che lo professarono.
- 22 ottobre 1823 n. 4318 (dispaccio del governo, *ndr*): Sovrana Risoluzione che prescrive ai capi dell'ufficio di vegliare e conoscere i difetti dei loro subalterni, di ammonirli e di richiamarli a desistere dalle loro mancanze.
- 8 novembre 1824 n. 4469 (dispaccio del governo, *ndr*): Sovrana Risoluzione che ordina la possibile cautela nel conferire gli impieghi solo a individui abili, fatto ogni riguardo e che si debba vigilare sul loro contegno, correggere ed ammonire i colpevoli di mancanze e, dove ciò non giovasse, di procedere con tutto il vigore contro i medesimi.
- 10 gennaio 1825 n. 2727: rettifica dell'aulico dispaccio 1 dicembre 1822 (n. 26) sulla sospensione dell'alimentazione agli impiegati condannati, che avrà luogo invece dal giorno della pubblicazione della sentenza.
- 21 giugno 1826 n. 23380: Sovrana Risoluzione che impedisce di reimpiegare un impiegato condannato per delitto senza l'assenso del sovrano e di conferire impieghi ad individui che giammai lo ebbero e che furono inquisiti e non dichiarati innocenti.
- 5 novembre 1826 n. 41903: non ha luogo l'intervento dei due consiglieri giudiziari nei casi in cui si tratta di licenziare dal servizio un impiegato condannato per delitto.
- 5 aprile 1827 n. 8887: si prescrive che intervenendo alle discussioni col Governo i due Consiglieri d'Appello per la dimissione di un impiegato per

manca di fiducia, i loro voti si contano insieme con quelli degli altri intervenienti; e si osserva che la misura di traslocazione per tali impiegati non è salutare se ripetuta più volte, e che, in parità di voti, quello del Presidente si suole unire alla parte più mite.

-28 maggio 1827 n. 2870: ad un impiegato inquisito, benché dichiarato innocente, non compete il pagamento del soldo intero se prima anco in via amministrativa non venga deciso se sia o no da dimettersi per altre mancanza; si prescrive inoltre che la pensione non si accorda che a quelli che hanno servito bene, e che per una grave trascuratezza dei doveri d'ufficio può privarsi l'impiegato dell'impiego e del trattamento normale.

-29 gennaio 1829 n. 25976: il Governo deve invitare i due consiglieri d'Appello solamente nel caso che la dimissione dell'impiegato di cui si tratta sia di attribuzione di esso Governo.

-21 febbraio 1829 n. 4160: Sovrana Risoluzione che prescrive che un impiegato che viene traslocato per qualche mancanza deve occupare l'ultimo rango nella sua categoria.

-26 marzo 1830 n. 1440: venendo condannato un impiegato od assolto ab instantia per grave trasgressione politica, Sua Maestà ordina che si debba discutere coll'intervento di due consiglieri d'appello se sia o no da licenziarsi dal servizio, prescrivendo rapporto in caso di disparità di voti del Governo e dei due citati consiglieri.

-7 aprile 1833 n. 7553 (dispaccio della cancelleria aulica riunita, *ndr*): i due consiglieri di appello devono intervenire anche nei casi in cui si tratta di rimettere un alunno giurato di concetto o di cancelleria, non però ove trattasi di licenziare in via disciplinare.

-24 ottobre 1834 n. 26859 (dispaccio della cancelleria aulica riunita, *ndr*): Sovrana Risoluzione che ordina l'intervento dei Consiglieri d'Appello anco nel caso in cui l'autorità proponente fosse d'avviso di mantenere in servizio inquisito ed assolto ab instantia.

- 3 settembre 1835 n. 31185/2634 (dispaccio del governo, *ndr*): trattamento degli impiegati dimessi per aver abbandonato il loro posto.
- 13 marzo 1839 n. 6033 (dispaccio del governo, *ndr*): norme sul trattamento degli impiegati inquisiti o colpevoli di gravi mancanze d'ufficio.
- 1839 n. 6658 (dispaccio della cancelleria aulica riunita senza data, *ndr*): la decisione sulla dimissione di un Commissario Distrettuale compete alla Cancelleria Aulica in concorrenza del voto di due consiglieri dell'I. R. Tribunale Supremo di Giustizia.
- 17 settembre 1840 n. 9497: agli impiegati che meritano la sospensione per la loro colpa e che fossero poi riammessi in servizio non compete il pagamento del soldo per il tempo che durò la sospensione stessa quando non militassero a loro favore circostanze speciali; per deliberare in via disciplinare sull'ulteriore destino di un impiegato sospeso da ufficio e salario, contro il quale non venne incoata la regolare inquisizione giudiziaria e verso il quale non venne proposta la destituzione dall'impiego dall'autorità amministrativa non è necessario che intervengano due consiglieri giudiziari.
- 16 giugno 1843 n. 17440/1279 (dispaccio della cancelleria aulica riunita, *ndr*): Sua Maestà con Veneratissima Sovrana Risoluzione 30 p.p. comunica che nelle procedure per dimissione dove devono intervenire i due consiglieri giudiziari, gli atti debbano rassegnarsi all'autorità superiore anche nel caso in cui uno de due sia di parere diverso dalla deliberazione dell'autorità amministrativa.
- 12 luglio 1843 n. 29809 (dispaccio della cancelleria aulica riunita, *ndr*): Risoluzione Sovrana 23 agosto 1842 che prescrive: prima di procedere alla punizione disciplinare di un impiegato è necessario che gli vengano fatte conoscere previamente le incolpazioni affinché possa giustificarsi o a voce o per iscritto.

FONTI E BIBLIOGRAFIA

FONDI ARCHIVISTICI

Archivio di Stato di Venezia (ASV)

Biblioteca legislativa

Governo (Imperial Regio)

Presidio di Governo

Presidio di Governo Geheim

Luogotenenza delle Province Venete

Presidenza della Luogotenenza

Archivio di Stato di Vicenza (ASVI)

Tribunale Penale Austriaco

Archivio di Stato di Padova (ASPD)

Commissariato Distrettuale di Cittadella

Delegazione Provinciale

Archivio di Stato di Milano (ASMI)

Cancellerie Austriache (Cancelleria di S. A. Imperiale l'Arciduca Viceré, Sezione Segreta, Atti)

Presidenza di Governo (Imperial Regio)

Archivio di Stato di Verona (ASVR)

Imperial Regio Tribunale Provinciale di Verona

Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien (HHSW)

Kaiser Franz Akten

Staatskanzlei, Provinzen, Lombardo-Venetien

Vertrauliche Akten

FONTI NORMATIVE E STORICHE EDITE

- Almanacchi per le Provincie soggette all' I. R. Governo di Venezia nel Regno Lombardo-Veneto*, Venezia 1821-1843.
- Manuali del Regno Lombardo-Veneto*, Milano 1844-1849.
- Collezione di leggi e regolamenti pubblicati dall' Imperial Regio Governo delle Provincie Venete*, Venezia 1817-1827.
- Collezione delle leggi e istruzioni e disposizioni di massima pubblicate o diramate nelle Provincie Venete in oggetti di amministrazione politica, camerale e giudiziaria*, Venezia 1828-1839.
- Raccolta degli atti dei Governi di Milano e di Venezia e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziarij*, Milano 1840-1849.
- Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana dalla Costituzione proclamata nei Comizj in Lione al 31 dicembre 1802*, Milano 1802.
- Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, Milano 1805.
- Raccolta delle Sovrane Patenti e de' Regolamenti relativi all'attivazione del sistema amministrativo nelle Provincie, Distretti e Comuni dipendenti dal Governo di Venezia*, Venezia 1815-1816.
- Compartimento Territoriale delle Provincie Venete approvato definitivamente da Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica con Sovrana Risoluzione 8 Febbraio 1818 e pubblicato dall' Imperiale Regio Governo Generale con Notificazione 8 Luglio 1818 n. 17497/1883*.
- Istruzione per le Regie Autorità Provinciali e Distrettuali, e per le Amministrazioni, e pei Consigli e Convocati Comunali, onde rettamente eseguire la venerata Sovrana Risoluzione 16 Aprile 1839 che ha prescritto l'alienazione de' beni comunali in generale, ed in particolare degli incolti (del 17 giugno 1841)*.

- BARETTA L.**, *Manuale teorico-pratico sulla giurisdizione delle autorità civili, criminali, politiche, amministrativo-politiche, amministrativo-economiche, ecclesiastiche e militari del Regno Lombardo-Veneto*, Milano 1843.
- CASTELLI G. A.**, *Manuale ragionato del Codice penale e delle gravi trasgressioni di polizia*, Milano 1839.
- FONTANA L.**, *Regolatore amministrativo teorico-pratico ad uso degli impiegati amministrativi in genere, I-IV*, Milano 1846-1850.

- GUAZZO V.**, *Il funzionario pubblico, ossia Manuale pratico-disciplinare pegl'impiegati regii, pegli addetti ai corpi tutelati e pei disciplinati dallo Stato*, Venezia 1846.
- GUAZZO V.**, *Enciclopedia degli affari ossia, guida universale per la cognizione e conformazione di qualunque atto, e per lo sviluppo di qualsiasi affare tanto tra privati, come avanti qualunque Autorità od Ufficio*, Padova 1853.
- HARTIG F.**, *Genesis der Revolution in Oesterreich im Jahre 1848*, Leipzig 1851.
- HOBHOUSE J. C.**, *Italy: Remarks Made in Several Visits from the Year 1816 to 1854*, I, London 1859.
- KELLY W. K.**, *History of the House of Austria from the Accession of Francis I to the Revolution of 1848*, London 1853.
- LORENZONI A.**, *Instituzioni del diritto pubblico interno pel Regno Lombardo-Veneto*, I-IV, Padova 1835-1839.
- MANIN D.**, *Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 22 marzo 1848*, I- III, Capolago 1851-1852.
- RECHBERGER G.**, *Manuale del gius ecclesiastico austriaco*, I-II, Venezia 1819 (Linz 1809).
- SCERIMAN F.**, *Dei difetti del Reggime austriaco nei paesi veneti e degli opportuni rimedj*, Venezia 1849.
- SCHRÖDER F.**, *Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle Provincie Venete*, Venezia 1830.
- STEFFANI C.**, *Manuale pei MM. RR. Arcipreti e Parrochi contenente le leggi sovrane, le auliche e le vicereali risoluzioni, i decreti, i regolamenti, le istruzioni relative alle incombenze che furono loro appoggiate per ciò che riguarda l'amministrazione dello stato*, Padova 1839.
- STEFFANI C.**, *Manuale per l'amministrazione dei comuni del Regno Lombardo-Veneto*, Padova 1846-1847.
- VINCIGUERRA S.** (ed), *Codice Penale Universale Austriaco (1803)*, Padova 1997.
- WURZBACH C.**, *Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich*, I-LX, Wien 1856-1891.

LETTERATURA

- AGOSTINI F., *Istituzioni ecclesiastiche e potere politico in area veneta (1754-1866)*, Venezia 2002.
- ALESSI G., *Il processo penale. Profilo storico*, Bari 2001.
- ANTONIELLI L., *I prefetti dell'Italia napoleonica. Repubblica e Regno d'Italia*, Bologna 1983.
- BANTI A. M. - CHIAVISTELLI A. - MANNORI L. - MERIGGI M. (edd), *Atlante culturale del Risorgimento. Lessico del linguaggio politico dal Settecento all'Unità*, Bari 2011.
- BELLABARBA M., *La giustizia nell'Italia moderna. XVI-XVIII secolo*, Roma-Bari 2008.
- BELLABARBA M., *Il «fondamento dei miei regni». Giudici, cultura politica e letteratura nell'Impero austriaco di primo Ottocento*, in M. BELLABARBA - B. MAZOHL - R. STAUBER - M. VERGA (edd), *Gli imperi dopo l'Impero nell'Europa del XIX secolo / Altes Reich und neue Reiche*, Atti della settimana di studio, Bologna 2008, pp. 277-307.
- BELLABARBA M., *I giudici trentino-tirolesi della Restaurazione: prime ricerche*, in M. BELLABARBA - E. FORSTER - H. HEISS - A. LEONARDI - B. MAZOHL (edd), *Le élites in Tirolo tra Antico regime e Vormärz*, Atti del Convegno internazionale del 15-18 ottobre 2008 presso la Libera Università di Bolzano, Innsbruck-Wien-Bozen 2010, pp. 351-366.
- BELLABARBA M. (in press), *Magistrati politico-economici, giudici e polizia nel Tirolo di primo Ottocento*, in S. MORI - L. TEDOLDI (edd), *Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario*, Atti della Giornata di studi di Bergamo 28-29 gennaio 2010, Soveria Mannelli, pp. 259-276.
- BENZONI G. - COZZI G. (edd), *Venezia e l'Austria*, Venezia 1999.
- BERENGO M., *L'agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all'Unità*, Milano 1963.
- BERENGO M., *Le origini del Lombardo-Veneto*, in «Rivista Storica Italiana», LXXXIII, 1971, pp. 525-544.
- BERENGO M., *Fiscalità e cultura materiale nel Lombardo-Veneto*, in «Quaderni Storici», 74, 1990, pp. 481-486.
- BERENGO M., *Le province venete nel Regno Lombardo-Veneto. Qualche osservazione*, in CESCHI R. - VIGO G. (edd), *Tra Lombardia e Ticino*, Bellinzona 1995, pp. 125-133.
- BERENGO M., *Appunti sulla polizia austro-veneta agli inizi della Restaurazione*, in M. L. BETRI - D. BIGAZZI (edd), *Ricerche di storia in onore di Franco Della Peruta, I: Politica e istituzioni*, Milano 1996, pp. 136-146.

- BERLINGUER L.** - COLAO F. (edd), *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, Milano 1989.
- BERNARDELLO A.**, *La paura del comunismo e dei tumulti popolari a Venezia e nelle Province Venete nel 1848-49*, in «Nuova Rivista Storica», LIV, 1970, pp. 50-113.
- BERNARDELLO A.**, *Burocrazia, borghesia e contadini nel Veneto austriaco*, in «Studi storici», 4, 1976, pp. 127-152.
- BERNARDELLO A.**, *La prima ferrovia fra Venezia e Milano. Storia della imperial-regia privilegiata strada ferrata Ferdinanda Lombardo-Veneta (1835-1852)*, Venezia 1996.
- BERNARDELLO A.**, *Veneti sotto l'Austria. Ceti popolari e tensioni sociali (1840-1866)*, Venezia 1997.
- BERTI G.**, *Censura e circolazione delle idee nel Veneto della Restaurazione*, Venezia 1989.
- BERTOLI B.**, *Chiesa, società, stato nel Veneto della Restaurazione*, Vicenza 1985.
- BLACK D.**, *Crime as Social Control*, in «American Sociological Review», 48, 1, 1983, pp. 34-45.
- BORTOLUZZI F.**, *Il Precetto politico nelle province venete (1813-1850)*, in G. CHIODI e C. POVOLO (edd), *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Sommacampagna 2007, pp. 271-289.
- BOSCHI D.**, *Homicide and Knife Fighting in Rome, 1845-1914*, in P. SPIERENBURG (ed), *Men and Violence. Gender, Honor and Rituals in Modern Europe and America*, Columbus 1998, pp. 128-158.
- BRIDGE F. R.**, *The Habsburg Monarchy among the Great Powers, 1815-1918*, Providence 1990.
- BRIX E.**, *Die Umgangssprache in Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation. Die Sprachenstatistik in den zisleithanischen Volkszählungen*, Wien 1982.
- BROERS M.**, *Europe under Napoleon, 1799-1815*, London 1996.
- BROERS M.**, *Europe after Napoleon. Revolution, Reaction and Romanticism, 1814-1848*, Manchester 1996.
- BROERS M.**, *Napoleon's Other War. Bandits, Rebels and their Pursuers in the Age of Revolutions*, Oxford 2010.
- BRUNELLO P.**, *Mediazione culturale e orientamenti politici nel clero veneto intorno al 1848: il "Giornale dei parrochi ed altri sacerdoti"*, in «Archivio Veneto», V, 139, Venezia 1975, pp. 139-186.
- BRUNELLO P.**, *I mercanti di grano nella carestia del 1846-47 a Venezia*, in «Studi storici», 1, 1979, pp. 129-156.

- BRUNELLO P.**, *Ribelli, questuanti e banditi. Proteste contadine in Veneto e Friuli 1814-1866*, Venezia 1981.
- BRUNELLO P.**, *Austriaci a Venezia*, in PETRUNGARO S. (ed), *Fratelli di chi. Libertà, uguaglianza e guerra nel Quarantotto asburgico*, Santa Maria Capua Vetere 2008, pp. 17-41.
- BURKE P.**, *Cultura popolare nell'Europa moderna*, Milano 1980 (New York 1978).
- CASSI A. A.**, *Il "bravo funzionario" asburgico tra Absolutismus e Aufklärung. Il pensiero e l'opera di Karl Anton Von Martini (1726-1800)*, Milano 1999.
- CAVANNA A.**, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti ed il pensiero giuridico, I*, Milano 1982.
- CAVANNA A.**, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti ed il pensiero giuridico, II*, Milano 2005.
- CELLA S.**, *Censura e regime della stampa nel Veneto fra il 1813 ed il 1866*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto*, Atti del Convegno di Conegliano, Conegliano 1981, pp. 237-250.
- CHASTAIN J.** (ed), *Encyclopedia of the 1848 Revolutions*, 1999-2005. Disponibile presso: Ohio University <<http://www.ohio.edu/chastain/index.htm>>.
- CHIODI G.**, *Il fascino del libero convincimento. Per un identikit del giudice penale lombardo-veneto*, in G. CHIODI e C. POVOLO (edd), *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Sommacampagna 2007, pp. 7-59.
- COONEY M.**, *Warriors and Peacemakers. How Third Parties Shape Violence*, New York and London 1998.
- CORDERO F.**, *Guida alla procedura penale*, Torino 1986.
- COZZI G.** (ed), *Stato società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, I-II, Roma 1981-1985.
- COZZI G.**, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982.
- COZZI G.**, *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia 2000.
- DAMAŠKA M. R.**, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna 1991 (New Haven 1986).
- DAMAŠKA M. R.**, *Il diritto delle prove alla deriva*, Bologna 2003 (New Haven-London 1997).
- DAVIS J. A.**, *Legge e ordine. Autorità e conflitti nell'Italia dell'800*, Milano 1989 (Atlantic Highlands 1988).

- **DAVIS J. A.** (ed), *Italy in the Nineteenth Century 1796-1900*, Oxford 2000.
- DEÁK I.**, *The Lawful Revolution: Louis Kossuth and the Hungarians, 1848-1849*, New York 1979.
- DE BENEDICTIS A.**, *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Bologna 2001.
- DEFLEM M.**, *The Concept of Social Control: Theories and Applications*, paper presented at the International Conference on "Charities as Instruments of Social Control in Nineteenth-Century Britain", Université de Haute Bretagne (Rennes 2), Rennes, France, November 22-23 2007. Disponibile presso: <http://www.mathieudeflem.net>.
- DELLA PERUTA F.**, *Mazzini e i rivoluzionari italiani: il partito d'azione, 1830-1845*, Milano 1974.
- DE MADDALENA A.** - **ROTELLI E.** - **BARBARISI G.** (edd), *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa. Istituzioni e società*, III, Bologna 1982.
- DEROSAS R.** - **MUNNO C.**, *La nobiltà veneta dopo la caduta della Repubblica: verso la costruzione di un' élite regionale?*, in «Ateneo Veneto», vol. 197, Venezia 2010, pp. 233-274.
- DINGES M.**, *The Use of Justice As a Form of Social Control in Early Modern Europe*, in H. ROODENBURG - P. SPIERENBURG (edd), *Social Control in Europe. I, 1500-1800*, Columbus 2004, pp. 159-175.
- EMSLEY C.**, *Gendarmes and the State in Nineteenth-Century Europe*, Oxford 1999.
- EMSLEY C.** - **JOHNSON E.** - **SPIERENBURG P.** (edd), *Social Control in Europe. II, 1800-2000*, Columbus 2004.
- EMSLEY C.**, *Crime, Police and Penal Policy. European Experiences 1750-1940*, Oxford 2007.
- EVANS R. J.**, *The 'Dangerous Classes' in Germany from the Middle Ages to the Twentieth Century*, in R. J. EVANS (ed), *The German Underworld. Deviants and Outcasts in German History*, London 1988, pp. 1-28.
- EVANS R. J.**, *Tales from the German Underworld. Crime and Punishment in the Nineteenth Century*, New Haven and London 1998.
- EVANS R. J. W.**, *Felix Austria. L'ascesa della monarchia asburgica: 1550-1700*, Bologna 1981 (Oxford 1979).
- EVANS R. J. W.**, *Primat der Außenpolitik? Metternich und das österreichische Staats- und Reichsproblem*, in «Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse», 144/2, 2010, pp. 61-76.
- FABIETTI U.**, *Antropologia culturale. L'esperienza e l'interpretazione*, Roma-Bari 1999.

- FALDON N.**, *Il clero durante l'amministrazione austriaca*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto*, Atti del Convegno di Conegliano, Conegliano 1981, pp. 121-137.
- FEHRENBACH E.**, *Das napoleonische Modell des Beamtentums und sein Einfluss auf die deutsche Geschichte*, in A. GIULIANI - N. PICARDI (edd), *L'educazione giuridica*, IV: *Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*, t. II: *L'età moderna*, Perugia 1981, pp. 219-237.
- FERRARI G. E.**, *Spunti di riforma economico-sociale negli scritti di un funzionario veneto ai margini della rivoluzione*, in «Rassegna storica del Risorgimento», XLIV, 1957, pp. 350-370.
- FILIPUZZI A.**, *Divagazioni su qualche aspetto dell'amministrazione austriaca nelle Province Venete (1815-1866)*, in R. GIUSTI (ed), *Il Lombardo-Veneto (1815-1866) sotto il profilo politico, culturale, economico-sociale*, Atti del Convegno di Mantova, Mantova 1977, pp. 35-45.
- FILIPUZZI A.**, *Istruzione pubblica*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto*, Atti del Convegno di Conegliano, Conegliano 1981, pp. 201-223.
- FONTANA G. L. - LAZZARINI A.** (edd), *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*, Milano 1992.
- FRANCIA E.**, *Polizia e ordine pubblico nel Quarantotto italiano*, in L. ANTONIELLI (ed), *La polizia in Italia e in Europa: punto sugli studi e prospettive di ricerca*, Soveria Mannelli 2006, pp. 141-159.
- FRANZINA E.**, *Vicenza. Storia di una città*, Vicenza 1980.
- FRANZINA E.** (ed), *Vicenza italiana: 1848-1918. Intellettuali, notabili e popolo fra Risorgimento e prima guerra mondiale*, Vicenza 2011.
- FRIEDMAN L. M.**, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Bologna 1978 (New York 1975).
- FRIEDMAN L. M.**, *Crime and Punishment in American History*, New York 1993.
- GAMBASIN A.**, *Un vescovo tra illuminismo e liberalismo. Modesto Farina e il Seminario di Padova (1821-1856)*, Padova 1987.
- GARBARI M.**, *Strutture amministrative comunali nella provincia del Tirolo durante il XIX secolo*, in P. SCHIERA (ed), *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo*, Bologna 1981, pp. 323-353.
- GEERTZ C.**, *Antropologia interpretativa*, Bologna 1988 (New York 1983).

- GESELLE A., *Bewegung und ihre Kontrolle in Lombardo-Venetien*, in W. HEINDL - E. SAURER (edd), *Grenze und Staat. Passwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatsrecht und Fremdengesetzgebung in der österreichischen Monarchie 1750-1867*, Wien 2000, pp. 347-515.
- GESELLE A., *Passaporti ed altri documenti di viaggio. Modalità e controllo del movimento in territorio veneto*, in D. CALABI (ed), *Dopo la Serenissima. Società, amministrazione e cultura nell'Ottocento veneto*, Venezia 2001, pp. 363-381.
- GHISALBERTI C., *Giustizia e ordinamento giuridico*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto*, Atti del Convegno di Conegliano, Conegliano 1981, pp. 139-152.
- GINSBORG P., *Peasants and Revolutionaries in Venice and the Veneto, 1848*, in «The Historical Journal» XVII, 3, 1974, pp. 503-550.
- GINSBORG P., *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49*, Milano 1978 (Cambridge 1978).
- GINSBORG P., *After the Revolution: bandits on the plains of the Po 1848-1854*, in J. A. DAVIS - P. GINSBORG (edd), *Society and Politics in the Age of the Risorgimento. Essays in honour of Denis Mack Smith*, Cambridge 1991, pp. 128-151.
- GODFREY B. S. - WILLIAMS C. A. - LAWRENCE P., *History & Crime*, London 2008.
- GOOD D. F., *The Economic Rise of the Habsburg Empire, 1750-1914*, Berkeley 1984.
- GOTTARDI M., *L'Austria a Venezia. Società e istituzioni nella prima dominazione austriaca 1798-1806*, Milano 1993.
- GOTTARDI M., *Il primo governo austriaco a Venezia e nel Veneto (1798-1806)*, in B. MAZOHL WALLNIG - M. MERIGGI (edd), *Österreichisches Italien - italienisches Österreich: interkulturelle Gemeinsamkeiten und nationale Differenzen vom 18. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkrieges*, Wien 1999, pp. 93-99.
- GOTTARDI M., *Stato e carriere tra Veneto austriaco e Regno d'Italia*, in D. CALABI (ed), *Dopo la Serenissima. Società, amministrazione e cultura nell'Ottocento veneto*, Venezia 2001, pp. 107-121.
- GOTTSMANN A., *I rapporti politici e istituzionali tra Veneto e l'area centroeuropea nell'Ottocento / Die politischen und institutionellen Beziehungen zwischen Venetien und dem mitteleuropäischen Raum in 19. Jahrhundert*, in *La storia e le tradizioni del Veneto. Le relazioni e le forme della comunicazione tra l'area veneta e il mondo germanico / Die Geschichte und die Traditionen Venetiens. Die Beziehungen und Formen der Kommunikation*

zwischen dem venetischen Raum und der deutschen Welt, Atti del convegno, Venezia 2003, pp. 161-182.

-**HAAS A. G.**, *Metternich, Reorganization and Nationality: 1813-1818. A Story of Foresight and Frustration in the Rebuilding of the Austrian Empire*, Wiesbaden 1963.

-**HEINDL W.**, *Bureaucracy, Officials, and the State in the Austrian Monarchy: Stages of Change since the Eighteenth Century*, in «Austrian History Yearbook», XXXVII, 2006, pp. 35-57.

-**HITCHINS K.**, *The Sacred Cult of Nationality: Rumanian Intellectuals and the Church in Transylvania, 1834-1869*, in S. B. WINTERS - J. HELD (edd), *Intellectual and Social Developments in the Habsburg Empire from Maria Theresa to World War I*, Boulder 1975, pp. 131-160.

-**HUGHES S. C.**, *Crime, Disorder and the Risorgimento. The Politics of Policing in Bologna*, Cambridge 1994.

-**KANN R. A.**, *Storia dell'impero asburgico (1526-1918)*, Roma 1998 (Berkeley 1974).

-**KLINGENSTEIN G.**, *Gli Asburgo tra centralismo e regionalismo (XVII-XVIII secolo)*, in E. MARTINENGO (ed), *Le Alpi per l'Europa. Una proposta politica*, Atti del convegno, Milano 1988, pp. 267-276.

-**KRAEHE E. E.**, *Metternich's German Policy. I, The Contest with Napoleon, 1799-1814*, Princeton 1963.

-**KRAEHE E. E.**, *Metternich's German Policy. II, The Congress of Vienna, 1814-1815*, Princeton 1983.

-**LAVEN D.**, *Law and Order in Habsburg Venetia 1814-1835*, in «The Historical Journal», 3g, 2, 1996, pp. 383-403.

-**LAVEN D.**, *Austria's Italian Policy Reconsidered: Revolution and Reform in Restoration Italy*, in «Modern Italy», 2, 1997, pp. 3-33.

-**LAVEN D.** - RIAL L. (edd), *Napoleon's Legacy. Problems of Government in Restoration Europe*, Oxford 2000.

-**LAVEN D.**, *Venice and Venetia under the Habsburgs, 1815-1835*, Oxford 2002.

-**LUTZ R.**, *Recht und Ordnung: Herrschaft durch Verwaltung im 19. Jahrhundert*, Frankfurt am Main 2000.

-**MACARTNEY C. A.**, *L'impero degli Asburgo: 1790-1918*, Milano 1976 (London 1968).

-**MACARTNEY C. A.**, *The House of Austria. The Later Phase 1790-1918*, Edinburgh 1978.

- MANGINI N.**, *Sulla politica teatrale dell’Austria nel Lombardo-Veneto*, in R. GIUSTI (ed), *Il Lombardo-Veneto (1815-1866) sotto il profilo politico, culturale, economico-sociale*, Atti del Convegno di Mantova, Mantova 1977, pp. 139-152.
- MANZATTO M.**, *Delle gravi trasgressioni di polizia: alcuni casi giudiziari nel Veneto durante la seconda dominazione austriaca*, in G. CHIODI e C. POVOLO (edd), *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Sommacampagna 2007, pp. 227-249.
- MAZOHL WALLNIG B.**, *Ordinamento centrale e amministrazioni locali: burocrazia austriaca nella tensione tra interessi statali e interessi locali. La provincia di Verona 1848-1859*, in *I problemi dell’amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto*, Atti del Convegno di Conegliano, Conegliano 1981, pp. 27-37.
- MAZOHL WALLNIG B.**, *Presenza dello stato alla periferia: il commissario distrettuale nel Lombardo-Veneto*, in E. MARTINENGO (ed), *Le Alpi per l’Europa. Una proposta politica*, Atti del convegno, Milano 1988, pp. 333-358.
- MAZOHL WALLNIG B.**, *Österreichischer Verwaltungsstaat und administrative Eliten im Königreich Lombardo-Venetien 1815-1859*, Mainz 1993.
- MAZOHL WALLNIG B.**, *Il Regno Lombardo-Veneto ‘provincia’ dell’Impero austriaco*, in *Il rapporto centro-periferia negli stati preunitari e nell’Italia unificata*, Atti del LIX congresso di storia del Risorgimento italiano, Roma 2000, pp. 97-111.
- MERIGGI M.**, *Aspetti dell’impiego di concetto in Lombardia durante la Restaurazione (1816-1848)*, in A. GIULIANI - N. PICARDI (edd), *L’educazione giuridica, IV: Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi, t. II: L’età moderna*, Perugia 1981, pp. 331-361.
- MERIGGI M.**, *Potere e istituzioni nel Lombardo-Veneto pre-quarantottesco*, in P. SCHIERA (ed), *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo*, Bologna 1981, pp. 207-245.
- MERIGGI M.**, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto*, Bologna 1983.
- MERIGGI M.**, *Il Regno Lombardo-Veneto*, Torino 1987.
- MERIGGI M.**, in B. MAZOHL WALLNIG - M. MERIGGI (edd), *Österreichisches Italien - italienisches Österreich: interkulturelle Gemeinsamkeiten und nationale Differenzen vom 18. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkrieges*, Wien 1999, pp. 13-16.
- MERIGGI M.**, *La cittadinanza di carta*, in «Storica», 16, 2000, pp. 107-120.
- MERIGGI M.**, *Le istituzioni del Regno Lombardo-Veneto*, in P. PRETO (ed), *Il Veneto austriaco 1814-1866*, Treviso 2000, pp. 29-40.

- MERIGGI M.**, *I rapporti tra il Veneto e la Lombardia*, in P. PRETO (ed), *Il Veneto austriaco 1814-1866*, Treviso 2000, pp. 41-51.
- MERIGGI M.**, *Pubblici funzionari e crollo dello Stato. Il '48-'49 a Venezia*, in P. MACRY (ed), *Quando crolla lo stato. Studi sull'Italia preunitaria*, Napoli 2003, pp. 329-347.
- MERIGGI M.**, *Sui confini dell'Italia preunitaria*, in S. SALVATICI (ed), *Confini: costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni*, Soveria Mannelli 2005, pp. 37-53.
- MORI S.**, *La polizia fra opinione e amministrazione nel Regno Lombardo-Veneto*, in «Società e storia», 105, 2004, pp. 559-601.
- MORI S.**, *Spiaire il popolo nel primo Ottocento: gli informatori di polizia lombardo-veneti, interpreti dello spazio pubblico cittadino*, in «Acta Histriae», 17, 3, Koper 2009, pp. 527-550.
- MORI S.**, *Spazi rurali e polizia nella Lombardia di primo Ottocento: appunti sull'attività dei distretti*, in L. ANTONIELLI (ed), *Polizia, ordine pubblico e crimine fra città e campagna: un confronto comparativo*, Soveria Mannelli 2010, pp. 71-95.
- MOZZARELLI C.**, *Il modello del pubblico funzionario nella Lombardia austriaca*, in A. GIULIANI - N. PICARDI (edd), *L'educazione giuridica, IV: Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*, t. II: *L'età moderna*, Perugia 1981, pp. 439-459.
- MOZZARELLI C.**, *Il modello del pubblico impiegato nel Lombardo-Veneto della Restaurazione*, in F. VALSECCHI - A. WANDRUSZKA (edd), *Austria e province italiane 1815-1918. Potere centrale e amministrazioni locali*, Bologna 1981, pp. 279-300.
- NETTO G.**, *Province e comuni nel Veneto dal 1813 al 1866*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto*, Atti del Convegno di Conegliano, Conegliano 1981, pp. 39-62.
- NORTH D. C. - WALLIS J. J. - WEINGAST B. R.**, *Violence and Social Orders. A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History*, Cambridge 2009.
- OGRIS W.**, *Der Beamte in der Habsburgermonarchie*, in A. GIULIANI - N. PICARDI (edd), *L'educazione giuridica, IV: Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*, t. II: *L'età moderna*, Perugia 1981, pp. 239-265.
- PECH S. Z.**, *The Czech Revolution of 1848*, Chapel Hill 1969.
- PECORARI P.**, *Motivi d' intransigentismo nel pensiero del patriarca di Venezia Jacopo Monico durante il biennio 1848-49*, in «Archivio Veneto», V 128, 1971, pp. 41-64.
- PERISTIANY J. G. - PITT-RIVERS J.** (edd), *Honor and Grace in Anthropology*, Cambridge 1992.

- PILLININI G.**, *Il sentimento filo-asburgico nel Veneto agli inizi della seconda dominazione austriaca*, in R. GIUSTI (ed), *Il Lombardo-Veneto (1815-1866) sotto il profilo politico, culturale, economico-sociale*, Atti del Convegno di Mantova, Mantova 1977, pp. 47-64.
- PILLININI G.**, *Considerazioni sull'amministrazione finanziaria asburgica nel Veneto (1814-1866)*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto*, Atti del Convegno di Conegliano, Conegliano 1981, pp. 97-119.
- PITTERI M.**, *I boschi comunali e la sovrana risoluzione del 1839*, in A. LAZZARINI - A. AMANTIA (edd), *La questione «montagna» in Veneto e Friuli tra Otto e Novecento. Percezioni, analisi, interventi*, Belluno 2005, pp. 117-135.
- PIVA L.**, *'O Soldi, o Vita!'. Brigantaggio in Bassa Padovana e nel Polesine alla metà dell'Ottocento*, Este 1984.
- POVOLO C.**, *Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture - congiunture - episodi*, I-II, Lisiera 1981.
- POVOLO C.**, *Rapporti dell'Imperial Regio Tribunale di Vicenza all'Imperial Regio Tribunale d'Appello in Venezia*, Vicenza 1997.
- POVOLO C.** (ed), *Il processo a Paolo Orgiano (1605-1607)*, Roma 2003.
- POVOLO C.**, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento. Saggio di etnografia giudiziaria*, Sommacampagna 2006.
- POVOLO C.** (ed), *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, Bologna 2007.
- POVOLO C.**, *Il movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831-1833)*, Sommacampagna 2011.
- RADVANY E.**, *Metternich's Projects for Reform in Austria*, The Hague 1971.
- RAPONI N.**, *Il Regno Lombardo-Veneto (1815-1859/66)*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta della destra*, Atti del LII Congresso di Storia del Risorgimento Italiano, Roma 1986, pp. 93-157.
- RATH R. J.**, *The Provisional Austrian Regime in Lombardy-Venetia, 1814-1815*, Austin 1969.
- REINERMAN A. J.**, *Austria and the Papacy in the Age of Metternich*, I-II, Washington DC 1979-1989.
- RESTA E.**, *La secolarizzazione della colpa. Note sugli autori del reato*, in L. VIOLANTE (ed), *Storia d'Italia. Annali 12, La criminalità*, Torino 1997, pp. 121-155.
- RICOEUR P.**, *Time and Narrative*, I-III, Chicago 1984-1988.

- RINDLER SCHJERVE R.** - CZEITSCHNER S., *Polyglossie in der Domäne Gerichtswesen in Triest (1815-1918)*, in B. MAZOHL WALLNIG - M. MERIGGI (edd), *Österreichisches Italien - italienisches Österreich: interkulturelle Gemeinsamkeiten und nationale Differenzen vom 18. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkrieges*, Wien 1999, pp. 369-394.
- RINDLER SCHJERVE R.** (ed), *Diglossia and Power. Language Policies and Practice in the 19th Century Habsburg Empire*, Berlin - New York 2003.
- ROMANELLI R.**, *Gli imperi nell'età degli stati*, in M. BELLABARBA - B. MAZOHL - R. STAUBER - M. VERGA (edd), *Gli imperi dopo l'Impero nell'Europa del XIX secolo / Altes Reich und neue Reiche*, Atti della settimana di studio, Bologna 2008, pp. 35-72.
- ROSSETTO L.**, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, in G. CHIODI e C. POVOLO (edd), *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, Sommacampagna 2007, pp. 61-91.
- ROSSETTO L.**, *Una delle ultime sere di Carnevale. La giustizia criminale asburgica nella piccola comunità rurale veneta di Lisiera (1832)*, in «Acta Histriae», 17, 3, 2009, pp. 513-526.
- ROSSETTO L.**, *Il commissario distrettuale: funzionario dell'Impero nelle Province Venete asburgiche (1819-1848). Un profilo di ricerca*, in «Il diritto della Regione. Il 'nuovo cittadino'», [rivista elettronica] 2, Ottobre 2011, Disponibile presso: <http://diritto.regione.veneto.it>.
- ROSSI C.** (in press), *La riorganizzazione del Satellizio nelle province venete (1814-1819)*, in S. MORI - L. TEDOLDI (edd), *Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario*, Atti della Giornata di studi di Bergamo 28-29 gennaio 2010, Soveria Mannelli, pp. 203-226.
- ROULAND N.**, *Antropologia giuridica*, Milano 1992 (Paris 1988).
- RUMPLER E.**, *Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie*, Wien 1997.
- SACCO R.**, *Antropologia giuridica*, Bologna 2007.
- SANDONA' A.**, *Il Regno Lombardo-Veneto 1814-1859. La costituzione e l'amministrazione*, Milano 1912.
- SAURER E.**, *Il contrabbando nel Lombardo-Veneto (1846-1859)*, in R. GIUSTI (ed), *Il Lombardo-Veneto (1815-1866) sotto il profilo politico, culturale, economico-sociale*, Atti del Convegno di Mantova, Mantova 1977, pp. 65-75.

- SAURER E.**, *Sul dazio di consumo nella Monarchia asburgica prequarantottesca*, in F. VALSECCHI - A. WANDRUSZKA (edd), *Austria e province italiane 1815-1918. Potere centrale e amministrazioni locali*, Bologna 1981, pp. 259-278.
- SAUTEL G.**, *Le fonctionnaire français du XIX^e siècle: quelques traits caractéristiques*, in A. GIULIANI - N. PICARDI (edd), *L'educazione giuridica, IV: Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*, t. II: *L'età moderna*, Perugia 1981, pp. 201-218.
- SAVIO A.** (in press), *La prima mossa. Il ruolo giurisdizionale della Deputazione comunale nel Lombardo-Veneto*, in S. MORI - L. TEDOLDI (edd), *Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario*, Atti della Giornata di studi di Bergamo 28-29 gennaio 2010, Soveria Mannelli, pp. 145-161.
- SCHROEDER P. W.**, *The Transformation of European Politics, 1763-1848*, Oxford 1994.
- SCHULTE R.**, *Poachers in Upper Bavaria in 1848: Crime or Conflict?*, in R. J. EVANS (ed), *The German Underworld. Deviants and Outcasts in German History*, London 1988, pp. 141-158.
- SCHUPFER C.**, *I precedenti storici del diritto amministrativo italiano. L'amministrazione del Regno Lombardo-Veneto*, in V. E. ORLANDO (ed), *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, I, Milano 1900, pp. 1193-1223.
- SETON WATSON R. W.**, *Metternich and Internal Austrian Policy I*, in «The Slavonic and East European Review», 51, 1939, pp. 539-555.
- SETON WATSON R. W.**, *Metternich and Internal Austrian Policy II*, in «The Slavonic and East European Review», 52, 1939, pp. 129-141.
- SKED A.**, *Radetzky e le armate imperiali. L'Impero d'Austria e l'esercito asburgico nella rivoluzione del 1848*, Bologna 1983 (London 1979).
- SKED A.**, *Metternich and Austria. An Evaluation*, Basingstoke 2008.
- SOLDANI S.**, *Contadini, operai e «popolo» nella rivoluzione del 1848-49 in Italia*, in «Studi storici», 3, 1973, pp. 557-613.
- SONDHAUS L.**, *In the Service of the Emperor. Italians in the Austrian Armed Forces 1814-1918*, Boulder 1990.
- SPERBER J.**, *The European Revolutions, 1848-1851*, Cambridge 2005 (Cambridge 1994).
- SPIERENBURG P.**, *Social Control and History: An Introduction*, in H. ROODENBURG - P. SPIERENBURG (edd), *Social Control in Europe. I, 1500-1800*, Columbus 2004, pp. 21-23.
- STEARNS P. N.** (ed), *Encyclopedia of Social History*, New York and London, 1994.

- TONETTI E.**, *Governo austriaco e notabili sudditi. Congregazioni e Municipi nel Veneto della Restaurazione (1816-1848)*, Venezia 1997.
- TONETTI E.**, *Amministrazione cittadina e rappresentanze di ceto nel Veneto della Restaurazione (1816-1848)*, in B. MAZOHL WALLNIG - M. MERIGGI (edd), *Österreichisches Italien - italienisches Österreich: interkulturelle Gemeinsamkeiten und nationale Differenzen vom 18. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkrieges*, Wien 1999, pp. 101-111.
- TONETTI E.**, *Minima burocratica. L'organizzazione del lavoro negli uffici del governo austriaco nel Veneto*, Venezia 2000.
- TUCCI U.**, *Stipendi e pensioni dei pubblici impiegati nel Regno Lombardo-Veneto dal 1824 al 1866*, in «Archivio economico dell'unificazione italiana», X, 1960, pp. 1-67.
- VALSECCHI F.**, *Il dominio del Lombardo-Veneto e i problemi della politica austriaca in Italia*, in R. GIUSTI (ed), *Il Lombardo-Veneto (1815-1866) sotto il profilo politico, culturale, economico-sociale*, Atti del Convegno di Mantova, Mantova 1977, pp. 3-17.
- VENDRAMINI F.**, *Longarone "ritrovato". Dalla Repubblica di Venezia al Regno d'Italia*, Sommacampagna 2010.
- VIGGIANO A.**, *Dallo stato paterno all'età dei codici. Aspetti sociali delle pratiche giudiziarie nei territori veneti tra caduta della Repubblica e Restaurazione*, in F. AGOSTINI (ed), *L'area alto-adriatica dal riformismo veneziano all'età napoleonica*, Venezia 1998, pp. 247-271.
- VIGGIANO A.** (in press), *Il disordine delle comunità. I giudici di pace napoleonici nei Dipartimenti veneti: conflitti e inchieste*, in S. MORI - L. TEDOLDI (edd), *Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario*, Atti della Giornata di Studi di Bergamo, Soveria Mannelli, pp. 35-65.
- VIGGIANO A.**, *Fra Venezia e Vienna: potere e cultura politica nel Veneto del primo Ottocento*, in G. DEL TORRE - A. VIGGIANO (edd), *1509-2009, l'ombra di Agnadello: Venezia e la terraferma*, Atti del Convegno Internazionale di Venezia, Venezia 2011, pp. 275-307.
- WAGNER H.**, *Royal Graces and Legal Claims: the Pension Payments of Maria Theresa and their Withdrawal by Joseph II*, in S. B. WINTERS - J. HELD (edd), *Intellectual and Social Developments in the Habsburg Empire from Maria Theresa to World War I*, Boulder 1975, pp. 5-29.

-**WANDRUSZKA A.**, *Il Veneto nel quadro dell'amministrazione imperiale*, in *I problemi dell'amministrazione austriaca nel Lombardo-Veneto*, Atti del Convegno di Conegliano, Conegliano 1981, pp. 17-26.

-**ZALIN G.**, *Aspetti e problemi dell'economia veneta dalla caduta della Repubblica all'annessione*, Vicenza 1969.